

PARTE I

AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

Art. 2

(Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome)

Art. 3

(Definizioni)

TITOLO II

CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 4

(Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi)

Art. 5

(Principi comuni in materia di esclusioni per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico)

Art. 6

(Appalti e concessioni aggiudicati ad una joint venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture)

Art. 7

(Appalti e concessioni aggiudicati ad un'impresa collegata)

Art. 8

(Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza)

Art. 9

(Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo)

Art. 10

(Contratti nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali)

Art. 11

(Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia)

Art. 12

(Esclusioni specifiche nel settore idrico)

Art. 13

(Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi)

Art. 14

(Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo)

Art. 15

(Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche)

Art. 16

(Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali)

Art. 17

(Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi)

Art. 18

(Esclusioni specifiche per contratti di concessioni)

Art. 19

(Contratti di sponsorizzazione)

Art. 20

(Opera pubblica realizzata a spese del privato)

TITOLO III

PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

Art. 21

(Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti)

Art. 22

(Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico)

Art. 23

(Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

Art. 24

(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)

Art. 25

(Verifica preventiva dell'interesse archeologico)

Art. 26

(Verifica preventiva della progettazione)

Art. 27

(Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori)

TITOLO IV

MODALITA' DI AFFIDAMENTO – PRINCIPI COMUNI

Art. 28

(Contratti misti di appalto)

Art. 29

(Principi in materia di trasparenza)

Art. 30

(Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)

Art. 31

(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)

Art. 32

(Fasi delle procedure di affidamento)

Art. 33

(Controlli sugli atti delle procedure di affidamento)

Art. 34

(Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)

PARTE II

CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE

TITOLO I

RILEVANZA COMUNITARIA E CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Art. 35

(Soglie di rilevanza comunitaria)

Art. 36

(Contratti sotto soglia)

TITOLO II

QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI

Art. 37

(Aggregazioni e Centralizzazione delle Committenze)

Art. 38

(Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza)

Art. 39

(Attività di committenza ausiliarie)

Art. 40

(Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione)

Art. 41

(Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza)

Art. 42

(Conflitto di interesse)

Art. 43

(Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori di Stati membri diversi)

**TITOLO III
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

**CAPO I
MODALITA' COMUNI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO**

**SEZIONE I
DISPOSIZIONI COMUNI**

Art. 44

(Digitalizzazione delle procedure)

Art. 45

(Operatori economici)

Art. 46

(Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria)

Art. 47

(Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare)

Art. 48

(Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici)

Art. 49

(Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali)

Art. 50

(Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi)

Art. 51

(Suddivisione in lotti)

Art. 52

(Regole applicabili alle comunicazioni)

Art. 53

(Accesso agli atti e riservatezza)

SEZIONE II

TECNICHE E STRUMENTI PER GLI APPALTI ELETTRONICI E AGGREGATI

Art. 54

(Accordi quadro)

Art. 55

(Sistemi dinamici di acquisizione)

Art. 56

(Aste elettroniche)

Art. 57

(Cataloghi elettronici)

Art. 58

(Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione)

CAPO II

PROCEDURE DI SCELTA PER IL CONTRAENTE PER I SETTORI ORDINARI

Art. 59

(Scelta delle procedure)

Art. 60

(Procedura aperta)

Art. 61

(Procedura ristretta)

Art. 62

(Procedura competitiva con negoziazione)

Art. 63

(Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione)

Art. 64

(Dialogo competitivo)

Art. 65

(Partenariato per l'innovazione)

CAPO III SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER I SETTORI ORDINARI

SEZIONE I – BANDI E AVVISI

Art. 66

(Consultazioni preliminari di mercato)

Art. 67

(Partecipazione precedente di candidati o offerenti)

Art. 68

(Specifiche tecniche)

Art. 69

(Etichettature)

Art. 70

(Avvisi di preinformazione)

Art. 71

(Bandi di gara)

Art. 72

(Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi)

Art. 73

(Pubblicazione a livello nazionale)

Art. 74

(Disponibilità elettronica dei documenti di gara)

Art. 75

(Inviti ai candidati)

Art. 76

(Informazione dei candidati e degli offerenti)

SEZIONE II – SELEZIONE DELLE OFFERTE

Art. 77
(Commissione di aggiudicazione)

Art. 78
(Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici)

Art. 79
(Fissazione di termini)

Art. 80
(Motivi di esclusione)

Art. 81
(Documentazione di gara)

Art. 82
(Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova)

Art. 83
(Criteri di selezione e soccorso istruttorio)

Art. 84
(Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici)

Art. 85
(Documento di gara unico europeo)

Art. 86
(Mezzi di prova)

Art. 87
(Certificazione delle qualità ambientali)

Art. 88
(Registro on line dei certificati (e-Certis))

Art. 89
(Avalimento)

Art. 90
(Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni)

Art. 91
(Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare)

Art. 92
(Riduzione del numero di offerte e soluzioni)

Art. 93

(Garanzie per la partecipazione alla procedura)

TITOLO IV
AGGIUDICAZIONE PER I SETTORI ORDINARI

Art. 94

(Principi generali in materia di selezione)

Art. 95

(Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

Art. 96

(Costi del ciclo di vita)

Art. 97

(Offerte anormalmente basse)

Art. 98

(Avvisi relativi agli appalti aggiudicati)

Art. 99

(Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti)

TITOLO V
ESECUZIONE

Art. 100

(Condizioni di esecuzione dell'appalto)

Art. 101

(Soggetti delle stazioni appaltanti)

Art. 102

(Controlli sull'esecuzione e collaudo)

Art. 103

(Garanzie per l'esecuzione)

Art. 104

(Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore)

Art.105

(Subappalto)

Art. 106

(Modifica di contratti durante il periodo di validità)

Art. 107

(Sospensione)

Art. 108
(Risoluzione)

Art. 109
(Recesso)

Art. 110
(Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto)

Art. 111
(Controllo tecnico, contabile e amministrativo)

Art. 112
(Appalti e concessioni riservati)

Art. 113
(Incentivi per funzioni tecniche)

**TITOLO VI
REGIMI DI APPALTO**

**CAPO I
APPALTI NEI SETTORI SPECIALI**

**SEZIONE I
DISPOSIZIONI APPLICABILI E AMBITO**

Art. 114

(Norme applicabili e ambito soggettivo)

Art. 115

(Gas ed energia termica)

Art. 116

(Elettricità)

Art. 117

(Acqua)

Art. 118

(Servizi di trasporto)

Art. 119

(Porti e aeroporti)

Art. 120

(Servizi postali)

Art. 121

(Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi)

**SEZIONE II
PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE**

Art. 122

(Norme applicabili)

Art. 123

(Scelta delle procedure)

Art. 124

(Procedura negoziata con previa indizione di gara)

Art. 125

(Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara)

Art. 126

(Comunicazione delle specifiche tecniche)

Art. 127

(Norme applicabili e avviso periodico indicativo)

Art. 128

(Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione)

Art. 129

(Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati)

Art. 130

(Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi)

Art. 131

(Inviti ai candidati)

Art. 132

(Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti)

SEZIONE III

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE E RELAZIONI UNICHE

Art. 133

(Principi generali per la selezione dei partecipanti)

Art. 134

(Sistemi di qualificazione)

Art. 135

(Criteri di selezione qualitativa)

Art. 136

(Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE)

Art. 137

(Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi)

Art. 138

(Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture)

Art. 139

(Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti)

SEZIONE IV

SERVIZI SOCIALI E CONCORSI DI PROGETTAZIONE

Art. 140

(Norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali)

Art. 141

(Norme applicabili ai concorsi di progettazione nei settori speciali)

CAPO II
APPALTI NEI SERVIZI SOCIALI

Art. 142
(Pubblicazione degli avvisi e dei bandi)

Art. 143
(Appalti riservati per determinati servizi)

Art. 144
(Servizi di ristorazione)

CAPO III
APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI

Art. 145
(Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali)

Art. 146
(Qualificazione)

Art. 147
(Livelli e contenuti della progettazione)

Art. 148
(Affidamento dei contratti)

Art. 149
(Varianti)

Art. 150
(Collaudo)

Art. 151
(Sponsorizzazioni)

Art. 151
(Forme speciali di partenariato)

CAPO IV
CONCORSI DI PROGETTAZIONE

Art. 152
(Ambito di applicazione)

Art. 153
(Bandi e avvisi)

Art. 154
(Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti)

Art. 155
(Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione)

Art. 156
(Concorso di idee)

Art. 157
(Altri incarichi di progettazione e connessi)

CAPO V
SERVIZI RICERCA E SVILUPPO

Art. 158
(Servizi di ricerca e sviluppo)

CAPO VI
APPALTI E PROCEDURE IN SPECIFICI SETTORI

SEZIONE PRIMA
DIFESA E SICUREZZA

Art. 159
(Difesa e sicurezza)

Art. 160
(Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza)

Art. 161
(Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali)

Art. 162
(Contratti secretati)

Art. 163

(Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)

**PARTE III
CONTRATTI DI CONCESSIONE**

**TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E SITUAZIONI SPECIFICHE**

**CAPO I
PRINCIPI GENERALI**

Art. 164
(Oggetto e ambito di applicazione)

Art. 165
(Concessioni)

Art. 166
(Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche)

Art. 167
(Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni)

Art. 168
(Durata delle concessioni)

Art. 169
(Contratti misti di concessioni)

**CAPO II
GARANZIE PROCEDURALI**

Art. 170
(Requisiti tecnici e funzionali)

Art. 171
(Garanzie procedurali nei criteri di aggiudicazione)

Art. 172
(Selezione e valutazione qualitativa dei candidati)

Art. 173
(Criteri di aggiudicazione)

**CAPO III
ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI**

Art. 174

(Subappalto)

Art. 175

(Modifica di contratti durante il periodo di validità)

Art. 176

(Risoluzione del contratto)

Art. 177

(Affidamenti dei concessionari)

Art. 178

(Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio)

PARTE IV

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONTRAENTE GENERALE

Art. 179

(Disciplina comune applicabile)

TITOLO I

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Art. 180

(Partenariato pubblico e privato)

Art. 181

(Procedure di affidamento)

Art. 182

(Finanziamento del progetto)

Art. 183

(Finanza di progetto)

Art. 184

(Società di progetto)

Art. 185

(Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto.)

Art. 186

(Privilegio sui crediti)

Art. 187

(Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità)

Art. 188

(Contratto di disponibilità)

Art. 189
(Subentro)

Art. 190
(Baratto amministrativo e interventi di sussidiarietà orizzontale)

Art. 191
(Cessione di immobili in cambio di opere)

TITOLO II **IN HOUSE**

Art. 192
(Regime speciale degli affidamenti in house)

Art. 193
(Società pubblica di progetto)

TITOLO III

CONTRAENTE GENERALE

Art. 194
(Affidamento a contraente generale)

Art. 195
(Procedure di aggiudicazione del contraente generale)

Art. 196
(Collaudo)

Art. 197
(Sistema di qualificazione del Contraente Generale)

Art. 198
(Norme di partecipazione alla gara)

Art. 199
(Gestione del sistema di qualificazione del Contraente Generale)

PARTE V **INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRIORITARI**

Art. 200
(Disposizioni generali)

Art.201

(Strumenti di pianificazione e programmazione)

Art. 202

(Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie)

Art. 203

(Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari)

**PARTE VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**TITOLO I
CONTENZIOSO**

**CAPO I
RICORSI GIURISDIZIONALI**

Art. 204

(Ricorsi giurisdizionali)

**CAPO II
RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE**

Art. 205

(Accordo bonario per i lavori)

Art. 206

(Accordo bonario per i servizi e le forniture)

Art. 207

(Collegio consultivo tecnico)

Art. 208

(Transazione)

Art. 209

(Arbitrato)

Art. 210

(Camera arbitrale, albo degli arbitri)

Art. 211

(Pareri di precontenzioso dell'ANAC)

**TITOLO II
GOVERNANCE**

Art. 212

(Indirizzo e coordinamento)

Art. 213

(Autorità Nazionale Anticorruzione)

Art. 214

(Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Struttura tecnica di missione)

Art. 215

(Consiglio superiore dei lavori pubblici)

**TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI**

Art. 216

(Entrata in vigore e disposizioni transitorie)

Art. 217

(Abrogazioni)

PARTE I
AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.
2. Le disposizioni di cui al presente codice si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei seguenti contratti:
 - a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività:
 - 1) lavori di genio civile di cui all' allegato I;
 - 2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative;
 - b) appalti di servizi di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).
 - c) lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici;
 - d) lavori, servizi e forniture affidati dalle società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, fatto salvo quanto previsto all'articolo 192;
 - e) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice;
 - f) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire o altri titoli abilitativi, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomuto totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono dette opere in regime di convenzione. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo, può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il titolo presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 60 o 61. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di

offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza.

3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), e) ed f), non si applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70, 113. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo. Alle società di cui al comma 2, lettera d), e agli enti aggiudicatori che affidino lavori, servizi, forniture, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), qualora ai sensi dell'articolo 28 debbano trovare applicazione le disposizioni della parte II ad eccezione di quelle relative al titolo VI, capo I, non si applicano gli articoli 70, 113 e 21 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), assicurano il rispetto delle disposizioni del presente codice qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti.

5. Il provvedimento che concede il contributo di cui alle lettere a) e b) del comma 2 deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle norme del presente codice. Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che prevedono le sovvenzioni, il 50 per cento delle stesse può essere erogato solo dopo l'avvenuto affidamento dell'appalto, previa verifica, da parte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si è svolta nel rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza dal contributo.

6. Il presente codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti:

a) che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208;

b) ai quali il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, non si applica in virtù dell'articolo 6 del medesimo decreto.

7. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale adotta, d'intesa con l'ANAC, direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Resta ferma l'applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia.

8. I riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici e nel contesto dell'aggiudicazione di concessioni sono effettuati utilizzando il «Vocabolario comune per gli appalti pubblici» (CPV) adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

9. Sono fatte salve tutte le speciali disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni, gli organismi e gli organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile.

Art.2

(Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome)

1. Le regioni esercitano la potestà normativa nelle materie oggetto di cui al presente codice nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e delle disposizioni relative a materie di competenza dello Stato.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione. Le disposizioni del presente codice in materia esclusiva dello Stato costituiscono norme di grande riforma economico-sociale.
3. Le disposizioni del presente codice in materia di competenza regionale si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa adottata da ciascuna regione.

Art. 3 *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente codice si intende per:
 - a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;
 - b) «autorità governative centrali», le amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato III e i soggetti giuridici loro succeduti;
 - c) «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali»: tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali;
 - d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi organismo, anche in forma societaria il cui elenco non tassativo è contenuto nell'allegato IV:
 - 1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
 - 2) dotato di personalità giuridica;
 - 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
 - e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina di cui alla:
 - 1) parte II del presente codice, gli enti che:
 - 1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 115 a 121;
 - 1.2. pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente;
 - 2) parte III del presente codice, gli enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato II ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attività, quali:
 - 2.1 le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o più di tali soggetti;
 - 2.2 le imprese pubbliche di cui alla lettera t) del presente comma;
 - 2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell'esercizio di una o più delle attività di cui all'allegato II. Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia

- stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi del presente punto 2.3;
- f) «soggetti aggiudicatori», ai soli fini della parte III, le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e) nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui alla citata parte III;
- g) «altri soggetti aggiudicatori», i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente codice;
- h) «*joint venture*», l'associazione tra due o più enti, finalizzata all'attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determinate intese di natura commerciale o finanziaria;
- i) «centrale di committenza», un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;
- l) «attività di centralizzazione delle committenze», le attività svolte su base permanente riguardanti:
- 1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
 - 2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
- m) «attività di committenza ausiliarie», le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
- 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
 - 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
 - 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
 - 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
- n) «soggetto aggregatore», le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- o) «stazione appaltante», le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g);
- p) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
- q) «concessionario», un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione;
- r) «promotore», un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato;
- s) «prestatore di servizi in materia di appalti», un organismo pubblico o privato che offre attività di committenza ausiliarie sul mercato, ad eccezione di quelle di cui alla lettera m), numero 4;
- t) «imprese pubbliche», le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:
- 1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
 - 2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
 - 3) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;
- u) «raggruppamento temporaneo», un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi,

costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta;

v) «consorzio», i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;

z) «impresa collegata», qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e successive modificazioni. Nel caso di enti cui non si applica il predetto decreto legislativo, per «impresa collegata» si intende, anche alternativamente, qualsiasi impresa:

1) su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante; oppure che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore;

2) che, come l'ente aggiudicatore, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne;

aa) «microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

bb) «candidato», un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura per l'aggiudicazione di una concessione;

cc) «offerente», l'operatore economico che ha presentato un'offerta;

dd) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti;

ee) «contratti di rilevanza europea», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e che non rientrino tra i contratti esclusi;

ff) «contratti sotto soglia», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 35;

gg) «settori ordinari» i settori dei contratti pubblici diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice, in cui operano le stazioni appaltanti;

hh) «settori speciali» i settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice;

ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;

ll) «appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:

1) l'esecuzione o la progettazione esecutiva e l'esecuzione, di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I;

2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;

3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera;

mm) «scritto o per iscritto», un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;

nn) «lavori» di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;

oo) «lavori complessi», i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;

pp) «opera», il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;

qq) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;

rr) «opere pubbliche incompiute», opere pubbliche incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42;

ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll);

tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;

uu) «concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei lavori;

vv) «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;

zz) «rischio operativo» il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al concessionario. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile;

aaa) «rischio di costruzione», il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli *standard* di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera;

bbb) «rischio di disponibilità», il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per *standard* di qualità previsti;

ccc) «rischio di domanda», il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;

ddd) «concorsi di progettazione», le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, forestale, paesaggistica, naturalistica, del verde urbano, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria, del paesaggio forestale agronomico, del verde urbano o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi;

eee) «contratto di partenariato pubblico privato», il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori, servizi o disponibilità di beni immobili ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo per l'investimento e per la gestione dei lavori oggetto del contratto, un canone o altra utilità correlati alla disponibilità dell'opera o alla prestazione dei servizi, con assunzione di rischio, secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat;

fff) «equilibrio economico e finanziario», la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco della durata del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;

ggg) «locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità», il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori;

hhh) «contratto di disponibilità», il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti;

iii) «accordo quadro», l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;

lll) «diritto esclusivo», il diritto concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati avente l'effetto di riservare a un unico operatore economico l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;

mmm) «diritto speciale», il diritto concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i trattati avente l'effetto di riservare a due o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;

nnn) «profilo di committente», il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonché dall'allegato V;

ooo) «documento di gara», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale le stazioni appaltanti fanno riferimento per descrivere o determinare elementi dell'appalto o della procedura, compresi il bando di gara, l'avviso di preinformazione, nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di indizione di gara, l'avviso periodico indicativo o gli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;

ppp) «documento di concessione», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale la stazione appaltante fa riferimento per descrivere o determinare gli elementi della concessione o della procedura, compresi il bando di concessione, i requisiti tecnici e funzionali, le condizioni proposte per la concessione, i formati per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;

qqq) «clausole sociali», disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati *standard* di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie;

rrr) «procedure di affidamento» e «affidamento», l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee;

sss) «procedure aperte», le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;

ttt) «procedure ristrette», le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice;

uuu) «procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;

vvv) «dialogo competitivo», una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte; qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare a tale procedura;

zzz) «sistema telematico», sistema costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono lo svolgimento delle procedure di cui al presente codice;

aaaa) «sistema dinamico di acquisizione», un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione;

bbbb) «mercato elettronico», strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;

cccc) «strumenti di acquisto», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:

- 1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
- 2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
- 3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;

dddd) «strumenti di negoziazione», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:

- 1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
- 2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;
- 3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;

4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice;

eeee) «strumenti telematici di acquisto» e «strumenti telematici di negoziazione», strumenti di acquisto e di negoziazione gestiti mediante un sistema telematico;

ffff) «asta elettronica», un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico;

gggg) «amministrazione diretta», le acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;

hhhh) «ciclo di vita», tutte le fasi consecutive o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all'utilizzazione;

iiii) «etichettatura», qualsiasi documento, certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i prodotti, i servizi, i processi o le procedure in questione soddisfano determinati requisiti;

llll) «requisiti per l'etichettatura», i requisiti che devono essere soddisfatti dai lavori, prodotti, servizi, processi o procedure allo scopo di ottenere la pertinente etichettatura;

mmmm) «fornitore di servizi di media», la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione;

nnnn) «innovazione», l'attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o che ha subito significativi miglioramenti tra cui quelli relativi ai processi di produzione, di edificazione o di costruzione o quelli che riguardano un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell'organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne;

oooo) «programma», una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui forma e il cui contenuto sono comparabili alla forma e al contenuto della radiodiffusione televisiva. Sono compresi i programmi radiofonici e i materiali ad essi associati. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;

pppp) «mezzo elettronico», un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione, compresa la compressione numerica, e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

qqqq) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;

rrrr) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi forniti, di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;

ssss) «AAP», l'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'*Uruguay Round*;

tttt) «Vocabolario comune per gli appalti pubblici», CPV (*Common Procurement Vocabulary*), la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti;

uuuu) «codice», il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;

vvvv) «servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE.

TITOLO II

CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 4

(Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi)

1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.

Art. 5

(Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico)

1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

3. Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
 - b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
 - c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.
6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 - b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
7. Per determinare la percentuale delle attività di cui al comma 1, lettera b), e al comma 6, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione.
8. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile.

Art. 6

(Appalti e concessioni aggiudicati ad una joint-venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture)

1. In deroga all'articolo 5, il presente codice non si applica alle concessioni e agli appalti nei settori speciali aggiudicati a una *joint venture* a condizione che la stessa sia stata costituita per le attività oggetto dell'appalto o della concessione per un periodo di almeno tre anni e che l'atto costitutivo preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte almeno per un periodo di pari durata, da:

a) una *joint venture*, ovvero una associazione o consorzio o una impresa comune aventi personalità giuridica composti esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere un'attività ai sensi degli articoli da 115 a 121 di cui all'allegato II con un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori

b) un ente aggiudicatore alla *joint venture* di cui fa parte.

2. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione europea, su richiesta, le seguenti informazioni relative alle imprese di cui all'articolo 3 comma 1, lettera z), secondo periodo:

a) i nomi delle imprese o delle *joint venture* interessate;

b) la natura e il valore degli appalti e delle concessioni considerati;

3. Gli elementi che la Commissione europea richiede per provare che le relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa o la *joint venture* cui gli appalti o le concessioni sono aggiudicati, soddisfano i requisiti di cui al presente articolo e all'articolo 7.

Art. 7

(Appalti e concessioni aggiudicati ad un'impresa collegata)

1. In deroga all'articolo 5 e ove siano rispettate le condizioni di cui al comma 2, il presente codice non si applica alle concessioni e agli appalti nei settori speciali aggiudicati da un ente aggiudicatore a un'impresa collegata o da una *joint venture*, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori per svolgere attività descritte agli articoli da 115 a 121 e di cui all'allegato II a un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.

2. Il comma 1 si applica agli appalti e alle concessioni di servizi e di lavori nonché agli appalti di forniture, purché almeno l'80 per cento del fatturato totale realizzato in media dall'impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutti i servizi, lavori e forniture prestati da tale impresa, provenga dalle prestazioni rese all'ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata.

3. Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell'attività dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, l'impresa ha l'onere di dimostrare in base a proiezioni dell'attività, che probabilmente realizzerà il fatturato di cui al comma 2.

4. Se più imprese collegate all'ente aggiudicatore con il quale formano un gruppo economico forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale derivante dalla prestazione dei servizi o l'esecuzione dei lavori, per ciascuna di tali imprese collegate.

Art. 8

(Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza)

1. Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un'attività di cui agli articoli da 115 a 121, i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività, nonché le concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori, non sono soggetti al presente codice se l'attività è

direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L'attività può costituire parte di un settore più ampio o essere esercitata unicamente in determinate parti del territorio nazionale. La valutazione dell'esposizione alla concorrenza ai fini del presente decreto viene effettuata dalla Commissione europea, tenendo conto del mercato delle attività in questione e del mercato geografico di riferimento, ai sensi dei commi 2 e 3. Essa lascia impregiudicata l'applicazione della normativa in materia di concorrenza.

2. Ai fini del comma 1, per determinare se un'attività è direttamente esposta alla concorrenza, si ricorre a criteri conformi alle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di concorrenza, tra i quali possono figurare le caratteristiche dei prodotti o servizi interessati, l'esistenza di prodotti o servizi alternativi considerati sostituibili sul versante della domanda o dell'offerta, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei prodotti o servizi in questione.

3. Il mercato geografico di riferimento, sulla cui base viene valutata l'esposizione alla concorrenza, è costituito dal territorio dove le imprese interessate intervengono nell'offerta e nella domanda di prodotti e di servizi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dai territori vicini, in particolare per condizioni di concorrenza sensibilmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori. Questa valutazione tiene conto in particolare della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, dell'esistenza di ostacoli all'entrata o di preferenze dei consumatori, nonché dell'esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di differenze notevoli sotto il profilo delle quote di mercato delle imprese o di differenze sostanziali a livello di prezzi.

4. Ai fini del comma 1, sono mercati liberamente accessibili quelli indicati nell'allegato IV per i quali sono stati adottati i provvedimenti attuativi. Se non è possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al precedente periodo, si deve dimostrare che l'accesso al mercato in questione è libero di fatto e di diritto.

5. Quando sulla base delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si ritiene che una determinata attività sia direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro competente per settore, può richiedere alla Commissione europea di stabilire che le disposizioni del presente codice non si applichino all'aggiudicazione di appalti o all'organizzazione di concorsi di progettazione per il perseguimento dell'attività in questione, nonché alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori, informando la Commissione di tutte le circostanze pertinenti, in particolare delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o degli accordi in relazione al rispetto delle condizioni di cui al comma 1, nonché delle eventuali determinazioni assunte al riguardo dalle Autorità indipendenti competenti. La richiesta può riguardare attività che fanno parte di un settore più ampio o che sono esercitate unicamente in determinate parti del territorio nazionale, se del caso allegando la posizione adottata dalla competente Autorità indipendente.

6. Gli enti aggiudicatori possono chiedere alla Commissione europea di stabilire l'applicabilità del comma 1 ad una determinata attività. A seguito dell'informazione data dalla Commissione in ordine alla richiesta, l'Autorità di cui al comma 5 comunica alla Commissione le circostanze indicate nel predetto comma.

7. Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 e i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività e le concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori non sono più soggetti al presente codice se la Commissione europea:

- a) ha adottato un atto di esecuzione che stabilisce l'applicabilità del comma 1, in conformità al comma medesimo entro il termine previsto dall'allegato VII;
- b) non ha adottato l'atto di esecuzione entro il termine previsto dall'allegato di cui alla lettera a) del presente comma.

8. La richiesta presentata a norma dei commi 5 e 6, può essere modificata, con il consenso della Commissione europea, in particolare per quanto riguarda le attività o l'area geografica interessate. In tal caso, per l'adozione dell'atto di esecuzione di cui al comma 7, si applica un nuovo

termine, calcolato ai sensi del paragrafo 1 dell'allegato VII, salvo che la Commissione europea concordi un termine più breve con l'Autorità o l'ente aggiudicatore che ha presentato la richiesta.

9. Se un'attività è già oggetto di una procedura ai sensi dei commi 5, 6 e 8, le ulteriori richieste riguardanti la stessa attività, pervenute alla Commissione europea prima della scadenza del termine previsto per la prima domanda, non sono considerate come nuove procedure e sono esaminate nel quadro della prima richiesta.

Art. 9

(Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo)

1. Le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari e ai settori speciali non si applicano agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice, a un'altra amministrazione aggiudicatrice, a un ente che sia amministrazione aggiudicatrice o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Il presente codice non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate a un'amministrazione aggiudicatrice o a un ente aggiudicatore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), punto 1.1 o a un'associazione dei medesimi in base a un diritto esclusivo. Il presente codice non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate a un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo che è stato concesso ai sensi del TFUE, di atti giuridici dell'Unione europea e della normativa nazionale recanti norme comuni in materia di accesso al mercato applicabili alle attività di cui all'allegato II.

3. In deroga al comma 2, secondo periodo, qualora la legislazione settoriale ivi richiamata non preveda specifici obblighi di trasparenza, si applicano le disposizioni dell'articolo 224. Qualora, ai sensi del comma 2, sia concesso un diritto esclusivo a un operatore economico per l'esercizio di una delle attività di cui all'allegato II, la cabina di regia di cui all'articolo 214 informa in merito la Commissione europea entro il mese successivo alla concessione di detto diritto esclusivo.

Art. 10

(Contratti nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali)

1. Le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori speciali che sono aggiudicati o organizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 115 a 121 e sono aggiudicati per l'esercizio di tali attività agli appalti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni relative ai settori speciali, in forza degli articoli 8, 13 e 15, né agli appalti aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice che fornisce servizi postali, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, lettera b), per il perseguimento delle seguenti attività:

- a) servizi speciali connessi a strumenti elettronici ed effettuati interamente per via elettronica, compresa la trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, servizi di gestione degli indirizzi e la trasmissione della posta elettronica registrata;
- b) servizi finanziari identificati con i codici del CPV da 66100000-1 a 66720000-3 e rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 17, comma 1, lettera e), compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali;
- c) servizi di filatelia;

d) servizi logistici, ossia i servizi che associano la consegna fisica o il deposito di merci ad altre funzioni non connesse ai servizi postali.

Art. 11

(Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia)

1. Le disposizioni del presente codice relative ai settori speciali non si applicano:
 - a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano una o entrambe le attività relative all'acqua potabile di cui all'articolo 117, comma 1;
 - b) agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono essi stessi attivi nel settore dell'energia in quanto esercitano un'attività di cui agli articoli 115, comma 1, 116 e 121 per la fornitura di:
 - 1) energia;
 - 2) combustibili destinati alla produzione di energia.

Art. 12

(Esclusioni specifiche nel settore idrico)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle concessioni aggiudicate per:
 - a) fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;
 - b) alimentare tali reti con acqua potabile.
2. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle concessioni riguardanti uno o entrambi dei seguenti aspetti quando sono collegate a un'attività di cui al comma 1:
 - a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti più del 20 per cento del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o drenaggio;
 - b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.

Art. 13

(Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi)

1. Le disposizioni del presente codice relative ai settori speciali non si applicano agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell'ente aggiudicatore.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione europea, su richiesta, tutte le categorie di prodotti o di attività che considerano escluse in virtù del comma 1, nei termini da essa indicati, evidenziando nella comunicazione quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
3. Le disposizioni del presente codice relative ai settori speciali non si applicano comunque alle categorie di prodotti o attività oggetto degli appalti di cui al comma 1 considerati esclusi dalla Commissione europea con atto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

Art. 14

(Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori per scopi diversi dal perseguimento delle attività di cui agli articoli da 115 a 121, o per l'esercizio di tali attività in un Paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione europea, e ai concorsi di progettazione organizzati a tali fini.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione europea, su richiesta, tutte le categorie di attività che considerano escluse in virtù del comma 1, nei termini da essa indicati, evidenziando nella comunicazione quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
3. Le disposizioni del presente codice relative ai settori speciali non si applicano comunque alle categorie di attività oggetto degli appalti di cui al comma 1 considerati esclusi dalla Commissione europea in elenchi pubblicati periodicamente nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

Art. 15

(Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori ordinari e alle concessioni principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche. Ai fini del presente articolo, i termini «rete pubblica di comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica» hanno lo stesso significato che hanno nel decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.

Art. 16

(Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti pubblici, ai concorsi di progettazione e alle concessioni che le stazioni appaltanti è tenuto ad aggiudicare o ad organizzare nel rispetto di procedure diverse da quelle previste dal presente codice e stabilite da:
 - a) uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali, quali un accordo internazionale, concluso in conformità dei trattati dell'Unione europea, tra lo Stato e uno o più Paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un progetto da parte dei soggetti firmatari;
 - b) un'organizzazione internazionale.
2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici, ai concorsi di progettazione e alle concessioni che le stazioni appaltanti aggiudica in base a norme previste da un'organizzazione

internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale quando gli appalti, i concorsi di progettazione o le concessioni sono interamente finanziati dalla stessa organizzazione o istituzione; nel caso di appalti pubblici, concorsi di progettazione o concessioni cofinanziati prevalentemente da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, le parti si accordano sulle procedure di aggiudicazione applicabili.

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 161, i commi 1 e 2, non si applicano agli appalti, ai concorsi di progettazione e alle concessioni in materia di difesa e di sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

4. La Cabina di regia di cui all'articolo 213 comunica alla Commissione europea gli strumenti giuridici indicati al comma 1, lettera a).

Art. 17

(Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:
 - a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
 - b) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma»;
 - c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
 - d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
 - 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
 - 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
 - 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
 - 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
 - 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
 - 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
 - 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
 - e) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;

- f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
- g) concernenti i contratti di lavoro;
- h) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;
- i) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;
- l) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni.

Art. 18

(Esclusioni specifiche per contratti di concessioni)

1. Le disposizioni del presente codice relative alle concessioni non si applicano:
 - a) alle concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio o alle concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007;
 - b) alle concessioni di servizi di lotterie identificati con il codice CPV 92351100-7 aggiudicate a un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo. Ai fini della presente lettera il concetto di diritto esclusivo non include i diritti esclusivi. La concessione di tale diritto esclusivo è soggetta alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;
 - c) alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per l'esercizio delle loro attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione europea.

Art. 19

(Contratti di sponsorizzazione)

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, l'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse.
2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi e/o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

Art. 20

(Opera pubblica realizzata a spese del privato)

1. Il presente codice non si applica al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici.
2. L'amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuta che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1.
3. La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi.

TITOLO III PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

Art. 21

(Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio.
2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche dimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, è redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica.
4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.

5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.

6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 29, comma 4.

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:

- a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
- b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
- c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
- d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
- e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
- f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

9. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 8, restano validi gli atti di programmazione già adottati ed in vigore, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto.

Art. 22

(Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi ai grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, la città o sull'assetto del territorio, e nonché gli esiti della consultazione pubblica comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.
2. Per le grandi opere infrastrutturali aventi impatto rilevante sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, individuate per tipologia e soglie dimensionali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico di cui ai commi 3, 4 e 5.
3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore proponente l'opera soggetta a dibattito pubblico convoca una conferenza cui sono invitati gli enti e le amministrazioni interessati, e altri portatori di interessi, ivi compresi comitati di cittadini, i quali abbiano già segnalato agli enti locali territoriali il loro interesse, nella quale si definiscono le modalità del dibattito pubblico, che, in ogni caso, deve concludersi entro quattro mesi dalla predetta convocazione e deve comunque prevedere:
 - a) la pubblicazione sul sito *Internet* del proponente del progetto di fattibilità tecnica ed economica e di altri documenti relativi all'opera;
 - b) la raccolta di osservazioni inviate *on-line* ad un indirizzo di posta elettronica del proponente e da quest'ultimo costantemente presidiato;
 - c) lo svolgimento di dibattiti pubblici nel territorio interessato;
 - d) la pubblicazione, sul sito del soggetto proponente, dei risultati della consultazione e dei dibattiti, nonché delle osservazioni ricevute, anche per sintesi.
4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenze di servizi relative all'opera sottoposta al dibattito pubblico.

Art. 23

(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare:
 - a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
 - b) la qualità architettonica e tecnico funzionale dell'opera;
 - c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici;
 - d) un limitato consumo del suolo;
 - e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali;
 - f) l'efficientemente energetico;
 - g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
 - h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il

progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.

2. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto, o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155, 156 e 157. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall'articolo 24.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I e titolo XI, capi I e II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E' consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissivo, salvaguardando la qualità della progettazione.

5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.

6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche e geognostiche, di verifiche preventive dell'assetto archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.

7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la definizione dei costi di realizzazione attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. Ove non diversamente previsto dal presente codice, gli appalti relativi ai lavori sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e, nel contempo, dà certezza al rispetto dei tempi e dei costi previsti.

9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera il responsabile unico del procedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.

10. L'accesso ad aree interessate ad indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. L'autorizzazione di cui al predetto articolo 15 si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze.

11. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulla procedura cui accede la progettazione medesima.

12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno della progettazione, che ricomprenda, come di norma, entrambi i livelli di progettazione, l'avvio del progetto esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 26, comma 3.

13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e di non limitare il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. L'uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato e che dispongono di idonei sistemi di monitoraggio. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà del metodo, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e tenuto conto dei relativi importi, nonché adeguati sistemi di monitoraggio. L'utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all'articolo 38.

14. La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche.

Art. 24

(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)

1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:

- a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
- c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
- d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- e) dalle società di professionisti;
- f) dalle società di ingegneria;
- g) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- h) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), g) e i) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili;
- i) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, sono definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui al comma 1, lettere e), f) ed i). Fino all'adozione delle linee guida si applicano le disposizioni di cui agli articoli 254, 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.

5. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. E', inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Le linee guida di cui al comma 2 individuano anche criteri per assicurare la presenza di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto nella

individuazione dei criteri di aggiudicazione, secondo le modalità individuate nelle linee guida. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrato il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80.

6. Ove un servizio complesso sia costituito dalla somma di diversi servizi, di cui alcuni riservati ad iscritti ad albi di ordini e collegi, il bando di gara o l'invito richiede esplicitamente che sia indicato il responsabile di quella parte del servizio. Tale soggetto deve possedere i requisiti previsti nel caso in cui il servizio sia messo in gara separatamente.

7. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base dell'affidamento. Fino all'adozione del decreto, continuano ad applicarsi i corrispettivi vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice.

Art. 25

(Verifica preventiva dell'interesse archeologico)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.

2. Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si

provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati.

3. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 6 e seguenti.

4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa o di esigenza di approfondimenti istruttori, il soprintendente, con modalità anche informatiche, richiede integrazioni documentali o convoca il responsabile unico del procedimento per acquisire le necessarie informazioni integrative. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine di cui al comma 3, fino alla presentazione delle stesse.

5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 è esperibile il ricorso amministrativo di cui all'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici è possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo procede, contestualmente, alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa la facoltà di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresì fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2 del codice dei beni culturali e del paesaggio nonché i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.

8. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità:

- a) esecuzione di carotaggi;
- b) prospezioni geofisiche e geochimiche;
- c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori.

9. La procedura si conclude in un termine predeterminato in relazione all'estensione dell'area interessata, con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:

- a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;
- b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
- c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito.

10. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente articolo, il responsabile unico del procedimento può motivatamente ridurre, d'intesa con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i livelli di progettazione, nonché i contenuti della progettazione, in particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali già comunque acquisiti agli atti del procedimento.

11. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera a), la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera b), la soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui al comma 9, lettera c), le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.

12. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.

13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera.

14. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il soprintendente, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, stipula un apposito accordo con l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici dell'amministrazione procedente. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessità della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entità dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina, altresì, le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.

15. Le stazioni appaltanti possono avvalersi della procedura di cui al regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta eccessiva durata del procedimento di cui ai commi 8 e seguenti.

16. Le regioni disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal presente articolo.

Art. 26

(Verifica preventiva della progettazione)

1. La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifica la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente.

2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento.

3. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o allo progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

4. La verifica accerta in particolare:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto.

5. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere.

6. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

- a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 24, comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i);
- c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità;
- d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9.

7. Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.

Art. 27

(Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori)

1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-*bis* e seguenti della citata legge n. 241 del 1990.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori hanno facoltà di sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, può essere disposta anche quando l'autorità espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità.
3. In sede di conferenza dei servizi di cui all'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990 sul progetto di fattibilità, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria, tutte le amministrazioni e i soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi sulla localizzazione e il tracciato dell'opera, anche presentando proposte modificative, nonché a comunicare l'eventuale necessità di opere mitigatrici e compensative dell'impatto. Salvo circostanze imprevedibili, le conclusioni adottate dalla predetta conferenza in merito alla localizzazione o al tracciato e alle opere mitigatrici e compensative, ferma restando la procedura per il dissenso di cui all'articolo 14-*bis*, comma 3-*bis* e all'articolo 14-*quater*, comma 3 della predetta legge n. 241 del 1990, non possono essere modificate in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali, a meno del ritiro e della ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilità.
4. In relazione al procedimento di approvazione del progetto di fattibilità di cui al comma 3 gli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o insediamento produttivo, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attività progettuali di propria competenza. La violazione dell'obbligo di collaborazione che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.
5. Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del progetto, nonché dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.
6. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 5 approvato unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempre che il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti.

7. Restano ferme le norme vigenti che stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi.

TITOLO IV MODALITA' DI AFFIDAMENTO – PRINCIPI COMUNI

Art. 28 *(Contratti misti di appalto)*

1. I contratti nei settori ordinari e nei settori speciali, aventi ad oggetto due o più tipi di appalto contemplati nel presente codice, sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione. Nel caso di contratti misti, che consistono in parte in servizi ai sensi della parte II, titolo VI, capo II, e in parte in altri servizi, oppure in contratti misti comprendenti in parte servizi e in parte forniture, l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.

2. Ai contratti misti, nei settori ordinari e nei settori speciali, aventi per oggetto gli appalti contemplati nel presente codice e in altri regimi giuridici, si applicano i commi da 3 a 7.

3. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 5, 6 e 7. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il comma 9.

4. Se parte di un determinato contratto è disciplinata dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l'articolo 160.

5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto appalti disciplinati dal presente codice nonché appalti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un appalto unico. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi.

6. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un appalto unico, il presente decreto si applica, salvo quanto previsto all'articolo 160, all'appalto misto che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette.

7. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità con le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purché il valore stimato della parte del contratto che

costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l'articolo 167, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all'articolo 35.

8. Nel caso di contratti aventi per oggetto sia appalti nei settori ordinari, sia appalti nei settori speciali, le norme applicabili sono determinate, fatti salvo i commi 5, 6 e 7, a norma dei commi da 1 a 12.

9. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione.

10. Nei settori speciali, nel caso di contratti destinati a contemplare più attività, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni attività distinta o di aggiudicare un appalto unico. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti, la decisione che determina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche dell'attività distinta di cui trattasi. In deroga ai commi da 1 a 9, per gli appalti nei settori speciali, se gli enti aggiudicatori decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i commi 11 e 12. Tuttavia, quando una delle attività interessate è disciplinata dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l'articolo 160. La decisione di aggiudicare un unico appalto e di aggiudicare più appalti distinti non può essere adottata, tuttavia, allo scopo di escludere l'appalto o gli appalti dall'ambito di applicazione del presente codice.

11. A un appalto destinato all'esercizio di più attività nei settori speciali si applicano le norme relative alla principale attività cui è destinato.

12. Nel caso degli appalti nei settori speciali per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività siano principalmente destinati, le norme applicabili sono determinate come segue:

a) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali;

b) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni;

c) l'appalto è aggiudicato secondo il presente codice se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l'altra non è soggetta né a tali disposizioni, né a quelle relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o alle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni.

Art. 29

(Principi in materia di trasparenza)

1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui

all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell' articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, gli elenchi dei concorrenti esclusi dalla procedura e di quelli ammessi, e relativamente a quest'ultimi, la documentazione non considerata riservata. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di *e-procurement* interconnesse tramite cooperazione applicativa.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici. In particolare, operano in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell'attuazione del presente codice ed nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti.

4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali, che devono comunque garantire l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, tramite cooperazione applicativa, dei rispettivi sistemi e delle piattaforme telematiche con le banche dati dell'ANAC e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 30

(Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)

1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi.

3. Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X.

4. Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

7. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.

8. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

Art. 31

(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)

1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento,

dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

4. In particolare, il RUP:

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;

b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;

c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;

d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;

e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;

f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;

g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.

5. L'ANAC con proprio atto definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Determina, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto.

6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

7. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla

specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.

8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta. L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalità, nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.

10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenuti.

11. È vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento o direttore dei lavori allo stesso contraente generale o soggetto collegato.

12. Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113.

Art. 32

(Fasi delle procedure di affidamento)

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice.
4. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
5. La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione definitiva.
6. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8.
7. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
8. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:
 - a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non

sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di acquisti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 affidati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b).

11. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del codice del processo amministrativo, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

12. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.

13. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.

14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere.

Art. 33

(Controlli sugli atti delle procedure di affidamento)

1. L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini previsti dallo stesso, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i suddetti termini, l'aggiudicazione provvisoria si intende approvata.

2. L'eventuale approvazione del contratto stipulato avviene nel rispetto dei termini e secondo procedure analoghe a quelle di cui al comma 1. L'approvazione del contratto è sottoposta ai controlli previsti dall'ordinamento della stazione appaltante o dalle norme vigenti, anche al fine di prevenzione di illeciti penali.

Art. 34

(Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)

1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui al attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, per almeno il 50 per cento del valore a base d'asta, relativamente alle categorie di forniture e affidamenti non connesse agli usi finali di energia e oggetto dei criteri ambientali minimi, mentre si applica per l'intero valore delle gare, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l'efficienza energetica negli usi finali quali:

- a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica;
- b) attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici;
- c) servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici;
- d) affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può essere previsto, altresì, l'aumento progressivo della percentuale del 50 per cento del valore a base d'asta indicato al comma 2.

PARTE II

CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE

TITOLO I

RILEVANZA COMUNITARIA E CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Art. 35

(Soglie di rilevanza comunitaria)

1. Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti:

- a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;

- c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;
- d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

2. Il presente codice si applica anche ai contratti pubblici nei settori speciali il cui valore, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti:

- a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;
- b) euro 418. 000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea.

Art. 36

(Contratti sotto soglia)

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.

3. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del presente codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria, si fa ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori

economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara.

6. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

7. L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Fino all'adozione delle linee guida, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta.

8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza.

TITOLO II

QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI

Art. 37

(Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante ricorso autonomo agli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti ricorrono alle modalità di cui al comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.
3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.
4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide, con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore.
6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante ricorso ad una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38.
7. Le centrali di committenza possono:
 - a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
 - b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
 - c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.
8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti.
9. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è

tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile.

10. Due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell'appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresì ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla centrale di committenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31.

11. Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle stazioni appaltanti interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

12. Fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione.

13. Nei casi di cui al comma 10, le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea solo per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a stazioni appaltanti; la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.

Art.38

(Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. Sono iscritte di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e le città metropolitane.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite l'ANAC e la Conferenza unificata, sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui per le centrali di committenza il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale. Il decreto definisce, inoltre, le

modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca.

3. La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti:

- a) capacità di programmazione e progettazione;
- b) capacità di affidamento;
- c) capacità di esecuzione e controllo.

4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri:

- a) requisiti di base, quali:
 - 1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3;
 - 2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui al comma 3;
 - 3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale;
- 4) numero di gare svolte nel triennio con indicazione di tipologia, importo e complessità;
- b) requisiti premianti, quali:
 - 1) valutazione positiva dell'ANAC in ordine all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità;
 - 2) presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
 - 3) disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara;
 - 4) livello di soccombenza nel contenzioso;
 - 5) applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell'attività di progettazione e affidamento.

5. La qualificazione conseguita opera per la durata di cinque anni e può essere rivista a seguito di verifica, anche a campione, da parte di ANAC o su richiesta della stazione appaltante.

6. L'ANAC stabilisce le modalità attuative del sistema di qualificazione, sulla base di quanto stabilito dai commi da 1 a 5, ed assegna alle stazioni appaltanti un termine congruo per porre in essere effettivi processi di riorganizzazione e professionalizzazione al fine di dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione. Stabilisce, altresì, modalità diversificate che tengano conto delle peculiarità dei soggetti privati che richiedano la qualificazione.

7. Con il medesimo provvedimento l'ANAC stabilisce i casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta. Tale qualificazione deve avere comunque una durata massima non superiore al termine stabilito per l'attuazione della riforma organizzativa indicata nel comma 6.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, l'ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che procedono all'acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita.

9. Presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti è attivo il "Servizio contratti pubblici" con compiti di supporto operativo alle stazioni appaltanti per l'applicazione della disciplina di settore, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle attività che queste esercitano ai sensi del comma 3 dell'articolo 30. I compiti e le modalità di

funzionamento sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata.

10. Una quota parte delle risorse del fondo di cui all'articolo 213, comma 14, attribuite alla stazione appaltante con il decreto di cui al citato comma è destinata dall'amministrazione di appartenenza della stazione appaltante premiata al fondo per la remunerazione del risultato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti alle unità organizzative competenti per i procedimenti di cui al presente codice. La valutazione positiva della stazione appaltante viene comunicata dall'ANAC all'amministrazione di appartenenza della stazione appaltante perché ne tenga comunque conto ai fini della valutazione della performance organizzativa e gestionale dei dipendenti interessati.

Art. 39

(Attività di committenza ausiliarie)

1. Le attività di committenza ausiliarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), possono essere affidate a centrali di committenza di cui all'articolo 38.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per lo svolgimento di attività delle committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), punto 4, a prestatori di servizi individuati mediante svolgimento delle procedure di cui al presente codice.

Art. 40

(Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione)

1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.

2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti, che non sono pubbliche amministrazioni, sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Art. 41

(Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, CONSIP Spa, i soggetti aggregatori e le centrali di committenza procedono alla revisione degli accordi quadro, delle convenzioni e delle procedure di appalto utilizzabili, al fine di migliorare la qualità degli approvvigionamenti e ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare, promuovendo anche un sistema di reti di committenza volto a determinare un più ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico e l'effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente codice e dalla normativa dell'Unione europea.

Art. 42
(Conflitto di interesse)

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici
2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione.
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.
4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.
5. La stazione appaltante procedente vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

Art.43
(Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori di Stati membri diversi)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono ricorrere a centrali di committenza ubicate in un altro Stato membro dell'Unione europea che svolgono la propria attività in conformità alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono aggiudicare un appalto pubblico, concludere un accordo quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione congiuntamente con le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di diversi Stati membri concludendo un accordo che determina:
 - a) le responsabilità delle parti e le disposizioni nazionali applicabili;
 - b) la gestione della procedura di aggiudicazione, la distribuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e i termini di conclusione dei contratti. L'assegnazione delle responsabilità e il diritto nazionale applicabile sono indicati nei documenti di gara degli appalti pubblici aggiudicati congiuntamente.
3. Se una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori nazionali hanno

costituito con amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori di diversi Stati membri un soggetto congiunto con i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, o con altri soggetti istituiti in base al diritto dell'Unione europea, con apposito accordo stabiliscono le norme nazionali applicabili alle procedure d'appalto di uno dei seguenti Stati membri:

- a) Stato membro nel quale il soggetto congiunto ha la sua sede sociale;
- b) Stato membro in cui il soggetto congiunto esercita le sue attività.

4. L'accordo ai sensi del presente articolo è applicabile per un periodo indeterminato, quando è fissato nell'atto costitutivo del soggetto congiunto ovvero può essere limitato a un periodo determinato, ad alcuni tipi di appalti o a singoli appalti.

TITOLO III PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CAPO I MODALITA' COMUNI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

SEZIONE I DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 44

(Digitalizzazione delle procedure)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'AGID, sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Sono, altresì, definite le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto.

Art. 45

(Operatori economici)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi delle norme del presente codice.

2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
 - b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
 - d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
 - e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile;
 - f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
 - g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
3. Le stazioni appaltanti possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.
4. Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori, nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione e di concessioni, il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.
5. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l'esecuzione di un appalto o di una concessione diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.

Art. 46

(Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria :
- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-

amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse;

- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) da prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
- f) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Art. 47

(Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare)

1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Art. 48

(Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici)

1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.

2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.

3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i requisiti di cui all'articolo 84.
4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
5. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
8. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
9. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
10. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
11. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di

dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

12. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario.

13. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 13 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f).

15. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

16. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

17. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

18. . Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

19. E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Art. 49

(Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali)

1. Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell'appendice 1 dell'Unione europea dell'AAP e dagli altri accordi internazionali a cui l'Unione è vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici applicano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi, firmatari di tali accordi, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del presente codice.

Art. 50

(Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi)

1. I bandi di gara e gli avvisi e gli inviti disciplinati dal presente codice, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, possono prevedere clausole sociali, volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e la salvaguardia delle professionalità, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

2. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

3. Le stazioni appaltanti che prevedono clausole sociali ne danno comunicazione all'ANAC, che si pronuncia entro trenta giorni. Decorso tale termine, il bando può essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti.

Art. 51

(Suddivisione in lotti)

1. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq). Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie. E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti.

2. Le stazioni appaltanti indicano, altresì, nel bando di gara o nella lettera di invito, se le offerte possono essere presentate per uno, per più o per l'insieme dei lotti.

3. Le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la possibilità di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare. Nei medesimi documenti di gara indicano, altresì, le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.

4. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti al medesimo offerente, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, che si riservano tale possibilità e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati, nonché le modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.

Art. 52

(Regole applicabili alle comunicazioni)

1. Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. In deroga al primo e secondo periodo, le stazioni appaltanti non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell'offerta esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

a) a causa della natura specialistica dell'appalto, l'uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;

b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l'offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;

c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;

d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;

e) l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l'uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso ai sensi del comma 7.

2. Nei casi in cui non sono utilizzati mezzi di comunicazione elettronici ai sensi del terzo

periodo del comma 1, la comunicazione avviene per posta o altro idoneo supporto ovvero mediante una loro combinazione.

3. Le stazioni appaltanti indicano nella relazione unica i motivi per cui l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è stato ritenuto necessario in applicazione del comma 1, terzo periodo.

4. In deroga ai commi da 1 a 3, la comunicazione orale può essere utilizzata in relazione a comunicazioni diverse da quelle relative agli elementi essenziali della procedura di appalto, purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato. A tal fine, gli elementi essenziali della procedura di appalto includono i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di interesse e le offerte. In particolare, le comunicazioni orali con offerenti che potrebbero incidere significativamente sul contenuto e la valutazione delle offerte sono documentate in misura sufficiente e con mezzi adeguati.

5. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Essi esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.

6. Le stazioni appaltanti possono, se necessario, richiedere l'uso di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili, ma, in tale caso, offrono modalità alternative di accesso. Sono adeguate modalità alternative di accesso quelle che:

a) offrono gratuitamente un accesso completo, illimitato e diretto per via elettronica a tali strumenti e dispositivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso, conformemente all'allegato V o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse. Il testo dell'avviso o dell'invito a confermare interesse indica l'indirizzo Internet presso il quale tali strumenti e dispositivi sono accessibili;

b) assicurano che gli offerenti, che non hanno accesso agli strumenti e ai dispositivi in questione o non hanno la possibilità di ottenerli entro i termini pertinenti, a condizione che la responsabilità del mancato accesso non sia attribuibile all'offerente interessato, possano accedere alla procedura di appalto utilizzando credenziali temporanee elettroniche per un'autenticazione provvisoria fornite gratuitamente online;

c) offrono un canale alternativo per la presentazione elettronica delle offerte.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni che i predetti soggetti rendono disponibili durante tutta la procedura di appalto.

8. Oltre ai requisiti di cui all'allegato XI, agli strumenti e ai dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:

a) le stazioni appaltanti mettono a disposizione dei soggetti interessati le informazioni sulle specifiche per la presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura e la datazione;

b) le stazioni appaltanti specificano il livello di sicurezza richiesto per i mezzi di comunicazione elettronici da utilizzare per le varie fasi della procedura d'aggiudicazione degli appalti. Il livello è proporzionato ai rischi connessi;

c) qualora ritengano che il livello dei rischi, valutato ai sensi della lettera b), sia tale che sono necessarie firme elettroniche avanzate, come definite nel Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le stazioni appaltanti accettano le firme elettroniche

avanzate basate su un certificato qualificato, considerando se tali certificati siano forniti da un prestatore di servizi di certificazione presente in un elenco di fiducia di cui alla decisione della Commissione 2009/767/CE, create con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura alle seguenti condizioni:

1) le stazioni appaltanti stabiliscono il formato della firma elettronica avanzata sulla base dei formati stabiliti nelle regole tecniche adottate in attuazione del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e attuano le misure necessarie per poterli elaborare; qualora sia utilizzato un diverso formato di firma elettronica, la firma elettronica o il supporto del documento elettronico contiene informazioni sulle possibilità di convalida esistenti. Le possibilità di convalida consentono alla stazione appaltante di convalidare on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madrelingua, le firme elettroniche ricevute come firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato. Le stazioni appaltanti, tramite il coordinamento della Cabina di regia, comunicano le informazioni relative al fornitore di servizi di convalida alla Commissione europea che le pubblica su *internet*;

2) in caso di offerte firmate con il sostegno di un certificato qualificato in un elenco di fiducia, le stazioni appaltanti non applicano ulteriori requisiti che potrebbero ostacolare l'uso di tali firme da parte degli offerenti.

9. Riguardo ai documenti utilizzati nel contesto di una procedura di appalto che sono firmati dall'autorità competente o da un altro ente responsabile del rilascio, l'autorità o l'ente competente di rilascio può stabilire il formato della firma elettronica avanzata in conformità ai requisiti previsti dalle regole tecniche adottate in attuazione del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Essi si dotano delle misure necessarie per trattare tecnicamente tale formato includendo le informazioni necessarie ai fini del trattamento della firma nei documenti in questione. Tali documenti contengono nella firma elettronica o nel supporto del documento elettronico possibilità di convalida esistenti che consentono di convalidare le firme elettroniche ricevute *on line*, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madre lingua.

10. Per le concessioni, fatti salvi i casi in cui l'uso dei mezzi elettronici è obbligatorio ai sensi del presente codice, le stazioni appaltanti possono scegliere uno o più dei seguenti mezzi di comunicazione per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni:

- a) mezzi elettronici;
- b) posta;
- c) comunicazione orale, anche telefonica, per comunicazioni diverse da quelle aventi ad oggetto gli elementi essenziali di una procedura di aggiudicazione di una concessione e purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato su un supporto durevole;
- d) la consegna a mano comprovata da un avviso di ricevimento.

11. Nei casi di cui al comma 10, il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile e non discriminatorio e non deve limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione della concessione. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione comunemente in uso.

12. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti agiscono in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle domande di partecipazione e delle offerte. Esse esaminano il contenuto delle domande di partecipazione e delle offerte solo dopo la scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

Art. 53
(Accesso agli atti e riservatezza)

1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti.
2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:
 - a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
 - b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
 - c) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione definitiva;
 - d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.
3. Gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.
4. L'inosservanza dei commi 2 e 3 comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi rileva ai fini dell'articolo 326 del codice penale.
5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice, per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
 - a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
 - b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
 - c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
 - d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.
6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a), è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono imporre agli operatori

economici condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili durante tutta la procedura di appalto.

SEZIONE II

TECNICHE E STRUMENTI PER GLI APPALTI ELETTRONICI E AGGREGATI

Art. 54 *(Accordi quadro)*

1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro.

2. Nei settori ordinari, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli appalti basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro in particolare nel caso di cui al comma 3.

3. Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. L'amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

4. L'accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità:

a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro. L'individuazione dell'operatore economico parte dell'accordo quadro che effettuerà la prestazione avviene sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione;

b) se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente alla lettera a) e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro conformemente alla lettera c), qualora tale possibilità sia stata stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara per l'accordo quadro. La scelta se alcuni specifici lavori, forniture o servizi debbano essere acquisiti a seguito della riapertura del confronto competitivo o direttamente alle condizioni di cui all'accordo quadro avviene in base a criteri oggettivi, che sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro. Tali documenti di gara precisano anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le disposizioni previste dalla presente lettera, primo periodo, si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione, sono definiti nell'accordo quadro, anche se sono stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture per altri lotti;

c) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture.

5. I confronti competitivi di cui al comma 4, lettere b) e c), si basano sulle stesse condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente procedura:

a) per ogni appalto da aggiudicare l'amministrazione aggiudicatrice consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto;

b) l'amministrazione aggiudicatrice fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;

c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;

d) l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro.

6. Nei settori speciali, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Tali regole e criteri sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e garantiscono parità di trattamento tra gli operatori economici parti dell'accordo. Ove sia prevista la riapertura del confronto competitivo, l'ente aggiudicatore fissa un termine sufficiente per consentire di presentare offerte relative a ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d'onori dell'accordo quadro. L'ente aggiudicatore non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del presente decreto o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Art. 55

(Sistemi dinamici di acquisizione)

1. Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti, è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. Il sistema dinamico di acquisizione è un processo interamente elettronico ed è aperto per tutto il periodo di validità a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Può essere diviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire. Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un'area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti.

2. Per l'aggiudicazione nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti seguono le norme previste per la procedura ristretta di cui all'articolo 61. Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema; il numero dei candidati ammessi non deve essere limitato ai sensi degli articoli 91 e 135, comma 3. Le stazioni appaltanti che hanno diviso il sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi conformemente al comma 1, precisano i criteri di selezioni applicabili per ciascuna categoria.

3. Nei settori ordinari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, si applicano i seguenti termini:

- a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione una volta che l'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione è stato inviato;
- b) il termine minimo per la ricezione delle offerte è di almeno dieci giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. Se del caso si applica l'articolo 62, comma 5.

4. Nei settori speciali, si applicano i seguenti termini:

- a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato in non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione dopo l'invio dell'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico;
- b) il termine minimo per la ricezione delle offerte è di almeno dieci giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. Si applica l'articolo 61, comma 5.

5. Tutte le comunicazioni nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione sono effettuate esclusivamente con mezzi elettronici conformemente all'articolo 52, commi 1, 2, 3, 5, 6, 8 e 9.

6. Per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti:

- a) pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
- b) nei documenti di gara precisano almeno la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico d'acquisizione, comprese le modalità di funzionamento del sistema, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento;
- c) indicano un'eventuale divisione in categorie di prodotti, lavori o servizi e le caratteristiche che definiscono le categorie;
- d) offrono accesso libero, diretto e completo, ai documenti di gara a norma dell'articolo 74.

7. Le stazioni appaltanti concedono a tutti gli operatori economici, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di chiedere di essere ammessi al sistema alle condizioni di cui ai commi da 2 a 4. Le stazioni appaltanti valutano tali domande in base ai criteri di selezione entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento. Il termine può essere prorogato fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi motivati, in particolare per la necessità di esaminare documentazione aggiuntiva o di verificare in altro modo se i criteri di selezione siano stati soddisfatti. In deroga al primo, secondo e terzo periodo, a condizione che l'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione non sia stato inviato, le stazioni appaltanti possono prorogare il periodo di valutazione, purché durante il periodo di valutazione prorogato non sia emesso alcun invito a presentare offerte. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara la durata massima del periodo prorogato che intendono applicare. Le stazioni appaltanti comunicano al più presto all'operatore economico interessato se è stato ammesso o meno al sistema dinamico di acquisizione.

8. Le stazioni appaltanti invitano tutti i partecipanti ammessi a presentare un'offerta per ogni specifico appalto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione, conformemente all'articolo 75 e all'articolo 153. Se il sistema dinamico di acquisizione è stato suddiviso in categorie di prodotti, lavori o servizi, stazioni appaltanti invitano tutti i partecipanti ammessi alla categoria che corrisponde allo specifico appalto a presentare un'offerta. Esse aggiudicano l'appalto:

a) nei settori ordinari, all'offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse;

b) nei settori speciali, all'offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione, nell'invito a confermare interesse, o, quando come mezzo di indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare un'offerta.

9. I criteri di cui al comma 8, lettere a) e b), possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito a presentare offerte.

10. Nei settori ordinari, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere, in qualsiasi momento nel periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi innovino o aggiornino il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è trasmessa tale richiesta. L'articolo 85, commi da 5 a 7, si applica per tutto il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.

11. Nei settori speciali, gli enti aggiudicatori che, ai sensi dell'articolo 136, applicano motivi di esclusione e criteri di selezione previsti dagli articoli 80 e 83, possono esigere, in qualsiasi momento nel periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi innovino o aggiornino il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è trasmessa tale richiesta. L'articolo 85, commi da 5 a 7, si applica per tutto il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.

12. Le stazioni appaltanti indicano nell'avviso di indizione di gara il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione. Esse informano la Commissione di qualsiasi variazione di tale periodo di validità utilizzando i seguenti modelli di formulari:

a) se il periodo di validità è modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per l'avviso di indizione di gara per il sistema dinamico di acquisizione;

b) se è posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui agli articoli 100 e 129, comma 2.

13. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o partecipanti al sistema dinamico di acquisizione i contributi di carattere amministrativo prima o nel corso del periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.

14. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di CONSIP S.p.A., può provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per conto delle stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi ed amministrativi, elettronici e telematici e curando l'esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici e di consulenza necessari.

Art. 56

(Aste elettroniche)

1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso e/o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. A tal fine, le stazioni appaltanti strutturano l'asta come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di

un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati in base ad un trattamento automatico, non sono oggetto di aste elettroniche.

2. Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione o nelle procedure negoziate precedute da un'indizione di gara, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di un appalto sia preceduta da un'asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, può essere fissato in maniera precisa. Alle stesse condizioni, esse possono ricorrere all'asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro di cui all'articolo 54, comma 4, lettere b) e c) e comma 6 e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55.

3. L'asta elettronica è aggiudicata sulla base di uno dei seguenti elementi contenuti nell'offerta:

a) esclusivamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato sulla sola base del prezzo;

b) il prezzo e/o i nuovi valori degli elementi dell'offerta indicati nei documenti di gara, quando l'appalto è aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o costo/efficacia.

4. Le stazioni appaltanti indicano il ricorso ad un'asta elettronica nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nonché, per i settori speciali, nell'invito a presentare offerte quando per l'indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. I documenti di gara comprendono almeno le informazioni di cui all'allegato XII.

5. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano valutazione completa delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.

6. Nei settori ordinari, un'offerta è considerata ammissibile se è stata presentata da un offerente che non è stato escluso ai sensi dell'articolo 80, che soddisfa i criteri di selezione di cui all'articolo 83 e la cui offerta è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10.

7. Nei settori speciali, un'offerta è considerata ammissibile se è stata presentata da un offerente che non è stato escluso ai sensi dell'articolo 135 o dell'articolo 136, che soddisfa i criteri di selezione di cui al medesimo articolo 136 e la cui offerta è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10.

8. Sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione, concussione o abuso di ufficio o accordo tra operatori economici finalizzato a turbare l'asta, o che la stazione appaltante ha giudicato anormalmente basse.

9. Sono considerate inaccettabili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l'importo posto dalle stazioni appaltanti a base di gara stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

10. Un'offerta è ritenuta inadeguata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è quindi manifestamente incongruente, fatte salve le modifiche sostanziali idonee a rispondere alle esigenze della stazione appaltante e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta adeguata se l'operatore economico interessato deve o può essere

escluso ai sensi dell'articolo 80, o dell'articolo 135, o dell'articolo 136, o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83 o dall'ente aggiudicatore ai sensi degli articoli 135 o 136.

11. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall'ora previste, le modalità di connessione conformi alle istruzioni contenute nell'invito. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non ha inizio prima di due giorni lavorativi successivi alla data di invio degli inviti.

12. L'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta, effettuata conformemente alla ponderazione di cui agli articoli 95, commi 7 e 8. L'invito precisa, altresì, la formula matematica che determinerà, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Salvo il caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa sia individuata sulla base del solo prezzo, tale formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o in altri documenti di gara. A tal fine, le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.

13. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, purché previsto nei documenti di gara, comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati. Possono, inoltre, rendere noto in qualsiasi momento il numero di partecipanti alla fase specifica dell'asta. In nessun caso, possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.

14. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:

- a) alla data e all'ora preventivamente indicate;
- b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica;
- c) quando il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato è stato raggiunto.

15. Se le stazioni appaltanti intendono dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi del comma 14, lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma, l'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta.

16. Dopo aver dichiarato conclusa l'asta elettronica, le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica.

Art. 57 *(Cataloghi elettronici)*

1. Nel caso in cui sia richiesto l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, le stazioni appaltanti possono chiedere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico. Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell'offerta.

2. I cataloghi elettronici sono predisposti dai candidati o dagli offerenti per la partecipazione a una determinata procedura di appalto in conformità alle specifiche tecniche e al formato stabiliti dalle stazioni appaltanti. I cataloghi elettronici, inoltre, soddisfano i requisiti previsti per gli strumenti di comunicazione elettronica nonché gli eventuali requisiti supplementari stabiliti dalle stazioni appaltanti conformemente all'articolo 52.

3. Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici è accettata o richiesta, le stazioni appaltanti:

- a) nei settori ordinari, lo indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso di preinformazione; nei settori speciali, lo indicano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare offerte o a negoziare;
- b) indicano nei documenti di gara tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 52, commi 8 e 9, relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonché alle modalità e alle specifiche tecniche per il catalogo.

4. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, le stazioni appaltanti possono prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano, alternativamente, uno dei seguenti metodi:

- a) invitano gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto in questione;
- b) comunicano agli offerenti che intendono avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici già presentati per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto in questione, a condizione che il ricorso a questa possibilità sia stato previsto nei documenti di gara relativi all'accordo quadro.

5. Le stazioni appaltanti, in caso di riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici in conformità al comma 4, lettera b), indicano agli offerenti la data e l'ora in cui intendono procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adattate ai requisiti del contratto specifico e danno agli offerenti la possibilità di rifiutare tale raccolta di informazioni. Le stazioni appaltanti prevedono un adeguato periodo di tempo tra la notifica e l'effettiva raccolta di informazioni. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, le stazioni appaltanti presentano le informazioni raccolte all'offerente interessato, in modo da offrire la possibilità di contestare o confermare che l'offerta così costituita non contiene errori materiali.

6. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione richiedendo che le offerte per un appalto specifico siano presentate sotto forma di catalogo elettronico. Le stazioni appaltanti possono, inoltre, aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione conformemente al comma 4, lettera b), e al comma 5, a condizione che la domanda di partecipazione al sistema dinamico di acquisizione sia accompagnata da un catalogo elettronico in conformità con le specifiche tecniche e il formato stabilito dalla stazione appaltante. Tale catalogo è completato dai candidati, qualora sia stata comunicata l'intenzione della stazione appaltante di costituire offerte attraverso la procedura di cui al comma 4, lettera b).

Art. 58

(Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione)

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.
2. Le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 56.
3. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il dispositivo elettronico delle stazioni appaltanti provvede, mediante un meccanismo casuale automatico, ad effettuare un sorteggio di cui viene data immediata evidenza per via telematica a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza dell'elenco dei soggetti che partecipano alla procedura di gara.
4. Il sistema telematico crea ed attribuisce in via automatica a ciascun operatore economico che partecipa alla procedura un codice identificativo personale attraverso l'attribuzione di *user ID* e *password* e di eventuali altri codici individuali necessari per operare all'interno del sistema.
5. Al momento della ricezione delle offerte, la stazione appaltante trasmette in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa.
6. La stazione appaltante, scaduto il termine di ricezione delle offerte, esamina dapprima le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e, all'esito di detta attività, l'eventuale offerta tecnica e successivamente quella economica.
7. Conclusa la procedura di cui al comma 6, il sistema telematico produce in automatico la graduatoria.
8. Le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici possono essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
9. Le tecnologie sono scelte in modo tale da assicurare l'accessibilità delle persone con disabilità, conformemente agli standard europei.
10. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) emana regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisito e di negoziazione.

CAPO II

PROCEDURE DI SCELTA PER IL CONTRAENTE PER I SETTORI ORDINARI

Art.59 *(Scelta delle procedure)*

1. Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano, le procedure aperte, ristrette o fanno ricorso a partenariati per l'innovazione previa pubblicazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, di un bando o avviso di indizione di gara. Utilizzano altresì la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo. Gli appalti relativi ai lavori sono affidati, di regola, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati, e nel contempo da certezza al rispetto dei tempi e dei costi previsti.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi:

a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII;

b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

3. Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara.

4. Sono considerate inammissibili le offerte:

a) che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara;

b) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;

d) che non hanno la qualificazione necessaria;

e) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

5. La gara è indetta mediante un bando di gara redatto a norma dell'articolo 71. Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono, in deroga al primo periodo del presente comma, utilizzare un avviso di preinformazione secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 70. Se la gara è indetta mediante un avviso di preinformazione, gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso stesso, sono successivamente invitati a confermarlo per iscritto, mediante un invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall'articolo 75.

6. Nelle ipotesi espressamente previste all'articolo 63, le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Art. 60
(Procedura aperta)

1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.

2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al comma 1, può essere ridotto a quindici giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;

b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati.

Art. 61
(Procedura ristretta)

1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa.

2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse.

3. A seguito della valutazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità all'articolo 91. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.

4. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato un avviso di preinformazione non utilizzato per l'indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste nel citato allegato XIV, parte I, lettera B sezione B1, purché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;
- b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la presentazione delle offerte, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

6. Quando, per motivi di urgenza debitamente motivati è impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice può fissare:

- a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;
- b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

Art. 62

(Procedura competitiva con negoziazione)

1. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettere B e C, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.

2. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare, specificando i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e indicano altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare.

3. Le informazioni fornite devono essere sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se partecipare alla procedura.

4. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di preinformazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse.

5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito. I termini sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 5 e 6.

6. Solo gli operatori economici invitati dall'amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare un'offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, ai sensi dell'articolo 91.

7. Salvo quanto previsto dal comma 8, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli operatori economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da essi presentate, tranne le offerte

finali di cui al comma 12, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione se previsto nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse.

9. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Esse informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del comma 11, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche le amministrazioni aggiudicatrici concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.

10. Le amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti di quanto disposto dall'articolo 53, non possono rivelare agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate dal candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale, ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.

11. Le procedure competitive con negoziazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o in altro documento di gara. Nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o in altro documento di gara, l'amministrazione aggiudicatrice indica se si avvale di tale facoltà.

12. Quando le amministrazioni aggiudicatrici intendono concludere le negoziazioni, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate. Esse verificano che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi prescritti e all'articolo 94, valutano le offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e aggiudicano l'appalto ai sensi degli articoli 95, 96 e 97.

Art. 63

(Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione)

1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione, dandone conto con adeguata motivazione nel primo atto della procedura.

2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:

a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere

escluso ai sensi dell'articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83;

b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, ivi comprese le emergenze di protezione civile, nonché nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati ai sensi della normativa ambientale, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo è, inoltre, consentita nei casi seguenti:

a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;

d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.

4. La procedura prevista dal presente articolo è, altresì, consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

5. La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.

6. Ove possibile, le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.

Art. 64
(Dialogo competitivo)

1. Il provvedimento con cui le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), decidono di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione, i cui contenuti sono richiamati nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139 sulla sussistenza dei presupposti previsti per il ricorso allo stesso.

2. Nel dialogo competitivo qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o ad un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante, per la selezione qualitativa.

3. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso di preinformazione o periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse. Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo. Le stazioni appaltanti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità all'articolo 91.

4. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara le loro esigenze e i requisiti richiesti e li definiscono nel bando stesso, nell'avviso di indizione o in un documento descrittivo. Nei medesimi documenti indicano e definiscono i criteri di aggiudicazione scelti e stabiliscono un termine indicativo.

5. Le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti selezionati un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. Nella fase del dialogo possono discutere con i partecipanti selezionati tutti gli aspetti dell'appalto.

6. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti. A tal fine, non forniscono informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri.

7. Conformemente all'articolo 53 le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante al dialogo, senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.

8. I dialoghi competitivi possono svolgersi in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione stabiliti nel

bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo. Nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo le stazioni appaltanti indicano se sceglieranno tale opzione.

9. La stazione appaltante prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessità.

10. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti rimanenti, le stazioni appaltanti invitano ciascuno a presentare le loro offerte finali in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte contengono tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto. Su richiesta della stazione appaltante le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia le precisazioni, i chiarimenti, i perfezionamenti o i complementi delle informazioni non possono avere l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

11. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo e applicano, altresì, le seguenti disposizioni:

a) i documenti alla base delle offerte ricevute possono essere integrati da quanto emerso nel dialogo competitivo;

b) su richiesta della stazione appaltante possono essere condotte negoziazioni con l'offerente che risulta aver presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo al fine di confermare gli impegni finanziari o altri termini contenuti nell'offerta attraverso il completamento dei termini del contratto.

12. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 11 si applicano a condizione che da ciò non consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, ovvero che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.

13. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo.

Art. 65

(Partenariato per l'innovazione)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono ricorrere ai partenariati per l'innovazione nelle ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può, in base a una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione che le forniture, servizi o lavori che ne risultano, corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.

2. Nel partenariato per l'innovazione qualsiasi operatore economico può formulare una domanda di partecipazione in risposta a un bando di gara o ad un avviso di indizione di gara, presentando le informazioni richieste dalla stazione appaltante per la selezione qualitativa.

3. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori manifestano l'esigenza di prodotti, servizi o lavori innovativi che non può essere soddisfatta acquistando prodotti, servizi o lavori disponibili sul mercato e fissa i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare, in modo sufficientemente preciso da permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se partecipare alla procedura.

4. L'amministrazione aggiudicatrice e l'ente aggiudicatore può decidere di instaurare il partenariato per l'innovazione con uno o più operatori economici che conducono attività di ricerca e sviluppo separate. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alla procedura. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare alla procedura in conformità all'articolo 91. Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'articolo 95.

5. Il partenariato per l'innovazione è strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori. Il partenariato per l'innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante congrue rate. In base a questi obiettivi, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con più operatori, di ridurre il numero degli operatori risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene.

6. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori negoziano le offerte iniziali e tutte le offerte successive presentate dagli operatori interessati, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni.

7. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Essi informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del comma 8, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate. Nel rispetto dell'articolo 53, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non rivelano agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.

8. Le negoziazioni nel corso delle procedure di partenariato per l'innovazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o nei documenti di gara. Nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o nei documenti di gara, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore indica se si avvarrà di tale opzione.

9. Nel selezionare i candidati, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applicano in particolare i criteri relativi alle capacità dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative. Soltanto gli operatori

economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore definisce il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale. Nel caso di un partenariato per l'innovazione con più operatori, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non rivela agli altri operatori, nel rispetto dell'articolo 53, le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un operatore nel quadro del partenariato, senza l'accordo dello stesso. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla prevista comunicazione di informazioni specifiche.

10. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore assicura che la struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle varie fasi, riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il valore stimato delle forniture, dei servizi o dei lavori non deve essere sproporzionato rispetto all'investimento richiesto per il loro sviluppo.

CAPO III

SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER I SETTORI ORDINARI

SEZIONE I

BANDI E AVVISI

Art. 66

(Consultazioni preliminari di mercato)

1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente decreto, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

Art. 67

(Partecipazione precedente di candidati o offerenti)

1. Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice

adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso. La comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte costituisce minima misura adeguata.

2. Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura. In ogni caso, prima di provvedere alla loro esclusione, la amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.

3. Le misure adottate dall'amministrazione aggiudicatrice sono indicate nella relazione unica prevista dall'articolo 99 del presente codice.

Art. 68

(Specifiche tecniche)

1. Le specifiche tecniche indicate al punto 1 dell'allegato XIII sono inserite nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.

2. Le specifiche tecniche possono, altresì, indicare se è richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale.

3. Per tutti gli appalti destinati all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un'amministrazione aggiudicatrice, è necessario che le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti. Qualora i requisiti di accessibilità obbligatori siano adottati con un atto giuridico dell'Unione europea, le specifiche tecniche devono essere definite mediante riferimento a esse per quanto riguarda i criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.

4. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

5. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, purché compatibili con la normativa dell'Unione europea, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:

- a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto;
- b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di

normalizzazione o in mancanza, alle norme, omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali, in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e uso delle forniture. Ciascun riferimento contiene l'espressione «o equivalente»;

- c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformità con tali prestazioni o requisiti funzionali;
- d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche.

6. Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il comma 5. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall'espressione «o equivalente».

7. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al comma 5, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

8. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al comma 5, lettera a), di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta di lavori, di forniture o di servizi conformi a una norma che recepisce una norma europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a un sistema tecnico di riferimento adottato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti. Nella propria offerta, l'offerente è tenuto a dimostrare con qualunque mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che i lavori, le forniture o i servizi conformi alla norma ottemperino alle prestazioni e ai requisiti funzionali dell'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 69 *(Etichettature)*

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, un'etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) i requisiti per l'etichettatura sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e riguardano soltanto i criteri ad esso connessi;
- b) i requisiti per l'etichettatura sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;

- c) le etichettature sono stabilite nell'ambito di un apposito procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;
- d) le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate;
- e) i requisiti per l'etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante.

2. Se le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono che i lavori, le forniture o i servizi soddisfino tutti i requisiti per l'etichettatura, indicano a quali requisiti per l'etichettatura fanno riferimento. Le amministrazioni aggiudicatrici che esigono un'etichettatura specifica accettano tutte le etichettature che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti equivalenti.

3. Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilità di ottenere l'etichettatura specifica indicata dall'amministrazione aggiudicatrice o un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi ad esso non imputabili, l'amministrazione aggiudicatrice accetta altri mezzi di prova, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, idonei a dimostrare che i lavori, le forniture o i servizi che l'operatore economico interessato deve prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall'amministrazione aggiudicatrice.

4. Quando un'etichettatura soddisfa le condizioni indicate nel comma 1, lettere b), c), d) ed e), ma stabilisce requisiti non collegati all'oggetto dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere l'etichettatura in quanto tale, ma possono definire le specifiche tecniche con riferimento alle specifiche dettagliate di tale etichettatura, o, all'occorrenza, a parti di queste, connesse all'oggetto dell'appalto e idonee a definirne le caratteristiche.

Art. 70

(Avvisi di preinformazione)

1. Le stazioni appaltanti rendono nota, di norma entro il 31 dicembre di ogni anno, l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione. L'avviso, recante le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, è pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 36, l'avviso di preinformazione è pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. In quest'ultimo caso le stazioni appaltanti inviano al suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul proprio profilo di committente, come indicato nel citato allegato. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera A.

2. Per le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono utilizzare un avviso di preinformazione come indizione di gara a norma dell'articolo 70, comma 5, purché l'avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni:

- a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;
- b) indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;
- c) contiene, oltre alle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, le informazioni di cui al medesimo allegato, sezione B.2;

d) è stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio dell'invito a confermare interesse di cui all'articolo 75, comma 1.

3. L'avviso di cui al comma 2 può essere pubblicato sul profilo di committente quale pubblicazione supplementare a livello nazionale a norma dell'articolo 73. Il periodo coperto dall'avviso di preinformazione può durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell'avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l'avviso di preinformazione di cui all'articolo 70 può coprire un periodo più lungo di dodici mesi.

Art. 71

(Bandi di gara)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59, comma 5, secondo periodo, e 63, tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara. Al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi. Essi contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, Parte I, lettera C, e sono pubblicati conformemente all'articolo 72. Contengono altresì i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 34.

Art. 72

(Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi)

1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98, contenenti le informazioni indicate nell'allegato XII, nel formato di modelli di formulari, compresi i modelli di formulari per le rettifiche, sono redatti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all'allegato V.

2. Gli avvisi e i bandi di cui al comma 1 sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. Le spese per la pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea sono a carico dell'Unione.

3. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati per esteso in una o più delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione scelte dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tali lingue è l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso o bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

4. L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi di preinformazione di cui all'articolo 70, commi 2 e 3, e degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, di cui all'articolo 55, comma 6, lettera a) continuino ad essere pubblicati:

- a) nel caso di avvisi di preinformazione, per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo che indichi che nei dodici mesi coperti dall'avviso di indizione di gara non sarà aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l'avviso di preinformazione di cui

all'articolo 142, comma 1, lettera b), continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione come previsto dall'articolo 98, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto dall'indizione di gara;

b) nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.

5. La conferma della ricezione dell'avviso e della pubblicazione dell'informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione rilasciata alla stazione appaltante dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea vale come prova della pubblicazione.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dal presente codice, a condizione che essi siano trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica secondo il modello e le modalità di trasmissione precisate al comma 1.

Art. 73

(Pubblicazione a livello nazionale)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 72, gli avvisi e i bandi sono, altresì, pubblicati senza oneri sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di *e-procurement*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, prevedendo il ricorso a strumenti di pubblicità di tipo informatico. Fino alla data che sarà indicata nel predetto codice gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici.

2. Le spese per la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi e dei bandi di gara fino alla data di cui al comma 1 sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

3. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'Anac. Fino alla data di cui al comma 1i medesimi effetti continuano a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98 non sono pubblicati a livello nazionale prima della pubblicazione a norma dell'articolo 72. Tuttavia la pubblicazione può comunque avere luogo a livello nazionale qualora la stessa non sia stata notificata alle amministrazioni aggiudicatrici entro quarantotto ore dalla conferma della ricezione dell'avviso conformemente all'articolo 72.

5. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o pubblicate sul profilo di committente, ma menzionano la data della trasmissione dell'avviso o

bando all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o della pubblicazione sul profilo di committente.

6. Gli avvisi di preinformazione non sono pubblicati sul profilo di committente prima della trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea dell'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma. Gli avvisi indicano la data di tale trasmissione.

Art. 74

(Disponibilità elettronica dei documenti di gara)

1. Le stazioni appaltanti offrono un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso conformemente agli articoli 70 e 72 o dalla data di invio di un invito a confermare interesse. Il testo dell'avviso o dell'invito a confermare interesse indica l'indirizzo Internet presso il quale i documenti di gara sono accessibili.

2. Se non è possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all'articolo 52, comma 1, terzo periodo, le amministrazioni aggiudicatrici possono indicare nell'avviso o nell'invito a confermare interesse che i medesimi documenti saranno trasmessi per posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero, in caso di impossibilità, per vie diverse da quella elettronica secondo quanto previsto al comma 4. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui agli articoli 60, comma 3, 61 comma 6 e 62, comma 5.

3. Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara perché le amministrazioni aggiudicatrici intendono applicare l'articolo 52, comma 2 del presente codice, esse indicano nell'avviso o nell'invito a confermare interesse quali misure richiedono al fine di proteggere la natura riservata delle informazioni e in che modo è possibile ottenere accesso ai documenti in questione. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6 e 62, comma 5.

4. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle stazioni appaltanti a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d'appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata, ai sensi degli articoli 60, comma 3 e 61, comma 6, il termine è di quattro giorni.

Art. 75

(Inviti ai candidati)

1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione, nelle procedure competitive con negoziazione, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto, di norma con procedure telematiche, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, nel caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo. Con le stesse modalità le stazioni appaltanti invitano, nel caso di indizione di gara tramite un avviso di preinformazione, gli operatori economici che già hanno espresso interesse, a confermare nuovamente interesse.

2. Gli inviti di cui al comma 1 menzionano l'indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara e comprendono le informazioni indicate nell'allegato XV. Se tali documenti non sono stati oggetto di accesso gratuito, illimitato e diretto ai sensi dell'articolo 74 e non sono stati resi disponibili con altri mezzi, gli inviti sono corredati dei documenti di gara, in formato digitale ovvero, quando ciò non è possibile, in formato cartaceo.

3. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, gli operatori economici selezionati vengono invitati di norma a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri ovvero, quando ciò non è possibile, con lettera. Gli inviti contengono gli elementi della prestazione richiesta.

Art. 76

(Informazione dei candidati e degli offerenti)

1. Le stazioni appaltanti, nel rispetto delle specifiche modalità di pubblicazione stabilite dal presente codice, informano tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi dell'eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.

2. Su richiesta scritta del candidato od offerente interessato, l'amministrazione aggiudicatrice comunica tempestivamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta:

- a) ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione;
- b) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 68, commi 7 e 8, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;
- c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o delle parti dell'accordo quadro;
- d) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici non divulgano talune informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui ai commi 1 e 2, se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o è contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

4. Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:

- a) l'aggiudicazione definitiva, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

- b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi;
- c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati;
- d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.

5. Le comunicazioni di cui al comma 4 sono fatte di norma mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri. Le comunicazioni di cui al comma 4, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.

SEZIONE III – SELEZIONE DELLE OFFERTE

Art. 77

(Commissione di aggiudicazione)

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC, di cui all'articolo 78 del presente codice. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante con le modalità di cui al citato articolo 78, di norma entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58.

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.

9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6.

10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.

11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.

12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Art. 78

(Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici)

1. È istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce in un apposito atto.

Art. 79

(Fissazione di termini)

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli da 60 a 63.

2. Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli da 60 a 63, sono stabiliti in modo che gli

operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte.

3. Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:

- a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, il termine è di quattro giorni;
- b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara.

4. La durata della proroga di cui al comma 3 è proporzionale all'importanza delle informazioni o delle modifiche.

Art. 80

(Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico o un suo subappaltatore dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-*bis* del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis* del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui al comma 2 opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico o un subappaltatore è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, o un subappaltatore, in una delle seguenti situazioni qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110, l'operatore economico è in stato di fallimento o è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi comportamenti illeciti, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, tra questi rientrano: le carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in

giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

d) la partecipazione dell'operatore economico determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 62 non può essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se il periodo di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni decorrenti dal passaggio in giudicato della

sentenza di condanna nei casi di cui al comma 1 e i tre anni, decorrenti dalla data del fatto, nei casi di cui ai commi 4 e 5.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

Art. 81

(Documentazione di gara)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e l'AGID, sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l'inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento. Costituisce oggetto di valutazione della *performance* il rifiuto, ovvero l'omessa effettuazione di quanto necessario a garantire l'interoperabilità delle banche dati, secondo le modalità individuate con il predetto decreto, da parte del soggetto responsabile delle stesse all'interno dell'amministrazione o organismo pubblico coinvolti nel procedimento. Allo scopo l'ANAC, debitamente informata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede ad effettuare le dovute comunicazioni all'organo di vertice dell'amministrazione o organismo pubblico. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i

requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento, e le modalità di accesso e di funzionamento della banca dati. A tal fine entro il 31 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in accordo con ANAC definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate tra l'ANAC tali da non rendere pregiudizio all'attività di gestione dati attribuite all'ANAC dal presente Codice. Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC.

3. Gli esiti dell'accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, con riferimento al medesimo partecipante nei termini di validità di ciascun documento, possono essere utilizzati anche per gare diverse.

Art. 82

(Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valutazione della conformità. Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti. Ai fini del presente comma, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al comma 1, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al comma 1, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, a condizione che il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e purché lo stesso dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.

3. Le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati a norma del presente articolo e degli articoli 68, comma 8, e 69 sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, dalla Cabina di regia. Lo scambio delle informazioni è finalizzato a un'efficace cooperazione reciproca, ed avviene nel rispetto delle regole europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali.

Art. 83

(Criteri di selezione e soccorso istruttorio)

1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:

a) i requisiti di idoneità professionale;

- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali.

2. I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. Con le Linee guida a carattere vincolante dell'ANAC di cui all'articolo 84, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII.

3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.

4. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:

- a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;
- b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;
- c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze debitamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi e forniture. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all'aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo periodo del presente comma è calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato dell'accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo è calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell'ambito di tale sistema.

6. Per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Nelle procedure

d'appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori può essere valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

7. Fermo restando il sistema di qualificazione, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5.

8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite.

9. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. Costituiscono irregolarità essenziali le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del o dei soggetti responsabili della stessa.

10. E' istituito presso l'Autorità, che ne cura la gestione, il sistema di penalità e premialità nei confronti delle imprese connesso a criteri reputazionali valutati sulla base di parametri oggettivi e misurabili nonché su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione degli appalti ad essi affidati. Rientra nell'ambito dell'attività di gestione del suddetto sistema la determinazione da parte di ANAC di misure sanzionatorie amministrative nei casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi.

Art. 84

(Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici)

1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83 di regola mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC.

2. Al fine di rendere più efficaci i controlli funzionali al rilascio dell'attestazione di cui al comma 1, l'ANAC, con proprie linee guida, individua livelli standard di qualità dei controlli che le società organismi di attestazione (SOA) devono effettuare, con particolare riferimento a quelli di natura non meramente documentale. L'attività di monitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti livelli standard di qualità comporta l'esercizio di poteri di diffida, ovvero, nei casi più gravi, sospensione o decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dell'ANAC.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, l'ANAC effettua una ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio dell'attività da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione, e le modalità di svolgimento della stessa, provvedendo all'esito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi di mancanza del possesso dei requisiti o di esercizio ritenuto non virtuoso. L'ANAC relaziona sugli esiti di detta ricognizione straordinaria al Governo e alle Camere, allo scopo di fornire elementi di valutazione circa la rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di quantità degli organismi esistenti ovvero di necessità di individuazione di forme di partecipazione pubblica agli stessi e alla relativa attività di attestazione.

4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano l'esistenza di:

- a) requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del presente codice;
- b) requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti;
- c) certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- d) *rating* di impresa, sulla base di indici qualitativi e quantitativi che esprimono la capacità strutturale, di affidabilità e reputazionale dell'impresa secondo criteri individuati con linee guida dell'ANAC. I requisiti reputazionali tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamentali dell'operatore medesimo, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti, all'assenza di contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto. Tengono conto altresì della regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle Casse edili.

5. Il sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici è articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori.

6. L'ANAC vigila sul sistema di qualificazione e, a tal fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede qualsiasi documento ritenuto necessario. I poteri di vigilanza e di controllo sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante. Le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di effettuare controlli, almeno a campione, secondo modalità predeterminate, sulla sussistenza dei requisiti oggetto dell'attestazione, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. Sull'istanza di verifica l'ANAC provvede entro sessanta giorni, secondo

modalità stabilite nelle linee guida. I controlli effettuati dalle stazioni appaltanti, costituiscono elemento positivo di valutazione ai fini dell'attribuzione della premialità di cui all'articolo 38.

7. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione dell'attestazione dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati:

a) alla verifica della capacità economico-finanziaria. In tal caso il concorrente fornisce parametri economico-finanziari significativi certificati da società di revisione ovvero altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco la esposizione finanziaria dell'impresa concorrente all'epoca in cui partecipa ad una gara di appalto;

b) alla verifica della capacità professionale per gli appalti per i quali viene richiesta la classifica illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di aver eseguito lavori per entità e tipologia analoghi a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori.

8. Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano i casi e le modalità di sospensione o di annullamento delle attestazioni, nonché di decadenza delle autorizzazioni degli organismi di certificazione. Le predette linee guida disciplinano, altresì, i criteri per la determinazione dei corrispettivi dell'attività di qualificazione, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche alla necessaria riduzione degli stessi in caso di consorzi stabili nonché per le microimprese e le piccole e medie imprese.

9. Al fine di garantire l'effettività e la trasparenza dei controlli sull'attività di attestazione posta in essere dalle SOA, l'ANAC predetermina e rende pubblico sul proprio sito il criterio e il numero di controlli a campione da effettuare annualmente sulle attestazioni rilasciate dalle SOA.

10. La violazione delle disposizioni delle linee guida è punita con le sanzioni previste dall'articolo 213, comma 13. Per le violazioni di cui al periodo precedente, non è ammesso il pagamento in misura ridotta. L'importo della sanzione è determinato dall'ANAC con ordinanza-ingiunzione sulla base dei criteri generali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, con particolare riferimento ai criteri di proporzionalità e adeguatezza alla gravità della fattispecie. Nei casi più gravi, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa per un periodo da un mese a due anni, ovvero della decadenza dell'autorizzazione. La decadenza dell'autorizzazione si applica sempre in caso di reiterazione della violazione che abbia comportato la sanzione accessoria della sospensione dell'attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

11. La qualificazione della SOA ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale indicati nelle linee guida.

12. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, sentite le competenti Commissioni parlamentari, vengono individuate modalità di qualificazione, anche alternative o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente qualificate ai sensi dell'articolo 38, per migliorare l'effettività delle verifiche e conseguentemente la qualità e la moralità delle prestazioni degli operatori economici, se del caso attraverso un graduale superamento del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

Art. 85
(Documento di gara unico europeo)
(art. 59 dir. 24)

1. Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE). Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, e consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:
 - a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80;
 - b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;
 - c) soddisfa i criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91.
2. Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante e le informazioni di cui al comma 1 relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89, indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.
3. Se la stazione appaltante può ottenere i documenti complementari direttamente accedendo alla banca dati di cui all'articolo 81, il DGUE riporta altresì le informazioni richieste a tale scopo, i dati di individuazione e, se del caso, la necessaria dichiarazione di consenso.
4. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide.
5. La stazione appaltante può, altresì, chiedere a offerenti e candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, tranne nel caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi ai sensi dell'articolo 53, comma 3 o comma 4, lettera a), di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87.
6. In deroga al comma 5, agli operatori economici non è richiesto di presentare documenti complementari o altre prove documentali qualora questi siano presenti nella banca dati di cui all'articolo 81 o qualora la stazione appaltante, avendo aggiudicato l'appalto o concluso l'accordo quadro, possieda già tali documenti.
7. Ai fini del comma 5, le banche dati contenente informazioni pertinenti sugli operatori economici, possono essere consultate, alle medesime condizioni, dalle amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri, con le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 81, comma 2.
8. Per il tramite della cabina di regia è messo a disposizione e aggiornato su *e-Certis* un elenco completo di banche dati contenenti informazioni pertinenti sugli operatori economici che possono essere consultate dalle stazioni appaltanti di altri Stati membri e sono comunicate, su richiesta, agli altri Stati membri le informazioni relative alle banche dati di cui al presente articolo.

Art.86
(Mezzi di prova)

1. Le stazioni appaltanti possono esigere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui al presente articolo e all'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83. Le stazioni appaltanti non esigono mezzi di prova diversi da quelli di cui al presente articolo, all'allegato XVII e all'articolo

110. Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie.

2. Le stazioni appaltanti accettano i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80:

- a) per quanto riguarda i commi 1 e 2 di detto articolo, l'estratto del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;
- b) per quanto riguarda il comma 3 di detto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analogha certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.

3. Se del caso, uno Stato membro fornisce una dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o i certificati di cui ai commi 2 e 3 non sono rilasciati o che questi non menzionano tutti i casi previsti, tali dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione mediante il registro online dei certificati (*e-Certis*).

4. Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. L'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

5. Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi.

6. Per il tramite della cabina di regia sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni riguardanti i motivi di esclusione elencati all'articolo 80, l'idoneità all'esercizio dell'attività professionale, la capacità finanziaria e tecnica degli offerenti di cui all'articolo 83, nonché eventuali informazioni relative ai mezzi di prova di cui al presente articolo.

Art. 87

(Certificazione delle qualità ambientali)

1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, le amministrazioni aggiudicatrici si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico

scopo, ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, l'amministrazione aggiudicatrice accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, a condizione che gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici, qualora richiedano agli operatori economici la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare la conformità ai criteri di cui al comma 2 dell'articolo 34, fanno riferimento a organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000.

4. Le informazioni relative ai documenti presentati come prova del rispetto delle norme ambientali e di qualità sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta dalla Cabina di regia.

Art. 88

(Registro on line dei certificati (e-Certis))

1. Al fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere, le informazioni concernenti i certificati e altre forme di prove documentali introdotte in *e-Certis* e stabilite dalla Commissione europea sono costantemente aggiornate per il tramite della cabina di regidi cui all'articolo 213.

2. Le stazioni appaltanti ricorrono a *e-Certis* erichiedonoin primo luogo i tipi di certificati o le forme di prove documentali che sono contemplati da *e-Certis*.

Art. 89

(Avvalimento)

1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, necessari per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti dimostra alla stazione appaltante l'effettiva disponibilità dei mezzi necessari. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 81, comma 11, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e esclude la garanzia.

2. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti sulla cui capacità l'operatore economico intende fare affidamento soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali

sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.

3. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

5. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

6. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

7. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

8. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

9. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

10. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, non è ammesso l'avvalimento. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza delle condizioni di cui al primo periodo, che il valore dell'opere superi il quindici per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di adozione del decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

Art. 90

(Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni)

1. Gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati per tali certificazioni ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio di cui all'allegato XIII possono presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione competente. Tali certificati indicano le referenze che consentono l'iscrizione negli elenchi o di ottenere il rilascio della certificazione nonché la relativa classificazione.
2. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono gli elenchi e gli organismi di certificazione di cui al comma 1, presso cui le domande vanno presentate, comunicano alla Cabina di regia di cui all'articolo 212 i propri dati entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente codice ovvero dall'istituzione di nuovi elenchi o albi o di nuovi organismi di certificazione e provvedono altresì all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento la Cabina di regia cura la trasmissione di tali dati alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
3. Per gli operatori economici facenti parte di un raggruppamento che dispongono di mezzi forniti da altre società del raggruppamento, l'iscrizione negli elenchi o il certificato indicano specificamente i mezzi di cui si avvalgono, la proprietà degli stessi e le condizioni contrattuali dell'avvalimento.
4. L'iscrizione di un operatore economico in un elenco ufficiale, certificata dall'ANAC, o il possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione costituisce presunzione d'idoneità ai fini dei requisiti di selezione qualitativa previsti dall'elenco o dal certificato.
5. I dati risultanti dall'iscrizione negli elenchi ufficiali o dalla certificazione per i quali opera la presunzione di idoneità di cui al comma 4 possono essere contestati con qualsiasi altro mezzo di prova in sede di verifica dei requisiti degli operatori economici da parte di chi vi abbia interesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali e il pagamento delle imposte e tasse, per ogni appalto, può essere richiesta un'attestazione supplementare ad ogni operatore economico.
6. Le stazioni appaltanti applicano i commi 4 e del presente articolo solo agli operatori economici stabiliti nello Stato membro che detiene l'elenco ufficiale.
7. I requisiti della prova per i criteri di selezione qualitativa previsti dall'elenco ufficiale o dalla certificazione sono conformi all'articolo 86 e, ove applicabile, all'articolo 87. Per l'iscrizione degli operatori economici degli altri Stati membri in un elenco ufficiale o per la certificazione dei medesimi non sono necessarie altre prove e dichiarazioni oltre quelle richieste agli operatori economici nazionali. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento l'iscrizione in un elenco ufficiale o il rilascio del certificato. Essi sono informati entro un termine ragionevolmente breve, fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, della decisione dell'amministrazione o ente che redige l'elenco o dell'organismo di certificazione competente.
8. L'iscrizione in elenchi ufficiali o la certificazione non possono essere imposte agli operatori economici degli altri Stati membri in vista della partecipazione ad un pubblico appalto. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano altresì altri mezzi di prova equivalenti.

9. Sono messe a disposizione degli altri Stati membri che ne facciano richiesta le informazioni relative ai documenti presentati dagli operatori economici per provare il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi ufficiali di cui al comma 1 ovvero, per gli operatori di altri Stati membri, il possesso di una certificazione equivalente.

10. Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo di committente e sul casellario informatico dell'ANAC.

Art.91

(Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare)

1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che possono essere invitati a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, purché sia assicurato il numero minimo, di cui al comma 2, di candidati qualificati.

2. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse i criteri oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo. Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati non può essere inferiore a cinque. Nella procedura competitiva con negoziazione, nella procedura di dialogo competitivo e nel partenariato per l'innovazione il numero minimo di candidati non può essere inferiore a tre. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati pari almeno al numero minimo. Tuttavia, se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacità di cui all'articolo 83 è inferiore al numero minimo, la stazione appaltante può proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacità richieste. La stazione appaltante non può includere nella stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.

Art. 92

(Riduzione del numero di offerte e soluzioni)

1. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di offerte da negoziare di cui all'articolo 62, comma 11, o di soluzioni da discutere di cui all'articolo 63, comma 9, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara. Nella fase finale tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di offerte, soluzioni o candidati qualificati.

Art. 93

(Garanzie per la partecipazione alla procedura)

1. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria di natura accessoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea

(Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del *rating di legalità* o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione *social accountability* 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici.

8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105, qualora l'offerente risultasse affidatario.

9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

TITOLO IV AGGIUDICAZIONE PER I SETTORI ORDINARI

Art. 94

(Principi generali in materia di selezione)

1. Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 95 a 97, previa verifica, in applicazione degli articoli da 80 a 83, della sussistenza dei seguenti presupposti:

a) l'offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse nonché nei documenti di gara, tenuto conto, se del caso, dell'articolo 116, comma 13;

b) l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi dell'articolo 80 e che soddisfa i criteri di selezione fissati dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83 e, se del caso, le norme e i criteri non discriminatori di cui all'articolo 91.

2. La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.

Art. 95

(Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

1. I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell'offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano l'accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.
2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.
3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
 - a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 2;
 - b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, di importo superiore a 40.000 euro;
4. Le stazioni appaltanti che aggiudicano ai sensi del comma 3 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.
5. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
 - a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
 - b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
 - c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, anche se non parte del contenuto sostanziale. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare:
 - a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, *rating* di legalità, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;

b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;

c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione

d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni

e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;

f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;

g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.

7. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.

9. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 7 non possibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'onori o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.

10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

11. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.

12. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione

dell'offerta in relazione al maggior *rating* di legalità dell'offerente, nonché in relazione a beni, lavori, servizi che presentano un minore impatto sulla sicurezza e salute dei lavoratori e sull'ambiente e per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione.

14. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei casi di adozione del miglior rapporto qualità prezzo, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

a) le amministrazioni aggiudicatrici possono autorizzare o esigere la presentazione di varianti da parte degli offerenti. Esse indicano nel bando di gara ovvero, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse se autorizzano o richiedono le varianti ; in mancanza di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate e sono collegate all'oggetto dell'appalto;

b) le amministrazioni aggiudicatrici che autorizzano o richiedono le varianti menzionano nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità specifiche per la loro presentazione, in particolare se le varianti possono essere presentate solo ove sia stata presentata anche un'offerta, che è diversa da una variante. Esse garantiscono anche che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere applicati alle varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti

c) solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono prese in considerazione;

d) nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti non possono escludere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.

15. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e i provvedimenti di competenza. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13.

Art. 96

(Costi del ciclo di vita)

1. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:

a) costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:

1) costi relativi all'acquisizione;

2) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;

- 3) costi di manutenzione;
 - 4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio;
- b) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.

2. Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti devono fornire e il metodo che la stazione appaltante impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati. Per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali il metodo deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. Se il metodo non è stato previsto per un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire né svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;
- b) deve essere accessibile a tutte le parti interessate;
- c) i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi internazionali che l'Unione è tenuta a rispettare o ratificati dall'Italia.

3. L'allegato XVIII al presente decreto contiene l'elenco degli atti legislativi dell'Unione e, ove necessario, degli atti delegati attuativi che approvano metodi comuni per la valutazione del costo del ciclo di vita.

Art.97

(Offerte anormalmente basse)

1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. Al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo dell'anomalia, la stazione appaltante procede al sorteggio in sede di gara del metodo di determinazione dell'anomalia tra le seguenti ipotesi:

- a) quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso:
 - 1) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
 - 2) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;

- 3) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;
- 4) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;
- 5) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4;

b) quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

2. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;
- d) il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;
- e) il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 105;
- f) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato.
- g) gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 incongrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- h) costo del personale inferiore ai minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e integrati dalle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello relative al costo del lavoro.

3. La stazione appaltante valuta le informazioni fornite consultando l'offerente. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi applicabili di cui all'articolo 30, comma 3.

4. La stazione appaltante che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto in questione era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. Quando la stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione europea.

5. La Cabina di regia di cui all'articolo 212, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione amministrativa, tutte le informazioni a disposizione, quali leggi, regolamenti, contratti collettivi applicabili o norme tecniche nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui al comma 2.

Art. 98

(Avvisi relativi agli appalti aggiudicati)

1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 72, conforme all'allegato XIV, Parte I, lettera D, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro.
2. Se la gara per l'appalto in questione è stata indetta mediante un avviso di preinformazione e se l'amministrazione aggiudicatrice ha deciso che non aggiudicherà ulteriori appalti nel periodo coperto dall'avviso di preinformazione, l'avviso di aggiudicazione contiene un'indicazione specifica al riguardo.
3. Nel caso di accordi quadro conclusi ai sensi dell'articolo 54, le stazioni appaltanti sono esentate dall'obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo e raggruppano gli avvisi sui risultati della procedura d'appalto per gli appalti fondati sull'accordo quadro su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre.
4. Le stazioni appaltanti inviano all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea conformemente a quanto previsto dall'articolo 72, un avviso di aggiudicazione di appalto entro trenta giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto basata su un sistema dinamico di acquisizione. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.
5. Talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato, oppure possa arrecare pregiudizio alla concorrenza leale tra operatori economici.

Art. 99

(Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti)

1. Per ogni appalto od ogni accordo quadro di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante redige una relazione contenente almeno le seguenti informazioni:
 - a) il nome e l'indirizzo della stazione appaltante, l'oggetto e il valore dell'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;
 - b) se del caso, i risultati della selezione qualitativa e/o della riduzione dei numeri a norma degli articoli 91 e 92, ossia:
 - 1) i nomi dei candidati o degli offerenti selezionati e i motivi della selezione;
 - 2) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;

c) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;

d) il nome dell'aggiudicatario e le ragioni della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi; e, se noti al momento della redazione, i nomi degli eventuali subappaltatori del contraente principale;

e) per le procedure competitive con negoziazione e i dialoghi competitivi, le circostanze di cui all'articolo 59 che giustificano il ricorso a tali procedure;

f) per quanto riguarda le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, le circostanze di cui all'articolo 63 che giustificano il ricorso a tali procedure;

g) eventualmente, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha deciso di non aggiudicare un appalto, concludere un accordo quadro o istituire un sistema dinamico di acquisizione;

h) eventualmente, le ragioni per le quali per la presentazione delle offerte sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici;

i) eventualmente, i conflitti di interesse individuati e le misure successivamente adottate.

2. La relazione di cui al comma 1 non è richiesta per gli appalti basati su accordi quadro conclusi con un solo operatore economico e aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro, o se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà tale prestazione.

3. Qualora l'avviso di aggiudicazione dell'appalto stilato a norma dell'articolo 98 o dell'articolo 142, comma 3, contiene le informazioni richieste al comma 1, le stazioni appaltanti possono fare riferimento a tale avviso.

4. Le stazioni appaltanti documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. A tale scopo, garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione è conservata per almeno tre anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto.

5. La relazione o i suoi principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia di cui all'articolo 212 per la successiva comunicazione alla Commissione europea o, quando ne facciano richiesta, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti.

TITOLO V ESECUZIONE

Art.100

(Condizioni di esecuzione dell'appalto)

1. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto nei modi che possono comprendere anche considerazioni economiche legate all'innovazione, nonché di ordine ambientale, sociale o relative all'occupazione.

Art. 101

(Soggetti delle stazioni appaltanti)

1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento che assicura il controllo sui livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere.

3. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità del progetto e del contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 105 del codice.

d) svolge, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al

direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

- a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
- c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
- f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- h) direzione di lavorazioni specialistiche.

5. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

- a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
- b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
- d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
- f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
- h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

6. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Art. 102

(Controlli sull'esecuzione e collaudo)

1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità sono sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato.

3. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dalle linee guida di cui all'articolo 100, comma 2, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorso due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

4. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

6. Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1 le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui al comma 10 dell'articolo 23. Per i lavori il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 9.

7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:

a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;

b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;

c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;

d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare.

8. Per gli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore. La loro nomina nelle procedure di appalto avviene mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e prevedendo altresì che le spese di tenuta dell'albo siano poste a carico dei soggetti interessati. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di iscrizione all'albo e di nomina. Fino all'istituzione dell'albo di cui al presente comma, possono svolgere il ruolo di direttore dei lavori e di collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa, ferma restando l'incompatibilità con la funzione di responsabile unico del procedimento.

9. Al termine del lavoro sono redatti:

a) un consuntivo scientifico, predisposto dal direttore dei lavori e, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi della normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento;

b) l'aggiornamento del piano di manutenzione;

c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.

Art. 103

(Garanzie per l'esecuzione)

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia fideiussoria di natura accessoria pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati la garanzia fideiussoria in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al dieci per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le

obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

7. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

8. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

9. Le garanzie di cui al presente articolo possono essere bancarie se prestate da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, assicurative se prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Le garanzie possono essere altresì rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze e iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in forza dell'articolo 28, comma 1, decreto legislativo n. 169 del 2012. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

10. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese”.

Art.104

(Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore)

1. Per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall'avviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro, il soggetto aggiudicatario presenta, in luogo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103, sotto forma di cauzione o di fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a sua scelta, una garanzia di natura accessoria dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, denominata cauzione definitiva e una garanzia di conclusione dell'opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal presente codice, denominata cauzione “extra costi”.

2. Nel caso di affidamento dei lavori ad un nuovo soggetto, anche quest'ultimo presenta le garanzie previste al comma 1.

3. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, con esclusione dei maggiori costi di cui ai commi da 8 a 13 nonché, a garanzia del rimborso delle maggiori somme pagate al soggetto aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

4. La cauzione definitiva è pari al cinque per cento dell'importo contrattuale come risultante dall'aggiudicazione e permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

5. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della cauzione definitiva ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

6. Le stazioni appaltanti possono incamerare la cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

7. La garanzia fideiussoria "extra-costi", di natura accessoria, opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal presente codice ed è di importo pari **al 10 per cento** dell'importo contrattuale, fermo restando che, qualora l'importo in valore assoluto fosse superiore a 100 milioni di euro, la garanzia si intende comunque limitata a 100 milioni di euro.

8. La garanzia "extra-costi" copre, nei limiti dei danni effettivamente subiti, i costi per le procedure di riaffidamento da parte della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore e l'eventuale maggior costo tra l'importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione originaria dei lavori e l'importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi a cui sono sommati gli importi dei pagamenti già effettuati o da effettuare in base agli stati d'avanzamento dei lavori

9. La garanzia "extra-costi" è efficace a partire dal perfezionamento del contratto e fino alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori, allorché cessa automaticamente. La garanzia "extra-costi" cessa automaticamente oltre che per la sua escussione ai sensi del comma 1, anche decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento dei lavori.

10. La garanzia "extra-costi" prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile.

11. Nel caso di escussione il pagamento è effettuato entro trenta giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore recante l'indicazione del titolo per cui la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore richiede l'escussione.

12. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le garanzie fideiussorie di cui al comma 1, preventivamente concordati con le banche e le imprese assicurative o loro rappresentanze che devono assumersi questi rischi, sono approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

13. Le garanzie di cui al presente articolo e agli articoli 93 e 103 prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti senza determinare tra essi vincoli di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di escussione dovranno procedere pro-quota nei confronti dei singoli garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore.

Art.105 (Subappalto)

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di tutto o parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,

l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. E' fatto obbligo altresì di comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del contratto nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori coinvolti successivamente in tali lavori o servizi.

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto esclusivamente alle seguenti condizioni, previa autorizzazione della stazione appaltante:

a) che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;

b) che all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c) che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 10, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

6. E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35.

7. L'affidatario provvede al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80.

8. Il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 16. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.

21. E' fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento di retto dei subappaltatori.

Art. 106

(Modifica di contratti durante il periodo di validità)

1. I contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento a norma del presente codice nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture

stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

3) l'eventuale aumento di prezzo non è superiore al cinquanta per cento del valore iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);

2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;

3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.

2. Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori :

a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7 il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.

4. Una modifica di un contratto di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando muta sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera G, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinarie e all'articolo 130 per i settori speciali.

6. Una nuova procedura d'appalto in conformità al presente codice è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua validità diverse da quelle previste ai commi 1 e 2.

7. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

8. la stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa al RUP di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica

9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso

d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

12. Il contratto di appalto può essere, nei casi in cui sia stato previsto nei documenti di gara, rinnovato per una sola volta, per una durata e un importo non superiori a quelli del contratto originario. A tal fine le parti stipulano un nuovo contratto, accessorio al contratto originario, di conferma o di modifica delle parti non più attuali, nonché per la disciplina del prezzo e della durata.

13. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

14. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentriche, previa comunicazione all'ANAC, le rendono efficaci e opponibili a seguito di espressa accettazione.

Art.107

(Sospensione)

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei

mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

3. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Cessate le cause della sospensione, il direttore dei lavori redige i verbali di ripresa dei lavori, in cui è indicato il nuovo termine contrattuale, che sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento e il responsabile del procedimento, nei casi di cui al comma 2, determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori.

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'Autorità.

5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile:

Art.108 *(Risoluzione)*

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui

all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);

c) le riserve iscritte dall'appaltatore superano il 15 per cento dell'importo contrattuale;

d) l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;

e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel presente codice;

f) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

g) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio e anche di frode nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all'esecuzione del contratto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Lo stesso formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

3. Qualora, al fuori di quanto previsto al comma 2, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

4. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

5. Il responsabile unico del procedimento o, per i servizi e forniture, il direttore dell'esecuzione del contratto se nominato, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

6. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

7. Nei casi di cui ai commi 1, lettere f) e g) e 2, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1.

8. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art.109 *(Recesso)*

1. La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 110

(Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione).

1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale o con cessione di beni, su autorizzazione dell'ANAC sentito il giudice delegato, possono:

- a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;
- b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita.

4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:

- a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
- b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Art.111

(Controllo tecnico, contabile e amministrativo)

1. Il Direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori è il soggetto preposto, in via esclusiva, ad interagire con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici dell'esecuzione del contratto e assume la responsabilità dell'accettazione dei materiali e sul controllo quantitativo e qualitativo degli stessi con riferimento alle norme nazionali ed europee.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui al comma 1, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. Fino all'adozione del decreto continua ad applicarsi la disciplina di cui alla Parte II, Titolo IX, Capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

3. Il Direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono approvate linee guida che individuano compiutamente le modalità di effettuazione dell'attività di controllo di cui al periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e semplificazione. Fino all'adozione del predetto decreto, le stazioni appaltanti individuano, secondo quanto previsto nei rispettivi ordinamenti, le modalità di effettuazione, con particolare riferimento agli atti necessari

Art. 112

(Appalti e concessioni riservati)

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

2. Ai sensi del presente articolo si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.

3. Il bando di gara o l'avviso di preinformazione menzionano la presente disposizione.

Art. 113

(Incentivi per funzioni tecniche)

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale con esclusione del collaudo ovvero della verifica di conformità.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è

destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Gli organismi di diritto pubblico possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai precedenti commi del presente articolo.

6. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono compresi i costi per l'assicurazione del responsabile del procedimento in sede di verifica e validazione delle opere e lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 nonché per le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.

TITOLO VI
REGIMI DI APPALTO
CAPO I
APPALTI NEI SETTORI SPECIALI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI APPLICABILI E AMBITO

Art.114

(Norme applicabili e ambito soggettivo)

1. Ai contratti pubblici di cui al presente Capo si applicano le norme in esso contenute e, per quanto compatibili con esse, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 58, ad esclusione delle disposizioni relative alle concessioni. L'articolo 49 si applica con riferimento agli, allegati 3 **VI, VII XI** e alle note generali dell'Appendice 1 dell'Unione europea della AAP e agli altri accordi internazionali a cui l'Unione europea è vincolata.
2. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano, altresì, agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121; si applicano altresì ai tutti i soggetti che pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle previste dagli articoli da 115 a 121 ed operano in virtù di diritti speciali o esclusivi.
3. Ai fini del presente articolo, per diritti speciali o esclusivi si intendono i diritti concessi dallo Stato o dagli enti locali mediante disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa avente l'effetto di riservare a uno o più enti l'esercizio delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri enti di esercitare tale attività.
4. Non costituiscono diritti speciali o esclusivi ai sensi del comma 3, i diritti concessi in virtù di una procedura ad evidenza pubblica basata su criteri oggettivi. A tali fini, oltre alle procedure di cui al presente codice, costituiscono procedure idonee ad escludere la sussistenza di diritti speciali o esclusivi tutte le procedure di cui all'allegato II della direttiva 2014/25/UE del Parlamento e del Consiglio in grado di garantire un'adeguata trasparenza.
5. Qualora la Commissione europea ne faccia richiesta, gli enti aggiudicatori notificano le seguenti informazioni relative alle deroghe di cui all'articolo 6 in materia di *joint venture*:

- a) i nomi delle imprese o delle *joint venture* interessate;
 - b) la natura e il valore degli appalti considerati;
 - c) gli ulteriori elementi che la Commissione europea ritenga necessari per provare che le relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa o la *joint venture* cui gli appalti sono aggiudicati, rispondono alle condizioni previste dal regime di deroga.
6. Per i servizi di ricerca e sviluppo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 159;
7. Ai fini degli articoli 115, 116 e 117 il termine «alimentazione» comprende la generazione, produzione nonché la vendita all'ingrosso e al dettaglio. Tuttavia, la produzione di gas sotto forma di estrazione rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 121.
8. All'esecuzione dei contratti di appalto nei settori speciali si applicano le norme di cui al titolo..

Art. 115

(Gas ed energia termica)

1. Per quanto riguarda il gas e l'energia termica, il presente codice si applica esclusivamente alle seguenti attività:

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica;

b) l'alimentazione di tali reti con gas o energia termica.

2. L'alimentazione con gas o energia termica di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività di cui al comma 1, se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) la produzione di gas o di energia termica da parte di tale ente aggiudicatore è l'inevitabile risultato dell'esercizio di un'attività non prevista dal comma 1 del presente articolo o dagli articoli da 116 a 118;

b) l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20 per cento del fatturato dell'ente aggiudicatore, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.

Art. 116

(Elettricità)

1. Per quanto riguarda l'elettricità, il presente codice si applica alle seguenti attività:

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità;

b) l'alimentazione di tali reti con l'elettricità.

2. L'alimentazione con elettricità di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività di cui al comma 1, se ricorrono le seguenti condizioni:

a) la produzione di elettricità da parte di tale ente aggiudicatore avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di un'attività non prevista dal comma 1 del presente articolo o dagli articoli 115, 117 e 118;

b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30 per cento della produzione totale di energia di tale ente, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.

Art. 117
(Acqua)

1. Per quanto riguarda l'acqua, il presente codice si applica alle seguenti attività:
 - a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;
 - b) l'alimentazione di tali reti con acqua potabile.
2. Il presente codice si applica anche agli appalti o ai concorsi di progettazione attribuiti od organizzati dagli enti aggiudicatori che esercitano un'attività di cui al comma 1 e che riguardino una delle seguenti attività:
 - a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'alimentazione con acqua potabile rappresenti più del 20 per cento del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio;
 - b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.
3. L'alimentazione, da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice, con acqua potabile di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività di cui al comma 1 se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
 - a) la produzione di acqua potabile da parte di tale ente aggiudicatore avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di un'attività non prevista dagli articoli da 115 a 118;
 - b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30 per cento della produzione totale di acqua potabile di tale ente, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.

Art. 118
(Servizi di trasporto)

1. Ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 17, lettera i), le norme del presente codice si applicano alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo.
2. Nei servizi di trasporto, si considera che una rete esiste se il servizio viene fornito secondo le prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorità pubbliche, quali quelle relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.

Art. 119
(Porti e aeroporti)

1. Le norme del presente codice si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

Art. 120

(Servizi postali)

1. Le norme del presente codice si applicano alle attività relative alla prestazione di:
 - a) servizi postali;
 - b) altri servizi diversi da quelli postali, a condizione che tali servizi siano prestati da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo e che le condizioni di cui all'articolo 8 non siano soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti dal comma 2, lettera b), del presente articolo.

2. Ai fini del presente decreto e fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, si intende per:
 - a) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal suo peso. Oltre agli invii di corrispondenza, si tratta di libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;
 - b) «servizi postali»: servizi consistenti in raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Includono sia i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del servizio universale istituito ai sensi della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sia quelli che ne sono esclusi;
 - c) «altri servizi diversi dai servizi postali»: servizi forniti nei seguenti ambiti:
 - 1) servizi di gestione di servizi postali, ossia servizi precedenti l'invio e servizi successivi all'invio, compresi i servizi di smistamento della posta;
 - 2) servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo.

Art. 121

(Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi)

1. Le disposizioni del presente codice si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai seguenti fini:
 - a) estrazione di gas;
 - b) prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.
2. Rimangono escluse le attività relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini di prospezione di petrolio e gas naturale, nonché di produzione di petrolio in quanto attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili

SEZIONE II
PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 122

(Norme applicabili)

1. Con riferimento alle procedure di scelta del contraente gli enti aggiudicatori nei settori speciali applicano, per quanto compatibili con le norme di cui alla presente Sezione, i seguenti articoli della Parte II, Titolo III, Capi II e III: 60, salvo che la disposizione sull'avviso di preinformazione si intende riferita all'avviso periodico indicativo; 61, commi 1 e 2, con la

precisazione che il termine minimo di 30 giorni per la ricezione delle domande di partecipazione ivi previsto non può in alcun caso essere inferiore a quindici giorni, 3 e 5; 64 con la precisazione che il termine minimo di trenta giorni per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 3 non può essere inferiore a quindici giorni; 65; 66; 67; 68; 69, 73 e 74. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli da 123 a 132.

Art. 123

(Scelta delle procedure)

1. Nell'aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori o di servizi, gli enti aggiudicatori ricorrono a procedure di affidamento aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara in conformità alle disposizioni di cui alla presente parte. Gli enti aggiudicatori possono altresì ricorrere a dialoghi competitivi e partenariati per l'innovazione in conformità alle disposizioni di cui al presente codice.
2. Gli enti aggiudicatori utilizzano il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi:
 - a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, servizi e forniture in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
 - 1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili;
 - 2) implicano progettazione o soluzioni innovative;
 - 3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi ad esso connessi;
 - 4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII;
 - b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, servizi e forniture per i quali, in esito ad una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.
3. Sono considerate irregolari le offerte:
 - a) non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara;
 - b) ricevute in ritardo;
 - c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione, concussione, abuso di ufficio o accordo tra operatori economici finalizzato a turbare l'asta,
 - d) che l'ente aggiudicatore ha giudicato anormalmente basse.
4. Sono considerate inammissibili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.
5. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 122, le procedure di affidamento di cui al presente Titolo, sono precedute dalla pubblicazione di un avviso di indizione di gara con le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal presente codice.
6. La gara può essere indetta con una delle seguenti modalità:

- a) un avviso periodico indicativo a norma dell'articolo 127 se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata;
- b) un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione a norma dell'articolo 134 se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata o tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione;
- c) mediante un bando di gara a norma dell'articolo 129.

7. Nel caso di cui al comma 6, lettera a), gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso periodico indicativo sono successivamente invitati a confermare il proprio interesse per iscritto mediante un invito a confermare interesse, conformemente all'articolo 131.

8. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara esclusivamente nei casi e nelle circostanze espressamente previsti all'articolo 125.

Art.124

(Procedura negoziata con previa indizione di gara)

1. Nelle procedure negoziate con previa indizione di gara, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dall'ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.

2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato in non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dalla data dell'invito a confermare interesse e non è in alcun caso inferiore a quindici giorni.

3. Soltanto gli operatori economici invitati dall'ente aggiudicatore in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alle negoziazioni. Gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura secondo quanto previsto dall'articolo 91.

4. Il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

Art. 125

(Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara)

1. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara nei seguenti casi:

- a) quando, in risposta a una procedura con previa indizione di gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente

modificate. Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'ente aggiudicatore e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'ente aggiudicatore a norma degli articoli 80, 135, 136;

b) quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare per appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;

c) quando i lavori, servizi e forniture possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici. L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

3) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.

d) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili e imprevedibili dall'ente aggiudicatore, ivi compresi comunque i casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di pericolo concreto e attuale di danni irreparabili a beni culturali, i termini stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili all'ente aggiudicatore;

e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l'ente aggiudicatore ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;

f) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi assegnati all'imprenditore al quale gli stessi enti aggiudicatori hanno assegnato un appalto precedente, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 123. Il progetto di base indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di ricorrere a tale procedura è indicata già al momento dell'indizione della gara per il primo progetto e gli enti aggiudicatori, quando applicano l'articolo 35 tengono conto del costo complessivo stimato per i lavori o i servizi successivi;

g) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;

h) per gli acquisti d'opportunità, quando è possibile, in presenza di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato:

1. per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale o presso il liquidatore in caso di procedura di insolvenza, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe;

2. quando l'appalto di servizi consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo le disposizioni del presente codice ed è destinato, in base alle norme previste nel concorso di progettazione, a essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione sono invitati a partecipare alle negoziazioni.

Art. 126

(Comunicazione delle specifiche tecniche)

1. Su richiesta degli operatori economici interessati alla concessione di un appalto, gli enti aggiudicatori mettono a disposizione le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti oggetto di avvisi periodici indicativi. Tali specifiche sono rese disponibili per via elettronica in maniera gratuita, illimitata e diretta.

2. Le specifiche tecniche sono trasmesse per via diversa da quella elettronica qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 3, o qualora gli enti aggiudicatori abbiano imposto requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono ai sensi dell'articolo 53, comma 7.

3. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti ai quali gli operatori economici interessati hanno accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, si considera sufficiente l'indicazione del riferimento a tali documenti.

4. Per il tramite della Cabina di regia sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati conformemente all'articolo 69, comma 8, all'articolo (23??) e al presente articolo, commi 1 e 2.

Art. 127

(Norme applicabili e avviso periodico indicativo)

1. Alla pubblicità degli atti delle procedure di scelta del contraente dei settori esclusi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 73 e 74 e quelle degli articoli di cui alla presente sezione.

2. Gli enti aggiudicatori possono rendere nota l'intenzione di programmare appalti pubblicando un avviso periodico indicativo possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno. Tali avvisi, che contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, sezione A sono pubblicati dall'ente aggiudicatore sul proprio profilo di committente. Per gli appalti superiori alla soglia di cui

all'articolo 35, gli avvisi sono pubblicati anche dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. A tal fine gli enti aggiudicatori inviano all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea una comunicazione che annuncia la pubblicazione dell'avviso periodico indicativo sul loro profilo di committente, come indicato nell'allegato V, punto 2, lettere b), e punto 3. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, sezione C.

3. Quando una gara è indetta per mezzo di un avviso periodico indicativo per procedure ristrette e procedure negoziate precedute da indizione di gara, l'avviso soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;
- b) indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;
- c) contiene, oltre alle informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, sezione A, le informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, sezione B;
- d) è stato inviato alla pubblicazione tra trentacinque giorni e dodici mesi prima della data di invio dell'invito a confermare interesse.

4. Gli avvisi di cui al comma 2 possono essere pubblicati sul profilo di committente quale pubblicazione supplementare a livello nazionale. Il periodo coperto dall'avviso può durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell'avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l'avviso di cui all'articolo 142, comma 1, lettera b) può coprire un periodo più lungo di dodici mesi.

Art.128

(Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione)

1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi a norma del presente articolo. Tale sistema va reso pubblico con un avviso di cui all'allegato XIV, parte II, lettera G, indicando le finalità del sistema di qualificazione e le modalità per conoscere le norme relative al suo funzionamento.

2. Se viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.

3. Gli enti aggiudicatori indicano nell'avviso sull'esistenza del sistema il periodo di validità del sistema di qualificazione. Per gli appalti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 36, essi informano l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea di qualsiasi cambiamento di tale periodo di validità utilizzando i seguenti modelli di formulari:

- a) se il periodo di validità viene modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per gli avvisi sull'esistenza dei sistemi di qualificazione;
- b) se viene posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 129.

Art.129

(Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati)

1. I bandi di gara possono essere utilizzati come mezzo di indizione di gara per tutte le procedure. Essi contengono le informazioni di cui alla parte pertinente dell'allegato XIV, parte II e sono pubblicati conformemente all'articolo 130.
2. Entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro che faccia seguito alla relativa decisione di aggiudicazione o di conclusione, gli enti aggiudicatori inviano un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura di appalto. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, lettera F ed è pubblicato conformemente all'articolo 132. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 98, commi 2, 3, 4 e 5.
3. Nel caso di contratti per servizi di ricerca e sviluppo («servizi R&S»), le informazioni riguardanti la natura e la quantità dei servizi possono limitarsi:
 - a) all'indicazione «servizi R&S» se il contratto è stato aggiudicato mediante procedura negoziata senza indizione di gara conformemente all'articolo 125 ;
 - b) a informazioni che siano almeno tanto dettagliate quanto specificato nell'avviso utilizzato come mezzo di indizione della gara.
4. Le informazioni fornite a titolo dell'allegato XIV, parte II, lettera F e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e per motivi statistici.

Art. 130

(Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi)

1. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli da 127 a 129 contenenti le informazioni indicate nell'allegato XIV, parte II, lettere A, B, D, F e G e nel formato di modelli di formulari, compresi modelli di formulari per le rettifiche sono redatti conformemente a quelli redatti dalla Commissione e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all'allegato V.
2. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi con le modalità di cui al comma 1 sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea sono a carico dell'Unione.
3. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua originale è l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.
3. L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi periodici indicativi di cui all'articolo 127, degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nonché degli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione usati come mezzo di indizione di gara di cui all'articolo 125, continuano a essere pubblicati:
 - a) nel caso di avvisi periodici indicativi: per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 129, che indichi che nei dodici mesi coperti dall'avviso

di indizione di gara non sarà aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel caso di appalti per servizi sociali e altri servizi specifici, l'avviso periodico indicativo di cui all'articolo 127, continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione come previsto all'articolo 129, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto dall'indizione di gara;

b) nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione: per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione;

c) nel caso di avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione: per il periodo di validità.

5. La conferma della ricezione dell'avviso e della pubblicazione dell'informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione rilasciata agli enti aggiudicatori dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea vale come prova della pubblicazione.

6. Gli enti aggiudicatori possono pubblicare avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dal presente decreto, a condizione che essi siano trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato V.

7. Per la pubblicazione a livello nazionale si applica l'articolo 73.

Art.131

(Inviti ai candidati)

1. Nelle procedure ristrette, nei dialoghi competitivi, nei partenariati per l'innovazione, nelle procedure negoziate con previa indizione di gara e nella procedura negoziata senza previa indizione di gara gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare. Con le stesse modalità gli enti aggiudicatori invitano, nel caso di indizione di gara tramite un avviso periodico indicativo gli operatori economici che già hanno espresso interesse a confermare nuovamente interesse.

2. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione e nelle procedure competitive con negoziazione, gli inviti menzionano l'indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara e comprendono le informazioni indicate nell'allegato XV, parte II. Se tali documenti non sono stati oggetto di accesso gratuito, illimitato e diretto, di cui all'articolo 74 e non sono stati resi disponibili con altri mezzi, gli inviti sono corredati dei documenti di gara, in formato digitale ovvero, quando ciò non sia possibile, in formato cartaceo .

3. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, gli operatori economici selezionati vengono invitati a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri ovvero, quando ciò non sia possibile, con lettera. Gli inviti contengono gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

Art.132

(Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti)

1. Per quanto riguarda le informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76 e ai seguenti commi
2. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione informano i richiedenti della loro decisione sulla qualificazione entro un termine di sei mesi. Se la decisione sulla qualificazione richiede più di quattro mesi a decorrere dal deposito della relativa domanda, l'ente aggiudicatore comunica al richiedente, entro due mesi da tale deposito, le ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.
3. I richiedenti la cui qualificazione è respinta sono informati della decisione e delle relative motivazioni entro quindici giorni dalla data della decisione di diniego. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 128.
4. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione possono porre fine alla qualificazione di un operatore economico solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 128. L'intenzione di porre fine alla qualificazione è preventivamente notificata per iscritto all'operatore economico, almeno quindici giorni prima della data prevista per porre fine alla qualificazione, con indicazione della ragione o delle ragioni che giustificano l'azione proposta.

SEZIONE III

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE E RELAZIONI UNICHE

Art. 133

(Principi generali per la selezione dei partecipanti)

1. Per la selezione dei partecipanti e delle offerte nelle procedure di scelta del contraente nei settori speciali si applicano, per quanto compatibili con le norme di cui alla presente sezione, le disposizioni di cui ai seguenti articoli: 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83; 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96 e 97;
2. Ai fini della selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione, si applicano tutte le seguenti regole:
 - a) gli enti aggiudicatori che hanno stabilito norme e criteri di esclusione degli offerenti o dei candidati ai sensi dell'articolo 135 o dell'articolo 136, escludono gli operatori economici individuati in base a dette norme e che soddisfano tali criteri;
 - b) essi selezionano gli offerenti e i candidati secondo le norme e i criteri oggettivi stabiliti in base agli articoli 135 e 136 ;
 - c) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con indizione di gara, nei dialoghi competitivi e nei partenariati per l'innovazione, essi riducono, se del caso e applicando le disposizioni dell'articolo 135 il numero dei candidati selezionati in conformità delle lettere a) e b).
3. Quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione e al fine di selezionare i partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti specifici oggetto della gara, gli enti aggiudicatori:
 - a) qualificano gli operatori economici conformemente all'articolo 134;

b) applicano a tali operatori economici qualificati le disposizioni del comma 1 che sono pertinenti in caso di procedure ristrette o negoziate, di dialoghi competitivi oppure di partenariati per l'innovazione.

4. Quando selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o per un partenariato per l'innovazione, quando decidono sulla qualificazione o quando aggiornano i criteri e le norme, gli enti aggiudicatori non:

a) impongono condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;

b) esigono prove o giustificativi già presenti nella documentazione valida già disponibile.

5. Al fine di acquisire informazioni e documentazioni dagli operatori economici candidati gli enti aggiudicatori utilizzano la banca dati di cui all'articolo 81, ovvero accettano autocertificazioni e richiedono le integrazioni con le modalità di cui all'articolo 81, commi 3 e 4.

6. Gli enti aggiudicatori verificano la conformità delle offerte presentate dagli offerenti così selezionati alle norme e ai requisiti applicabili alle stesse e aggiudicano l'appalto secondo i criteri di cui agli articoli 95 e 97.

7. Gli enti aggiudicatori possono decidere di non aggiudicare un appalto all'offerente che presenta l'offerta migliore, se hanno accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi applicabili di cui all'articolo 30.

8. Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 80 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.

Art.134

Sistemi di qualificazione

1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici. In tal caso gli enti provvedono affinché gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.

2. Il sistema di cui al comma 1 può comprendere vari stadi di qualificazione. Gli enti aggiudicatori stabiliscono norme e criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati, nonché norme e criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, disciplinando le modalità di iscrizione al sistema, l'eventuale aggiornamento periodico delle qualifiche e la durata del sistema. Quando tali criteri e norme comportano specifiche tecniche, si applicano gli articoli 68, 69 e 82. Tali criteri e norme possono all'occorrenza essere aggiornati.

3. I criteri e le norme di cui al comma 2 sono resi disponibili, a richiesta, e comunicati agli operatori economici interessati. Un ente aggiudicatore può utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un altro ente aggiudicatore o di altro organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.
4. Gli enti aggiudicatori istituiscono e aggiornano un elenco degli operatori economici, che può essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione è valida.
5. I criteri e le norme di cui al comma 3 includono i criteri di esclusione di cui all'articolo 136.
6. In caso di istituzione e gestione di un sistema di qualificazione di cui al comma 1, gli enti aggiudicatori osservano:
 - a) l'articolo 128, quanto all'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione;
 - b) l'articolo 132, quanto alle informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione.
7. L'ente aggiudicatore che istituisce e gestisce il sistema di qualificazione stabilisce i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono corredare la domanda di iscrizione, e non può chiedere certificati o documenti che riproducono documenti validi già nella disponibilità dell'ente aggiudicatore. I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
8. Quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, i contratti specifici per i lavori, le forniture o i servizi contemplati dal sistema di qualificazione sono aggiudicati con procedure ristrette o procedure negoziate, nelle quali tutti gli offerenti ed i partecipanti sono scelti tra i candidati già qualificati con tale sistema.
9. Tutte le spese fatturate in relazione alle domande di qualificazione o all'aggiornamento o alla conservazione di una qualificazione già ottenuta in base al sistema sono proporzionali ai costi generati.

Art.135

(Criteri di selezione qualitativa)

1. Gli enti aggiudicatori possono stabilire norme e criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli offerenti o dei candidati. Tali norme e criteri sono accessibili agli operatori economici interessati.
2. Qualora gli enti aggiudicatori si trovino nella necessità di garantire un equilibrio adeguato tra le caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione, essi possono, nelle procedure ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l'innovazione, definire norme e criteri oggettivi che rispecchino tale necessità e consentano all'ente aggiudicatore di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia dell'esigenza di garantire un'adeguata concorrenza.

3 Quando il concorrente intende avvalersi dei requisiti di capacità economico finanziaria o tecnico professionale di altri soggetti, si applica l'articolo 89.

Art.136

(Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE)

1. Le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione e le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti nelle procedure aperte, ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l'innovazione possono includere i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 alle condizioni stabilite in detto articolo. Se l'ente aggiudicatore è un'amministrazione aggiudicatrice, tali criteri e norme comprendono i criteri di esclusione di cui all'articolo 80 alle condizioni stabilite in detto articolo.

2. I criteri e le norme di cui al comma 1 del presente articolo possono comprendere i criteri di selezione di cui all'articolo 83 alle condizioni stabilite in detto articolo, in particolare per quanto riguarda il massimale relativo ai requisiti sul fatturato annuale, come previsto dal comma 5 di detto articolo.

3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, si applicano gli articoli dal 85, 86 e 88.

Art.137

(Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi)

1. Fatti salvi gli obblighi assunti nei confronti dei Paesi terzi, il presente articolo si applica a offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi con cui l'Unione Europea non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell'Unione ai mercati di tali paesi terzi.

2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta se la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. Ai fini del presente articolo, i software impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti.

3. Salvo il disposto del presente comma, secondo paragrafo, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 95, viene preferita l'offerta che non può essere respinta a norma del comma 2 del presente articolo. Il valore delle offerte è considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3 per cento. Tuttavia, un'offerta non è preferita ad un'altra in virtù del presente comma, se l'ente aggiudicatore, accettandola, è tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale già esistente, con conseguente incompatibilità o difficoltà tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati.

4. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei paesi terzi di cui al comma 2, sono esclusi i paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio dell'Unione europea ai sensi del comma 1, è stato esteso il beneficio della presente decreto.

Art. 138

(Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture)

1. La Cabina di regia di cui all'articolo 212, informa, su segnalazione da parte del Ministero dello sviluppo economico o del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la Commissione europea di ogni difficoltà d'ordine generale, di fatto o di diritto, incontrata dalle proprie imprese nell'ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in paesi terzi e da esse riferita con particolare riferimento all'inosservanza delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate nell'allegato X .
2. Sono fatti salvi gli impegni assunti nei confronti dei paesi terzi derivanti da accordi internazionali in materia di appalti pubblici, in particolare nel quadro dell'OMC.

Art. 139

(Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti)

1. Gli enti aggiudicatori conservano le informazioni appropriate relative a ogni appalto o accordo quadro disciplinato dal presente codice e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione. Tali informazioni sono sufficienti a consentire loro, in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti:
 - a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l'aggiudicazione degli appalti;
 - b) il ricorso a procedure negoziate non precedute da una gara a norma dell'articolo 125 ;
 - c) la mancata applicazione delle disposizioni sulle tecniche e strumenti per gli appalti e strumenti elettronici e aggregati e delle disposizioni sullo svolgimento delle procedure di scelta del contraente del presente codice in virtù delle deroghe ivi previste;
 - d) se del caso, le ragioni per le quali per la trasmissione in via elettronica sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici.
2. Nella misura in cui l'avviso di aggiudicazione dell'appalto stilato a norma dell'articolo 129 o dell'articolo 122, comma 2, contiene le informazioni richieste al presente comma, gli enti aggiudicatori possono fare riferimento a tale avviso.
3. Gli enti aggiudicatori documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. A tale scopo, garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione è conservata per almeno tre anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto.
4. Le informazioni o la documentazione o i principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia di cui all'articolo 212, per l'eventuale successiva comunicazione alla Commissione o alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti .

SEZIONE IV
SERVIZI SOCIALI CONCORSI DI PROGETTAZIONE E NORME SU ESECUZIONE

Art.140

(Norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali)

1. Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all'allegato IX sono aggiudicati in applicazione degli articoli 142, 143, 144. Per quanto riguarda la disciplina della pubblicazione degli avvisi e dei bandi, gli enti aggiudicatori che intendono procedere all'aggiudicazione di un appalto per i servizi di cui al presente comma rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalità:

- a) mediante un avviso di gara;
- b) mediante un avviso periodico indicativo, che viene pubblicato in maniera continuativa. L'avviso periodico indicativo si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto;
- c) mediante un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione che viene pubblicato in maniera continua.

2. Il comma 1 non si applica allorché una procedura negoziata senza previo avviso di gara sia stata utilizzata, conformemente all'articolo 63, per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.

3. Gli enti aggiudicatori che hanno aggiudicato un appalto per i servizi di cui al presente articolo ne rendono noto il risultato mediante un avviso di aggiudicazione. Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso essi inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre

4. I bandi e gli avvisi di gara di cui al presente articolo contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, parte III, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all'articolo 130.

Art. 141

(Norme applicabili ai concorsi di progettazione nei settori speciali)

1. Ai concorsi di progettazione nei settori speciali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 132, commi 1, 2, 5, secondo, terzo e quarto periodo, 153, comma 1, 154, commi 1, e 2, 155 e 156.

2. Gli enti aggiudicatori che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso.

3. Il bando di concorso contiene le informazioni indicate nell'allegato XIX e l'avviso sui risultati di un concorso contiene le informazioni indicate nell'allegato XX nel formato stabilito per i modelli di formulari. Tali modelli di formulari sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione.

4. L'avviso sui risultati di un concorso di progettazione è trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea entro trenta giorni dalla chiusura del medesimo. Si applica l'articolo 153, comma 2, secondo periodo.

5. L'articolo 130, commi da 2 a 6 si applica anche agli avvisi relativi ai concorsi di progettazione

CAPO II APPALTI NEI SERVIZI SOCIALI

Art. 142

(Pubblicazione degli avvisi e dei bandi)

1. Le stazioni appaltanti che intendono procedere all'aggiudicazione di un appalto pubblico per i servizi di cui al presente Capo rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalità:

a) mediante un bando di gara, che comprende le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera H, conformemente ai modelli di formulari di cui all'articolo 72;

b) mediante un avviso di preinformazione, che viene pubblicato in maniera continua e contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I. L'avviso di preinformazione si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto.

2. Il comma 1 non si applica, allorché una procedura negoziata senza previa pubblicazione sia stata utilizzata conformemente all'articolo 63 per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.

3. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un appalto pubblico per i servizi di cui all'articolo 119 rendono noto il risultato della procedura d'appalto mediante un avviso di aggiudicazione, che contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera J, conformemente ai modelli di formulari di cui all'articolo 72. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.

4. Per gli appalti pari o superiori alle soglie di cui all'articolo 35 i modelli di formulari di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione.

5. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all'articolo 72.

Art. 143

(Appalti riservati per determinati servizi)

1. Le stazioni appaltanti possono riservare alle organizzazioni di cui al comma 2 il diritto di partecipare alle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici esclusivamente per i servizi sanitari, sociali e culturali di cui all'articolo 143, identificati con i codici CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7,

80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, da 85000000-9 a 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8.

2. Gli affidamenti di cui al comma 1 devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a) l'organizzazione ha come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al comma 1;

b) i profitti dell'organizzazione sono reinvestiti al fine di conseguire l'obiettivo dell'organizzazione.

Se i profitti sono distribuiti o redistribuiti, ciò dovrebbe basarsi su considerazioni partecipative;

c) le strutture di gestione o proprietà dell'organizzazione che esegue l'appalto sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati;

d) l'amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all'organizzazione un appalto per i servizi in questione a norma del presente articolo negli ultimi tre anni.

3. La durata massima del contratto non supera i tre anni.

4. Il bando è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo*.

Art. 144

(Servizi di ristorazione)

1. I servizi di ristorazione indicati nell'allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei generi alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale, il rispetto delle disposizioni ambientali in materia di *green economy*, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del presente codice e della qualità della formazione degli operatori. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5-quater del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 nonché di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n.141.

2. Con decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definite e aggiornate le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. Fino all'adozione delle linee guida le stazioni appaltanti individuano nei documenti di gara le specifiche tecniche finalizzate a garantire la qualità del servizio richiesto.

3. L'attività di emissione di buoni pasto, consistente nell'attività finalizzata a rendere per il tramite di esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa aziendale, è svolta esclusivamente da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi. Il bilancio delle società di cui al presente comma deve essere corredato dalla relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

4. Gli operatori economici attivi nel settore dell'emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell'Unione europea possono esercitare l'attività di cui al comma 3 se a ciò autorizzati in base alle norme del Paese di appartenenza. Le società di cui al comma 3 possono svolgere l'attività di emissione dei buoni pasto previa dichiarazione di inizio attività dei rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 3 e trasmessa ai sensi dell'articolo 19

della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al Ministero dello sviluppo economico.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, sono individuati gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.

6. L'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta pertinenti, tra i quali:

- a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto;
- b) la rete degli esercizi da convenzionare;
- c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti;
- d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati;
- e) il progetto tecnico.

7. Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o di aggiudicazione è sufficiente l'assunzione, da parte del concorrente, dell'impegno all'attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione fissato in sede di bando. La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell'aggiudicazione.

8. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le società di emissione e gli esercizi convenzionati assicurano, ciascuno nell'esercizio della rispettiva attività contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilità del buono pasto per l'intero valore facciale.

CAPO III

APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI

Art.145

(Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali)

1. Le disposizioni del presente capo dettano la disciplina relativa a contratti pubblici concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano, altresì, all'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei.

2. Per quanto non diversamente disposto nel presente capo, trovano applicazione le pertinenti disposizioni del presente codice.

Art. 146

(Qualificazione)

1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 9-bis e 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i lavori di cui al presente capo è richiesto il possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento.

2. I lavori di cui al presente capo sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall'operatore che li ha effettivamente eseguiti. Il loro utilizzo, quale requisito tecnico, non è condizionato da criteri di validità temporale.

3. Per i contratti di cui al presente capo, considerata la specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sull'Unione europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del presente codice.

4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell'attestazione. Il direttore tecnico dell'operatore economico incaricato degli interventi di cui all'articolo 147, comma 2, secondo periodo, deve comunque possedere la qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente. Fino all'adozione del decreto, per quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 147 e 148, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo XI, capo II del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 147

(Livelli e contenuti della progettazione)

1. Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono altresì stabiliti i livelli e i contenuti della progettazione di lavori concernenti i beni culturali di cui al presente capo, ivi inclusi gli scavi archeologici, nonché i ruoli e le competenze dei soggetti incaricati delle attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo in relazione alle specifiche caratteristiche del bene su cui si interviene, nonché i principi di organizzazione degli uffici di direzione lavori.

2. Per i lavori aventi ad oggetto beni culturali è richiesta, in sede di progetto di fattibilità, la redazione di una scheda tecnica finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento, redatta da professionisti in possesso di specifica competenza tecnica in relazione all'oggetto dell'intervento. Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono definiti gli interventi relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, per i quali la scheda deve essere redatta da restauratori di beni culturali, qualificati ai sensi della normativa vigente.

3. Per i lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, il progetto di fattibilità comprende oltre alla scheda tecnica di cui al comma 2, le ricerche preliminari, le relazioni illustrative e il calcolo sommario di spesa. Il progetto definitivo approfondisce gli studi condotti con il progetto di fattibilità, individuando, anche attraverso indagini diagnostiche e conoscitive multidisciplinari, i fattori di degrado e i metodi di intervento. Il progetto esecutivo indica, nel dettaglio, le esatte metodologie operative, i materiali da utilizzare e le modalità tecnico-esecutive degli interventi ed è elaborato sulla base di indagini dirette ed adeguate campionature di intervento, quando giustificate dall'unicità dell'intervento conservativo. Il progetto esecutivo contiene anche un Piano di monitoraggio e manutenzione.

4. I lavori di cui al comma 3 e quelli di scavo archeologico, anche subacqueo, nonché quelli relativi al verde storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio sono appaltati sulla base di un progetto esecutivo.

5. Qualora il responsabile unico del procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, sono tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi, può prevedere l'integrazione della progettazione in corso d'opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente copertura nel quadro economico.

6. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, nonché l'organo di collaudo, comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altri professionisti di cui all'articolo 9-bis del codice

dei beni culturali e del paesaggio con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

Art.148

(Affidamento dei contratti)

1. I lavori concernenti beni mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonché quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio, non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento e comunque non attinenti la sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non rendano necessario l'affidamento congiunto. E' fatto salvo quanto previsto all'articolo 146 in ordine all'obbligo del possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo.

2. In nessun caso le lavorazioni specialistiche di cui al comma 1 possono essere assorbite in altra categoria o essere omesse nell'indicazione delle lavorazioni di cui si compone l'intervento, indipendentemente dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi di tipo specialistico assume rispetto all'importo complessivo. A tal fine la stazione appaltante indica separatamente, nei documenti di gara, le attività riguardanti il monitoraggio, la manutenzione, il restauro dei beni di cui al comma 1, rispetto a quelle di carattere strutturale, impiantistico, nonché di adeguamento funzionale inerenti i beni immobili tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti di istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, e per la manutenzione e il restauro di ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio la stazione appaltante, previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento, può applicare la disciplina relativa ai servizi o alle forniture, laddove i servizi o le forniture assumano rilevanza qualitativamente preponderante ai fini dell'oggetto del contratto, indipendentemente dall'importo dei lavori.

4. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono in ogni caso essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal presente capo.

5. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2 e 3, si applica l'articolo 28.

6. I lavori di cui al comma 1 sono appaltati di norma a misura, indipendentemente dal relativo importo.

7. L'esecuzione di lavori in economia è consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, fino all'importo di trecentomila euro, tanto in amministrazione diretta, che per cottimo fiduciario. Entro i medesimi limiti di importo, l'esecuzione in economia è altresì consentita in relazione a particolari tipi di intervento individuati con i decreti di cui all'articolo 146, comma 4.

Art.149

(Varianti)

1. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola

categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

2. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Art. 150
(Collaudo)

1. Per i lavori relativi ai beni di cui al presente capo è obbligatorio il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione.

2. Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono stabilite specifiche disposizioni concernenti il collaudo di interventi sui beni culturali in relazione alle loro caratteristiche.

Art.151
(Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato)

1. La disciplina di cui all'articolo 19 del presente codice si applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo, nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.

2. Resta fermo che l'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può attivare forme speciali di partenariato, anche mediante concessione, con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1.

CAPO IV CONCORSI DI PROGETTAZIONE

Art. 152 *(Ambito di applicazione)*

1. Il presente capo si applica:
 - a) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;
 - b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la soglia di cui all'articolo 35 è pari al valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b), la soglia di cui all'articolo 35 è pari al valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4, qualora la stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.
3. Il presente capo non si applica:
 - a) ai concorsi di progettazione affidati ai sensi dell'articolo 162 e dell'articolo 15;
 - b) ai concorsi indetti per esercitare un'attività in merito alla quale l'applicabilità dell'articolo 9 sia stata stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto articolo sia considerato applicabile conformemente alle disposizioni di cui al Capo III.
4. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, salvo nei casi di concorsi in due gradi di cui all'articolo 156, commi 4 e 5. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono essere comunque affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. Al fine di dimostrare i requisiti previsti per l'affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 24, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti.

Art. 153 *(Bandi e avvisi)*

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso. Se intendono aggiudicare un appalto relativo a servizi successivi ai sensi dell'articolo 63, comma 4, lo indicano nell'avviso o nel bando di concorso.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 98 e devono essere in grado di comprovare la data di invio. Le informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi

commerciali di una particolare impresa, pubblica o privata, oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.

3. I bandi e gli avvisi di cui al presente articolo contengono le informazioni indicate nell'allegato XIV, parte I, rispettivamente alle lettere E e F, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione europea in atti di esecuzione, e sono pubblicati secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72.

Art. 154

(Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti)

1. Per organizzare i concorsi di progettazione, le stazioni appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni del titolo I della Parte II e del presente capo.

2. L'ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non può essere limitata:

a) al territorio della Repubblica o a una parte di esso;

b) dal fatto che i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.

3. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 156, comma 5. I requisiti di qualificazione devono comunque consentire condizioni di accesso e partecipazione per i piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e per i giovani professionisti.

4. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto di fattibilità, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.

5. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere all'esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un progetto di fattibilità e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Il bando può altresì prevedere l'affidamento diretto dell'incarico relativo alla progettazione esecutiva al soggetto che abbia presentato il migliore progetto definitivo.

Art. 155

(Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione)

1. La commissione giudicatrice è composta unicamente di persone fisiche, alle quali si applicano le vigenti disposizioni in materia di incompatibilità e astensione.

2. Qualora ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede tale qualifica o una qualifica equivalente.

3. La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri.

4. I membri della commissione giudicatrice esaminano i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso.

L'anonimato deve essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice. In particolare, la commissione:

- a) verifica la conformità dei progetti alle prescrizioni del bando;
- b) esamina i progetti e valuta, collegialmente ciascuno di essi;
- c) esprime i giudizi su ciascun progetto sulla base dei criteri indicati nel bando, con specifica motivazione;
- d) assume le decisioni anche a maggioranza;
- e) redige i verbali delle singole riunioni;
- f) redige il verbale finale contenente la graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti;
- g) consegna gli atti dei propri lavori alla stazione appaltante.

5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. È redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.

Art. 156

(Concorso di idee)

1. Le norme del presente capo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.

2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.

3. Il concorrente predispose la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. La partecipazione deve avvenire in forma anonima.

4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.

5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

6. La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.

7. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità la stazione appaltante, può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto definitivo si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in

possesto dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.

Art. 157

(Altri incarichi di progettazione e connessi)

1. Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 23 (livelli di progettazione) nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e diversi sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del presente codice. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la soglia di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.
2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 66, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
3. E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto.

CAPO V

SERVIZI RICERCA E SVILUPPO

Art. 158

(Servizi di ricerca e sviluppo)

1. Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo le disposizioni di cui al presente codice si applica esclusivamente ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 o 73430000-5, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - a) i risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della sua attività, e
 - b) la prestazione del servizio è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore.

CAPO VI
APPALTI E PROCEDURE IN SPECIFICI SETTORI

SEZIONE PRIMA
DIFESA E SICUREZZA

Art.159
(Difesa e sicurezza)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione non altrimenti esclusi dal suo ambito di applicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato non possa essere garantita mediante misure meno invasive, volte anche a proteggere la riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione dell'appalto.
2. All'aggiudicazione di concessioni nei settori della difesa e della sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica la parte IV del presente decreto fatta eccezione per le concessioni relative alle ipotesi alle quali il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, non si applica in virtù dell'articolo 6 del citato decreto legislativo.
3. In deroga all'articolo 31, limitatamente agli appalti pubblici di lavori, l'amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento, può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Il responsabile unico del procedimento, ovvero i responsabili di ogni singola fase, sono tecnici individuati nell'ambito del Ministero della difesa. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento può essere un dipendente specializzato in materie giuridico amministrative.
4. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definite le direttive generali per la disciplina delle attività del Ministero della difesa, in relazione agli appalti e alle concessioni diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208. Le direttive generali disciplinano, altresì, gli interventi da eseguire in Italia e all'Estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, nonché i lavori in economia che vengono eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare per i quali non si applicano i limiti di importo di cui all'articolo 36. Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, si applicano le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2012, n. 236.
5. Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.

Art. 160
(Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza)

1. Ai contratti misti aventi per oggetto appalti o concessioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente codice nonché appalti disciplinati dall'articolo 346 TFUE o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applicano le seguenti disposizioni.

2. Se le diverse parti di un determinato appalto o di una concessione sono oggettivamente separabili, si applicano i commi da 3 a 5. Se non sono separabili, si applica il comma 6.
3. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un appalto o una concessione distinti per le parti separate, il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali contratti distinti è determinato in base alle caratteristiche della parte separata.
4. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica, il relativo regime giuridico si determina sulla base dei seguenti criteri:
 - a) se una parte dell'appalto o della concessione è disciplinata dall'articolo 346 TFUE, l'appalto unico o la concessione unica possono essere aggiudicati senza applicare il presente decreto né il decreto legislativo 15 novembre 2011, n.208, purché le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive;
 - b) se una parte di un appalto o una concessione è disciplinata dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n.208, l'appalto unico o la concessione unica possono essere aggiudicati conformemente a tale decreto, purché le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive. Sono fatte salve le soglie e le esclusioni previste dallo stesso decreto legislativo.
5. La decisione di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica non può essere adottata allo scopo di escludere l'applicazione del presente codice o del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.
6. Se le diverse parti di un appalto o di una concessione sono oggettivamente non separabili, l'appalto o la concessione possono essere aggiudicati senza applicare il presente decreto ove includa elementi cui si applica l'articolo 346 TFUE; altrimenti può essere aggiudicato conformemente al decreto legislativo 15 novembre 2011, n.208.

Art. 161

(Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali)

1. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione e alle concessioni in materia di difesa o di sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 che sono disciplinate da:
 - a) norme procedurali specifiche in base a un accordo o un'intesa internazionale conclusi in conformità dei trattati dell'Unione europea, tra lo Stato e uno o più paesi terzi o relative articolazioni e riguardante lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto;
 - b) norme procedurali specifiche in base a un accordo o un'intesa internazionale in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;
 - c) norme procedurali specifiche di un'organizzazione internazionale nel caso di appalti ;
 - d) norme procedurali specifiche.

Gli accordi o le intese di cui alla lettera a) relativi ad appalti, sono comunicati alla Commissione.

2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica in base a norme sugli appalti previste da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento quando gli appalti pubblici e i concorsi di progettazione in questione sono interamente finanziati da tale organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti pubblici e concorsi di progettazione cofinanziati prevalentemente da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure d'appalto applicabili.

Art. 162

(Contratti secretati)

1. Le disposizioni del presente codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate:

a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza;

b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

2. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera a), le amministrazioni e gli enti utenti attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre norme vigenti. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e gli enti utenti dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento.

3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 42, comma 1-*bis*, della citata legge n. 124 del 2007.

4. L'affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.

5. La Corte dei conti, tramite proprio un ufficio organizzato in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza, esercita il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti di cui al presente articolo, nonché sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione. Dell'attività di cui al comma 5 è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.

Art. 163

(Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti ai sensi dell'articolo 23, comma 7, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero l'imminente previsione del loro verificarsi. La circostanza di cui al comma 1 è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento calamitoso che ha comportato la declaratoria dello stato di calamità di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992.

7. Gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sei mesi dall'affidamento

8. L'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di importo stabiliti per la somma urgenza, per lavori, servizi e forniture, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni, per singole specifiche fattispecie e nei limiti di importo individuate nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992.

9. Al fine di agevolare la scelta dei contraenti, le Prefetture, d'intesa con le Autorità regionali e locali di protezione civile, nonché con il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo per quanto riguarda gli interventi relativi a beni culturali, predispongono elenchi di operatori economici per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture richiesti più ricorrenti in previsione o in occasione di emergenze di protezione civile, verificando il possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione. Tali elenchi sono pubblicati sul profilo di committente delle Prefetture e sono comunque comunicati ai Comuni del territorio di competenza della Prefettura medesima.

10. Ove le condizioni di urgenza lo consentano, in alternativa alle procedure di cui ai commi da 6 a 8, i termini della procedura negoziata di cui all'articolo 63, sono ridotti ad un terzo.

11. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.

PARTE III CONTRATTI DI CONCESSIONE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E SITUAZIONI SPECIFICHE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 164 *(Oggetto e ambito di applicazione)*

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 346 del TFUE, le disposizioni di cui alla presente Parte definiscono le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi indette dalle amministrazioni

aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, purché i lavori o i servizi siano destinati ad una delle attività di cui all'allegato II.

2. Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni, contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi., ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.

3. I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte.

5. Agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, salvo che non siano derogate nella presente parte, le disposizioni del presente codice.

6. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della presente Parte.

Art. 165 *(Concessioni)*

1. Nei contratti di concessione come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere uu) e vv), la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Detti contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.

2. L'equilibrio economico finanziario definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al precedente comma 1. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al cinquanta per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.

3. La sottoscrizione del contratto di concessione è condizionata alla presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera. Il contratto di concessione è risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione. Al fine di agevolare l'ottenimento del finanziamento dell'opera, i bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità, intendendosi per tali la remunerabilità dell'opera sul mercato finanziario. Per le concessioni da affidarsi con la procedura

ristretta, nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché l'importo dei contributi pubblici, ove previsti.

4. Il bando può prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.

5. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione o del collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all'articolo 185, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara può altresì prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga valido limitatamente alla parte che regola la realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale.

Art. 166

(Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario, fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla presente Parte. Essi sono liberi di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza ed accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici.

Art. 167

(Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni)

1. Il valore di una concessione, ai fini di cui all'articolo 35, è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.

2. Il valore stimato è valido al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto un bando, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione della concessione.

3. Se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione è superiore di più del 20 per cento rispetto al valore stimato, la stima valida è costituita dal valore della concessione al momento dell'aggiudicazione.

4. Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione. Nel calcolo del valore stimato della concessione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto, se del caso, in particolare dei seguenti elementi:

a) il valore di eventuali forme di opzione ovvero di altre forme comunque denominate di protrazione nel tempo dei relativi effetti;

b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore;

c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario, in qualsivoglia forma, dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;

d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;

e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione;

f) il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;

g) ogni premio o pagamento o diverso vantaggio economico comunque denominato ai candidati o agli offerenti;

5. Nel calcolo del valore stimato della concessione le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori tengono conto degli atti di regolazione delle Autorità indipendenti.

6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non può essere fatta con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del presente codice. Una concessione non può essere frazionata al fine di escluderla dall'osservanza delle norme del presente decreto, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.

7. Quando un'opera o un servizio proposti possono dar luogo all'aggiudicazione di una concessione per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.

8. Quando il valore complessivo dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 il presente codice si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Art. 168

(Durata delle concessioni)

1. La durata massima delle concessioni è limitata ed è determinata nel bando di gara dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. La stessa è commisurata al valore della concessione, nonché alla complessità organizzativa dell'oggetto della stessa, ed è definita dall'offerta aggiudicatrice.

2. La durata massima della concessione non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Gli investimenti presi in

considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.

Art. 169

(Contratti misti di concessioni)

1. Le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate secondo le disposizioni applicabili al tipo di concessione che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Nel caso di concessioni miste che consistono in parte in servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell'allegato IX l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi.
2. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 4, 5, 6 e 7. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il comma 8.
3. Se parte di un determinato contratto, ovvero una delle attività interessate, sono disciplinate dall'articolo 346 TFUE o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l'articolo 160.
4. Nel caso di contratti aventi ad oggetto diverse attività, una delle quali è disciplinata dall'allegato XVIII gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare concessioni distinte per le parti distinte o di aggiudicare un'unica concessione. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare concessioni separate, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuna di tali concessioni è adottata in base alle caratteristiche della attività distinta. Qualora oggetto del contratto sia anche un'attività disciplinata dalle disposizioni sui settori speciali si applica l'articolo 28.
5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto sia elementi disciplinati dal presente codice che altri elementi, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare concessioni distinte per le parti distinte o di aggiudicare una concessione unica. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare concessioni separate, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali concessioni distinti è adottata in base alle caratteristiche della parte distinta.
6. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare una concessione unica, il presente codice si applica, salvo se altrimenti previsto all'articolo 160 o dal comma 9, alla concessione mista che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette.
7. La scelta tra l'aggiudicazione di un'unica concessione o di più concessioni distinte non può essere effettuata al fine di eludere l'applicazione del presente codice.
8. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione.
9. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di concessioni nonché appalti nei settori ordinari o speciali il contratto misto è aggiudicato in conformità con le disposizioni che disciplinano gli appalti nei settori ordinari o nei settori speciali.
10. Nel caso in cui il contratto misto concerna elementi sia di una concessione di servizi che di un contratto di forniture l'oggetto principale è determinato rispettivi servizi o forniture.
11. Ad una concessione destinata all'esercizio di più attività si applicano le norme relative alla principale attività cui è destinata.

12. Nel caso di concessioni per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività siano principalmente destinate, le norme applicabili sono determinate conformemente alle lettere a), b) e c):

- a) la concessione è aggiudicata secondo le disposizioni che disciplinano le concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici se una delle attività cui è destinata la concessione è soggetta alle disposizioni applicabili alle concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici e l'altra attività è soggetta alle disposizioni relative alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori;
- b) la concessione è aggiudicata secondo le disposizioni che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attività è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari;
- c) la concessione è aggiudicata secondo le disposizioni che disciplinano le concessioni se una delle attività cui è destinata la concessione è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni e l'altra non è soggetta né alla disciplina delle concessioni né a quella relativa all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o speciali.

CAPO II GARANZIE PROCEDURALI

Art. 170

(Requisiti tecnici e funzionali)

1. I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire o dei servizi da fornire oggetto della concessione sono definiti nei documenti di gara. Tali requisiti possono riferirsi anche allo specifico processo di produzione o di esecuzione dei lavori o di fornitura dei servizi richiesti, a condizione che siano collegati all'oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. I requisiti tecnici e funzionali possono includere, sulla base delle richieste formulate dalle stazioni appaltante, livelli di qualità, livelli di prestazione ambientale ed effetti sul clima, progettazione per tutti i requisiti (compresa l'accessibilità per le persone con disabilità) e la valutazione di conformità, l'esecuzione, la sicurezza o le dimensioni, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, la marcatura e l'etichettatura o le istruzioni per l'uso.

2. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non sia possibile; un siffatto riferimento è accompagnato dall'espressione «o equivalente».

3. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non possono escludere un'offerta sulla base della giustificazione secondo cui i lavori e i servizi offerti non sono conformi ai requisiti tecnici e funzionali richiesti nei documenti di gara, se l'offerente prova, con qualsiasi mezzo idoneo, che le soluzioni da lui proposte con la propria offerta soddisfano in maniera equivalente i requisiti tecnici e funzionali*.

Art. 171

(Garanzie procedurali nei criteri di aggiudicazione)

1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri di aggiudicazione stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 173, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'offerta risponde ai requisiti minimi prescritti dalla stazione appaltante;
 - b) l'offerente ottempera alle condizioni di partecipazione di cui all'articolo 172;
 - c) l'offerente non è escluso dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 172.
2. I requisiti minimi di cui al comma 1, lettera a) prevedono le condizioni e le caratteristiche tecniche, fisiche, funzionali e giuridiche che ogni offerta deve soddisfare o possedere.
3. Le stazioni appaltanti forniscono, inoltre:
 - a) nel bando di concessione, una descrizione della concessione e delle condizioni di partecipazione;
 - b) nel bando di concessione o nell'invito a presentare offerte, l'espressa indicazione che la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche e che l'offerta deve espressamente contenere, a pena di esclusione, l'impegno espresso da parte del concessionario al rispetto di tali condizione;
 - c) nel bando di concessione, nell'invito a presentare offerte o negli altri documenti di gara, una descrizione dei criteri di aggiudicazione e, se del caso, i requisiti minimi da soddisfare.
4. La stazione appaltante può limitare il numero di candidati o di offerenti a un livello adeguato, purché ciò avvenga in modo trasparente e sulla base di criteri oggettivi. Il numero di candidati o di offerenti invitati a partecipare deve essere sufficiente a garantire un'effettiva concorrenza.
5. La stazione appaltante rende nota a tutti i partecipanti le modalità della procedura e un termine indicativo per il suo completamento. Le eventuali modifiche sono comunicate a tutti i partecipanti e, nella misura in cui riguardino elementi indicati nel bando di concessione, rese pubbliche per tutti gli operatori economici.
6. La stazione appaltante assicura la tracciabilità degli atti inerenti alle singole fasi del procedimento, con idonee modalità, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell'articolo 53.
7. La stazione appaltante può condurre liberamente negoziazioni con i candidati e gli offerenti. L'oggetto della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non possono essere modificati nel corso delle negoziazioni.

Art. 172

(Selezione e valutazione qualitativa dei candidati)

1. Le stazioni appaltanti verificano le condizioni di partecipazione relative alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica dei candidati o degli offerenti, sulla base di certificazioni, autocertificazioni o attestati che devono essere presentate come prova. Le condizioni di partecipazione sono correlate e proporzionali alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell'oggetto della concessione e dell'obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva.

2. Per soddisfare le condizioni di partecipazione di cui al comma 1, ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. Se un operatore economico intende fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, deve dimostrare all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione. Per quanto riguarda la capacità finanziaria, la stazione appaltante può richiedere che l'operatore economico e i soggetti in questione siano responsabili in solido dell'esecuzione del contratto. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 45 può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti. In entrambi i casi si applica l'articolo 89.

Art. 173

(Termini e criteri di aggiudicazione)

1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri di cui all'articolo 30.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la stazione appaltante elenca i criteri di aggiudicazione in ordine decrescente di importanza. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione, comprese eventualmente le offerte, è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando. Se la procedura si svolge in fasi successive, il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di ventidue giorni. Si applica l'articolo 79, commi 1 e 2.
3. Se la stazione appaltante riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista utilizzando l'ordinaria diligenza, può, in via eccezionale, modificare l'ordine dei criteri di aggiudicazione di cui al comma 2, per tenere conto di tale soluzione innovativa. In tal caso, la stazione appaltante informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine di importanza ed emette un nuovo invito a presentare offerte nel termine minimo di ventidue giorni di cui al suddetto comma 2, secondo periodo. Se i criteri di aggiudicazione sono stati pubblicati al momento della pubblicazione del bando di concessione, la stazione appaltante pubblica un nuovo bando di concessione, nel rispetto del termine minimo di trenta giorni di cui al comma 2, primo periodo. La modifica dell'ordine non deve dar luogo a discriminazioni.

CAPO III

ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 174

(Subappalto)

1. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 30, alle concessioni in materia di subappalto si applica il presente articolo.
2. Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. In sede di offerta gli operatori economici, che non siano microimprese, piccole e medie imprese, per le concessioni di lavori, servizi e forniture soprasoglia, indicano una terna di nominativi di sub-appaltatori nei seguenti casi:
 - a). concessione di lavori, servizi e forniture per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione;

b).concessione di lavori, servizi e forniture per i quali risulti possibile reperire sul mercato una terna di nominativi di subappaltatori da indicare, atteso l'elevato numero di operatori che svolgono dette prestazioni.

3. L'offerente ha l'obbligo di dimostrare, nei casi di cui al comma 2, l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

4. Nel caso di concessioni di lavori e di servizi da fornire presso l'impianto sotto la supervisione della stazione appaltante successivamente all'aggiudicazione della concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica alla stazione appaltante dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il concessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori.

5. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti a legislazione vigente.

6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

7. Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei sub appaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di richiesta di subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il concessionario è liberato dall'obbligazione solidale di cui al comma 5.

8. Si applicano, altresì, le disposizioni previste dai commi 6, 8, 11, 13 e 17 dell'articolo 105.

Art. 175

(Modifica dei contratti durante il periodo di validità)

1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione a norma del presente codice nei seguenti casi:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state espressamente previste nei documenti di gara iniziali in clausole che fissino la portata, la natura delle eventuali modifiche, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate. Esse non possono apportare modifiche che alterino la natura generale della concessione. In ogni caso le suddette clausole non possono prevedere la proroga della durata della concessione;

b) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale;

2) comporti per la stazione appaltante un notevole ritardo o un significativo aggravio dei costi;

c) ove ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:

1) la necessità di modifica derivi da circostanze che una stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza;

2) la modifica non alteri la natura generale della concessione;

d) se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui la stazione appaltante avevano inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti circostanze:

1) una clausola di revisione in conformità della lettera a);

2) al concessionario iniziale succeda, in via universale o particolare, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice, fatta salva l'autorizzazione del concedente, ove richiesta sulla base della regolamentazione di settore;

e) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

f) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del comma 7.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), per le concessioni aggiudicate dalla stazione appaltante allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II, l'eventuale aumento di valore, anche in presenza di modifiche successive, non può eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della concessione iniziale, inteso come valore quale risultante a seguito dell'aggiudicazione delle opere o dei servizi o delle forniture oggetto di concessione. Le modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

3. Le stazioni appaltanti che hanno modificato una concessione nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano, conformemente a quanto disposto dall'articolo 72, un avviso nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*, contenente le informazioni di cui all'allegato XXV.

4. Le concessioni possono essere modificate senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, né di verificare se le condizioni di cui al comma 7, lettere da a) a d), sono rispettate se la modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:

a) la soglia fissata all'articolo 35, comma 1, lettera a);

b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale.

5. La modifica non può alterare la natura generale della concessione. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

6. Ai fini del calcolo del valore di cui ai commi 1, lettere a), b) e c), 2 e 4 il valore aggiornato è il valore di riferimento quando la concessione prevede una clausola di indicizzazione. Se la concessione non prevede una clausola di indicizzazione, il valore aggiornato è calcolato tenendo conto dell'inflazione calcolata dall'ISTAT.

7. La modifica di una concessione durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale, quando altera considerevolmente le condizioni contrattuali originariamente pattuite. In

ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 4, una modifica è considerata sostanziale se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

- a) la modifica introduce condizioni che, ove originariamente previste, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella accettata, oppure avrebbero consentito una maggiore partecipazione alla procedura di aggiudicazione;
- b) la modifica altera l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione;
- d) se un nuovo concessionario sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

8. Una nuova procedura di aggiudicazione di una concessione è richiesta per modifiche delle condizioni di una concessione durante il periodo della sua validità diverse da quelle previste ai commi 1 e 4.

Art. 176

(Risoluzione del contratto)

1. La concessione è annullata d'ufficio quando:

a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 81;

b) la stazione appaltante ha violato con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile al concessionario si applica il comma 4.

4. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento della stazione appaltante spettano al concessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla concessione.

5. Le somme di cui al comma 4 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 185, limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

6. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore delle somme previste al comma 4.

Art. 177

(Affidamenti dei concessionari)

1. I soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. La restante parte può essere realizzata da società *in house* per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.
2. Le concessioni di cui al comma 1 già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
3. La verifica del rispetto del limite di cui al comma 1, pari all'ottanta per cento, da parte dei soggetti preposti e dell'ANAC, viene effettuata secondo le modalità e con la cadenza indicate dall'ANAC stessa in apposite linee guida. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto al limite indicato devono essere riequilibrare entro il termine individuato dai soggetti preposti.

Art. 178

(Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio)

1. Per le concessioni che, alla data di entrata in vigore del presente codice, siano scadute, il concedente, che non abbia ancora provveduto, procede alla predisposizione del bando di gara per l'affidamento della concessione, secondo le regole di evidenza pubblica, entro sei mesi dalla predetta data.
2. I reciproci obblighi, per il periodo necessario al perfezionamento della procedura di cui al comma 1, sono regolati mediante apposito atto. Per detto periodo il concessionario uscente non matura il diritto di riequilibrio del piano economico-finanziario e il riconoscimento delle condizioni preesistenti.
3. Per le concessioni per le quali la scadenza avviene nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente codice, il concedente avvia la procedura per l'individuazione del concessionario subentrante, mediante gara ad evidenza pubblica, in conformità alle disposizioni del presente codice. Ove suddetto termine sia inferiore a ventiquattro mesi alla data di entrata in vigore del presente codice, la procedura di gara viene indetta nel più breve tempo possibile, in modo da evitare soluzioni di continuità tra i due regimi concessori.
4. Qualora la procedura di gara non si concluda entro il termine di scadenza della concessione, il concessionario uscente resta obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione fino al trasferimento della gestione. Per detto periodo si applica quanto previsto al comma 2.
5. Il concedente, almeno un anno prima della data di scadenza della concessione, effettua, in contraddittorio con il concessionario, tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato tecnico complessivo dell'infrastruttura ed ordina, se del caso, i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi in conformità degli impegni assunti convenzionalmente.
6. Per le opere assentite che il concessionario ha già eseguito e non ancora ammortizzate alla scadenza della concessione, il concessionario uscente ha diritto ad un indennizzo di tali poste dell'investimento, da parte del subentrante, pari al costo effettivamente sostenuto, al netto degli

ammortamenti, dei beni reversibili non ancora ammortizzati come risultante dal bilancio di esercizio alla data dell'anno in cui termina la concessione, e delle variazioni eseguite ai fini regolatori. L'importo del valore di subentro è a carico del concessionario subentrante.

7. Per le concessioni autostradali il rischio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera zz), si intende comprensivo del rischio traffico. L'amministrazione può richiedere sullo schema delle convenzioni da sottoscrivere un parere preventivo all'ANAC.

PARTE IV PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONTRAENTE GENERALE

Art. 179

(Disciplina comune applicabile)

1. Alle procedure di affidamento di cui al presente capo si applicano le disposizioni di cui alla parte I, IV, V e VI, in quanto compatibili.
2. Si applicano inoltre, in quanto non incompatibili con le previsioni del presente capo, le disposizioni della parte II, titolo I a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, ovvero inferiore.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi.

TITOLO I PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Art. 180

(Partenariato pubblico privato)

1. Il contratto di partenariato è il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa. Il contratto può avere ad oggetto anche la progettazione di fattibilità tecnico ed economica e la progettazione definitiva delle opere o dei servizi connessi.
2. Nei contratti di partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna.
3. Nel contratto di partenariato pubblico privato il trasferimento del rischio in capo all'operatore economico comporta l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l'esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell'opera come definiti dall'articolo 3 comma 1 lettere bbb) e ccc). Tale contratto è definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità

dell'opera o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, purché la valutazione avvenga *ex ante*. Con il contratto di partenariato pubblico privato sono altresì disciplinati anche i rischi, incidenti, sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all'operatore economico.

4. A fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, l'amministrazione aggiudicatrice può scegliere di versare un canone all'operatore economico che è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità dell'opera, nonché ridotta o mancata prestazione dei servizi. Tali variazioni del canone devono, in ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell'operatore economico.

5. L'amministrazione aggiudicatrice può scegliere altresì che a fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, venga corrisposta una diversa utilità economica comunque pattuita *ex ante*, ovvero rimette la remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto della stessa da parte dell'operatore economico, che pertanto si assume il rischio delle fluttuazione negative di mercato della domanda del servizio medesimo.

6. L'equilibrio economico finanziario, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al comma 4. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al cinquanta per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.

7. La documentata disponibilità di un finanziamento è condizione di valutazione di ammissibilità ad un contratto di partenariato pubblico privato. La sottoscrizione del contratto è condizionata alla presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera. Il contratto è risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto.

8. Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1 rientrano le finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione di partenariato in materia opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti.

Art.181

(Procedure di affidamento)

1. La scelta dell'operatore economico avviene con procedure ad evidenza pubblica anche mediante dialogo competitivo.

2. Salvo l'ipotesi in cui l'affidamento abbia ad oggetto anche l'attività di progettazione come previsto dall'articolo 180, comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'affidamento dei contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario che disciplino l'allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico.

3. La scelta è preceduta da adeguata istruttoria con riferimento all'analisi della domanda e dell'offerta, della sostenibilità economico-finanziaria e economico- sociale dell'operazione, alla natura e alla intensità dei diversi rischi presenti nell'operazione di partenariato, anche facendo ricorso a tecniche di valutazione mediante lo strumento del *public sector comparator*.

4. L'amministrazione aggiudicatrice esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti. L'operatore economico è tenuto a collaborare ed alimentare attivamente tali sistemi.

Art.182

(Finanziamento del progetto)

1. Il finanziamento dei contratti può avvenire mediante il ricorso a idonei strumenti quali, tra gli altri, la finanza di progetto. Il finanziamento può anche riguardare il conferimento di *asset* patrimoniali pubblici e privati. La remunerazione del capitale investito è definita nel contratto.

2. Il contratto definisce i rischi trasferiti le modalità di monitoraggio della loro permanenza entro il ciclo di vita del rapporto contrattuale e le conseguenze derivanti dalla anticipata estinzione del negozio tali da assicurare la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico.

3. Il verificarsi di fatti non riconducibili all'operatore economico che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. All'operatore economico spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici.

Art. 183

(Finanza di progetto)

1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi della parte V, titolo II, affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. In ogni caso per le infrastrutture afferenti le opere in linea, è necessario che le relative

proposte siano ricomprese negli strumenti di programmazione approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 130, secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara il progetto di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice. Il progetto di fattibilità da porre a base di gara è redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio del progetto di fattibilità. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto di fattibilità a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice. Gli oneri connessi all'affidamento di attività a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico del progetto.

3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'articolo 142 specifica:

a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di apportare al progetto definitivo, da questi presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni demaniali marittime, ove necessarie, e che, in tal caso, la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;

b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto definitivo, l'amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto definitivo presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95.

5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 95 per il caso delle concessioni, l'esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto definitivo presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto, l'esame e la valutazione delle proposte sono svolti anche con riferimento alla maggiore idoneità dell'iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica dell'area interessata, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione.

6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicità previsti per il rilascio della concessione demaniale marittima.

7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.

8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80.

9. Le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto. Il piano economico-finanziario, oltre a prevedere il rimborso

delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara, comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto definitivo deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste di cui ai decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09 e successive modificazioni.

10. L'amministrazione aggiudicatrice:

- a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;
- b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;
- c) pone in approvazione il progetto definitivo presentato dal promotore, con le modalità indicate all'articolo 27, anche al fine del successivo rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;
- d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;
- e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

11. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto definitivo e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario. Il rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto definitivo, redatto in conformità al progetto preliminare approvato.

12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.

13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 93 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

14. Si applicano ove necessario le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.

15. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa

vigente. La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto di fattibilità deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto e di dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste di cui ai decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, numeri 10/2009, 11/0909 e 12/2009, e successive modificazioni. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all'articolo 103, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente. Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, è inserito negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto di fattibilità; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9.

16. La proposta di cui al comma 15, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 187.

17. Possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti con i requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici anche per servizi di progettazione eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.

18. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all'articolo 185.

19. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 15 e 17, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.

20. Ai sensi dell'articolo 2 del presente codice, per quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti dal presente articolo.

Art.184

(Società di progetto)

1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 183. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.

2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.

3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per l'eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.

Art. 185

(Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto.)

1. Al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, le società di progetto di cui all'articolo 184 nonché le società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere eee), possono emettere obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice civile, purché destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fermo restando che sono da intendersi inclusi in ogni caso tra i suddetti investitori qualificati altresì le società ed altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; detti obbligazioni e titoli di debito possono essere dematerializzati e non possono essere trasferiti a soggetti che non siano investitori qualificati come sopra definiti. In relazione ai titoli emessi ai sensi del presente articolo non si applicano gli articoli 2413, 2414-bis, commi primo e secondo, e da 2415 a 2420 del codice civile.

2. La documentazione di offerta deve riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione.

3. Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi, possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle società operanti nella gestione dei servizi di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, alle società titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e alle società titolari delle licenze individuali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche di cui al predetto decreto n. 259 del 2003, nonché a quelle titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1°ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Per le finalità relative al presente comma, il decreto di cui al comma 3 è adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

5. Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli di debito possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano quanto previsto all'articolo 194, comma 12, del presente codice, in relazione alla facoltà del contraente generale di emettere obbligazioni secondo quanto ivi stabilito.

Art. 186

(Privilegio sui crediti)

1. I crediti dei soggetti che finanziano o rfinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari, la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli

2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili, ivi inclusi i crediti, del concessionario e delle società di progetto che siano concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali, ai sensi dell'articolo 175, comma 1, lettera d).

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.

3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, comma 2, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunci legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

Art.187

(Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità)

1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo.

2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. L'offerente di cui al comma 2 può essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.

4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione e dalla eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste.

5. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l'appalto. L'offerente può anche essere un contraente generale.

6. La stazione appaltante pone a base di gara almeno un progetto di fattibilità. L'aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali ed all'esecuzione dell'opera.

7. L'opera oggetto del contratto di locazione finanziaria può seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi; l'opera può essere realizzata su area nella disponibilità dell'aggiudicatario.

Art.188

(Contratto di disponibilità)

1. L'affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:

a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell'opera; il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3;

b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice;

c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e all'eventuale contributo in corso d'opera di cui alla precedente lettera b), al valore di mercato residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice.

2. L'affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il contratto determina le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Salvo diversa determinazione contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatario.

3. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 130, secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale, predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'opera costruita e le modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto di fattibilità rispondente alle caratteristiche indicate nel capitolato prestazionale e sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 93; il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilità.

4. Al contratto di disponibilità si applicano le disposizioni previste dal presente codice in materia di requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici.

5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura dell'affidatario; l'affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto approvati dall'affidatario, previa comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell'affidatario. L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire all'affidatario il ruolo di autorità espropriante ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

6. L'attività di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e può proporre all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilità. Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 186 del presente codice, il limite di riduzione del canone di disponibilità superato il quale il contratto è risolto. L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera e dalla messa a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità.

Art.189 *(Subentro)*

1. Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, la stazione appaltante comunica per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, indicano un operatore economico, che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro.

2. L'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dalla stazione appaltante. Il subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui la stazione appaltante vi presta il consenso.

3. Fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d), la sostituzione del concessionario è limitata al tempo necessario per l'espletamento di una nuova procedura di gara.

4. Il presente articolo si applica agli operatori economici titolari di un contratto di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera eee).

Art. 190 *(Baratto amministrativo e interventi di sussidiarietà orizzontale)*

1. Gli enti territoriali definiscono con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa.
2. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere affidati in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento.
3. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi di cui al presente comma.
4. Decorsi due mesi dalla presentazione della proposta, la proposta stessa si intende respinta. Entro il medesimo termine l'ente locale può, con motivata delibera, disporre l'approvazione delle proposte formulate ai sensi del comma 2, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione. La realizzazione degli interventi di cui ai commi da 2 a 6 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell'ente competente.
6. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 non può in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto. Le spese per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale, ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti che le hanno sostenute, nella misura del 36 per cento, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 1. Successivamente, ne sarà prevista la detrazione dai tributi propri dell'ente competente.
7. E' fatta salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 191

(Cessione di immobili in cambio di opere)

1. Il bando di gara può prevedere a titolo di corrispettivo, totale o parziale, il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma triennale per i lavori o nell'avviso di preinformazione per i servizi e le forniture e che non assolvono più, secondo motivata valutazione della amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, funzioni di pubblico interesse.

2. Possono formare oggetto di trasferimento anche i beni immobili già inclusi in programmi di dismissione, purché prima della pubblicazione del bando o avviso per l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo.

3. Il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e la conseguente immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea polizza fideiussoria per un valore pari al valore dell'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalità previste per il rilascio della cauzione provvisoria, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione è progressivamente svincolata con le modalità previste con riferimento alla cauzione definitiva.

TITOLO II

IN HOUSE

Art. 192

(Regime speciale degli affidamenti in house)

1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*. L'iscrizione al predetto elenco, nelle modalità e secondo i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto, consente di procedere mediante affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.

2. Ai fini dell'affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 167.

Art. 193
(Società pubblica di progetto)

1. Ove il progetto preliminare piano di fattibilità dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, preveda, ai fini della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e dei beni connessi, l'attività coordinata di più soggetti pubblici, si procede attraverso la stipula di un accordo di programma tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati. Alla società pubblica di progetto sono attribuite le competenze necessarie alla realizzazione dell'opera e delle opere strumentali o connesse, nonché alla espropriazione delle aree interessate, e all'utilizzazione delle stesse e delle altre fonti di autofinanziamento indotte dall'infrastruttura. La società pubblica di progetto è autorità espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La società pubblica di progetto realizza l'intervento in nome proprio e per conto dei propri soci e mandanti, avvalendosi dei finanziamenti per esso deliberati, operando anche al fine di ridurre il costo per la pubblica finanza.
2. Per lo svolgimento delle competenze di cui al secondo periodo del comma 1, le società pubbliche di progetto applicano le disposizioni del presente codice.
3. Alla società pubblica di progetto possono partecipare le camere di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie.
4. La società pubblica di progetto è istituita allo scopo di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici volto a promuovere la realizzazione ed eventualmente la gestione dell'infrastruttura, e a promuovere altresì la partecipazione al finanziamento; la società è organismo di diritto pubblico e soggetto aggiudicatore ai sensi del presente codice.
5. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di un'infrastruttura possono partecipare, tramite accordo di programma, al finanziamento della stessa, anche attraverso la cessione al soggetto aggiudicatore ovvero alla società pubblica di progetto di beni immobili di proprietà o allo scopo espropriati con risorse finanziarie proprie.
6. Ai fini del finanziamento di cui al comma 5, gli enti pubblici possono contribuire per l'intera durata del piano economico-finanziario al soggetto aggiudicatore o alla società pubblica di progetto, devolvendo alla stessa i proventi di propri tributi o diverse fonti di reddito, fra cui:
 - a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi di oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione e IMU, indotti dalla infrastruttura;
 - b) da parte della camera di commercio, industria e artigianato, una quota della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
7. La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il quale le fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore.

8. I soggetti privati interessati alla realizzazione di un'infrastruttura possono contribuire alla stessa attraverso la cessione di immobili di loro proprietà o impegnandosi a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale.

TITOLO III CONTRAENTE GENERALE

Art. 194

(Affidamento a contraente generale)

1. Con il contratto di affidamento unitario a contraente generale, il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto dotato di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara fronte di un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Il contraente generale provvede:
 - a) alla predisposizione del progetto esecutivo e alle attività tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire all'approvazione dello stesso;
 - b) all'acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un concessionario, può essere accordata al contraente generale;
 - c) all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori;
 - d) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da realizzare;
 - e) ove richiesto, all'individuazione delle modalità gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;
 - f) all'indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità, secondo le forme stabilite tra quest'ultimo e gli organi competenti in materia.
3. Il soggetto aggiudicatore provvede:
 - a) alle attività necessarie all'approvazione del progetto definitivo, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;
 - b) all'approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;
 - c) alla nomina, con le procedure di cui all'articolo 31, comma 3, del direttore dei lavori e dei collaudatori, nonché provvede all'alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere, assicurando un costante monitoraggio dei lavori anche tramite un comitato permanente costituito da suoi rappresentanti e rappresentanti del contraente;
 - d) al collaudo delle stesse;
 - e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano, in ogni caso prevedendo l'adozione di protocolli di legalità che comportino clausole specifiche di impegno, da parte dell'impresa aggiudicataria, a denunciare eventuali tentativi di estorsione, con la possibilità di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese

interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo sulla finanza di progetto e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20.

4. Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del presente capo. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati dalle norme della parte I e della parte II, titolo I che costituiscono attuazione della direttiva 2014/24/UE o dalle norme della parte III, dagli atti di gara e dalle norme del codice civile regolanti l'appalto.

5. Alle varianti del progetto affidato al contraente generale non si applicano gli articoli 63, 64 e 108; esse sono regolate dalle norme della parte II, titolo I, che costituiscono attuazione della direttiva 2014/24/UE o dalle norme della parte III e dalle disposizioni seguenti:

a) restano a carico del contraente generale le eventuali varianti necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto redatto dallo stesso e approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti indotte da forza maggiore o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore;

b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il contraente generale può proporre al soggetto aggiudicatore le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore può rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel progetto posto a base di gara, o comunque determinino peggioramento della funzionalità, durabilità, manutenibilità e sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del termine di ultimazione.

6. Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle attività di cui al comma 2 direttamente ovvero, se costituito da più soggetti, a mezzo della società di progetto di cui al comma 10; i rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto privato, a cui non si applica il presente codice, salvo quanto previsto nel presente capo. Al contraente generale che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla parte I e alla parte II, titolo I che costituiscono attuazione della direttiva 2014/24, ovvero di cui alla parte III.

7. Il contraente generale può eseguire i lavori affidati direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori del contraente generale devono a loro volta possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal regolamento, e possono subaffidare i lavori nei limiti e alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici; l'articolo 105 si applica ai predetti subaffidamenti. Il soggetto aggiudicatore richiede al contraente generale di individuare e indicare, in sede di offerta, le imprese esecutrici di una quota non inferiore al trenta per cento degli eventuali lavori che il contraente generale prevede di eseguire mediante affidamento a terzi.

8. L'affidamento al contraente generale, nonché gli affidamenti e subaffidamenti di lavori del contraente generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalità previste per i lavori pubblici.

9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari: ove risulti l'inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all'affidatario, nonché applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto.

10. Per il compimento delle proprie prestazioni il contraente generale, ove composto da più soggetti, costituisce una società di progetto in forma di società, anche consortile, per azioni o a responsabilità limitata. La società è regolata dall'articolo 184 e dalle successive disposizioni del presente articolo. Alla società possono partecipare, oltre ai soggetti componenti il contraente generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico operative preventivamente indicate in sede di gara. La società così costituita subentra nel rapporto al contraente generale senza alcuna autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il subentro costituisca cessione di contratto; salvo diversa previsione del contratto, i soggetti componenti il contraente generale restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. In alternativa, la società di progetto può fornire al soggetto aggiudicatore garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme percepite in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Tali garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il capitale minimo della società di progetto è indicato nel bando di gara.

11. Il contratto stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti del contratto, il buon adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso nella società di progetto e lo smobilizzo di partecipazioni da parte di istituti bancari e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione può tuttavia avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore non può opporsi alla cessione di crediti effettuata dal contraente generale nell'ipotesi di cui al comma 14

12. Il bando determina la quota di valore dell'opera che deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie e i tempi e i modi di pagamento del prezzo. Il saldo della quota di corrispettivo ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei lavori. Per il finanziamento della predetta quota, il contraente generale o la società di progetto possono emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'articolo 2412 del codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce il pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio debito verso il contraente generale quale risultante da stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal certificato di collaudo dell'opera; le obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente. Le modalità di operatività della garanzia di cui al terzo periodo del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture. Le garanzie prestate dallo Stato ai sensi del presente comma sono inserite nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

13. I crediti delle società di progetto, ivi incluse quelle costituite dai concessionari a norma dell'articolo 184 nei confronti del soggetto aggiudicatore, sono cedibili ai sensi del comma 14; la cessione può avere ad oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili.

14. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al debitore ceduto. L'atto notificato deve espressamente indicare se la cessione è effettuata a fronte di un finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata.

15. Il soggetto aggiudicatore liquida l'importo delle prestazioni rese e prefinanziate dal contraente generale con la emissione di un certificato di pagamento esigibile alla scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni contrattuali. Per i soli crediti di cui al presente comma ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento costituisce definitivo riconoscimento del credito del finanziatore cessionario; al cessionario non è applicabile nessun'eccezione di pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra debitore e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione con crediti derivanti dall'adempimento dello stesso contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del contraente generale cedente.

16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15, in tutti i casi di mancato o ritardato completamento dell'opera,

17. Per gli affidamenti per i quali non sia prestata la garanzia extracosti di cui all'articolo 104, e vi siano crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15:

- a) la garanzia di buon adempimento non è soggetta alle riduzioni progressive di cui all'articolo 103; ove la garanzia si sia già ridotta ovvero la riduzione sia espressamente prevista nella garanzia prestata, il riconoscimento definitivo del credito non opera se la garanzia non è ripristinata e la previsione di riduzione espunta dalla garanzia;
- b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi attribuibili al contraente generale si applicano le disposizioni previste dall'articolo 189;
- c) il contraente generale ha comunque facoltà di sostituire la garanzia di buon adempimento con la garanzia extra costi; in tale caso non si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b)

18. Il contraente generale presta, una volta istituita, la garanzia extracosti di cui all'articolo 104, che deve comprendere la possibilità per il garante, in caso di fallimento o inadempienza del contraente generale, di far subentrare nel rapporto altro soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente generale, scelto con le modalità di cui al medesimo articolo 104.

19. I capitolati prevedono, tra l'altro:

- a) le modalità e i tempi, nella fase di sviluppo e approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, delle prestazioni propedeutiche ai lavori e i lavori di cantierizzazione, ove autorizzati;
- b) le modalità e i tempi per il pagamento dei ratei di corrispettivo dovuti al contraente generale per le prestazioni compiute prima dell'inizio dei lavori, pertinenti in particolare le attività progettuali e le prestazioni di cui alla lettera a).

20. Al fine di garantire l'attuazione di idonee misure volte al perseguimento delle finalità di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota forfettaria, non sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente generale è tenuto a recepire nell'offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si pone a base di gara, elaborato dal soggetto aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota è inclusa nelle somme a disposizione del quadro economico, ed è unita una relazione di massima che correda il progetto, indicante l'articolazione delle suddette misure, nonché la stima dei costi. Tale stima è riportata nelle successive fasi della progettazione. Le variazioni tecniche per l'attuazione delle misure in questione, eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque fase dell'opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore. Ove il progetto definitivo sia prodotto per iniziativa del promotore,

quest'ultimo predispone analoga articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei costi, non sottoposti a ribasso d'asta e inseriti nelle somme a disposizione dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di affidamento mediante concessione

Art. 195

(Procedure di aggiudicazione del contraente generale)

1. Il ricorso alla scelta di aggiudicare mediante affidamento al contraente generale deve essere motivata dalla stazione appaltante in ragione della complessità e di altre esigenze al fine di garantire un elevato livello di qualità, sicurezza ed economicità.
2. Per l'affidamento a contraente generale si pone a base di gara il progetto definitivo.
3. I soggetti aggiudicatori possono stabilire e indicare nel bando di gara, in relazione all'importanza e alla complessità delle opere da realizzare, il numero minimo e massimo di concorrenti che verranno invitati a presentare offerta. Nel caso in cui le domande di partecipazione superino il predetto numero massimo, i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da invitare redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori e pertinenti all'oggetto del contratto, predefiniti nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di concorrenti da invitare non può essere inferiore a cinque, se esistono in tale numero soggetti qualificati. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare una effettiva concorrenza.
4. L'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di una pluralità di criteri fra i quali:
 - a) il prezzo;
 - b) il valore tecnico ed estetico delle varianti;
 - c) il tempo di esecuzione;
 - d) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
 - e) la maggiore entità, rispetto a quella prevista dal bando, del prefinanziamento che il candidato è in grado di offrire;
 - f) ulteriori elementi individuati in relazione al carattere specifico delle opere da realizzare.
5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cui agli articoli da 115 a 118, si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte III.
6. Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte II, titolo I.

Art. 196

(Collaudo)

1. Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 102.
2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità, il soggetto aggiudicatore può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi a disposizione del soggetto aggiudicatore per la realizzazione delle predette infrastrutture con le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'affidatario del supporto al collaudo non può avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte l'infrastruttura.

Art. 197

(Sistema di qualificazione del contraente generale)

1. L'attestazione del possesso dei requisiti del contraente generale avviene con le modalità di cui all'articolo 84. La qualificazione può essere richiesta da imprese singole in forma di società commerciali o cooperative, da consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ovvero da consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c).

2. I contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite all'importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. I contraenti generali non possono concorrere ad affidamenti di importo lordo superiore a quello della classifica di iscrizione, attestata con il sistema di cui alla presente sezione ovvero documentata ai sensi dell'articolo 45, salva la facoltà di associarsi ad altro contraente generale.

3. Le classifiche di qualificazione sono determinate dall'ANAC.

4. Costituiscono requisiti per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali oltre il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80, ulteriori requisiti di un'adeguata capacità economica e finanziaria, di un'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché di un adeguato organico tecnico e dirigenziale. Tali ulteriori requisiti possono essere determinati con linee guida a carattere vincolante adottate dall'ANAC.

Art. 198

(Norme di partecipazione alla gara del contraente generale)

1. I soggetti aggiudicatori hanno facoltà di richiedere, per le singole gare:

- a) che l'offerente dimostri la sussistenza dei requisiti generali di cui all'articolo 80; nei confronti dell'aggiudicatario la verifica di sussistenza dei requisiti generali è sempre espletata;
- b) che l'offerente dimostri, tramite i bilanci consolidati e idonee dichiarazioni bancarie, la disponibilità di risorse finanziarie, rivolte al prefinanziamento, proporzionate all'opera da realizzare;
- c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle imprese affidatarie designate in sede di gara o dallo stesso offerente, della capacità tecnica specifica per l'opera da realizzare e dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi adeguati al progetto da redigere.

2. Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate ai sensi dell'articolo 7. E fatto divieto ai partecipanti di concorrere alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio, anche stabile.

3. I contraenti generali dotati della adeguata e competente classifica di qualificazione per la partecipazione alle gare, possono partecipare alla gara in associazione o consorzio con altre imprese purchè queste ultime siano ammesse, per qualunque classifica, al sistema di

qualificazione ovvero siano qualificabili, per qualunque classifica. Le imprese associate o consorziate concorrono alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 199

(Gestione del sistema di qualificazione del contraente generale)

1. La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali è rilasciata dall'ANAC secondo quanto previsto dall'articolo 197 ed è definita nell'ambito del sistema di qualificazione previsto dal medesimo articolo.
2. In caso di ritardo nel rilascio l'attestazione scaduta resta valida, ai fini della partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di quella rinnovata.
3. Le attestazioni del possesso dei requisiti rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono valide sino alla scadenza naturale.

PARTE V

INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRIORITARI

Art. 200

(Disposizioni generali)

1. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, sono valutati e conseguentemente inseriti negli appositi strumenti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli successivi, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture di cui al presente articolo è oggetto di:
 - a) concessione di costruzione e gestione;
 - b) affidamento unitario a contraente generale;
 - c) finanza di progetto;
 - d) qualunque altra forma di affidamento prevista dal presente codice compatibile con la tipologia dell'opera da realizzare.
3. In sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua, anche della Struttura tecnica di missione di cui all'articolo 214, una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice e ne propone l'inserimento nel primo documento pluriennale di pianificazione, che sostituisce tutti i precedenti. La ricognizione deve, in ogni caso, comprendere gli interventi per i quali vi sono obbligazioni giuridiche vincolanti. Per "obbligazioni giuridiche vincolanti" si intendono gli interventi in relazione ai quali sia già intervenuta l'approvazione del contratto all'esito della procedura di affidamento della realizzazione dell'opera.

Art. 201

(Strumenti di pianificazione e programmazione)

1. Al fine della individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti ritenuti di particolare rilevanza per lo sviluppo del Paese, si utilizzano i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione generale:

- e) piano generale dei trasporti e della logistica;
- f) documenti pluriennali di pianificazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.228.

2. Il piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) contiene le linee strategiche delle politiche della mobilità delle persone e delle merci nonché dello sviluppo infrastrutturale del Paese. Il Piano è adottato ogni tre anni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata e sentite le Commissioni parlamentari competenti.

3. Il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 228, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011, contiene l'elenco degli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilità è valutata meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il PGTL.

4. Il DPP è adottato secondo le procedure di cui all' articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 228 del 2011, sentita la Conferenza unificata.

5. Le Regioni, le Province autonome, le Città Metropolitane e gli altri enti competenti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proposte di interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica di preminente interesse nazionale ai fini dell'inserimento nel DPP, comprendenti il progetto di fattibilità, redatto secondo modelli definiti dal medesimo Ministero e corredate dalla documentazione indicata dalle linee guida di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.228 del 2011. Il Ministero, verifica la fondatezza della valutazione *ex ante* dell'intervento effettuata dal soggetto proponente, la coerenza complessiva dell'intervento proposto e la sua funzionalità rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PGTL e procede al suo inserimento nel DPP, definendone la priorità.

6. Annualmente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento degli interventi inclusi nel DPP; la relazione è allegata al Documento di economia e finanza. A tal fine, l'ente aggiudicatore, nei trenta giorni successivi all'approvazione del progetto definitivo, trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una scheda di sintesi conforme al modello approvato dallo stesso Ministero con apposito decreto contenente i dati salienti del progetto e, in particolare, costi, tempi, caratteristiche tecnico-prestazionali dell'opera, nonché tutte le eventuali variazioni intervenute rispetto al progetto di fattibilità.

7. Il primo DPP da approvarsi, entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, contiene anche le indicazioni circa lo stato del procedimento di ciascuna opera inserita, con

conseguente salvaguardia dei termini e degli adempimenti già effettuati. Si applica il comma 10.

8. Resta ferma la possibilità di inserire nuove opere anche nel primo DPP, ove sia già stato approvato anche il PGTL.
9. Fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di trasporti i piani, comunque denominati, in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea.
10. In sede di redazione di ogni nuovo DPP, si procede anche alla revisione degli interventi inseriti nel DPP precedente, in modo da evitare qualunque sovrapposizione tra gli strumenti di programmazione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti valuta il reinserimento di ogni singolo intervento in ciascun DPP, anche in relazione alla permanenza dell'interesse pubblico alla sua realizzazione, effettuata anche attraverso una valutazione di fattibilità economico finanziaria. In particolare, tiene conto, allo scopo, delle opere per le quali non sia stata avviata la realizzazione, con riferimento ad una parte significativa, ovvero per le quali il costo dell'intervento evidenziato dal progetto esecutivo risulti superiore di oltre il venti per cento al costo dello stesso evidenziato in sede di progetto di fattibilità. Anche al di fuori della tempistica di approvazione periodica del DPP di cui al comma 3, con la procedura prevista per ogni approvazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può proporre inserimenti ovvero espunzioni di opere dal medesimo Documento di programmazione, ove fattori eccezionali o comunque imprevedibili o non preventivati al momento della redazione del DPP lo rendano necessario.

Art. 202

(Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie)

1. Al fine di migliorare la capacità di programmazione e riprogrammazione della spesa per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale e in coerenza con l'articolo 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
 - a) il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture prioritarie e la *project review* delle opere già finanziate;
 - b) il Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture prioritarie.
2. Tra i fondi di cui al comma precedente possono essere disposte variazioni compensative con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. In sede di prima applicazione, ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b), confluiscono le risorse disponibili di cui all'articolo 32, commi 1 e 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché le risorse disponibili iscritte nel capitolo dello stato di previsione del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti denominato “Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche”. L’individuazione delle risorse assegnate ai fondi di cui al comma 1 è definita con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite:

a) le modalità di ammissione al finanziamento della progettazione di fattibilità;

b) l’assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, lettera a) ai diversi progetti, nonché le modalità di revoca.

5. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede all’assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, lettera b) ai diversi interventi, alle relative modalità di revoca, nonché alla definizione dei termini di definanziamento automatico delle opere finanziate e non avviate.

6. Al fine della riprogrammazione della allocazione delle risorse, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione, previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e successive modificazioni, nonché per effetto delle attività di *project review*, sono individuati i finanziamenti da revocare i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinati alle opere di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ivi incluso il “Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche”. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati affluiscono al Fondo di cui al comma 1 lettera b) per la successiva riallocazione.

7. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del presente articolo iscritte in conto residui sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui comma 1 lettera b).

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai residui perenti.

9. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa per l’attuazione del presente articolo.

Art. 203

(Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari)

1. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al primo periodo continuano ad applicarsi le

disposizioni del decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 2004, n. 54, anche alle opere soggette a tale monitoraggio alla data di entrata in vigore del presente codice.

2. Si applicano, altresì, le modalità e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 144.

PARTE VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

TITOLO I CONTENZIOSO

CAPO I RICORSI GIURISDIZIONALI

Art. 204

(Ricorsi giurisdizionali)

1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i provvedimenti dell'ANAC ad essi riferiti, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

2. All'articolo 120 del codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole «per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» sono sostituite dalle parole «nazionale anticorruzione»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di razionalizzare il processo in materia di gare pubbliche, i vizi relativi alla composizione della commissione di gara, all'ammissione e all'esclusione dalla gara per carenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali di cui all'articolo 76 del codice degli appalti pubblici e delle concessioni, sono considerati immediatamente lesivi e sono ricorribili dinanzi al giudice amministrativo nel termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione della composizione della commissione, dell'elenco degli esclusi e degli ammessi sul profilo del committente della stazione appaltante. L'omessa impugnazione di tali provvedimenti nei termini stabiliti dal presente comma preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti della procedura di gara, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione dell'aggiudicazione provvisoria, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività.»;

c) al comma 5, le parole: «Per l'impugnazione» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto al comma 6-bis, per l'impugnazione»;

d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Nei casi previsti al comma 2, il giudizio è definito in una camera di consiglio da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Su richiesta delle parti il ricorso è definito, negli stessi termini, in udienza pubblica. Il decreto di fissazione dell'udienza è comunicato alle parti quindici giorni prima dell'udienza. Le parti possono produrre documenti fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a sei giorni liberi e presentare repliche ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista della camera di consiglio, fino a tre giorni liberi. La camera di consiglio o l'udienza possono essere rinviate solo in caso di esigenze istruttorie o per estendere il contraddittorio, proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale. Il deposito di documenti deve avvenire entro tre giorni dalla notifica dell'ordinanza istruttoria. La nuova camera di consiglio deve essere fissata non oltre quindici giorni. Non può essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo»;

e) al comma 7, le parole: «I nuovi» sono sostituite dalle seguenti: «Ad eccezione dei casi previsti al comma 2, i nuovi»;

f) al comma 8, le parole: «Il giudice» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto al comma 6-bis, il giudice»;

g) dopo il comma 8-bis, è inserito il seguente:

«8-ter. Nei casi previsti al comma 1 nella decisione cautelare il giudice tiene conto del disposto dell'articolo 121, comma 1, e dell'articolo 122, motivando in ordine alla sussistenza di esigenze imperative connesse a un interesse generale alla esecuzione delle prestazioni contrattuali.»;

h) al comma 9 è inserito, dopo l'ultimo periodo, il seguente: «Nei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dalla camera di consiglio di discussione; resta ferma la possibilità di chiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni.»;

i) al comma 10 è inserito, dopo l'ultimo periodo, il seguente: «Nel giudizio di appello la sentenza di rigetto può essere motivata richiamando le argomentazioni della sentenza del tribunale amministrativo regionale.»;

l) al comma 11, le parole: «Le disposizioni dei commi 3, 6, 8 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «1-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 9, secondo periodo e 10»;

m) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11 bis. Al fine di razionalizzare il processo nelle materie di cui ai commi 1 e 2, nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di gravame avverso lo stesso atto.».

CAPO II

RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE

Art. 205

(Accordo bonario per i lavori)

1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II, con esclusione del capo I, affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7.

2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

3. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

4. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.

5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.

6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Art. 206

(Accordo bonario per i servizi e le forniture)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 205 si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di fornitura di beni di natura continuativa o periodica, e di servizi, quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa la corretta valutazione dell'esattezza della prestazione pattuita.

Art. 207

(Collegio consultivo tecnico)

1. Al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.
2. Il collegio consultivo tecnico è formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo componente sia scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso, tutti i componenti devono essere approvati dalle parti. Il componente nominato dalla stazione appaltante è preferibilmente scelto all'interno della struttura di cui all'articolo 31, comma 9, ove istituita. La parti concordano il compenso del terzo componente nei limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16.
3. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento di sottoscrizione dell'accordo da parte dei componenti designati e delle parti contrattuali. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.
4. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo può procedere all'ascolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte. Può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.
5. Ad esito della propria attività il collegio consultivo formula in forma scritta una proposta di soluzione della controversia dando sintetico atto della motivazione. La proposta del collegio non vincola le parti.
6. Se le parti accettano la soluzione offerta dal collegio consultivo, l'atto contenente la proposta viene sottoscritto dai contraenti alla presenza di almeno due componenti del Collegio e costituisce prova dell'accordo sul suo contenuto. L'accordo sottoscritto vale come transazione.
7. Nel caso in cui la controversia non sia composta mediante la procedura di cui ai commi precedenti, i componenti del collegio consultivo non possono essere chiamati quali testimoni nell'eventuale giudizio civile che abbia ad oggetto la controversia medesima.
8. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle parti.

Art. 208

(Transazione)

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
2. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000,00 euro, ovvero 200.000 euro in caso di lavori pubblici, è acquisito il parere in via legale dell'Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, ove esistente, secondo il rispettivo ordinamento, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.
3. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

Art. 209
(Arbitrato)

1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 possono essere deferite ad arbitri. L'arbitrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 6 novembre 2012, n. 190, si applica anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.
2. La stazione appaltante indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterrà o meno la clausola compromissoria. L'aggiudicatario può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non è inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. È vietato in ogni caso il compromesso.
3. L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, e il deferimento agli arbitri, senza preventiva autorizzazione, sono nulli.
4. Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale di cui all'articolo 210. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale è nominato e designato dalla Camera arbitrale, scegliendolo tra i soggetti iscritti all'albo di cui al comma 2 del citato articolo 211, in possesso di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.
5. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione oltre che nel rispetto delle disposizioni del presente codice. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati tra i dirigenti pubblici. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro

individuato dalla pubblica amministrazione è scelto, preferibilmente, tra i dirigenti pubblici. In entrambe le ipotesi, qualora l'Amministrazione con atto motivato ritenga di non procedere alla designazione dell'arbitro nell'ambito dei dirigenti pubblici, la designazione avviene nell'ambito degli iscritti all'albo.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 815 del codice di procedura civile, non possono essere nominati:

- a) i magistrati ordinari, amministrativi contabili e militari in servizio o a riposo nonché gli avvocati e procuratori dello Stato, in servizio o a riposo, e i componenti delle commissioni tributarie;
- b) coloro che nell'ultimo triennio hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico;
- c) coloro che, prima del collocamento a riposo, hanno trattato ricorsi in sede civile, penale, amministrativa o contabile presentati dal soggetto che ha richiesto l'arbitrato;
- d) coloro che hanno espresso parere, a qualunque titolo, nelle materie oggetto dell'arbitrato;
- e) coloro che hanno predisposto il progetto o il capitolato di gara o dato parere su esso;
- f) coloro che hanno diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, o le forniture a cui si riferiscono le controversie;
- g) coloro che hanno partecipato a qualunque titolo alla procedura per la quale è in corso l'arbitrato.

7. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 determina la nullità del lodo.

8. Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresì trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo tra il personale interno all'ANAC.

9. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale, anche presso uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio di cui all'articolo 213; se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della Camera arbitrale.

10. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.

11. I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie possono essere considerati perentori, con la conseguenza che la parte che non li ha rispettati è dichiarata decaduta, solo se vi sia una previsione in tal senso o nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati.

12. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del

lodo, va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all'ANAC.

13. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici precede quello da effettuarsi presso la cancelleria del tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 825 del codice di procedura civile. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio ovvero con modalità informatiche e telematiche determinate dall'ANAC. Su richiesta di parte il rispettivo originale è restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 825 del codice di procedura civile.

14. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.

15. Su istanza di parte la Corte d'appello può sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'articolo 351 del codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente, il collegio verifica se il giudizio è in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti.

16. La Camera arbitrale, su proposta del collegio arbitrale, determina con apposita delibera il compenso degli arbitri nei limiti stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto. Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non può comunque superare l'importo di 100 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con i decreti e le delibere di cui al primo periodo. Per i dirigenti pubblici resta ferma l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, nonché all'articolo 1, comma 24 della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'atto di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo per l'ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile.

17. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato dalle parti, nella misura liquidata dalla Camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.

18. La Camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura derivante dall'applicazione delle tabelle ivi previste.

19. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati all'ANAC.

20. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell'accoglimento.

21. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

Art. 210

Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari

1. Presso l'ANAC è istituita la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, di seguito camera arbitrale.

2. La Camera arbitrale cura la formazione e la tenuta dell'Albo degli arbitri per i contratti pubblici, redige il codice deontologico degli arbitri camerali e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale.

3. Sono organi della Camera arbitrale il Presidente e il consiglio arbitrale.

4. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall'ANAC fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto, nonché dotati dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla medesima Autorità. Al suo interno, l'ANAC sceglie il Presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed è retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorità stessa. Il Presidente e i consiglieri sono soggetti alle incompatibilità e ai divieti previsti dal comma 10.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dall'ANAC.

6. La Camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di contratti pubblici e li trasmette all'Autorità e alla cabina di regia di cui all'articolo 212.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 18, della legge 6 novembre 2012, n. 190, possono essere iscritti all'albo degli arbitri della Camera arbitrale i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio davanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;

b) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria e architettura abilitati all'esercizio della professione da almeno 10 anni e iscritti ai relativi albi;

b) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, con provata esperienza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

8. La Camera arbitrale cura, altresì, in sezione separata, la tenuta dell'elenco dei periti per la nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali. Sono iscritti all'elenco i soggetti in possesso del diploma di laurea e comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni, con relativa iscrizione all'albo professionale, se richiesta.

9. I soggetti di cui al comma 7, lettere a), b) e c), nonché al comma 8 del presente articolo, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti, su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione comprovante i requisiti.

10. L'iscrizione all'albo degli arbitri e all'elenco dei periti ha validità triennale e può essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del triennio. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lettera l, della legge 6 novembre 2012, n.190, durante il periodo di

appartenenza, e nei successivi tre anni, i soggetti iscritti all'albo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte.

11. Sono fatti salvi i casi di riconsuazione di cui all'articolo 815 del codice di procedura civile.

12. Per le ipotesi di cui all'articolo 209, comma 7, la Camera arbitrale cura anche la tenuta dell'elenco dei segretari dei collegi arbitrali. Possono essere iscritti all'elenco i funzionari in possesso di diploma di laurea in materia giuridica o economica o equipollenti e, ove necessario, in materie tecniche, inseriti nei ruoli delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi un'anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Gli eventuali oneri relativi alla tenuta dell'elenco sono posti a carico dei soggetti interessati all'iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assicurare l'integrale copertura dei suddetti costi.

13. Sul sito dell'ANAC sono pubblicati l'elenco degli arbitrati in corso e definiti, i dati relativi alle vicende dei medesimi, i nominativi e i compensi degli arbitri e dei periti.

Art. 211

(Pareri di precontenzioso dell'ANAC)

1. Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara. Qualora l'altra parte acconsenta preventivamente, il parere, purché adeguatamente motivato, obbliga le parti ad attenersi a quanto in esso stabilito.

2. Qualora l'Autorità, nell'esercizio delle proprie funzioni, accerti violazioni che determinerebbero l'annullabilità d'ufficio di uno dei provvedimenti ricompresi nella procedura ai sensi degli articoli 21-*opties* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n.241, invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. La raccomandazione ha effetto sospensivo sul procedimento di gara in corso per il medesimo termine di sessanta giorni, qualora dal provvedimento possa derivare danno grave. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione vincolante dell'Autorità entro il termine fissato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250,00 e il limite massimo di euro 25.000,00, posta a carico del dirigente responsabile. La sanzione incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 36 del presente decreto.

TITOLO II GOVERNANCE

Art. 212

(Indirizzo e coordinamento)

1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia con il compito di:

a) effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del presente codice e sulle difficoltà

riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione anche al fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di miglioramento;

b) esaminare le proposte di modifiche normative nella materia disciplinata dal presente codice al fine di valutarne l'impatto sulla legislazione vigente, garantire omogeneità e certezza giuridica, supportando la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri nel coordinamento dei vari interventi regolatori nel settore;

c) promuovere la realizzazione, in collaborazione con i soggetti competenti, di un piano nazionale in tema di procedure telematiche di acquisto, al fine della diffusione dell'utilizzo degli strumenti informatici e della digitalizzazione delle fasi del processo di acquisto;

d) promuovere accordi, protocolli di intesa, convenzioni, anche con associazioni private per agevolare la bancabilità delle opere pubbliche.

2. La Cabina di regia segnala, sulla base delle informazioni ricevute, eventuali specifiche violazioni o problemi sistemici all'ANAC per gli interventi di competenza.

3. Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni, la Cabina di regia, anche avvalendosi di ANAC, presenta alla Commissione una relazione di controllo contenente, se del caso, informazioni sulle cause più frequenti di non corretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell'applicazione delle norme, sul livello di partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici e sulla prevenzione, l'accertamento e l'adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti e di concessioni.

4. La Cabina di regia è la struttura nazionale di riferimento per la cooperazione con la Commissione europea per quanto riguarda l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di concessioni, e per l'adempimento degli obblighi di assistenza e cooperazione reciproca tra gli Stati membri, onde assicurare lo scambio di informazioni sull'applicazione delle norme contenute nel presente decreto e sulla gestione delle relative procedure.

5. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita l'ANAC e la Conferenza unificata, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente codice.

Art. 213

(Autorità Nazionale Anticorruzione)

1. La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal presente codice, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione.

2. L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto della regolamentazione, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l'impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall'Autorità innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa.

3. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'Autorità:

- a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f-bis), della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice;
- b) vigila affinché sia garantita l'economicità dell'esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario;
- c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore;
- d) formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore;
- e) predisporre e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta evidenziando le disfunzioni riscontrate nell'esercizio delle proprie funzioni;
- f) vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori;
- g) vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie ed opera un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'articolo 164 del presente codice;
- h) per affidamenti di particolare interesse, svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara.

4. L'Autorità gestisce il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

5. Nell'ambito dello svolgimento della propria attività, l'Autorità può disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri organi dello Stato nonché dell'ausilio del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi.

6. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, alle competenti Procure della Repubblica. Qualora accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura generale della Corte dei conti.

7. L'Autorità collabora con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell'attribuzione del "Rating di legalità" delle imprese di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

8. Per le finalità di cui al comma 2, l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle

procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. Con proprio provvedimento, l'Autorità individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari di suddette banche dati, previa stipula di protocolli di interoperabilità, garantiscono la confluenza dei dati medesimi nell'unica Banca dati accreditata, di cui la medesima autorità è titolare in via esclusiva. Ferma restando l'autonomia della banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, l'Autorità e il Ministero delle infrastrutture e trasporti concordano le modalità di interscambio delle informazioni per garantire la funzione di prevenzione dalla corruzione e di tutela della legalità dell'Autorità e nel contempo evitare sovrapposizione di competenze e ottimizzare l'utilizzo dei dati nell'interesse della fruizione degli stessi da parte degli operatori economici e delle stazioni appaltanti.

9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma 8, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. L'Osservatorio opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. L'Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio. Nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere, l'Autorità può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 13. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, ovvero di analoghe strutture delle regioni sulla base di appositi accordi con le regioni stesse.

10. L'Autorità gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 81. Garantisce altresì, il collegamento con la banca dati di cui all'articolo 81.

11. Presso l'Autorità opera la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all'articolo 210.

12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266.

13. L'Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 250,00 e il limite massimo di euro 25.000,00. Nei confronti dei soggetti che a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva l'eventuale sanzione penale, l'Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500,00 e il limite massimo di euro 50.000,00. Con propri atti l'Autorità disciplina i procedimenti sanzionatori di sua competenza.

14. Gli introiti delle sanzioni in materia di vigilanza sui contratti pubblici esercitata dall'ANAC confluiscono in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti per essere destinati, con decreto dello stesso Ministro, da adottate entro il 31 gennaio di ciascun anno

successivo alla valutazione, alla premialità delle stazioni appaltanti, secondo i criteri individuati dall'ANAC ai sensi dell'articolo 38.

15. L'Autorità gestisce e aggiorna l'Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 78 nonché l'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* ai sensi dell'articolo 193.

16. È istituito, presso l'Autorità, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti l'elenco dei soggetti aggregatori.

17. Al fine di garantire la consultazione immediata e suddivisa per materia degli strumenti di regolazione flessibile adottati dall'ANAC comunque denominati, l'ANAC pubblica i suddetti provvedimenti con modalità tali da rendere immediatamente accessibile alle stazioni appaltanti e agli operatori economici la disciplina applicabile a ciascun procedimento.

Art. 214

(Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione)

1. Nell'ambito delle funzioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove le attività tecniche e amministrative occorrenti ai fini della adeguata e sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture ed effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate, le attività di supporto necessarie per la vigilanza, da parte dell'autorità competente, sulla realizzazione delle infrastrutture.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Ministero impronta la propria attività al principio di leale collaborazione con le regioni e le province autonome e con gli enti locali interessati e ne acquisisce, nei casi indicati dalla legge, la previa intesa delle regioni o province autonome interessate. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero, in particolare:

a) promuove e riceve le proposte delle regioni o province autonome e degli altri enti aggiudicatori;

b) promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle infrastrutture;

c) promuove la redazione dei progetti di fattibilità delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali intese o accordi procedurali tra i soggetti comunque interessati;

d) provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio carico, alle attività di supporto al CIPE per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture;

e) ove necessario, collabora alle attività dei soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle attività istruttorie con azioni di indirizzo e supporto;

f) cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi ai fini delle sottoposizioni alle deliberazioni del CIPE, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto. Per le opere di competenza dello Stato, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti, è acquisito sul progetto definitivo;

g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi di cui all'articolo 202, le risorse finanziarie integrative necessarie alle attività progettuali; propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi,

delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, previa approvazione del progetto di fattibilità e nei limiti delle risorse disponibili;

h) verifica l'avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal fine può avvalersi, ove necessario, del Corpo della Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.

3. Per le attività di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture, il Ministero può avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture. La struttura può, altresì, avvalersi di personale di alta specializzazione e professionalità, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta nonché quali *advisor*, di Università statali e non statali legalmente riconosciute, di Enti di ricerca e di società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati. La struttura svolge, altresì, le funzioni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, previste dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.

4. Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e insediamenti prioritari, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonché i Presidenti delle regioni o province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Nell'espletamento delle suddette attività, e nel caso di particolare complessità delle stesse, il commissario straordinario può essere affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti. Per le opere non aventi carattere interregionale o internazionale, la proposta di nomina del commissario straordinario è formulata d'intesa con la regione o la provincia autonoma, o l'ente territoriale interessati.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 sono posti a carico dei fondi di cui all'articolo 202 e sono contenuti nell'ambito della quota delle risorse che annualmente sono destinate allo scopo con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri per il funzionamento della struttura tecnica di missione di cui al comma 3 trovano copertura sui fondi di cui all'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché sulle risorse assegnate annualmente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi della legge 144 del 1999.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, sentiti i Ministri competenti nonché, per le infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i presidenti delle regioni o province autonome interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari ad adottare, con le modalità e i poteri di cui all'*articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 maggio 1997, n. 135*, in sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.

4. I commissari straordinari riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e al CIPE in ordine alle problematiche riscontrate e alle iniziative assunte e operano secondo le direttive dai medesimi impartite e con il supporto del Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di missione e degli *advisor*, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni occorrente studio e parere. Nei limiti dei costi autorizzati a norma del comma 9, i commissari straordinari e i sub-commissari si avvalgono della struttura di cui al comma 3, nonché delle competenti strutture regionali e possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei soggetti terzi.

8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del commissario straordinario individua il compenso e i costi pertinenti alle attività da svolgere dallo stesso, nonché le modalità di corresponsione degli stessi, a carico dei fondi, nell'ambito delle risorse di cui al comma 6.

9. Il Ministero, anche per le esigenze della struttura tecnica di missione, può, altresì, avvalersi, quali *advisor*, di Università statali e non statali legalmente riconosciute, di Enti di ricerca e società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati.

10. In sede di prima applicazione restano, comunque, validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 163 del decreto legislativo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 215

(Consiglio superiore dei lavori pubblici)

1. E' garantita la piena autonomia funzionale e organizzativa, nonché l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere attribuiti nuovi poteri consultivi su materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio medesimo. Con il medesimo decreto si provvede ad disciplinare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché a disciplinare la composizione dei comitati tecnici amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 50 milioni di euro, nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.

4. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti e i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il progetto si intende assentito.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI

Art. 216

(Entrata in vigore, disposizioni transitorie e di coordinamento)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
2. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 23, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I e titolo XI, capi I e II del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 111, comma 2, continua ad applicarsi la disciplina di cui alla Parte II, Titolo IX, Capi I e II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al presente si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X, del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
3. All'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il rinvio all'articolo 112 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si intende riferito all'articolo 26 del presente codice.

Art. 217

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono abrogati, in particolare:
 - a) l'articolo 344 della legge 20 marzo 1865, n. 2248;
 - b) l'articolo 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
 - c) l'articolo 120 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
 - d) l'articolo 1, commi da 1 a 5, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
 - e) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche;
 - f) l'articolo 1-octies del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228;
 - g) l'articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - h) il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6;
 - i) il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113;
 - l) l'articolo 1, comma 2, lettera s) n. 2 e n. 3, articolo 8 della legge 3 agosto 2007, n. 123;
 - m) il decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152;

- n) l'articolo 23 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- o) l'articolo 29, comma 1-sexies e 1-quinquiesdecies, lett. b), del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
- p) l'articolo 4, comma 4-bis., e articolo 4-quater del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- q) l'articolo 2, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
- r) l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
- s) l'articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53;
- t) l'articolo 4 del decreto-legge 15 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
- u) l'articolo 23, commi 4 e 5, articolo 41 commi 1, 2, 5-bis, 5-ter, articolo 42 commi 1, 2, 3, 4 e 5 e articolo 44, commi 1, lett. a), 2, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
- v) l'articolo 2, comma 7, dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228;
- z) gli articoli 41, 42, 44, 46, 50, 51, 52, articolo 55, comma 1 e articolo 59-bis, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- aa) l'articolo 20, commi 1, 3 e 4, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- bb) l'articolo 8, comma 2-bis e l'articolo 11 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;
- cc) l'articolo 3, comma 2, articolo 4-bis e articolo 33, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- dd) l'articolo 1, commi 2, 2-bis e 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- ee) l'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169;
- ff) l'articolo 6, comma 3, articolo 33, commi 3-bis, 3-ter e 4-bis, articoli 33-quater e 34, comma 4, e articolo 36, comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- gg) l'articolo 1, commi 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 58, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- hh) l'articolo 4, comma 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10;
- ii) l'articolo 26, comma 2, articolo 26-bis, articolo 27, comma 2, articolo 31, comma 2 e articolo 32, commi 4, 5 e 7-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- ll) l'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
- mm) l'articolo 1, commi 72 e 343, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- nn) l'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;
- oo) l'articolo 9, commi 4 e 4-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- pp) l'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- qq) l'articolo 13-bis, articolo 23-bis, articolo 23-ter , commi 1 e 2, articolo 39, commi 1, 2 e 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

- rr) gli articoli 2, commi 1 e 2, 3, 5, 13, comma 1, e 34, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- ss) gli articoli 16, 18 e 19 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;
- tt) l'articolo 26 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
- uu) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modifiche.

PARTE I

AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI

Gli articoli da 1 a 3 contengono principi generali e disposizioni comuni. In particolare:

L'articolo 1 (*Oggetto e ambito di applicazione*) recepisce gli articoli 1, 13 e 23 della direttiva 2014/24/UE, 1 e 41 della direttiva 2014/25/UE nonché 1 e 27 della direttiva 2014/23/U. Esso definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del codice, stabilendo che lo stesso disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione. Si elencano, poi, particolari tipologie di contratti soggetti all'applicazione del nuovo codice, anche in parte mutuando i contenuti della disciplina attualmente recata nell'articolo 32 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e sistematizzandone la collocazione.

Per quanto concerne i contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, si chiarisce che esso si applica anche ai suddetti contratti, salvo che per quelli rientranti nell'alveo della disciplina recata dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

È, altresì, previsto che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale adotti, d'intesa con l'ANAC, direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del nuovo codice e delle procedure applicate dall'Unione Europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Resta ferma l'applicazione del codice alle procedure di affidamento svolte in Italia. Infine, si dispone la salvezza di tutte le speciali disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni, gli organismi e gli organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile.

L'articolo 2 (*Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome*), delinea il riparto delle competenze legislative di Stato, regioni e province autonome.

L'articolo 3 (*Definizioni*), recepisce gli articoli 2, 33, par. 1 della direttiva 2014/24/UE, 2, 3, 4, 29, par. 1, 51, par. 1 della direttiva 2014/25/UE, 5, 6, 7 e 13, par. 1 della direttiva 2014/23/UE. Esso contiene le definizioni contenute nel codice, che comprendono quelle contenute nelle direttive europee, con i necessari adeguamenti in relazione all'assetto dell'ordinamento interno. Rispetto al

precedente codice, si tiene conto anche della legislazione nazionale intervenuta *medio tempore*, e sono, altresì, inserite nuove definizioni, tra cui, quella di *joint venture*, quale associazione tra due o più enti, finalizzata all'attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determinate intese di natura commerciale e/o finanziaria. Si segnala, inoltre, che per la prima volta vengono introdotte le definizioni di: partenariato pubblico privato, lavori complessi e opere incompiute, *rischio operativo*, rischio di costruzione, rischio di disponibilità, rischio di domanda,

TITOLO II

CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

Gli articoli da 4 a 20 contengono disposizioni in materia di contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione. In particolare:

L'articolo 4 (*Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi*), in analogia all'articolo 27 del d.lgs. n. 163 del 2006, dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

L'articolo 5 (*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*), recependo gli articoli 12 e 13 della direttiva 2015/24/UE, 28 della direttiva 2015/25/UE e 17 della direttiva 2015/23/UE dir. 23, esclude dall'ambito di applicazione del codice gli affidamenti *in house* effettuati nell'ambito del settore pubblico, (cosiddetto partenariato pubblico-pubblico) . In particolare precisa i presupposti necessari ai fini della qualificazione dell' *in house*, in linea con quanto previsto dalla legislazione italiana in materia di società a partecipazione pubblica e con quanto espressamente previsto nelle citate direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/25/UE, e cioè quando:

- a) un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ed esplicitando cosa si intenda con esso;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre

persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi secondo le modalità disciplinate dal medesimo articolo;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

La norma è innovativa rispetto alle previsioni vigenti, nella parte in cui prevede la partecipazione di capitali privati e recepisce quindi pienamente la disciplina europea anche tenendo conto della giurisprudenza del Consiglio di Stato che nel parere n. 298 del 2015 aveva considerato, relativamente alla partecipazione di capitali privati, la direttiva europea come *self executing* e, pertanto, direttamente applicabile.

Si prevede, inoltre, che il nuovo codice non si applica, qualora sussistano tutte le condizioni precedenti, anche nel caso dell' "in house rovesciato" ovvero quando la persona giuridica controllata aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente controllante e nel caso dell' "in house a cascata" ovvero quando la persona giuridica controllata aggiudica ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

L'articolo 6 (*Appalti e concessioni aggiudicati ad una joint venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture*), recepisce le disposizioni comuni alle direttive 2014/25/UE e 2014/23/UE (artt. 14 e 15 dir. 23; artt. 30 e 31 dir. 25). Esso, in particolare, prevede un regime specifico per l'esclusione dall'ambito di applicazione del codice delle concessioni e gli appalti, aggiudicati, nei settori speciali, ad una *joint venture* o ad un ente aggiudicatore facente parte di una *joint venture*. La *joint venture* deve essere stata costituita per svolgere le attività oggetto dell'appalto o della concessione per un periodo di almeno tre anni e l'atto costitutivo deve prevedere che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte almeno per un periodo di pari durata. Indica, altresì, le informazioni che gli enti aggiudicatori devono notificare alla Commissione europea, su richiesta della stessa, a comprova della circostanza che le relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa o la *joint venture* cui gli appalti o le concessioni sono aggiudicati, soddisfano i requisiti di cui al presente articolo e a quello relativo agli appalti e concessioni aggiudicati ad un'impresa collegata. Tali informazioni riguardano i nomi delle imprese o *joint venture* interessate nonché la natura ed il valore degli appalti e delle concessioni considerati.

L'articolo 7 (*Appalti e concessioni aggiudicati a un'impresa collegata*), che recepisce le disposizioni comuni alle direttive 2014/25/UE e 2014/23/UE (art. 29 e 31 dir. 25; art. 13 dir. 23), stabilisce che, in deroga alla disciplina dell' in house di cui all'articolo 5, il decreto non si applica alle concessioni e agli appalti nei settori speciali aggiudicati da un ente aggiudicatore ad un'impresa collegata oppure aggiudicati da una *joint venture*, composta da più enti aggiudicatori, per svolgere attività descritte agli articoli relativi a agli appalti nel settore speciale e di cui all'allegato II, ad un'impresa collegata ad uno dei predetti enti aggiudicatori.

La deroga si applica agli appalti e alle concessioni di servizi e di lavori nonché agli appalti di forniture, purché almeno l'80 % del fatturato totale realizzato in media dall'impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutti i servizi, lavori e forniture prestati da tale impresa, provenga dalle prestazioni rese all'ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata.

Infine vengono disciplinate le modalità per la determinazione del fatturato.

L'articolo 8 (*Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza*), in attuazione di quanto previsto dagli articoli 34 e 35 della direttiva n. 2014/25/UE e dell'articolo 16 della direttiva 2014/23/UE e impregiudicata l'applicazione della normativa in materia di concorrenza, si prevede che gli appalti strumentali allo svolgimento delle attività relative al gas e energia elettrica, acqua, elettricità, servizi di trasporto, porti e aeroporti, servizi di trasporto, servizi postali, gas e prospezione ed estrazione di carbone o altri combustibili solidi, i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività, nonché le concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori non sono soggetti alle disposizioni contenute nel codice, a condizione che la relativa attività sia direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. Ciò vale anche nel caso in cui tale attività non abbia carattere di esclusività ma costituisca parte di un settore più ampio, nonché se la stessa è esercitata unicamente in determinate parti del territorio nazionale. La valutazione dell'esposizione alla concorrenza è effettuata dalla Commissione europea, in relazione all'attività in questione ed al mercato geografico di riferimento, sulla base delle disposizioni del TFUE in materia di concorrenza, anche in relazione alle caratteristiche dei prodotti o dei servizi interessati, all'esistenza di prodotti o servizi alternativi considerati sostituibili sul versante della domanda e dell'offerta, ai prezzi e alla presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori di prodotti o servizi in questione. Per mercato geografico di riferimento, sulla base del quale viene valutata l'esposizione alla concorrenza, deve intendersi quello costituito dal territorio dove le imprese interessate intervengono nell'offerta e nella domanda di prodotti e di servizi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dai territori vicini, in particolare per condizioni di concorrenza sensibilmente diverse da quelle che prevalgono in quei

territori. Nella valutazione di cui sopra si deve tenere conto, in particolare, della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi, dell'esistenza di ostacoli all'entrata o di preferenze dei consumatori, nonché dell'esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di differenze notevoli sotto il profilo delle quote di mercato delle imprese o di differenze sostanziali a livello di prezzi. A tal fine, specifica che i mercati liberamente accessibili sono quelli indicati nell'allegato VII per i quali sono stati adottati i provvedimenti attuativi, fatta salva la possibilità di dimostrare l'accesso al mercato in questione è libero di fatto e di diritto. Inoltre, nel caso in cui una determinata attività venga ritenuta direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro competente per settore, può richiedere alla Commissione europea di stabilire che le disposizioni del nuovo codice non si applichino all'aggiudicazione di appalti o all'organizzazione di concorsi di progettazione per il perseguimento dell'attività in questione, nonché alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori, informando la Commissione di tutte le circostanze pertinenti.

E', inoltre, prevista per gli enti aggiudicatori la possibilità di richiedere alla Commissione europea di stabilire l'applicabilità delle condizioni di cui sopra per una determinata attività. In ogni caso, gli appalti destinati a permettere lo svolgimento dell'attività oggetto della presente disposizione e i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività nonché le concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori non sono soggetti alle disposizioni del presente codice ove la Commissione europea abbia adottato un atto di esecuzione che stabilisca l'applicabilità delle attività in argomento, oppure non abbia adottato l'atto di esecuzione entro il termine previsto dall'allegato VII. Le menzionate domande presentate dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro per le politiche europee o dagli enti aggiudicatori, possono essere modificate, con il consenso della Commissione europea, in particolare per quanto riguarda le attività o l'area geografica interessate.

L'articolo 9 (*Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo*), recepisce gli articoli 11 della direttiva 2014/24/UE, 22 della direttiva 2014/25/UE, 10 par. 1 e 2 della direttiva 2014/23/UE, che sottraggono all'applicazione del presente codice le concessioni e gli appalti pubblici di servizi aggiudicati a un'altra amministrazione o a un ente aggiudicatore o a un'associazione di amministrazioni o di enti aggiudicatori in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni normative, volte a tutelare il preminente interesse generale rispetto all'apertura dei mercati. L'esclusione è disposta anche nell'ipotesi in cui il diritto esclusivo è attribuito ad un operatore economico ai sensi del TFUE e di atti giuridici dell'Unione recanti norme comuni in materia di accesso al mercato, con riferimento alle attività di cui all'allegato II. Sempre allo scopo di garantire la trasparenza, viene stabilito che qualora venga concesso un diritto

esclusivo ad un operatore economico per l'esercizio di una delle attività di cui all'allegato II, la cabina di regia informa in merito la Commissione europea.

L'articolo 10 (*Contratti nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali*), analogamente a quanto previsto dal vigente articolo 31 del decreto legislativo 163 del 2006, ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, interviene nell'ambito delle esclusioni relative a specifici settori, con specifiche previsioni relativamente ai contratti nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali. Nello specifico, la norma in argomento prevede che le disposizioni del nuovo codice relative ai settori ordinari non si applicano: agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori speciali che sono aggiudicati o organizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività nei settori speciali (acqua, gas, elettricità etc.) e sono aggiudicati per l'esercizio di tali attività; agli appalti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni relative ai settori speciali; agli appalti aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice che fornisce servizi postali per il perseguimento di specifiche attività, quali servizi speciali connessi a strumenti elettronici ed effettuati interamente per via elettronica, particolari servizi finanziari, servizi di filatelia e servizi logistici.

L'articolo 11 (*Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia*), prevede, ai sensi dell'art. 23 direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, che le disposizioni del codice relative ai settori speciali non si applicano agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano una o entrambe le attività relative all'acqua potabile, nonché agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono essi stessi attivi nel settore dell'energia, in quanto esercitano un'attività per la fornitura di energia e combustibili destinati alla produzione di energia.

L'articolo 12 (*Esclusioni specifiche nel settore idrico*), sulla base di quanto previsto dall'articolo 12 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, introduce specifiche esclusioni nel settore idrico. A tal fine, la disposizione prevede che il codice non si applichi alle concessioni aggiudicate per fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile, nonché per alimentare tali reti con acqua potabile.

Le disposizioni del nuovo codice non si applicano altresì alle concessioni, collegate ad una delle predetta attività, riguardanti progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti più del 20% del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o drenaggio, nonché allo smaltimento o al trattamento delle acque reflue. Su tale specifico aspetto, l'esclusione dall'ambito di applicazione tiene conto degli esiti del referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011 per le concessioni nel settore idrico, in aderenza a quanto previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 1, lettera hhh) della legge n. 11 del 2016.

L'articolo 13 (*Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi*) introduce specifiche esclusioni per i settori speciali, sulla base di quanto previsto dall'articolo 18 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, in linea con quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Nello specifico, si prevede che il codice non si applichi agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, nel caso in cui l'ente aggiudicatore non goda di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell'ente aggiudicatore. A tal fine, su richiesta della Commissione europea, gli enti aggiudicatori comunicano tutte le categorie di prodotti o di attività che considerano escluse, evidenziando le eventuali informazioni di carattere commerciale sensibile. Le disposizioni del codice relative ai settori speciali non trovano, comunque, applicazione relativamente alle categorie di prodotti o attività oggetto di appalti di cui alle succitate attività, considerati esclusi dalla Commissione europea con atto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 14 (*Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di una attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo*), ai sensi dall'art. 19 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, introduce esclusioni relativamente all'applicazione del codice con riferimento agli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori per scopi diversi dal perseguimento delle attività ricomprese nei settori speciali o per l'esercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione europea, e ai concorsi di progettazione organizzati a tali fini. A tal fine, su richiesta della Commissione europea, gli enti aggiudicatori comunicano tutte le categorie di prodotti o di attività che considerano escluse, evidenziando le eventuali informazioni di carattere commerciale sensibile. Si precisa, infine, che le disposizioni del codice relative ai settori speciali non trovano comunque applicazione relativamente

alle categorie di prodotti o attività oggetto di appalti di cui alle succitate attività, considerati esclusi dalla Commissione europea con atto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 15 (*Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche*), ai sensi dall'articolo 8 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 11 direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, introduce esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche. Nello specifico, si prevede che le disposizioni del nuovo codice non si applichino agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori ordinari e alle concessioni principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche. Si precisa che i termini «rete pubblica di comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica» si riferiscono a quanto disciplinato nel Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 25 del 2003 nel settore delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione, come modificato dal decreto legislativo n. 70 del 28 maggio 2012, con il quale l'Italia ha recepito la direttiva europea 2009/140/CE.

L'articolo 16 (*Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali*), prevede i casi di non applicazione agli appalti pubblici, ai concorsi di progettazione o alle concessioni da aggiudicare o organizzare in base a norme internazionali, secondo quanto disposto dall'articolo 9 della direttiva 2014/24/UE, dall'articolo 20 della direttiva 2014/25/UE, nonché dall'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2014/23/UE. Tali casi di esclusioni erano già contemplati negli articoli 18 e 100 del decreto legislativo 163 del 2006. In particolare, si prevede che l'esclusione si applichi nei casi in cui sia previsto il rispetto di procedure stabilite o da uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali, quale ad es. un accordo internazionale concluso in conformità dei Trattati dell'Unione europea tra lo Stato e uno o più paesi terzi e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione o gestione congiunta di un progetto, o da una organizzazione internazionale. Si dispone, altresì, l'esclusione dall'applicazione quando l'aggiudicazione avviene in base a norme previste da una organizzazione internazionale o da una istituzione finanziaria internazionale quando gli appalti, i concorsi di progettazione o le concessioni, sono interamente finanziate dalla stessa organizzazione o istituzione. Si ribadisce, inoltre, l'esclusione nei casi di appalti, concorsi di progettazione e concessioni in materia di difesa e di sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE.

Infine si prevede che la Cabina di regia comunichi alla Commissione europea gli strumenti giuridici che creano obblighi internazionali.

L'articolo 17 (*Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessioni di servizi*), conformemente a quanto disposto dall'articolo 10 della direttiva 2014/24/UE, dall'articolo 21 della direttiva 2014/25/UE, nonché dell'articolo 10, paragrafo 8, della direttiva 2014/23/UE, prevede alcuni casi specifici di esclusione sia degli appalti che delle concessioni di servizi, dall'applicazione delle norme contenute nel codice. Tali casi di esclusioni erano in parte già contemplati dall'articolo 19 del decreto legislativo n.163 del 2006.

In particolare, le cause di esclusione riguardano appalti e concessioni di servizi relativi a:

- acquisto o locazione di terreni fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
- acquisto, sviluppo, produzione o co-produzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, nonché appalti e concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi;
- servizi di arbitrato o di conciliazione;
- consulenza e rappresentanza legale per attività di arbitrato o conciliazione, in procedimenti giudiziari o dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche nazionali, europee o internazionali;
- servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
- servizi prestati da fiduciari o tutori o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da organo giurisdizionale o per legge;
- altri servizi connessi anche occasionalmente all'esercizio dei pubblici poteri;
- servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, vendita e trasferimento di titoli o altri strumenti finanziari forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;
- prestiti a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, vendita, acquisto o trasferimento di titoli o altri strumenti finanziari;
- contratti di lavoro;
- servizi di difesa e protezione civile, prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati da specifici codici CPV fatta eccezione per i servizi di trasporto pazienti in ambulanza;
- servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;
- servizi connessi a campagne politiche se aggiudicati da un partito politico nell'ambito di una campagna elettorale.

L'articolo 18 (*Esclusioni specifiche per contratti di concessione*), secondo quanto disposto dall'articolo 10, paragrafi 3, 9 e 10, della direttiva 2014/23/UE, prevede specifici casi di non applicazione delle disposizioni del codice a talune concessioni di servizio. Si tratta di una norma di nuova previsione.

In particolare, le cause di esclusione riguardano le concessioni di servizi relativi a:

- servizi di trasporto basati su una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n.1008/2008 o di trasporto pubblico di passeggeri a sensi del regolamento (CE) n.1370/2007;
- servizi di lotterie, identificate dal codice CPV 92351100-7, aggiudicate ad un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo. Si precisa che ai fini della presente lettera il concetto di diritto esclusivo non include i diritti esclusivi ma, come si evince dai considerati della direttiva, per diritto esclusivo si intende il diritto esclusivo concesso dallo Stato mediante una procedura non ad evidenza pubblica ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali applicabili, conformemente al TFUE. Tale esclusione, è giustificata dalla concessione di un diritto esclusivo ad un operatore economico che rende inapplicabile una procedura competitiva nonché dalla necessità di preservare la possibilità per gli Stati membri di regolare a livello nazionale il settore dei giochi d'azzardo in virtù dei loro obblighi di tutela dell'ordine pubblico e sociale. Tale concessione è soggetta alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;
- concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per l'esercizio della loro attività in un paese terzo, che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno della UE.

L'articolo 19 (*Contratti di sponsorizzazione*) Prevede una disciplina semplificata, unica per i contratti di sponsorizzazione sia dei beni culturali sia negli altri settori che, come tale, è innovativa, rispetto a quanto previsto dall'articolo 120 del codice dei beni culturali e rispetto alla normativa vigente di cui alla legge n. 449 del 1997, che all'art. 43 prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi di sponsorizzazione limitatamente con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituiti con atto notarile e rispetto a quanto previsto dall'articolo 119 del decreto legislativo n. 267 del 2000 per gli enti locali.

Si prevede che l'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, con esclusione dei contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto beni culturali, cui non si applica tale limite, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito

avviso. Trascorsi i trenta giorni il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi e/o le forniture direttamente a sua cura e spese, la stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. Si prevede, inoltre, che la stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

L'articolo 20 (*Opera pubblica realizzata a spese del privato*) prevede che le disposizioni del codice non si applichino al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici. L'amministrazione, successivamente alla stipula della convenzione, valuta che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte, siano rispondenti alla realizzazione delle predette opere pubbliche previste nella convenzione. La previsione rappresenta una innovazione nell'ordinamento giuridico e disciplina un aspetto relativo alla partecipazione della società civile nello sviluppo delle infrastrutture e delle opere pubbliche nell'ambito della sussidiarietà orizzontale.

TITOLO III

PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

Gli articoli da 21 a 27 contengono disposizioni in materia di pianificazione, programmazione progettazione. In particolare:

L'articolo 21 (*Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti*), anche sulla scorta del criterio direttivo di cui alla legge n. 11 del 2016, lettera bb), che prevede la razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso l'applicazione di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, con relativa riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti, detta disposizioni in materia di programmazione, disponendo che le amministrazioni aggiudicatrici e gli

enti aggiudicatori debbano adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. La norma differisce significativamente rispetto all'analogha previsione in materia di programmazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006 Per quanto attiene alle modalità di adozione del programma, infatti, esso è adottato "in coerenza" con il bilancio e non congiuntamente come previsto dall'articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006, venendo incontro alle diverse tempistiche dei soggetti pubblici che approvano il bilancio e consentendo effettivamente di adottare il programma solo una volta che siano note le risorse disponibili. L'effettività e la coerenza con il bilancio è inoltre assicurata da quanto previsto al comma 3 nel quale si prevede l'obbligo di indicare i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata anche l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici e che per i lavori di importo superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, è redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Per quanto attiene i lavori pubblici, si dispone inoltre, a differenza della disciplina vigente, l'obbligo di inserimento nella programmazione triennale delle opere pubbliche incompiute ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative. L'articolo dispone, inoltre, che nell'ambito del programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori debbano individuare anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Si prevede, altresì, che nell'elencazione delle fonti di finanziamento siano indicati anche i beni immobili disponibili.

Per quanto attiene alle forniture e servizi si stabilisce l'obbligatorietà dell'adozione del programma biennale, già introdotto dalla legge di stabilità per il 2016 e previsto come facoltativo nella disciplina del decreto legislativo n. 163 del 2006. Si stabilisce che il programma biennale e i relativi aggiornamenti annuali debbano contenere gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. In tale programma, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovranno individuare i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Si dispone, infine, al fine consentire forme di aggregazione della domanda e raggiungere economie di scala che le amministrazioni pubbliche debbano comunicare, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014. Si prevede, poi, che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché il programma triennale dei lavori pubblici, e i relativi aggiornamenti annuali, siano pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio. Infine, si stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza Unificata, siano definiti le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali nonché i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle

condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere ad un acquisto non previsto. Nelle more dell'adozione del suddetto decreto, sono dettate disposizioni transitorie.

L'articolo 22 (*Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico*), nel rispetto dei criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere ppp) e qq) della legge 28 gennaio 2016 n. 111, l'articolo prevede, al comma 1, che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichino nel proprio profilo del committente, unitamente ai documenti prodotti dall'amministrazione, tutti i contributi ricevuti da portatori di interesse in relazione a lavori pubblici, forniture e servizi sia in fase di programmazione che nelle fasi di progettazione ed esecuzione, nonché i resoconti di incontri e dibattiti con i medesimi. Esso prevede, altresì, che per le grandi opere infrastrutturali aventi impatto rilevante sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, individuate per tipologia e soglie dimensionali con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico. In particolare, si prevede che il soggetto che propone l'opera soggetta a dibattito pubblico convochi una conferenza cui sono invitati il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli enti locali interessati, e altri *stakeholders*, compresi comitati di cittadini che abbiano già segnalato agli enti locali il loro interesse, nel corso della quale si definiscono con apposita intesa le modalità del dibattito pubblico, che in ogni caso deve concludersi entro 4 mesi dalla predetta convocazione. Sono previste specifiche misure di pubblicità. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenze di servizi relative all'opera sottoposta al dibattito pubblico.

L'articolo 23 (*Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori nonché per i servizi*), da attuazione la lettera oo) della legge n. 11 del 2016. La norma, in particolare, prevede che la progettazione sia articolata su tre livelli: fattibilità, definitiva ed esecutiva.

I livelli di progettazione devono assicurare:

- il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- la qualità architettonica e tecnica dell'opera;
- la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici;
- un limitato consumo del suolo;
- il rispetto dei vincoli idrogeologici e sismici;

- l'efficientemente energetico;
- la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
- la razionalizzazione dell'attività di progettazione attraverso l'uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e l'infrastruttura.

Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico ambientale, storico-artistico, conservativo tecnologico, si prevede il ricorso a professionalità interne, ove esistenti, o esterne mediante apposite procedure concorsuali. I contenuti della progettazione nelle tre fasi progettuali, sono individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali. La disposizione prevede, poi, che la stazione appaltante indichi gli elaborati progettuali necessari per le diverse fasi e stabilisce i contenuti:

- a) del progetto di fattibilità tecnica ed economica, che deve individuare la soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici. Il progetto deve, altresì, contenere studi, indagini sociali e ambientali anche di tipo geologico e geognostico, schemi grafici, stime economiche, nonché i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare;
- b) del progetto definitivo, che permette di individuare compiutamente i lavori da realizzare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la definizione dei costi di realizzazione anche attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- c) del progetto esecutivo con il quale si dettagliano i lavori da realizzare e i relativi costi compresi quelli di manutenzione dell'opera.

Ove non diversamente previsto dal presente codice, si prevede che gli appalti relativi ai lavori sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati, e nel contempo dà certezza al rispetto dei tempi e dei costi previsti.

L'articolo prevede, ancora, che il responsabile del procedimento stabilisca criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione; disciplina inoltre le modalità di accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione.

Si prevede, inoltre, che le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in

precedenza. In caso di affidamento esterno della progettazione, che ricomprenda, come di norma, entrambi livelli di progettazione, l'avvio del progetto esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva

Rispetto all'articolo 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006, concernente i livelli di progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori, ~~il nuovo~~ l'articolo, ~~oltre ad innovare in termini di soft law~~, prevede la sostituzione della progettazione preliminare con una progettazione di fattibilità molto più dettagliata che individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività e tiene conto in modo particolare della qualità architettonica dell'opera, di un maggiore uso degli strumenti elettronici e offre un'attenta considerazione per ogni misura finalizzata all'efficientemente energetico. Quanto invece ai contenuti del progetto definitivo si rileva che, rispetto al precedente, prevede, l'individuazione compiuta dei lavori da realizzare e , l'utilizzo di prezziari , se disponibili, predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Infine, le disposizioni relative al progetto esecutivo vengono notevolmente snellite. In particolare si prevede che il progetto definito contiene determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita secondo quanto previsto dalla legge delega.

Da ultimo, si prevede che decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice, le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere e i servizi di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, prioritariamente per i lavori complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici Tali strumenti utilizzano piattaforme aperte, al fine di non limitare la concorrenza. Al fine di permettere alle stazioni appaltanti di adeguarsi alle nuove metodologie di programmazione è previsto che l'uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti che attuano buone pratiche di utilizzo e dispongono di idonei sistemi di monitoraggio e che, l'utilizzo di tali migliori pratiche costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti. Viene poi stabilito che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le buone pratiche e i sistemi di monitoraggio al fine di rendere obbligatorio l'uso di metodi e strumenti elettronici specifici, con tempistica graduale, valutata in relazione alla tipologia delle opere e dei servizi da affidare, tenuto conto dei relativi importi. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate le possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di appalto di lavori avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione, di avviare con i concorrenti un dialogo finalizzato ad individuare le soluzioni progettuali migliorative, fino alla selezione della migliore offerta.

L'articolo 24 (*Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici*)

L'articolo definisce da chi possano essere espletate le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici. Con Linee guida a carattere vincolante

emanate dall'ANAC sono poi definiti i requisiti essenziali che devono possedere le società di professionisti e di ingegneria per lo svolgimento di tali attività.

La disposizione prevede, inoltre, che i progetti redatti dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori costituiti dai comuni nonché dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni, siano firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego. Sono poi inserite disposizioni in ordine alla copertura assicurativa dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. E', altresì, stabilito che gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali sub appalti o cottimi, per i quali abbiano svolto tale attività di progettazione, nemmeno mediante soggetto controllato, controllante o collegato, ed a meno che non dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da poter determinare un vantaggio che alteri la concorrenza.

Viene infine riportato il contenuto dell'articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria il quale prevede che il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività di cui al presente articolo e di quelle analoghe di supporto al responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni, previste dalla relativa specifica disposizione. I predetti corrispettivi possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base dell'affidamento.

L'articolo 25 (*Verifica preventiva dell'interesse archeologico*) prevede che, ad eccezione di interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, in caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, una copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio sufficiente ai fini archeologici, compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i

dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti specializzati in archeologia, il cui albo è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il quale, con apposito decreto, provvede a disciplinare i criteri per la sua tenuta. Il soprintendente, qualora ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico, può richiedere motivatamente, entro trenta giorni dal ricevimento del progetto, la sottoposizione dell'area di intervento a verifiche, i cui oneri sono a carico della stazione appaltante. Termine che si sospende se il soprintendente richiede le opportune integrazioni riferibili ai contenuti della progettazione e alle caratteristiche dell'intervento da realizzare.

Entro il periodo di tempo non trascorso, il soprintendente formula la richiesta di sottoposizione dell'intervento alla suddetta procedura e stipula un apposito accordo con l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici dell'amministrazione procedente. E' previsto che avverso tale richiesta di approfondimenti è esperibile il ricorso amministrativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Se il soprintendente non richiede ulteriori verifiche, ovvero queste abbiano esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici è possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti; in tal caso, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo procede alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale. Tali disposizioni e procedure non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Il comma 8 individua le procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico. La procedura si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente. Il comma 9 elenca le prescrizioni che la predetta relazione deve contenere, mentre il comma 11 individua le decisioni a seguito delle predette prescrizioni. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici il responsabile del procedimento può motivatamente ridurre, d'intesa con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i livelli di progettazione, nonché i contenuti della progettazione.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera. Le Regioni disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto

disposto dal presente articolo, mentre le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

La disposizione innova la materia della verifica archeologica preventiva, già disciplinata dagli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163 del 2006, prevedendo una unica procedura e tempi ridotti

L'articolo 26 (*Verifica preventiva della progettazione*), in linea con quanto disposto dal criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere rr) della legge 28 gennaio 2016 n. 11, prevede che la stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifichi la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente. Si tratta di una attività tecnico amministrativa, istruttoria, controllo che ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento e che riguarda tutti i livelli progettuali, a prescindere da chi ne ha curato la progettazione ed è affidabile all'interno o all'esterno della stazione appaltante la cui disciplina di dettaglio è contenuta negli articoli 45, 52, 53 e 54 del d.P.R. n. 207 del 2005 che la norma riassume. Al fine di accertare l'unità progettuale, prima dell'approvazione del progetto e in contraddittorio con il progettista, è verificata la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o progetto-di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità. Sono, quindi, indicati gli elementi che la verifica deve accertare e i soggetti preposti alla verifica per tipologia di lavori e importi. Si precisa che gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere e si indicano i soggetti che effettuano la verifica. Si dispone, infine, il divieto che lo svolgimento dell'attività di verifica e dell'attività di progettazione sia effettuata da parte dello stesso soggetto.

L'articolo 27 (*Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori*), prevede che l'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni sia effettuata in conformità alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia ed alle disposizioni in materia di Conferenza di servizi. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. Inoltre, in sede di Conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità, tutte le amministrazioni e i soggetti invitati, compresi gli enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi sulla localizzazione e il tracciato dell'opera. In relazione a tale procedimento di approvazione, si prevede che gli enti gestori delle interferenze già segnalate o prevedibili hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attività progettuali di propria competenza, la violazione dell'obbligo di collaborazione che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal

soggetto aggiudicatore. E' previsto che il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore. Infine, si prevede che restino ferme le norme vigenti che stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi.

TITOLO IV

MODALITA' DI AFFIDAMENTO – PRINCIPI COMUNI

Gli articoli da 28 a 34 sanciscono principi comuni in materia di modalità di affidamento. In particolare:

L'articolo 28 (*Contratti misti di appalto*), che recepisce gli articoli 3 della dir. 2014/24/UE e gli artt. 5 e 6 della direttiva 2014/25/UE, prevede che i contratti nei settori ordinari e nei settori speciali, aventi ad oggetto due o più tipi di appalto, sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Nel caso di contratti misti che consistono in parte in servizi e in parte in altri servizi oppure in parte in servizi e in parte in forniture, l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.

Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi e di concessioni, la disposizione prevede che il contratto misto sia aggiudicato in conformità con le disposizioni del presente codice, che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purché il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni sia pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare un appalto unico, il presente decreto si applica, all'appalto misto che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette. La decisione di aggiudicare un unico appalto e di aggiudicare più appalti distinti non può essere adottata allo scopo di escludere l'appalto o gli appalti dall'ambito di applicazione del presente decreto. A un appalto destinato all'esercizio di più attività nei settori speciali si applicano le norme relative alla principale attività cui è destinato. Nel caso degli appalti nei settori speciali per cui è impossibile stabilire a quale attività siano principalmente destinati, le norme applicabili sono determinate come segue:

a) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del nuovo codice che disciplinano gli appalti

nei settori ordinari se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali;

b) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del nuovo codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni;

c) l'appalto è aggiudicato secondo il nuovo codice se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l'altra non è soggetta né a tali disposizioni, né a quelle relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o alle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni.

L'articolo 29 (*Principi in materia di trasparenza*), recepisce gli articoli da 48 a 55 della direttiva 2014/24/UE, da 67 a 75 della direttiva 2014/25/UE nonché dà attuazione all'articolo 1, comma 1, lettere s), dd), ii), eee), della legge delega 28 gennaio 2016, n. 11. Esso detta disposizioni volte a definire i principi in materia di trasparenza che prevedono l'ampliamento di quanto già previsto in materia dal decreto legislativo n. 33 del 2013. L'articolo dispone che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico, nel caso non siano considerati riservati ovvero secretati, debbano essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione trasparente. In tal modo si chiarisce l'inclusione tra gli atti soggetti a pubblicazione di quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico, per i quali, non era chiara l'applicabilità del decreto legislativo n. 33 del 2013. Altro elemento di ampliamento rispetto alla disciplina vigente in materia di trasparenza è la previsione dell'obbligo di pubblicazione dei resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, che recepisce un espresso criterio di delega.

Gli atti dovranno essere anche pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione, anche tramite i sistemi informatizzati delle sezioni regionali e le piattaforme regionali di *e-procurement* interconnesse tramite cooperazione applicativa.. Si prevede, inoltre, che siano altresì pubblicati, nei successivi due giorni, gli elenchi dei concorrenti esclusi dalla procedura e di quelli ammessi e di quest'ultimi la documentazione non considerata riservata, nonché la composizione della commissione giudicatrice

e i curricula dei suoi componenti; nella medesima sezione dovranno essere pubblicati, altresì, i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Si stabilisce inoltre che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei principi costituzionali, collaborino con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici operando, in particolare, nel rispettivo ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell'attuazione del codice ed al monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti. Infine si prevede che per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedano all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali. A tal fine, le Regioni e le Province autonome, l'ANAC e gli altri organismi nazionali titolari di banche dati in materia di contratti ed investimenti pubblici, garantiscono l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, tramite cooperazione applicativa, dei rispettivi sistemi e delle piattaforme telematiche.

L'articolo 30 (*Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni*), in recepimento dell'articolo 18 e dell'allegato X della direttiva 2014/24, dell'articolo 36 della direttiva 2014/25, degli articoli 3 e 30, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/23 ed ai sensi del criterio di delega di cui alla lettera *ccc*), individua i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni. In particolare, è previsto che l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni debba garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, mentre le stazioni appaltanti devono rispettare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti delle norme vigenti e dal nuovo codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico. Le stazioni appaltanti non devono limitare in alcun modo artificialmente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazioni delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi, mentre gli operatori economici devono rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X. Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano

nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente.

Sono disciplinati i casi intervento sostitutivo della stazione appaltante per inadempienza contributiva risultante dal DURC per il personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, nonché per ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a tale personale, secondo quanto già disciplinato dagli articoli 5 e 6 del d.P.R n. 207 del 2010

I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.

L'articolo 31 (*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*), in attuazione dei criteri di delega previsti dalle lettere *cc*), *e*), *ll*) e *rr*) della legge n. 11 del 2016, detta una nuova disciplina in materia di responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni, rispetto a quella contenuta nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 163 del 2006, definendone il ruolo e le funzioni. Si prevede, in particolare, che le amministrazioni aggiudicatrici, nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, con un atto formale adottato dal soggetto responsabile dell'unità organizzativa. Le stazioni appaltanti, invece, che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento.

Viene stabilito, inoltre, che l'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato, ponendo in tal modo fine ai dubbi interpretativi sorti in vigenza del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Sono poi elencati alcuni compiti del RUP e si rinvia ad atti successivi l'individuazione di dettaglio sui compiti specifici, sui particolari requisiti di professionalità.

E' previsto che il responsabile del procedimento sia un dipendente di ruolo e possieda competenza adeguata in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

Di notevole rilevanza è la novità introdotta nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche in quanto si prevede che il responsabile unico del procedimento possa proporre alla stazione appaltante di conferire apposito incarico a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara, e da conferire secondo le procedure del codice.

L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Si prevede, inoltre, che la stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, possa, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalità, nell'ambito della formazione obbligatoria, sono organizzate attività formative specifiche per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.

Si dispone, quindi, in aderenza a quanto stabilito dalla legge di delega, il divieto, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, di attribuire i compiti di responsabile unico del procedimento o direttore dei lavori allo stesso contraente generale o soggetto collegato.

Infine, allo scopo di assicurare l'effettivo controllo sull'esecuzione dei contratti, il comma 12 introduce una disciplina nuova nell'ordinamento in materia di controlli del RUP sui luoghi dell'esecuzione del contratto. Sono previsti accessi diretti del RUP, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato.

L'articolo 32 (*Fasi delle procedure di affidamento*), disciplina le fasi delle procedure analogamente a quanto già previsto dal decreto legislativo n. 163 del 2006 e prevede che le procedure di affidamento dei contratti pubblici abbiano luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente decreto o dalle norme vigenti. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici, e delle relative offerte, che avviene secondo i criteri previsti dal nuovo codice. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta che è vincolante per il periodo indicato nel bando o

nell'invito. La stazione appaltante può comunque chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, provvede all'aggiudicazione definitiva che non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Una volta che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, è previsto che la stipulazione del contratto di appalto o di concessione abbia luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori per i quali sia intervenuta la consegna in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori. Nel caso di servizi e forniture in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. Secondo quanto già stabilito dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006, in recepimento della direttiva ricorsi, il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Al riguardo, vengono elencati in casi per i quali il termine dilatorio non si applica.

Si definiscono, inoltre, le conseguenze a seguito del ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare.

Si prevede, inoltre, che il contratto sia sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che nei casi di urgenza, in cui la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata. Infine, si prevede che il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata, in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di

lettere. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'assolvimento in via telematica dell'imposta di bollo ove dovuta ai sensi della vigente normativa.

L'articolo 33 (*Controlli sugli atti delle procedure di affidamento*), prevede che l'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l'aggiudicazione provvisoria si intende approvata. Medesima procedura è disposta per l'approvazione del contratto stipulato, che è sottoposta agli eventuali controlli previsti dall'ordinamento della stazione appaltante o dalle norme vigenti.

Infine, si prevede che restano ferme le norme vigenti che contemplano controlli sui contratti pubblici al fine di prevenzione di illeciti penali.

L'articolo 34 (*Criteri di sostenibilità energetica e ambientale*), secondo i criteri dettati dell'articolo 1, lettera p), della legge n. 11 del 2016, stabilisce misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, come previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, predisposto in attuazione dei commi 1126 e 1127 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'articolo in esame nella sostanza riprende la disciplina prevista dall'articolo 68 bis dell'attuale Codice dei contratti pubblici, come modificato dall'articolo 18 della legge 221/2015 (collegato ambientale). Le stazioni appaltanti, infatti, contribuiscono al conseguimento degli obiettivi attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il predetto obbligo si applica per gli affidamenti di qualunque importo, per almeno il 50 per cento del valore a base d'asta relativamente alle categorie di forniture e affidamenti non connesse agli usi finali di energia e oggetto dei criteri ambientali minimi, mentre si applica per l'intero valore delle gare, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l'efficienza energetica negli usi finali come quelle previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 dicembre 2013 e dal decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 marzo 2012. Rispetto alla normativa vigente, coerentemente con gli obiettivi di riduzione dei gas che alterano il clima e relativi all'uso efficiente delle risorse indicati nella comunicazione della Commissione europea “Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse” [COM (2011) 571 definitivo], tra le categorie di appalto con le quali si può conseguire l'efficienza energetica negli usi finali, è inserito anche l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione. Infine, è previsto come innovazione, che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, potrà essere previsto altresì l'aumento progressivo della percentuale del 50% del valore a base d'asta relativamente alle categorie di forniture e affidamenti non connesse agli usi finali di energia e oggetto dei criteri ambientali minimi.

PARTE II

CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE

TITOLO I

RILEVANZA COMUNITARIA E CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Gli articoli 35 e 36 contengono disposizioni in materia di rilevanza comunitaria e contratti sottosoglia. In particolare:

L'articolo 35 (*Soglie di rilevanza comunitaria*), in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della Direttiva 2014/23/UE, dell'articolo 4 della Direttiva 2014/24/UE, nonché dell'articolo 15 della Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 detta la disciplina sulle soglie di rilevanza comunitaria. A tal fine, si prevede che le disposizioni del codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle seguenti soglie: euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III, con la specifica che se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII; euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati

dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII; euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX. Con riferimento ai contratti pubblici nei settori speciali, la norma individua, altresì, il valore al netto dell'imposta sul valore aggiunto pari o superiore alle seguenti soglie: euro 5.225.000 per gli appalti di lavori; euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX. Si prevede, infine, la periodica rideterminazione di tutte le soglie di cui sopra mediante provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 36 (*Contratti sotto soglia*), in attuazione dei criteri di delega contenuti nelle lettere g), ff) e ii), dispone che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria avvengano nel rispetto dei principi relativi all'affidamento dei contratti pubblici esclusi nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori o per le forniture e servizi alle soglie di cui all'articolo 36, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.

Si dispone, altresì, che per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria, si faccia ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui rilevanza comunitaria, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione in via informatica presso apposita banca DATI nonché il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. L'ANAC, con proprie linee guida, stabilisce, inoltre, le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici, nonché dei requisiti di cui all'articolo 85. Fino all'adozione delle linee guida, l'individuazione degli operatori economici avviene mediante indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta.

TITOLO II

QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI

Gli articoli da 37 a 43 recano norme in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti. In particolare:

L'Articolo 37 (*Aggregazioni e centralizzazione delle committenze*), nel combinato disposto con l'articolo 38 recepisce il criterio di delega di cui all'articolo 1, lettere bb) e dd) in merito alla necessità di ridurre il numero delle stazioni appaltanti e di qualificazione delle stesse sulla base di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti. L'articolo prevede infatti una generale riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti e, prevede, in coerenza con il criterio di delega, l'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze, a livello di unioni dei comuni, ove esistenti, o ricorrendo ad altro soggetto aggregatore (comma 4).

I livelli di aggregazione sono poi stabiliti in ragione degli importi degli affidamenti. In particolare le stazioni appaltanti possano procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché,

per qualsiasi importo, attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente le stazioni appaltanti debbono essere in possesso della necessaria qualificazione. Il ricorso alla centrale di committenza qualificata è poi previsto nel caso in cui, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria di importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, non vi sia disponibilità di strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate, secondo la normativa vigente.

Si prevede, inoltre, che con decreto, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza, in forma di aggregazione di comuni non capoluogo.

Sono, altresì, individuati i compiti delle centrali di committenza che, tra l'altro, possono svolgere anche attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti.

Al fine di definire un quadro omogeneo di qualificazione e responsabilizzazione delle stazioni appaltanti, è previsto che quando due o più stazioni appaltanti - in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni - eseguono congiuntamente appalti e concessioni, restano congiuntamente responsabili dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice solo per le parti effettuate congiuntamente. Tuttavia, al fine di mantenere l'unitarietà della procedura, oltre a nominare un proprio responsabile del procedimento, provvedono ad individuare un RUP comune a tutte le stazioni appaltanti.

Si stabilisce poi, in considerazione della necessità di disciplinare anche gli appalti al di fuori del territorio nazionale, in recepimento di quanto stabilito all'articolo che le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza. Le stazioni appaltanti di diversi Stati membri dell'Unione europea possono aggiudicare un appalto pubblico, concludere un accordo quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione congiuntamente concludendo un accordo, in relazione al quale la disposizione definisce i contenuti.

L'articolo 38 (*Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza*) prevede, ai sensi del criterio di delega di cui al comma 1, lettera *bb*) della legge n. 11 del 2016, l'istituzione presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. Si dispone che sono iscritte di diritto

nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ivi compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

I requisiti tecnico organizzativi, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, sono definiti con decreto.

La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti: capacità di programmazione e progettazione, capacità di affidamento, capacità di esecuzione e controllo. Al riguardo, la disposizione indica i parametri concernenti i predetti requisiti distinguendo tra requisiti di base e requisiti premianti.

La qualificazione conseguita opera per la durata di cinque anni e può essere rivista a seguito di verifica anche a campione da parte dell'ANAC o su richiesta della stazione appaltante.

L'ANAC stabilisce le modalità attuative del descritto sistema di qualificazione, assegnando alle stazioni appaltanti un termine congruo per porre in essere effettivi processi di riorganizzazione e professionalizzazione al fine di dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione, nonché i casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.

Al fine di rendere effettiva la qualificazione sono previste misure sanzionatorie e misure premianti. Sotto il primo profilo si prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti l'ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che procedono all'acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita. Sotto il profilo delle misure premianti è previsto che siano attribuite risorse al fondo per la remunerazione del risultato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti alle unità organizzative competenti per i procedimenti di cui al presente codice e che la valutazione positiva della stazione appaltante sia comunicata dall'ANAC all'amministrazione di appartenenza della stazione appaltante perché ne tenga comunque conto ai fini della valutazione della performance organizzativa e gestionale dei dipendenti interessati.

Inoltre, si dispone che presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti è attivo il "Servizio contratti pubblici" con compiti di supporto operativo alle stazioni appaltanti per l'applicazione della disciplina di settore, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. I compiti e le modalità di funzionamento sono definiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Si tratta di un servizio già attivo e che il Ministero già offre gratuitamente alle stazioni appaltanti.

Infine, si prevede che una quota parte delle risorse del fondo di cui all'articolo attribuite alla stazione appaltante con il decreto di cui al citato articolo è destinata dall'amministrazione di appartenenza della stazione appaltante premiata al fondo per la remunerazione del risultato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti alle unità organizzative competenti per i procedimenti di cui al presente codice. La valutazione positiva della stazione appaltante viene comunicata dall'ANAC all'amministrazione di appartenenza della stazione appaltante perché ne tenga comunque conto ai fini della valutazione della performance organizzativa e gestionale dei dipendenti interessati.

L'articolo 39 (*Attività di committenza ausiliarie*), attua l'articolo 37 della direttiva 2014/24/UE e dispone che le attività di committenza ausiliarie possono essere affidate a centrali di committenza. Al di fuori di tali casi, si prevede la facoltà per le stazioni appaltanti di ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività ivi previste, a prestatori di servizi individuati mediante svolgimento delle procedure di cui al presente codice.

L'articolo 40 (*Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione*) in attuazione dei criteri contenuti nelle lettere i) e s) della legge n. 11 del 2016 ed innovando rispetto al decreto legislativo n. 163 del 2006, prevede che, a decorrere, rispettivamente, e dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Per le centrali di committenza non si usufruisce della possibilità di prevedere una entrata in vigore differita al 18 aprile 2017, come previsto dalla direttiva 2014/24/UE in quanto, per l'Italia, le amministrazioni già sono tenute, in attuazione del Codice dell'amministrazione digitale, all'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici.

L'articolo 41 (*Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza*), in attuazione dei criteri contenuti nella lettera cc) della legge n. 11 del 2016 prevede che entro un anno dall'entrata in vigore del codice CONSIP S.p.A., i soggetti aggregatori e le centrali di committenza, al fine di migliorare la qualità degli approvvigionamenti e di ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare, procedano alla revisione degli accordi quadro, delle convenzioni e delle procedure di appalto utilizzabili, promuovendo anche un sistema di reti di committenza, finalizzato ad incrementare il ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico, e l'effettiva partecipazione delle micro piccole e medie imprese, comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente codice e dalla normativa dell'Unione europea.

L'articolo 42 (*Conflitto di interesse*), recepisce gli articoli 24 della direttiva 2014/24/UE, 42 della direttiva 2014/25/UE e 35 della direttiva 2014/23/UE in materia di conflitti di interesse, stabilendo che le stazioni appaltanti debbano prevedere misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. L'articolo definisce le situazioni che determinano il conflitto d'interesse, disponendo che quando il personale versa in tali ipotesi sia tenuto ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, pena l'incorrere in responsabilità disciplinare, fatte, comunque, salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale. Si prevede, infine, che le menzionate disposizioni trovino applicazione anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici. La stazione appaltante procedente vigila affinché i predetti adempimenti siano rispettati. Tali previsioni completano quanto già previsto dalla disciplina nazionale in materia di conflitti di interesse e di lotta alla corruzione.

L'articolo 43 (*Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori di Stati membri diversi*) recepisce gli articoli 39 della direttiva 2014/24/UE, 57 della direttiva 2014/25/UE. Si tratta di disciplina innovativa, che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono ricorrere a centrali di committenza ubicate in un altro Stato membro dell'Unione europea che svolgono la propria attività in conformità alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono aggiudicare un appalto pubblico, concludere un accordo quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione congiuntamente con le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di diversi Stati membri concludendo un accordo, che determina le responsabilità delle parti e le disposizioni nazionali applicabili, nonché la gestione della procedura di aggiudicazione, la distribuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e i termini di conclusione dei contratti. L'assegnazione delle responsabilità e il diritto nazionale applicabile sono indicati nei documenti di gara degli appalti pubblici aggiudicati congiuntamente. Specifiche disposizioni, relative alle norme nazionali applicabili, disciplinano il caso in cui una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori nazionali hanno costituito con amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori di diversi Stati membri un soggetto congiunto con i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, o con altri soggetti istituiti in base al diritto dell'Unione europea. Per quanto riguarda i tempi di applicazione

dell'accordo di cui sopra, la norma prevede che lo stesso è applicabile per un periodo indeterminato, quando è fissato nell'atto costitutivo del soggetto congiunto ovvero che può essere limitato a un periodo determinato, ad alcuni tipi di appalti o a singoli appalti.

TITOLO III
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
CAPO I
MODALITA' COMUNI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

SEZIONE I
DISPOSIZIONI COMUNI

Gli articoli da 44 a 53 contengono disposizioni relative alle modalità comuni nelle procedure di affidamento. In particolare:

L'articolo 44 (*Digitalizzazione delle procedure*) in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1 lettera *i*) stabilisce che entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definite con decreto le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici anche attraverso l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. La disposizione prevede, altresì, che siano definite le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto.

L'articolo 45 (*Operatori economici*), recepisce gli articoli 19 della direttiva 2014/24/UE; 37 della direttiva 2014/25/UE e l'articolo 26 della direttiva 2014/23/UE, indicando i soggetti rientranti nella definizione di operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici. La nozione di operatore economico, secondo quanto precisato nel 14 considerando della direttiva 2014/24/UE è interpretata in senso ampio, in modo da comprendere qualunque persona o ente che offre sul mercato la realizzazione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, a prescindere dalla forma giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare.

Tra i soggetti, rientranti nella definizione di operatori economici, sono inserite, le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio

2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n 9 aprile 2009, n. 33. Rispetto al precedente Codice, viene introdotta la possibilità, per le stazioni appaltanti, di imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto. Inoltre, si stabilisce che le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori, nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione e di concessioni, il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

La facoltà di richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l'esecuzione di un appalto o di una concessione diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti è ammessa solo se tali richieste sono proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.

L'articolo 46 (*Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria*) riprendendo, in parte, la disciplina contenuta nell'articolo 90 del decreto legislativo n. 163 del 2006, individua i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, prevedendo che possano partecipare alle procedure in argomento:

- i prestatori di servizi di ingegneria e architettura, come individuati alla lettera a);
- le società di professionisti, come individuate alla lettera b);
- le società di ingegneria, come individuate alla lettera c);
- i prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (lett. d);
- i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle categorie sopra descritte;
- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Fino all'adozione di apposite linee guida, le stazioni appaltanti individuano nel bando o nell'avviso con cui indicano la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, i requisiti di ammissione delle società di cui al comma 1. In tali ipotesi procedono, altresì, all'inoltro del bando o dell'avviso o dell'invito all'ANAC per i controlli di competenza.

L'articolo 47 (*Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare*) riprendendo quanto già disciplinato dal decreto legislativo n. 163 del 2006, prevede che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento delle società di professionisti e di ingegneria debbano essere posseduti e comprovati dagli stessi, salvo che per quelli relativi alla

disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. Viene quindi mantenuta la facoltà, in capo al consorzio, di decidere in che modo comprovare il possesso dei requisiti, se, cioè, con attribuzioni proprie e dirette del consorzio, oppure tramite quelle dei consorziati. La norma è di immediata applicazione in quanto, a differenza della disciplina contenuta nel decreto legislativo 163 del 2006, che rinviava al regolamento, il possesso e la prova dei requisiti è effettuata con le modalità previste dal codice.

L'articolo 48 (*Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici*) riprende la disciplina di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 163 del 2006 e definisce il raggruppamento temporaneo di tipo verticale e di tipo orizzontale per lavori e per i servizi e le forniture.

La disposizione individua, inoltre, i loro casi di ammissibilità, i requisiti e le responsabilità. In particolare si prevede la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Sono previste le modalità di qualificazione degli operatori appartenenti al consorzio. Sono poi previsti specifici divieti, tra cui quello di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; di associarsi in partecipazione; di modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza dei su elencati divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata ed è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante fino alla estinzione di ogni rapporto, anche se la stazione appaltante può

far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. L'articolo, inoltre, dispone che in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto. Nei medesimi predetti casi che riguardino, uno dei mandanti, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

Si prevede, infine, il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso tale la modifica soggettiva non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

L'articolo 49 (*Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali*), chiarisce, rispetto alla formulazione contenuta nell'articolo 47 del previgente codice, il principio della parificazione delle condizioni di accesso degli operatori economici dei paesi firmatari degli accordi internazionali, vincolanti per l'Unione in materia di appalti di lavori, forniture e servizi. Tale principio è contenuto nell'articolo 25 della direttiva 2014/24/UE. Il vecchio articolo 47, invece, si riferisce, ai fini della parificazione, al solo allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e agli eventuali accordi bilaterali che consentono la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità. Inoltre, si osserva che mentre l'articolo 47 ha ad oggetto la qualificazione degli operatori economici, la disposizione in esame prende in considerazione l'intera disciplina in materia di lavori, servizi e forniture.

L'articolo 50 (*Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi*) prevede, in attuazione dei criteri di delega di cui alle lettere *ddd*), *fff*), *ggg*) e *iii*), della legge n. 11 del 2016, che i bandi di gara, gli

avvisi e gli inviti disciplinati dal nuovo codice possano prevedere clausole sociali compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto, di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera (nei quali, cioè, il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto), i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti prevedono specifiche "clausole sociali" volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e la salvaguardia delle professionalità, prendendo a riferimento, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente. Le stazioni appaltanti indicano, pertanto, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta, agli operatori economici che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, ovvero, in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto. Le stazioni appaltanti che prevedono condizioni sociali possono darne comunicazione all'ANAC, che si pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilità di dette clausole con il diritto dell'Unione europea. Decorso tale termine, il bando può essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti.

L'articolo 51 (*Suddivisione in lotti*), che recepisce l'articolo 46 della dir. 2014/24/UE e l'articolo 65 della direttiva 2014/25/UE e attua il criterio di delega di cui alle lettere *dd*) e *ccc*) della legge n. 11 del 2016, prevede, come regola generale, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, l'obbligo di suddividere degli appalti in lotti funzionali, la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica. Tuttavia, al fine di evitare che la suddivisione in lotti sia effettuata allo scopo di eludere le prescrizioni del codice, viene espressamente previsto il divieto di artificioso frazionamento o di artificiosa aggregazione. E' previsto che le stazioni appaltanti indichino, altresì, nel bando di gara o nella lettera di invito, se le offerte possono essere presentate per uno, per più o per l'insieme dei lotti. Inoltre, possono limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare. Nei medesimi documenti di gara indicano, altresì, le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare

quali lotti saranno aggiudicati qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo. Infine, viene riconosciuta alle stazioni appaltanti la facoltà di aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti al medesimo offerente, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, che si riservano tale possibilità e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati, nonché le modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.

L'articolo 52 (*Regole applicabili alle comunicazioni*), che recepisce gli articoli 22 della direttiva 2014/24/UE, l'articolo 40 della direttiva 2014/25/UE e gli articoli 29, 33 e 34 della direttiva 2014/23/UE e attua il criterio di delega di cui alla lettera c) della legge n. 11 del 2016, introduce - quale disposizione innovativa e strumento di semplificazione e accelerazione delle procedure - l'obbligo, nei settori ordinari e speciali, di eseguire tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni previsti dal presente codice utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, devono avere carattere non discriminatorio, devono essere comunemente disponibili e non devono limitare l'accesso agli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. Precisa inoltre alcuni casi in cui si può derogare all'obbligo di comunicazione elettronica quali ad esempio, la natura specialistica dell'appalto o in conseguenza a una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile ovvero ancora quando i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici, le stazioni appaltanti non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronica nella procedura di presentazione dell'offerta. In ogni caso, la necessità di ricorrere a mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici deve essere motivata dalla stazione appaltante nella relazione unica.

Sono poi previsti casi in cui può essere utilizzata la comunicazione orale, che viene ammessa esclusivamente con riguardo a comunicazioni diverse da quelle relative agli elementi essenziali della procedura di appalto e purché il contenuto della comunicazione sia sufficientemente documentato. In tutte le comunicazioni e l'archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. Al fine di garantire l'accesso a tutti i documenti le stazioni appaltanti, quando richiedono l'uso di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili, offrono modalità alternative di accesso. Sono, quindi, fissati i requisiti e le regole concernenti gli strumenti e i dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e di ricezione elettronica delle domande di partecipazione.

Per le concessioni, fatti salvi i casi in cui l'uso dei mezzi elettronici è obbligatorio, le stazioni appaltanti possono scegliere uno o più dei seguenti mezzi di comunicazione: mezzi elettronici; posta; consegna a mano comprovata da un avviso di ricevimento; comunicazione orale, per comunicazioni diverse da quelle aventi ad oggetto gli elementi essenziali di una procedura di aggiudicazione. In tali casi, il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile e non discriminatorio e non deve limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione della concessione. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione comunemente in uso. Si stabilisce, infine, che in tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti agiscono in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle domande di partecipazione e delle offerte. Esse esaminano il contenuto delle domande di partecipazione e delle offerte solo dopo la scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

L'articolo 53 (*Accesso agli atti e riservatezza*) recepisce gli articoli 21 della direttiva 2014/24/UE, 39 della direttiva 2014/25/UE, 28 della direttiva 2014/23/UE. Con riferimento al diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici si rimanda, facendo salvo quanto previsto nel presente codice, alla legge n. 241/1990, specificando che il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti.

Fatta salva la disciplina prevista dal presente decreto per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, si prevede che il diritto di accesso al fine di tutelare la regolarità della procedura, sia differito in specifici casi descritti e, al fine di assicurare la par condicio, si dispone che, fino alla scadenza dei termini gli stessi non possano essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti. (nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da

parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare; in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione definitiva; in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva). E' esplicitato, rispetto alla disciplina del 2006 che l'inosservanza di tali disposizioni per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi rileva ai fini del reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio di cui dell'articolo 326 del codice penale.

Fatta salva la disciplina prevista dal presente decreto per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, si prevede, altresì, che sono esclusi il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione inerenti le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali (per tale ipotesi, si prevede, comunque, che sia consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto); i pareri legali acquisiti per la soluzione di liti relative ai contratti pubblici; le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto; le soluzioni tecniche ed i programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da privativa intellettuale. Rispetto al precedente Codice, viene inserita inoltre la disposizione che consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili durante tutta la procedura di appalto.

SEZIONE II

TECNICHE E STRUMENTI PER GLI APPALTI ELETTRONICI E AGGREGATI

Gli articoli da 54 a 58 recano norme in materia di utilizzo di tecniche e strumenti per gli appalti elettronici aggregati. In particolare:

L'articolo 54 (*Accordi quadro*), recepisce gli articoli 33 della direttiva 2014/24/UE e 51 della direttiva 2014/25/UE. Con esso si dà attuazione inoltre attuazione alla lettera cc) della legge n. 11 del 2016. In coerenza con quanto già stabilito all'articolo 59 del previgente codice, l'articolo stabilisce che le stazioni appaltanti possano concludere accordi quadro che, per gli appalti nei settori ordinari, non può superare i quattro anni e gli otto anni, per gli appalti nei i settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati, in relazione in particolare all'oggetto dell'accordo quadro.

Nei settori ordinari, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le seguenti procedure applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori economici parti dell'accordo quadro

concluso. Gli appalti basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro. Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. L'amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta. L'accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità:

- secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro. L'individuazione dell'operatore economico parte dell'accordo quadro che effettuerà la prestazione avviene sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione;

- se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, in parte senza la riapertura del confronto competitivo e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, qualora tale possibilità sia stata stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara per l'accordo quadro (tale disposizione si applica anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione, sono definiti nell'accordo quadro, anche se sono stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture per altri lotti). La scelta se alcuni specifici lavori, forniture o servizi debbano essere acquisiti a seguito della riapertura del confronto competitivo o direttamente alle condizioni di cui all'accordo quadro avviene in base a criteri oggettivi, che sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro. Tali documenti di gara precisano anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo;

- riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture.

Sono, quindi, indicate le condizioni e la procedura sulle quali si basano i confronti competitivi.

Si prevede, infine, che nei settori speciali, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Tali regole e criteri sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e garantiscono parità di trattamento tra gli operatori

economici parti dell'accordo. Ove sia prevista la riapertura del confronto competitivo, si dispone che l'ente aggiudicatore fissi un termine sufficiente per consentire di presentare offerte relative a ciascun appalto specifico e aggiudichi ciascun appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d'onere dell'accordo quadro. L'ente aggiudicatore non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del presente codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

L'articolo 55 (*Sistemi dinamici di acquisizione*), che recepisce gli articoli 34 della direttiva 2014/24/UE; 52 della direttiva 2014/25/UE, in analogia a quanto previsto dall'articolo 60 del d.lgs. 163 del 2006, prevede che per gli acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti, è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. Tale sistema è un processo interamente elettronico ed è aperto per tutto il periodo di validità a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Il bando deve precisare che l'avviso di indizione di gara deve precisare che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione. Può essere diviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire. Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un'area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti.

La norma prevede, poi, che per l'aggiudicazione nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti debbano seguire le norme previste per la procedura ristretta e che tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione debbano essere ammessi al sistema e precisa che le stazioni appaltanti che hanno diviso il sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi, sono tenute a precisare i criteri di selezioni applicabili per ciascuna categoria.

La norma individua la procedura e i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte sia nei settori ordinari che nei settori speciali. In particolare si prevede che tutte le comunicazioni siano effettuate esclusivamente con mezzi elettronici e che le stazioni appaltanti nei documenti di gara precisano almeno la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti, nonché tutte le informazioni necessarie, ivi comprese le modalità di funzionamento del sistema, il dispositivo elettronico utilizzato, le modalità e le specifiche tecniche di collegamento. Inoltre, si prevede che le stazioni appaltanti indichino un'eventuale divisione in categorie di prodotti, lavori o servizi e le caratteristiche che definiscono le categorie e offrono accesso libero, diretto e completo, ai documenti di gara secondo quanto previsto nel presente codice e, infine, che tutti gli operatori economici, per il periodo di validità del sistema dinamico di

acquisizione, la possibilità di chiedere di essere ammessi al sistema alle condizioni previste dal medesimo articolo.

Le stazioni appaltanti valutano le domande in base ai criteri di selezione entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento. Il termine può essere prorogato in singoli casi motivati. Le stazioni appaltanti comunicano al più presto all'operatore economico interessato se è stato ammesso o meno al sistema dinamico di acquisizione. Prevede, altresì, che le stazioni appaltanti invitino tutti i partecipanti ammessi a presentare un'offerta per ogni specifico appalto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione.

Le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto: a) nei settori ordinari, all'offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse; b) nei settori speciali, all'offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione, nell'invito a confermare interesse, o, quando come mezzo di indizione di gara sia stato usato un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare un'offerta. La norma introduce inoltre disposizioni specifiche per i settori ordinari e per i settori speciali. Prevede, altresì, che le stazioni appaltanti debbano indicare nell'avviso di indizione di gara il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione e informare la Commissione di qualsiasi variazione di tale periodo di validità, precisando che non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o partecipanti al sistema dinamico di acquisizione i contributi di carattere amministrativo prima o nel corso del periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione. Infine, la norma stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di CONSIP S.p.a., possa provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per conto delle stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi ed amministrativi, elettronici e telematici e curando l'esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici e di consulenza necessari.

L'articolo 56 (*Aste elettroniche*), che recepisce gli articoli 35 della direttiva 2014/24/UE, 53 della direttiva 2014/25/UE, disciplina l'utilizzo dell'asta elettronica individuando in quali specifici casi sia ammesso. Il ricorso all'asta elettronica è espressamente escluso per gli appalti di servizi e di lavori aventi ad oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati in base ad un trattamento automatico.

Si stabilisce che nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione o nelle procedure negoziate precedute da un'indizione di gara, le stazioni appaltanti possono stabilire che

l'aggiudicazione di un appalto sia preceduta da un'asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, possa essere fissato in maniera precisa.

L'asta elettronica è aggiudicata in base a uno dei seguenti elementi contenuti nell'offerta: esclusivamente i prezzi quando l'appalto viene aggiudicato sulla sola base del prezzo; il prezzo e/o i nuovi valori degli elementi dell'offerta indicati nei documenti di gara, quando l'appalto è aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o costo/efficacia. Il ricorso ad un'asta elettronica è indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nonché, per i settori speciali, nell'invito a presentare offerte quando per l'indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. La disposizione individua, inoltre, le informazioni essenziali che devono essere contenute nei documenti di gara, le condizioni di ammissibilità di un'offerta nei settori ordinari e in quelli speciali e i casi in cui le offerte sono considerate irregolari, inaccettabili e inadeguate. Il procedimento prevede che tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili siano invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all'asta utilizzando, a decorrere dalla data e dall'ora previste, le modalità di connessione conformi alle istruzioni contenute nell'invito. L'asta elettronica, che può svolgersi in più fasi successive, non ha inizio prima di due giorni lavorativi successivi alla data di invio degli inviti. L'invito, che è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta, precisa altresì la formula matematica che determinerà, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Salvo il caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa sia individuata sulla base del solo prezzo, tale formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, come indicata nel bando di gara o in altri documenti di gara. A tal fine, le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato e, qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata. La norma, inoltre, stabilisce quali informazioni devono essere fornite a tutti gli offerenti nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, prevedendo che tali informazioni devono riguardare almeno quelle che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti non possono in nessun caso rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica. L'asta è dichiarata conclusa alla data e all'ora preventivamente indicate; quando non si ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che sia stato preventivamente indicato il termine da rispettare a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica; quando il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato è stato raggiunto, Rispetto all'articolo 85 del decreto legislativo 163 del 2006, sono previste più modalità secondo le

quali le stazioni appaltanti possono dichiarare conclusa l'asta elettronica, anche in combinazione fra loro.

L'articolo 57 (*Cataloghi elettronici*), che recepisce gli articoli 36 della direttiva 2014/24/UE e 54 della direttiva 2014/25/UE, introduce la previsione secondo la quale, nel caso in cui sia richiesto l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, le stazioni appaltanti possono chiedere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico. Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell'offerta. I cataloghi elettronici, predisposti dai candidati o dagli offerenti per la partecipazione a una determinata procedura di appalto in conformità alle specifiche tecniche e al formato stabiliti dalle stazioni appaltanti, devono soddisfare i requisiti previsti per gli strumenti di comunicazione elettronica, nonché gli eventuali requisiti supplementari stabiliti dalle stazioni appaltanti in conformità alle regole generali stabilite per le comunicazioni dall'articolo del presente decreto. Sono poi stabiliti puntuali obblighi di indicazione a carico delle stazioni appaltanti quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici è accettata o richiesta. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, le stazioni appaltanti possono prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. Si disciplina, inoltre, il procedimento da seguire in caso di riapertura del confronto competitivo e si prevede che le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione richiedendo che le offerte per un appalto specifico siano presentate sotto forma di catalogo elettronico. Si introducono, da ultimo, particolari indicazioni riguardanti l'aggiudicazione di appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione.

L'articolo 58 (*Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione*) rappresenta una novità assoluta rispetto alla disciplina previgente in quanto prevede, coerentemente, che le stazioni appaltanti ricorrano a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici. Ciò assicura uno snellimento e una accelerazione delle procedure. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve comunque alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. E' data facoltà alle stazioni appaltanti di stabilire che l'aggiudicazione di una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la presentazione di un'unica offerta, ovvero attraverso un'asta elettronica, alle condizioni e secondo le relative modalità. La disposizione individua, inoltre, concrete modalità operative, prevedendo in particolare, che ai fini del controllo sul possesso dei

requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il dispositivo elettronico delle stazioni appaltanti provvede, mediante un meccanismo casuale automatico, ad effettuare un sorteggio di cui viene data immediata evidenza per via telematica a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza dell'elenco dei soggetti che partecipano alla procedura di gara e ancora che il sistema telematico crei ed attribuisca, in via automatica, a ciascun operatore economico che partecipa alla procedura un codice identificativo personale attraverso l'attribuzione di *user ID* e *password* e di eventuali altri codici individuali necessari per operare all'interno del sistema. L'articolo dispone inoltre che, al momento della ricezione delle offerte, la stazione appaltante trasmetta in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa e che, scaduto il termine di ricezione delle offerte, esamini dapprima le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e quindi, in sequenza, l'eventuale offerta tecnica e successivamente quella economica, precisando che la graduatoria viene generata automaticamente dal sistema telematico non appena conclusa la procedura. Si prevede poi che le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici possano essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Le tecnologie devono essere scelte in modo da assicurare l'accessibilità alle persone disabili, conformemente agli standard europei.

CAPO II

PROCEDURE DI SCELTA PER IL CONTRAENTE PER I SETTORI ORDINARI

Gli articoli da 59 a 65 definiscono le procedure di scelta per il contraente nei settori ordinari.

In particolare:

L'articolo 59 (*Scelta delle procedure*) recepisce integralmente l'articolo 26 della direttiva 2014/24/UE, individuando le procedure di scelta del contraente: aperte, ristrette, partenariati per l'innovazione previa pubblicazione di un bando o un avviso di indizione di gara, nonché, procedure competitive con negoziazione e dialoghi competitivi. Si stabilisce che gli appalti relativi ai lavori sono affidati, di regola, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo concernente i livelli della progettazione, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati, e nel contempo dà certezza al rispetto dei tempi e dei costi previsti.

La procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo sono utilizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici nelle seguenti ipotesi:

- per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni: le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili; implicano progettazione o soluzioni innovative; l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi; le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o uno specifico riferimento tecnico;
- per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inaccettabili. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei prescritti requisiti che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

La norma chiarisce, poi, cosa si intenda per offerte “irregolari” e “inammissibili”

La gara è indetta mediante un bando di gara e, nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali possono utilizzare un avviso di preinformazione. In tale ipotesi, gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso stesso sono successivamente invitati a confermarlo per iscritto, mediante un invito a confermare interesse. Infine, si prevede che, nelle ipotesi previste, le amministrazioni aggiudicatrici possano ricorrere a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

L'articolo 60 (*Procedura aperta*) recepisce l'articolo 27 della direttiva 2014/24/UE. In particolare, si stabilisce che nelle procedure aperte qualsiasi operatore economico interessato possa presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni (anziché i cinquantadue giorni previsti dall'articolo 55 del d.lgs. 163 del 2006) decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara. Si chiarisce, poi, che nel caso in cui sia stato pubblicato un avviso di preinformazione, non usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte possa essere ridotto a quindici giorni quando l'avviso di preinformazione contenga tutte le prescritte informazioni richieste per il bando di gara, che siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione e quando

l'avviso di preinformazione sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara. L'articolo prevede infine che le amministrazioni aggiudicatrici possano fissare un termine non inferiore a quindici giorni (l'articolo 55 del d.lgs. 163 del 2006 prevedeva un termine non inferiore a ventidue giorni) a decorrere dalla data di invio del bando di gara, se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti non possono essere rispettati.

L'articolo 61 (*Procedura ristretta*) recepisce le previsioni contenute di cui nell'articolo 28 della direttiva 2014/24/UE. In particolare, si stabilisce che nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico possa presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse (l'articolo 55 del d.lgs. 163 del 2006 prevedeva un termine di trentasette giorni). A seguito della valutazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità a quanto previsto nel presente codice. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione non utilizzato per l'indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni purché l'avviso di preinformazione contenga tutte le prescritte informazioni, purché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione e l'avviso di preinformazione sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara. La disposizione prevede, poi, che le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali possano fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la presentazione delle offerte, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

Si stabilisce, infine, che quando, per motivi di urgenza debitamente motivati è impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice può fissare, per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara; un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

L'articolo 62 (*Procedura competitiva con negoziazione*) recepisce integralmente il dettato normativo di cui all'articolo 29 della direttiva 2014/24/UE. La norma prevede che nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico possa presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le prescritte informazioni.

A tal fine, prevede che nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuino l'oggetto dell'appalto, fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare, specificando i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e indicando, altresì, quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare.

La norma, inoltre, dispone che le informazioni fornite devono essere sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se partecipare alla procedura. Individua, poi, il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte iniziali, prevedendo le modalità di negoziazione. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti.

Infine, sono individuate le modalità per ridurre il numero di offerte da negoziare.

L'articolo 63 (*Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione*) prevede, in recepimento dell'articolo 32 della direttiva 2014/24 e ai sensi dei criteri di delega di cui alle lettere *l)*, *q)* punto 1, *ii)*, che, nei casi e nelle circostanze indicate dall'articolo medesimo, le amministrazioni aggiudicatrici possano aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione, dandone conto con adeguata motivazione nel primo atto della procedura.

La nuova disciplina risulta innovativa rispetto alla precedente nella parte in cui esclude la possibilità di ricorrere a tale procedura per i servizi complementari. Peraltro la nuova disposizione pur dove contempla le medesime fattispecie disciplinate dal previgente articolo 57 del codice del 2006, introduce maggiori cautele e garanzie prevedendo, ad esempio, la trasmissione alla Commissione europea di una relazione e nella misura strettamente necessaria e comunque esclude, la possibilità di far ricorso alla procedura nel caso in cui le circostanze invocate a giustificazione siano imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

In particolare la norma individua i casi in cui la procedura negoziata senza previa pubblicazione possa essere utilizzata nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, nei casi in cui non si realizzi una reale situazione di concorrenza, perché non è stata presentata alcuna offerta, oppure quando vi sia un solo operatore economico in condizione di poter offrire le prestazioni oggetto

dell'appalto o comunque nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice

La procedura prevista dal presente articolo è, altresì, consentita in casi specifici per le forniture, quando, ad esempio, l'oggetto della fornitura sia a scopo di studio o ricerca, oppure quando si tratti di consegne complementari.

Negli appalti pubblici relativi ai servizi si può invece far ricorso alla procedura solo qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso, nel quale ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

La norma prevede, altresì, che la presente procedura possa essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di rilevanza comunitaria. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.

Ove possibile, le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.

L'articolo 64 (*Dialogo competitivo*) recepisce il dettato normativo di cui all'articolo 30 della direttiva 2014/24/UE e 48 della direttiva 2014/25/UE. In particolare, si prevede che il provvedimento con cui la stazione appaltante decide di ricorrere al dialogo competitivo per la scelta del contraente debba contenere specifica motivazione del ricorso a tale procedura di gara. Nel dialogo competitivo qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un

bando di gara o ad un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante per la selezione qualitativa. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso di preinformazione o periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse. Ciò diversamente da quanto previsto dall'articolo 58 del previgente codice che fissava tale termine in trentasette giorni. La norma indica gli elementi da indicare nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara e precisa le modalità con le quali le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti selezionati il dialogo competitivo, precisando che lo stesso si può svolgere in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti. A tal fine, non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri.

La stazione appaltante prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare la soluzione che possa soddisfare le sue necessità. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti rimanenti, le stazioni appaltanti invitano ciascuno a presentare, in base alla soluzione presentata e specificata nella fase del dialogo, le offerte finali che contengono tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto. Le stazioni appaltanti valutano, dunque, le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo potendo inoltre richiedere l'integrazione dei documenti alla base delle offerte ricevute in base a quanto emerso nel dialogo competitivo, nonché potendo condurre negoziazioni con l'offerente che risulta aver presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, per confermare gli impegni finanziari o altri termini contenuti nell'offerta attraverso il completamento dei termini del contratto. Tali disposizioni si applicano a condizione che da ciò non consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto, comprese le esigenze e requisiti definiti nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, ovvero che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni. La norma consente inoltre alle stazioni appaltanti di prevedere premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo competitivo.

L'articolo 65 (*Partenariato per l'innovazione*) che recepisce gli articoli 31 della direttiva 2014/24/UE e 49 della direttiva 2014/25/UE, disciplina il partenariato per l'innovazione, un metodo innovativo della pubblica Amministrazione attuativo di uno dei principi cardine della Strategia Europea 2020 "ricerca e innovazione". E' una nuova procedura, non prevista nel decreto legislativo n.163 del 2006, che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano

farvi ricorso per sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi non presenti sul mercato e a condizione che essi corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti. Nel partenariato qualsiasi operatore economico può formulare una domanda di partecipazione in risposta a un bando di gara o ad un avviso di indizione di gara, presentando le informazioni richieste dalla stazione appaltante per la selezione qualitativa. Le amministrazioni, invece, possono decidere di instaurare un partenariato con un solo *partner* o con più operatori che svolgeranno separatamente le proprie attività di ricerca e di sviluppo. In una prima fase, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono valutare quali sono i requisiti minimi per la selezione degli offerenti, in modo sufficientemente preciso da permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se partecipare alla procedura. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alla procedura. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono, comunque, limitare il numero di candidati idonei da invitare alla procedura. Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, al fine di ottenere un prodotto finale innovativo che corrisponda meglio alle proprie esigenze. E' data, comunque, alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori la facoltà di negoziare le offerte iniziali e tutte le offerte successive presentate dagli operatori interessati, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto del partenariato. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni. La procedura è strutturata in *steps* successivi, secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori. Sono fissati obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e si prevede il pagamento della remunerazione mediante congrue rate. In base agli obiettivi raggiunti, infatti, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con più operatori, di ridurre il numero degli operatori risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene. Si stabilisce, inoltre che, nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti e non forniscano le informazioni in maniera discriminatoria, in modo da avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Tutti gli offerenti, le cui offerte non siano state escluse, sono informati per iscritto delle modifiche relative alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche, le amministrazioni aggiudicatrici o gli

enti aggiudicatori concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate. Non sono, inoltre, rivelate ad altri partecipanti le informazioni riservate comunicate senza l'accordo del candidato od offerente che partecipa alle negoziazioni. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale, ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate. Nel corso della negoziazione è inoltre consentito ridurre il numero delle offerte da negoziare, applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o nei documenti di gara, dove l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore indica proprio se intenderà avvalersi di tale opzione. Vengono, altresì, indicate specifiche disposizioni circa la selezione dei candidati prevedendo che, nel selezionare i candidati, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applichino, in particolare, i criteri relativi alle capacità dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative. Infatti, soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore definisce il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale, prevedendo, comunque, nel caso di un partenariato per l'innovazione con più operatori, l'obbligo di non rivelare agli altri operatori le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un operatore nel quadro del partenariato, senza l'accordo dello stesso. Da ultimo, si prevede che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore debbano assicurare che la struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle varie fasi, riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il valore stimato delle forniture, dei servizi o dei lavori, infatti, non deve essere sproporzionato rispetto all'investimento richiesto per il loro sviluppo.

CAPO III

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA PER I SETTORI ORDINARI

SEZIONI I – BANDI E AVVISI

Gli articoli da 66 a 76 disciplinano le modalità di svolgimento delle procedure per i settori ordinari. In particolare:

L'articolo 66 (*Consultazioni preliminari di mercato*) recepisce l'articolo 40 della direttiva 2014/24/UE, in materia di consultazioni preliminari di mercato, prevedendo la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio di una procedura di appalto, di svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi. A tal fine è espressamente previsto che le amministrazioni aggiudicatrici possano acquisire consulenze, relazioni o altre documentazione tecnica da parte di esperti.

La norma rappresenta un elemento di novità e modernizzazione delle procedure che consentirà alle stazioni appaltanti di avere maggiori informazioni strumentali al miglioramento delle procedure.

L'articolo 67 (*Partecipazione precedente di candidati o offerenti*) recepisce l'articolo 41 della direttiva 2014/24/UE, in materia di partecipazione precedente di candidati o offerenti, prevedendo, in coerenza con l'articolo precedente, misure volte a garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente che abbia fornito la documentazione riguardante le consultazioni preliminari di mercato o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, e disponendo, come minima misura adeguata, la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente stesso alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione. Nel caso in cui non sia in alcun modo possibile assicurare il rispetto del principio della parità di trattamento, si prevede che il candidato o l'offerente interessato sia escluso dalla procedura, garantendo loro, però, la possibilità di provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.

L'articolo 68 (*Specifiche tecniche*) recepisce l'articolo 42 della direttiva 2014/24/UE e attua l'articolo 1, comma 1, lett. c) e pp), della legge 28 gennaio 2016, n. 11, con riguardo alle specifiche tecniche. L'articolo prevede, in particolare, che le specifiche tecniche siano inserite nei documenti di gara e definiscano le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. Si prevedono particolari misure per garantire che in tutti gli appalti destinati all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un'amministrazione aggiudicatrice, tali specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti e non devono, in ogni caso, essere discriminatorie. L'articolo, inoltre, precisa che le specifiche tecniche debbano consentire pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non

devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. Sono, quindi, individuate le modalità con le quali debbano essere formulate dette specifiche tecniche. A tutela della concorrenzialità, si dispone che, salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall'espressione «o equivalente».

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono comunque dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non siano conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

L'articolo 69 (*Etichettature*) recepisce l'articolo 43 della direttiva 2014/24/UE, prevedendo che le amministrazioni aggiudicatrici possano imporre specifiche caratteristiche ambientali o sociali o di altro tipo. Si prevede che debbano essere soddisfatte le seguenti condizioni: i requisiti per l'etichettatura sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e riguardano soltanto i criteri ad esso connessi; i requisiti per l'etichettatura sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori; le etichettature sono stabilite nell'ambito di un apposito procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative; le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate; i requisiti per l'etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante.

In considerazione della circostanza che tali etichettature possono rappresentare un costo per le stazioni appaltanti, si prevede, che i requisiti possono essere soddisfatti anche per requisiti equivalenti. Infine, si dispone che qualora un operatore economico dimostri di non avere la possibilità di ottenere l'etichettatura specifica indicata dall'amministrazione aggiudicatrice o un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi ad esso non imputabili, l'amministrazione aggiudicatrice accetta altri mezzi di prova, ivi compresa una documentazione

tecnica del fabbricante, idonei a dimostrare che i lavori, le forniture o i servizi che l'operatore economico interessato deve prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall'amministrazione aggiudicatrice.

L'articolo 70 (*Avvisi di preinformazione*), recepisce l'articolo 48 della direttiva 2014/24/UE, prevedendo che le stazioni appaltanti rendano nota, di norma entro il 31 dicembre di ogni anno, l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione. L'avviso, recante le prescritte informazioni, è pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, l'avviso di preinformazione è pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. In quest'ultimo caso le stazioni appaltanti inviano al suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul proprio profilo di committente. La novità rispetto alla disciplina previgente consiste nel fatto che anche le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali possano utilizzare un avviso di preinformazione come indizione di gara, purché l'avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni: si riferisca specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare; indichi che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e gli operatori economici interessati siano invitati a manifestare il proprio interesse; contenga, tutte le prescritte informazioni; sia stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio dell'invito a confermare interesse. Tale avviso può essere pubblicato sul profilo di committente quale pubblicazione supplementare a livello nazionale. Il periodo coperto dall'avviso di preinformazione può durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell'avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l'avviso di preinformazione può coprire un periodo più lungo di dodici mesi.

L'articolo 71 (*Bandi di gara*) recepisce l'articolo 49 della direttiva 2014/24/UE e dà attuazione ai criteri di delega contenuti nell'art.1, lettera t), della legge n. 11 del 2016. Si prevede, in particolare che, fatti salvi i casi in cui le stazioni appaltanti possono indire la gara mediante un avviso di preinformazione o quelli in cui possono ricorrere ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti, omogeneizzandone le condotte, i bandi di gara dalle stesse redatti devono essere conformi ai bandi tipo dell'ANAC, non appena questi ultimi saranno predisposti.

L'articolo 72 (*Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi*) recepisce l'articolo 51 della direttiva 2014/24/UE, disciplinando le modalità di redazione e di pubblicazione dei bandi e degli avvisi. Un primo elemento, riguarda il formato di modelli di formulari stabiliti dagli atti esecutivi della Commissione; un secondo, di novità rispetto al passato, la trasmissione degli avvisi e dei bandi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione e le spese per la pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea sono a carico dell'Unione. La novità assoluta rispetto alla disciplina previgente è rappresentata dal fatto che non è più contemplata la possibilità di trasmettere i bandi per via non elettronica. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati per esteso in una o più delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione scelte dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tali lingue è l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso o bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali. L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi di preinformazione e degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, continuano ad essere pubblicati, per periodi che vengono predeterminati nel medesimo articolo. Si stabilisce, inoltre, che la conferma della ricezione dell'avviso e della pubblicazione dell'informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione rilasciata alla stazione appaltante dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea vale come prova della pubblicazione. Infine, è data facoltà alle amministrazioni aggiudicatrici di pubblicare avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dal presente codice, a condizione che essi siano trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica secondo il modello e le modalità di trasmissione precisate nel presente articolo.

L'articolo 73 (*Pubblicazione a livello nazionale*), recepisce l'articolo 52 della direttiva 2014/24/UE, e il criterio di delega di cui all'articolo 1, lettera s), della legge n. 11/2016. Esso prevede, in particolare che la pubblicazione a livello nazionale non possa precedere quella a livello europeo. Si dispone che gli avvisi e i bandi sono anche pubblicati senza oneri sul profilo di committente della stazione appaltante nonché sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di *e-procurement*. E' prevista l'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, per la definizione degli indirizzi generali di pubblicazione, al

fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, prevedendo il ricorso a strumenti di pubblicità di tipo informatico. Fino alla data che sarà indicata nel predetto decreto, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici. Le spese per la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario. Assoluta novità rispetto al passato è rappresentata dal fatto che gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrano dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC. Si dispone, infine, che gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o pubblicate sul profilo di committente, ma menzionano la data della trasmissione dell'avviso o bando all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o della pubblicazione sul profilo di committente, e che gli avvisi di preinformazione non sono pubblicati sul profilo di committente prima della trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea dell'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma. Gli avvisi indicano la data di tale trasmissione.

L'articolo 74 (*Disponibilità elettronica dei documenti di gara*), in attuazione dell'articolo 53 della direttiva 2014/24/UE e in aderenza ai criteri di cui alle lettere i) e s) dell'art.1 della legge n. 11 del 2016, contiene disposizioni in tema di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici. In particolare, si rovescia del tutto la vecchia impostazione e, innovando gli articoli 70 e 71 del previgente codice, si prevede in via ordinaria l'accesso con modalità elettronica ai documenti di gara. In precedenza tale ricorso era meramente facoltativo. Le stazioni appaltanti sono infatti tenute ad offrire un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso o dalla data di invio di un invito a confermare interesse. Nel testo dell'avviso o dell'invito è indicato l'indirizzo internet presso il quale i documenti di gara sono resi accessibili. Se non è possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara, le amministrazioni aggiudicatrici possono indicare nell'avviso o nell'invito a confermare interesse che i medesimi documenti saranno trasmessi per posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero, in caso di impossibilità, per vie diverse da quella elettronica. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati.

Si prevedono, poi, specifiche e diverse misure di accesso che le amministrazioni aggiudicatrici debbono adottare per proteggere la natura riservata di informazioni o documenti. Le ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari, se richieste in tempo utile, sono

comunicate dalle stazioni appaltanti a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d'appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

L'articolo 75 (*Inviti ai candidati*), che recepisce l'articolo 54 della direttiva 2014/24/UE, prevede che, nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione, nelle procedure competitive con negoziazione, le stazioni appaltanti invitino simultaneamente e per iscritto, di norma con procedure telematiche, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, nel caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo. L'elemento di novità è relativo, oltre che all'utilizzo degli strumenti informatici, anche alle indizioni di gara tramite un avviso di preinformazione: in questo caso è previsto che gli operatori economici, che già hanno espresso interesse, siano invitati dalle stazioni appaltanti a confermare nuovamente interesse. Gli inviti menzionano l'indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara. Se tali documenti non sono stati oggetto di accesso gratuito, illimitato e diretto e non sono stati resi disponibili con altri mezzi, gli inviti sono corredati dei documenti di gara, in formato digitale ovvero, quando ciò non è possibile, in formato cartaceo. Si prevede, infine, che nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, gli operatori economici selezionati vengano invitati di norma a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri ovvero, quando ciò non è possibile, con lettera. Gli inviti contengono gli elementi della prestazione richiesta.

L'articolo 76 (*Informazione dei candidati e degli offerenti*) recepisce l'articolo 55 della direttiva 2014/24/UE. La disposizione non si discosta dal vigente articolo 79 del decreto legislativo 163/2006, che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di informare tempestivamente ciascun candidato o ciascun offerente delle decisioni prese riguardo conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi dell'eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.

Sono, quindi indicate le informazioni, da comunicare tempestivamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, a seguito di richiesta scritta del candidato od offerente interessato.

Si impone, però, alle amministrazioni aggiudicatrici di non divulgare talune informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o è contraria

all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

Si prevede, inoltre, che le stazioni appaltanti comunichino d'ufficio tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni: l'aggiudicazione definitiva, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi; la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati; la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario ai soggetti indicati dalla stessa disposizione. Infine, si precisa che tali comunicazioni sono fatte di norma mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri.

SEZIONE III – SELEZIONE DELLE OFFERTE

Gli articoli da 77 a 93 recano norme per disciplinare le modalità di selezione delle offerte. In particolare:

L'articolo 77 (*Commissione di aggiudicazione*), nel rispetto di quanto previsto dal criterio di delega hh) della legge 28 gennaio 2016 n. 11, definisce la composizione della commissione giudicatrice e i requisiti dei commissari. L'articolo innova profondamente la disciplina previgente, nell'ottica di garantire la massima imparzialità ed indipendenza di giudizio. In particolare, si prevede che la commissione sia composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC, e sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, di norma entro 5 giorni dalla richiesta. Si prevede che la stazione appaltante possa, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante. Al riguardo, si specifica cosa si intenda per procedure di non particolare complessità.

Si precisa che i commissari non devono aver svolto né possano svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Si prevede, inoltre, che coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto. Ai commissari e ai segretari delle commissioni si applica l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.

Si stabilisce che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e che il Presidente della commissione sia individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.

Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. La tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i

commissari sono stabiliti con decreto, mentre per i dipendenti pubblici si prevede l'iscrizione gratuita all'Albo e che agli stessi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltanti.

Infine, con specifica disposizione transitoria, si stabilisce che fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

L'articolo 78 (*Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici*), ai sensi del criterio di delega di cui alla lettera hh) della legge n. 11 del 2016, prevede l'istituzione, presso l'ANAC, dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. L'ANAC gestisce l'Albo e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce in un apposito atto.

L'articolo 79 (*Fissazione di termini*), nel recepire l'articolo 47 della direttiva 2014/24/UE, sancisce il principio secondo cui - fatti salvi i termini minimi stabiliti per la procedura aperta, procedura ristretta, procedura competitiva con negoziazione e procedura negoziata senza previa pubblicazione - le amministrazioni aggiudicatrici, nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, tengono conto, in particolare, della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte. La norma prevede, inoltre, che quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, superiori ai termini minimi stabiliti nelle summenzionate procedure, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte. La disposizione prevede, altresì, la possibilità di prorogare i termini per la ricezione delle offerte nel caso in cui siano richieste informazioni supplementari e queste non siano fornite, al più tardi, sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte (quattro giorni per la procedura accelerata), oppure se sono state apportate modifiche significative ai documenti di gara. La durata della proroga è proporzionale all'importanza delle informazioni o delle modifiche.

L'articolo 80 (*Motivi di esclusione*), nel recepire l'articolo 57 della direttiva 2014/24/UE, disciplina le cause di esclusione. La disposizione tiene conto, oltre che delle disposizioni della direttiva 24/2014/UE, anche della successiva normativa nazionale in materia. (articolo 39 decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge 114 del 2014 e il Codice antimafia). Molte delle disposizioni previste dalla direttiva, infatti, sono già presenti nel nostro ordinamento vigente, il quale, in alcuni casi è molto più stringente rispetto alla normativa europea alla luce sia della normativa in vigore, sia delle decisioni giurisprudenziali, sia delle determinazioni amministrative già prese a seguito della giurisprudenza della Corte di Giustizia (determinazione ANAC n. 1 del 12 gennaio 2010 e determinazione n. 2 del 2 settembre 2014, che ha dato una lettura del vigente articolo 38 del Codice degli appalti, alla luce del Codice antimafia). Elemento di rilievo, è rappresentato dall'inserimento tra le cause di esclusione obbligatoria quelle relative ai reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, ovvero istigazione, concorso, tentativo di commettere un reato quali definiti all'articolo 4 di detta decisione quadro, nonché l'ipotesi relativa a reati in materia di lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani, definite con decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24. Rispetto all'articolo 1, lettera c) del vigente articolo 38 del decreto legislativo 163/2006, si dispone al comma 2, per tutti casi di esclusione obbligatoria di cui al comma 1, una estensione della verifica dei requisiti anche a tutti i membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, al direttore tecnico o al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

E' previsto, inoltre, come esclusione obbligatoria, l'esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto di un operatore economico, ovvero un subappaltatore, se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Questa esclusione, però, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia, non opera se l'operatore ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare (come nel caso della rateizzazione) le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

Le esclusioni del presente articolo riguardano, altresì, quelle relative alle violazioni degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, per la dimostrazione delle quali ogni mezzo adeguato può essere utilizzato da parte della stazione appaltante.

La norma introduce, infine, come elemento di novità l'istituto del *self-cleaning*, che consente ad un operatore economico, o un subappaltatore la dimostrazione di essere affidabile, nonostante

l'esistenza di motivi di esclusione. In particolare, limitatamente all'ipotesi prevista dall'articolo, l'operatore economico o il subappaltatore, sono ammessi a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. In ogni caso, è, comunque, previsto che l'operatore economico non possa avvalersi di detto istituto, qualora sia stato escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Le cause di esclusione previste dall'articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Infine, si stabilisce che, con linee guida, l'ANAC possa precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 4, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 4, lettera c).

L'articolo 81 (*Documentazione di gara*), nel rispetto di quanto previsto dal criterio di delega di cui alla lettera z), del comma 1 dell'articolo 1, della legge 28 gennaio 2016 n. 11, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice, sia acquisita, esclusivamente, attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata "Banca dati nazionale degli operatori economici".

A tal fine, si prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, che indichi i necessari dati e documenti, nonché le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati. Si stabilisce, inoltre, che con il medesimo decreto si provveda alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento. Il rifiuto, ovvero l'omessa effettuazione di quanto necessario a garantire l'interoperabilità delle banche dati, secondo le modalità individuate con il decreto, da parte del soggetto responsabile delle stesse all'interno dell'amministrazione o organismo pubblico coinvolti nel procedimento, costituisce oggetto di valutazione della *performance*. Allo scopo, l'ANAC provvede ad effettuare le dovute comunicazioni all'organo di vertice dell'amministrazione o organismo pubblico.

Con specifica disciplina transitoria si stabilisce che nelle more dell'adozione del suddetto decreto ministeriale, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzino la banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC.

Infine, si dispone che gli esiti dell'accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, con riferimento al medesimo partecipante nei termini di validità di ciascun documento, possano essere utilizzati anche per gare diverse.

L'articolo 82 (*Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova*), nel recepire l'articolo 44 della direttiva 2014/24/UE, ed innovando rispetto al previgente codice, attribuisce alle amministrazioni aggiudicatrici la facoltà di esigere che gli operatori economici, presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valutazione della conformità.

Elemento di assoluta novità rispetto al passato è rappresentato dal c.d. "riuso", ossia dalla possibilità di utilizzare tale documentazione anche in diverse procedure.

L'articolo prevede, inoltre, che le amministrazioni aggiudicatrici, che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità, accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti.

Al riguardo, si chiarisce il significato di «organismo di valutazione della conformità». Si tratta di un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Si dispone che le amministrazioni aggiudicatrici siano tenute ad accettare altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui sopra, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova summenzionate, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, a condizione che il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e purché lo stesso dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto. Infine, si stabilisce che le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati, tra l'altro, a norma del presente articolo, sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, dalla Cabina di regia. Lo scambio delle informazioni è finalizzato a un'efficace cooperazione reciproca, ed avviene nel rispetto delle regole europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali.

L'articolo 83 (*Criteri di selezione e soccorso istruttorio*) recepisce l'articolo 58 della direttiva 2014/24/UE e dà attuazione all'art. 1, lettera z), dell'articolo 1 della legge n. 11 del 2016. L'articolo, in analogia a quanto previsto dal codice del 2006, coordina ed armonizza le disposizioni vigenti concernenti i criteri di selezione che possono riguardare, esclusivamente, i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali. Tali requisiti devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo conto dell'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. E' poi previsto che, con linee guida a carattere vincolante dell'ANAC, siano disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso.

Si prevede che i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, debbano essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare

autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione. Per la verifica del possesso dei requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria, le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere: che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto; che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività; un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Il fatturato minimo annuo richiesto non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze debitamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi e forniture e la stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. Con riferimento al fatturato, si prevedono specifiche disposizioni per gli appalti divisi in lotti, per gli appalti basati su un accordo quadro, per il caso di sistemi dinamici di acquisizione.

Nell'ambito dei requisiti relativi alle capacità tecniche e professionali le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato *standard* di qualità. Nelle procedure d'appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori può essere valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto.

Il bando di gara o l'invito a confermare interesse, deve contenere l'indicazione delle condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova.

La norma prevede, inoltre, l'ammissibilità del soccorso istruttorio e, in aderenza al criterio di cui alla lettera z) della legge delega, riduce l'importo della sanzione prevista per le irregolarità sostanziali. Si chiarisce, peraltro, che la quietanza di pagamento deve essere presentata contestualmente alle integrazioni, eliminando la possibilità di decurtazione dell'importo della sanzione dalla cauzione provvisoria versata, in aderenza alla recente giurisprudenza che ritiene che l'importo della cauzione deve servire solo alla copertura dei rischi e non può estendersi a coprire anche sanzioni.

In particolare, si prevede che la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta

tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

La disposizione precisa, altresì, che costituiscono irregolarità essenziali le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del o dei soggetti responsabili della stessa.

Inoltre, la norma, quale ulteriore elemento di assoluta novità ed in aderenza al criterio di delega di cui alla lettera uu), istituisce presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema di penalità e premialità nei confronti delle imprese, connesso a criteri reputazionali valutati sulla base di parametri oggettivi e misurabili nonché su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione degli appalti ad essi affidati. Rientra nell'ambito dell'attività di gestione del suddetto sistema la determinazione da parte di ANAC di misure sanzionatorie amministrative nei casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi.

L'articolo 84 (*Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici*), analogamente a quanto già previsto dall'articolo 40 del codice del 2006, dispone che i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 di euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione, di regola, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. Al fine di rendere più efficaci i controlli funzionali al rilascio dell'attestazione si dispone che l'ANAC, con proprie linee guida, individui livelli standard di qualità dei controlli che le SOA devono effettuare, con particolare riferimento a quelli di natura non meramente documentale, da verificare annualmente. L'attività di monitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti livelli standard di qualità comporta l'esercizio di poteri di diffida, ovvero,

nei casi più gravi, sospensione o decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dell'ANAC.

La disposizione prevede, quale elemento di novità rispetto al passato, l'effettuazione da parte dell'ANAC di una ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio dell'attività da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione, provvedendo all'esito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi di esercizio ritenuto non virtuoso. Con riferimento a tale ricognizione straordinaria si dispone che l'ANAC relazioni al Governo e alle Camere, allo scopo di fornire elementi di valutazione circa la rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di quantità degli organismi esistenti ovvero di necessità di individuazione di forme di partecipazione pubblica agli stessi e alla relativa attività di certificazione.

Si elencano, quindi, i requisiti di cui i predetti organismi attestano l'esistenza.

Inoltre, si dispone che il sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici è articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori. Viene demandato a linee guida dell'ANAC la disciplina anche dei criteri per la determinazione dei corrispettivi dell'attività di qualificazione, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche alla necessaria riduzione degli stessi in caso di consorzi stabili nonché per le microimprese e le piccole e medie imprese.

La vigilanza sul sistema di qualificazione è attribuita all'ANAC, che, a tal fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede qualsiasi documento ritenuto necessario. I poteri di vigilanza e di controllo sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante. Le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di effettuare controlli, almeno a campione, secondo modalità predeterminate, sulla sussistenza dei requisiti oggetto dell'attestazione, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. E' previsto che sull'istanza di verifica l'ANAC provveda entro sessanta giorni, secondo modalità stabilite nelle linee guida. I controlli, comunque effettuati dalle stazioni appaltanti, costituiscono elemento positivo di valutazione ai fini dell'attribuzione della premialità contemplata dalle disposizioni del presente codice in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti.

Al fine di garantire l'effettività e la trasparenza dei controlli sull'attività di attestazione posta in essere dalle SOA, l'ANAC predetermina e rende pubblico sul proprio sito il criterio e il numero di controlli a campione da effettuare annualmente sulle attestazioni rilasciate dalle SOA.

La violazione delle disposizioni meglio specificate nelle linee guida aventi ad oggetto la mancata consegna o il mancato inserimento di documenti, ovvero le dichiarazioni non veritiere, l'inottemperanza a diffide o ordini di sospensione, fatta salva l'eventuale sanzione penale, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

Sono, poi stabilite le modalità per l'irrogazione della sanzione da parte dell'ANAC, stabilendo anche che nei casi più gravi, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa per un periodo da un mese a due anni, ovvero della decadenza dell'autorizzazione. La decadenza dell'autorizzazione si applica sempre in caso di reiterazione della violazione che abbia comportato la sanzione accessoria della sospensione dell'attività.

Viene fissata in cinque anni la durata della qualificazione della SOA, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale indicati nelle linee guida.

Infine, si prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, sentite le competenti Commissioni parlamentari, vengano individuate modalità di qualificazione, anche alternative o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente qualificate, con lo scopo di migliorare l'effettività delle verifiche e conseguentemente la qualità e la moralità delle prestazioni degli operatori economici.

L'articolo 85 (*Documento di gara unico europeo*) recepisce l'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE introducendo come assoluta novità il documento di gara unico europeo anche al fine di favorire la partecipazione alle gare delle MPMI il documento è fornito esclusivamente in forma elettronica a decorrere dalla data ivi prevista. Esso consiste in un'autodichiarazione in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa tassative condizioni, che vengono elencate. Il modello di formulario per il DGUE è stato approvato dal regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.

Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante, le informazioni previste dalle predette condizioni relative agli eventuali soggetti ai cui l'operatore economico si avvale e indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari, includendo, altresì, una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

Si stabilisce, inoltre, che gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente, a condizione che confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide. La stazione appaltante può chiedere a offerenti e candidati, in qualsiasi

momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari, qualora ciò sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura e, prima dell'aggiudicazione dell'appalto, può richiedere all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, tranne in casi particolari espressamente indicati, di presentare documenti complementari aggiornati come prova dell'assenza di motivi di esclusione e del possesso della certificazione della qualità ambientale.

Tuttavia, agli operatori economici non è richiesto di presentare documenti complementari o altre prove documentali quando questi siano presenti nella Banca dati nazionale degli operatori economici o quando la stazione appaltante, avendo aggiudicato l'appalto o concluso l'accordo quadro, possieda già tali documenti.

Si stabiliscono anche le modalità di consultazione delle banche dati contenenti informazioni pertinenti sugli operatori economici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri.

Per il tramite della Cabina di regia è messo a disposizione e aggiornato su *e-Certis* un elenco completo di banche dati contenenti informazioni pertinenti sugli operatori economici consultabili dalle stazioni appaltanti di altri Stati membri e sono comunicate, su richiesta, agli altri Stati membri le informazioni relative alle banche dati di cui al presente articolo.

L'articolo 86 (*Mezzi di prova*), nel recepire l'articolo 60 della direttiva 2014/24/UE, prevede che le stazioni appaltanti possano esigere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui al presente articolo e all'allegato ivi indicato, come prova dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione; a tal fine, gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo per provare che disporranno delle risorse necessarie. Vengono, quindi, elencati i documenti che le stazioni appaltanti accettano come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione.

Si dispone, altresì, che l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Infine, si stabilisce che, per il tramite della Cabina di regia sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni riguardanti i motivi di esclusione, l'idoneità all'esercizio dell'attività professionale, la capacità finanziaria e tecnica degli offerenti, nonché eventuali informazioni relative ai mezzi di prova di cui al presente articolo.

L'articolo 87 (*Certificazione delle qualità ambientali*), in attuazione dell'articolo 62 della direttiva 2014/24/UE, dispone che le amministrazioni aggiudicatrici, qualora richiedano la presentazione di

certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per i disabili, facciano riferimento ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri e, comunque, ammettono altri tipi di prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti, per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.

Quando la richiesta di presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti è finalizzata ad attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, si fa riferimento al sistema dell'Unione di ecogestione e *audit* (EMAS) o ad altri sistemi di gestione ambientale purché conformi alle norme europee o internazionali in materia. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Anche a tale riguardo, si prevede, inoltre, che qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, l'amministrazione aggiudicatrice accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, a condizione che gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.

Si dispone, infine, che la Cabina di regia metta a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative ai documenti presentati come prova del rispetto delle norme ambientali e di qualità.

L'articolo 88 (*Registro on line dei certificati (e-Certis)*), recepisce l'articolo 61 della direttiva 2014/24/UE, prevedendo che le informazioni concernenti i certificati e altre forme di prove documentali introdotte in *e-Certis* e stabilite dalla Commissione europea siano costantemente aggiornate per il tramite della Cabina di regia, al fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere. Le stazioni appaltanti ricorrono a *e-Certis* richiedendo, in primo luogo, i tipi di certificati o le forme di prove documentali che sono contemplati da *e-Certis*.

L'articolo 89 (*Avvalimento*), nel rispetto di quanto previsto nel criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera zz), della legge 28 gennaio 2016 n. 11 e in attuazione dell'articolo 63 direttiva

2014/24/UE, prevede che l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, per un determinato appalto possa soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Si prevede, altresì, che, per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui alla specifica parte dell'allegato ivi indicato, o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici abbiano la possibilità di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, soltanto se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti deve dimostrare alla stazione appaltante l'effettiva disponibilità dei mezzi necessari e, nel caso di dichiarazioni mendaci, la stazione appaltante esclude il concorrente ed esclude la garanzia. La stazione appaltante, a sua volta, verifica se i soggetti sulla cui capacità l'operatore economico intende fare affidamento soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione, nel qual caso impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano i criteri.

La disposizione stabilisce, altresì, che il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E' ammesso, altresì, l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Si prevede, inoltre, che la stazione appaltante, in relazione a ciascun affidamento, esegua in corso di esecuzione verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. Per tale finalità, si dispone che il responsabile unico del procedimento sia tenuto ad accertare in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Si impone, quindi, alla stazione appaltante di tramettere all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento e, infine, si precisa che l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale". E' inoltre escluso l'avvalimento per le categorie superspecialistiche.

L'articolo 90 (*Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni*), in recepimento dell'articolo 64 della direttiva 2014/24/UE dispone che gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione da parte di organismi di certificazione, possano presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato di iscrizione o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione competente. I certificati devono indicare le referenze che consentono l'iscrizione negli elenchi o di ottenere il rilascio della certificazione e la relativa classificazione.

La disposizione stabilisce, inoltre, che le amministrazioni o gli enti che gestiscono gli elenchi e gli organismi di certificazione, presso cui le domande vanno presentate, comunicano alla Cabina di regia i propri dati entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente codice, ovvero dall'istituzione di nuovi elenchi o albi o di nuovi organismi di certificazione e provvedono altresì all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento la Cabina di regia cura la trasmissione di tali dati alla Commissione e agli altri Stati membri. L'iscrizione di un operatore economico in un elenco ufficiale, certificata dall'ANAC, o il possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione costituiscono presunzione di idoneità ai fini dei requisiti di selezione qualitativa previsti dall'elenco ufficiale o dal certificato. I dati risultanti dall'iscrizione negli elenchi ufficiali o dalla certificazione per i quali opera la presunzione di idoneità possono essere contestati con qualsiasi altro mezzo di prova in sede di verifica dei requisiti degli operatori economici da parte di chi vi abbia interesse.

L'iscrizione in elenchi ufficiali o la certificazione non possono essere imposte agli operatori economici degli altri Stati membri in vista della loro partecipazione a un appalto pubblico. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri e accettano, altresì, altri mezzi di prova equivalenti. Si prevede, inoltre, che le informazioni relative ai documenti presentati dagli operatori economici per provare il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi ufficiali ovvero, per gli operatori di altri Stati membri, il possesso di una certificazione equivalente, siano messe a disposizione degli altri Stati membri che ne facciano richiesta.

La disposizione precisa, infine, che gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo del committente e sul casellario informatico dell'ANAC.

L'articolo 91 (*Riduzione del numero dei candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare*), in recepimento dell'articolo 65 della direttiva 2014/24/UE, dispone che nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione - quando lo richieda la difficoltà o complessità dell'opera, della fornitura o del servizio - le stazioni appaltanti possono limitare il numero dei candidati che soddisfano i criteri di selezione e che possono essere invitati a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, purché sia assicurato il numero minimo di candidati qualificati. Si stabilisce che le stazioni appaltanti, quando si avvalgono di tale facoltà, indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse i criteri oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità, che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo. Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati non può essere inferiore a cinque. Nella procedura competitiva con negoziazione, nella procedura di dialogo competitivo e nel partenariato per l'innovazione il numero minimo di candidati non può essere inferiore a tre. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati pari almeno al numero minimo. Tuttavia, se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacità è inferiore al numero minimo, la stazione appaltante può proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacità richieste.

La disposizione prescrive, da ultimo, che la stazione appaltante non possa includere nella stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.

L'articolo 92 (*Riduzione del numero di offerte e soluzioni*), in recepimento dell'articolo 66 della direttiva 2014/24/UE, dispone che quando le stazioni appaltanti ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di offerte da negoziare o di soluzioni da discutere effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara. Nella fase finale il numero delle offerte deve comunque consentire di garantire una concorrenza effettiva.

L'articolo 93 (*Garanzie per la partecipazione alla procedura*) si inquadra nell'ambito delle disposizioni volte a dare attuazione alla lettera qq) dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 11 del

2016, mutuando la disciplina già vigente, prevede che l'offerta presentata deve essere corredata da una garanzia fideiussoria di natura accessoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Si precisano, quindi, i soggetti che possono rilasciare la fideiussione.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta; essa copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con le predette riduzioni, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico

segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici in possesso del *rating di legalità* o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici.

Si stabilisce, altresì, che l'offerta debba essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Infine, si dispone che la stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provveda contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia oggetto del presente articolo, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

TITOLO IV

AGGIUDICAZIONE DEI SETTORI ORDINARI

Gli articoli da 94 a 105 recano norme per disciplinare l'aggiudicazione relativa agli appalti dei settori ordinari. In particolare:

L'articolo 94 (*Principi generali in materia di selezione*), nel recepire l'articolo 56 della direttiva 2014/24/UE e nel dare attuazione al principio di cui all'articolo 1, alla lettera r) prima parte della legge n. 11 del 2016, prevede, in particolare, che gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente ai successivi articoli, previa verifica che l'offerta sia conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse e che l'offerta medesima provenga da un offerente non escluso e che soddisfi i criteri di selezione fissati dall'amministrazione aggiudicatrice.

La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro.

L'articolo 95 (*Criteri di aggiudicazione dell'appalto*), recepisce l'articolo 67 della direttiva 2014/24/UE, e attua i criteri di cui all'art. 1 lett. p), ff), gg), oo), ccc), ddd), fff), ggg) della legge n. 11 del 2016. Netta preferenza viene data all'offerta economicamente più vantaggiosa, che è individuata seguendo un approccio costo/efficacia, che può includere il miglior rapporto qualità/prezzo valutato in relazione a criteri ambientali, qualitativi o sociali connessi all'oggetto dell'appalto. Si tratta certamente di uno degli aspetti, che connota la finalità di utilizzare in maniera strategica gli appalti, in quanto la preferenza nei confronti dell'offerta economicamente più vantaggiosa si accompagna a nuove modalità per la sua individuazione.

Dispone, inoltre, che sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera e i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, di importo superiore a 40.000 euro.

La disposizione prevede la possibilità di utilizzare il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo, nonché per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.

In particolare, si prevede che l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. La disposizione fornisce, quindi, una elencazione di criteri che possono essere considerati, in particolare si precisa che la qualità, comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per i soggetti con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, rating di legalità, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni

L'elemento relativo al costo può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato.

Si stabilisce, quindi, che nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si dispone, altresì, che compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indichino nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior *rating* di legalità dell'offerente, nonché in relazione a beni, lavori, servizi che presentano un minore impatto sulla sicurezza e salute dei lavoratori e sull'ambiente e per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione.

Si prevedono, inoltre, specifiche disposizioni per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei casi di adozione del miglior rapporto qualità prezzo.

Infine, per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, si stabiliscono modalità per la comunicazione delle varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e i provvedimenti di competenza. Nel caso in cui accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, l'ANAC esercita i poteri ad essa spettanti e, in caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si prevede l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative pecuniarie.

L'articolo 96 (Costi del ciclo di vita), nel recepire l'articolo 68 della direttiva 2014/24/UE, introduce una rilevante novità in tema di valutazione economica delle offerte in termini di costo-efficacia. Precisa che i costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:

- costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali costi relativi all'acquisizione, costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse, costi di manutenzione, costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio;
- costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.

2. Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti devono fornire e il metodo che la stazione appaltante impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati. Per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali il metodo deve essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori; deve essere accessibile a tutte le parti interessate; i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi internazionali che l'Unione è tenuta a rispettare o ratificati dall'Italia.

L'articolo 97 (*Offerte anormalmente basse*), recepisce l'articolo 69 della direttiva 2014/24/UE e attua la corrispondente parte della lettera ff) dell'articolo 1, comma 1 della legge n. 11 del 2016.

La disposizione stabilisce, in linea con quanto previsto dalla normativa europea e dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia l'impossibilità di ricorrere all'esclusione automatica delle offerte anomale. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. Al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo dell'anomalia, la stazione appaltante procede al sorteggio in sede di gara del metodo di determinazione dell'anomalia tra diverse ipotesi elencate dalla disposizione.

Si indicano, quindi, gli elementi cui le predette spiegazioni possono riferirsi. Tra tali elementi, figurano l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente; il rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro.

La stazione appaltante valuta le informazioni fornite consultando l'offerente. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti o

se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro.

Si prevede, altresì, che la stazione appaltante che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto in questione era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. In tali circostanze, quando la stazione appaltante esclude un'offerta, provvede a informarne la Commissione europea.

Infine, la disposizione prevede che la Cabina di regia, su richiesta, metta a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione amministrativa, tutte le informazioni a disposizione, quali leggi, regolamenti, contratti collettivi applicabili o norme tecniche nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione agli elementi di cui sopra.

L'articolo 98 (*Avvisi relativi agli appalti aggiudicati*), recepisce l'articolo 50 della direttiva 2014/24/UE. In particolare, si stabilisce che le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione previste dal presente decreto, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro. Se la gara per l'appalto è stata indetta mediante un avviso di preinformazione e se l'amministrazione aggiudicatrice ha deciso che non aggiudicherà ulteriori appalti nel periodo coperto dall'avviso di preinformazione, l'avviso di aggiudicazione contiene un'indicazione specifica al riguardo.

Per i caso di accordi quadro, si stabilisce che le stazioni appaltanti sono esentate dall'obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo e raggruppano gli avvisi sui risultati della procedura d'appalto per gli appalti fondati sull'accordo quadro su base trimestrale, inviando gli avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre.

Sono, quindi, indicate le modalità di invio da parte delle stazioni appaltanti all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea degli avvisi di aggiudicazione di appalto basato su un sistema dinamico di acquisizione.

Si precisa, da ultimo che talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato, oppure possa arrecare pregiudizio alla concorrenza leale tra operatori economici.

L'articolo 99 (*Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti*), in attuazione dell'art. 84 della Direttiva n. 24/2014/UE, interviene prevedendo un onere nuovo a carico delle stazioni appaltanti al fine di garantire la massima trasparenza delle procedure. Si dispone, in particolare, l'obbligo per la stazione appaltante, per ogni appalto o ogni accordo quadro di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, di redigere una dettagliata relazione i cui contenuti vengono specificatamente indicati. Tale relazione non è richiesta per gli appalti basati su accordi quadro conclusi con un solo operatore economico ed aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro o se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà tale prestazione.

La norma prevede che nel caso in cui l'avviso di aggiudicazione dell'appalto contenga le informazioni dettagliate previste dalla disposizione in argomento, le stazioni appaltanti possano fare riferimento a tale avviso. Si prevede, inoltre, che lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione debba essere documentato, indipendentemente dalla circostanza che queste siano condotte con mezzi elettronici o meno, al fine di giustificare le decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto. Tale documentazione deve essere conservata per almeno tre anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto.

Prevede, infine, che la relazione o i suoi principali elementi siano comunicati alla Cabina di regia per la successiva comunicazione alla Commissione o, quando ve ne sia richiesta, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti.

TITOLO V

ESECUZIONE

Gli articoli da 100 a 105 disciplinano le condizioni e le modalità di esecuzione relative ai contratti di appalto. In particolare:

L'articolo 100 (*Condizioni di esecuzione dell'appalto*) recepisce l' art. 70 della direttiva 24/2014, l'art. 87 della direttiva 25/2014, attua l'articolo 1 comma 1 lett. p), lett. ll), lett. ddd) della legge n. 11 del 2016 ed è sostanzialmente analogo all'articolo 69 del codice del 2006. In particolare, si prevede che le stazioni appaltanti possano richiedere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni sui criteri per l'aggiudicazione dell'appalto. La disposizione stabilisce, altresì, che le condizioni di esecuzione di un appalto

debbano essere indicate nell'avviso di indizione di una gara o nei documenti di gara. Quanto alla specificità di dette condizioni, la disposizione in esame richiama anche esigenze economiche legate all'innovazione, nonché di ordine ambientale, sociale o relative all'occupazione.

L'articolo 101 (*Soggetti delle stazioni appaltanti*) dà attuazione al principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *ll*) e *mm*) della legge n. 11 del 2016.

La disposizione armonizza la disciplina dei vari soggetti delle stazioni appaltanti (RUP, direttore dei lavori, direttore dell'esecuzione) unificando in un unico articolo le varie disposizioni in materia contenute nelle diverse parti del codice del 2006 e del regolamento di esecuzione 2010 fissandone i principi fondamentali e rinviando alle stazioni appaltanti per l'attuazione di dettaglio. In particolare l'articolo stabilisce che l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento che assume la funzione di responsabile dei lavori ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e che assicura il controllo sui livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, si prevede che le stazioni appaltanti individuino, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere. Vengono, quindi indicati, nel dettaglio, i compiti del direttore dei lavori e degli assistenti con funzioni di direttori operativi, nonché degli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere, che collaborano con lo stesso.

L'articolo 102 (*Controlli sull'esecuzione e collaudo*), recepisce il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *ll*), che prevede, tra l'altro, il rafforzamento delle funzioni di organizzazione, di gestione e di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, attraverso verifiche effettive e non meramente documentali, con particolare riguardo ai poteri di verifica e intervento del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori nei contratti di lavori e del direttore dell'esecuzione del contratto nei contratti di servizi e forniture, nonché alla lettera *nn*), che prevede la revisione della disciplina di affidamento degli incarichi di collaudo a dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione e in trattamento di quiescenza, prevedendo il

divieto di affidamento dell'incarico di collaudo per appalti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ubicati nella regione sede dell'amministrazione di appartenenza, e disponendo un limite all'importo dei corrispettivi.

L'articolo, al fine di evitare la lacuna normativa scaturente dall'abrogazione delle relative disposizioni regolamentari, ri-disciplina la fattispecie relativa al collaudo dei lavori pubblici, di cui all'articolo 141 decreto legislativo n. 163 del 2006, non prevedendo più, tra l'altro, i rimandi al regolamento di attuazione del codice degli appalti, finalizzati alla definizione delle relative norme ed individuando espressamente coloro ai quali non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità.

Nello specifico, prevede che il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto, congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto, secondo il piano dei controlli previsto dal nuovo codice.

Stabilisce che i contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità sono sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del responsabile unico del procedimento alla stazione appaltante.

La norma dispone che il collaudo finale debba avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, fatti salvi i casi, individuati da linee guida, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Inoltre, la norma prevede che all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilasci il certificato di pagamento, ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore, non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per effettuare le attività di controllo

sull'esecuzione dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti, tra i quali è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto.

Prevede, inoltre, che per gli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore. La loro nomina nelle procedure di appalto avviene mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e prevedendo altresì che le spese di tenuta dell'albo siano poste a carico dei soggetti interessati. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di iscrizione all'albo e di nomina. Fino all'istituzione dell'albo possono svolgere il ruolo di direttore dei lavori e di collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa, ferma restando l'incompatibilità con la funzione di responsabile unico del procedimento.

L'articolo 103 (*Garanzie per l'esecuzione*), in attuazione dell'art. 1 lettere qq) della legge 11 del 2016, contiene disposizioni in tema di garanzia per l'esecuzione.

Al riguardo, sulla scorta della disciplina già prevista nel 2006, prevede che l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto debba costituire una garanzia fideiussoria di natura accessoria pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, la garanzia fideiussoria, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al dieci per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Prevede, altresì, che le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le

inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Specifica, poi, i soggetti che possono rilasciare la garanzia fideiussoria in considerazione, anche, dei requisiti di solvibilità.

Stabilisce, altresì, disposizioni in tema di svincolo della garanzia fideiussoria.

Si prevede, inoltre, l'obbligo per l'esecutore dei lavori di costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Specifica che per i lavori di importo superiore al doppio della soglia comunitaria il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. Di tale polizza vengono specificati i contenuti. L'esecutore dei lavori è, altresì, obbligato a stipulare per i predetti lavori una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al cinque per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. Specifica, infine, che le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Da ultimo, la norma prevede le modalità in cui debbano essere prestate le garanzie fideiussorie ed assicurative in caso di raggruppamenti temporanei.

L'articolo 104 (*Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore*) disciplina il sistema delle garanzie di esecuzione e delle coperture assicurative, attualmente contenuta nell'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006, che disciplinava la c.d. "garanzia globale" di esecuzione.

Alla evidente complessità e frammentazione della illustrata disciplina del sistema delle garanzie, nonché alle criticità sorte nell'applicazione dell'istituto della garanzia globale di esecuzione, ha inteso porre rimedio il legislatore delegante, attraverso il criterio direttivo di cui alla lettera qq) e le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 della legge n. 11 del 2016.

In particolare, la lettera qq) è volta al riassetto, alla revisione e alla semplificazione dei sistemi di garanzia per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione dei lavori nei costi, nei tempi e nei modi programmati, anche in caso di fatti imprevisti ed imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante. La revisione dei sistemi di garanzia è finalizzata a renderli proporzionati ed adeguati alla natura delle prestazioni oggetto del contratto ed al grado di rischio ad esso connesso. La norma prevede, inoltre, che la nuova disciplina dei sistemi di garanzia debba entrare in vigore contestualmente a strumenti attuativi preventivamente concordati con gli istituti bancari e assicurativi che devono assumersi i rischi d'impresa.

La disposizione di cui al comma 12, lettera f) della legge delega prevede, infine, che le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale richiamate al comma 11 sono abrogate dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame. La sospensione dell'applicazione della garanzia globale prevista dal medesimo comma 11 è disposta dalla data di entrata in vigore della legge delega e fino alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.

In ossequio alle illustrate disposizioni della legge delega, pertanto, l'articolo in esame - che deriva dagli esiti dei confronti tecnici con le associazioni di settore e delle consultazioni svolte in base a quanto disposto dal comma 2 della legge n. 11 del 2016 - è volto a disciplinare le garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore, prevede che per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall'avviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro, il soggetto aggiudicatario presenti, in luogo della garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a sua scelta, una garanzia di natura accessoria dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, denominata cauzione definitiva e una garanzia di conclusione dell'opera nei casi di risoluzione del

contratto previsti dal codice civile e dal presente codice, denominata cauzione “extra costi”. Tale nuova forma di garanzia, aggiuntiva, si affianca, quindi, alla garanzia definitiva e copre, in caso di risoluzione del contratto, i maggiori costi che l’ente appaltante dovesse sostenere in sede di riappalto dell’opera rispetto al costo di aggiudicazione originario.

La garanzia "extra-costi", di natura accessoria, opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal presente codice ed è di importo pari al 5% dell'importo contrattuale fermo restando che, qualora l'importo in valore assoluto fosse superiore a 100 milioni, la garanzia si intende comunque limitata a 100 milioni. Tale garanzia copre, nei limiti dei danni effettivamente subiti, i costi per le procedure di riaffidamento da parte della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore e l'eventuale maggior costo tra l'importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione originaria dei lavori e l'importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi a cui sono sommati gli importi dei pagamenti già effettuati o da effettuare in base agli stati d'avanzamento dei lavori. La garanzia in argomento è efficace a partire dal perfezionamento del contratto e fino alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori, allorché cessa automaticamente. La garanzia "extra-costi" cessa automaticamente oltre che per la sua escussione, anche decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento dei lavori e prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile. Nel caso di escussione il pagamento è effettuato entro trenta giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore recante l'indicazione del titolo per cui la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore richiede l'escussione.

Si dispone, infine, che le garanzie di cui al presente articolo e le garanzie per la partecipazione alla procedura e per l'esecuzione prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti senza determinare tra essi vincoli di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di escussione dovranno procedere pro-quota nei confronti dei singoli garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore.

L'articolo 105 (*Subappalto*) rispetta quanto disposto dal criterio di delega di cui all'articolo 1 comma 1, lettera rrr), legge 28 gennaio 2016, n. 11 che disciplina l'introduzione nei contratti di lavori, servizi e forniture di una disciplina specifica per il subappalto e recepisce l'articolo 71 della direttiva 2014/24, e l'articolo 88 della direttiva 25/2014.

Si prevede che i soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

L'articolo non pone limiti alla possibilità di subappalto, a differenza della disciplina del codice del 2006 che stabiliva il limite del 30 per cento per le categorie prevalenti, posto la direttiva lascia sostanzialmente libera tale facoltà e che il nostro ordinamento e la legge delega prevedono il divieto di gold plating. Tuttavia si impone che il subappaltatore debba garantire gli stessi prezzi e lo stesso standard qualitativo delle prestazioni.

L'unica limitazione prevista per il subappalto attiene alle categorie suerspecialistiche, nel limite del 30 per cento.

Si dispone che costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Si specificano, quindi le categorie di forniture o servizi, che, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto.

Si dispone, poi, che i soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto esclusivamente ad alcune condizioni che vengono elencate.

In aderenza al criterio contenuti nella legge delega, si dispone, quindi, l'obbligatorietà dell'indicazione della terna di subappaltatori, nel caso di appalti di lavori, servizi o forniture di importo superiore alle soglie di cui rilevanza comunitaria per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione, con l'obbligo per la stazione appaltante di darne indicazione nel bando di gara. La stazione appaltante ha comunque facoltà, anche per appalti al di sotto della soglia, di prevedere l'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori proposti.

Si stabilisce, inoltre, che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla

prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali.

La disposizione prevede, altresì, che il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Si stabilisce, quindi, per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, disposizioni in tema di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva.

Si impone all'affidatario di provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione.

In aderenza al criterio di delega sono previsti i casi specifici in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite in casi che vengono espressamente elencati.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento e corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Si stabilisce, altresì, che l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla

Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

Si prevedono, quindi disposizioni in tema di piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.

L'affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta, termine che può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Si recepisce inoltre il divieto del cosiddetto subappalto a cascata introdotto per la prima volta dalla direttiva 24/2014/UE, disponendo che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Infine, si prevede che l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.

L'articolo, infine, fa salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.

L'articolo 106 (*Modifica di contratti durante il periodo di validità*) recepisce gli articoli 72 della direttiva 2014/24/UE, nonché dall'articolo 89 direttiva 2015/25/UE e attua quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lett. ee) della legge delega 28 gennaio 2016, n. 11.

La fase di esecuzione del contratto e, in particolare, l'aspetto delle possibili modifiche contrattuali,

viene affrontata per la prima volta dal legislatore comunitario sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia e, conseguentemente. La Corte ha ritenuto infatti che alcune modifiche contrattuali, soprattutto in contratti di lunga durata, devono considerarsi inevitabili e consentite e contestualmente ha affermato che deriva dai principi generali in materia di appalti pubblici un generale divieto di apportare modifiche oggettive e soggettive al contratto già concluso ed in corso di esecuzione.

La disposizione prevede che i contratti di appalto e gli accordi quadro possono essere modificati senza l'espletamento di una nuova procedura d'appalto in quattro specifiche ipotesi introducendo il concetto di modifica sostanziali.

L'articolo peraltro recupera la disciplina prevista dall'art. 57 comma 5, lettera a) del D.lgs. 163/2006 che consente l'utilizzo della procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per lavori o servizi complementari, l'aspetto più rilevante è che tale disposizione viene tolta dall'ambito delle procedure ed inserita nell'ambito relativo all'esecuzione e, pertanto, sarà sufficiente modificare il contratto e non ricorrere alla procedura.

Nel dettaglio, lo *ius variandi* può essere esercitato se le modifiche contrattuali, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, senza apportare modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. In secondo luogo, sono ammesse modifiche contrattuali per lavori, servizi o forniture supplementari, da parte del contraente originale, che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, qualora un cambiamento del contraente:

a) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; e, contestualmente

b) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi.

In terzo luogo, le modifiche sono consentite qualora rese necessarie a motivo di circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore, come attestato dal RUP, che se ne assume la responsabilità. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze è ricompresa anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari. La modifica non deve alterare la natura generale del contratto (lettera c).

In quarto luogo (lettera d), è ammissibile una modifica soggettiva del contratto, sostituendo un nuovo contraente a quello aggiudicatario dell'appalto iniziale, qualora ricorrano le seguenti

circostanze:

- 1) una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);
- 2) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;
- 3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

Infine, le modifiche sono consentite se di natura non sostanziale (lettera e). In tale ipotesi, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono prevedere nei documenti di gara soglie di importi per consentire le relative modifiche contrattuali.

Si stabilisce, poi, che ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere modificati, oltre che nelle ipotesi suindicate, anche nelle ipotesi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura d'appalto a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria, e al di sotto del 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero del 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Si precisa che la modifica non deve alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. Nelle ipotesi di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Si prevedono ulteriori disposizioni specifiche ai fini del calcolo del prezzo quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione. Si stabilisce, inoltre, che una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. Si chiarisce, altresì, che una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

Si indicano, quindi, le situazioni in cui le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori hanno modificato un contratto sono tenute a pubblicare un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si precisano le informazioni che tale avviso deve contenere nonché le relative modalità di pubblicazione.

Si prevede che nei casi relativi all'esercizio dello ius variandi in riferimento a lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, per i settori ordinari, il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

Si introduce l'obbligo in capo al RUP di comunicare all'ANAC le varianti in corso d'opera intervenute e si stabiliscono le sanzioni che l'ANAC stessa è tenuta ad irrogare in caso di mancata o tardiva comunicazione. L'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate sono pubblicate sul sito dell'ANAC con l'indicazione dell'opera dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, dell'aggiudicatario, del progettista, del valore della modifica.

Si individuano, tra l'altro, responsabilità per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, chiarendo, che sono da intendersi per errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. Si disciplinano, infine, le ipotesi di proroga contrattuale nelle more dell'individuazione di un nuovo contraente, di rinnovo, in casi eccezionali ed entro limiti stabiliti e si mantiene l'istituto dell'obbligo della variazione del quinto d'obbligo, già contenuto nella Legge sulla contabilità generale dello Stato.

I commi 11, 12 e 13 disciplinano le ipotesi di rinnovo, proroga tecnica e aumento del quinto d'obbligo già previsti dalla legislazione nazionale e dalla legge di contabilità del 1923.

L'articolo 107 (*Sospensione e risoluzione dei contratti*), recepisce l'articolo 73 della direttiva 2014/24/UE, l'articolo 90 direttiva 2015/25/UE nonché l'articolo 44 della direttiva 2015/23/UE. Si stabiliscono, in primo luogo, le fattispecie in relazione alle quali le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono risolvere o sospendere un contratto pubblico durante il suo periodo di validità, o porre termine ad una concessione in vigenza della stessa.

Nell'ambito della sospensione, si prevede che a ricorrere di circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori possa disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto.

Vengono definite poi le ipotesi in cui è possibile risolvere il contratto, in particolare, si stabilisce che, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio e anche di frode nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento debba proporre alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.

Si dispone, altresì, che la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

Sono, inoltre, disciplinati i casi di risoluzione per inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni oggetto del contratto, nonché i casi di risoluzione per ritardi nell'esecuzione dei lavori dovuti a negligenza dell'appaltatore. In entrambe le ipotesi si prevede il previo espletamento di una apposita procedura in contraddittorio.

L'articolo 108 (*Provvedimenti e obblighi in seguito alla risoluzione del contratto*) prevede che nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore abbia diritto esclusivamente al pagamento di quanto regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Si stabilisce che il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, disponga, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori, o, se nominato, il direttore dell'esecuzione del contratto, curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Si precisa che qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con il quale si

accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e quanto ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato, nonché nelle eventuali perizie di variante.

Si dispone, inoltre, circa la determinazione dell'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente e si prevede che, nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante, l'appaltatore debba provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

L'articolo 109 (Recesso) contiene la disciplina in materia di recesso, istituito contemplato dalla normativa sui contratti pubblici a partire dall' art. 345 , L. 20 marzo 1865, n. 2248 (Legge sui lavori pubblici All. F). In particolare, si prevede che la stazione appaltante receda dal contratto nei casi di cui all'articolo 11, comma 3 del d.P.R. 3 giugno 1998, n.252 (*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia*), e abbia il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. Si prevede che l'esercizio del diritto di recesso sia preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

Si stabilisce, quindi, che i materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso.

Si chiarisce che la stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso, essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

È previsto infine l'obbligo per l'appaltatore di rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e di porre i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

L'articolo 110 (*Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto*) prevede che le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell'appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso ovvero di risoluzione del contratto ovvero ancora di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si stabilisce che l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. E' poi introdotta una rilevante novità rispetto alla normativa vigente, in quanto, si dispone, in attuazione di quanto previsto dalla legge delega, che il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale o con cessione di beni, su autorizzazione dell'ANAC sentito il giudice delegato, possa: partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto; oppure eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita.

Si stabilisce, infine, che l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

L'articolo 111 (*Controllo tecnico, contabile e amministrativo*) disciplina il potere di controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dei lavori da parte del direttore dei lavori e del relativo ufficio di direzione lavori. In particolare, si prevede che il direttore dei lavori sia il soggetto preposto, in via esclusiva, ad interagire con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici dell'esecuzione del contratto e assuma la responsabilità dell'accettazione dei materiali e sul controllo quantitativo e qualitativo degli stessi con riferimento alle norme nazionali ed europee. Infine, si precisa che con decreto saranno definite le modalità e la tipologia di atti attraverso i quali il direttore dei lavori, che di norma è anche il RUP, effettuerà l'attività di controllo.

L'articolo 112 (*Appalti e concessioni riservati*) recepisce gli articoli 20 della direttiva 2014/24/UE; 38 della direttiva 2014/25/UE; 24 della direttiva 2014/23/UE e si pone in coerenza con il criterio di cui alla lettera c) della legge n. 11 del 2016. La disposizione prevede la possibilità, per le stazioni

appaltanti, di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto o di concessione – facendone menzione nell’avviso di gara o nell’avviso di preinformazione in caso di concessione di servizi - a laboratori protetti e ad operatori economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate oppure la possibilità di riservarne l’esecuzione quando almeno il 30% dei lavoratori dei suddetti laboratori ed operatori, o la maggioranza dei lavoratori interessati, sia composto da persone con disabilità o svantaggiate.

Mentre la norma previgente (art. 52 del d.lgs. n. 163/2006) fissava il numero dei lavoratori disabili alla maggioranza, la nuova disposizione oltre a prevedere una percentuale di almeno il 30%, inserisce anche la categoria dei lavoratori svantaggiati.

L’articolo 113 (*Incentivi per funzioni tecniche*), in coerenza con il criterio previsto alla lettera rr) della legge n. 11 del 2016, prevede che gli oneri relativi alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell’esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione del progetto esecutivo, gravano sugli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. Analogamente a quanto previsto dall’articolo 92 del codice del 2006, precisa che, a valere sugli stanziamenti per l’esecuzione, le amministrazioni pubbliche destinano a un fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa, di predisposizione, di controllo e espletamento delle procedure di affidamento e aggiudicazione, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto, nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

La nuova disposizione esclude dagli incentivi i progettisti.

Chiarisce che l’80 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui sopra è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, adottati con apposito regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche sopra indicate, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. Il regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi

non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del predetto fondo.

Di assoluta novità è la previsione secondo cui il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del citato fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. La norma riconosce agli organismi di diritto pubblico la facoltà di adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui sopra.

Si stabilisce, infine, che tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono compresi i costi per l'assicurazione del responsabile del procedimento in sede di verifica e validazione delle opere e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonché per le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.

TITOLO VI
REGIMI DI APPALTO
CAPO I
APPALTI NEI SETTORI SPECIALI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI APPLICABILI E AMBITO

L'articolo 114 (*Norme applicabili e ambito soggettivo*), in attuazione dei criteri di delega di cui alla lettera h) della legge n. 11 del 2016, indica la disciplina applicabile e l'ambito soggettivo per i contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture nei settori speciali: gas ed energia termica,

elettricità, acqua, servizi di trasporto, porti e aeroporti, servizi postali, estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi, richiamando espressamente le norme del codice che si applicano ai settori speciali oltre a quelle contenute nel titolo VI dedicato ai settori speciali, ove la disposizione è collocata. Infine si prevede un rinvio alle specifiche norme previste nei settori ordinari in materia di esecuzione.

L'articolo 115 (*Gas ed energia termica*), nel recepire l'articolo 8, commi 1 e 2, della direttiva 2014/25/UE, prevede che le disposizioni del codice si applichino alle seguenti attività:

- messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica;
- l'alimentazione di tali reti con gas o energia elettrica.

Vengono indicate inoltre le condizioni per le quali l'alimentazione con gas o energia termica di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore non è considerata una delle attività sopra elencate.

L'articolo 116 (*Elettricità*), nel recepire quanto previsto all'articolo 9 della direttiva 2014/25/UE, prevede che le disposizioni del codice si applichino alla messa a disposizione o alla gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità nonché all'alimentazione di tali reti con l'elettricità. Vengono, altresì, indicate le condizioni per le quali l'alimentazione con elettricità di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore non è considerata una delle attività sopra elencate.

L'articolo 117 (*Acqua*), nel recepire quanto previsto all'articolo 10 della direttiva 2014/25/UE, prevede che le disposizioni del codice si applichino alla messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile nonché all'alimentazione di tali reti con acqua potabile. Si prevede, altresì, che il presente decreto si applica anche agli appalti o ai concorsi di progettazione attribuiti od organizzati dagli enti aggiudicatori che esercitano un'attività di cui al comma 1 e che riguardino una delle seguenti attività: a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'alimentazione con acqua potabile rappresenti più del 20% del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio; b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.

Vengono indicate, infine, le condizioni per le quali l'alimentazione con acqua potabile di reti fisse

che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore non è considerata una delle attività sopra elencate.

L'articolo 118 (*Servizi di trasporto*), recepisce l'articolo 11 della direttiva 2014/25/UE, prevedendo che le disposizioni del codice si applichino alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo, ad esclusione dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana. La disposizione specifica, inoltre, che una rete esiste se il servizio di trasporto è fornito secondo le prescrizioni operative stabilite dalle autorità pubbliche competenti.

L'articolo 119 (*Porti e aeroporti*), recepisce l'articolo 12 della direttiva 2014/25/UE, stabilendo che le disposizioni del codice si applichino alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto, ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

L'articolo 120 (*Servizi postali*), recepisce l'articolo 13 della direttiva 2014/25/UE e prevede che le disposizioni del codice si applichino ai servizi postali e ad altri servizi diversi da quelli postali a condizione che tali servizi siano prestati da un ente che fornisce anche servizi postali.

L'articolo 121 (*Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi*) prevede l'applicazione della disciplina del codice alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica per estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi. Sono escluse le attività relative allo sfruttamento di un'area geografica a fini di prospezione di petrolio e gas naturale, nonché di produzione di petrolio. Rispetto alle previsioni dell'articolo 14 della direttiva 2014/25/UE esclude le attività relative alla prospezione di petrolio e gas naturale, nonché di produzione di petrolio in quanto attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.

SEZIONE II PROCEDURE

L'articolo 122 (*Principi generali*), in ossequio al criterio di cui alla lettera h) dell'articolo 1, co. 1, della legge n. 11 del 2016, indica le norme dei settori ordinari applicabili alle procedure di scelta del contraente nei settori speciali, con la precisazione dei termini di ricezione delle domande di

partecipazione.

L'articolo 123 (*Scelta delle procedure*), secondo quanto disposto dall'articolo 44 della direttiva 2014/25/UE, in aderenza ai criteri di delega di cui alle lettere b) ed nnn) della legge 28 gennaio 2016, n. 11, prevede che nell'aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori o di servizi, gli enti aggiudicatori ricorrono a procedure di affidamento aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara. Prevede i casi in cui gli enti aggiudicatori possono utilizzare il dialogo competitivo e individua i casi in cui le offerte sono considerate, da un lato, irregolari, dall'altro, inammissibili.

Stabilisce inoltre che le procedure di affidamento devono essere precedute dalla pubblicazione di un avviso di indizione di gara, indicando le relative eccezioni. Vengono precisate le modalità di indizione della gara e la possibilità di ricorrere ad una procedura negoziata in casi individuati.

L'articolo 124 (*Procedura negoziata con previa indizione di gara*), secondo quanto disposto dall'articolo 47 della direttiva 2014/25/UE, prevede che, nelle procedure negoziate con previa indizione di gara, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dall'ente aggiudicatore per la selezione qualitativa. Indica i termini per la ricezione delle domande di partecipazione, e prevede che possono partecipare alle negoziazioni solo gli operatori economici invitati dall'ente aggiudicatore in seguito alla sua valutazione delle informazioni fornite. Precisa che gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura. Prevede, altresì, che l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati possono fissare, di concerto, il termine per la ricezione delle offerte e che, in assenza di accordo, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte.

L'articolo 125 (*Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara*), recependo l'articolo 50 della direttiva 2014/25/UE e in linea con il criterio di delega di cui alla lettera q), numero 1), dell'articolo 1, co. 1, della legge 28 gennaio 2016, n. 11, prevede i casi nei quali gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara. In particolare: quando in risposta a una procedura con previa indizione di gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate; quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché

l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare per appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi; quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle ragioni tassativamente previste; quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevisi e imprevedibili dall'ente aggiudicatore, ivi compresi i casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e di pericolo concreto e attuale di danni irreparabili a beni culturali, i termini stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono essere rispettati.

L'articolo 126 (*Comunicazione delle specifiche tecniche*), nel recepire quanto previsto dall'articolo 63 della direttiva 2014/25/UE, dispone che, su richiesta degli operatori economici interessati alla concessione di un appalto, gli enti aggiudicatori mettono a disposizione le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti oggetto di avvisi periodici indicativi. Sono indicate, altresì, le modalità per rendere disponibili tali specifiche tecniche.

L'articolo 127 (*Norme applicabili e avviso periodico indicativo*), nel recepire quanto previsto dall'articolo 67 della direttiva 2014/25/UE, disciplina la pubblicità degli atti delle procedure di scelta del contraente dei settori esclusi. Gli enti aggiudicatori possono rendere nota l'intenzione di programmare appalti pubblicando un avviso periodico indicativo possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno. Tali avvisi sono pubblicati dall'ente aggiudicatore sul proprio profilo di committente. Per gli appalti superiori alla soglia di rilevanza comunitaria, gli avvisi sono pubblicati anche dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e, a tal fine, gli enti aggiudicatori inviano all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea una comunicazione che annuncia la pubblicazione dell'avviso periodico indicativo sul loro profilo di committente. Quando una gara è indetta per mezzo di un avviso periodico indicativo per procedure ristrette e procedure negoziate precedute da indizione di gara, l'avviso deve soddisfare condizioni tassative.

L'articolo 128 (*Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione*), recepisce l'articolo 68 della direttiva 2014/25/UE. Si prevede la possibilità per gli enti aggiudicatori di istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi. Tale sistema va reso pubblico con un apposito avviso indicando le finalità del sistema di qualificazione e le modalità per conoscere le norme relative al suo funzionamento. Se viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta, o i

partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema. Gli enti aggiudicatori indicano nell'avviso sull'esistenza del sistema il periodo di validità del sistema di qualificazione. Per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, essi informano l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea di qualsiasi cambiamento di tale periodo di validità utilizzando i modelli di formulari indicati nell'articolo.

L'articolo 129 (*Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati*), nel recepire quanto previsto dagli articoli 69 e 70 della direttiva 2014/25/UE, stabilisce che i bandi di gara possono essere utilizzati come mezzo di indizione di gara per tutte le procedure, precisando le informazioni che gli stessi devono contenere, nonché le modalità di pubblicazione. Prevede, inoltre, che entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro che faccia seguito alla relativa decisione di aggiudicazione o di conclusione, gli enti aggiudicatori sono tenuti ad inviare un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura di appalto. Nel caso di contratti per servizi di ricerca e sviluppo («servizi R&S»), le informazioni riguardanti la natura e la quantità dei servizi possono limitarsi all'indicazione «servizi R&S» se il contratto è stato aggiudicato mediante procedura negoziata senza indizione di gara oppure a informazioni che siano almeno tanto dettagliate quanto specificato nell'avviso utilizzato come mezzo di indizione della gara. Si precisa, infine, quali informazioni, non destinate alla pubblicazione, sono pubblicate solo in forma semplificata.

L'articolo 130 (*Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi*), nel recepire l'articolo 71 della direttiva 2014/25/UE, in coerenza con il criterio di cui alla lettera s) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 11 del 2016, reca previsioni sulla redazione e pubblicazione di bandi, avvisi periodici indicativi, avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione, avvisi relativi agli appalti aggiudicati, che devono essere conformi ai modelli di formulari redatti dalla Commissione e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. Si prevede che l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi periodici indicativi, degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, nonché degli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione usati come mezzo di indizione di gara, continuano a essere pubblicati con una durata stabilita in base al tipo di avviso. La conferma della ricezione dell'avviso e della pubblicazione dell'informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione rilasciata agli enti aggiudicatori dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea vale come prova della pubblicazione.

L'articolo 131 (*Inviti ai candidati*) secondo quanto disposto dall'articolo 74 della direttiva 2014/25/UE ed in coerenza con i criteri di delega di cui alla lettera i), q) e s) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 2016, n. 11, prevede, nelle procedure ristrette, nei dialoghi competitivi, nei partenariati per l'innovazione, nelle procedure negoziate con previa indizione di gara e nella procedura negoziata senza previa indizione di gara, che gli enti aggiudicatori invitino simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare. Con le stesse modalità gli enti aggiudicatori sono tenuti ad invitare, nel caso di indizione di gara tramite un avviso periodico indicativo, gli operatori economici che già hanno espresso interesse a confermare nuovamente interesse.

Nei casi di procedure ristrette, dialogo competitivo, partenariati per l'innovazione e nelle procedure competitive con negoziazione, gli inviti devono contenere l'indirizzo elettronico al quale sono stati resi disponibili per via elettronica i documenti di gara. Se tali documenti non sono stati oggetto di accesso gratuito, illimitato e diretto e non sono stati resi disponibili con altri mezzi, gli inviti sono corredati dei documenti di gara, in formato digitale ovvero, quando ciò non sia possibile, in formato cartaceo. Si stabilisce, infine, che nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, gli operatori economici selezionati vengono invitati a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri ovvero, quando ciò non sia possibile, con lettera. Gli inviti contengono gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

L'articolo 132 (*Informazioni di coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti*), secondo quanto disposto dall'articolo 75 della direttiva 2014/25/UE, prevede, in particolare, che gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione informino i richiedenti della loro decisione sulla qualificazione entro un termine di sei mesi. Se la decisione sulla qualificazione richiede più di quattro mesi a decorrere dal deposito della relativa domanda, l'ente aggiudicatore deve comunicare al richiedente, entro due mesi da tale deposito, le ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta. I richiedenti la cui qualificazione è respinta devono essere informati della decisione e delle relative motivazioni entro quindici giorni dalla data della decisione di diniego. Si precisano, infine, le ragioni che possono sottostare all'intenzione di porre fine alla qualificazione e le relative modalità di comunicazione, da parte degli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione.

SEZIONE IV

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE E RELAZIONI UNICHE

L'articolo 133 (*Principi generali per la selezione dei partecipanti*), secondo quanto disposto dall'articolo 76 della direttiva 2014/25/UE, in coerenza con i criteri di delega di cui alle lettere h) e z), dell'articolo 1, comma 1, della legge 28 gennaio 2016, n. 11, indica le disposizioni del presente codice cui far riferimento per la selezione dei partecipanti e delle offerte nelle procedure di scelta del contraente nei settori speciali. Stabilisce le regole per la selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione; le modalità con cui gli enti aggiudicatori, nelle gare con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, selezionano i partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti specifici oggetto della gara; le modalità con cui gli enti aggiudicatori debbono procedere nella selezione dei partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o per un partenariato per l'innovazione, quando decidono sulla qualificazione o aggiornano i criteri e le norme. Al fine di acquisire informazioni e documentazioni dagli operatori economici candidati gli enti aggiudicatori devono utilizzare la banca dati istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero possono accettare autocertificazioni e richiedere integrazioni. E' inoltre previsto che gli enti aggiudicatori verifichino la conformità delle offerte presentate dagli offerenti selezionati e aggiudichino l'appalto secondo i criteri stabiliti dal presente codice. Gli enti aggiudicatori possono decidere di non aggiudicare un appalto all'offerente che presenta l'offerta migliore se sia stato accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro. Si stabilisce, quindi, che nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Se si avvalgono di tale facoltà, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti.

L'articolo 134 (*Sistemi di qualificazione*), prevede un sistema di qualificazione specifico rispetto a quanto previsto nei settori ordinario, in recepimento dell'articolo 77 della direttiva 2014/25/UE, e prevedendo che gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli operatori economici. Gli enti aggiudicatori stabiliscono norme e criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati e per il funzionamento del sistema di qualificazione. Si prevede, presso gli enti aggiudicatori, l'istituzione di un elenco degli operatori economici. Si stabilisce che, nell'indire una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, i contratti per i lavori, le forniture o i servizi contemplati dal sistema di qualificazione sono aggiudicati con procedure ristrette o negoziate, nelle quali tutti gli offerenti e i partecipanti sono scelti tra i candidati già qualificati con tale sistema e che

le spese fatturate per le domande di qualificazione, di aggiornamento o di conservazione, devono essere proporzionate ai costi generati.

L'articolo 135 (*Criteri di selezione qualitativa*), in attuazione dell'articolo 78 della direttiva 2014/25/UE, snellisce le analoghe procedure di cui all'articolo 233 del decreto legislativo n.163 del 2006, prevedendo che gli enti aggiudicatori possono stabilire norme e criteri oggettivi, accessibili agli operatori economici interessati, per l'esclusione e la selezione degli offerenti o dei candidati. Stabilisce, inoltre, che per garantire un equilibrio adeguato tra le caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione, gli enti aggiudicatori possono definire norme e criteri oggettivi che consentano anche di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta, ferma restando una adeguata concorrenza.

L'articolo 136 (*Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE*), secondo quanto disposto dall'articolo 80 della direttiva 2014/25/UE, prevede che nelle norme e nei criteri per l'esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti nelle procedure aperte, ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l'innovazione, possono essere inclusi i motivi di esclusione di cui al presente codice.

L'articolo 137 (*Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi*), secondo quanto disposto dall'articolo 85 della direttiva 2014/25/UE, snellisce le analoghe procedure previste dall'articolo 234 del decreto legislativo n.163 del 2006 e stabilisce l'applicazione a offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi con cui l'Unione Europea non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo. Precisa, inoltre, che un'offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta quando la parte dei prodotti originari di paesi terzi supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta e specifica che i software impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti. Prevede, altresì, che se due o più offerte si equivalgono debba essere preferita l'offerta che non può essere respinta; che se la differenza di prezzo non supera il 3 per cento, il valore dell'offerta è considerato equivalente; che se l'ente aggiudicatore è tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale già esistente, l'offerta non può essere preferita ad un'altra.

L'articolo 138 (*Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, forniture e di servizi*), secondo quanto disposto dall'articolo 86 della direttiva 2014/25/UE ed innovando rispetto al decreto legislativo n.163 del 2006, prevede il coordinamento a livello centrale relativamente alle

informazioni da fornire alla Commissione europea circa ogni difficoltà d'ordine generale incontrata dalle imprese italiane nell'ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in paesi terzi. Sono fatti salvi gli impegni assunti nei confronti dei paesi terzi derivanti da accordi internazionali in materia di appalti pubblici.

L'articolo 139 (*Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti*), secondo quanto disposto dall'articolo 100 della direttiva 2014/25/UE ed innovando rispetto al decreto legislativo n.163 del 2006, stabilisce che gli enti aggiudicatori conservano le informazioni relative ad ogni appalto o accordo quadro al fine di giustificare le decisioni inerenti, in particolare, la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l'aggiudicazione degli appalti, il ricorso a procedura negoziate, la mancata applicazione delle disposizioni sulle tecniche e strumenti per gli appalti nonché l'eventuale ricorso all'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici. L'articolo disciplina le modalità attraverso le quali gli enti aggiudicatori devono garantire la conservazione di tutta la documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto e ne stabilisce la conservazione per almeno tre anni. Le informazioni o la documentazione o i principali elementi possono essere altresì comunicati alla Cabina di regia per l'eventuale successiva comunicazione alle autorità competenti.

SEZIONE V

SERVIZI SOCIALI CONCORSI DI PROGETTAZIONE E NORME SU ESECUZIONE

L'articolo 140 (*Norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali*) prevede che gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all'allegato XVII della direttiva 25/2014 recante "Procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali" vengono aggiudicati secondo le specifiche norme previste per gli appalti dei servizi sociali ad eccezione del caso in cui venga utilizzata una procedura negoziata, senza previo avviso di gara. Gli enti aggiudicatori che hanno aggiudicato un appalto per i servizi sociali ed altri specifici servizi devono rendere noto il risultato mediante un avviso di aggiudicazione e questi avvisi possono essere raggruppati anche su base trimestrale. I suddetti bandi e avvisi di gara devono contenere le informazioni di cui all'allegato XVIII parti A, B, C, D della citata direttiva.

L'articolo 141 (*Norme applicabili ai concorsi di progettazione nei settori speciali*), per i concorsi di progettazione nei settori speciali, nell'individuare le disposizioni che si applicano ai predetti settori, stabilisce che gli enti aggiudicatori che hanno indetto un concorso di progettazione inviino un avviso sui risultati del concorso. Prevede, altresì, che il bando di concorso contiene le

informazioni indicate nell'allegato XIX della direttiva 2014/25/UE mentre l'avviso sui risultati di un concorso contiene le informazioni indicate nell'allegato XX della medesima direttiva. Prevede ancora che l'avviso sui risultati di un concorso di progettazione venga trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea entro trenta giorni dalla chiusura del medesimo.

CAPO II APPALTI NEI SERVIZI SOCIALI

La direttiva 24/2014 introduce una disciplina più snella per gli appalti nei servizi sociali.

L'articolo 142 (*Pubblicazione degli avvisi e dei bandi*) nel recepire l'articolo 75 della direttiva n. 24/2014 e in attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. s) della legge 28 gennaio 2016, n. 11, prevede le modalità con cui le stazioni appaltanti devono operare per procedere all'aggiudicazione di un appalto pubblico per i servizi sociali e per altri specifici servizi nei settori speciali. Tali modalità non si applicano nel caso in cui venga espletata una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. E' infine stabilito che la pubblicazione dei bandi e degli avvisi avviene con le medesime modalità previste per i settori ordinari.

L'articolo 143 (*Appalti riservati per determinati servizi*) nel recepire l'articolo 77 della direttiva n. 24/2014 prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di riservare la partecipazione agli appalti pubblici in materia di servizi sanitari, sociali e culturali a specifici enti. La norma prevede, in particolare, i requisiti che devono essere posseduti da tali enti al fine di essere affidatari di contratti in tali settori e, al fine di assicurare continuità e efficacia del servizio, impone il limite minimo di durata contrattuale pari al triennio.

L'articolo 144 (*Servizi di ristorazione*), in attuazione dell'allegato IX della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 1 lett. gg), della legge n. 11 del 2016, dispone che i servizi di ristorazione sono aggiudicati secondo le regole definite in relazione ai servizi sociali. Il servizio di ristorazione è, infatti, ritenuto secondo quanto stabilito dall'allegato XIV della direttiva 2014/24/UE come servizio specifico, al quale le norme comunitarie sono applicabili soltanto per i contratti di importo pari o superiori a euro 750.000. Riguardo alla valutazione dell'offerta tecnica si dispone la necessità di tener conto degli aspetti qualitativi dei prodotti, anche con riferimento agli aspetti biologici, tipici o tradizionali e alle disposizioni ambientali in materia di green economy. Con particolare riguardo alla ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, sono previsti decreti del Ministero della salute, di

concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di definire le linee di indirizzo in ambito nazionale.

E' inoltre prevista una disciplina innovativa e specifica in relazione all'attività di emissione di buoni pasto, che deve essere svolta esclusivamente da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro. Si rinvia ad un decreto ministeriale per l'individuazione delle caratteristiche dei buoni pasto e per l'individuazione degli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto. In coerenza con il criterio di cui alla lettera d) del comma 1, dell'articolo 1 della legge n. 11 del 2016, si prevede una specifica disciplina per il settore dei servizi sostitutivi di mensa, e si dispone, in particolare, che l'affidamento di tali servizi avvenga esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

CAPO III

APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI

L'articolo 145 (*Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali*) definisce l'ambito di applicazione dei contratti pubblici concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio. La disposizione riguarda tutti i beni culturali, così come definiti dall'articolo 2 del predetto Codice, comprendendo anche l'esecuzione di scavi archeologici e subacquei. Infine, vi è una disposizione di rinvio di carattere generale, dove si precisa che, quando non diversamente previsto in materia di appalti nel settore dei beni culturali, si applicano le pertinenti disposizioni generali del presente codice.

L'articolo 146 (*Qualificazione*) prevede l'obbligo per i soggetti che operano nel settore dei beni culturali del possesso di requisiti di qualificazione effettivi, specifici, adeguati ad assicurare la tutela del bene culturale oggetto di ogni singolo intervento e pertanto, in considerazione della specificità del settore, ai sensi dell'articolo 36 del Trattato sull'Unione europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento. Infine, è previsto che, con uno o più decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione del presente codice, saranno stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori nel settore dei beni culturali e le modalità di verifica ai fini dell'attestazione.

L'articolo 147 (*Livelli e contenuti della progettazione*), relativo ai livelli e contenuti della progettazione, è innovativo rispetto all'analogo articolo 203 del decreto legislativo n. 163 del 2006. In considerazione della specificità della materia si introduce una disciplina speciale in materia di progettazione. In particolare, si prevede che per i lavori aventi ad oggetto beni culturali sia richiesta, in sede di progetto di fattibilità, la redazione di una scheda tecnica finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento. Per i lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, si stabilisce che il progetto di fattibilità comprenda oltre la predetta scheda tecnica anche le ricerche preliminari, le relazioni illustrative e il calcolo sommario di spesa. Si dispone, inoltre, la possibilità per il responsabile del procedimento di ridurre i livelli di definizione progettuale o i contenuti dei singoli livelli, salvaguardandone la qualità, nonché, qualora ne ravvisi la necessità, di prevedere l'integrazione della progettazione in corso d'opera. Infine, si dispone che la direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, nonché l'organo di collaudo, devono essere integrati con la presenza di un restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altri professionisti di cui all'articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

L'articolo 148 (*Affidamento dei contratti*) detta una disciplina speciale *ratione materiae* in tema di affidamento di lavori aventi ad oggetto beni culturali, il quale deve di norma essere separato rispetto ad altre categorie di opere. L'affidamento congiunto è ammesso, previo provvedimento del responsabile del procedimento solo in ragione di motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento, comunque non attinenti la sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008. Inoltre, per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti degli istituti e luoghi di cultura, può essere applicata la disciplina relativa ai servizi o alle forniture previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento, che specifichi le ragioni della ritenuta prevalenza della componente servizi-forniture, indipendentemente dall'importo dei lavori. Per quanto non diversamente disciplinato, trovano applicazione le disposizioni in materia di contratti misti di appalto. Infine, come elemento innovativo, è previsto che l'esecuzione dei lavori in economia sia consentita nei casi di somma urgenza fino all'importo di trecentomila euro, tanto in amministrazione diretta, che per cottimo fiduciario.

L'articolo 149 (*Varianti*) contiene, quale elemento di innovazione rispetto alla disciplina vigente, la possibilità di varianti, nel limite del 20 per cento dell'importo contrattuale, giustificate da rinvenimenti imprevisti e imprevedibili, necessarie per la salvaguardia del bene, nonché dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro, indipendentemente dalla proposta del direttore dei lavori.

L'articolo 150 (*Consuntivo scientifico e collaudo*) L'articolo prevede che il responsabile unico del procedimento controlli l'esecuzione del contratto, congiuntamente al direttore dei lavori, o, per i contratti di servizi o forniture, al direttore dell'esecuzione del contratto, secondo un piano di controlli e stabilisce che i contratti pubblici siano soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture. Inoltre, sono dettate regole relative ai documenti da redigere al termine dei lavori consistenti in un consuntivo scientifico, nell'aggiornamento del piano di manutenzione e in una relazione tecnico scientifica con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti. Riguardo al collaudo, nel fare rinvio a specifiche disposizioni da adottarsi con i decreti ministeriali attuativi previsti in materia di qualificazione professionale dei direttori tecnici e degli esecutori, si prevede l'obbligatorietà di un collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione.

l'articolo 151 (sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato) prevede che con il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali sono disciplinate forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire, anche mediante concessione, il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, anche con finalità di ricerca scientifica applicata alla tutela, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili. Sono altresì dettate disposizioni speciali dirette a favorire, mediante forme di semplificazione e di concertazione sin dalla prima fase di elaborazione dei progetti di fattibilità, l'applicazione della finanza di progetto.

CAPO IV CONCORSI DI PROGETTAZIONE

L'articolo 152 (*Ambito di applicazione*), in recepimento della direttiva 2014/24/UE, articolo 78, e in linea con il criterio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera oo), della legge delega n. 11 del 2016, che promuove la qualità architettonica e tecnico-funzionale attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione, disciplina l'ambito di applicazione dei concorsi di progettazione. La disposizione

chiarisce l'applicabilità del Capo ove la norma si colloca, ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi, e ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. A differenza di quanto previsto nel vigente codice degli appalti non sono previste delimitazioni sotto il profilo soggettivo dei valori-soglia. Vi sono, tuttavia, dei limiti di applicazione per i contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni e per i concorsi indetti per esercitare un'attività relativa ai contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo, quando sia stata stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto articolo sia considerato applicabile conformemente alle disposizioni di cui al Capo III. Nel caso in cui il concorso di progettazione riguardi un intervento di lavori è previsto che possa essere richiesto solo un progetto di fattibilità tecnico economica, salvo che si tratti di progettazione in due fasi e, qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, che la proposta ideativa contenga anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.

L'articolo 153 (*Bandi e avvisi*) recepisce l'articolo 79 della direttiva 2014/24/UE, disciplinando le modalità con le quali le amministrazioni aggiudicatrici indicano e gestiscono i concorsi di progettazione. In particolare, viene precisato che i bandi e gli avvisi relativi ai concorsi di progettazione devono contenere le informazioni indicate nell'allegato XIV, parte I, rispettivamente alle lettere E e F, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione europea in atti di esecuzione.

L'articolo 154 (*Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti*) recepisce l'articolo 80 della direttiva 2014/24/UE. E' previsto un espresso rinvio alle procedure previste per l'aggiudicazione dei contratti di appalto nei settori ordinari, applicabili ai concorsi di progettazione. Nel rispetto del principio di non discriminazione e parità di trattamento è, altresì, stabilito che l'ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non può essere limitata territorialmente ovvero per la circostanza che i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche. I requisiti di qualificazione devono comunque consentire condizioni di accesso e partecipazione per i piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e per i giovani professionisti (cfr. al riguardo, la lettera ccc) dell'articolo 1, comma 1 della legge n. 11 del 2016). In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la disposizione prevede che la stazione appaltante possa procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi.

L'articolo 155 (*Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione*) recepisce l'articolo 81 della direttiva 2014/24/UE determinando la composizione della commissione giudicatrice. In particolare, prevede che la commissione giudicatrice sia composta unicamente di persone fisiche, alle quali si applicano le vigenti disposizioni in materia di incompatibilità e astensione. Inoltre, stabilisce che, qualora ai partecipanti a un concorso di progettazione sia richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede tale qualifica o una qualifica equivalente.

Articolo 156 (*Concorso di idee*). In primo luogo, la disposizione precisa che le norme dettate per i concorsi di progettazione dal presente capo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio, previsto dal bando e che sono ammessi a partecipare anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale, e non solo i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione. In secondo luogo, si stabilisce che il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione, precisando che, per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per lo studio di fattibilità tecnica ed economica e che il termine di presentazione della proposta venga stabilito in relazione alla complessità del tema. In terzo luogo, si precisa che le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante e possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione, alla cui procedura sono ammessi a partecipare i soggetti premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi. Si precisa, inoltre, che la stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare. Infine, si stabilisce che, in caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto definitivo, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.

L'articolo 157 (*Altri incarichi di progettazione e connessi*) stabilisce che gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo o tecnologico, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, sono affidati secondo le modalità previste dal codice per i contratti di appalto nei settori ordinari di rilevanza comunitaria.

Si precisa, inoltre, che l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione, nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la soglia di rilevanza comunitaria. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, mediante invito rivolto ad almeno cinque soggetti (cfr. al riguardo la lettera ii) del comma 1, dell'articolo 1 della legge n. 11 del 2016). Infine, la disposizione prevede espressamente il divieto di affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto.

CAPO V SERVIZI RICERCA E SVILUPPO

L'articolo 158 (*Servizi di ricerca e sviluppo*) recepisce quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva 2014/24/UE, dall'articolo 32 della direttiva 2014/25/UE e dall'articolo 25 della direttiva 2014/23/UE. La norma chiarisce l'ambito oggettivo di applicazione relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo. L'elemento di novità consiste nella riformulazione di esclusioni specifiche.

CAPO VI APPALTI E PROCEDURE IN SPECIFICI SETTORI

SEZIONE PRIMA DIFESA E SICUREZZA

L'articolo 159 (*Difesa e sicurezza*), nel recepire gli articoli 15 della direttiva 2014/24/UE, 24 della direttiva 2014/25/UE e 10, par. 6 e 7, della direttiva 2014/23/UE, si esclude l'applicazione delle regole sulla evidenza pubblica per gli appalti pubblici e per i concorsi di progettazione - non altrimenti esclusi dall'ambito di applicazione del codice - nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato non possa essere garantita mediante misure meno invasive. Si prevede inoltre che all'aggiudicazione di concessioni nei settori della difesa e della sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica la parte IV del presente codice, fatta eccezione per le ipotesi escluse dall'ambito di applicazione dello stesso decreto legislativo. In considerazione delle peculiarità dell'Amministrazione della difesa, è espressamente previsto che, in deroga alle disposizioni sul responsabile unico del procedimento, questa possa nominare un responsabile per ogni fase della procedura. Viene infine rinviata ad un decreto ministeriale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del codice, la disciplina di dettaglio, anche relativamente agli interventi da eseguirsi per effetto di accordi internazionali, nonché in relazione ai lavori in economia eseguiti da truppe e reparti del genio militare. Si prevede, infine, che per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.

L'articolo 160 (*Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza*), nel recepire gli articoli 16 della direttiva 2014/24/UE, 25 e 26 della direttiva 2014/25/UE, 23 della direttiva 2014/23/UE, contempla la disciplina relativa ai contratti misti aventi per oggetto appalti o concessioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto nonché appalti disciplinati dall'articolo 346 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – TFUE o dal decreto legislativo 208/2011.

L'articolo 161 (*Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali*) recepisce l'articolo 17 della direttiva 2014/24/UE, l'articolo 27 della direttiva 2014/25/UE e l'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2014/23/UE, stabilendo che siano esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto gli appalti pubblici ed i concorsi di progettazione nonché le concessioni in materia di difesa o di sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, disciplinate da norme procedurali specifiche in base a un accordo o un'intesa internazionale concluse tra lo Stato e uno o più paesi terzi o relative articolazioni e riguardante lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto;

norme procedurali specifiche in base a un accordo o un'intesa internazionale in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo; norme procedurali specifiche di un'organizzazione internazionale nel caso di appalti e norme procedurali specifiche. La disposizione stabilisce, inoltre, che il presente decreto non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che l'amministrazione aggiudicatrice affida in base a norme sugli appalti previste da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento quando gli appalti pubblici e i concorsi di progettazione in questione sono interamente finanziati da tale organizzazione o istituzione. La disposizione precisa che nel caso di appalti pubblici e concorsi di progettazione cofinanziati prevalentemente da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure d'appalto applicabili.

L'articolo 162 (*Contratti secretati*) dà attuazione al criterio di delega di cui alla lettera m), dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 11 del 2016. La disposizione in esame stabilisce una generale disciplina per i contratti di lavori, servizi e forniture secretati o che esigono particolari misure di sicurezza. E' previsto l'obbligo per le amministrazioni e gli enti utenti di attribuire, per ogni singolo intervento, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza. Inoltre, si stabilisce che i contratti secretati sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto e del nulla osta di sicurezza. L'affidamento dei contratti avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati, in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza. Innovando rispetto alla disciplina vigente, si dispone che gli atti relativi ai contratti secretati sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei Conti, che si esprime sulla legittimità e regolarità dei contratti stessi, nonché al controllo successivo della stessa Corte dei Conti. In precedenza era previsto solo il controllo successivo. Entro il 30 giugno di ciascun anno è inviata al Parlamento un relazione annuale: La Corte dei Conti, ad invarianza di oneri, effettua il controllo in modo tale da assicurare la necessaria riservatezza degli atti.

L'articolo 163 (*Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile*), dà attuazione all'articolo 1, comma 1, lett. l), della legge 28 gennaio 2016, n. 11. Per la prima volta entra nel codice una disciplina prima prevista da disposizioni di legge speciale. In particolare, si prevede che in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla

redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico. E' prevista la procedura di approvazione di quanto eseguito in circostanze di emergenza.

L'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di importo stabiliti per la somma urgenza, per lavori, servizi e forniture, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a 30 giorni, per singole specifiche fattispecie e nei limiti di importo individuate nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992.

Per agevolare la scelta dei contraenti, le Prefetture, d'intesa con le Autorità regionali e locali di protezione civile, nonché con il MIBACT (per quanto riguarda gli interventi relativi a beni culturali), predispongono elenchi di operatori economici per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture richiesti più ricorrenti in previsione o in occasione di emergenze di protezione civile, verificando il possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione. In considerazione dell'eccezionalità della procedura è prevista la massima trasparenza degli atti relativi all'intervento che sono pubblicati sul profilo del committente. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, gli atti di affidamento vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.

PARTE III - CONTRATTI DI CONCESSIONE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E SITUAZIONI SPECIFICHE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Il provvedimento in esame innova poi, attuando i criteri specifici dettati dalla legge delega, la disciplina sulle concessioni, recependo la direttiva 2014/23/UE che reca, per la prima volta, una disciplina unitaria in materia, unificando le concessioni di lavori, servizi e forniture e chiarendo, altresì, che si tratta di contratti di durata, caratterizzati dal rischio operativo in capo al soggetto privato, il che implica che non è garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. In alcune parti, si sovrappone alla disciplina degli appalti nei settori ordinari.

L'articolo 164 (*Oggetto e ambito di applicazione*) recepisce l'articolo 1 della direttiva 2014/23/UE, prevedendo l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle disposizioni relative alle procedure per l'aggiudicazione delle concessioni. In particolare, la disposizione richiama le

norme della Parte I e della Parte II del presente codice applicabili alle procedure relative all'aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi, indette dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori. In particolare, si precisa che alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano anche le disposizioni del presente codice, relative ai principi generali, alle modalità di affidamento, alle informazioni da inserire nei bandi di concessioni, agli avvisi di aggiudicazione delle concessioni, alla disponibilità elettronica dei documenti di gara, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai motivi di esclusione, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione, alla comunicazione ai candidati e agli offerenti, alla stipula del contratto, alle modalità di esecuzione e al *project bond*. Alle concessioni si applicano, altresì, le norme relative ai motivi di esclusione dettate per gli appalti nei settori ordinari. Si chiarisce, inoltre, che i servizi non economici di interesse generale non sono compresi nella disciplina relativa alle concessioni. Si precisa che agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano le disposizioni del presente codice, salvo che le stesse disposizioni non siano derogate. Si prevede che i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, sono tenuti all'osservanza della presente parte per gli appalti di lavori affidati a terzi, applicandosi, in tale ipotesi, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di pubblicità dei bandi, termini delle procedure, requisiti generali e qualificazione degli operatori economici, subappalto, progettazione, collaudo, piani di sicurezza, che non siano specificamente derogate.

L'articolo 165 (Concessioni) definisce i contratti di concessione qualificandoli come i contratti in cui la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Detti contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni del mercato incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.

In particolare, la norma prevede che l'equilibrio economico finanziario rappresenti il presupposto per la corretta allocazione dei rischi. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al cinquanta per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di

eventuali oneri finanziari. Si prevede, inoltre, che la sottoscrizione del contratto di concessione sia condizionata alla presentazione del contratto di finanziamento. Si stabilisce che per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando possa essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice indica, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara. Infine, l'articolo prevede che in caso di risoluzione del rapporto, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva però è ammesso che il bando di gara possa prevedere, altresì, che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga valido limitatamente alla parte che regola la realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale.

L'articolo 166 (*Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche*) recepisce il principio di cui all'articolo 2 della direttiva 2014/23/UE, secondo il quale le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione della prestazione in conformità al diritto nazionale ed europeo. In particolare, la disposizione stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario, fatto salvo il rispetto delle norme specifiche disciplinate per le concessioni dal presente decreto. Inoltre, la disposizione in esame precisa che tali soggetti sono liberi di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza ed accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici.

L'articolo 167 (*Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni*) recepisce l'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE. Esso dispone in materia di metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni stabilendo che il valore di una concessione sia costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. Si stabilisce che il valore stimato sia valido al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto un bando, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. Nel caso in cui il valore della

concessione, al momento dell'aggiudicazione sia superiore a più del 20 per cento rispetto al valore stimato, si prevede che la stima valida sia costituita dal valore della concessione al momento dell'aggiudicazione. Si individuano, inoltre, gli elementi che devono essere tenuti in debito conto dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per il calcolo del valore stimato della concessione. Si pone, infine, il divieto di pervenire al frazionamento di una concessione al fine di escluderla dall'osservanza delle norme del presente codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. Viene prevista inoltre una specifica disciplina relativamente all'aggiudicazione di una concessione per lotti distinti.

L'articolo 168 (*Durata delle concessioni*) recepisce l'articolo 18 della direttiva 2014/23/UE, determinando la durata delle concessioni. In particolare, tale disposizione stabilisce che la durata massima delle concessioni sia limitata ed è determinata nel bando di gara dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario ed è commisurata al valore della concessione. Inoltre, si prevede che per le concessioni ultraquinquennali la durata massima della concessione non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Infine, si precisa che gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.

L'articolo 169 (*Contratti misti di concessioni*) recepisce l'articolo 20 della direttiva 2014/23/UE, prevedendo la disciplina relativa ai contratti misti di concessione. Si tratta di una disposizione innovativa, considerato che nel decreto legislativo 163 del 2006 non è presente una disposizione specifica per tale fattispecie. Le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate secondo le disposizioni applicabili al tipo di concessione che caratterizza l'oggetto principale del contratto. L'articolo chiarisce quali disposizioni applicare nel caso dei contratti misti, secondo metodologie analoghe a quelle previste nei contratti misti di appalto.

CAPO II GARANZIE PROCEDURALI

L'articolo 170 (*Requisiti tecnici e funzionali*) recepisce l'articolo 36 della direttiva 2014/23/UE definendo i requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire o dei servizi da fornire oggetto della concessione, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza. La disposizione

stabilisce che tali requisiti sono definiti nei documenti di gara. I requisiti tecnici e funzionali in esame possono includere livelli di qualità o di prestazione ambientale ed effetti sul clima, la progettazione per tutti i requisiti (compresa l'accessibilità per i disabili) nonché la valutazione di conformità, l'esecuzione, la sicurezza o le dimensioni, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, la marcatura e l'etichettatura o le istruzioni per l'uso. La norma in esame stabilisce, inoltre, che a meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non sia possibile; un siffatto riferimento è accompagnato dall'espressione "o equivalente". Infine, la disposizione prevede che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non possono escludere un'offerta sulla base della giustificazione secondo cui i lavori e i servizi offerti non sono conformi ai requisiti tecnici e funzionali richiesti nei documenti di gara, se l'offerente prova, con qualsiasi mezzo idoneo, che le soluzioni da lui proposte con la propria offerta soddisfano in maniera equivalente i requisiti tecnici e funzionali.

L'articolo 171 (*Garanzie procedurali nei criteri di aggiudicazione*) recepisce l'articolo 37 della direttiva 2014/23/UE stabilendo le garanzie procedurali minime che le amministrazioni aggiudicatrici devono rispettare nell'aggiudicazione delle concessioni. La disposizione risulta innovativa rispetto alla disciplina vigente. La norma in esame dispone che l'aggiudicazione delle concessioni è subordinata al soddisfacimento di specifiche circostanze riferite all'offerta ed all'offerente. In particolare, l'offerta deve essere conforme ai requisiti minimi prescritti dalla stazione appaltante che attengono alle condizioni ed alle caratteristiche tecniche, fisiche, funzionali e giuridiche della medesima offerta. L'offerente deve ottemperare alle condizioni di partecipazione determinate nei documenti di gara con riferimento alle capacità tecniche e professionali ed alle capacità economiche e finanziarie.

Inoltre, il contenuto del bando di concessione deve comprendere una descrizione della concessione e delle condizioni di partecipazione. Inoltre, nel bando di concessione o nell'invito a presentare offerte deve essere contenuta l'espressa indicazione che la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche e deve essere precisato che l'offerta deve espressamente contenere, a pena di esclusione, l'impegno espresso da parte del concessionario al rispetto di tali condizioni.

Si stabilisce, altresì, che nel bando di concessione, nell'invito a presentare offerte o negli altri documenti di gara, deve essere fornita una descrizione dei criteri di aggiudicazione e gli eventuali requisiti minimi da soddisfare. Si prevede, poi, la facoltà per la stazione appaltante di limitare il numero di candidati o di offerenti "a un livello adeguato", sulla base di criteri oggettivi e nel rispetto del principio di trasparenza. Il numero di candidati o di offerenti invitati a partecipare deve essere sufficiente a garantire un'effettiva concorrenza. Si precisa, inoltre, che la stazione appaltante rende note a tutti i partecipanti le modalità della procedura e un termine indicativo per il suo completamento. Le eventuali modifiche sono comunicate a tutti i partecipanti e, nella misura in cui riguardino elementi indicati nel bando di concessione, rese pubbliche per tutti gli operatori economici. Si stabilisce, altresì, che la stazione appaltante assicura la tracciabilità degli atti inerenti alle singole fasi del procedimento (cfr., al riguardo, lettera q) dell'articolo 1, comma 1 della legge n. 11 del 2016). Si prevede, infine, la facoltà per la stazione appaltante di negoziare liberamente con i candidati e con gli offerenti. Nel corso delle negoziazioni l'oggetto della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non possono essere modificati.

L'articolo 172 (*Selezione e valutazione qualitativa dei candidati*) recepisce l'articolo 38 della direttiva 2014/23/UE che prevede la procedura di selezione dei concorrenti per l'aggiudicazione dei contratti di concessione. In particolare, la norma stabilisce che le stazioni appaltanti verificano le condizioni di partecipazione relative alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica dei candidati o degli offerenti sulla base di certificazioni, autocertificazioni o attestati che devono essere presentati come prova. Le condizioni di partecipazione sono correlate e proporzionali alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell'oggetto della concessione e dell'obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva. Inoltre, la disposizione prevede che per soddisfare le suindicate condizioni di partecipazione l'operatore economico possa avvalersi delle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con gli stessi, dimostrando all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione. Per quanto riguarda la capacità finanziaria, si prevede la facoltà per la stazione appaltante di richiedere che l'operatore economico e i soggetti in questione siano responsabili in solido dell'esecuzione del contratto. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti. Il comma in esame rinvia alla disposizione normativa che disciplina l'avvalimento per i contratti di appalto disciplinato dal presente codice.

L'articolo 173 (Criteri di aggiudicazione) recepisce l'articolo 41 della direttiva 2014/23/UE relativo ai criteri di aggiudicazione dei contratti di concessione.

In particolare, la disposizione precisa che le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri previsti per l'affidamento dei contratti di appalto. La norma stabilisce che la stazione appaltante elenca i criteri in ordine decrescente di importanza, potendo modificare, in via eccezionale, tale ordine, nel rispetto del principio di non discriminazione, nell'ipotesi in cui venga presentata un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista utilizzando l'ordinaria diligenza. In tal caso, la stazione appaltante informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, emettendo un nuovo invito a presentare offerte, tenuto conto dei termini minimi previsti dal presente decreto per la presentazione delle offerte. Se i criteri di aggiudicazione sono stati pubblicati al momento della pubblicazione del bando di concessione, la stazione appaltante pubblica un nuovo bando di concessione nel rispetto dei predetti termini minimi.

CAPO III ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI

L'articolo 174 (Subappalto) recepisce l'articolo 42 della direttiva 2014/23/UE prevedendo una specifica disciplina in materia di subappalto nell'ambito del settore delle concessioni. In primo luogo, la norma richiama la necessità del rispetto dei principi generali per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni. In secondo luogo, la disposizione stabilisce che gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. In particolare, per le concessioni di lavori, servizi e forniture di valore superiore alle soglie comunitarie, in sede di offerta gli operatori economici che non siano micro, piccole e medie imprese, indicano una terna di nominativi di subappaltatori nei casi di concessioni di lavori, servizi e forniture per cui non sia necessaria una particolare specializzazione o risulti possibile reperire sul mercato una terna di nominativi di subappaltatori da indicare, atteso l'elevato numero di operatori che svolgono dette prestazioni. La norma dispone, inoltre, che l'offerente, qualora faccia ricorso al subappalto, ha l'obbligo di dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione, provvedendo alla sostituzione dei medesimi qualora, in base ad una apposita verifica, sia dimostrata l'esistenza di motivi di esclusione. Si precisa, altresì, che nel caso di concessioni di lavori e di servizi da fornire presso l'impianto sotto la supervisione della stazione appaltante, successivamente all'aggiudicazione della concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica alla stazione appaltante i dati anagrafici, i recapiti ed i rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi. E', inoltre,

previsto l'obbligo per il concessionario di comunicare alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori. L'articolo in esame prevede anche che il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, con riguardo agli obblighi retributivi e contributivi. Analogamente a quanto avviene per il contratto di appalto, si prevede il divieto del c.d. sub affidamento a cascata, per cui si prevede che non è possibile il ricorso dei subappaltatori ad ulteriori subappaltatori o subfornitori. Qualora la natura del contratto lo consenta, la stazione appaltante è obbligata a procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di micro imprese e piccole imprese, e, per le altre imprese, in caso inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il concessionario è liberato dall'obbligazione solidale.

L'articolo 175 (*Modifica di contratti durante il periodo di validità*) recepisce l'articolo 43 della direttiva 2014/23/UE che prevede il regime della modifica del contratto di concessione durante la sua vigenza, nella sostanza analogo a quello previsto per il contratto di appalto.

In particolare, la disposizione precisa le ipotesi specifiche in cui è possibile modificare i contratti di concessione, senza il ricorso ad una nuova procedura di aggiudicazione.

In primo luogo, è consentita tale eventualità se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state espressamente previste nei documenti di gara iniziali in clausole che fissino la portata, la natura delle eventuali modifiche, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate, che non alterino la natura generale della concessione. Lo stesso comma fissa il divieto di prevedere nelle suddette clausole la proroga della durata della concessione.

In secondo luogo, la modifica contrattuale è ammessa per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per la stazione appaltante un notevole ritardo o un significativo aggravio dei costi.

In terzo luogo, è ipotizzabile la modifica contrattuale ove la necessità di detta modifica derivi da circostanze che una stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza e la modifica non alteri la natura generale della concessione medesima. In quarto luogo, è possibile il ricorso alla modifica del contratto se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione nelle ipotesi in cui sia prevista una clausola di revisione; al concessionario iniziale succeda, in via universale o particolare, a seguito di

ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice, oppure nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

In quinto luogo, è possibile modificare il contratto se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali.

Si stabilisce, inoltre, che le stazioni appaltanti che hanno modificato una concessione nell'ipotesi di lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario resi necessari e nell'ipotesi in cui la necessità di modifica derivi da circostanze che una stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza, pubblicano un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Si dispone che le concessioni possono essere modificate senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, né di verificare se le condizioni per considerare una modifica come sostanziale sono rispettate se la modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:

- la soglia di rilevanza comunitaria fissata dal presente decreto e
- il 10 per cento del valore della concessione iniziale.

Si stabilisce che la modifica non può alterare la natura generale della concessione. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Si chiarisce che la modifica di una concessione durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando altera considerevolmente le condizioni contrattuali originariamente pattuite. La disposizione precisa, inoltre, che una modifica è considerata sostanziale se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

- la modifica introduce condizioni che, ove originariamente previste, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella accettata, oppure avrebbero consentito una maggiore partecipazione alla procedura di aggiudicazione;
- la modifica altera l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale;
- la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione;
- se un nuovo concessionario sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da quelli previsti dalla pertinente disposizione sopra richiamata.

Si prevede, infine, che una nuova procedura di aggiudicazione della concessione è richiesta in caso di ulteriori diverse modifiche delle condizioni della stessa concessione durante il periodo della sua validità.

L'articolo 176 (*Risoluzione del contratto*) recepisce l'articolo 44 della direttiva 2014/23/UE che prevede la risoluzione del contratto di concessione. In particolare, la disposizione stabilisce che la concessione è risolta in tre diverse ipotesi: quando la medesima ha subito una modifica sostanziale; quando il concessionario avrebbe dovuto essere escluso e nell'ipotesi in cui la Corte di Giustizia dell'Unione europea abbia accertato l'inadempimento dello Stato agli obblighi derivanti dai trattati in conseguenza dell'aggiudicazione da parte di una stazione appaltante di una concessione in violazione del diritto dell'Unione europea.

In particolare, la norma prevede che qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento della stazione appaltante ovvero quest'ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario: il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario; le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione. Con riferimento alle conseguenze derivanti dalla risoluzione del contratto di concessione, la norma dispone che le somme predette sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi, limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione in commento e sono indisponibili fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

Infine, la disposizione prevede che l'efficacia della revoca della concessione venga subordinata alla condizione del pagamento da parte del concedente delle suddette somme.

L'articolo 177 (*Affidamenti dei concessionari*) è attuativo del criterio di delega previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera iii) della legge n. 11 del 2016. In particolare, la disposizione stabilisce l'obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare mediante procedura ad evidenza pubblica una quota pari all'80% dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro. La disposizione stabilisce che la restante parte possa essere realizzata da società in house per i soggetti pubblici ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Tale disposizione stabilisce, altresì,

modalità di verifica del rispetto di tali previsioni affidate anche all'ANAC. Infine, prevede per le concessioni già in essere, un periodo transitorio di adeguamento non superiore a 24 mesi.

L'articolo 178 (*Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio*), di carattere innovativo, attua i criteri previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere III) e mmm) di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 11 del 2016 che detta criteri e principi specifici per l'esercizio della delega nel settore delle concessioni autostradali, prevedendo, al contempo, uno specifico regime transitorio per tale tipologia di concessioni. In particolare, tale disposizione prevede che per le concessioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano scadute, il concedente proceda alla predisposizione del bando di gara per l'affidamento della concessione, nel rispetto del principio di evidenza pubblica. E' previsto che le concessioni per le quali la scadenza avvenga nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del codice, il concedente avvii la procedura per l'individuazione del concessionario subentrante, mediante gara ad evidenza pubblica; in caso il suddetto termine sia inferiore a ventiquattro mesi, per evitare soluzioni di continuità tra i due regimi concessori, la procedura di gara dovrà essere indetta nel più breve tempo possibile. Inoltre, si stabilisce che quando la procedura di gara non si concluda entro il termine di scadenza della concessione, il concessionario uscente resti obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione fino al trasferimento della gestione. Infine, per le opere assentite che il concessionario abbia già eseguito e non ancora ammortizzate alla scadenza della concessione, è riconosciuto al concessionario il diritto ad un indennizzo da parte del subentrante; comunque si prevede che l'importo del valore di subentro sia a carico del concessionario subentrante.

La disposizione chiarisce che per le concessioni autostradali il rischio operativo si intende comprensivo del rischio traffico e che l'amministrazione può richiedere sullo schema delle convenzioni da sottoscrivere un parere preventivo all'ANAC.

PARTE IV

CONTRAENTE GENERALE E FINANZA DI PROGETTO

L'articolo 179 (*Disciplina comune applicabile*) individua le disposizioni applicabili anche con riferimento ai servizi.

L'articolo 180 (*Partenariato pubblico e privato*) è innovativo rispetto al vigente decreto legislativo

n.163 del 2006. In coerenza con la disciplina comunitaria e con quanto previsto dal libro verde della Commissione europea, nonché in aderenza a puntuali criteri di delega contenuti nella legge n.11 del 2016 (cfr. lettere ss) e tt) dell'articolo 1, comma 1), sulla scorta di quanto avviene in altri importanti Paesi europei, come Francia e Spagna, il nuovo impianto normativo disciplina per la prima volta in modo organico, l'istituto del c.d. "partenariato pubblico privato", quale forma di sinergia tra poteri pubblici e privati con il precipuo scopo di finanziare, costruire o gestire infrastrutture o fornire servizi pubblici. Ciò risulta, inoltre, particolarmente vantaggioso ai fini della realizzazione di progetti particolarmente complessi ed innovativi, in quanto la cooperazione con i privati fa sì che l'amministrazione possa vedere aumentate le risorse a disposizione e acquisire soluzioni innovative. La nuova disciplina prevede che i ricavi di gestione dell'operatore economico possano provenire non solo dal canone riconosciuto dall'ente concedente ma anche da qualsiasi altra forma di contropartita economica, quale, ad esempio, l'introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna. Per la prima volta si distingue il ricorso al PPP per la realizzazione delle c.d. "opere a freddo" e "opere a caldo", a seconda che le stesse siano o meno dotate di un'intrinseca capacità a generare reddito attraverso ricavi da utenza in misura tale da ripagare i costi di investimento e remunerare adeguatamente il capitale investito. E', altresì, disciplinata l'allocazione dei rischi e l'equilibrio economico finanziario. In particolare, è riconosciuto che il trasferimento del rischio in capo all'operatore economico comporta l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell'opera. La rilevanza del rischio, nell'ambito della disposizione, è valutata conformemente a quanto previsto dalla direttiva europea secondo cui il rischio operativo di natura economica, sia legato alla gestione dei lavori e/o servizi oggetto del contratto e sia trasferito in capo al soggetto privato, in modo effettivo e sostanziale. Con il contratto di partenariato pubblico privato, inoltre, sono altresì disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all'operatore economico. Viene riconosciuta all'amministrazione aggiudicatrice la facoltà di versare un canone all'operatore economico che è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità dell'opera, nonché ridotta o mancata prestazione dei servizi.

La disposizione chiarisce che la corretta allocazione e distribuzione dei rischi trova presupposto nell'equilibrio economico finanziario, inteso come la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economico e sostenibilità finanziaria. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di

ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al cinquanta per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. Infine, la norma prevede che la sottoscrizione del contratto di partenariato pubblico privato avvenga contestualmente al perfezionamento del contratto di finanziamento.

L'articolo 181 (*Procedure di affidamento*) prevede che la scelta dell'operatore economico avvenga con procedure ad evidenza pubblica, anche mediante dialogo competitivo. Stabilisce, salva l'ipotesi in cui l'affidamento abbia ad oggetto anche l'attività di progettazione, che le amministrazioni aggiudicatrici provvedano all'affidamento dei contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario, che danno evidenza dell'allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico. L'amministrazione aggiudicatrice esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti. L'operatore economico è tenuto a collaborare e ad alimentare attivamente tali sistemi.

L'articolo 182 (*Finanziamento del progetto*) prevede, per il finanziamento dei contratti, la possibilità del ricorso alla finanza di progetto. Il contratto deve definire i rischi trasferiti, le modalità di monitoraggio e le conseguenze che potrebbero derivare dall'anticipata estinzione del negozio. Nel caso in cui dovessero verificarsi fatti non riconducibili all'operatore economico e che incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario, si dovrà procedere alla revisione dello stesso. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS.

L'articolo 183 (*Finanza di progetto*), in analogia all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, detta disposizioni in materia di finanza di progetto. La prima parte dell'articolo è dedicata alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità inseriti negli strumenti di programmazione approvati dalle amministrazioni aggiudicatrici. Per la realizzazione di tali lavori si

prevede la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. A base di gara è posto lo studio di fattibilità elaborato dall'amministrazione aggiudicatrice. Sono, quindi, specificati i contenuti del bando di gara.

Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Sono, altresì, precisati gli aspetti delle proposte che devono essere esaminati e valutati. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di ordine generale.

Si prevede che le offerte debbano contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto.

In questa procedura l'amministrazione aggiudicatrice dopo aver esaminato le offerte pervenute, redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta. La nomina del promotore può avvenire anche in presenza di una sola offerta. L'amministrazione aggiudicatrice, quindi, pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore. Quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, che possono essere richieste in sede di approvazione del progetto preliminare, l'amministrazione aggiudicatrice procede direttamente alla stipula della concessione; nel caso in cui il promotore non accetti di modificare il progetto, l'amministrazione ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso. E' stabilito, infine, che nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese sostenute.

La seconda parte dell'articolo è dedicata alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti negli strumenti di programmazione approvati dalle amministrazioni aggiudicatrici. In tal caso la proposta deve contenere uno studio di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Si prevede che l'amministrazione aggiudicatrice debba valutare, entro tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine all'amministrazione è consentito di invitare il proponente ad apportare allo studio di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere

valutata positivamente. Si stabilisce che lo studio di fattibilità, eventualmente modificato, sia inserito negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione ed è posto in approvazione. E' previsto che il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Lo studio di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente.

L'articolo 184 (*Società di progetto*), in analogia all'articolo 156 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, detta disposizioni in materia di società di progetto, disponendo che il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione o per la gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità debba prevedere la facoltà per l'aggiudicatario di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Si prevede che la società così costituita diventi la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Nel bando può essere previsto anche che la costituzione della società sia un obbligo per l'aggiudicatario. Inoltre, si stabilisce che per effetto del subentro, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventi la concessionaria a titolo originario e sostituisca l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito; in alternativa, si prevede che la società di progetto possa fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Si dispone, infine, che il contratto di concessione stabilisca le modalità per l'eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino al termine di dieci anni dalla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.

L'articolo 185 (*Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto*), in analogia all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, detta disposizioni in materia di emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto, prevedendo, tra

l'altro, che, al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, le società di progetto e le società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato possano emettere obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice civile, purché destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati. La norma prevede che la documentazione di offerta deve riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione. In particolare, dispone che le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi, possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La norma estende l'applicazione a specifici tipi di società, prevedendo che, in tal caso, il decreto sopra citato è adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. La norma, inoltre, prevede che le garanzie di qualsiasi natura, incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli di debito, possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.

L'articolo 186 (*Privilegio sui crediti*), in analogia all'articolo 160 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, interviene in materia di privilegio sul credito, disponendo che i crediti dei soggetti che finanziano o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli simili, la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi abbiano privilegio generale sui beni mobili, ivi inclusi i crediti, del concessionario e delle società di progetto che siano concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali. Tale privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Stabilisce, inoltre, che l'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni (della cui costituzione è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunci legali) sia subordinata alla trascrizione dell'atto dal quale il privilegio risulti. Infine, si prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio possa essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione; nell'ipotesi, invece, in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio stesso si trasferisce sul corrispettivo.

L'articolo 187 (*Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità*), in analogia all'articolo 160-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, interviene in materia di locazione

finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità. L'articolo definisce il contratto di locazione finanziaria come un appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo. La possibilità di avvalersi di tale contratto è prevista ai fini della realizzazione, acquisizione e completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità. L'offerente può anche essere una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.

Si prevede che l'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione e dalla eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste. Si stabilisce, infine, che l'opera oggetto del contratto di locazione finanziaria (che può essere realizzata anche su area nella disponibilità dell'aggiudicatario) possa seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi.

L'articolo 188 (*Contratto di disponibilità*) prevede che l'affidatario del contratto di disponibilità sia retribuito con i seguenti corrispettivi: un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell'opera; mediante un eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell'opera stessa, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice e da un eventuale prezzo di trasferimento, sempre in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice.

Si prevede che l'affidatario assuma il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il contratto dovrà determinare le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti e, salvo diversa determinazione contrattuale, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa saranno a carico del soggetto aggiudicatario. Si stabilisce che dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario sia dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio. Si prevede che l'amministrazione aggiudicatrice debba valutare le offerte presentate con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa e che il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d'opera siano redatti a cura dell'affidatario, tali progetti e le eventuali varianti saranno approvati dallo stesso affidatario previa comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. E' stabilito che l'amministrazione aggiudicatrice possa attribuire all'affidatario il ruolo di autorità espropriante. L'attività di collaudo è, invece, posta in capo alla stazione appaltante che verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti. Si prevede, infine, che l'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resti in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera e dalla messa a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità.

L'articolo 189 (*Subentro*) dispone che nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, la stazione appaltante comunichi per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, sono tenuti ad indicare un operatore economico, che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro. La norma precisa che l'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dalla stazione appaltante e che il subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui la stazione appaltante vi presta il consenso. La norma specifica che, al di fuori dalle ipotesi previste per il subappalto nelle concessioni la sostituzione del concessionario è limitata al tempo necessario per l'espletamento di una nuova procedura di gara. Specifica altresì che la disposizione in argomento trova applicazione nei confronti degli operatori economici titolari di un contratto di partenariato pubblico privato.

L'articolo 190 (*Baratto amministrativo e interventi di sussidiarietà orizzontale*) prevede che gli enti territoriali definiscano con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con

finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa. La disposizione introduce, altresì, un istituto particolarmente innovativo concernente i c.d. "interventi di sussidiarietà orizzontale". Si tratta della partecipazione della società civile alla manutenzione di aree destinate al verde pubblico urbano e di immobili riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, ad eccezione di immobili ad uso scolastico e sportivo, con il riconoscimento di un diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori nei quali insistono le suddette aree o i predetti immobili.

Art. 191 (Cessione di immobili in cambio di opere). Si prevede che il bando di gara possa stabilire a titolo di corrispettivo, totale o parziale, il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma triennale per i lavori o nell'avviso di preinformazione per i servizi e le forniture e che non assolvono più funzioni di pubblico interesse. Si precisa che possono formare oggetto di trasferimento anche i beni immobili già inclusi in programmi di dismissione, purché prima della pubblicazione del bando o avviso per l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo.

Si stabilisce, altresì che il bando di gara possa prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e la conseguente immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea polizza fideiussoria per un valore pari al valore dell'immobile medesimo. Si chiarisce, infine, che la fideiussione sia progressivamente svincolata con le modalità previste con riferimento alla cauzione definitiva.

TITOLO II

IN HOUSE

L'articolo 192 (Regime speciale degli affidamenti in house), in aderenza al criterio di cui alla lettera eee) dell'articolo 1, comma 1 della legge n. 11 del 2016, introduce un regime speciale per gli affidamenti *in house*. A tal fine e onde garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, è prevista l'istituzione presso l'ANAC di un elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*. L'iscrizione al predetto elenco, nelle modalità e secondo i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto, consente di procedere mediante affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale, fermo restando l'obbligo

di pubblicazione, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul profilo del committente degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo, ove non secretati. La disposizione prevede inoltre che, ai fini dell'affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti devono effettuare preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

L'articolo 193 (*Società pubblica di progetto*) prevede la stipula di un accordo di programma tra soggetti pubblici e, ove opportuno, la costituzione di una società pubblica di progetto senza scopo di lucro, allorché il progetto preliminare preveda, ai fini della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e dei beni connessi, l'attività coordinata di più soggetti pubblici. Tale società che può avere carattere anche consortile, è partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati

Alla società pubblica di progetto sono attribuite le competenze necessarie alla realizzazione dell'opera e delle opere strumentali o connesse, nonché alla espropriazione delle aree interessate e all'utilizzazione delle stesse e delle altre fonti di autofinanziamento indotte dall'infrastruttura. Essa realizza l'intervento in nome proprio e per conto dei propri soci e mandanti. Alla società pubblica di progetto possono partecipare le camere di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di un'infrastruttura possono partecipare al finanziamento della stessa, tramite accordo di programma, anche attraverso la cessione al soggetto aggiudicatore ovvero alla società pubblica di progetto di beni immobili di proprietà o allo scopo espropriati con risorse finanziarie proprie. I soggetti privati interessati alla realizzazione di un'infrastruttura possono contribuire alla stessa attraverso la cessione di immobili di loro proprietà o impegnandosi a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale.

TITOLO III CONTRAENTE GENERALE

L'articolo 194 (*Affidamento a contraente generale*) disciplina l'affidamento unitario a contraente generale. Con tale contratto, il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto, dotato di adeguata

esperienza nella realizzazione di opere, nonché di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria, la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.

Tra i compiti del contraente generale sono previsti: sviluppo del progetto definitivo; acquisizione delle aree di sedime; progettazione esecutiva; esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori; prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da realizzare. Al soggetto aggiudicatore sono attribuiti i compiti concernenti: le attività necessarie all'approvazione del progetto definitivo, ove questo non sia stato posto a base di gara; all'approvazione del progetto esecutivo e delle varianti; alla nomina del responsabile dei lavori, del direttore dei lavori e dei collaudatori; all'alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere, assicurando un costante monitoraggio dei lavori anche tramite un comitato permanente costituito da rappresentanti propri e del contraente; al collaudo; alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera. Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione dell'opera. Per ciò che concerne le varianti al progetto affidato al contraente, la norma prevede che sono a carico del contraente generale le varianti necessarie a sanare vizi o integrare omissioni del progetto redatto dallo stesso, mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore le varianti indotte da forza maggiore o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore. Il contraente generale può, comunque, proporre al soggetto aggiudicatore le varianti progettuali ritenute utili a ridurre i tempi e i costi di realizzazione. Il contraente generale provvede all'esecuzione delle attività di propria competenza direttamente ovvero, se costituito da più soggetti, tramite la società di progetto. Il contraente generale può eseguire i lavori affidati direttamente, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi, in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione. Tutti gli affidamenti sono soggetti alle verifiche antimafia. Prima di effettuare qualsiasi pagamento in favore del contraente generale, il soggetto aggiudicatore verifica il regolare adempimento degli obblighi contrattuali; in caso di inadempienza, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui pagamenti successivi, procedendo al pagamento diretto in favore dell'affidatario. Il bando determina la quota di valore dell'opera, che deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie. Il saldo della quota di corrispettivo deve essere pagato ad

ultimazione lavori. Il contraente generale o la società di progetto possono emettere obbligazioni il cui pagamento viene garantito dal soggetto aggiudicatore nei limiti del proprio debito verso il contraente generale, come risultante dagli stati di avanzamento emessi, ovvero dal conto finale o dal certificato di collaudo. I crediti delle società di progetto sono cedibili.

La garanzia extracosti, prestata dal contraente generale, deve comprendere la possibilità per il garante, in caso di fallimento o inadempienza del contraente generale, di far subentrare nel rapporto altro soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente generale, scelto dal garante stesso. Al fine di prevenire e reprimere la criminalità ed i tentativi di infiltrazioni mafiose, il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota forfettaria, non sottoposta a ribasso d'asta, che il contraente generale è tenuto a recepire in fase di offerta. Detta aliquota è inclusa nelle somme a disposizione del quadro economico.

L'articolo 195 (*Procedure di aggiudicazione*) prevede le modalità di aggiudicazione degli affidamenti a contraente generale. Il ricorso alla scelta di aggiudicare mediante affidamento al contraente generale deve essere motivata dalla stazione appaltante in ragione della complessità e di altre esigenze al fine di garantire un elevato livello di qualità, sicurezza ed economicità. Per l'affidamento a contraente generale si pone a base di gara il progetto definitivo. L'aggiudicazione avviene mediante procedura ristretta. Stabilisce che i soggetti aggiudicatori possono indicare nel bando di gara il numero minimo e massimo di concorrenti da invitare a presentare offerta. Nel caso in cui le domande di partecipazione superino il numero massimo, i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da invitare, redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi, predefiniti nel bando di gara. E' inserita la previsione secondo la quale l'aggiudicazione dei contratti avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base di una pluralità di criteri.

L'articolo 196 (*Collaudo*), nel rinviare al pertinente articolo la disciplina delle modalità per l'effettuazione del collaudo, prevede che, per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità, il soggetto aggiudicatore può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi a disposizione del soggetto aggiudicatore per la realizzazione delle predette infrastrutture secondo modalità e limiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'affidatario del supporto al collaudo non può avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte l'infrastruttura.

L'articolo 197 (*Sistema di qualificazione del contraente generale*) istituisce il sistema di qualificazione dei contraenti generali ed individua gli operatori economici che possono richiedere la qualificazione. Prevede la qualificazione dei contraenti generali per classifiche, riferite all'importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. Inoltre, si individuano i requisiti necessari per la qualificazione dei contraenti generali. Costituiscono requisiti per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali oltre il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80, ulteriori requisiti di un'adeguata capacità economica e finanziaria, di un'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché di un adeguato organico tecnico e dirigenziale. Tali ulteriori requisiti possono essere determinati con linee guida a carattere vincolante adottate dall'ANAC.

L'articolo 198 (*Norme di partecipazione alla gara*) prevede gli elementi che i soggetti aggiudicatori hanno facoltà di richiedere agli offerenti per le singole gare. Viene eliminata la possibilità (prevista dal d.lgs. n. 163 del 2006) per le imprese affidatarie designate, di documentare l'esecuzione di lavori analoghi dimostrando di aver eseguito opere ricadenti in specifiche categorie. Si stabilisce che non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate. Inoltre, è fatto divieto ai partecipanti di concorrere alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio, anche stabile. E' soppressa la previgente possibilità per i soggetti aggiudicatori di prevedere il conferimento di un premio in denaro, a parziale recupero delle spese sostenute e documentate. I contraenti generali dotati della adeguata e competente classifica di qualificazione per la partecipazione alle gare possono partecipare alla gara in associazione o consorzio con altre imprese purché queste ultime siano ammesse, per qualunque classifica, al sistema di qualificazione ovvero siano qualificabili, per qualunque classifica.

L'articolo 199 (*Gestione del sistema di qualificazione*) stabilisce che l'attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali venga rilasciata dall'ANAC secondo le procedure ordinarie.

PARTE V INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRIORITARI

La presente parte attua il criterio direttivo di cui alla lettera sss), dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 11 del 2016.

L'articolo 200 (*Disposizioni generali*) Si prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti valuti e, conseguentemente, inserisca negli appositi strumenti di pianificazione e programmazione le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese. Inoltre, in sede di prima individuazione, si prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettui, anche avvalendosi della Struttura tecnica di missione, una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice e ne proponga l'inserimento nel primo documento pluriennale di pianificazione, che sostituisce tutti i precedenti. La disposizione precisa, infine, che la realizzazione di tali opere sia oggetto di: concessione di costruzione e gestione; affidamento unitario a contraente generale; finanza di progetto e qualunque altra forma di affidamento prevista dal presente codice compatibile con la tipologia dell'opera da realizzare.

Art. 202 (*Strumenti di pianificazione e programmazione*) si definiscono gli strumenti di pianificazione e programmazione generale volti alla individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese. Tali strumenti sono: il piano generale dei trasporti e della logistica e il documento pluriennale di pianificazione.

In particolare, il piano generale dei trasporti e della logistica contiene le linee strategiche delle politiche della mobilità delle persone e delle merci nonché dello sviluppo infrastrutturale del paese. Il Piano, è adottato ogni tre anni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del CIPE, acquisito il parere della Conferenza Unificata e sentite le commissioni parlamentari competenti.

Invece, il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti contiene l'elenco degli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilità valutata meritevole di finanziamento, nonché l'elenco degli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica da realizzarsi in coerenza con il PGTL. Si stabilisce, inoltre, che gli enti territoriali e gli altri enti competenti trasmettano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proposte di interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica di preminente interesse nazionale ai fini dell'inserimento nel DPP, comprendenti il progetto di fattibilità, redatto secondo modelli definiti dal medesimo Ministero e corredate dalla documentazione indicata dalle linee guida di cui al decreto legislativo n. 228 del 2011

Art. 202 (*Fondo per la realizzazione delle opere di rilevante interesse nazionale*), in attuazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, al fine di migliorare la capacità di

programmazione e riprogrammazione della spesa per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Fondo per la progettazione di fattibilità e la project review delle infrastrutture di preminente interesse nazionale, nonché del Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale. Vengono, quindi, individuate le risorse che confluiscono nei citati Fondi. In sede di prima assegnazione delle risorse, sono conservati gli impegni già assunti e le assegnazioni effettuate con delibera CIPE, fatta salva la possibilità di riprogrammazione e di revoca secondo le modalità e le procedure stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con tale decreto, sono, altresì, definite le modalità di ammissione al finanziamento della progettazione di fattibilità e di assegnazione delle risorse dei fondi e di riprogrammazione delle stesse a seguito di rinuncia, revoca e rideterminazione a seguito delle attività di projec review, sulla base dei criteri definiti nel Documento Pluriennale di Pianificazione.

Art. 203 (*Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari*) si prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa.

PARTE VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

TITOLO I CONTENZIOSO CAPO I RICORSI GIURISDIZIONALI

L'articolo 204 (*Ricorsi giurisdizionali*) prevede che gli atti delle procedure di affidamento di commesse pubbliche, nonché i connessi provvedimenti dell'ANAC, siano impugnabili unicamente mediante ricorso giurisdizionale. In particolare, al fine di razionalizzare il processo in materia di gare pubbliche, sono apportate modifiche al codice del processo amministrativo. Si prevede che i vizi relativi alla composizione della commissione di gara, all'ammissione e all'esclusione dalla gara per carenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziaria e tecnico-professionali sono considerati immediatamente lesivi e sono ricorribili dinanzi al giudice amministrativo, precludendosi la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti della procedura di gara, anche con ricorso incidentale.

Si dispone, inoltre, che il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, venga comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio.

Al fine di razionalizzare il processo in materia di gare pubbliche il giudizio è definito da una camera di consiglio da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Su richiesta delle parti il ricorso è definito, negli stessi termini, in udienza pubblica. Le parti possono produrre documenti fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a sei giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista della camera di consiglio, fino a tre giorni liberi.

Si dispone, inoltre, che il Tribunale amministrativo regionale depositi la sentenza con la quale definisce il giudizio entro trenta giorni dall'udienza di discussione, ferma restando la possibilità di chiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni..

Si stabilisce che nel giudizio di appello la sentenza di rigetto possa essere motivata richiamando le argomentazioni della sentenza del Tribunale amministrativo regionale. Sono, da ultimo, previste forme di proposizione di ricorso cumulativo.

CAPO II

RIMEDI ALTERNATIVI AL RICORSO GIURISDIZIONALE ALLE CONTROVERSIE RELATIVE A DIRITTI SOGGETTIVI DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE,

L'articolo 205 (Accordo bonario), rispetta quanto disposto dal criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera aaa), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, che richiede la razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto, disciplinando il ricorso alle procedure arbitrali al fine di escludere il ricorso a procedure diverse da quelle amministrative, garantendo trasparenza, celerità ed economicità e assicurando il possesso dei requisiti di integrità, imparzialità e responsabilità degli arbitri e degli eventuali ausiliari. La disposizione prevede l'applicabilità della fattispecie dell'accordo bonario per i lavori pubblici affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, nel caso in cui, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare per un importo compreso tra il 5 e il 15 % dell'importo contrattuale e non più per un importo non inferiore al 10% come disposto dall'articolo 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano

nuovamente l'importo compreso tra il 5 e il 15 %, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto dà immediata comunicazione delle riserve al responsabile del procedimento il quale valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore. Il responsabile del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dall'organo di collaudo, richiede alla Camera arbitrale, l'indicazione di una lista di 5 esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. Si evidenzia che l'articolo 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006 prevede, invece, che il responsabile del procedimento, entro trenta giorni dal ricevimento del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, promuova la costituzione di una commissione composta da tre membri, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi. In caso di mancata intesa tra il responsabile del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista, l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale. La proposta è formulata entro 90 giorni dalla nomina. L'esperto, tra l'altro, verifica le riserve in contraddittorio tra il responsabile del procedimento e il soggetto che le ha formulate, istruisce la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri e quindi formula una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al responsabile del procedimento e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata entro 45 giorni dal ricevimento, l'accordo bonario è realizzato e viene redatto verbale a cura dell'esperto, sottoscritto dalle parti e dall'esperto. Il verbale è inoltrato alla stazione appaltante per le valutazioni definitive. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve, ovvero di inutile decorso del termine, possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Art. 206 (Accordo bonario per i servizi e le forniture) l'articolo detta disposizioni in materia di accordo bonario per i servizi e le forniture adattando le disposizioni previste per l'accordo bonario in materia di affidamento di lavori pubblici, in quanto compatibili, ai contratti di fornitura di natura continuativa o periodica, e di servizi

Art. 207 (Collegio consultivo tecnico) Si introduce un nuovo istituto giuridico in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di affidamento di commesse pubbliche. A tal fine, le parti possono convenire che, prima dell'avvio dell'esecuzione, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. L'articolo definisce, altresì, la relativa procedura per la composizione della controversia.

L'articolo 208 (Transazione), in aderenza al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera aaa), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, dispone che le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possano essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. Ove il valore dell'importo oggetto di rinuncia sia superiore a 100.000,00 euro, ovvero 200.000 euro in caso di lavori pubblici, si dispone l'obbligo di acquisire il necessario parere legale, in base alla normativa vigente. La proposta di transazione può essere formulata dal soggetto aggiudicatario e dal dirigente competente, sentito il RUP.

L'articolo 209 (Arbitrato) in aderenza a quanto disposto dal criterio di delega di cui alle lettere pp) e aaa), della legge 28 gennaio 2016, n. 11, prevede che le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario possono essere deferite ad arbitri. Aggiunge, altresì, rispetto al disposto dell'articolo 241 del decreto legislativo 10 aprile 2006, n. 163, che l'arbitrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 6 novembre 2012, n. 190, si applica anche alle controversie relative a concessioni, a appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici. Il deferimento ad arbitri è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione, motivata, da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. L'arbitrato si svolge esclusivamente secondo quanto previsto dal presente codice. La norma prevede che la stazione appaltante indica nel

bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterrà o meno la clausola compromissoria. L'aggiudicatario può ruscare la clausola compromissoria, che in tale caso non è inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. E' vietato in ogni caso il compromesso. L'articolo introduce una nuova disposizione secondo cui l'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli. Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato, a differenza di quanto previsto dall'articolo 241 secondo cui i membri sono solo scelti dalle parti, dalla Camera arbitrale. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale è nominato e designato dalla Camera arbitrale, scegliendolo tra i soggetti iscritti all'albo ed in possesso di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Viene introdotta una nuova disposizione secondo cui la nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione, oltre che nel rispetto delle disposizioni del presente codice. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati tra i dirigenti pubblici. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto, preferibilmente, tra i dirigenti pubblici. In entrambe le ipotesi, qualora l'Amministrazione con atto motivato ritenga di non procedere alla designazione dell'arbitro nell'ambito dei dirigenti pubblici, la designazione avviene nell'ambito degli iscritti all'albo. L'articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 815 del codice di procedura civile, elenca i casi in cui non si può essere nominati arbitri. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle precedenti disposizioni determina la nullità del lodo. E' altresì introdotta una nuova disposizione relativa al procedimento finalizzato alla designazione dei componenti del collegio e all'attività istruttoria del collegio medesimo finalizzata alla pronuncia del lodo. La disposizione illustra, altresì, il procedimento di formazione del lodo, i casi di impugnazione, di sospensione della sua efficacia. E' inoltre previsto che la Camera arbitrale (e non più il collegio), su proposta del collegio arbitrale, determina, con apposita delibera, il compenso degli arbitri nei limiti stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Fino all'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i compensi minimi e massimi stabiliti dalla tariffa allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, sono dimezzati. Sono comunque vietati incrementi dei

compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto. Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non può comunque superare l'importo di 100 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con i decreti/delibere di cui al primo periodo.

Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati all'ANAC.

Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell'accoglimento.

Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

L'articolo 210 (*Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari*) prevede che presso l'ANAC è istituita la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, i cui organi sono il Presidente e il collegio arbitrale. Quest'ultimo, composto da cinque membri, è nominato dall'ANAC fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto. Al suo interno l'ANAC sceglie il Presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed è retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorità stessa. Il Presidente e i consiglieri sono soggetti alle incompatibilità e ai divieti nel seguito indicati. La Camera arbitrale cura la formazione e la tenuta dell'Albo degli arbitri per i contratti pubblici, redige il codice deontologico degli arbitri camerale e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale. Per l'espletamento delle sue funzioni la Camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dall'ANAC. La Camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di lavori pubblici e li trasmette ai soggetti competenti. Per l'espletamento della propria attività la Camera arbitrale può richiedere notizie, chiarimenti e documenti relativamente al contenzioso in materia di contratti pubblici. Con regolamento dell'ANAC sono disciplinate le relative modalità di acquisizione. La disposizione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 18, della legge 6 novembre 2012, n. 190, prevede i soggetti che possono essere iscritti all'albo degli arbitri della Camera arbitrale. La norma prevede inoltre che la Camera arbitrale cura, in sezione separata, la tenuta dell'elenco dei periti per la nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali. La disposizione individua i soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità fissati in via generale dal consiglio arbitrale, che sono rispettivamente

inseriti nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti, su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione comprovante i requisiti. Si introduce la nuova disposizione secondo cui non possono comunque essere iscritti all'albo i soggetti condannati in via definitiva per qualunque reato, nonché quelli sottoposti a procedimento penale in corso per reati contro la pubblica amministrazione o per appartenenza o concorso esterno ad associazione di stampo mafioso. L'appartenenza all'albo degli arbitri e all'elenco dei periti ha durata triennale e può essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del triennio. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lettera l, della legge 6 novembre 2012, n.190, durante il periodo di appartenenza, e nei successivi tre anni, i soggetti iscritti all'albo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte.

Per le ipotesi di cui all'articolo in materia di arbitrato, la Camera arbitrale cura anche la tenuta dell'elenco dei segretari dei collegi arbitrali. Possono essere iscritti all'elenco i funzionari in possesso di diploma di laurea in materia giuridica o economica o equipollenti e, ove necessario, in materie tecniche, inseriti nei ruoli delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi un'anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Gli eventuali oneri relativi alla tenuta dell'elenco sono posti a carico dei soggetti interessati all'iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assicurare l'integrale copertura dei suddetti costi. Sul sito dell'ANAC sono pubblicati l'elenco degli arbitrati in corso, i dati relativi alle vicende dei medesimi, i nominativi e i compensi degli arbitri e dei segretari.

L'articolo 211 (*Pareri di precontenzioso dell'ANAC*) prevede che, su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprima parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara. Qualora l'altra parte acconsenta preventivamente, il parere purché adeguatamente motivato, obbliga le parti ad attenersi a quanto in esso stabilito.

TITOLO II

GOVERNANCE

L'articolo 212 (*Indirizzo e coordinamento*) recepisce gli artt. 83, 84, 85 e 86 della direttiva 2014/24/UE; 99, 100, 101 e 102 della direttiva 2014/25/UE; 45 della direttiva 2014/23/UE. Si prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una Cabina di regia con il compito di: effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del presente codice; di esaminare le proposte di modifiche normative nella materia di interesse valutandone il relativo impatto sul

sistema normativo vigente; di promuovere la realizzazione, in collaborazione con i soggetti competenti, di un piano nazionale in tema di procedure telematiche di acquisto, al fine della diffusione dell'utilizzo degli strumenti informatici e della digitalizzazione delle fasi del processo di acquisto. Si stabilisce, inoltre, che la Cabina di regia segnali eventuali specifiche violazioni o problemi sistemici all'ANAC per gli interventi di competenza. Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni, la Cabina di regia, anche avvalendosi di ANAC, presenta alla Commissione una relazione di controllo contenente, se del caso, informazioni sulle cause più frequenti di non corretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell'applicazione delle norme, sul livello di partecipazione delle microimprese e delle PMI.

Art. 213 (Autorità Nazionale Anticorruzione). L'articolo attribuisce all'ANAC i poteri di vigilanza e di controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, al fine di prevenire e contrastare la corruzione. La stessa disposizione riconosce all'ANAC la gestione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, nonché la gestione della banca dati nazionale dei contratti pubblici e del casellario informatico. Infine, è stabilito il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie da parte della stessa ANAC sia nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti sia nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento. Tale disciplina rafforza il ruolo dell'ANAC rispetto alle vigenti norme.

L'articolo 214 (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e struttura tecnica di missione) prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuova le attività tecniche e amministrative occorrenti ai fini della adeguata e sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli altri interventi ed effettui, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate, le attività di supporto necessarie per la vigilanza sulla realizzazione delle infrastrutture.

In particolare il Ministero: promuove e riceve le proposte delle regioni o province autonome e degli altri enti aggiudicatori; promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle infrastrutture; promuove la redazione dei progetti delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori; provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli altri enti interessati con

oneri a proprio carico, alle attività di verifica dello stato della realizzazione delle infrastrutture; ove necessario, collabora alle attività dei soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle attività istruttorie con azioni di indirizzo e supporto.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della Struttura tecnica di missione, per le attività di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture. La predetta Struttura svolge, altresì, le funzioni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, previste ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.

L'articolo dispone, infine, che il Ministero anche per le esigenze di detta struttura di missione, possa avvalersi, quali *advisor*, di Università statali e non statali legalmente riconosciute, di Enti di ricerca e società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati.

L'articolo 215 (*Consiglio superiore dei lavori pubblici*) prevede che sia garantita la piena autonomia funzionale e organizzativa, nonché l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato. Si demanda ad un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'attribuzione al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio medesimo, di poteri consultivi, i quali, dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice, siano stati affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Si stabilisce che il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprima parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro, nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONE

L'articolo 216 (*entrata in vigore e disposizioni transitorie*) dispone che il codice si applichi alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore. Si stabilisce inoltre che esso si applichi, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Si prevede, infine, un regime transitorio.

L'articolo 217 (*Abrogazioni*) dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, siano abrogati il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché tutte le altre norme in contrasto con il codice medesimo, che sono elencate nell'articolo in esame .

PARTE I

AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI

Gli articoli da 1 a 3 contengono principi generali e disposizioni comuni. In particolare:

L'articolo 1 (*Oggetto e ambito di applicazione*) recepisce gli articoli 1, 13 e 23 della direttiva 2014/24/UE, 1 e 41 della direttiva 2014/25/UE nonché 1 e 27 della direttiva 2014/23/U. Esso definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del codice, stabilendo che lo stesso disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione. Si elencano, poi, particolari tipologie di contratti soggetti all'applicazione del nuovo codice, anche in parte mutuando i contenuti della disciplina attualmente recata nell'articolo 32 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e sistematizzandone la collocazione.

Per quanto concerne i contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, si chiarisce che esso si applica anche ai suddetti contratti, salvo che per quelli rientranti nell'alveo della disciplina recata dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

È, altresì, previsto che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale adotti, d'intesa con l'ANAC, direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e

l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del nuovo codice e delle procedure applicate dall'Unione Europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Resta ferma l'applicazione del codice alle procedure di affidamento svolte in Italia. Infine, si dispone la salvezza di tutte le speciali disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni, gli organismi e gli organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile.

L'articolo 2 (*Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome*), delinea il riparto delle competenze legislative di Stato, regioni e province autonome.

L'articolo 3 (*Definizioni*), recepisce gli articoli 2, 33, par. 1 della direttiva 2014/24/UE, 2, 3, 4, 29, par. 1, 51, par. 1 della direttiva 2014/25/UE, 5, 6, 7 e 13, par. 1 della direttiva 2014/23/UE. Esso contiene le definizioni contenute nel codice, che comprendono quelle contenute nelle direttive europee, con i necessari adeguamenti in relazione all'assetto dell'ordinamento interno. Rispetto al precedente codice, si tiene conto anche della legislazione nazionale intervenuta *medio tempore*, e sono, altresì, inserite nuove definizioni, tra cui, quella di *joint venture*, quale associazione tra due o più enti, finalizzata all'attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determinate intese di natura commerciale e/o finanziaria. Si segnala, inoltre, che per la prima volta vengono introdotte le definizioni di: partenariato pubblico privato, lavori complessi e opere incompiute, *rischio operativo*, rischio di costruzione, rischio di disponibilità, rischio di domanda,

TITOLO II

CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

Gli articoli da 4 a 20 contengono disposizioni in materia di contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione. In particolare:

L'articolo 4 (*Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi*), in analogia all'articolo 27 del d.lgs. n. 163 del 2006, dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

L'articolo 5 (*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*), recependo gli articoli 12 e 13 della direttiva 2015/24/UE, 28 della direttiva 2015/25/UE e 17 della direttiva 2015/23/UE dir. 23, esclude dall'ambito di applicazione del codice gli affidamenti *in house* effettuati nell'ambito del settore pubblico, (cosiddetto partenariato pubblico-pubblico) . In particolare precisa i presupposti necessari ai fini della qualificazione dell' *in house*, in linea con quanto previsto dalla legislazione italiana in materia di società a partecipazione pubblica e con quanto espressamente previsto nelle citate direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/25/UE, e cioè quando:

- a) un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ed esplicitando cosa si intenda con esso;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi secondo le modalità disciplinate dal medesimo articolo;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

La norma è innovativa rispetto alle previsioni vigenti, nella parte in cui prevede la partecipazione di capitali privati e recepisce quindi pienamente la disciplina europea anche tenendo conto della giurisprudenza del Consiglio di Stato che nel parere n. 298 del 2015 aveva considerato, relativamente alla partecipazione di capitali privati, la direttiva europea come *self executing* e, pertanto, direttamente applicabile.

Si prevede, inoltre, che il nuovo codice non si applica, qualora sussistano tutte le condizioni precedenti, anche nel caso dell' *in house rovesciato* ovvero quando la persona giuridica controllata aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente controllante e nel caso dell' *in house a cascata* ovvero quando la persona giuridica controllata aggiudica ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

L'articolo 6 (*Appalti e concessioni aggiudicati ad una joint venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture*), recepisce le disposizioni comuni alle direttive 2014/25/UE e 2014/23/UE (artt. 14 e 15 dir. 23; artt. 30 e 31 dir. 25). Esso, in particolare, prevede un regime

specifico per l'esclusione dall'ambito di applicazione del codice delle concessioni e gli appalti, aggiudicati, nei settori speciali, ad una *joint venture* o ad un ente aggiudicatore facente parte di una *joint venture*. La *joint venture* deve essere stata costituita per svolgere le attività oggetto dell'appalto o della concessione per un periodo di almeno tre anni e l'atto costitutivo deve prevedere che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte almeno per un periodo di pari durata. Indica, altresì, le informazioni che gli enti aggiudicatori devono notificare alla Commissione europea, su richiesta della stessa, a comprova della circostanza che le relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa o la *joint venture* cui gli appalti o le concessioni sono aggiudicati, soddisfano i requisiti di cui al presente articolo e a quello relativo agli appalti e concessioni aggiudicati ad un'impresa collegata. Tali informazioni riguardano i nomi delle imprese o *joint venture* interessate nonché la natura ed il valore degli appalti e delle concessioni considerati.

L'articolo 7 (*Appalti e concessioni aggiudicati a un'impresa collegata*), che recepisce le disposizioni comuni alle direttive 2014/25/UE e 2014/23/UE (art. 29 e 31 dir. 25; art. 13 dir. 23), stabilisce che, in deroga alla disciplina dell' in house di cui all'articolo 5, il decreto non si applica alle concessioni e agli appalti nei settori speciali aggiudicati da un ente aggiudicatore ad un'impresa collegata oppure aggiudicati da una *joint venture*, composta da più enti aggiudicatori, per svolgere attività descritte agli articoli relativi a agli appalti nel settore speciale e di cui all'allegato II, ad un'impresa collegata ad uno dei predetti enti aggiudicatori.

La deroga si applica agli appalti e alle concessioni di servizi e di lavori nonché agli appalti di forniture, purché almeno l'80 % del fatturato totale realizzato in media dall'impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutti i servizi, lavori e forniture prestati da tale impresa, provenga dalle prestazioni rese all'ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata.

Infine vengono disciplinate le modalità per la determinazione del fatturato.

L'articolo 8 (*Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza*), in attuazione di quanto previsto dagli articoli 34 e 35 della direttiva n. 2014/25/UE e dell'articolo 16 della direttiva 2014/23/UE e impregiudicata l'applicazione della normativa in materia di concorrenza, si prevede che gli appalti strumentali allo svolgimento delle attività relative al gas e energia elettrica, acqua, elettricità, servizi di trasporto, porti e aeroporti, servizi di trasporto, servizi postali, gas e prospezione ed estrazione di carbone o altri combustibili solidi, i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività, nonché le concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori non sono soggetti alle disposizioni contenute nel codice, a condizione che la relativa attività sia direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. Ciò vale anche

nel caso in cui tale attività non abbia carattere di esclusività ma costituisca parte di un settore più ampio, nonché se la stessa è esercitata unicamente in determinate parti del territorio nazionale. La valutazione dell'esposizione alla concorrenza è effettuata dalla Commissione europea, in relazione all'attività in questione ed al mercato geografico di riferimento, sulla base delle disposizioni del TFUE in materia di concorrenza, anche in relazione alle caratteristiche dei prodotti o dei servizi interessati, all'esistenza di prodotti o servizi alternativi considerati sostituibili sul versante della domanda e dell'offerta, ai prezzi e alla presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori di prodotti o servizi in questione. Per mercato geografico di riferimento, sulla base del quale viene valutata l'esposizione alla concorrenza, deve intendersi quello costituito dal territorio dove le imprese interessate intervengono nell'offerta e nella domanda di prodotti e di servizi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dai territori vicini, in particolare per condizioni di concorrenza sensibilmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori. Nella valutazione di cui sopra si deve tenere conto, in particolare, della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi, dell'esistenza di ostacoli all'entrata o di preferenze dei consumatori, nonché dell'esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di differenze notevoli sotto il profilo delle quote di mercato delle imprese o di differenze sostanziali a livello di prezzi. A tal fine, specifica che i mercati liberamente accessibili sono quelli indicati nell'allegato VII per i quali sono stati adottati i provvedimenti attuativi, fatta salva la possibilità di dimostrare l'accesso al mercato in questione è libero di fatto e di diritto. Inoltre, nel caso in cui una determinata attività venga ritenuta direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro competente per settore, può richiedere alla Commissione europea di stabilire che le disposizioni del nuovo codice non si applichino all'aggiudicazione di appalti o all'organizzazione di concorsi di progettazione per il perseguimento dell'attività in questione, nonché alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori, informando la Commissione di tutte le circostanze pertinenti.

E', inoltre, prevista per gli enti aggiudicatori la possibilità di richiedere alla Commissione europea di stabilire l'applicabilità delle condizioni di cui sopra per una determinata attività. In ogni caso, gli appalti destinati a permettere lo svolgimento dell'attività oggetto della presente disposizione e i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività nonché le concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori non sono soggetti alle disposizioni del presente codice ove la Commissione europea abbia adottato un atto di esecuzione che stabilisca l'applicabilità delle attività in argomento, oppure non abbia adottato l'atto di esecuzione entro il termine previsto dall'allegato VII. Le menzionate domande presentate dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro per le politiche europee o dagli enti aggiudicatori, possono essere modificate, con il consenso della

Commissione europea, in particolare per quanto riguarda le attività o l'area geografica interessate.

L'articolo 9 (*Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo*), recepisce gli articoli 11 della direttiva 2014/24/UE, 22 della direttiva 2014/25/UE, 10 par. 1 e 2 della direttiva 2014/23/UE, che sottraggono all'applicazione del presente codice le concessioni e gli appalti pubblici di servizi aggiudicati a un'altra amministrazione o a un ente aggiudicatore o a un'associazione di amministrazioni o di enti aggiudicatori in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni normative, volte a tutelare il preminente interesse generale rispetto all'apertura dei mercati. L'esclusione è disposta anche nell'ipotesi in cui il diritto esclusivo è attribuito ad un operatore economico ai sensi del TFUE e di atti giuridici dell'Unione recanti norme comuni in materia di accesso al mercato, con riferimento alle attività di cui all'allegato II. Sempre allo scopo di garantire la trasparenza, viene stabilito che qualora venga concesso un diritto esclusivo ad un operatore economico per l'esercizio di una delle attività di cui all'allegato II, la cabina di regia informa in merito la Commissione europea.

L'articolo 10 (*Contratti nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali*), analogamente a quanto previsto dal vigente articolo 31 del decreto legislativo 163 del 2006, ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, interviene nell'ambito delle esclusioni relative a specifici settori, con specifiche previsioni relativamente ai contratti nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali. Nello specifico, la norma in argomento prevede che le disposizioni del nuovo codice relative ai settori ordinari non si applicano: agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori speciali che sono aggiudicati o organizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività nei settori speciali (acqua, gas, elettricità etc.) e sono aggiudicati per l'esercizio di tali attività; agli appalti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni relative ai settori speciali; agli appalti aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice che fornisce servizi postali per il perseguimento di specifiche attività, quali servizi speciali connessi a strumenti elettronici ed effettuati interamente per via elettronica, particolari servizi finanziari, servizi di filatelia e servizi logistici.

L'articolo 11 (*Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia*), prevede, ai sensi dell'art. 23 direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, che le disposizioni del codice relative ai settori speciali non si applicano agli appalti per l'acquisto di

acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano una o entrambe le attività relative all'acqua potabile, nonché agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono essi stessi attivi nel settore dell'energia, in quanto esercitano un'attività per la fornitura di energia e combustibili destinati alla produzione di energia.

L'articolo 12 (*Esclusioni specifiche nel settore idrico*), sulla base di quanto previsto dall'articolo 12 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, introduce specifiche esclusioni nel settore idrico. A tal fine, la disposizione prevede che il codice non si applichi alle concessioni aggiudicate per fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile, nonché per alimentare tali reti con acqua potabile.

Le disposizioni del nuovo codice non si applicano altresì alle concessioni, collegate ad una delle predetta attività, riguardanti progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti più del 20% del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o drenaggio, nonché allo smaltimento o al trattamento delle acque reflue. Su tale specifico aspetto, l'esclusione dall'ambito di applicazione tiene conto degli esiti del referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011 per le concessioni nel settore idrico, in aderenza a quanto previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 1, lettera hhh) della legge n. 11 del 2016.

L'articolo 13 (*Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi*) introduce specifiche esclusioni per i settori speciali, sulla base di quanto previsto dall'articolo 18 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, in linea con quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Nello specifico, si prevede che il codice non si applichi agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, nel caso in cui l'ente aggiudicatore non goda di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell'ente aggiudicatore. A tal fine, su richiesta della Commissione europea, gli enti aggiudicatori comunicano tutte le categorie di prodotti o di attività che considerano escluse, evidenziando le eventuali informazioni di carattere commerciale sensibile. Le disposizioni del codice relative ai settori speciali non trovano, comunque, applicazione relativamente alle categorie di prodotti o attività oggetto di appalti di cui alle succitate attività, considerati esclusi dalla Commissione europea con atto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 14 (*Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di una attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo*), ai sensi dall'art. 19 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, introduce esclusioni relativamente all'applicazione del codice con riferimento agli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori per scopi diversi dal perseguimento delle attività ricomprese nei settori speciali o per l'esercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione europea, e ai concorsi di progettazione organizzati a tali fini. A tal fine, su richiesta della Commissione europea, gli enti aggiudicatori comunicano tutte le categorie di prodotti o di attività che considerano escluse, evidenziando le eventuali informazioni di carattere commerciale sensibile. Si precisa, infine, che le disposizioni del codice relative ai settori speciali non trovano comunque applicazione relativamente alle categorie di prodotti o attività oggetto di appalti di cui alle succitate attività, considerati esclusi dalla Commissione europea con atto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 15 (*Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche*), ai sensi dall'articolo 8 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 11 direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, introduce esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche. Nello specifico, si prevede che le disposizioni del nuovo codice non si applichino agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori ordinari e alle concessioni principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche. Si precisa che i termini «rete pubblica di comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica» si riferiscono a quanto disciplinato nel Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 25 del 2003 nel settore delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione, come modificato dal decreto legislativo n. 70 del 28 maggio 2012, con il quale l'Italia ha recepito la direttiva europea 2009/140/CE.

L'articolo 16 (*Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali*), prevede i casi di non applicazione agli appalti pubblici, ai concorsi di progettazione o alle concessioni da aggiudicare o organizzare in base a norme internazionali, secondo quanto disposto dall'articolo 9 della direttiva 2014/24/UE, dall'articolo 20 della direttiva 2014/25/UE, nonché dall'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2014/23/UE. Tali casi di esclusioni erano già contemplati negli articoli 18 e 100 del decreto legislativo 163 del 2006. In particolare, si prevede che l'esclusione si applichi nei casi in cui sia previsto il rispetto di procedure stabilite o da uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali, quale ad es. un accordo internazionale concluso in conformità dei Trattati dell'Unione europea tra lo Stato e uno o più paesi terzi e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione o gestione congiunta di un progetto,

o da una organizzazione internazionale. Si dispone, altresì, l'esclusione dall'applicazione quando l'aggiudicazione avviene in base a norme previste da una organizzazione internazionale o da una istituzione finanziaria internazionale quando gli appalti, i concorsi di progettazione o le concessioni, sono interamente finanziate dalla stessa organizzazione o istituzione. Si ribadisce, inoltre, l'esclusione nei casi di appalti, concorsi di progettazione e concessioni in materia di difesa e di sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE.

Infine si prevede che la Cabina di regia comunichi alla Commissione europea gli strumenti giuridici che creano obblighi internazionali.

L'articolo 17 (*Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessioni di servizi*), conformemente a quanto disposto dall'articolo 10 della direttiva 2014/24/UE, dall'articolo 21 della direttiva 2014/25/UE, nonché dell'articolo 10, paragrafo 8, della direttiva 2014/23/UE, prevede alcuni casi specifici di esclusione sia degli appalti che delle concessioni di servizi, dall'applicazione delle norme contenute nel codice. Tali casi di esclusioni erano in parte già contemplati dall'articolo 19 del decreto legislativo n.163 del 2006.

In particolare, le cause di esclusione riguardano appalti e concessioni di servizi relativi a:

- acquisto o locazione di terreni fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
- acquisto, sviluppo, produzione o co-produzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, nonché appalti e concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi;
- servizi di arbitrato o di conciliazione;
- consulenza e rappresentanza legale per attività di arbitrato o conciliazione, in procedimenti giudiziari o dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche nazionali, europee o internazionali;
- servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
- servizi prestati da fiduciari o tutori o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da organo giurisdizionale o per legge;
- altri servizi connessi anche occasionalmente all'esercizio dei pubblici poteri;
- servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, vendita e trasferimento di titoli o altri strumenti finanziari forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;

- prestati a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, vendita, acquisto o trasferimento di titoli o altri strumenti finanziari;
- contratti di lavoro;
- servizi di difesa e protezione civile, prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati da specifici codici CPV fatta eccezione per i servizi di trasporto pazienti in ambulanza;
- servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;
- servizi connessi a campagne politiche se aggiudicati da un partito politico nell'ambito di una campagna elettorale.

L'articolo 18 (*Esclusioni specifiche per contratti di concessione*), secondo quanto disposto dall'articolo 10, paragrafi 3, 9 e 10, della direttiva 2014/23/UE, prevede specifici casi di non applicazione delle disposizioni del codice a talune concessioni di servizio. Si tratta di una norma di nuova previsione.

In particolare, le cause di esclusione riguardano le concessioni di servizi relativi a:

- servizi di trasporto basati su una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n.1008/2008 o di trasporto pubblico di passeggeri a sensi del regolamento (CE) n.1370/2007;
- servizi di lotterie, identificate dal codice CPV 92351100-7, aggiudicate ad un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo. Si precisa che ai fini della presente lettera il concetto di diritto esclusivo non include i diritti esclusivi ma, come si evince dai considerati della direttiva, per diritto esclusivo si intende il diritto esclusivo concesso dallo Stato mediante una procedura non ad evidenza pubblica ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali applicabili, conformemente al TFUE. Tale esclusione, è giustificata dalla concessione di un diritto esclusivo ad un operatore economico che rende inapplicabile una procedura competitiva nonché dalla necessità di preservare la possibilità per gli Stati membri di regolare a livello nazionale il settore dei giochi d'azzardo in virtù dei loro obblighi di tutela dell'ordine pubblico e sociale. Tale concessione è soggetta alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;
- concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per l'esercizio della loro attività in un paese terzo, che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno della UE.

L'articolo 19 (Contratti di sponsorizzazione) Prevede una disciplina semplificata, unica per i contratti di sponsorizzazione sia dei beni culturali sia negli altri settori che, come tale, è innovativa, rispetto a quanto previsto dall'articolo 120 del codice dei beni culturali e rispetto alla normativa vigente di cui alla legge n. 449 del 1997, che all'art. 43 prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi di sponsorizzazione limitatamente con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituiti con atto notarile e rispetto a quanto previsto dall' articolo 119 del decreto legislativo n. 267 del 2000 per gli enti locali.

Si prevede che l'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, con esclusione dei contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto beni culturali, cui non si applica tale limite, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso. Trascorsi i trenta giorni il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi e/o le forniture direttamente a sua cura e spese, la stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. Si prevede, inoltre, che la stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

L'articolo 20 (Opera pubblica realizzata a spese del privato) prevede che le disposizioni del codice non si applichino al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici. L'amministrazione, successivamente alla stipula della convenzione, valuta che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte, siano rispondenti alla realizzazione delle predette opere pubbliche previste nella convenzione. La previsione rappresenta una innovazione nell'ordinamento giuridico e disciplina un aspetto relativo alla partecipazione della società civile nello sviluppo delle infrastrutture e delle opere pubbliche nell'ambito della sussidiarietà orizzontale.

TITOLO III

PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

Gli articoli da 21 a 27 contengono disposizioni in materia di pianificazione, programmazione progettazione. In particolare:

L'articolo 21 (*Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti*), anche sulla scorta del criterio direttivo di cui alla legge n. 11 del 2016, lettera bb), che prevede la razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso l'applicazione di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, con relativa riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti, detta disposizioni in materia di programmazione, disponendo che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori debbano adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. La norma differisce significativamente rispetto all'analoga previsione in materia di programmazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006 Per quanto attiene alle modalità di adozione del programma, infatti, esso è adottato "in coerenza" con il bilancio e non congiuntamente come previsto dall'articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006, venendo incontro alle diverse tempistiche dei soggetti pubblici che approvano il bilancio e consentendo effettivamente di adottare il programma solo una volta che siano note le risorse disponibili. L'effettività e la coerenza con il bilancio è inoltre assicurata da quanto previsto al comma 3 nel quale si prevede l'obbligo di indicare i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata anche l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici e che per i lavori di importo superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, è redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Per quanto attiene i lavori pubblici, si dispone inoltre, a differenza della disciplina vigente, l'obbligo di inserimento nella programmazione triennale delle opere pubbliche incompiute ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative. L'articolo dispone, inoltre, che nell'ambito del programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori debbano individuare anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Si prevede, altresì, che nell'elencazione delle fonti di finanziamento siano indicati anche i beni immobili disponibili.

Per quanto attiene alle forniture e servizi si stabilisce l'obbligatorietà dell'adozione del programma biennale, già introdotto dalla legge di stabilità per il 2016 e previsto come facoltativo nella disciplina del decreto legislativo n. 163 del 2006. Si stabilisce che il programma biennale e i relativi aggiornamenti annuali debbano contenere gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. In tale programma, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovranno individuare i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Si dispone, infine, al fine consentire forme di aggregazione della domanda e raggiungere economie

di scala che le amministrazioni pubbliche debbano comunicare, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014. Si prevede, poi, che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché il programma triennale dei lavori pubblici, e i relativi aggiornamenti annuali, siano pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio. Infine, si stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza Unificata, siano definiti le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali nonché i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere ad un acquisto non previsto. Nelle more dell'adozione del suddetto decreto, sono dettate disposizioni transitorie.

L'articolo 22 (*Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico*), nel rispetto dei criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere ppp) e qq) della legge 28 gennaio 2016 n. 111, l'articolo prevede, al comma 1, che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichino nel proprio profilo del committente, unitamente ai documenti prodotti dall'amministrazione, tutti i contributi ricevuti da portatori di interesse in relazione a lavori pubblici, forniture e servizi sia in fase di programmazione che nelle fasi di progettazione ed esecuzione, nonché i resoconti di incontri e dibattiti con i medesimi. Esso prevede, altresì, che per le grandi opere infrastrutturali aventi impatto rilevante sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, individuate per tipologia e soglie dimensionali con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico. In particolare, si prevede che il soggetto che propone l'opera soggetta a dibattito pubblico convochi una conferenza cui sono invitati il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli enti locali interessati, e altri *stakeholders*, compresi comitati di cittadini che abbiano già segnalato agli enti locali il loro interesse, nel corso della quale si definiscono con apposita intesa le modalità del dibattito pubblico, che in ogni caso deve concludersi entro 4 mesi dalla predetta convocazione. Sono previste specifiche misure di pubblicità. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenze di servizi relative all'opera sottoposta al dibattito pubblico.

L'articolo 23 (*Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori nonché per i servizi*), da attuazione la lettera oo) della legge n. 11 del 2016. La norma, in particolare, prevede che la progettazione sia articolata su tre livelli: fattibilità, definitiva ed esecutiva.

I livelli di progettazione devono assicurare:

- il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- la qualità architettonica e tecnica dell'opera;
- la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici;
- un limitato consumo del suolo;
- il rispetto dei vincoli idrogeologici e sismici;
- l'efficientemente energetico;
- la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
- la razionalizzazione dell'attività di progettazione attraverso l'uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e l'infrastruttura.

Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico ambientale, storico-artistico, conservativo tecnologico, si prevede il ricorso a professionalità interne, ove esistenti, o esterne mediante apposite procedure concorsuali. I contenuti della progettazione nelle tre fasi progettuali, sono individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali. La disposizione prevede, poi, che la stazione appaltante indichi gli elaborati progettuali necessari per le diverse fasi e stabilisce i contenuti:

- d) del progetto di fattibilità tecnica ed economica, che deve individuare la soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici. Il progetto deve, altresì, contenere studi, indagini sociali e ambientali anche di tipo geologico e geognostico, schemi grafici, stime economiche, nonché i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare;
- e) del progetto definitivo, che permette di individuare compiutamente i lavori da realizzare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la definizione dei costi di realizzazione anche attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

f) del progetto esecutivo con il quale si dettagliano i lavori da realizzare e i relativi costi compresi quelli di manutenzione dell'opera.

Ove non diversamente previsto dal presente codice, si prevede che gli appalti relativi ai lavori sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati, e nel contempo dà certezza al rispetto dei tempi e dei costi previsti.

L'articolo prevede, ancora, che il responsabile del procedimento stabilisca criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione; disciplina inoltre le modalità di accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione.

Si prevede, inoltre, che le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno della progettazione, che ricomprenda, come di norma, entrambi i livelli di progettazione, l'avvio del progetto esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva

Rispetto all'articolo 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006, concernente i livelli di progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori, ~~il nuovo articolo, oltre ad innovare in termini di soft law,~~ prevede la sostituzione della progettazione preliminare con una progettazione di fattibilità molto più dettagliata che individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività e tiene conto in modo particolare della qualità architettonica dell'opera, di un maggiore uso degli strumenti elettronici e offre un'attenta considerazione per ogni misura finalizzata all'efficientemente energetico. Quanto invece ai contenuti del progetto definitivo si rileva che, rispetto al precedente, prevede, l'individuazione compiuta dei lavori da realizzare e , l'utilizzo di prezziari , se disponibili, predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Infine, le disposizioni relative al progetto esecutivo vengono notevolmente snellite. In particolare si prevede che il progetto definito determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita secondo quanto previsto dalla legge delega.

Da ultimo, si prevede che decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice, le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere e i servizi di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, prioritariamente per i lavori complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici Tali strumenti utilizzano piattaforme aperte, al fine di non limitare la concorrenza. Al fine di permettere alle stazioni appaltanti di adeguarsi alle nuove metodologie di programmazione è previsto che l'uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti che attuano buone pratiche di utilizzo e dispongono di idonei sistemi di monitoraggio e che, l'utilizzo di tali migliori pratiche costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti.

Viene poi stabilito che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le buone pratiche e i sistemi di monitoraggio al fine di rendere obbligatorio l'uso di metodi e strumenti elettronici specifici, con tempistica graduale, valutata in relazione alla tipologia delle opere e dei servizi da affidare, tenuto conto dei relativi importi. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate le possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di appalto di lavori avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione, di avviare con i concorrenti un dialogo finalizzato ad individuare le soluzioni progettuali migliorative, fino alla selezione della migliore offerta.

L'articolo 24 (*Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici*)

L'articolo definisce da chi possano essere espletate le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici. Con Linee guida a carattere vincolante emanate dall'ANAC sono poi definiti i requisiti essenziali che devono possedere le società di professionisti e di ingegneria per lo svolgimento di tali attività.

La disposizione prevede, inoltre, che i progetti redatti dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori costituiti dai comuni nonché dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni, siano firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego. Sono poi inserite disposizioni in ordine alla copertura assicurativa dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. E', altresì, stabilito che gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali sub appalti o cottimi, per i quali abbiano svolto tale attività di progettazione, nemmeno mediante soggetto controllato, controllante o collegato, ed a meno che non dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da poter determinare un vantaggio che alteri la concorrenza.

Viene infine riportato il contenuto dell'articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria il quale prevede che il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività di cui al presente articolo e di quelle analoghe di supporto al responsabile del

procedimento negli appalti e nelle concessioni, previste dalla relativa specifica disposizione. I predetti corrispettivi possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base dell'affidamento.

L'articolo 25 (*Verifica preventiva dell'interesse archeologico*) prevede che, ad eccezione di interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, in caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, una copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio sufficiente ai fini archeologici, compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti specializzati in archeologia, il cui albo è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il quale, con apposito decreto, provvede a disciplinare i criteri per la sua tenuta. Il soprintendente, qualora ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico, può richiedere motivatamente, entro trenta giorni dal ricevimento del progetto, la sottoposizione dell'area di intervento a verifiche, i cui oneri sono a carico della stazione appaltante. Termine che si sospende se il soprintendente richiede le opportune integrazioni riferibili ai contenuti della progettazione e alle caratteristiche dell'intervento da realizzare.

Entro il periodo di tempo non trascorso, il soprintendente formula la richiesta di sottoposizione dell'intervento alla suddetta procedura e stipula un apposito accordo con l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici dell'amministrazione procedente. E' previsto che avverso tale richiesta di approfondimenti è esperibile il ricorso amministrativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Se il soprintendente non richiede ulteriori verifiche, ovvero queste abbiano esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici è possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti; in tal caso, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo procede alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale. Tali disposizioni e procedure non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Il comma 8 individua le procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico. La procedura si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente. Il comma 9 elenca le prescrizioni che la predetta relazione

deve contenere, mentre il comma 11 individua le decisioni a seguito delle predette prescrizioni. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici il responsabile del procedimento può motivatamente ridurre, d'intesa con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i livelli di progettazione, nonché i contenuti della progettazione.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera. Le Regioni disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal presente articolo, mentre le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

La disposizione innova la materia della verifica archeologica preventiva, già disciplinata dagli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163 del 2006, prevedendo una unica procedura e tempi ridotti

L'articolo 26 (*Verifica preventiva della progettazione*), in linea con quanto disposto dal criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere rr) della legge 28 gennaio 2016 n. 11, prevede che la stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifichi la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente. Si tratta di una attività tecnico amministrativa, istruttoria, controllo che ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento e che riguarda tutti i livelli progettuali, a prescindere da chi ne ha curato la progettazione ed è affidabile all'interno o all'esterno della stazione appaltante la cui disciplina di dettaglio è contenuta negli articoli 45, 52, 53 e 54 del d.P.R. n. 207 del 2005 che la norma riassume. Al fine di accertare l'unità progettuale, prima dell'approvazione del progetto e in contraddittorio con il progettista, è verificata la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o progetto-di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità. Sono, quindi, indicati gli elementi che la verifica deve accertare e i soggetti preposti alla verifica per tipologia di lavori e importi. Si precisa che gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere e si indicano i soggetti che effettuano la verifica. Si dispone, infine, il divieto che lo svolgimento dell'attività di verifica e dell'attività di progettazione sia effettuata da parte dello stesso soggetto.

L'articolo 27 (*Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori*), prevede che l'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni sia effettuata in conformità alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia ed alle disposizioni in materia di Conferenza di servizi. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior

dettaglio, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. Inoltre, in sede di Conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità, tutte le amministrazioni e i soggetti invitati, compresi gli enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi sulla localizzazione e il tracciato dell'opera. In relazione a tale procedimento di approvazione, si prevede che gli enti gestori delle interferenze già segnalate o prevedibili hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attività progettuali di propria competenza, la violazione dell'obbligo di collaborazione che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore. E' previsto che il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore. Infine, si prevede che restino ferme le norme vigenti che stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi.

TITOLO IV

MODALITA' DI AFFIDAMENTO – PRINCIPI COMUNI

Gli articoli da 28 a 34 sanciscono principi comuni in materia di modalità di affidamento. In particolare:

L'articolo 28 (*Contratti misti di appalto*), che recepisce gli articoli 3 della dir. 2014/24/UE e gli artt. 5 e 6 della direttiva 2014/25/UE, prevede che i contratti nei settori ordinari e nei settori speciali, aventi ad oggetto due o più tipi di appalto, sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Nel caso di contratti misti che consistono in parte in servizi e in parte in altri servizi oppure in parte in servizi e in parte in forniture, l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.

Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi e di concessioni, la disposizione prevede che il contratto misto sia aggiudicato in conformità con le disposizioni del presente codice, che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purché il valore

stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni sia pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare un appalto unico, il presente decreto si applica, all'appalto misto che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette. La decisione di aggiudicare un unico appalto e di aggiudicare più appalti distinti non può essere adottata allo scopo di escludere l'appalto o gli appalti dall'ambito di applicazione del presente decreto. A un appalto destinato all'esercizio di più attività nei settori speciali si applicano le norme relative alla principale attività cui è destinato. Nel caso degli appalti nei settori speciali per cui è impossibile stabilire a quale attività siano principalmente destinati, le norme applicabili sono determinate come segue:

- a) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del nuovo codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali;
- b) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del nuovo codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni;
- c) l'appalto è aggiudicato secondo il nuovo codice se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l'altra non è soggetta né a tali disposizioni, né a quelle relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o alle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni.

L'articolo 29 (*Principi in materia di trasparenza*), recepisce gli articoli da 48 a 55 della direttiva 2014/24/UE, da 67 a 75 della direttiva 2014/25/UE nonché dà attuazione all'articolo 1, comma 1, lettere s), dd), ii), eee), della legge delega 28 gennaio 2016, n. 11. Esso detta disposizioni volte a definire i principi in materia di trasparenza che prevedono l'ampliamento di quanto già previsto in materia dal decreto legislativo n. 33 del 2013. L'articolo dispone che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico, nel caso non siano considerati riservati ovvero secretati, debbano essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione trasparente. In tal modo si chiarisce l'inclusione tra gli atti soggetti a

pubblicazione di quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico, per i quali, non era chiara l'applicabilità del decreto legislativo n. 33 del 2013. Altro elemento di ampliamento rispetto alla disciplina vigente in materia di trasparenza è la previsione dell'obbligo di pubblicazione dei resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, che recepisce un espresso criterio di delega

Gli atti dovranno essere anche pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione, anche tramite i sistemi informatizzati delle sezioni regionali e le piattaforme regionali di *e-procurement* interconnesse tramite cooperazione applicativa.. Si prevede, inoltre, che siano altresì pubblicati, nei successivi due giorni, gli elenchi dei concorrenti esclusi dalla procedura e di quelli ammessi e di quest'ultimi la documentazione non considerata riservata, nonché la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti; nella medesima sezione dovranno essere pubblicati, altresì, i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Si stabilisce inoltre che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei principi costituzionali, collaborino con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici operando, in particolare, nel rispettivo ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell'attuazione del codice ed al monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti. Infine si prevede che per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedano all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali. A tal fine, le Regioni e le Province autonome, l'ANAC e gli altri organismi nazionali titolari di banche dati in materia di contratti ed investimenti pubblici, garantiscono l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, tramite cooperazione applicativa, dei rispettivi sistemi e delle piattaforme telematiche.

L'articolo 30 (*Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni*), in recepimento dell'articolo 18 e dell'allegato X della direttiva 2014/24, dell'articolo 36 della direttiva 2014/25, degli articoli 3 e 30, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/23 ed ai sensi del criterio di delega di cui alla lettera *ccc*), individua i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni. In particolare, è previsto che l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni debba garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, mentre le stazioni appaltanti devono rispettare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti delle norme vigenti e dal

nuovo codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico. Le stazioni appaltanti non devono limitare in alcun modo artificialmente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazioni delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi, mentre gli operatori economici devono rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X. Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente.

Sono disciplinati i casi intervento sostitutivo della stazione appaltante per inadempienza contributiva risultante dal DURC per il personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, nonché per ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a tale personale, secondo quanto già disciplinato dagli articoli 5 e 6 del d.P.R n. 207 del 2010

I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.

L'articolo 31 (*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*), in attuazione dei criteri di delega previsti dalle lettere *cc*), *e*), *ll*) e *rr*) della legge n. 11 del 2016, detta una nuova disciplina in materia di responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni, rispetto a quella contenuta nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 163 del 2006, definendone il ruolo e le funzioni. Si prevede, in particolare, che le amministrazioni aggiudicatrici, nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, con un atto formale adottato dal soggetto responsabile dell'unità organizzativa. Le stazioni appaltanti, invece, che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento. Viene stabilito, inoltre, che l'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato, ponendo in tal modo fine ai dubbi interpretativi sorti in vigore del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Sono poi elencati alcuni compiti del RUP e si rinvia ad atti successivi l'individuazione di dettaglio sui compiti specifici, sui particolari requisiti di professionalità.

E' previsto che il responsabile del procedimento sia un dipendente di ruolo e possieda competenza adeguata in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

Di notevole rilevanza è la novità introdotta nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche in quanto si prevede che il responsabile unico del procedimento possa proporre alla stazione appaltante di conferire apposito incarico a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara, e da conferire secondo le procedure del codice.

L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Si prevede, inoltre, che la stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, possa, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalità, nell'ambito della formazione obbligatoria, sono organizzate attività formative specifiche per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.

Si dispone, quindi, in aderenza a quanto stabilito dalla legge di delega, il divieto, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, di attribuire i compiti di responsabile unico del procedimento o direttore dei lavori allo stesso contraente generale o soggetto collegato.

Infine, allo scopo di assicurare l'effettivo controllo sull'esecuzione dei contratti, il comma 12 introduce una disciplina nuova nell'ordinamento in materia di controlli del RUP sui luoghi dell'esecuzione del contratto. Sono previsti accessi diretti del RUP, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla

successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato.

L'articolo 32 (*Fasi delle procedure di affidamento*), disciplina le fasi delle procedure analogamente a quanto già previsto dal decreto legislativo n. 163 del 2006 e prevede che le procedure di affidamento dei contratti pubblici abbiano luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente decreto o dalle norme vigenti. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici, e delle relative offerte, che avviene secondo i criteri previsti dal nuovo codice. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito. La stazione appaltante può comunque chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, provvede all'aggiudicazione definitiva che non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Una volta che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, è previsto che la stipulazione del contratto di appalto o di concessione abbia luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori per i quali sia intervenuta la consegna in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori. Nel caso di servizi e forniture in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. Secondo quanto già stabilito dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006, in recepimento della direttiva ricorsi, il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione

definitiva. Al riguardo, vengono elencati in casi per i quali il termine dilatorio non si applica.

Si definiscono, inoltre, le conseguenze a seguito del ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare.

Si prevede, inoltre, che il contratto sia sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che nei casi di urgenza, in cui la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata. Infine, si prevede che il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata, in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'assolvimento in via telematica dell'imposta di bollo ove dovuta ai sensi della vigente normativa.

L'articolo 33 (*Controlli sugli atti delle procedure di affidamento*), prevede che l'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l'aggiudicazione provvisoria si intende approvata. Medesima procedura è disposta per l'approvazione del contratto stipulato, che è sottoposta agli eventuali controlli previsti dall'ordinamento della stazione appaltante o dalle norme vigenti.

Infine, si prevede che restano ferme le norme vigenti che contemplano controlli sui contratti pubblici al fine di prevenzione di illeciti penali.

L'articolo 34 (*Criteri di sostenibilità energetica e ambientale*), secondo i criteri dettati dell'articolo 1, lettera p), della legge n. 11 del 2016, stabilisce misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, come previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, predisposto in

attuazione dei commi 1126 e 1127 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'articolo in esame nella sostanza riprende la disciplina prevista dall'articolo 68 bis dell'attuale Codice dei contratti pubblici, come modificato dall'articolo 18 della legge 221/2015 (collegato ambientale). Le stazioni appaltanti, infatti, contribuiscono al conseguimento degli obiettivi attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il predetto obbligo si applica per gli affidamenti di qualunque importo, per almeno il 50 per cento del valore a base d'asta relativamente alle categorie di forniture e affidamenti non connesse agli usi finali di energia e oggetto dei criteri ambientali minimi, mentre si applica per l'intero valore delle gare, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l'efficienza energetica negli usi finali come quelle previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 dicembre 2013 e dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 marzo 2012. Rispetto alla normativa vigente, coerentemente con gli obiettivi di riduzione dei gas che alterano il clima e relativi all'uso efficiente delle risorse indicati nella comunicazione della Commissione europea "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" [COM (2011) 571 definitivo], tra le categorie di appalto con le quali si può conseguire l'efficienza energetica negli usi finali, è inserito anche l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione. Infine, è previsto come innovazione, che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, potrà essere previsto altresì l'aumento progressivo della percentuale del 50% del valore a base d'asta relativamente alle categorie di forniture e affidamenti non connesse agli usi finali di energia e oggetto dei criteri ambientali minimi.

PARTE II

CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE

TITOLO I

RILEVANZA COMUNITARIA E CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Gli articoli 35 e 36 contengono disposizioni in materia di rilevanza comunitaria e contratti sottosoglia. In particolare:

L'articolo 35 (*Soglie di rilevanza comunitaria*), in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della Direttiva 2014/23/UE, dell'articolo 4 della Direttiva 2014/24/UE, nonché dell'articolo 15 della Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 detta la disciplina sulle soglie di rilevanza comunitaria. A tal fine, si prevede che le disposizioni del codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle seguenti soglie: euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III, con la specifica che se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII; euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII; euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX. Con riferimento ai contratti pubblici nei settori speciali, la norma individua, altresì, il valore al netto dell'imposta sul valore aggiunto pari o superiore alle seguenti soglie: euro 5.225.000 per gli appalti di lavori; euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX. Si prevede, infine, la periodica rideterminazione di tutte le soglie di cui sopra mediante provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 36 (*Contratti sotto soglia*), in attuazione dei criteri di delega contenuti nelle lettere g), ff) e ii), dispone che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria avvengano nel rispetto dei principi relativi all'affidamento dei contratti pubblici esclusi nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori o per le forniture e servizi alle soglie di cui all'articolo 36, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.

Si dispone, altresì, che per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria, si faccia ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui rilevanza comunitaria, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione in via informatica presso apposita banca DATI nonché il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. L'ANAC, con proprie linee guida, stabilisce, inoltre, le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici, nonché dei requisiti di cui all'articolo 85. Fino all'adozione delle linee guida, l'individuazione degli operatori economici avviene mediante indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta.

TITOLO II

QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI

Gli articoli da 37 a 43 recano norme in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti. In particolare:

L'Articolo 37 (*Aggregazioni e centralizzazione delle committenze*), nel combinato disposto con l'articolo 38 recepisce il criterio di delega di cui all'articolo 1, lettere bb) e dd) in merito alla necessità di ridurre il numero delle stazioni appaltanti e di qualificazione delle stesse sulla base di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti. L'articolo prevede infatti una generale riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti e, prevede, in coerenza con il criterio di delega, l'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze, a livello di unioni dei comuni, ove esistenti, o ricorrendo ad altro soggetto aggregatore (comma 4).

I livelli di aggregazione sono poi stabiliti in ragione degli importi degli affidamenti. In particolare le stazioni appaltanti possano procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché, per qualsiasi importo, attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente le stazioni appaltanti debbono essere in possesso della necessaria qualificazione. Il ricorso alla centrale di committenza qualificata è poi previsto nel caso in cui, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria di importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, non vi sia disponibilità di strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate, secondo la normativa vigente.

Si prevede, inoltre, che con decreto, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza, in forma di aggregazione di comuni non capoluogo.

Sono, altresì, individuati i compiti delle centrali di committenza che, tra l'altro, possono svolgere anche attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti.

Al fine di definire un quadro omogeneo di qualificazione e responsabilizzazione delle stazioni appaltanti, è previsto che quando due o più stazioni appaltanti - in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni - eseguono congiuntamente appalti e concessioni, restano congiuntamente responsabili dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice solo per le parti effettuate congiuntamente. Tuttavia, al fine di mantenere l'unitarietà della procedura, oltre a nominare un proprio responsabile del procedimento, provvedono ad individuare un RUP comune a tutte le stazioni appaltanti.

Si stabilisce poi, in considerazione della necessità di disciplinare anche gli appalti al di fuori del territorio nazionale, in recepimento di quanto stabilito all'articolo che le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza. Le stazioni appaltanti di diversi Stati membri dell'Unione europea possono aggiudicare un appalto pubblico, concludere un accordo quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione congiuntamente concludendo un accordo, in relazione al quale la disposizione definisce i contenuti.

L'articolo 38 (*Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza*) prevede, ai sensi del criterio di delega di cui al comma 1, lettera *bb*) della legge n. 11 del 2016, l'istituzione presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. Si dispone che sono iscritte di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ivi compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

I requisiti tecnico organizzativi, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, sono definiti con decreto.

La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti: capacità di programmazione e progettazione, capacità di affidamento, capacità di esecuzione e controllo. Al riguardo, la disposizione indica i parametri concernenti i predetti requisiti distinguendo tra requisiti di base e requisiti premianti.

La qualificazione conseguita opera per la durata di cinque anni e può essere rivista a seguito di verifica anche a campione da parte dell'ANAC o su richiesta della stazione appaltante.

L'ANAC stabilisce le modalità attuative del descritto sistema di qualificazione, assegnando alle stazioni appaltanti un termine congruo per porre in essere effettivi processi di riorganizzazione e professionalizzazione al fine di dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione, nonché i casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.

Al fine di rendere effettiva la qualificazione sono previste misure sanzionatorie e misure premianti. Sotto il primo profilo si prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti l'ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle

stazioni appaltanti che procedono all'acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita. Sotto il profilo delle misure premianti è previsto che siano attribuite risorse al fondo per la remunerazione del risultato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti alle unità organizzative competenti per i procedimenti di cui al presente codice e che la valutazione positiva della stazione appaltante sia comunicata dall'ANAC all'amministrazione di appartenenza della stazione appaltante perché ne tenga comunque conto ai fini della valutazione della performance organizzativa e gestionale dei dipendenti interessati

Inoltre, si dispone che presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti è attivo il "Servizio contratti pubblici" con compiti di supporto operativo alle stazioni appaltanti per l'applicazione della disciplina di settore, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. I compiti e le modalità di funzionamento sono definiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Si tratta di un servizio già attivo e che il Ministero già offre gratuitamente alle stazioni appaltanti.

Infine, si prevede che una quota parte delle risorse del fondo di cui all'articolo attribuite alla stazione appaltante con il decreto di cui al citato articolo è destinata dall'amministrazione di appartenenza della stazione appaltante premiata al fondo per la remunerazione del risultato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti alle unità organizzative competenti per i procedimenti di cui al presente codice. La valutazione positiva della stazione appaltante viene comunicata dall'ANAC all'amministrazione di appartenenza della stazione appaltante perché ne tenga comunque conto ai fini della valutazione della performance organizzativa e gestionale dei dipendenti interessati.

L'articolo 39 (*Attività di committenza ausiliarie*), attua l'articolo 37 della direttiva 2014/24/UE e dispone che le attività di committenza ausiliarie possono essere affidate a centrali di committenza. Al di fuori di tali casi, si prevede la facoltà per le stazioni appaltanti di ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività ivi previste, a prestatori di servizi individuati mediante svolgimento delle procedure di cui al presente codice.

L'articolo 40 (*Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione*) in attuazione dei criteri contenuti nelle lettere i) e s) della legge n. 11 del 2016 ed innovando rispetto al decreto legislativo n. 163 del 2006, prevede che, a decorrere, rispettivamente, e dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Per le centrali di committenza non si usufruisce della possibilità di prevedere una entrata

in vigore differita al 18 aprile 2017, come previsto dalla direttiva 2014/24/UE in quanto, per l'Italia, le amministrazioni già sono tenute, in attuazione del Codice dell'amministrazione digitale, all'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici.

L'articolo 41 (*Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza*), in attuazione dei criteri contenuti nella lettera cc) della legge n. 11 del 2016 prevede che entro un anno dall'entrata in vigore del codice CONSIP S.p.A., i soggetti aggregatori e le centrali di committenza, al fine di migliorare la qualità degli approvvigionamenti e di ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare, procedano alla revisione degli accordi quadro, delle convenzioni e delle procedure di appalto utilizzabili, promuovendo anche un sistema di reti di committenza, finalizzato ad incrementare il ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico, e l'effettiva partecipazione delle micro piccole e medie imprese, comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente codice e dalla normativa dell'Unione europea.

L'articolo 42 (*Conflitto di interesse*), recepisce gli articoli 24 della direttiva 2014/24/UE, 42 della direttiva 2014/25/UE e 35 della direttiva 2014/23/UE in materia di conflitti di interesse, stabilendo che le stazioni appaltanti debbano prevedere misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. L'articolo definisce le situazioni che determinano il conflitto d'interesse, disponendo che quando il personale versa in tali ipotesi sia tenuto ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, pena l'incorrere in responsabilità disciplinare, fatte, comunque, salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale. Si prevede, infine, che le menzionate disposizioni trovino applicazione anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici. La stazione appaltante procedente vigila affinché i predetti adempimenti siano rispettati. Tali previsioni completano quanto già previsto dalla disciplina nazionale in materia di conflitti di interesse e di lotta alla corruzione.

L'articolo 43 (*Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori di Stati membri diversi*) recepisce gli articoli 39 della direttiva 2014/24/UE, 57 della direttiva 2014/25/UE. Si tratta di disciplina innovativa, che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono ricorrere a centrali di committenza ubicate in un altro Stato membro

dell'Unione europea che svolgono la propria attività in conformità alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono aggiudicare un appalto pubblico, concludere un accordo quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione congiuntamente con le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di diversi Stati membri concludendo un accordo, che determina le responsabilità delle parti e le disposizioni nazionali applicabili, nonché la gestione della procedura di aggiudicazione, la distribuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e i termini di conclusione dei contratti. L'assegnazione delle responsabilità e il diritto nazionale applicabile sono indicati nei documenti di gara degli appalti pubblici aggiudicati congiuntamente. Specifiche disposizioni, relative alle norme nazionali applicabili, disciplinano il caso in cui una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori nazionali hanno costituito con amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori di diversi Stati membri un soggetto congiunto con i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, o con altri soggetti istituiti in base al diritto dell'Unione europea. Per quanto riguarda i tempi di applicazione dell'accordo di cui sopra, la norma prevede che lo stesso è applicabile per un periodo indeterminato, quando è fissato nell'atto costitutivo del soggetto congiunto ovvero che può essere limitato a un periodo determinato, ad alcuni tipi di appalti o a singoli appalti.

TITOLO III

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CAPO I

MODALITA' COMUNI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI COMUNI

Gli articoli da 44 a 53 contengono disposizioni relative alle modalità comuni nelle procedure di affidamento. In particolare:

L'articolo 44 (*Digitalizzazione delle procedure*) in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1 lettera *i*) stabilisce che entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definite con decreto le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici anche attraverso l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche

amministrazioni. La disposizione prevede, altresì, che siano definite le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto.

L'articolo 45 (*Operatori economici*), recepisce gli articoli 19 della direttiva 2014/24/UE; 37 della direttiva 2014/25/UE e l'articolo 26 della direttiva 2014/23/UE, indicando i soggetti rientranti nella definizione di operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici. La nozione di operatore economico, secondo quanto precisato nel 14 considerando della direttiva 2014/24/UE è interpretata in senso ampio, in modo da comprendere qualunque persona o ente che offre sul mercato la realizzazione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, a prescindere dalla forma giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare.

Tra i soggetti, rientranti nella definizione di operatori economici, sono inserite, le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n 9 aprile 2009, n. 33. Rispetto al precedente Codice, viene introdotta la possibilità, per le stazioni appaltanti, di imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto. Inoltre, si stabilisce che le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori, nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione e di concessioni, il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

La facoltà di richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l'esecuzione di un appalto o di una concessione diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti è ammessa solo se tali richieste sono proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.

L'articolo 46 (*Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria*) riprendendo, in parte, la disciplina contenuta nell'articolo 90 del decreto legislativo n. 163 del 2006, individua i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, prevedendo che possano partecipare alle procedure in argomento:

- i prestatori di servizi di ingegneria e architettura, come individuati alla lettera a);
- le società di professionisti, come individuate alla lettera b);
- le società di ingegneria, come individuate alla lettera c);

- i prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (lett. d);
- i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle categorie sopra descritte;
- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Fino all'adozione di apposite linee guida, le stazioni appaltanti individuano nel bando o nell'avviso con cui indicano la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, i requisiti di ammissione delle società di cui al comma 1. In tali ipotesi procedono, altresì, all'inoltro del bando o dell'avviso o dell'invito all'ANAC per i controlli di competenza.

L'articolo 47 (*Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare*) riprendendo quanto già disciplinato dal decreto legislativo n. 163 del 2006, prevede che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento delle società di professionisti e di ingegneria debbano essere posseduti e comprovati dagli stessi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. Viene quindi mantenuta la facoltà, in capo al consorzio, di decidere in che modo comprovare il possesso dei requisiti, se, cioè, con attribuzioni proprie e dirette del consorzio, oppure tramite quelle dei consorziati. La norma è di immediata applicazione in quanto, a differenza della disciplina contenuta nel decreto legislativo 163 del 2006, che rinviava al regolamento, il possesso e la prova dei requisiti è effettuata con le modalità previste dal codice.

L'articolo 48 (*Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici*) riprende la disciplina di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 163 del 2006 e definisce il raggruppamento temporaneo di tipo verticale e di tipo orizzontale per lavori e per i servizi e le forniture.

La disposizione individua, inoltre, i loro casi di ammissibilità, i requisiti e le responsabilità. In particolare si prevede la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Sono previste le modalità di qualificazione degli operatori appartenenti al consorzio. Sono poi previsti specifici divieti, tra cui quello di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; di associarsi in partecipazione; di modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza dei

su elencati divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata ed è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante fino alla estinzione di ogni rapporto, anche se la stazione appaltante può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. L'articolo, inoltre, dispone che in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto. Nei medesimi predetti casi che riguardino, uno dei mandanti, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

Si prevede, infine, il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso tale la modifica soggettiva non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

L'articolo 49 (*Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali*), chiarisce, rispetto alla formulazione contenuta nell'articolo 47 del previgente codice, il principio della parificazione delle condizioni di accesso degli operatori economici dei paesi firmatari degli accordi internazionali, vincolanti per l'Unione in materia di appalti di lavori, forniture e servizi. Tale principio è contenuto nell'articolo 25 della direttiva 2014/24/UE. Il vecchio articolo 47, invece, si riferisce, ai fini della parificazione, al solo allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e agli eventuali accordi bilaterali che consentono la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità. Inoltre, si osserva che mentre l'articolo 47 ha ad oggetto la qualificazione degli operatori economici, la disposizione in esame prende in considerazione l'intera disciplina in materia di lavori, servizi e forniture.

L'articolo 50 (*Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi*) prevede, in attuazione dei criteri di delega di cui alle lettere *ddd*), *fff*), *ggg*) e *iii*), della legge n. 11 del 2016, che i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti disciplinati dal nuovo codice possano prevedere clausole sociali compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto, di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera (nei quali, cioè, il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto), i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti prevedono specifiche "clausole sociali" volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e la salvaguardia delle professionalità, prendendo a riferimento, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente. Le stazioni appaltanti indicano, pertanto, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta, agli operatori economici che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, ovvero, in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto. Le stazioni appaltanti che prevedono condizioni sociali possono darne comunicazione all'ANAC, che si pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilità di dette clausole con il diritto dell'Unione europea. Decorso tale termine, il bando può essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti.

L'articolo 51 (*Suddivisione in lotti*), che recepisce l'articolo 46 della dir. 2014/24/UE e l'articolo 65 della direttiva 2014/25/UE e attua il criterio di delega di cui alle lettere *dd*) e *ccc*) della legge n. 11 del 2016, prevede, come regola generale, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, l'obbligo di suddividere degli appalti in lotti funzionali, la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica. Tuttavia, al fine di evitare che la suddivisione in lotti sia effettuata allo scopo di eludere le prescrizioni del codice, viene espressamente previsto il divieto di artificioso frazionamento o di artificiosa aggregazione. E' previsto che le stazioni appaltanti indichino, altresì, nel bando di gara o nella lettera di invito, se le offerte possono essere presentate per uno, per più o per l'insieme dei lotti. Inoltre, possono limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare. Nei medesimi documenti di gara indicano, altresì, le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo. Infine, viene riconosciuta alle stazioni appaltanti la facoltà di aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti al medesimo offerente, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, che si riservano tale possibilità e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati, nonché le modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.

L'articolo 52 (*Regole applicabili alle comunicazioni*), che recepisce gli articoli 22 della direttiva 2014/24/UE, l'articolo 40 della direttiva 2014/25/UE e gli articoli 29, 33 e 34 della direttiva 2014/23/UE e attua il criterio di delega di cui alla lettera c) della legge n. 11 del 2016, introduce - quale disposizione innovativa e strumento di semplificazione e accelerazione delle procedure - l'obbligo, nei settori ordinari e speciali, di eseguire tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni previsti dal presente codice utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, devono avere carattere non discriminatorio, devono essere comunemente disponibili e non devono limitare l'accesso agli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. Precisa inoltre alcuni casi in cui si può derogare all'obbligo di comunicazione elettronica quali ad esempio, la natura specialistica dell'appalto o in conseguenza a una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile ovvero

ancora quando i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici, le stazioni appaltanti non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronica nella procedura di presentazione dell'offerta. In ogni caso, la necessità di ricorrere a mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici deve essere motivata dalla stazione appaltante nella relazione unica.

Sono poi previsti casi in cui può essere utilizzata la comunicazione orale, che viene ammessa esclusivamente con riguardo a comunicazioni diverse da quelle relative agli elementi essenziali della procedura di appalto e purché il contenuto della comunicazione sia sufficientemente documentato. In tutte le comunicazioni e l'archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. Al fine di garantire l'accesso a tutti i documenti le stazioni appaltanti, quando richiedono l'uso di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili, offrono modalità alternative di accesso.

Sono, quindi, fissati i requisiti e le regole concernenti gli strumenti e i dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e di ricezione elettronica delle domande di partecipazione.

Per le concessioni, fatti salvi i casi in cui l'uso dei mezzi elettronici è obbligatorio, le stazioni appaltanti possono scegliere uno o più dei seguenti mezzi di comunicazione: mezzi elettronici; posta; consegna a mano comprovata da un avviso di ricevimento; comunicazione orale, per comunicazioni diverse da quelle aventi ad oggetto gli elementi essenziali di una procedura di aggiudicazione. In tali casi, il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile e non discriminatorio e non deve limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione della concessione. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione comunemente in uso. Si stabilisce, infine, che in tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti agiscono in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle domande di partecipazione e delle offerte. Esse esaminano il contenuto delle domande di partecipazione e delle offerte solo dopo la scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

L'articolo 53 (*Accesso agli atti e riservatezza*) recepisce gli articoli 21 della direttiva 2014/24/UE, 39 della direttiva 2014/25/UE, 28 della direttiva 2014/23/UE. Con riferimento al diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici si rimanda, facendo salvo quanto previsto nel presente codice, alla legge n. 241/1990, specificando che il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l'interrogazione delle

registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti.

Fatta salva la disciplina prevista dal presente decreto per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, si prevede che il diritto di accesso al fine di tutelare la regolarità della procedura, sia differito in specifici casi descritti e, al fine di assicurare la par condicio, si dispone che, fino alla scadenza dei termini gli stessi non possano essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti. (nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare; in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione definitiva; in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva). E' esplicitato, rispetto alla disciplina del 2006 che l'inosservanza di tali disposizioni per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi rileva ai fini del reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio di cui dell'articolo 326 del codice penale.

Fatta salva la disciplina prevista dal presente decreto per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, si prevede, altresì, che sono esclusi il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione inerenti le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali (per tale ipotesi, si prevede, comunque, che sia consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto); i pareri legali acquisiti per la soluzione di liti relative ai contratti pubblici; le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto; le soluzioni tecniche ed i programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da privativa intellettuale. Rispetto al precedente Codice, viene inserita inoltre la disposizione che consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili durante tutta la procedura di appalto.

SEZIONE II

TECNICHE E STRUMENTI PER GLI APPALTI ELETTRONICI E AGGREGATI

Gli articoli da 54 a 58 recano norme in materia di utilizzo di tecniche e strumenti per gli appalti elettronici aggregati. In particolare:

L'articolo 54 (*Accordi quadro*), recepisce gli articoli 33 della direttiva 2014/24/UE e 51 della direttiva 2014/25/UE. Con esso si dà attuazione inoltre attuazione alla lettera cc) della legge n. 11 del 2016. In coerenza con quanto già stabilito all'articolo 59 del previgente codice, l'articolo stabilisce che le stazioni appaltanti possano concludere accordi quadro che, per gli appalti nei settori ordinari, non può superare i quattro anni e gli otto anni, per gli appalti nei i settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati, in relazione in particolare all'oggetto dell'accordo quadro.

Nei settori ordinari, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le seguenti procedure applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli appalti basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro. Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. L'amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta. L'accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità:

- secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro. L'individuazione dell'operatore economico parte dell'accordo quadro che effettuerà la prestazione avviene sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione;

- se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, in parte senza la riapertura del confronto competitivo e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, qualora tale possibilità sia stata stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara per l'accordo quadro (tale disposizione si applica anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione, sono

definiti nell'accordo quadro, anche se sono stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture per altri lotti). La scelta se alcuni specifici lavori, forniture o servizi debbano essere acquisiti a seguito della riapertura del confronto competitivo o direttamente alle condizioni di cui all'accordo quadro avviene in base a criteri oggettivi, che sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro. Tali documenti di gara precisano anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo;

- riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture.

Sono, quindi, indicate le condizioni e la procedura sulle quali si basano i confronti competitivi.

Si prevede, infine, che nei settori speciali, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Tali regole e criteri sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e garantiscono parità di trattamento tra gli operatori economici parti dell'accordo. Ove sia prevista la riapertura del confronto competitivo, si dispone che l'ente aggiudicatore fissi un termine sufficiente per consentire di presentare offerte relative a ciascun appalto specifico e aggiudichi ciascun appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d'onori dell'accordo quadro. L'ente aggiudicatore non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del presente codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

L'articolo 55 (*Sistemi dinamici di acquisizione*), che recepisce gli articoli 34 della direttiva 2014/24/UE; 52 della direttiva 2014/25/UE, in analogia a quanto previsto dall'articolo 60 del d.lgs. 163 del 2006, prevede che per gli acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti, è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. Tale sistema è un processo interamente elettronico ed è aperto per tutto il periodo di validità a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Il bando deve precisare che l'avviso di indizione di gara deve precisare che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione. Può essere diviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire. Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un'area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti.

La norma prevede, poi, che per l'aggiudicazione nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti debbano seguire le norme previste per la procedura ristretta e che tutti i

candidati che soddisfano i criteri di selezione debbano essere ammessi al sistema e precisa che le stazioni appaltanti che hanno diviso il sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi, sono tenute a precisare i criteri di selezioni applicabili per ciascuna categoria.

La norma individua la procedura e i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte sia nei settori ordinari che nei settori speciali. In particolare si prevede che tutte le comunicazioni siano effettuate esclusivamente con mezzi elettronici e che le stazioni appaltanti nei documenti di gara precisano almeno la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti, nonché tutte le informazioni necessarie, ivi comprese le modalità di funzionamento del sistema, il dispositivo elettronico utilizzato, le modalità e le specifiche tecniche di collegamento. Inoltre, si prevede che le stazioni appaltanti indichino un'eventuale divisione in categorie di prodotti, lavori o servizi e le caratteristiche che definiscono le categorie e offrono accesso libero, diretto e completo, ai documenti di gara secondo quanto previsto nel presente codice e, infine, che tutti gli operatori economici, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di chiedere di essere ammessi al sistema alle condizioni previste dal medesimo articolo.

Le stazioni appaltanti valutano le domande in base ai criteri di selezione entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento. Il termine può essere prorogato in singoli casi motivati. Le stazioni appaltanti comunicano al più presto all'operatore economico interessato se è stato ammesso o meno al sistema dinamico di acquisizione. Prevede, altresì, che le stazioni appaltanti invitino tutti i partecipanti ammessi a presentare un'offerta per ogni specifico appalto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione.

Le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto: a) nei settori ordinari, all'offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse; b) nei settori speciali, all'offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione, nell'invito a confermare interesse, o, quando come mezzo di indizione di gara sia stato usato un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare un'offerta. La norma introduce inoltre disposizioni specifiche per i settori ordinari e per i settori speciali. Prevede, altresì, che le stazioni appaltanti debbano indicare nell'avviso di indizione di gara il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione e informare la Commissione di qualsiasi variazione di tale periodo di validità, precisando che non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o partecipanti al sistema dinamico di acquisizione i contributi di carattere amministrativo prima o nel corso del periodo di

validità del sistema dinamico di acquisizione. Infine, la norma stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di CONSIP S.p.a., possa provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per conto delle stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi ed amministrativi, elettronici e telematici e curando l'esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici e di consulenza necessari.

L'articolo 56 (*Aste elettroniche*), che recepisce gli articoli 35 della direttiva 2014/24/UE, 53 della direttiva 2014/25/UE, disciplina l'utilizzo dell'asta elettronica individuando in quali specifici casi sia ammesso. Il ricorso all'asta elettronica è espressamente escluso per gli appalti di servizi e di lavori aventi ad oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati in base ad un trattamento automatico.

Si stabilisce che nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione o nelle procedure negoziate precedute da un'indizione di gara, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di un appalto sia preceduta da un'asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, possa essere fissato in maniera precisa.

L'asta elettronica è aggiudicata in base a uno dei seguenti elementi contenuti nell'offerta: esclusivamente i prezzi quando l'appalto viene aggiudicato sulla sola base del prezzo; il prezzo e/o i nuovi valori degli elementi dell'offerta indicati nei documenti di gara, quando l'appalto è aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o costo/efficacia. Il ricorso ad un'asta elettronica è indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nonché, per i settori speciali, nell'invito a presentare offerte quando per l'indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. La disposizione individua, inoltre, le informazioni essenziali che devono essere contenute nei documenti di gara, le condizioni di ammissibilità di un'offerta nei settori ordinari e in quelli speciali e i casi in cui le offerte sono considerate irregolari, inaccettabili e inadeguate. Il procedimento prevede che tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili siano invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all'asta utilizzando, a decorrere dalla data e dall'ora previste, le modalità di connessione conformi alle istruzioni contenute nell'invito. L'asta elettronica, che può svolgersi in più fasi successive, non ha inizio prima di due giorni lavorativi successivi alla data di invio degli inviti. L'invito, che è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta, precisa altresì la formula matematica che determinerà, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Salvo il caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa sia individuata sulla base del solo prezzo, tale formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, come indicata nel bando di gara o in altri documenti di

gara. A tal fine, le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato e, qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata. La norma, inoltre, stabilisce quali informazioni devono essere fornite a tutti gli offerenti nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, prevedendo che tali informazioni devono riguardare almeno quelle che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti non possono in nessun caso rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica. L'asta è dichiarata conclusa alla data e all'ora preventivamente indicate; quando non si ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che sia stato preventivamente indicato il termine da rispettare a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica; quando il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato è stato raggiunto, Rispetto all'articolo 85 del decreto legislativo 163 del 2006, sono previste più modalità secondo le quali le stazioni appaltanti possono dichiarare conclusa l'asta elettronica, anche in combinazione fra loro.

L'articolo 57 (*Cataloghi elettronici*), che recepisce gli articoli 36 della direttiva 2014/24/UE e 54 della direttiva 2014/25/UE, introduce la previsione secondo la quale, nel caso in cui sia richiesto l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, le stazioni appaltanti possono chiedere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico. Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell'offerta. I cataloghi elettronici, predisposti dai candidati o dagli offerenti per la partecipazione a una determinata procedura di appalto in conformità alle specifiche tecniche e al formato stabiliti dalle stazioni appaltanti, devono soddisfare i requisiti previsti per gli strumenti di comunicazione elettronica, nonché gli eventuali requisiti supplementari stabiliti dalle stazioni appaltanti in conformità alle regole generali stabilite per le comunicazioni dall'articolo del presente decreto. Sono poi stabiliti puntuali obblighi di indicazione a carico delle stazioni appaltanti quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici è accettata o richiesta. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, le stazioni appaltanti possono prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. Si disciplina, inoltre, il procedimento da seguire in caso di riapertura del confronto competitivo e si prevede che le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione richiedendo che le offerte per un appalto specifico siano presentate sotto forma di

catalogo elettronico. Si introducono, da ultimo, particolari indicazioni riguardanti l'aggiudicazione di appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione.

L'articolo 58 (*Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione*) rappresenta una novità assoluta rispetto alla disciplina previgente in quanto prevede, coerentemente, che le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici. Ciò assicura uno snellimento e una accelerazione delle procedure. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve comunque alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. E' data facoltà alle stazioni appaltanti di stabilire che l'aggiudicazione di una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la presentazione di un'unica offerta, ovvero attraverso un'asta elettronica, alle condizioni e secondo le relative modalità. La disposizione individua, inoltre, concrete modalità operative, prevedendo in particolare, che ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il dispositivo elettronico delle stazioni appaltanti provvede, mediante un meccanismo casuale automatico, ad effettuare un sorteggio di cui viene data immediata evidenza per via telematica a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza dell'elenco dei soggetti che partecipano alla procedura di gara e ancora che il sistema telematico crei ed attribuisca, in via automatica, a ciascun operatore economico che partecipa alla procedura un codice identificativo personale attraverso l'attribuzione di *user ID* e *password* e di eventuali altri codici individuali necessari per operare all'interno del sistema. L'articolo dispone inoltre che, al momento della ricezione delle offerte, la stazione appaltante trasmetta in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa e che, scaduto il termine di ricezione delle offerte, esamini dapprima le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e quindi, in sequenza, l'eventuale offerta tecnica e successivamente quella economica, precisando che la graduatoria viene generata automaticamente dal sistema telematico non appena conclusa la procedura. Si prevede poi che le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici possano essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Le tecnologie devono essere scelte in modo da assicurare l'accessibilità alle persone disabili, conformemente agli standard europei.

CAPO II

PROCEDURE DI SCELTA PER IL CONTRAENTE PER I SETTORI ORDINARI

Gli articoli da 59 a 65 definiscono le procedure di scelta per il contraente nei settori ordinari.

In particolare:

L'articolo 59 (*Scelta delle procedure*) recepisce integralmente l'articolo 26 della direttiva 2014/24/UE, individuando le procedure di scelta del contraente: aperte, ristrette, partenariati per l'innovazione previa pubblicazione di un bando o un avviso di indizione di gara, nonché, procedure competitive con negoziazione e dialoghi competitivi. Si stabilisce che gli appalti relativi ai lavori sono affidati, di regola, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo concernente i livelli della progettazione, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati, e nel contempo dà certezza al rispetto dei tempi e dei costi previsti.

La procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo sono utilizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici nelle seguenti ipotesi:

- per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni: le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili; implicano progettazione o soluzioni innovative; l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi; le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o uno specifico riferimento tecnico;
- per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inaccettabili. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei prescritti requisiti che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

La norma chiarisce, poi, cosa si intenda per offerte "irregolari" e "inammissibili"

La gara è indetta mediante un bando di gara e, nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali possono utilizzare un avviso di preinformazione. In tale ipotesi, gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso stesso sono successivamente invitati a confermarlo per iscritto, mediante un invito a confermare interesse.

Infine, si prevede che, nelle ipotesi previste, le amministrazioni aggiudicatrici possano ricorrere a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

L'articolo 60 (*Procedura aperta*) recepisce l'articolo 27 della direttiva 2014/24/UE. In particolare, si stabilisce che nelle procedure aperte qualsiasi operatore economico interessato possa presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni (anziché i cinquantadue giorni previsti dall'articolo 55 del d.lgs. 163 del 2006) decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara. Si chiarisce, poi, che nel caso in cui sia stato pubblicato un avviso di preinformazione, non usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte possa essere ridotto a quindici giorni quando l'avviso di preinformazione contenga tutte le prescritte informazioni richieste per il bando di gara, che siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione e quando l'avviso di preinformazione sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara. L'articolo prevede infine che le amministrazioni aggiudicatrici possano fissare un termine non inferiore a quindici giorni (l'articolo 55 del d.lgs. 163 del 2006 prevedeva un termine non inferiore a ventidue giorni) a decorrere dalla data di invio del bando di gara, se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti non possono essere rispettati.

L'articolo 61 (*Procedura ristretta*) recepisce le previsioni contenute di cui nell'articolo 28 della direttiva 2014/24/UE. In particolare, si stabilisce che nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico possa presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse (l'articolo 55 del d.lgs. 163 del 2006 prevedeva un termine di trentasette giorni). A seguito della valutazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità a quanto previsto nel presente codice. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione non utilizzato per l'indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni purché l'avviso di preinformazione contenga tutte le prescritte informazioni, purché dette informazioni siano disponibili al momento

della pubblicazione dell'avviso di preinformazione e l'avviso di preinformazione sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara. La disposizione prevede, poi, che le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali possano fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la presentazione delle offerte, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

Si stabilisce, infine, che quando, per motivi di urgenza debitamente motivati è impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice può fissare, per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara; un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

L'articolo 62 (*Procedura competitiva con negoziazione*) recepisce integralmente il dettato normativo di cui all'articolo 29 della direttiva 2014/24/UE. La norma prevede che nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico possa presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le prescritte informazioni.

A tal fine, prevede che nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuino l'oggetto dell'appalto, fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare, specificando i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e indicando, altresì, quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare.

La norma, inoltre, dispone che le informazioni fornite devono essere sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se partecipare alla procedura. Individua, poi, il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte iniziali, prevedendo le modalità di negoziazione. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti.

Infine, sono individuate le modalità per ridurre il numero di offerte da negoziare.

L'articolo 63 (*Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione*) prevede, in recepimento dell'articolo 32 della direttiva 2014/24 e ai sensi dei criteri di delega di cui alle lettere *l)*, *q)* punto 1, *ii)*, che, nei casi e nelle circostanze indicate dall'articolo medesimo, le amministrazioni aggiudicatrici possano aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa

pubblicazione, dandone conto con adeguata motivazione nel primo atto della procedura.

La nuova disciplina risulta innovativa rispetto alla precedente nella parte in cui esclude la possibilità di ricorrere a tale procedura per i servizi complementari. Peraltro la nuova disposizione pur dove contempla le medesime fattispecie disciplinate dal previgente articolo 57 del codice del 2006, introduce maggiori cautele e garanzie prevedendo, ad esempio, la trasmissione alla Commissione europea di una relazione e nella misura strettamente necessaria e comunque esclude, la possibilità di far ricorso alla procedura nel caso in cui le circostanze invocate a giustificazione siano imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

In particolare la norma individua i casi in cui la procedura negoziata senza previa pubblicazione possa essere utilizzata nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, nei casi in cui non si realizzi una reale situazione di concorrenza, perché non è stata presentata alcuna offerta, oppure quando vi sia un solo operatore economico in condizione di poter offrire le prestazioni oggetto dell'appalto o comunque nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice

La procedura prevista dal presente articolo è, altresì, consentita in casi specifici per le forniture, quando, ad esempio, l'oggetto della fornitura sia a scopo di studio o ricerca, oppure quando si tratti di consegne complementari.

Negli appalti pubblici relativi ai servizi si può invece far ricorso alla procedura solo qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso, nel quale ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

La norma prevede, altresì, che la presente procedura possa essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di rilevanza comunitaria. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.

Ove possibile, le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e

tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.

L'articolo 64 (*Dialogo competitivo*) recepisce il dettato normativo di cui all'articolo 30 della direttiva 2014/24/UE e 48 della direttiva 2014/25/UE. In particolare, si prevede che il provvedimento con cui la stazione appaltante decide di ricorrere al dialogo competitivo per la scelta del contraente debba contenere specifica motivazione del ricorso a tale procedura di gara. Nel dialogo competitivo qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara o ad un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante per la selezione qualitativa. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso di preinformazione o periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse. Ciò diversamente da quanto previsto dall'articolo 58 del previgente codice che fissava tale termine in trentasette giorni. La norma indica gli elementi da indicare nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara e precisa le modalità con le quali le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti selezionati il dialogo competitivo, precisando che lo stesso si può svolgere in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti. A tal fine, non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri.

La stazione appaltante prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare la soluzione che possa soddisfare le sue necessità. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti rimanenti, le stazioni appaltanti invitano ciascuno a presentare, in base alla soluzione presentata e specificata nella fase del dialogo, le offerte finali che contengono tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto. Le stazioni appaltanti valutano, dunque, le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo potendo inoltre richiedere l'integrazione dei documenti alla base delle offerte ricevute in base a quanto emerso nel dialogo competitivo, nonché potendo condurre negoziazioni con l'offerente che risulta aver presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, per confermare gli impegni finanziari o altri termini contenuti nell'offerta attraverso

il completamento dei termini del contratto. Tali disposizioni si applicano a condizione che da ciò non consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto, comprese le esigenze e requisiti definiti nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, ovvero che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni. La norma consente inoltre alle stazioni appaltanti di prevedere premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo competitivo.

L'articolo 65 (*Partenariato per l'innovazione*) che recepisce gli articoli 31 della direttiva 2014/24/UE e 49 della direttiva 2014/25/UE, disciplina il partenariato per l'innovazione, un metodo innovativo della pubblica Amministrazione attuativo di uno dei principi cardine della Strategia Europea 2020 "ricerca e innovazione". E' una nuova procedura, non prevista nel decreto legislativo n.163 del 2006, che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano farvi ricorso per sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi non presenti sul mercato e a condizione che essi corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti. Nel partenariato qualsiasi operatore economico può formulare una domanda di partecipazione in risposta a un bando di gara o ad un avviso di indizione di gara, presentando le informazioni richieste dalla stazione appaltante per la selezione qualitativa. Le amministrazioni, invece, possono decidere di instaurare un partenariato con un solo *partner* o con più operatori che svolgeranno separatamente le proprie attività di ricerca e di sviluppo. In una prima fase, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono valutare quali sono i requisiti minimi per la selezione degli offerenti, in modo sufficientemente preciso da permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se partecipare alla procedura. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alla procedura. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono, comunque, limitare il numero di candidati idonei da invitare alla procedura. Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, al fine di ottenere un prodotto finale innovativo che corrisponda meglio alle proprie esigenze. E' data, comunque, alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori la facoltà di negoziare le offerte iniziali e tutte le offerte successive presentate dagli operatori interessati, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto del partenariato. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni. La procedura è strutturata in *steps* successivi, secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei

prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori. Sono fissati obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e si prevede il pagamento della remunerazione mediante congrue rate. In base agli obiettivi raggiunti, infatti, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con più operatori, di ridurre il numero degli operatori risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene. Si stabilisce, inoltre che, nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti e non forniscano le informazioni in maniera discriminatoria, in modo da avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Tutti gli offerenti, le cui offerte non siano state escluse, sono informati per iscritto delle modifiche relative alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate. Non sono, inoltre, rivelate ad altri partecipanti le informazioni riservate comunicate senza l'accordo del candidato od offerente che partecipa alle negoziazioni. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale, ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate. Nel corso della negoziazione è inoltre consentito ridurre il numero delle offerte da negoziare, applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o nei documenti di gara, dove l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore indica proprio se intenderà avvalersi di tale opzione. Vengono, altresì, indicate specifiche disposizioni circa la selezione dei candidati prevedendo che, nel selezionare i candidati, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applichino, in particolare, i criteri relativi alle capacità dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative. Infatti, soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore definisce il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale, prevedendo, comunque, nel caso di un partenariato per l'innovazione con più operatori, l'obbligo di non rivelare agli altri operatori le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un operatore nel quadro del partenariato, senza l'accordo dello stesso. Da ultimo, si prevede che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore debbano assicurare che la struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle varie fasi, riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una

soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il valore stimato delle forniture, dei servizi o dei lavori, infatti, non deve essere sproporzionato rispetto all'investimento richiesto per il loro sviluppo.

CAPO III

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA PER I SETTORI ORDINARI

SEZIONI I – BANDI E AVVISI

Gli articoli da 66 a 76 disciplinano le modalità di svolgimento delle procedure per i settori ordinari. In particolare:

L'articolo 66 (*Consultazioni preliminari di mercato*) recepisce l'articolo 40 della direttiva 2014/24/UE, in materia di consultazioni preliminari di mercato, prevedendo la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio di una procedura di appalto, di svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi. A tal fine è espressamente previsto che le amministrazioni aggiudicatrici possano acquisire consulenze, relazioni o altre documentazione tecnica da parte di esperti.

La norma rappresenta un elemento di novità e modernizzazione delle procedure che consentirà alle stazioni appaltanti di avere maggiori informazioni strumentali al miglioramento delle procedure.

L'articolo 67 (*Partecipazione precedente di candidati o offerenti*) recepisce l'articolo 41 della direttiva 2014/24/UE, in materia di partecipazione precedente di candidati o offerenti, prevedendo, in coerenza con l'articolo precedente, misure volte a garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente che abbia fornito la documentazione riguardante le consultazioni preliminari di mercato o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, e disponendo, come minima misura adeguata, la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente stesso alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione. Nel caso in cui non sia in alcun modo possibile assicurare il rispetto del principio della parità di trattamento, si prevede che il candidato o l'offerente interessato sia escluso dalla procedura, garantendo loro, però, la possibilità di provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.

L'articolo 68 (*Specifiche tecniche*) recepisce l'articolo 42 della direttiva 2014/24/UE e attua l'articolo 1, comma 1, lett. c) e pp), della legge 28 gennaio 2016, n. 11, con riguardo alle specifiche tecniche. L'articolo prevede, in particolare, che le specifiche tecniche siano inserite nei documenti di gara e definiscano le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. Si prevedono particolari misure per garantire che in tutti gli appalti destinati all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un'amministrazione aggiudicatrice, tali specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti e non devono, in ogni caso, essere discriminatorie. L'articolo, inoltre, precisa che le specifiche tecniche debbano consentire pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. Sono, quindi, individuate le modalità con le quali debbano essere formulate dette specifiche tecniche. A tutela della concorrenzialità, si dispone che, salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall'espressione «o equivalente».

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono comunque dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non siano conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

L'articolo 69 (*Etichettature*) recepisce l'articolo 43 della direttiva 2014/24/UE, prevedendo che le amministrazioni aggiudicatrici possano imporre specifiche caratteristiche ambientali o sociali o di altro tipo. Si prevede che debbano essere soddisfatte le seguenti condizioni: i requisiti per l'etichettatura sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e riguardano soltanto i criteri ad esso connessi; i requisiti per l'etichettatura sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori; le etichettature sono stabilite nell'ambito di un

apposito procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative; le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate; i requisiti per l'etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante.

In considerazione della circostanza che tali etichettature possono rappresentare un costo per le stazioni appaltanti, si prevede, che i requisiti possono essere soddisfatti anche per requisiti equivalenti. Infine, si dispone che qualora un operatore economico dimostri di non avere la possibilità di ottenere l'etichettatura specifica indicata dall'amministrazione aggiudicatrice o un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi ad esso non imputabili, l'amministrazione aggiudicatrice accetta altri mezzi di prova, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, idonei a dimostrare che i lavori, le forniture o i servizi che l'operatore economico interessato deve prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall'amministrazione aggiudicatrice.

L'articolo 70 (*Avvisi di preinformazione*), recepisce l'articolo 48 della direttiva 2014/24/UE, prevedendo che le stazioni appaltanti rendano nota, di norma entro il 31 dicembre di ogni anno, l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione. L'avviso, recante le prescritte informazioni, è pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, l'avviso di preinformazione è pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. In quest'ultimo caso le stazioni appaltanti inviano al suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul proprio profilo di committente. La novità rispetto alla disciplina previgente consiste nel fatto che anche le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali possano utilizzare un avviso di preinformazione come indizione di gara, purché l'avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni: si riferisca specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare; indichi che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e gli operatori economici interessati siano invitati a manifestare il proprio interesse; contenga, tutte le prescritte informazioni; sia stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio dell'invito a confermare interesse. Tale avviso può essere pubblicato sul profilo di committente quale pubblicazione supplementare a livello nazionale. Il periodo coperto dall'avviso di preinformazione può durare al massimo dodici mesi dalla data di

trasmissione dell'avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l'avviso di preinformazione può coprire un periodo più lungo di dodici mesi.

L'articolo 71 (*Bandi di gara*) recepisce l'articolo 49 della direttiva 2014/24/UE e dà attuazione ai criteri di delega contenuti nell'art.1, lettera t), della legge n. 11 del 2016. Si prevede, in particolare che, fatti salvi i casi in cui le stazioni appaltanti possono indire la gara mediante un avviso di preinformazione o quelli in cui possono ricorrere ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti, omogeneizzandone le condotte, i bandi di gara dalle stesse redatti devono essere conformi ai bandi tipo dell'ANAC, non appena questi ultimi saranno predisposti.

L'articolo 72 (*Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi*) recepisce l'articolo 51 della direttiva 2014/24/UE, disciplinando le modalità di redazione e di pubblicazione dei bandi e degli avvisi. Un primo elemento, riguarda il formato di modelli di formulari stabiliti dagli atti esecutivi della Commissione; un secondo, di novità rispetto al passato, la trasmissione degli avvisi e dei bandi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione e le spese per la pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea sono a carico dell'Unione. La novità assoluta rispetto alla disciplina previgente è rappresentata dal fatto che non è più contemplata la possibilità di trasmettere i bandi per via non elettronica. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati per esteso in una o più delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione scelte dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tali lingue è l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso o bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali. L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi di preinformazione e degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, continuano ad essere pubblicati, per periodi che vengono predeterminati nel medesimo articolo. Si stabilisce, inoltre, che la conferma della ricezione dell'avviso e della pubblicazione dell'informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione rilasciata alla stazione appaltante dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea vale come prova della pubblicazione. Infine, è data facoltà alle amministrazioni aggiudicatrici di pubblicare avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dal presente codice,

a condizione che essi siano trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica secondo il modello e le modalità di trasmissione precisate nel presente articolo.

L'articolo 73 (*Pubblicazione a livello nazionale*), recepisce l'articolo 52 della direttiva 2014/24/UE, e il criterio di delega di cui all'articolo 1, lettera s), della legge n. 11/2016. Esso prevede, in particolare che la pubblicazione a livello nazionale non possa precedere quella a livello europeo. Si dispone che gli avvisi e i bandi sono anche pubblicati senza oneri sul profilo di committente della stazione appaltante nonché sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di *e-procurement*. E' prevista l'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, per la definizione degli indirizzi generali di pubblicazione, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, prevedendo il ricorso a strumenti di pubblicità di tipo informatico. Fino alla data che sarà indicata nel predetto decreto, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici. Le spese per la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario. Assoluta novità rispetto al passato è rappresentata dal fatto che gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrano dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC. Si dispone, infine, che gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o pubblicate sul profilo di committente, ma menzionano la data della trasmissione dell'avviso o bando all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o della pubblicazione sul profilo di committente, e che gli avvisi di preinformazione non sono pubblicati sul profilo di committente prima della trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea dell'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma. Gli avvisi indicano la data di tale trasmissione.

L'articolo 74 (*Disponibilità elettronica dei documenti di gara*), in attuazione dell'articolo 53 della direttiva 2014/24/UE e in aderenza ai criteri di cui alle lettere i) e s) dell'art.1 della legge n. 11 del 2016, contiene disposizioni in tema di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici. In particolare, si rovescia del tutto la vecchia impostazione e, innovando gli articoli 70 e 71 del previgente codice, si prevede in via ordinaria l'accesso con modalità elettronica ai documenti di gara. In precedenza tale ricorso era meramente facoltativo. Le stazioni appaltanti sono infatti tenute ad offrire un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data

di pubblicazione di un avviso o dalla data di invio di un invito a confermare interesse. Nel testo dell'avviso o dell'invito è indicato l'indirizzo internet presso il quale i documenti di gara sono resi accessibili. Se non è possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara, le amministrazioni aggiudicatrici possono indicare nell'avviso o nell'invito a confermare interesse che i medesimi documenti saranno trasmessi per posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero, in caso di impossibilità, per vie diverse da quella elettronica. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati.

Si prevedono, poi, specifiche e diverse misure di accesso che le amministrazioni aggiudicatrici debbono adottare per proteggere la natura riservata di informazioni o documenti. Le ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari, se richieste in tempo utile, sono comunicate dalle stazioni appaltanti a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d'appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

L'articolo 75 (*Inviti ai candidati*), che recepisce l'articolo 54 della direttiva 2014/24/UE, prevede che, nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione, nelle procedure competitive con negoziazione, le stazioni appaltanti invitino simultaneamente e per iscritto, di norma con procedure telematiche, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, nel caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo. L'elemento di novità è relativo, oltre che all'utilizzo degli strumenti informatici, anche alle indizioni di gara tramite un avviso di preinformazione: in questo caso è previsto che gli operatori economici, che già hanno espresso interesse, siano invitati dalle stazioni appaltanti a confermare nuovamente interesse. Gli inviti menzionano l'indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara. Se tali documenti non sono stati oggetto di accesso gratuito, illimitato e diretto e non sono stati resi disponibili con altri mezzi, gli inviti sono corredati dei documenti di gara, in formato digitale ovvero, quando ciò non è possibile, in formato cartaceo. Si prevede, infine, che nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, gli operatori economici selezionati vengano invitati di norma a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri ovvero, quando ciò non è possibile, con lettera. Gli inviti contengono gli elementi della prestazione richiesta.

L'articolo 76 (*Informazione dei candidati e degli offerenti*) recepisce l'articolo 55 della direttiva 2014/24/UE. La disposizione non si discosta dal vigente articolo 79 del decreto legislativo 163/2006, che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di informare tempestivamente ciascun

candidato o ciascun offerente delle decisioni prese riguardo conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi dell'eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.

Sono, quindi indicate le informazioni, da comunicare tempestivamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, a seguito di richiesta scritta del candidato od offerente interessato.

Si impone, però, alle amministrazioni aggiudicatrici di non divulgare talune informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o è contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

Si prevede, inoltre, che le stazioni appaltanti comunichino d'ufficio tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni: l'aggiudicazione definitiva, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi; la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati; la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario ai soggetti indicati dalla stessa disposizione. Infine, si precisa che tali comunicazioni sono fatte di norma mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri.

SEZIONE III – SELEZIONE DELLE OFFERTE

Gli articoli da 77 a 93 recano norme per disciplinare le modalità di selezione delle offerte. In particolare:

L'articolo 77 (*Commissione di aggiudicazione*), nel rispetto di quanto previsto dal criterio di delega hh) della legge 28 gennaio 2016 n. 11, definisce la composizione della commissione giudicatrice e i requisiti dei commissari. L'articolo innova profondamente la disciplina previgente, nell'ottica di garantire la massima imparzialità ed indipendenza di giudizio. In particolare, si prevede che la commissione sia composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC, e sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, di norma entro 5 giorni dalla richiesta. Si prevede che la stazione appaltante possa, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante. Al riguardo, si specifica cosa si intenda per procedure di non particolare complessità.

Si precisa che i commissari non devono aver svolto né possano svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Si prevede, inoltre, che coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto. Ai commissari e ai segretari delle commissioni si applica l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.

Si stabilisce che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e che il Presidente della commissione sia individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.

Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. La tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i

commissari sono stabiliti con decreto, mentre per i dipendenti pubblici si prevede l'iscrizione gratuita all'Albo e che agli stessi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltanti.

Infine, con specifica disposizione transitoria, si stabilisce che fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

L'articolo 78 (*Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici*), ai sensi del criterio di delega di cui alla lettera hh) della legge n. 11 del 2016, prevede l'istituzione, presso l'ANAC, dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. L'ANAC gestisce l'Albo e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce in un apposito atto.

L'articolo 79 (*Fissazione di termini*), nel recepire l'articolo 47 della direttiva 2014/24/UE, sancisce il principio secondo cui - fatti salvi i termini minimi stabiliti per la procedura aperta, procedura ristretta, procedura competitiva con negoziazione e procedura negoziata senza previa pubblicazione - le amministrazioni aggiudicatrici, nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, tengono conto, in particolare, della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte. La norma prevede, inoltre, che quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, superiori ai termini minimi stabiliti nelle summenzionate procedure, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte. La disposizione prevede, altresì, la possibilità di prorogare i termini per la ricezione delle offerte nel caso in cui siano richieste informazioni supplementari e queste non siano fornite, al più tardi, sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte (quattro giorni per la procedura accelerata), oppure se sono state apportate modifiche significative ai documenti di gara. La durata della proroga è proporzionale all'importanza delle informazioni o delle modifiche.

L'articolo 80 (*Motivi di esclusione*), nel recepire l'articolo 57 della direttiva 2014/24/UE, disciplina le cause di esclusione. La disposizione tiene conto, oltre che delle disposizioni della direttiva 24/2014/UE, anche della successiva normativa nazionale in materia. (articolo 39 decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge 114 del 2014 e il Codice antimafia). Molte delle disposizioni previste dalla direttiva, infatti, sono già presenti nel nostro ordinamento vigente, il quale, in alcuni casi è molto più stringente rispetto alla normativa europea alla luce sia della normativa in vigore, sia delle decisioni giurisprudenziali, sia delle determinazioni amministrative già prese a seguito della giurisprudenza della Corte di Giustizia (determinazione ANAC n. 1 del 12 gennaio 2010 e determinazione n. 2 del 2 settembre 2014, che ha dato una lettura del vigente articolo 38 del Codice degli appalti, alla luce del Codice antimafia). Elemento di rilievo, è rappresentato dall'inserimento tra le cause di esclusione obbligatoria quelle relative ai reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, ovvero istigazione, concorso, tentativo di commettere un reato quali definiti all'articolo 4 di detta decisione quadro, nonché l'ipotesi relativa a reati in materia di lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani, definite con decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24. Rispetto all'articolo 1, lettera c) del vigente articolo 38 del decreto legislativo 163/2006, si dispone al comma 2, per tutti casi di esclusione obbligatoria di cui al comma 1, una estensione della verifica dei requisiti anche a tutti i membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, al direttore tecnico o al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

E' previsto, inoltre, come esclusione obbligatoria, l'esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto di un operatore economico, ovvero un subappaltatore, se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Questa esclusione, però, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia, non opera se l'operatore ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare (come nel caso della rateizzazione) le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

Le esclusioni del presente articolo riguardano, altresì, quelle relative alle violazioni degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, per la dimostrazione delle quali ogni mezzo adeguato può essere utilizzato da parte della stazione appaltante.

La norma introduce, infine, come elemento di novità l'istituto del *self-cleaning*, che consente ad un operatore economico, o un subappaltatore la dimostrazione di essere affidabile, nonostante

l'esistenza di motivi di esclusione. In particolare, limitatamente all'ipotesi prevista dall'articolo, l'operatore economico o il subappaltatore, sono ammessi a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. In ogni caso, è, comunque, previsto che l'operatore economico non possa avvalersi di detto istituto, qualora sia stato escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Le cause di esclusione previste dall'articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Infine, si stabilisce che, con linee guida, l'ANAC possa precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 4, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 4, lettera c).

L'articolo 81 (*Documentazione di gara*), nel rispetto di quanto previsto dal criterio di delega di cui alla lettera z), del comma 1 dell'articolo 1, della legge 28 gennaio 2016 n. 11, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice, sia acquisita, esclusivamente, attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata "Banca dati nazionale degli operatori economici".

A tal fine, si prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, che indichi i necessari dati e documenti, nonché le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati. Si stabilisce, inoltre, che con il medesimo decreto si provveda alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento. Il rifiuto, ovvero l'omessa effettuazione di quanto necessario a garantire l'interoperabilità delle banche dati, secondo le modalità individuate con il decreto, da parte del soggetto responsabile delle stesse all'interno dell'amministrazione o organismo pubblico coinvolti nel procedimento, costituisce oggetto di valutazione della *performance*. Allo scopo, l'ANAC provvede ad effettuare le dovute comunicazioni all'organo di vertice dell'amministrazione o organismo pubblico.

Con specifica disciplina transitoria si stabilisce che nelle more dell'adozione del suddetto decreto ministeriale, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzino la banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC.

Infine, si dispone che gli esiti dell'accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, con riferimento al medesimo partecipante nei termini di validità di ciascun documento, possano essere utilizzati anche per gare diverse.

L'articolo 82 (*Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova*), nel recepire l'articolo 44 della direttiva 2014/24/UE, ed innovando rispetto al previgente codice, attribuisce alle amministrazioni aggiudicatrici la facoltà di esigere che gli operatori economici, presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valutazione della conformità.

Elemento di assoluta novità rispetto al passato è rappresentato dal c.d. "riuso", ossia dalla possibilità di utilizzare tale documentazione anche in diverse procedure.

L'articolo prevede, inoltre, che le amministrazioni aggiudicatrici, che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità, accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti.

Al riguardo, si chiarisce il significato di «organismo di valutazione della conformità». Si tratta di un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Si dispone che le amministrazioni aggiudicatrici siano tenute ad accettare altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui sopra, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova summenzionate, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, a condizione che il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e purché lo stesso dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto. Infine, si stabilisce che le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati, tra l'altro, a norma del presente articolo, sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, dalla Cabina di regia. Lo scambio delle informazioni è finalizzato a un'efficace cooperazione reciproca, ed avviene nel rispetto delle regole europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali.

L'articolo 83 (*Criteri di selezione e soccorso istruttorio*) recepisce l'articolo 58 della direttiva 2014/24/UE e dà attuazione all'art. 1, lettera z), dell'articolo 1 della legge n. 11 del 2016. L'articolo, in analogia a quanto previsto dal codice del 2006, coordina ed armonizza le disposizioni vigenti concernenti i criteri di selezione che possono riguardare, esclusivamente, i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali. Tali requisiti devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo conto dell'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. E' poi previsto che, con linee guida a carattere vincolante dell'ANAC, siano disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso.

Si prevede che i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, debbano essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare

autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione. Per la verifica del possesso dei requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria, le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere: che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto; che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività; un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Il fatturato minimo annuo richiesto non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze debitamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi e forniture e la stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. Con riferimento al fatturato, si prevedono specifiche disposizioni per gli appalti divisi in lotti, per gli appalti basati su un accordo quadro, per il caso di sistemi dinamici di acquisizione.

Nell'ambito dei requisiti relativi alle capacità tecniche e professionali le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato *standard* di qualità. Nelle procedure d'appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori può essere valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto.

Il bando di gara o l'invito a confermare interesse, deve contenere l'indicazione delle condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova.

La norma prevede, inoltre, l'ammissibilità del soccorso istruttorio e, in aderenza al criterio di cui alla lettera z) della legge delega, riduce l'importo della sanzione prevista per le irregolarità sostanziali. Si chiarisce, peraltro, che la quietanza di pagamento deve essere presentata contestualmente alle integrazioni, eliminando la possibilità di decurtazione dell'importo della sanzione dalla cauzione provvisoria versata, in aderenza alla recente giurisprudenza che ritiene che l'importo della cauzione deve servire solo alla copertura dei rischi e non può estendersi a coprire anche sanzioni.

In particolare, si prevede che la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta

tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

La disposizione precisa, altresì, che costituiscono irregolarità essenziali le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del o dei soggetti responsabili della stessa.

Inoltre, la norma, quale ulteriore elemento di assoluta novità ed in aderenza al criterio di delega di cui alla lettera uu), istituisce presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema di penalità e premialità nei confronti delle imprese, connesso a criteri reputazionali valutati sulla base di parametri oggettivi e misurabili nonché su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione degli appalti ad essi affidati. Rientra nell'ambito dell'attività di gestione del suddetto sistema la determinazione da parte di ANAC di misure sanzionatorie amministrative nei casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi.

L'articolo 84 (*Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici*), analogamente a quanto già previsto dall'articolo 40 del codice del 2006, dispone che i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 di euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione, di regola, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. Al fine di rendere più efficaci i controlli funzionali al rilascio dell'attestazione si dispone che l'ANAC, con proprie linee guida, individui livelli standard di qualità dei controlli che le SOA devono effettuare, con particolare riferimento a quelli di natura non meramente documentale, da verificare annualmente. L'attività di monitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti livelli standard di qualità comporta l'esercizio di poteri di diffida, ovvero,

nei casi più gravi, sospensione o decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dell'ANAC.

La disposizione prevede, quale elemento di novità rispetto al passato, l'effettuazione da parte dell'ANAC di una ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio dell'attività da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione, provvedendo all'esito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi di esercizio ritenuto non virtuoso. Con riferimento a tale ricognizione straordinaria si dispone che l'ANAC relazioni al Governo e alle Camere, allo scopo di fornire elementi di valutazione circa la rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di quantità degli organismi esistenti ovvero di necessità di individuazione di forme di partecipazione pubblica agli stessi e alla relativa attività di certificazione.

Si elencano, quindi, i requisiti di cui i predetti organismi attestano l'esistenza.

Inoltre, si dispone che il sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici è articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori. Viene demandato a linee guida dell'ANAC la disciplina anche dei criteri per la determinazione dei corrispettivi dell'attività di qualificazione, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche alla necessaria riduzione degli stessi in caso di consorzi stabili nonché per le microimprese e le piccole e medie imprese.

La vigilanza sul sistema di qualificazione è attribuita all'ANAC, che, a tal fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede qualsiasi documento ritenuto necessario. I poteri di vigilanza e di controllo sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante. Le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di effettuare controlli, almeno a campione, secondo modalità predeterminate, sulla sussistenza dei requisiti oggetto dell'attestazione, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. E' previsto che sull'istanza di verifica l'ANAC provveda entro sessanta giorni, secondo modalità stabilite nelle linee guida. I controlli, comunque effettuati dalle stazioni appaltanti, costituiscono elemento positivo di valutazione ai fini dell'attribuzione della premialità contemplata dalle disposizioni del presente codice in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti.

Al fine di garantire l'effettività e la trasparenza dei controlli sull'attività di attestazione posta in essere dalle SOA, l'ANAC predetermina e rende pubblico sul proprio sito il criterio e il numero di controlli a campione da effettuare annualmente sulle attestazioni rilasciate dalle SOA.

La violazione delle disposizioni meglio specificate nelle linee guida aventi ad oggetto la mancata consegna o il mancato inserimento di documenti, ovvero le dichiarazioni non veritiere, l'inottemperanza a diffide o ordini di sospensione, fatta salva l'eventuale sanzione penale, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

Sono, poi stabilite le modalità per l'irrogazione della sanzione da parte dell'ANAC, stabilendo anche che nei casi più gravi, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa per un periodo da un mese a due anni, ovvero della decadenza dell'autorizzazione. La decadenza dell'autorizzazione si applica sempre in caso di reiterazione della violazione che abbia comportato la sanzione accessoria della sospensione dell'attività.

Viene fissata in cinque anni la durata della qualificazione della SOA, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale indicati nelle linee guida.

Infine, si prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, sentite le competenti Commissioni parlamentari, vengano individuate modalità di qualificazione, anche alternative o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente qualificate, con lo scopo di migliorare l'effettività delle verifiche e conseguentemente la qualità e la moralità delle prestazioni degli operatori economici.

L'articolo 85 (*Documento di gara unico europeo*) recepisce l'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE introducendo come assoluta novità il documento di gara unico europeo anche al fine di favorire la partecipazione alle gare delle MPMI il documento è fornito esclusivamente in forma elettronica a decorrere dalla data ivi prevista. Esso consiste in un'autodichiarazione in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa tassative condizioni, che vengono elencate. Il modello di formulario per il DGUE è stato approvato dal regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.

Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante, le informazioni previste dalle predette condizioni relative agli eventuali soggetti ai cui l'operatore economico si avvale e indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari, includendo, altresì, una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

Si stabilisce, inoltre, che gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente, a condizione che confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide. La stazione appaltante può chiedere a offerenti e candidati, in qualsiasi

momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari, qualora ciò sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura e, prima dell'aggiudicazione dell'appalto, può richiedere all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, tranne in casi particolari espressamente indicati, di presentare documenti complementari aggiornati come prova dell'assenza di motivi di esclusione e del possesso della certificazione della qualità ambientale.

Tuttavia, agli operatori economici non è richiesto di presentare documenti complementari o altre prove documentali quando questi siano presenti nella Banca dati nazionale degli operatori economici o quando la stazione appaltante, avendo aggiudicato l'appalto o concluso l'accordo quadro, possieda già tali documenti.

Si stabiliscono anche le modalità di consultazione delle banche dati contenenti informazioni pertinenti sugli operatori economici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri.

Per il tramite della Cabina di regia è messo a disposizione e aggiornato su *e-Certis* un elenco completo di banche dati contenenti informazioni pertinenti sugli operatori economici consultabili dalle stazioni appaltanti di altri Stati membri e sono comunicate, su richiesta, agli altri Stati membri le informazioni relative alle banche dati di cui al presente articolo.

L'articolo 86 (*Mezzi di prova*), nel recepire l'articolo 60 della direttiva 2014/24/UE, prevede che le stazioni appaltanti possano esigere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui al presente articolo e all'allegato ivi indicato, come prova dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione; a tal fine, gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo per provare che disporranno delle risorse necessarie. Vengono, quindi, elencati i documenti che le stazioni appaltanti accettano come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione.

Si dispone, altresì, che l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Infine, si stabilisce che, per il tramite della Cabina di regia sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni riguardanti i motivi di esclusione, l'idoneità all'esercizio dell'attività professionale, la capacità finanziaria e tecnica degli offerenti, nonché eventuali informazioni relative ai mezzi di prova di cui al presente articolo.

L'articolo 87 (*Certificazione delle qualità ambientali*), in attuazione dell'articolo 62 della direttiva 2014/24/UE, dispone che le amministrazioni aggiudicatrici, qualora richiedano la presentazione di

certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per i disabili, facciano riferimento ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri e, comunque, ammettono altri tipi di prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti, per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.

Quando la richiesta di presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti è finalizzata ad attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, si fa riferimento al sistema dell'Unione di ecogestione e *audit* (EMAS) o ad altri sistemi di gestione ambientale purché conformi alle norme europee o internazionali in materia. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Anche a tale riguardo, si prevede, inoltre, che qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, l'amministrazione aggiudicatrice accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, a condizione che gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.

Si dispone, infine, che la Cabina di regia metta a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative ai documenti presentati come prova del rispetto delle norme ambientali e di qualità.

L'articolo 88 (*Registro on line dei certificati (e-Certis)*), recepisce l'articolo 61 della direttiva 2014/24/UE, prevedendo che le informazioni concernenti i certificati e altre forme di prove documentali introdotte in *e-Certis* e stabilite dalla Commissione europea siano costantemente aggiornate per il tramite della Cabina di regia, al fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere. Le stazioni appaltanti ricorrono a *e-Certis* richiedendo, in primo luogo, i tipi di certificati o le forme di prove documentali che sono contemplati da *e-Certis*.

L'articolo 89 (*Avvalimento*), nel rispetto di quanto previsto nel criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera zz), della legge 28 gennaio 2016 n. 11 e in attuazione dell'articolo 63 direttiva

2014/24/UE, prevede che l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, per un determinato appalto possa soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Si prevede, altresì, che, per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui alla specifica parte dell'allegato ivi indicato, o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici abbiano la possibilità di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, soltanto se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti deve dimostrare alla stazione appaltante l'effettiva disponibilità dei mezzi necessari e, nel caso di dichiarazioni mendaci, la stazione appaltante esclude il concorrente ed esclude la garanzia. La stazione appaltante, a sua volta, verifica se i soggetti sulla cui capacità l'operatore economico intende fare affidamento soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione, nel qual caso impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano i criteri.

La disposizione stabilisce, altresì, che il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E' ammesso, altresì, l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Si prevede, inoltre, che la stazione appaltante, in relazione a ciascun affidamento, esegua in corso di esecuzione verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. Per tale finalità, si dispone che il responsabile unico del procedimento sia tenuto ad accertare in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Si impone, quindi, alla stazione appaltante di tramettere all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento e, infine, si precisa che l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale". E' inoltre escluso l'avvalimento per le categorie superspecialistiche.

L'articolo 90 (*Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni*), in recepimento dell'articolo 64 della direttiva 2014/24/UE dispone che gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione da parte di organismi di certificazione, possano presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato di iscrizione o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione competente. I certificati devono indicare le referenze che consentono l'iscrizione negli elenchi o di ottenere il rilascio della certificazione e la relativa classificazione.

La disposizione stabilisce, inoltre, che le amministrazioni o gli enti che gestiscono gli elenchi e gli organismi di certificazione, presso cui le domande vanno presentate, comunicano alla Cabina di regia i propri dati entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente codice, ovvero dall'istituzione di nuovi elenchi o albi o di nuovi organismi di certificazione e provvedono altresì all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento la Cabina di regia cura la trasmissione di tali dati alla Commissione e agli altri Stati membri. L'iscrizione di un operatore economico in un elenco ufficiale, certificata dall'ANAC, o il possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione costituiscono presunzione di idoneità ai fini dei requisiti di selezione qualitativa previsti dall'elenco ufficiale o dal certificato. I dati risultanti dall'iscrizione negli elenchi ufficiali o dalla certificazione per i quali opera la presunzione di idoneità possono essere contestati con qualsiasi altro mezzo di prova in sede di verifica dei requisiti degli operatori economici da parte di chi vi abbia interesse.

L'iscrizione in elenchi ufficiali o la certificazione non possono essere imposte agli operatori economici degli altri Stati membri in vista della loro partecipazione a un appalto pubblico. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri e accettano, altresì, altri mezzi di prova equivalenti. Si prevede, inoltre, che le informazioni relative ai documenti presentati dagli operatori economici per provare il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi ufficiali ovvero, per gli operatori di altri Stati membri, il possesso di una certificazione equivalente, siano messe a disposizione degli altri Stati membri che ne facciano richiesta.

La disposizione precisa, infine, che gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo del committente e sul casellario informatico dell'ANAC.

L'articolo 91 (*Riduzione del numero dei candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare*), in recepimento dell'articolo 65 della direttiva 2014/24/UE, dispone che nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione - quando lo richieda la difficoltà o complessità dell'opera, della fornitura o del servizio - le stazioni appaltanti possono limitare il numero dei candidati che soddisfano i criteri di selezione e che possono essere invitati a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, purché sia assicurato il numero minimo di candidati qualificati. Si stabilisce che le stazioni appaltanti, quando si avvalgono di tale facoltà, indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse i criteri oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità, che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo. Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati non può essere inferiore a cinque. Nella procedura competitiva con negoziazione, nella procedura di dialogo competitivo e nel partenariato per l'innovazione il numero minimo di candidati non può essere inferiore a tre. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati pari almeno al numero minimo. Tuttavia, se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacità è inferiore al numero minimo, la stazione appaltante può proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacità richieste.

La disposizione prescrive, da ultimo, che la stazione appaltante non possa includere nella stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.

L'articolo 92 (*Riduzione del numero di offerte e soluzioni*), in recepimento dell'articolo 66 della direttiva 2014/24/UE, dispone che quando le stazioni appaltanti ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di offerte da negoziare o di soluzioni da discutere effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara. Nella fase finale il numero delle offerte deve comunque consentire di garantire una concorrenza effettiva.

L'articolo 93 (*Garanzie per la partecipazione alla procedura*) si inquadra nell'ambito delle disposizioni volte a dare attuazione alla lettera qq) dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 11 del

2016, mutuando la disciplina già vigente, prevede che l'offerta presentata deve essere corredata da una garanzia fideiussoria di natura accessoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Si precisano, quindi, i soggetti che possono rilasciare la fideiussione.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta; essa copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con le predette riduzioni, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico

segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici in possesso del *rating di legalità* o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici.

Si stabilisce, altresì, che l'offerta debba essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Infine, si dispone che la stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provveda contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia oggetto del presente articolo, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

TITOLO IV

AGGIUDICAZIONE DEI SETTORI ORDINARI

Gli articoli da 94 a 105 recano norme per disciplinare l'aggiudicazione relativa agli appalti dei settori ordinari. In particolare:

L'articolo 94 (*Principi generali in materia di selezione*), nel recepire l'articolo 56 della direttiva 2014/24/UE e nel dare attuazione al principio di cui all'articolo 1, alla lettera r) prima parte della legge n. 11 del 2016, prevede, in particolare, che gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente ai successivi articoli, previa verifica che l'offerta sia conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse e che l'offerta medesima provenga da un offerente non escluso e che soddisfi i criteri di selezione fissati dall'amministrazione aggiudicatrice.

La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro.

L'articolo 95 (*Criteri di aggiudicazione dell'appalto*), recepisce l'articolo 67 della direttiva 2014/24/UE, e attua i criteri di cui all'art. 1 lett. p), ff), gg), oo), ccc), ddd), fff), ggg) della legge n. 11 del 2016. Netta preferenza viene data all'offerta economicamente più vantaggiosa, che è individuata seguendo un approccio costo/efficacia, che può includere il miglior rapporto qualità/prezzo valutato in relazione a criteri ambientali, qualitativi o sociali connessi all'oggetto dell'appalto. Si tratta certamente di uno degli aspetti, che connota la finalità di utilizzare in maniera strategica gli appalti, in quanto la preferenza nei confronti dell'offerta economicamente più vantaggiosa si accompagna a nuove modalità per la sua individuazione.

Dispone, inoltre, che sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera e i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, di importo superiore a 40.000 euro.

La disposizione prevede la possibilità di utilizzare il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo, nonché per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.

In particolare, si prevede che l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. La disposizione fornisce, quindi, una elencazione di criteri che possono essere considerati, in particolare si precisa che la qualità, comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per i soggetti con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, rating di legalità, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni

L'elemento relativo al costo può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato.

Si stabilisce, quindi, che nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si dispone, altresì, che compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indichino nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior *rating* di legalità dell'offerente, nonché in relazione a beni, lavori, servizi che presentano un minore impatto sulla sicurezza e salute dei lavoratori e sull'ambiente e per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione.

Si prevedono, inoltre, specifiche disposizioni per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei casi di adozione del miglior rapporto qualità prezzo.

Infine, per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, si stabiliscono modalità per la comunicazione delle varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e i provvedimenti di competenza. Nel caso in cui accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, l'ANAC esercita i poteri ad essa spettanti e, in caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si prevede l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative pecuniarie.

L'articolo 96 (Costi del ciclo di vita), nel recepire l'articolo 68 della direttiva 2014/24/UE, introduce una rilevante novità in tema di valutazione economica delle offerte in termini di costo-efficacia. Precisa che i costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:

- costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali costi relativi all'acquisizione, costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse, costi di manutenzione, costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio;
- costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.

2. Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti devono fornire e il metodo che la stazione appaltante impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati. Per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali il metodo deve essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori; deve essere accessibile a tutte le parti interessate; i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi internazionali che l'Unione è tenuta a rispettare o ratificati dall'Italia.

L'articolo 97 (*Offerte anormalmente basse*), recepisce l'articolo 69 della direttiva 2014/24/UE e attua la corrispondente parte della lettera ff) dell'articolo 1, comma 1 della legge n. 11 del 2016.

La disposizione stabilisce, in linea con quanto previsto dalla normativa europea e dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia l'impossibilità di ricorrere all'esclusione automatica delle offerte anomale. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. Al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo dell'anomalia, la stazione appaltante procede al sorteggio in sede di gara del metodo di determinazione dell'anomalia tra diverse ipotesi elencate dalla disposizione.

Si indicano, quindi, gli elementi cui le predette spiegazioni possono riferirsi. Tra tali elementi, figurano l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente; il rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro.

La stazione appaltante valuta le informazioni fornite consultando l'offerente. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti o

se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro.

Si prevede, altresì, che la stazione appaltante che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto in questione era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. In tali circostanze, quando la stazione appaltante esclude un'offerta, provvede a informarne la Commissione europea.

Infine, la disposizione prevede che la Cabina di regia, su richiesta, metta a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione amministrativa, tutte le informazioni a disposizione, quali leggi, regolamenti, contratti collettivi applicabili o norme tecniche nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione agli elementi di cui sopra.

L'articolo 98 (*Avvisi relativi agli appalti aggiudicati*), recepisce l'articolo 50 della direttiva 2014/24/UE. In particolare, si stabilisce che le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione previste dal presente decreto, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro. Se la gara per l'appalto è stata indetta mediante un avviso di preinformazione e se l'amministrazione aggiudicatrice ha deciso che non aggiudicherà ulteriori appalti nel periodo coperto dall'avviso di preinformazione, l'avviso di aggiudicazione contiene un'indicazione specifica al riguardo.

Per i caso di accordi quadro, si stabilisce che le stazioni appaltanti sono esentate dall'obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo e raggruppano gli avvisi sui risultati della procedura d'appalto per gli appalti fondati sull'accordo quadro su base trimestrale, inviando gli avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre.

Sono, quindi, indicate le modalità di invio da parte delle stazioni appaltanti all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea degli avvisi di aggiudicazione di appalto basato su un sistema dinamico di acquisizione.

Si precisa, da ultimo che talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato, oppure possa arrecare pregiudizio alla concorrenza leale tra operatori economici.

L'articolo 99 (*Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti*), in attuazione dell'art. 84 della Direttiva n. 24/2014/UE, interviene prevedendo un onere nuovo a carico delle stazioni appaltanti al fine di garantire la massima trasparenza delle procedure. Si dispone, in particolare, l'obbligo per la stazione appaltante, per ogni appalto o ogni accordo quadro di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, di redigere una dettagliata relazione i cui contenuti vengono specificatamente indicati. Tale relazione non è richiesta per gli appalti basati su accordi quadro conclusi con un solo operatore economico ed aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro o se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà tale prestazione.

La norma prevede che nel caso in cui l'avviso di aggiudicazione dell'appalto contenga le informazioni dettagliate previste dalla disposizione in argomento, le stazioni appaltanti possano fare riferimento a tale avviso. Si prevede, inoltre, che lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione debba essere documentato, indipendentemente dalla circostanza che queste siano condotte con mezzi elettronici o meno, al fine di giustificare le decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto. Tale documentazione deve essere conservata per almeno tre anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto.

Prevede, infine, che la relazione o i suoi principali elementi siano comunicati alla Cabina di regia per la successiva comunicazione alla Commissione o, quando ve ne sia richiesta, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti.

TITOLO V

ESECUZIONE

Gli articoli da 100 a 105 disciplinano le condizioni e le modalità di esecuzione relative ai contratti di appalto. In particolare:

L'articolo 100 (*Condizioni di esecuzione dell'appalto*) recepisce l' art. 70 della direttiva 24/2014, l'art. 87 della direttiva 25/2014, attua l'articolo 1 comma 1 lett. p), lett. ll), lett. ddd) della legge n. 11 del 2016 ed è sostanzialmente analogo all'articolo 69 del codice del 2006. In particolare, si prevede che le stazioni appaltanti possano richiedere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni sui criteri per l'aggiudicazione dell'appalto. La disposizione stabilisce, altresì, che le condizioni di esecuzione di un appalto

debbano essere indicate nell'avviso di indizione di una gara o nei documenti di gara. Quanto alla specificità di dette condizioni, la disposizione in esame richiama anche esigenze economiche legate all'innovazione, nonché di ordine ambientale, sociale o relative all'occupazione.

L'articolo 101 (*Soggetti delle stazioni appaltanti*) dà attuazione al principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *ll*) e *mm*) della legge n. 11 del 2016.

La disposizione armonizza la disciplina dei vari soggetti delle stazioni appaltanti (RUP, direttore dei lavori, direttore dell'esecuzione) unificando in un unico articolo le varie disposizioni in materia contenute nelle diverse parti del codice del 2006 e del regolamento di esecuzione 2010 fissandone i principi fondamentali e rinviando alle stazioni appaltanti per l'attuazione di dettaglio. In particolare l'articolo stabilisce che l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento che assume la funzione di responsabile dei lavori ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e che assicura il controllo sui livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, si prevede che le stazioni appaltanti individuino, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere. Vengono, quindi indicati, nel dettaglio, i compiti del direttore dei lavori e degli assistenti con funzioni di direttori operativi, nonché degli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere, che collaborano con lo stesso.

L'articolo 102 (*Controlli sull'esecuzione e collaudo*), recepisce il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *ll*), che prevede, tra l'altro, il rafforzamento delle funzioni di organizzazione, di gestione e di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, attraverso verifiche effettive e non meramente documentali, con particolare riguardo ai poteri di verifica e intervento del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori nei contratti di lavori e del direttore dell'esecuzione del contratto nei contratti di servizi e forniture, nonché alla lettera *nn*), che prevede la revisione della disciplina di affidamento degli incarichi di collaudo a dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione e in trattamento di quiescenza, prevedendo il

divieto di affidamento dell'incarico di collaudo per appalti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ubicati nella regione sede dell'amministrazione di appartenenza, e disponendo un limite all'importo dei corrispettivi.

L'articolo, al fine di evitare la lacuna normativa scaturente dall'abrogazione delle relative disposizioni regolamentari, ri-disciplina la fattispecie relativa al collaudo dei lavori pubblici, di cui all'articolo 141 decreto legislativo n. 163 del 2006, non prevedendo più, tra l'altro, i rimandi al regolamento di attuazione del codice degli appalti, finalizzati alla definizione delle relative norme ed individuando espressamente coloro ai quali non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità.

Nello specifico, prevede che il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto, congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto, secondo il piano dei controlli previsto dal nuovo codice.

Stabilisce che i contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità sono sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del responsabile unico del procedimento alla stazione appaltante.

La norma dispone che il collaudo finale debba avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, fatti salvi i casi, individuati da linee guida, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Inoltre, la norma prevede che all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilasci il certificato di pagamento, ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore, non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per effettuare le attività di controllo

sull'esecuzione dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti, tra i quali è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto.

Prevede, inoltre, che per gli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore. La loro nomina nelle procedure di appalto avviene mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e prevedendo altresì che le spese di tenuta dell'albo siano poste a carico dei soggetti interessati. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di iscrizione all'albo e di nomina. Fino all'istituzione dell'albo possono svolgere il ruolo di direttore dei lavori e di collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa, ferma restando l'incompatibilità con la funzione di responsabile unico del procedimento.

L'articolo 103 (*Garanzie per l'esecuzione*), in attuazione dell'art. 1 lettere qq) della legge 11 del 2016, contiene disposizioni in tema di garanzia per l'esecuzione.

Al riguardo, sulla scorta della disciplina già prevista nel 2006, prevede che l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto debba costituire una garanzia fideiussoria di natura accessoria pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, la garanzia fideiussoria, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al dieci per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Prevede, altresì, che le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le

inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Specifica, poi, i soggetti che possono rilasciare la garanzia fideiussoria in considerazione, anche, dei requisiti di solvibilità.

Stabilisce, altresì, disposizioni in tema di svincolo della garanzia fideiussoria.

Si prevede, inoltre, l'obbligo per l'esecutore dei lavori di costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Specifica che per i lavori di importo superiore al doppio della soglia comunitaria il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. Di tale polizza vengono specificati i contenuti. L'esecutore dei lavori è, altresì, obbligato a stipulare per i predetti lavori una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al cinque per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. Specifica, infine, che le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Da ultimo, la norma prevede le modalità in cui debbano essere prestate le garanzie fideiussorie ed assicurative in caso di raggruppamenti temporanei.

L'articolo 104 (*Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore*) disciplina il sistema delle garanzie di esecuzione e delle coperture assicurative, attualmente contenuta nell'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006, che disciplinava la c.d. "garanzia globale" di esecuzione.

Alla evidente complessità e frammentazione della illustrata disciplina del sistema delle garanzie, nonché alle criticità sorte nell'applicazione dell'istituto della garanzia globale di esecuzione, ha inteso porre rimedio il legislatore delegante, attraverso il criterio direttivo di cui alla lettera qq) e le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 della legge n. 11 del 2016.

In particolare, la lettera qq) è volta al riassetto, alla revisione e alla semplificazione dei sistemi di garanzia per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione dei lavori nei costi, nei tempi e nei modi programmati, anche in caso di fatti imprevisti ed imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante. La revisione dei sistemi di garanzia è finalizzata a renderli proporzionati ed adeguati alla natura delle prestazioni oggetto del contratto ed al grado di rischio ad esso connesso. La norma prevede, inoltre, che la nuova disciplina dei sistemi di garanzia debba entrare in vigore contestualmente a strumenti attuativi preventivamente concordati con gli istituti bancari e assicurativi che devono assumersi i rischi d'impresa.

La disposizione di cui al comma 12, lettera f) della legge delega prevede, infine, che le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale richiamate al comma 11 sono abrogate dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame. La sospensione dell'applicazione della garanzia globale prevista dal medesimo comma 11 è disposta dalla data di entrata in vigore della legge delega e fino alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.

In ossequio alle illustrate disposizioni della legge delega, pertanto, l'articolo in esame - che deriva dagli esiti dei confronti tecnici con le associazioni di settore e delle consultazioni svolte in base a quanto disposto dal comma 2 della legge n. 11 del 2016 - è volto a disciplinare le garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore, prevede che per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall'avviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro, il soggetto aggiudicatario presenti, in luogo della garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a sua scelta, una garanzia di natura accessoria dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, denominata cauzione definitiva e una garanzia di conclusione dell'opera nei casi di risoluzione del

contratto previsti dal codice civile e dal presente codice, denominata cauzione "extra costi". Tale nuova forma di garanzia, aggiuntiva, si affianca, quindi, alla garanzia definitiva e copre, in caso di risoluzione del contratto, i maggiori costi che l'ente appaltante dovesse sostenere in sede di riappalto dell'opera rispetto al costo di aggiudicazione originario.

La garanzia "extra-costi", di natura accessoria, opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal presente codice ed è di importo pari al 5% dell'importo contrattuale fermo restando che, qualora l'importo in valore assoluto fosse superiore a 100 milioni, la garanzia si intende comunque limitata a 100 milioni. Tale garanzia copre, nei limiti dei danni effettivamente subiti, i costi per le procedure di riaffidamento da parte della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore e l'eventuale maggior costo tra l'importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione originaria dei lavori e l'importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi a cui sono sommati gli importi dei pagamenti già effettuati o da effettuare in base agli stati d'avanzamento dei lavori. La garanzia in argomento è efficace a partire dal perfezionamento del contratto e fino alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori, allorché cessa automaticamente. La garanzia "extra-costi" cessa automaticamente oltre che per la sua escussione, anche decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento dei lavori e prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile. Nel caso di escussione il pagamento è effettuato entro trenta giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore recante l'indicazione del titolo per cui la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore richiede l'escussione.

Si dispone, infine, che le garanzie di cui al presente articolo e le garanzie per la partecipazione alla procedura e per l'esecuzione prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti senza determinare tra essi vincoli di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di escussione dovranno procedere pro-quota nei confronti dei singoli garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore.

L'articolo 105 (*Subappalto*) rispetta quanto disposto dal criterio di delega di cui all'articolo 1 comma 1, lettera rrr), legge 28 gennaio 2016, n. 11 che disciplina l'introduzione nei contratti di lavori, servizi e forniture di una disciplina specifica per il subappalto e recepisce l'articolo 71 della direttiva 2014/24, e l'articolo 88 della direttiva 25/2014.

Si prevede che i soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

L'articolo non pone limiti alla possibilità di subappalto, a differenza della disciplina del codice del 2006 che stabiliva il limite del 30 per cento per le categorie prevalenti, posto la direttiva lascia sostanzialmente libera tale facoltà e che il nostro ordinamento e la legge delega prevedono il divieto di gold plating. Tuttavia si impone che il subappaltatore debba garantire gli stessi prezzi e lo stesso standard qualitativo delle prestazioni.

L'unica limitazione prevista per il subappalto attiene alle categorie suerspecialistiche, nel limite del 30 per cento.

Si dispone che costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Si specificano, quindi le categorie di forniture o servizi, che, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto.

Si dispone, poi, che i soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto esclusivamente ad alcune condizioni che vengono elencate.

In aderenza al criterio contenuti nella legge delega, si dispone, quindi, l'obbligatorietà dell'indicazione della terna di subappaltatori, nel caso di appalti di lavori, servizi o forniture di importo superiore alle soglie di cui rilevanza comunitaria per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione, con l'obbligo per la stazione appaltante di darne indicazione nel bando di gara. La stazione appaltante ha comunque facoltà, anche per appalti al di sotto della soglia, di prevedere l'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori proposti.

Si stabilisce, inoltre, che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla

prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali.

La disposizione prevede, altresì, che il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Si stabilisce, quindi, per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, disposizioni in tema di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva.

Si impone all'affidatario di provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione.

In aderenza al criterio di delega sono previsti i casi specifici in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite in casi che vengono espressamente elencati.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento e corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Si stabilisce, altresì, che l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla

Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

Si prevedono, quindi disposizioni in tema di piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.

L'affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta, termine che può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Si recepisce inoltre il divieto del cosiddetto subappalto a cascata introdotto per la prima volta dalla direttiva 24/2014/UE, disponendo che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Infine, si prevede che l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.

L'articolo, infine, fa salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.

L'articolo 106 (*Modifica di contratti durante il periodo di validità*) recepisce gli articoli 72 della direttiva 2014/24/UE, nonché dall'articolo 89 direttiva 2015/25/UE e attua quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lett. ee) della legge delega 28 gennaio 2016, n. 11.

La fase di esecuzione del contratto e, in particolare, l'aspetto delle possibili modifiche contrattuali,

viene affrontata per la prima volta dal legislatore comunitario sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia e, conseguentemente. La Corte ha ritenuto infatti che alcune modifiche contrattuali, soprattutto in contratti di lunga durata, devono considerarsi inevitabili e consentite e contestualmente ha affermato che deriva dai principi generali in materia di appalti pubblici un generale divieto di apportare modifiche oggettive e soggettive al contratto già concluso ed in corso di esecuzione.

La disposizione prevede che i contratti di appalto e gli accordi quadro possono essere modificati senza l'espletamento di una nuova procedura d'appalto in quattro specifiche ipotesi introducendo il concetto di modifica sostanziali.

L'articolo peraltro recupera la disciplina prevista dall'art. 57 comma 5, lettera a) del D.lgs. 163/2006 che consente l'utilizzo della procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per lavori o servizi complementari, l'aspetto più rilevante è che tale disposizione viene tolta dall'ambito delle procedure ed inserita nell'ambito relativo all'esecuzione e, pertanto, sarà sufficiente modificare il contratto e non ricorrere alla procedura.

Nel dettaglio, lo *ius variandi* può essere esercitato se le modifiche contrattuali, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, senza apportare modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. In secondo luogo, sono ammesse modifiche contrattuali per lavori, servizi o forniture supplementari, da parte del contraente originale, che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, qualora un cambiamento del contraente:

- a) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; e, contestualmente
- b) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi.

In terzo luogo, le modifiche sono consentite qualora rese necessarie a motivo di circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore, come attestato dal RUP, che se ne assume la responsabilità. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze è ricompresa anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari. La modifica non deve alterare la natura generale del contratto (lettera c).

In quarto luogo (lettera d), è ammissibile una modifica soggettiva del contratto, sostituendo un nuovo contraente a quello aggiudicatario dell'appalto iniziale, qualora ricorrano le seguenti

circostanze:

- 1) una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);
- 2) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;
- 3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

Infine, le modifiche sono consentite se di natura non sostanziale (lettera e). In tale ipotesi, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono prevedere nei documenti di gara soglie di importi per consentire le relative modifiche contrattuali.

Si stabilisce, poi, che ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere modificati, oltre che nelle ipotesi suindicate, anche nelle ipotesi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura d'appalto a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria, e al di sotto del 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero del 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Si precisa che la modifica non deve alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. Nelle ipotesi di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Si prevedono ulteriori disposizioni specifiche ai fini del calcolo del prezzo quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione. Si stabilisce, inoltre, che una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. Si chiarisce, altresì, che una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

Si indicano, quindi, le situazioni in cui le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori hanno modificato un contratto sono tenute a pubblicare un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si precisano le informazioni che tale avviso deve contenere nonché le relative modalità di pubblicazione.

Si prevede che nei casi relativi all'esercizio dello ius variandi in riferimento a lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, per i settori ordinari, il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

Si introduce l'obbligo in capo al RUP di comunicare all'ANAC le varianti in corso d'opera intervenute e si stabiliscono le sanzioni che l'ANAC stessa è tenuta ad irrogare in caso di mancata o tardiva comunicazione. L'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate sono pubblicate sul sito dell'ANAC con l'indicazione dell'opera dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, dell'aggiudicatario, del progettista, del valore della modifica.

Si individuano, tra l'altro, responsabilità per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, chiarendo, che sono da intendersi per errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. Si disciplinano, infine, le ipotesi di proroga contrattuale nelle more dell'individuazione di un nuovo contraente, di rinnovo, in casi eccezionali ed entro limiti stabiliti e si mantiene l'istituto dell'obbligo della variazione del quinto d'obbligo, già contenuto nella Legge sulla contabilità generale dello Stato.

I commi 11, 12 e 13 disciplinano le ipotesi di rinnovo, proroga tecnica e aumento del quinto d'obbligo già previsti dalla legislazione nazionale e dalla legge di contabilità del 1923.

L'articolo 107 (*Sospensione e risoluzione dei contratti*), recepisce l'articolo 73 della direttiva 2014/24/UE, l'articolo 90 direttiva 2015/25/UE nonché l'articolo 44 della direttiva 2015/23/UE. Si stabiliscono, in primo luogo, le fattispecie in relazione alle quali le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono risolvere o sospendere un contratto pubblico durante il suo periodo di validità, o porre termine ad una concessione in vigenza della stessa.

Nell'ambito della sospensione, si prevede che a ricorrere di circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori possa disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto.

Vengono definite poi le ipotesi in cui è possibile risolvere il contratto, in particolare, si stabilisce che, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio e anche di frode nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento debba proporre alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.

Si dispone, altresì, che la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

Sono, inoltre, disciplinati i casi di risoluzione per inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni oggetto del contratto, nonché i casi di risoluzione per ritardi nell'esecuzione dei lavori dovuti a negligenza dell'appaltatore. In entrambe le ipotesi si prevede il previo espletamento di una apposita procedura in contraddittorio.

L'articolo 108 (*Provvedimenti e obblighi in seguito alla risoluzione del contratto*) prevede che nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore abbia diritto esclusivamente al pagamento di quanto regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Si stabilisce che il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, disponga, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori, o, se nominato, il direttore dell'esecuzione del contratto, curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Si precisa che qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con il quale si

accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e quanto ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato, nonché nelle eventuali perizie di variante.

Si dispone, inoltre, circa la determinazione dell'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente e si prevede che, nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante, l'appaltatore debba provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

L'articolo 109 (Recesso) contiene la disciplina in materia di recesso, istituito contemplato dalla normativa sui contratti pubblici a partire dall' art. 345 , L. 20 marzo 1865, n. 2248 (Legge sui lavori pubblici All. F). In particolare, si prevede che la stazione appaltante receda dal contratto nei casi di cui all'articolo 11, comma 3 del d.P.R. 3 giugno 1998, n.252 (*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia*), e abbia il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. Si prevede che l'esercizio del diritto di recesso sia preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

Si stabilisce, quindi, che i materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso.

Si chiarisce che la stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso, essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

È previsto infine l'obbligo per l'appaltatore di rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e di porre i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

L'articolo 110 (*Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto*) prevede che le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell'appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso ovvero di risoluzione del contratto ovvero ancora di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si stabilisce che l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. E' poi introdotta una rilevante novità rispetto alla normativa vigente, in quanto, si dispone, in attuazione di quanto previsto dalla legge delega, che il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale o con cessione di beni, su autorizzazione dell'ANAC sentito il giudice delegato, possa: partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto; oppure eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita.

Si stabilisce, infine, che l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

L'articolo 111 (*Controllo tecnico, contabile e amministrativo*) disciplina il potere di controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dei lavori da parte del direttore dei lavori e del relativo ufficio di direzione lavori. In particolare, si prevede che il direttore dei lavori sia il soggetto preposto, in via esclusiva, ad interagire con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici dell'esecuzione del contratto e assuma la responsabilità dell'accettazione dei materiali e sul controllo quantitativo e qualitativo degli stessi con riferimento alle norme nazionali ed europee. Infine, si precisa che con decreto saranno definite le modalità e la tipologia di atti attraverso i quali il direttore dei lavori, che di norma è anche il RUP, effettuerà l'attività di controllo.

L'articolo 112 (*Appalti e concessioni riservati*) recepisce gli articoli 20 della direttiva 2014/24/UE; 38 della direttiva 2014/25/UE; 24 della direttiva 2014/23/UE e si pone in coerenza con il criterio di cui alla lettera c) della legge n. 11 del 2016. La disposizione prevede la possibilità, per le stazioni

appaltanti, di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto o di concessione – facendone menzione nell’avviso di gara o nell’avviso di preinformazione in caso di concessione di servizi - a laboratori protetti e ad operatori economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate oppure la possibilità di riservarne l’esecuzione quando almeno il 30% dei lavoratori dei suddetti laboratori ed operatori, o la maggioranza dei lavoratori interessati, sia composto da persone con disabilità o svantaggiate. Mentre la norma previgente (art. 52 del d.lgs. n. 163/2006) fissava il numero dei lavoratori disabili alla maggioranza, la nuova disposizione oltre a prevedere una percentuale di almeno il 30%, inserisce anche la categoria dei lavoratori svantaggiati.

L’articolo 113 (*Incentivi per funzioni tecniche*), in coerenza con il criterio previsto alla lettera rr) della legge n. 11 del 2016, prevede che gli oneri relativi alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell’esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione del progetto esecutivo, gravano sugli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. Analogamente a quanto previsto dall’articolo 92 del codice del 2006, precisa che, a valere sugli stanziamenti per l’esecuzione, le amministrazioni pubbliche destinano a un fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa, di predisposizione, di controllo e espletamento delle procedure di affidamento e aggiudicazione, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto, nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

La nuova disposizione esclude dagli incentivi i progettisti.

Chiarisce che l’80 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui sopra è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, adottati con apposito regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche sopra indicate, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. Il regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi

non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del predetto fondo.

Di assoluta novità è la previsione secondo cui il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del citato fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. La norma riconosce agli organismi di diritto pubblico la facoltà di adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui sopra.

Si stabilisce, infine, che tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono compresi i costi per l'assicurazione del responsabile del procedimento in sede di verifica e validazione delle opere e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonché per le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.

TITOLO VI
REGIMI DI APPALTO
CAPO I
APPALTI NEI SETTORI SPECIALI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI APPLICABILI E AMBITO

L'articolo 114 (*Norme applicabili e ambito soggettivo*), in attuazione dei criteri di delega di cui alla lettera h) della legge n. 11 del 2016, indica la disciplina applicabile e l'ambito soggettivo per i contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture nei settori speciali: gas ed energia termica,

elettricità, acqua, servizi di trasporto, porti e aeroporti, servizi postali, estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi, richiamando espressamente le norme del codice che si applicano ai settori speciali oltre a quelle contenute nel titolo VI dedicato ai settori speciali, ove la disposizione è collocata. Infine si prevede un rinvio alle specifiche norme previste nei settori ordinari in materia di esecuzione.

L'articolo 115 (*Gas ed energia termica*), nel recepire l'articolo 8, commi 1 e 2, della direttiva 2014/25/UE, prevede che le disposizioni del codice si applichino alle seguenti attività:

- messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica;
- l'alimentazione di tali reti con gas o energia elettrica.

Vengono indicate inoltre le condizioni per le quali l'alimentazione con gas o energia termica di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore non è considerata una delle attività sopra elencate.

L'articolo 116 (*Elettricità*), nel recepire quanto previsto all'articolo 9 della direttiva 2014/25/UE, prevede che le disposizioni del codice si applichino alla messa a disposizione o alla gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità nonché all'alimentazione di tali reti con l'elettricità. Vengono, altresì, indicate le condizioni per le quali l'alimentazione con elettricità di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore non è considerata una delle attività sopra elencate.

L'articolo 117 (*Acqua*), nel recepire quanto previsto all'articolo 10 della direttiva 2014/25/UE, prevede che le disposizioni del codice si applichino alla messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile nonché all'alimentazione di tali reti con acqua potabile. Si prevede, altresì, che il presente decreto si applica anche agli appalti o ai concorsi di progettazione attribuiti od organizzati dagli enti aggiudicatori che esercitano un'attività di cui al comma 1 e che riguardino una delle seguenti attività: a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'alimentazione con acqua potabile rappresenti più del 20% del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio; b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.

Vengono indicate, infine, le condizioni per le quali l'alimentazione con acqua potabile di reti fisse

che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore non è considerata una delle attività sopra elencate.

L'articolo 118 (*Servizi di trasporto*), recepisce l'articolo 11 della direttiva 2014/25/UE, prevedendo che le disposizioni del codice si applichino alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo, ad esclusione dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana. La disposizione specifica, inoltre, che una rete esiste se il servizio di trasporto è fornito secondo le prescrizioni operative stabilite dalle autorità pubbliche competenti.

L'articolo 119 (*Porti e aeroporti*), recepisce l'articolo 12 della direttiva 2014/25/UE, stabilendo che le disposizioni del codice si applichino alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto, ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

L'articolo 120 (*Servizi postali*), recepisce l'articolo 13 della direttiva 2014/25/UE e prevede che le disposizioni del codice si applichino ai servizi postali e ad altri servizi diversi da quelli postali a condizione che tali servizi siano prestati da un ente che fornisce anche servizi postali.

L'articolo 121 (*Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi*) prevede l'applicazione della disciplina del codice alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica per estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi. Sono escluse le attività relative allo sfruttamento di un'area geografica a fini di prospezione di petrolio e gas naturale, nonché di produzione di petrolio. Rispetto alle previsioni dell'articolo 14 della direttiva 2014/25/UE esclude le attività relative alla prospezione di petrolio e gas naturale, nonché di produzione di petrolio in quanto attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.

SEZIONE II PROCEDURE

L'articolo 122 (*Principi generali*), in ossequio al criterio di cui alla lettera h) dell'articolo 1, co. 1, della legge n. 11 del 2016, indica le norme dei settori ordinari applicabili alle procedure di scelta del contraente nei settori speciali, con la precisazione dei termini di ricezione delle domande di

partecipazione.

L'articolo 123 (*Scelta delle procedure*), secondo quanto disposto dall'articolo 44 della direttiva 2014/25/UE, in aderenza ai criteri di delega di cui alle lettere b) ed nnn) della legge 28 gennaio 2016, n. 11, prevede che nell'aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori o di servizi, gli enti aggiudicatori ricorrono a procedure di affidamento aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara. Prevede i casi in cui gli enti aggiudicatori possono utilizzare il dialogo competitivo e individua i casi in cui le offerte sono considerate, da un lato, irregolari, dall'altro, inammissibili.

Stabilisce inoltre che le procedure di affidamento devono essere precedute dalla pubblicazione di un avviso di indizione di gara, indicando le relative eccezioni. Vengono precisate le modalità di indizione della gara e la possibilità di ricorrere ad una procedura negoziata in casi individuati.

L'articolo 124 (*Procedura negoziata con previa indizione di gara*), secondo quanto disposto dall'articolo 47 della direttiva 2014/25/UE, prevede che, nelle procedure negoziate con previa indizione di gara, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dall'ente aggiudicatore per la selezione qualitativa. Indica i termini per la ricezione delle domande di partecipazione, e prevede che possono partecipare alle negoziazioni solo gli operatori economici invitati dall'ente aggiudicatore in seguito alla sua valutazione delle informazioni fornite. Precisa che gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura. Prevede, altresì, che l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati possono fissare, di concerto, il termine per la ricezione delle offerte e che, in assenza di accordo, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte.

L'articolo 125 (*Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara*), recependo l'articolo 50 della direttiva 2014/25/UE e in linea con il criterio di delega di cui alla lettera q), numero 1), dell'articolo 1, co. 1, della legge 28 gennaio 2016, n. 11, prevede i casi nei quali gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara. In particolare: quando in risposta a una procedura con previa indizione di gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate; quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché

l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare per appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi; quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle ragioni tassativamente previste; quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevisi e imprevedibili dall'ente aggiudicatore, ivi compresi i casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e di pericolo concreto e attuale di danni irreparabili a beni culturali, i termini stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono essere rispettati.

L'articolo 126 (*Comunicazione delle specifiche tecniche*), nel recepire quanto previsto dall'articolo 63 della direttiva 2014/25/UE, dispone che, su richiesta degli operatori economici interessati alla concessione di un appalto, gli enti aggiudicatori mettono a disposizione le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti oggetto di avvisi periodici indicativi. Sono indicate, altresì, le modalità per rendere disponibili tali specifiche tecniche.

L'articolo 127 (*Norme applicabili e avviso periodico indicativo*), nel recepire quanto previsto dall'articolo 67 della direttiva 2014/25/UE, disciplina la pubblicità degli atti delle procedure di scelta del contraente dei settori esclusi. Gli enti aggiudicatori possono rendere nota l'intenzione di programmare appalti pubblicando un avviso periodico indicativo possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno. Tali avvisi sono pubblicati dall'ente aggiudicatore sul proprio profilo di committente. Per gli appalti superiori alla soglia di rilevanza comunitaria, gli avvisi sono pubblicati anche dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e, a tal fine, gli enti aggiudicatori inviano all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea una comunicazione che annuncia la pubblicazione dell'avviso periodico indicativo sul loro profilo di committente. Quando una gara è indetta per mezzo di un avviso periodico indicativo per procedure ristrette e procedure negoziate precedute da indizione di gara, l'avviso deve soddisfare condizioni tassative.

L'articolo 128 (*Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione*), recepisce l'articolo 68 della direttiva 2014/25/UE. Si prevede la possibilità per gli enti aggiudicatori di istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi. Tale sistema va reso pubblico con un apposito avviso indicando le finalità del sistema di qualificazione e le modalità per conoscere le norme relative al suo funzionamento. Se viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta, o i

partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema. Gli enti aggiudicatori indicano nell'avviso sull'esistenza del sistema il periodo di validità del sistema di qualificazione. Per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, essi informano l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea di qualsiasi cambiamento di tale periodo di validità utilizzando i modelli di formulari indicati nell'articolo.

L'articolo 129 (*Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati*), nel recepire quanto previsto dagli articoli 69 e 70 della direttiva 2014/25/UE, stabilisce che i bandi di gara possono essere utilizzati come mezzo di indizione di gara per tutte le procedure, precisando le informazioni che gli stessi devono contenere, nonché le modalità di pubblicazione. Prevede, inoltre, che entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro che faccia seguito alla relativa decisione di aggiudicazione o di conclusione, gli enti aggiudicatori sono tenuti ad inviare un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura di appalto. Nel caso di contratti per servizi di ricerca e sviluppo («servizi R&S»), le informazioni riguardanti la natura e la quantità dei servizi possono limitarsi all'indicazione «servizi R&S» se il contratto è stato aggiudicato mediante procedura negoziata senza indizione di gara oppure a informazioni che siano almeno tanto dettagliate quanto specificato nell'avviso utilizzato come mezzo di indizione della gara. Si precisa, infine, quali informazioni, non destinate alla pubblicazione, sono pubblicate solo in forma semplificata.

L'articolo 130 (*Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi*), nel recepire l'articolo 71 della direttiva 2014/25/UE, in coerenza con il criterio di cui alla lettera s) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 11 del 2016, reca previsioni sulla redazione e pubblicazione di bandi, avvisi periodici indicativi, avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione, avvisi relativi agli appalti aggiudicati, che devono essere conformi ai modelli di formulari redatti dalla Commissione e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. Si prevede che l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi periodici indicativi, degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, nonché degli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione usati come mezzo di indizione di gara, continuano a essere pubblicati con una durata stabilita in base al tipo di avviso. La conferma della ricezione dell'avviso e della pubblicazione dell'informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione rilasciata agli enti aggiudicatori dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea vale come prova della pubblicazione.

L'articolo 131 (*Inviti ai candidati*) secondo quanto disposto dall'articolo 74 della direttiva 2014/25/UE ed in coerenza con i criteri di delega di cui alla lettera i), q) e s) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 2016, n. 11, prevede, nelle procedure ristrette, nei dialoghi competitivi, nei partenariati per l'innovazione, nelle procedure negoziate con previa indizione di gara e nella procedura negoziata senza previa indizione di gara, che gli enti aggiudicatori invitino simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare. Con le stesse modalità gli enti aggiudicatori sono tenuti ad invitare, nel caso di indizione di gara tramite un avviso periodico indicativo, gli operatori economici che già hanno espresso interesse a confermare nuovamente interesse.

Nei casi di procedure ristrette, dialogo competitivo, partenariati per l'innovazione e nelle procedure competitive con negoziazione, gli inviti devono contenere l'indirizzo elettronico al quale sono stati resi disponibili per via elettronica i documenti di gara. Se tali documenti non sono stati oggetto di accesso gratuito, illimitato e diretto e non sono stati resi disponibili con altri mezzi, gli inviti sono corredati dei documenti di gara, in formato digitale ovvero, quando ciò non sia possibile, in formato cartaceo. Si stabilisce, infine, che nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, gli operatori economici selezionati vengono invitati a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri ovvero, quando ciò non sia possibile, con lettera. Gli inviti contengono gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

L'articolo 132 (*Informazioni di coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti*), secondo quanto disposto dall'articolo 75 della direttiva 2014/25/UE, prevede, in particolare, che gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione informino i richiedenti della loro decisione sulla qualificazione entro un termine di sei mesi. Se la decisione sulla qualificazione richiede più di quattro mesi a decorrere dal deposito della relativa domanda, l'ente aggiudicatore deve comunicare al richiedente, entro due mesi da tale deposito, le ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta. I richiedenti la cui qualificazione è respinta devono essere informati della decisione e delle relative motivazioni entro quindici giorni dalla data della decisione di diniego. Si precisano, infine, le ragioni che possono sottostare all'intenzione di porre fine alla qualificazione e le relative modalità di comunicazione, da parte degli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione.

SEZIONE IV

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE E RELAZIONI UNICHE

L'articolo 133 (*Principi generali per la selezione dei partecipanti*), secondo quanto disposto dall'articolo 76 della direttiva 2014/25/UE, in coerenza con i criteri di delega di cui alle lettere h) e z), dell'articolo 1, comma 1, della legge 28 gennaio 2016, n. 11, indica le disposizioni del presente codice cui far riferimento per la selezione dei partecipanti e delle offerte nelle procedure di scelta del contraente nei settori speciali. Stabilisce le regole per la selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione; le modalità con cui gli enti aggiudicatori, nelle gare con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, selezionano i partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti specifici oggetto della gara; le modalità con cui gli enti aggiudicatori debbono procedere nella selezione dei partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o per un partenariato per l'innovazione, quando decidono sulla qualificazione o aggiornano i criteri e le norme. Al fine di acquisire informazioni e documentazioni dagli operatori economici candidati gli enti aggiudicatori devono utilizzare la banca dati istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero possono accettare autocertificazioni e richiedere integrazioni. E' inoltre previsto che gli enti aggiudicatori verifichino la conformità delle offerte presentate dagli offerenti selezionati e aggiudichino l'appalto secondo i criteri stabiliti dal presente codice. Gli enti aggiudicatori possono decidere di non aggiudicare un appalto all'offerente che presenta l'offerta migliore se sia stato accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro. Si stabilisce, quindi, che nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Se si avvalgono di tale facoltà, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti.

L'articolo 134 (*Sistemi di qualificazione*), prevede un sistema di qualificazione specifico rispetto a quanto previsto nei settori ordinario, in recepimento dell'articolo 77 della direttiva 2014/25/UE, e prevedendo che gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli operatori economici. Gli enti aggiudicatori stabiliscono norme e criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati e per il funzionamento del sistema di qualificazione. Si prevede, presso gli enti aggiudicatori, l'istituzione di un elenco degli operatori economici. Si stabilisce che, nell'indire una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, i contratti per i lavori, le forniture o i servizi contemplati dal sistema di qualificazione sono aggiudicati con procedure ristrette o negoziate, nelle quali tutti gli offerenti e i partecipanti sono scelti tra i candidati già qualificati con tale sistema e che

le spese fatturate per le domande di qualificazione, di aggiornamento o di conservazione, devono essere proporzionate ai costi generati.

L'articolo 135 (*Criteri di selezione qualitativa*), in attuazione dell'articolo 78 della direttiva 2014/25/UE, snellisce le analoghe procedure di cui all'articolo 233 del decreto legislativo n.163 del 2006, prevedendo che gli enti aggiudicatori possono stabilire norme e criteri oggettivi, accessibili agli operatori economici interessati, per l'esclusione e la selezione degli offerenti o dei candidati. Stabilisce, inoltre, che per garantire un equilibrio adeguato tra le caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione, gli enti aggiudicatori possono definire norme e criteri oggettivi che consentano anche di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta, ferma restando una adeguata concorrenza.

L'articolo 136 (*Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE*), secondo quanto disposto dall'articolo 80 della direttiva 2014/25/UE, prevede che nelle norme e nei criteri per l'esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti nelle procedure aperte, ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l'innovazione, possono essere inclusi i motivi di esclusione di cui al presente codice.

L'articolo 137 (*Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi*), secondo quanto disposto dall'articolo 85 della direttiva 2014/25/UE, snellisce le analoghe procedure previste dall'articolo 234 del decreto legislativo n.163 del 2006 e stabilisce l'applicazione a offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi con cui l'Unione Europea non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo. Precisa, inoltre, che un'offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta quando la parte dei prodotti originari di paesi terzi supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta e specifica che i software impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti. Prevede, altresì, che se due o più offerte si equivalgono debba essere preferita l'offerta che non può essere respinta; che se la differenza di prezzo non supera il 3 per cento, il valore dell'offerta è considerato equivalente; che se l'ente aggiudicatore è tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale già esistente, l'offerta non può essere preferita ad un'altra.

L'articolo 138 (*Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, forniture e di servizi*), secondo quanto disposto dall'articolo 86 della direttiva 2014/25/UE ed innovando rispetto al decreto legislativo n.163 del 2006, prevede il coordinamento a livello centrale relativamente alle

informazioni da fornire alla Commissione europea circa ogni difficoltà d'ordine generale incontrata dalle imprese italiane nell'ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in paesi terzi. Sono fatti salvi gli impegni assunti nei confronti dei paesi terzi derivanti da accordi internazionali in materia di appalti pubblici.

L'articolo 139 (*Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti*), secondo quanto disposto dall'articolo 100 della direttiva 2014/25/UE ed innovando rispetto al decreto legislativo n.163 del 2006, stabilisce che gli enti aggiudicatori conservano le informazioni relative ad ogni appalto o accordo quadro al fine di giustificare le decisioni inerenti, in particolare, la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l'aggiudicazione degli appalti, il ricorso a procedura negoziate, la mancata applicazione delle disposizioni sulle tecniche e strumenti per gli appalti nonché l'eventuale ricorso all'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici. L'articolo disciplina le modalità attraverso le quali gli enti aggiudicatori devono garantire la conservazione di tutta la documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto e ne stabilisce la conservazione per almeno tre anni. Le informazioni o la documentazione o i principali elementi possono essere altresì comunicati alla Cabina di regia per l'eventuale successiva comunicazione alle autorità competenti.

SEZIONE V

SERVIZI SOCIALI CONCORSI DI PROGETTAZIONE E NORME SU ESECUZIONE

L'articolo 140 (*Norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali*) prevede che gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all'allegato XVII della direttiva 25/2014 recante "Procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali" vengono aggiudicati secondo le specifiche norme previste per gli appalti dei servizi sociali ad eccezione del caso in cui venga utilizzata una procedura negoziata, senza previo avviso di gara. Gli enti aggiudicatori che hanno aggiudicato un appalto per i servizi sociali ed altri specifici servizi devono rendere noto il risultato mediante un avviso di aggiudicazione e questi avvisi possono essere raggruppati anche su base trimestrale. I suddetti bandi e avvisi di gara devono contenere le informazioni di cui all'allegato XVIII parti A, B, C, D della citata direttiva.

L'articolo 141 (*Norme applicabili ai concorsi di progettazione nei settori speciali*), per i concorsi di progettazione nei settori speciali, nell'individuare le disposizioni che si applicano ai predetti settori, stabilisce che gli enti aggiudicatori che hanno indetto un concorso di progettazione inviino un avviso sui risultati del concorso. Prevede, altresì, che il bando di concorso contiene le

informazioni indicate nell'allegato XIX della direttiva 2014/25/UE mentre l'avviso sui risultati di un concorso contiene le informazioni indicate nell'allegato XX della medesima direttiva. Prevede ancora che l'avviso sui risultati di un concorso di progettazione venga trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea entro trenta giorni dalla chiusura del medesimo.

CAPO II APPALTI NEI SERVIZI SOCIALI

La direttiva 24/2014 introduce una disciplina più snella per gli appalti nei servizi sociali.

L'articolo 142 (*Pubblicazione degli avvisi e dei bandi*) nel recepire l'articolo 75 della direttiva n. 24/2014 e in attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. s) della legge 28 gennaio 2016, n. 11, prevede le modalità con cui le stazioni appaltanti devono operare per procedere all'aggiudicazione di un appalto pubblico per i servizi sociali e per altri specifici servizi nei settori speciali. Tali modalità non si applicano nel caso in cui venga espletata una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. E' infine stabilito che la pubblicazione dei bandi e degli avvisi avviene con le medesime modalità previste per i settori ordinari.

L'articolo 143 (*Appalti riservati per determinati servizi*) nel recepire l'articolo 77 della direttiva n. 24/2014 prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di riservare la partecipazione agli appalti pubblici in materia di servizi sanitari, sociali e culturali a specifici enti. La norma prevede, in particolare, i requisiti che devono essere posseduti da tali enti al fine di essere affidatari di contratti in tali settori e, al fine di assicurare continuità e efficacia del servizio, impone il limite minimo di durata contrattuale pari al triennio.

L'articolo 144 (*Servizi di ristorazione*), in attuazione dell'allegato IX della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 1 lett. gg), della legge n. 11 del 2016, dispone che i servizi di ristorazione sono aggiudicati secondo le regole definite in relazione ai servizi sociali. Il servizio di ristorazione è, infatti, ritenuto secondo quanto stabilito dall'allegato XIV della direttiva 2014/24/UE come servizio specifico, al quale le norme comunitarie sono applicabili soltanto per i contratti di importo pari o superiori a euro 750.000. Riguardo alla valutazione dell'offerta tecnica si dispone la necessità di tener conto degli aspetti qualitativi dei prodotti, anche con riferimento agli aspetti biologici, tipici o tradizionali e alle disposizioni ambientali in materia di green economy. Con particolare riguardo alla ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, sono previsti decreti del Ministero della salute, di

concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di definire le linee di indirizzo in ambito nazionale.

E' inoltre prevista una disciplina innovativa e specifica in relazione all'attività di emissione di buoni pasto, che deve essere svolta esclusivamente da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro. Si rinvia ad un decreto ministeriale per l'individuazione delle caratteristiche dei buoni pasto e per l'individuazione degli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto. In coerenza con il criterio di cui alla lettera d) del comma 1, dell'articolo 1 della legge n. 11 del 2016, si prevede una specifica disciplina per il settore dei servizi sostitutivi di mensa, e si dispone, in particolare, che l'affidamento di tali servizi avvenga esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

CAPO III

APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI

L'articolo 145 (*Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali*) definisce l'ambito di applicazione dei contratti pubblici concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio. La disposizione riguarda tutti i beni culturali, così come definiti dall'articolo 2 del predetto Codice, comprendendo anche l'esecuzione di scavi archeologici e subacquei. Infine, vi è una disposizione di rinvio di carattere generale, dove si precisa che, quando non diversamente previsto in materia di appalti nel settore dei beni culturali, si applicano le pertinenti disposizioni generali del presente codice.

L'articolo 146 (*Qualificazione*) prevede l'obbligo per i soggetti che operano nel settore dei beni culturali del possesso di requisiti di qualificazione effettivi, specifici, adeguati ad assicurare la tutela del bene culturale oggetto di ogni singolo intervento e pertanto, in considerazione della specificità del settore, ai sensi dell'articolo 36 del Trattato sull'Unione europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento. Infine, è previsto che, con uno o più decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione del presente codice, saranno stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori nel settore dei beni culturali e le modalità di verifica ai fini dell'attestazione.

L'articolo 147 (*Livelli e contenuti della progettazione*), relativo ai livelli e contenuti della progettazione, è innovativo rispetto all'analogo articolo 203 del decreto legislativo n. 163 del 2006. In considerazione della specificità della materia si introduce una disciplina speciale in materia di progettazione. In particolare, si prevede che per i lavori aventi ad oggetto beni culturali sia richiesta, in sede di progetto di fattibilità, la redazione di una scheda tecnica finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento. Per i lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, si stabilisce che il progetto di fattibilità comprenda oltre la predetta scheda tecnica anche le ricerche preliminari, le relazioni illustrative e il calcolo sommario di spesa. Si dispone, inoltre, la possibilità per il responsabile del procedimento di ridurre i livelli di definizione progettuale o i contenuti dei singoli livelli, salvaguardandone la qualità, nonché, qualora ne ravvisi la necessità, di prevedere l'integrazione della progettazione in corso d'opera. Infine, si dispone che la direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, nonché l'organo di collaudo, devono essere integrati con la presenza di un restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altri professionisti di cui all'articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

L'articolo 148 (*Affidamento dei contratti*) detta una disciplina speciale *ratione materiae* in tema di affidamento di lavori aventi ad oggetto beni culturali, il quale deve di norma essere separato rispetto ad altre categorie di opere. L'affidamento congiunto è ammesso, previo provvedimento del responsabile del procedimento solo in ragione di motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento, comunque non attinenti la sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008. Inoltre, per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti degli istituti e luoghi di cultura, può essere applicata la disciplina relativa ai servizi o alle forniture previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento, che specifichi le ragioni della ritenuta prevalenza della componente servizi-forniture, indipendentemente dall'importo dei lavori. Per quanto non diversamente disciplinato, trovano applicazione le disposizioni in materia di contratti misti di appalto. Infine, come elemento innovativo, è previsto che l'esecuzione dei lavori in economia sia consentita nei casi di somma urgenza fino all'importo di trecentomila euro, tanto in amministrazione diretta, che per cottimo fiduciario.

L'articolo 149 (*Varianti*) contiene, quale elemento di innovazione rispetto alla disciplina vigente, la possibilità di varianti, nel limite del 20 per cento dell'importo contrattuale, giustificate da rinvenimenti imprevisti e imprevedibili, necessarie per la salvaguardia del bene, nonché dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro, indipendentemente dalla proposta del direttore dei lavori.

L'articolo 150 (*Consuntivo scientifico e collaudo*) L'articolo prevede che il responsabile unico del procedimento controlli l'esecuzione del contratto, congiuntamente al direttore dei lavori, o, per i contratti di servizi o forniture, al direttore dell'esecuzione del contratto, secondo un piano di controlli e stabilisce che i contratti pubblici siano soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture. Inoltre, sono dettate regole relative ai documenti da redigere al termine dei lavori consistenti in un consuntivo scientifico, nell'aggiornamento del piano di manutenzione e in una relazione tecnico scientifica con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti. Riguardo al collaudo, nel fare rinvio a specifiche disposizioni da adottarsi con i decreti ministeriali attuativi previsti in materia di qualificazione professionale dei direttori tecnici e degli esecutori, si prevede l'obbligatorietà di un collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione.

l'articolo 151 (sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato) prevede che con il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali sono disciplinate forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire, anche mediante concessione, il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, anche con finalità di ricerca scientifica applicata alla tutela, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili. Sono altresì dettate disposizioni speciali dirette a favorire, mediante forme di semplificazione e di concertazione sin dalla prima fase di elaborazione dei progetti di fattibilità, l'applicazione della finanza di progetto.

CAPO IV CONCORSI DI PROGETTAZIONE

L'articolo 152 (*Ambito di applicazione*), in recepimento della direttiva 2014/24/UE, articolo 78, e in linea con il criterio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera oo), della legge delega n. 11 del 2016, che promuove la qualità architettonica e tecnico-funzionale attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione, disciplina l'ambito di applicazione dei concorsi di progettazione. La disposizione

chiarisce l'applicabilità del Capo ove la norma si colloca, ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi, e ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. A differenza di quanto previsto nel vigente codice degli appalti non sono previste delimitazioni sotto il profilo soggettivo dei valori-soglia. Vi sono, tuttavia, dei limiti di applicazione per i contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni e per i concorsi indetti per esercitare un'attività relativa ai contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo, quando sia stata stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto articolo sia considerato applicabile conformemente alle disposizioni di cui al Capo III. Nel caso in cui il concorso di progettazione riguardi un intervento di lavori è previsto che possa essere richiesto solo un progetto di fattibilità tecnico economica, salvo che si tratti di progettazione in due fasi e, qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, che la proposta ideativa contenga anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.

L'articolo 153 (*Bandi e avvisi*) recepisce l'articolo 79 della direttiva 2014/24/UE, disciplinando le modalità con le quali le amministrazioni aggiudicatrici indicano e gestiscono i concorsi di progettazione. In particolare, viene precisato che i bandi e gli avvisi relativi ai concorsi di progettazione devono contenere le informazioni indicate nell'allegato XIV, parte I, rispettivamente alle lettere E e F, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione europea in atti di esecuzione.

L'articolo 154 (*Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti*) recepisce l'articolo 80 della direttiva 2014/24/UE. E' previsto un espresso rinvio alle procedure previste per l'aggiudicazione dei contratti di appalto nei settori ordinari, applicabili ai concorsi di progettazione. Nel rispetto del principio di non discriminazione e parità di trattamento è, altresì, stabilito che l'ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non può essere limitata territorialmente ovvero per la circostanza che i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche. I requisiti di qualificazione devono comunque consentire condizioni di accesso e partecipazione per i piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e per i giovani professionisti (cfr. al riguardo, la lettera ccc) dell'articolo 1, comma 1 della legge n. 11 del 2016). In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la disposizione prevede che la stazione appaltante possa procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi.

L'articolo 155 (*Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione*) recepisce l'articolo 81 della direttiva 2014/24/UE determinando la composizione della commissione giudicatrice. In particolare, prevede che la commissione giudicatrice sia composta unicamente di persone fisiche, alle quali si applicano le vigenti disposizioni in materia di incompatibilità e astensione. Inoltre, stabilisce che, qualora ai partecipanti a un concorso di progettazione sia richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede tale qualifica o una qualifica equivalente.

Articolo 156 (*Concorso di idee*). In primo luogo, la disposizione precisa che le norme dettate per i concorsi di progettazione dal presente capo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio, previsto dal bando e che sono ammessi a partecipare anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale, e non solo i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione. In secondo luogo, si stabilisce che il concorrente predispona la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione, precisando che, per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per lo studio di fattibilità tecnica ed economica e che il termine di presentazione della proposta venga stabilito in relazione alla complessità del tema. In terzo luogo, si precisa che le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante e possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione, alla cui procedura sono ammessi a partecipare i soggetti premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi. Si precisa, inoltre, che la stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare. Infine, si stabilisce che, in caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto definitivo, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.

L'articolo 157 (*Altri incarichi di progettazione e connessi*) stabilisce che gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo o tecnologico, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, sono affidati secondo le modalità previste dal codice per i contratti di appalto nei settori ordinari di rilevanza comunitaria.

Si precisa, inoltre, che l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione, nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la soglia di rilevanza comunitaria. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, mediante invito rivolto ad almeno cinque soggetti (cfr. al riguardo la lettera ii) del comma 1, dell'articolo 1 della legge n. 11 del 2016). Infine, la disposizione prevede espressamente il divieto di affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto.

CAPO V SERVIZI RICERCA E SVILUPPO

L'articolo 158 (*Servizi di ricerca e sviluppo*) recepisce quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva 2014/24/UE, dall'articolo 32 della direttiva 2014/25/UE e dall'articolo 25 della direttiva 2014/23/UE. La norma chiarisce l'ambito oggettivo di applicazione relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo. L'elemento di novità consiste nella riformulazione di esclusioni specifiche.

CAPO VI APPALTI E PROCEDURE IN SPECIFICI SETTORI

SEZIONE PRIMA DIFESA E SICUREZZA

L'articolo 159 (*Difesa e sicurezza*), nel recepire gli articoli 15 della direttiva 2014/24/UE, 24 della direttiva 2014/25/UE e 10, par. 6 e 7, della direttiva 2014/23/UE, si esclude l'applicazione delle regole sulla evidenza pubblica per gli appalti pubblici e per i concorsi di progettazione - non altrimenti esclusi dall'ambito di applicazione del codice - nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato non possa essere garantita mediante misure meno invasive. Si prevede inoltre che all'aggiudicazione di concessioni nei settori della difesa e della sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica la parte IV del presente codice, fatta eccezione per le ipotesi escluse dall'ambito di applicazione dello stesso decreto legislativo. In considerazione delle peculiarità dell'Amministrazione della difesa, è espressamente previsto che, in deroga alle disposizioni sul responsabile unico del procedimento, questa possa nominare un responsabile per ogni fase della procedura. Viene infine rinviata ad un decreto ministeriale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del codice, la disciplina di dettaglio, anche relativamente agli interventi da eseguirsi per effetto di accordi internazionali, nonché in relazione ai lavori in economia eseguiti da truppe e reparti del genio militare. Si prevede, infine, che per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.

L'articolo 160 (*Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza*), nel recepire gli articoli 16 della direttiva 2014/24/UE, 25 e 26 della direttiva 2014/25/UE, 23 della direttiva 2014/23/UE, contempla la disciplina relativa ai contratti misti aventi per oggetto appalti o concessioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto nonché appalti disciplinati dall'articolo 346 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – TFUE o dal decreto legislativo 208/2011.

L'articolo 161 (*Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali*) recepisce l'articolo 17 della direttiva 2014/24/UE, l'articolo 27 della direttiva 2014/25/UE e l'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2014/23/UE, stabilendo che siano esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto gli appalti pubblici ed i concorsi di progettazione nonché le concessioni in materia di difesa o di sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, disciplinate da norme procedurali specifiche in base a un accordo o un'intesa internazionale concluse tra lo Stato e uno o più paesi terzi o relative articolazioni e riguardante lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto;

norme procedurali specifiche in base a un accordo o un'intesa internazionale in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo; norme procedurali specifiche di un'organizzazione internazionale nel caso di appalti e norme procedurali specifiche. La disposizione stabilisce, inoltre, che il presente decreto non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che l'amministrazione aggiudicatrice affida in base a norme sugli appalti previste da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento quando gli appalti pubblici e i concorsi di progettazione in questione sono interamente finanziati da tale organizzazione o istituzione. La disposizione precisa che nel caso di appalti pubblici e concorsi di progettazione cofinanziati prevalentemente da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure d'appalto applicabili.

L'articolo 162 (*Contratti segreti*) dà attuazione al criterio di delega di cui alla lettera m), dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 11 del 2016. La disposizione in esame stabilisce una generale disciplina per i contratti di lavori, servizi e forniture segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. E' previsto l'obbligo per le amministrazioni e gli enti utenti di attribuire, per ogni singolo intervento, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza. Inoltre, si stabilisce che i contratti segreti sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto e del nulla osta di sicurezza. L'affidamento dei contratti avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati, in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza. Innovando rispetto alla disciplina vigente, si dispone che gli atti relativi ai contratti segreti sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei Conti, che si esprime sulla legittimità e regolarità dei contratti stessi, nonché al controllo successivo della stessa Corte dei Conti. In precedenza era previsto solo il controllo successivo. Entro il 30 giugno di ciascun anno è inviata al Parlamento un relazione annuale: La Corte dei Conti, ad invarianza di oneri, effettua il controllo in modo tale da assicurare la necessaria riservatezza degli atti.

L'articolo 163 (*Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile*), dà attuazione all'articolo 1, comma 1, lett. l), della legge 28 gennaio 2016, n. 11. Per la prima volta entra nel codice una disciplina prima prevista da disposizioni di legge speciale. In particolare, si prevede che in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla

redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico. E' prevista la procedura di approvazione di quanto eseguito in circostanze di emergenza.

L'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di importo stabiliti per la somma urgenza, per lavori, servizi e forniture, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a 30 giorni, per singole specifiche fattispecie e nei limiti di importo individuate nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992.

Per agevolare la scelta dei contraenti, le Prefetture, d'intesa con le Autorità regionali e locali di protezione civile, nonché con il MIBACT (per quanto riguarda gli interventi relativi a beni culturali), predispongono elenchi di operatori economici per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture richiesti più ricorrenti in previsione o in occasione di emergenze di protezione civile, verificando il possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione. In considerazione dell'eccezionalità della procedura è prevista la massima trasparenza degli atti relativi all'intervento che sono pubblicati sul profilo del committente. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, gli atti di affidamento vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.

PARTE III - CONTRATTI DI CONCESSIONE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E SITUAZIONI SPECIFICHE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Il provvedimento in esame innova poi, attuando i criteri specifici dettati dalla legge delega, la disciplina sulle concessioni, recependo la direttiva 2014/23/UE che reca, per la prima volta, una disciplina unitaria in materia, unificando le concessioni di lavori, servizi e forniture e chiarendo, altresì, che si tratta di contratti di durata, caratterizzati dal rischio operativo in capo al soggetto privato, il che implica che non è garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. In alcune parti, si sovrappone alla disciplina degli appalti nei settori ordinari.

L'articolo 164 (*Oggetto e ambito di applicazione*) recepisce l'articolo 1 della direttiva 2014/23/UE, prevedendo l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle disposizioni relative alle procedure per l'aggiudicazione delle concessioni. In particolare, la disposizione richiama le

norme della Parte I e della Parte II del presente codice applicabili alle procedure relative all'aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi, indette dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori. In particolare, si precisa che alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano anche le disposizioni del presente codice, relative ai principi generali, alle modalità di affidamento, alle informazioni da inserire nei bandi di concessioni, agli avvisi di aggiudicazione delle concessioni, alla disponibilità elettronica dei documenti di gara, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai motivi di esclusione, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione, alla comunicazione ai candidati e agli offerenti, alla stipula del contratto, alle modalità di esecuzione e al *project bond*. Alle concessioni si applicano, altresì, le norme relative ai motivi di esclusione dettate per gli appalti nei settori ordinari. Si chiarisce, inoltre, che i servizi non economici di interesse generale non sono compresi nella disciplina relativa alle concessioni. Si precisa che agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano le disposizioni del presente codice, salvo che le stesse disposizioni non siano derogate. Si prevede che i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, sono tenuti all'osservanza della presente parte per gli appalti di lavori affidati a terzi, applicandosi, in tale ipotesi, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di pubblicità dei bandi, termini delle procedure, requisiti generali e qualificazione degli operatori economici, subappalto, progettazione, collaudo, piani di sicurezza, che non siano specificamente derogate.

L'articolo 165 (Concessioni) definisce i contratti di concessione qualificandoli come i contratti in cui la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Detti contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni del mercato incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.

In particolare, la norma prevede che l'equilibrio economico finanziario rappresenti il presupposto per la corretta allocazione dei rischi. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al cinquanta per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di

eventuali oneri finanziari. Si prevede, inoltre, che la sottoscrizione del contratto di concessione sia condizionata alla presentazione del contratto di finanziamento. Si stabilisce che per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando possa essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice indica, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara. Infine, l'articolo prevede che in caso di risoluzione del rapporto, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva però è ammesso che il bando di gara possa prevedere, altresì, che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga valido limitatamente alla parte che regola la realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale.

L'articolo 166 (*Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche*) recepisce il principio di cui all'articolo 2 della direttiva 2014/23/UE, secondo il quale le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione della prestazione in conformità al diritto nazionale ed europeo. In particolare, la disposizione stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario, fatto salvo il rispetto delle norme specifiche disciplinate per le concessioni dal presente decreto. Inoltre, la disposizione in esame precisa che tali soggetti sono liberi di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza ed accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici.

L'articolo 167 (*Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni*) recepisce l'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE. Esso dispone in materia di metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni stabilendo che il valore di una concessione sia costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. Si stabilisce che il valore stimato sia valido al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto un bando, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. Nel caso in cui il valore della

concessione, al momento dell'aggiudicazione sia superiore a più del 20 per cento rispetto al valore stimato, si prevede che la stima valida sia costituita dal valore della concessione al momento dell'aggiudicazione. Si individuano, inoltre, gli elementi che devono essere tenuti in debito conto dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per il calcolo del valore stimato della concessione. Si pone, infine, il divieto di pervenire al frazionamento di una concessione al fine di escluderla dall'osservanza delle norme del presente codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. Viene prevista inoltre una specifica disciplina relativamente all'aggiudicazione di una concessione per lotti distinti.

L'articolo 168 (*Durata delle concessioni*) recepisce l'articolo 18 della direttiva 2014/23/UE, determinando la durata delle concessioni. In particolare, tale disposizione stabilisce che la durata massima delle concessioni sia limitata ed è determinata nel bando di gara dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario ed è commisurata al valore della concessione. Inoltre, si prevede che per le concessioni ultraquinquennali la durata massima della concessione non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Infine, si precisa che gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.

L'articolo 169 (*Contratti misti di concessioni*) recepisce l'articolo 20 della direttiva 2014/23/UE, prevedendo la disciplina relativa ai contratti misti di concessione. Si tratta di una disposizione innovativa, considerato che nel decreto legislativo 163 del 2006 non è presente una disposizione specifica per tale fattispecie. Le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate secondo le disposizioni applicabili al tipo di concessione che caratterizza l'oggetto principale del contratto. L'articolo chiarisce quali disposizioni applicare nel caso dei contratti misti, secondo metodologie analoghe a quelle previste nei contratti misti di appalto.

CAPO II GARANZIE PROCEDURALI

L'articolo 170 (*Requisiti tecnici e funzionali*) recepisce l'articolo 36 della direttiva 2014/23/UE definendo i requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire o dei servizi da fornire oggetto della concessione, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza. La disposizione

stabilisce che tali requisiti sono definiti nei documenti di gara. I requisiti tecnici e funzionali in esame possono includere livelli di qualità o di prestazione ambientale ed effetti sul clima, la progettazione per tutti i requisiti (compresa l'accessibilità per i disabili) nonché la valutazione di conformità, l'esecuzione, la sicurezza o le dimensioni, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, la marcatura e l'etichettatura o le istruzioni per l'uso. La norma in esame stabilisce, inoltre, che a meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non sia possibile; un siffatto riferimento è accompagnato dall'espressione "o equivalente". Infine, la disposizione prevede che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non possono escludere un'offerta sulla base della giustificazione secondo cui i lavori e i servizi offerti non sono conformi ai requisiti tecnici e funzionali richiesti nei documenti di gara, se l'offerente prova, con qualsiasi mezzo idoneo, che le soluzioni da lui proposte con la propria offerta soddisfano in maniera equivalente i requisiti tecnici e funzionali.

L'articolo 171 (*Garanzie procedurali nei criteri di aggiudicazione*) recepisce l'articolo 37 della direttiva 2014/23/UE stabilendo le garanzie procedurali minime che le amministrazioni aggiudicatrici devono rispettare nell'aggiudicazione delle concessioni. La disposizione risulta innovativa rispetto alla disciplina vigente. La norma in esame dispone che l'aggiudicazione delle concessioni è subordinata al soddisfacimento di specifiche circostanze riferite all'offerta ed all'offerente. In particolare, l'offerta deve essere conforme ai requisiti minimi prescritti dalla stazione appaltante che attengono alle condizioni ed alle caratteristiche tecniche, fisiche, funzionali e giuridiche della medesima offerta. L'offerente deve ottemperare alle condizioni di partecipazione determinate nei documenti di gara con riferimento alle capacità tecniche e professionali ed alle capacità economiche e finanziarie.

Inoltre, il contenuto del bando di concessione deve comprendere una descrizione della concessione e delle condizioni di partecipazione. Inoltre, nel bando di concessione o nell'invito a presentare offerte deve essere contenuta l'espressa indicazione che la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche e deve essere precisato che l'offerta deve espressamente contenere, a pena di esclusione, l'impegno espresso da parte del concessionario al rispetto di tali condizioni.

Si stabilisce, altresì, che nel bando di concessione, nell'invito a presentare offerte o negli altri documenti di gara, deve essere fornita una descrizione dei criteri di aggiudicazione e gli eventuali requisiti minimi da soddisfare. Si prevede, poi, la facoltà per la stazione appaltante di limitare il numero di candidati o di offerenti "a un livello adeguato", sulla base di criteri oggettivi e nel rispetto del principio di trasparenza. Il numero di candidati o di offerenti invitati a partecipare deve essere sufficiente a garantire un'effettiva concorrenza. Si precisa, inoltre, che la stazione appaltante rende note a tutti i partecipanti le modalità della procedura e un termine indicativo per il suo completamento. Le eventuali modifiche sono comunicate a tutti i partecipanti e, nella misura in cui riguardino elementi indicati nel bando di concessione, rese pubbliche per tutti gli operatori economici. Si stabilisce, altresì, che la stazione appaltante assicura la tracciabilità degli atti inerenti alle singole fasi del procedimento (cfr., al riguardo, lettera q) dell'articolo 1, comma 1 della legge n. 11 del 2016). Si prevede, infine, la facoltà per la stazione appaltante di negoziare liberamente con i candidati e con gli offerenti. Nel corso delle negoziazioni l'oggetto della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non possono essere modificati.

L'articolo 172 (*Selezione e valutazione qualitativa dei candidati*) recepisce l'articolo 38 della direttiva 2014/23/UE che prevede la procedura di selezione dei concorrenti per l'aggiudicazione dei contratti di concessione. In particolare, la norma stabilisce che le stazioni appaltanti verificano le condizioni di partecipazione relative alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica dei candidati o degli offerenti sulla base di certificazioni, autocertificazioni o attestati che devono essere presentati come prova. Le condizioni di partecipazione sono correlate e proporzionali alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell'oggetto della concessione e dell'obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva. Inoltre, la disposizione prevede che per soddisfare le suindicate condizioni di partecipazione l'operatore economico possa avvalersi delle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con gli stessi, dimostrando all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione. Per quanto riguarda la capacità finanziaria, si prevede la facoltà per la stazione appaltante di richiedere che l'operatore economico e i soggetti in questione siano responsabili in solido dell'esecuzione del contratto. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti. Il comma in esame rinvia alla disposizione normativa che disciplina l'avvalimento per i contratti di appalto disciplinato dal presente codice.

L'articolo 173 (Criteri di aggiudicazione) recepisce l'articolo 41 della direttiva 2014/23/UE relativo ai criteri di aggiudicazione dei contratti di concessione.

In particolare, la disposizione precisa che le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri previsti per l'affidamento dei contratti di appalto. La norma stabilisce che la stazione appaltante elenca i criteri in ordine decrescente di importanza, potendo modificare, in via eccezionale, tale ordine, nel rispetto del principio di non discriminazione, nell'ipotesi in cui venga presentata un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista utilizzando l'ordinaria diligenza. In tal caso, la stazione appaltante informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, emettendo un nuovo invito a presentare offerte, tenuto conto dei termini minimi previsti dal presente decreto per la presentazione delle offerte. Se i criteri di aggiudicazione sono stati pubblicati al momento della pubblicazione del bando di concessione, la stazione appaltante pubblica un nuovo bando di concessione nel rispetto dei predetti termini minimi.

CAPO III ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI

L'articolo 174 (Subappalto) recepisce l'articolo 42 della direttiva 2014/23/UE prevedendo una specifica disciplina in materia di subappalto nell'ambito del settore delle concessioni. In primo luogo, la norma richiama la necessità del rispetto dei principi generali per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni. In secondo luogo, la disposizione stabilisce che gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. In particolare, per le concessioni di lavori, servizi e forniture di valore superiore alle soglie comunitarie, in sede di offerta gli operatori economici che non siano micro, piccole e medie imprese, indicano una terna di nominativi di subappaltatori nei casi di concessioni di lavori, servizi e forniture per cui non sia necessaria una particolare specializzazione o risulti possibile reperire sul mercato una terna di nominativi di subappaltatori da indicare, atteso l'elevato numero di operatori che svolgono dette prestazioni. La norma dispone, inoltre, che l'offerente, qualora faccia ricorso al subappalto, ha l'obbligo di dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione, provvedendo alla sostituzione dei medesimi qualora, in base ad una apposita verifica, sia dimostrata l'esistenza di motivi di esclusione. Si precisa, altresì, che nel caso di concessioni di lavori e di servizi da fornire presso l'impianto sotto la supervisione della stazione appaltante, successivamente all'aggiudicazione della concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica alla stazione appaltante i dati anagrafici, i recapiti ed i rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi. E', inoltre,

previsto l'obbligo per il concessionario di comunicare alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori. L'articolo in esame prevede anche che il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, con riguardo agli obblighi retributivi e contributivi. Analogamente a quanto avviene per il contratto di appalto, si prevede il divieto del c.d. sub affidamento a cascata, per cui si prevede che non è possibile il ricorso dei subappaltatori ad ulteriori subappaltatori o subfornitori. Qualora la natura del contratto lo consenta, la stazione appaltante è obbligata a procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di micro imprese e piccole imprese, e, per le altre imprese, in caso inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il concessionario è liberato dall'obbligazione solidale.

L'articolo 175 (*Modifica di contratti durante il periodo di validità*) recepisce l'articolo 43 della direttiva 2014/23/UE che prevede il regime della modifica del contratto di concessione durante la sua vigenza, nella sostanza analogo a quello previsto per il contratto di appalto.

In particolare, la disposizione precisa le ipotesi specifiche in cui è possibile modificare i contratti di concessione, senza il ricorso ad una nuova procedura di aggiudicazione.

In primo luogo, è consentita tale eventualità se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state espressamente previste nei documenti di gara iniziali in clausole che fissino la portata, la natura delle eventuali modifiche, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate, che non alterino la natura generale della concessione. Lo stesso comma fissa il divieto di prevedere nelle suddette clausole la proroga della durata della concessione.

In secondo luogo, la modifica contrattuale è ammessa per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per la stazione appaltante un notevole ritardo o un significativo aggravio dei costi.

In terzo luogo, è ipotizzabile la modifica contrattuale ove la necessità di detta modifica derivi da circostanze che una stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza e la modifica non alteri la natura generale della concessione medesima. In quarto luogo, è possibile il ricorso alla modifica del contratto se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione nelle ipotesi in cui sia prevista una clausola di revisione; al concessionario iniziale succeda, in via universale o particolare, a seguito di

ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice, oppure nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

In quinto luogo, è possibile modificare il contratto se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali.

Si stabilisce, inoltre, che le stazioni appaltanti che hanno modificato una concessione nell'ipotesi di lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario resi necessari e nell'ipotesi in cui la necessità di modifica derivi da circostanze che una stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza, pubblicano un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Si dispone che le concessioni possono essere modificate senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, né di verificare se le condizioni per considerare una modifica come sostanziale sono rispettate se la modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:

- la soglia di rilevanza comunitaria fissata dal presente decreto e
- il 10 per cento del valore della concessione iniziale.

Si stabilisce che la modifica non può alterare la natura generale della concessione. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Si chiarisce che la modifica di una concessione durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando altera considerevolmente le condizioni contrattuali originariamente pattuite. La disposizione precisa, inoltre, che una modifica è considerata sostanziale se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

- la modifica introduce condizioni che, ove originariamente previste, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella accettata, oppure avrebbero consentito una maggiore partecipazione alla procedura di aggiudicazione;
- la modifica altera l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale;
- la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione;
- se un nuovo concessionario sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da quelli previsti dalla pertinente disposizione sopra richiamata.

Si prevede, infine, che una nuova procedura di aggiudicazione della concessione è richiesta in caso di ulteriori diverse modifiche delle condizioni della stessa concessione durante il periodo della sua validità.

L'articolo 176 (*Risoluzione del contratto*) recepisce l'articolo 44 della direttiva 2014/23/UE che prevede la risoluzione del contratto di concessione. In particolare, la disposizione stabilisce che la concessione è risolta in tre diverse ipotesi: quando la medesima ha subito una modifica sostanziale; quando il concessionario avrebbe dovuto essere escluso e nell'ipotesi in cui la Corte di Giustizia dell'Unione europea abbia accertato l'inadempimento dello Stato agli obblighi derivanti dai trattati in conseguenza dell'aggiudicazione da parte di una stazione appaltante di una concessione in violazione del diritto dell'Unione europea.

In particolare, la norma prevede che qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento della stazione appaltante ovvero quest'ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario: il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario; le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione. Con riferimento alle conseguenze derivanti dalla risoluzione del contratto di concessione, la norma dispone che le somme predette sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi, limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione in commento e sono indisponibili fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

Infine, la disposizione prevede che l'efficacia della revoca della concessione venga subordinata alla condizione del pagamento da parte del concedente delle suddette somme.

L'articolo 177 (*Affidamenti dei concessionari*) è attuativo del criterio di delega previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera iii) della legge n. 11 del 2016. In particolare, la disposizione stabilisce l'obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare mediante procedura ad evidenza pubblica una quota pari all'80% dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro. La disposizione stabilisce che la restante parte possa essere realizzata da società in house per i soggetti pubblici ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Tale disposizione stabilisce, altresì,

modalità di verifica del rispetto di tali previsioni affidate anche all'ANAC. Infine, prevede per le concessioni già in essere, un periodo transitorio di adeguamento non superiore a 24 mesi.

L'articolo 178 (*Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio*), di carattere innovativo, attua i criteri previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere III) e mmm) di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 11 del 2016 che detta criteri e principi specifici per l'esercizio della delega nel settore delle concessioni autostradali, prevedendo, al contempo, uno specifico regime transitorio per tale tipologia di concessioni. In particolare, tale disposizione prevede che per le concessioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano scadute, il concedente proceda alla predisposizione del bando di gara per l'affidamento della concessione, nel rispetto del principio di evidenza pubblica. E' previsto che le concessioni per le quali la scadenza avvenga nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del codice, il concedente avvii la procedura per l'individuazione del concessionario subentrante, mediante gara ad evidenza pubblica; in caso il suddetto termine sia inferiore a ventiquattro mesi, per evitare soluzioni di continuità tra i due regimi concessori, la procedura di gara dovrà essere indetta nel più breve tempo possibile. Inoltre, si stabilisce che quando la procedura di gara non si concluda entro il termine di scadenza della concessione, il concessionario uscente resti obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione fino al trasferimento della gestione. Infine, per le opere assentite che il concessionario abbia già eseguito e non ancora ammortizzate alla scadenza della concessione, è riconosciuto al concessionario il diritto ad un indennizzo da parte del subentrante; comunque si prevede che l'importo del valore di subentro sia a carico del concessionario subentrante.

La disposizione chiarisce che per le concessioni autostradali il rischio operativo si intende comprensivo del rischio traffico e che l'amministrazione può richiedere sullo schema delle convenzioni da sottoscrivere un parere preventivo all'ANAC.

PARTE IV

CONTRAENTE GENERALE E FINANZA DI PROGETTO

L'articolo 179 (*Disciplina comune applicabile*) individua le disposizioni applicabili anche con riferimento ai servizi.

L'articolo 180 (*Partenariato pubblico e privato*) è innovativo rispetto al vigente decreto legislativo

n.163 del 2006. In coerenza con la disciplina comunitaria e con quanto previsto dal libro verde della Commissione europea, nonché in aderenza a puntuali criteri di delega contenuti nella legge n.11 del 2016 (cfr. lettere ss) e tt) dell'articolo 1, comma 1), sulla scorta di quanto avviene in altri importanti Paesi europei, come Francia e Spagna, il nuovo impianto normativo disciplina per la prima volta in modo organico, l'istituto del c.d. "partenariato pubblico privato", quale forma di sinergia tra poteri pubblici e privati con il precipuo scopo di finanziare, costruire o gestire infrastrutture o fornire servizi pubblici. Ciò risulta, inoltre, particolarmente vantaggioso ai fini della realizzazione di progetti particolarmente complessi ed innovativi, in quanto la cooperazione con i privati fa sì che l'amministrazione possa vedere aumentate le risorse a disposizione e acquisire soluzioni innovative. La nuova disciplina prevede che i ricavi di gestione dell'operatore economico possano provenire non solo dal canone riconosciuto dall'ente concedente ma anche da qualsiasi altra forma di contropartita economica, quale, ad esempio, l'introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna. Per la prima volta si distingue il ricorso al PPP per la realizzazione delle c.d. "opere a freddo" e "opere a caldo", a seconda che le stesse siano o meno dotate di un'intrinseca capacità a generare reddito attraverso ricavi da utenza in misura tale da ripagare i costi di investimento e remunerare adeguatamente il capitale investito. E', altresì, disciplinata l'allocazione dei rischi e l'equilibrio economico finanziario. In particolare, è riconosciuto che il trasferimento del rischio in capo all'operatore economico comporta l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell'opera. La rilevanza del rischio, nell'ambito della disposizione, è valutata conformemente a quanto previsto dalla direttiva europea secondo cui il rischio operativo di natura economica, sia legato alla gestione dei lavori e/o servizi oggetto del contratto e sia trasferito in capo al soggetto privato, in modo effettivo e sostanziale. Con il contratto di partenariato pubblico privato, inoltre, sono altresì disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all'operatore economico. Viene riconosciuta all'amministrazione aggiudicatrice la facoltà di versare un canone all'operatore economico che è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità dell'opera, nonché ridotta o mancata prestazione dei servizi.

La disposizione chiarisce che la corretta allocazione e distribuzione dei rischi trova presupposto nell'equilibrio economico finanziario, inteso come la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economico e sostenibilità finanziaria. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di

ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al cinquanta per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. Infine, la norma prevede che la sottoscrizione del contratto di partenariato pubblico privato avvenga contestualmente al perfezionamento del contratto di finanziamento.

L'articolo 181 (*Procedure di affidamento*) prevede che la scelta dell'operatore economico avvenga con procedure ad evidenza pubblica, anche mediante dialogo competitivo. Stabilisce, salva l'ipotesi in cui l'affidamento abbia ad oggetto anche l'attività di progettazione, che le amministrazioni aggiudicatrici provvedano all'affidamento dei contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario, che danno evidenza dell'allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico. L'amministrazione aggiudicatrice esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti. L'operatore economico è tenuto a collaborare e ad alimentare attivamente tali sistemi.

L'articolo 182 (*Finanziamento del progetto*) prevede, per il finanziamento dei contratti, la possibilità del ricorso alla finanza di progetto. Il contratto deve definire i rischi trasferiti, le modalità di monitoraggio e le conseguenze che potrebbero derivare dall'anticipata estinzione del negozio. Nel caso in cui dovessero verificarsi fatti non riconducibili all'operatore economico e che incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario, si dovrà procedere alla revisione dello stesso. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS.

L'articolo 183 (*Finanza di progetto*), in analogia all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, detta disposizioni in materia di finanza di progetto. La prima parte dell'articolo è dedicata alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità inseriti negli strumenti di programmazione approvati dalle amministrazioni aggiudicatrici. Per la realizzazione di tali lavori si

prevede la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. A base di gara è posto lo studio di fattibilità elaborato dall'amministrazione aggiudicatrice. Sono, quindi, specificati i contenuti del bando di gara.

Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Sono, altresì, precisati gli aspetti delle proposte che devono essere esaminati e valutati. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di ordine generale.

Si prevede che le offerte debbano contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto.

In questa procedura l'amministrazione aggiudicatrice dopo aver esaminato le offerte pervenute, redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta. La nomina del promotore può avvenire anche in presenza di una sola offerta. L'amministrazione aggiudicatrice, quindi, pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore. Quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, che possono essere richieste in sede di approvazione del progetto preliminare, l'amministrazione aggiudicatrice procede direttamente alla stipula della concessione; nel caso in cui il promotore non accetti di modificare il progetto, l'amministrazione ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso. E' stabilito, infine, che nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese sostenute.

La seconda parte dell'articolo è dedicata alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti negli strumenti di programmazione approvati dalle amministrazioni aggiudicatrici. In tal caso la proposta deve contenere uno studio di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Si prevede che l'amministrazione aggiudicatrice debba valutare, entro tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine all'amministrazione è consentito di invitare il proponente ad apportare allo studio di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere

valutata positivamente. Si stabilisce che lo studio di fattibilità, eventualmente modificato, sia inserito negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione ed è posto in approvazione. E' previsto che il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Lo studio di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente.

L'articolo 184 (*Società di progetto*), in analogia all'articolo 156 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, detta disposizioni in materia di società di progetto, disponendo che il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione o per la gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità debba prevedere la facoltà per l'aggiudicatario di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Si prevede che la società così costituita diventi la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Nel bando può essere previsto anche che la costituzione della società sia un obbligo per l'aggiudicatario. Inoltre, si stabilisce che per effetto del subentro, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventi la concessionaria a titolo originario e sostituisca l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito; in alternativa, si prevede che la società di progetto possa fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Si dispone, infine, che il contratto di concessione stabilisca le modalità per l'eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino al termine di dieci anni dalla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.

L'articolo 185 (*Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto*), in analogia all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, detta disposizioni in materia di emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto, prevedendo, tra

l'altro, che, al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, le società di progetto e le società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato possano emettere obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice civile, purché destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati. La norma prevede che la documentazione di offerta deve riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione. In particolare, dispone che le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi, possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La norma estende l'applicazione a specifici tipi di società, prevedendo che, in tal caso, il decreto sopra citato è adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. La norma, inoltre, prevede che le garanzie di qualsiasi natura, incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli di debito, possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.

L'articolo 186 (*Privilegio sui crediti*), in analogia all'articolo 160 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, interviene in materia di privilegio sul credito, disponendo che i crediti dei soggetti che finanziano o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli simili, la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi abbiano privilegio generale sui beni mobili, ivi inclusi i crediti, del concessionario e delle società di progetto che siano concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali. Tale privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Stabilisce, inoltre, che l'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni (della cui costituzione è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunci legali) sia subordinata alla trascrizione dell'atto dal quale il privilegio risulti. Infine, si prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio possa essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione; nell'ipotesi, invece, in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio stesso si trasferisce sul corrispettivo.

L'articolo 187 (*Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità*), in analogia all'articolo 160-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, interviene in materia di locazione

finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità. L'articolo definisce il contratto di locazione finanziaria come un appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo. La possibilità di avvalersi di tale contratto è prevista ai fini della realizzazione, acquisizione e completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità. L'offerente può anche essere una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.

Si prevede che l'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione e dalla eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste. Si stabilisce, infine, che l'opera oggetto del contratto di locazione finanziaria (che può essere realizzata anche su area nella disponibilità dell'aggiudicatario) possa seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi.

L'articolo 188 (*Contratto di disponibilità*) prevede che l'affidatario del contratto di disponibilità sia retribuito con i seguenti corrispettivi: un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell'opera; mediante un eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell'opera stessa, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice e da un eventuale prezzo di trasferimento, sempre in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice.

Si prevede che l'affidatario assuma il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il contratto dovrà determinare le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti e, salvo diversa determinazione contrattuale, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa saranno a carico del soggetto aggiudicatario. Si stabilisce che dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario sia dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio. Si prevede che l'amministrazione aggiudicatrice debba valutare le offerte presentate con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa e che il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d'opera siano redatti a cura dell'affidatario, tali progetti e le eventuali varianti saranno approvati dallo stesso affidatario previa comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. E' stabilito che l'amministrazione aggiudicatrice possa attribuire all'affidatario il ruolo di autorità espropriante. L'attività di collaudo è, invece, posta in capo alla stazione appaltante che verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti. Si prevede, infine, che l'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resti in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera e dalla messa a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità.

L'articolo 189 (*Subentro*) dispone che nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, la stazione appaltante comunichi per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, sono tenuti ad indicare un operatore economico, che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro. La norma precisa che l'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dalla stazione appaltante e che il subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui la stazione appaltante vi presta il consenso. La norma specifica che, al di fuori dalle ipotesi previste per il subappalto nelle concessioni la sostituzione del concessionario è limitata al tempo necessario per l'espletamento di una nuova procedura di gara. Specifica altresì che la disposizione in argomento trova applicazione nei confronti degli operatori economici titolari di un contratto di partenariato pubblico privato.

L'articolo 190 (*Baratto amministrativo e interventi di sussidiarietà orizzontale*) prevede che gli enti territoriali definiscano con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con

finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa. La disposizione introduce, altresì, un istituto particolarmente innovativo concernente i c.d. "interventi di sussidiarietà orizzontale". Si tratta della partecipazione della società civile alla manutenzione di aree destinate al verde pubblico urbano e di immobili riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, ad eccezione di immobili ad uso scolastico e sportivo, con il riconoscimento di un diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori nei quali insistono le suddette aree o i predetti immobili.

Art. 191 (Cessione di immobili in cambio di opere). Si prevede che il bando di gara possa stabilire a titolo di corrispettivo, totale o parziale, il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma triennale per i lavori o nell'avviso di preinformazione per i servizi e le forniture e che non assolvono più funzioni di pubblico interesse. Si precisa che possono formare oggetto di trasferimento anche i beni immobili già inclusi in programmi di dismissione, purché prima della pubblicazione del bando o avviso per l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo.

Si stabilisce, altresì che il bando di gara possa prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e la conseguente immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea polizza fideiussoria per un valore pari al valore dell'immobile medesimo. Si chiarisce, infine, che la fideiussione sia progressivamente svincolata con le modalità previste con riferimento alla cauzione definitiva.

TITOLO II

IN HOUSE

L'articolo 192 (Regime speciale degli affidamenti in house), in aderenza al criterio di cui alla lettera eee) dell'articolo 1, comma 1 della legge n. 11 del 2016, introduce un regime speciale per gli affidamenti *in house*. A tal fine e onde garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, è prevista l'istituzione presso l'ANAC di un elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*. L'iscrizione al predetto elenco, nelle modalità e secondo i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto, consente di procedere mediante affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale, fermo restando l'obbligo

di pubblicazione, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul profilo del committente degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo, ove non secretati. La disposizione prevede inoltre che, ai fini dell'affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti devono effettuare preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

L'articolo 193 (*Società pubblica di progetto*) prevede la stipula di un accordo di programma tra soggetti pubblici e, ove opportuno, la costituzione di una società pubblica di progetto senza scopo di lucro, allorché il progetto preliminare preveda, ai fini della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e dei beni connessi, l'attività coordinata di più soggetti pubblici. Tale società che può avere carattere anche consortile, è partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati

Alla società pubblica di progetto sono attribuite le competenze necessarie alla realizzazione dell'opera e delle opere strumentali o connesse, nonché alla espropriazione delle aree interessate e all'utilizzazione delle stesse e delle altre fonti di autofinanziamento indotte dall'infrastruttura. Essa realizza l'intervento in nome proprio e per conto dei propri soci e mandanti. Alla società pubblica di progetto possono partecipare le camere di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di un'infrastruttura possono partecipare al finanziamento della stessa, tramite accordo di programma, anche attraverso la cessione al soggetto aggiudicatore ovvero alla società pubblica di progetto di beni immobili di proprietà o allo scopo espropriati con risorse finanziarie proprie. I soggetti privati interessati alla realizzazione di un'infrastruttura possono contribuire alla stessa attraverso la cessione di immobili di loro proprietà o impegnandosi a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale.

TITOLO III CONTRAENTE GENERALE

L'articolo 194 (*Affidamento a contraente generale*) disciplina l'affidamento unitario a contraente generale. Con tale contratto, il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto, dotato di adeguata

esperienza nella realizzazione di opere, nonché di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria, la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.

Tra i compiti del contraente generale sono previsti: sviluppo del progetto definitivo; acquisizione delle aree di sedime; progettazione esecutiva; esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori; prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da realizzare. Al soggetto aggiudicatore sono attribuiti i compiti concernenti: le attività necessarie all'approvazione del progetto definitivo, ove questo non sia stato posto a base di gara; all'approvazione del progetto esecutivo e delle varianti; alla nomina del responsabile dei lavori, del direttore dei lavori e dei collaudatori; all'alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere, assicurando un costante monitoraggio dei lavori anche tramite un comitato permanente costituito da rappresentanti propri e del contraente; al collaudo; alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera. Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione dell'opera. Per ciò che concerne le varianti al progetto affidato al contraente, la norma prevede che sono a carico del contraente generale le varianti necessarie a sanare vizi o integrare omissioni del progetto redatto dallo stesso, mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore le varianti indotte da forza maggiore o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore. Il contraente generale può, comunque, proporre al soggetto aggiudicatore le varianti progettuali ritenute utili a ridurre i tempi e i costi di realizzazione. Il contraente generale provvede all'esecuzione delle attività di propria competenza direttamente ovvero, se costituito da più soggetti, tramite la società di progetto. Il contraente generale può eseguire i lavori affidati direttamente, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi, in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione. Tutti gli affidamenti sono soggetti alle verifiche antimafia. Prima di effettuare qualsiasi pagamento in favore del contraente generale, il soggetto aggiudicatore verifica il regolare adempimento degli obblighi contrattuali; in caso di inadempienza, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui pagamenti successivi, procedendo al pagamento diretto in favore dell'affidatario. Il bando determina la quota di valore dell'opera, che deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie. Il saldo della quota di corrispettivo deve essere pagato ad

ultimazione lavori. Il contraente generale o la società di progetto possono emettere obbligazioni il cui pagamento viene garantito dal soggetto aggiudicatore nei limiti del proprio debito verso il contraente generale, come risultante dagli stati di avanzamento emessi, ovvero dal conto finale o dal certificato di collaudo. I crediti delle società di progetto sono cedibili.

La garanzia extracosti, prestata dal contraente generale, deve comprendere la possibilità per il garante, in caso di fallimento o inadempienza del contraente generale, di far subentrare nel rapporto altro soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente generale, scelto dal garante stesso. Al fine di prevenire e reprimere la criminalità ed i tentativi di infiltrazioni mafiose, il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota forfettaria, non sottoposta a ribasso d'asta, che il contraente generale è tenuto a recepire in fase di offerta. Detta aliquota è inclusa nelle somme a disposizione del quadro economico.

L'articolo 195 (*Procedure di aggiudicazione*) prevede le modalità di aggiudicazione degli affidamenti a contraente generale. Il ricorso alla scelta di aggiudicare mediante affidamento al contraente generale deve essere motivata dalla stazione appaltante in ragione della complessità e di altre esigenze al fine di garantire un elevato livello di qualità, sicurezza ed economicità. Per l'affidamento a contraente generale si pone a base di gara il progetto definitivo. L'aggiudicazione avviene mediante procedura ristretta. Stabilisce che i soggetti aggiudicatori possono indicare nel bando di gara il numero minimo e massimo di concorrenti da invitare a presentare offerta. Nel caso in cui le domande di partecipazione superino il numero massimo, i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da invitare, redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi, predefiniti nel bando di gara. E' inserita la previsione secondo la quale l'aggiudicazione dei contratti avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base di una pluralità di criteri.

L'articolo 196 (*Collaudo*), nel rinviare al pertinente articolo la disciplina delle modalità per l'effettuazione del collaudo, prevede che, per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità, il soggetto aggiudicatore può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi a disposizione del soggetto aggiudicatore per la realizzazione delle predette infrastrutture secondo modalità e limiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'affidatario del supporto al collaudo non può avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte l'infrastruttura.

L'articolo 197 (*Sistema di qualificazione del contraente generale*) istituisce il sistema di qualificazione dei contraenti generali ed individua gli operatori economici che possono richiedere la qualificazione. Prevede la qualificazione dei contraenti generali per classifiche, riferite all'importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. Inoltre, si individuano i requisiti necessari per la qualificazione dei contraenti generali. Costituiscono requisiti per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali oltre il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80, ulteriori requisiti di un'adeguata capacità economica e finanziaria, di un'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché di un adeguato organico tecnico e dirigenziale. Tali ulteriori requisiti possono essere determinati con linee guida a carattere vincolante adottate dall'ANAC.

L'articolo 198 (*Norme di partecipazione alla gara*) prevede gli elementi che i soggetti aggiudicatori hanno facoltà di richiedere agli offerenti per le singole gare. Viene eliminata la possibilità (prevista dal d.lgs. n. 163 del 2006) per le imprese affidatarie designate, di documentare l'esecuzione di lavori analoghi dimostrando di aver eseguito opere ricadenti in specifiche categorie. Si stabilisce che non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate. Inoltre, è fatto divieto ai partecipanti di concorrere alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio, anche stabile. E' soppressa la previgente possibilità per i soggetti aggiudicatori di prevedere il conferimento di un premio in denaro, a parziale recupero delle spese sostenute e documentate. I contraenti generali dotati della adeguata e competente classifica di qualificazione per la partecipazione alle gare possono partecipare alla gara in associazione o consorzio con altre imprese purché queste ultime siano ammesse, per qualunque classifica, al sistema di qualificazione ovvero siano qualificabili, per qualunque classifica.

L'articolo 199 (*Gestione del sistema di qualificazione*) stabilisce che l'attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali venga rilasciata dall'ANAC secondo le procedure ordinarie.

PARTE V INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRIORITARI

La presente parte attua il criterio direttivo di cui alla lettera sss), dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 11 del 2016.

L'articolo 200 (*Disposizioni generali*) Si prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti valuti e, conseguentemente, inserisca negli appositi strumenti di pianificazione e programmazione le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese. Inoltre, in sede di prima individuazione, si prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettui, anche avvalendosi della Struttura tecnica di missione, una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice e ne proponga l'inserimento nel primo documento pluriennale di pianificazione, che sostituisce tutti i precedenti. La disposizione precisa, infine, che la realizzazione di tali opere sia oggetto di: concessione di costruzione e gestione; affidamento unitario a contraente generale; finanza di progetto e qualunque altra forma di affidamento prevista dal presente codice compatibile con la tipologia dell'opera da realizzare.

Art. 202 (*Strumenti di pianificazione e programmazione*) si definiscono gli strumenti di pianificazione e programmazione generale volti alla individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese. Tali strumenti sono: il piano generale dei trasporti e della logistica e il documento pluriennale di pianificazione.

In particolare, il piano generale dei trasporti e della logistica contiene le linee strategiche delle politiche della mobilità delle persone e delle merci nonché dello sviluppo infrastrutturale del paese. Il Piano, è adottato ogni tre anni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del CIPE, acquisito il parere della Conferenza Unificata e sentite le commissioni parlamentari competenti.

Invece, il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti contiene l'elenco degli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilità valutata meritevole di finanziamento, nonché l'elenco degli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica da realizzarsi in coerenza con il PGTL. Si stabilisce, inoltre, che gli enti territoriali e gli altri enti competenti trasmettano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proposte di interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica di preminente interesse nazionale ai fini dell'inserimento nel DPP, comprendenti il progetto di fattibilità, redatto secondo modelli definiti dal medesimo Ministero e corredate dalla documentazione indicata dalle linee guida di cui al decreto legislativo n. 228 del 2011

Art. 202 (*Fondo per la realizzazione delle opere di rilevante interesse nazionale*), in attuazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, al fine di migliorare la capacità di

programmazione e riprogrammazione della spesa per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Fondo per la progettazione di fattibilità e la project review delle infrastrutture di preminente interesse nazionale, nonché del Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale. Vengono, quindi, individuate le risorse che confluiscono nei citati Fondi. In sede di prima assegnazione delle risorse, sono conservati gli impegni già assunti e le assegnazioni effettuate con delibera CIPE, fatta salva la possibilità di riprogrammazione e di revoca secondo le modalità e le procedure stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con tale decreto, sono, altresì, definite le modalità di ammissione al finanziamento della progettazione di fattibilità e di assegnazione delle risorse dei fondi e di riprogrammazione delle stesse a seguito di rinuncia, revoca e rideterminazione a seguito delle attività di projec review, sulla base dei criteri definiti nel Documento Pluriennale di Pianificazione.

Art. 203 (*Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari*) si prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa.

PARTE VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

TITOLO I CONTENZIOSO CAPO I RICORSI GIURISDIZIONALI

L'articolo 204 (*Ricorsi giurisdizionali*) prevede che gli atti delle procedure di affidamento di commesse pubbliche, nonché i connessi provvedimenti dell'ANAC, siano impugnabili unicamente mediante ricorso giurisdizionale. In particolare, al fine di razionalizzare il processo in materia di gare pubbliche, sono apportate modifiche al codice del processo amministrativo. Si prevede che i vizi relativi alla composizione della commissione di gara, all'ammissione e all'esclusione dalla gara per carenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziaria e tecnico-professionali sono considerati immediatamente lesivi e sono ricorribili dinanzi al giudice amministrativo, precludendosi la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti della procedura di gara, anche con ricorso incidentale.

Si dispone, inoltre, che il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, venga comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio.

Al fine di razionalizzare il processo in materia di gare pubbliche il giudizio è definito da una camera di consiglio da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Su richiesta delle parti il ricorso è definito, negli stessi termini, in udienza pubblica. Le parti possono produrre documenti fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a sei giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista della camera di consiglio, fino a tre giorni liberi.

Si dispone, inoltre, che il Tribunale amministrativo regionale depositi la sentenza con la quale definisce il giudizio entro trenta giorni dall'udienza di discussione, ferma restando la possibilità di chiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni..

Si stabilisce che nel giudizio di appello la sentenza di rigetto possa essere motivata richiamando le argomentazioni della sentenza del Tribunale amministrativo regionale. Sono, da ultimo, previste forme di proposizione di ricorso cumulativo.

CAPO II

RIMEDI ALTERNATIVI AL RICORSO GIURISDIZIONALE ALLE CONTROVERSIE RELATIVE A DIRITTI SOGGETTIVI DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE,

L'articolo 205 (Accordo bonario), rispetta quanto disposto dal criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera aaa), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, che richiede la razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto, disciplinando il ricorso alle procedure arbitrali al fine di escludere il ricorso a procedure diverse da quelle amministrative, garantendo trasparenza, celerità ed economicità e assicurando il possesso dei requisiti di integrità, imparzialità e responsabilità degli arbitri e degli eventuali ausiliari. La disposizione prevede l'applicabilità della fattispecie dell'accordo bonario per i lavori pubblici affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, nel caso in cui, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare per un importo compreso tra il 5 e il 15 % dell'importo contrattuale e non più per un importo non inferiore al 10% come disposto dall'articolo 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano

nuovamente l'importo compreso tra il 5 e il 15 %, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto dà immediata comunicazione delle riserve al responsabile del procedimento il quale valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore. Il responsabile del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dall'organo di collaudo, richiede alla Camera arbitrale, l'indicazione di una lista di 5 esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. Si evidenzia che l'articolo 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006 prevede, invece, che il responsabile del procedimento, entro trenta giorni dal ricevimento del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, promuova la costituzione di una commissione composta da tre membri, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi. In caso di mancata intesa tra il responsabile del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista, l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale. La proposta è formulata entro 90 giorni dalla nomina. L'esperto, tra l'altro, verifica le riserve in contraddittorio tra il responsabile del procedimento e il soggetto che le ha formulate, istruisce la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri e quindi formula una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al responsabile del procedimento e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata entro 45 giorni dal ricevimento, l'accordo bonario è realizzato e viene redatto verbale a cura dell'esperto, sottoscritto dalle parti e dall'esperto. Il verbale è inoltrato alla stazione appaltante per le valutazioni definitive. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve, ovvero di inutile decorso del termine, possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Art. 206 (Accordo bonario per i servizi e le forniture) l'articolo detta disposizioni in materia di accordo bonario per i servizi e le forniture adattando le disposizioni previste per l'accordo bonario in materia di affidamento di lavori pubblici, in quanto compatibili, ai contratti di fornitura di natura continuativa o periodica, e di servizi

Art. 207 (Collegio consultivo tecnico) Si introduce un nuovo istituto giuridico in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di affidamento di commesse pubbliche. A tal fine, le parti possono convenire che, prima dell'avvio dell'esecuzione, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. L'articolo definisce, altresì, la relativa procedura per la composizione della controversia.

L'articolo 208 (Transazione), in aderenza al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera aaa), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, dispone che le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possano essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. Ove il valore dell'importo oggetto di rinuncia sia superiore a 100.000,00 euro, ovvero 200.000 euro in caso di lavori pubblici, si dispone l'obbligo di acquisire il necessario parere legale, in base alla normativa vigente. La proposta di transazione può essere formulata dal soggetto aggiudicatario e dal dirigente competente, sentito il RUP.

L'articolo 209 (Arbitrato) in aderenza a quanto disposto dal criterio di delega di cui alle lettere pp) e aaa), della legge 28 gennaio 2016, n. 11, prevede che le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario possono essere deferite ad arbitri. Aggiunge, altresì, rispetto al disposto dell'articolo 241 del decreto legislativo 10 aprile 2006, n. 163, che l'arbitrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 6 novembre 2012, n. 190, si applica anche alle controversie relative a concessioni, a appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici. Il deferimento ad arbitri è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione, motivata, da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. L'arbitrato si svolge esclusivamente secondo quanto previsto dal presente codice. La norma prevede che la stazione appaltante indica nel

bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterrà o meno la clausola compromissoria. L'aggiudicatario può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non è inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. E' vietato in ogni caso il compromesso. L'articolo introduce una nuova disposizione secondo cui l'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli. Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato, a differenza di quanto previsto dall'articolo 241 secondo cui i membri sono solo scelti dalle parti, dalla Camera arbitrale. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale è nominato e designato dalla Camera arbitrale, scegliendolo tra i soggetti iscritti all'albo ed in possesso di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Viene introdotta una nuova disposizione secondo cui la nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione, oltre che nel rispetto delle disposizioni del presente codice. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati tra i dirigenti pubblici. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto, preferibilmente, tra i dirigenti pubblici. In entrambe le ipotesi, qualora l'Amministrazione con atto motivato ritenga di non procedere alla designazione dell'arbitro nell'ambito dei dirigenti pubblici, la designazione avviene nell'ambito degli iscritti all'albo. L'articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 815 del codice di procedura civile, elenca i casi in cui non si può essere nominati arbitri. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle precedenti disposizioni determina la nullità del lodo. E' altresì introdotta una nuova disposizione relativa al procedimento finalizzato alla designazione dei componenti del collegio e all'attività istruttoria del collegio medesimo finalizzata alla pronuncia del lodo. La disposizione illustra, altresì, il procedimento di formazione del lodo, i casi di impugnazione, di sospensione della sua efficacia. E' inoltre previsto che la Camera arbitrale (e non più il collegio), su proposta del collegio arbitrale, determina, con apposita delibera, il compenso degli arbitri nei limiti stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Fino all'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i compensi minimi e massimi stabiliti dalla tariffa allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, sono dimezzati. Sono comunque vietati incrementi dei

compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto. Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non può comunque superare l'importo di 100 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con i decreti/delibere di cui al primo periodo.

Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati all'ANAC.

Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell'accoglimento.

Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

L'articolo 210 (*Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari*) prevede che presso l'ANAC è istituita la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, i cui organi sono il Presidente e il collegio arbitrale. Quest'ultimo, composto da cinque membri, è nominato dall'ANAC fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto. Al suo interno l'ANAC sceglie il Presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed è retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorità stessa. Il Presidente e i consiglieri sono soggetti alle incompatibilità e ai divieti nel seguito indicati. La Camera arbitrale cura la formazione e la tenuta dell'Albo degli arbitri per i contratti pubblici, redige il codice deontologico degli arbitri camerale e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale. Per l'espletamento delle sue funzioni la Camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dall'ANAC. La Camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di lavori pubblici e li trasmette ai soggetti competenti. Per l'espletamento della propria attività la Camera arbitrale può richiedere notizie, chiarimenti e documenti relativamente al contenzioso in materia di contratti pubblici. Con regolamento dell'ANAC sono disciplinate le relative modalità di acquisizione. La disposizione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 18, della legge 6 novembre 2012, n. 190, prevede i soggetti che possono essere iscritti all'albo degli arbitri della Camera arbitrale. La norma prevede inoltre che la Camera arbitrale cura, in sezione separata, la tenuta dell'elenco dei periti per la nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali. La disposizione individua i soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità fissati in via generale dal consiglio arbitrale, che sono rispettivamente

inseriti nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti, su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione comprovante i requisiti. Si introduce la nuova disposizione secondo cui non possono comunque essere iscritti all'albo i soggetti condannati in via definitiva per qualunque reato, nonché quelli sottoposti a procedimento penale in corso per reati contro la pubblica amministrazione o per appartenenza o concorso esterno ad associazione di stampo mafioso. L'appartenenza all'albo degli arbitri e all'elenco dei periti ha durata triennale e può essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del triennio. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lettera l, della legge 6 novembre 2012, n.190, durante il periodo di appartenenza, e nei successivi tre anni, i soggetti iscritti all'albo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte.

Per le ipotesi di cui all'articolo in materia di arbitrato, la Camera arbitrale cura anche la tenuta dell'elenco dei segretari dei collegi arbitrali. Possono essere iscritti all'elenco i funzionari in possesso di diploma di laurea in materia giuridica o economica o equipollenti e, ove necessario, in materie tecniche, inseriti nei ruoli delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi un'anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Gli eventuali oneri relativi alla tenuta dell'elenco sono posti a carico dei soggetti interessati all'iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assicurare l'integrale copertura dei suddetti costi. Sul sito dell'ANAC sono pubblicati l'elenco degli arbitrati in corso, i dati relativi alle vicende dei medesimi, i nominativi e i compensi degli arbitri e dei segretari.

L'articolo 211 (*Pareri di precontenzioso dell'ANAC*) prevede che, su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprima parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara. Qualora l'altra parte acconsenta preventivamente, il parere purché adeguatamente motivato, obbliga le parti ad attenersi a quanto in esso stabilito.

TITOLO II

GOVERNANCE

L'articolo 212 (*Indirizzo e coordinamento*) recepisce gli artt. 83, 84, 85 e 86 della direttiva 2014/24/UE; 99, 100, 101 e 102 della direttiva 2014/25/UE; 45 della direttiva 2014/23/UE. Si prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una Cabina di regia con il compito di: effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del presente codice; di esaminare le proposte di modifiche normative nella materia di interesse valutandone il relativo impatto sul

sistema normativo vigente; di promuovere la realizzazione, in collaborazione con i soggetti competenti, di un piano nazionale in tema di procedure telematiche di acquisto, al fine della diffusione dell'utilizzo degli strumenti informatici e della digitalizzazione delle fasi del processo di acquisto. Si stabilisce, inoltre, che la Cabina di regia segnali eventuali specifiche violazioni o problemi sistemici all'ANAC per gli interventi di competenza. Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni, la Cabina di regia, anche avvalendosi di ANAC, presenta alla Commissione una relazione di controllo contenente, se del caso, informazioni sulle cause più frequenti di non corretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell'applicazione delle norme, sul livello di partecipazione delle microimprese e delle PMI.

Art. 213 (Autorità Nazionale Anticorruzione). L'articolo attribuisce all'ANAC i poteri di vigilanza e di controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, al fine di prevenire e contrastare la corruzione. La stessa disposizione riconosce all'ANAC la gestione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, nonché la gestione della banca dati nazionale dei contratti pubblici e del casellario informatico. Infine, è stabilito il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie da parte della stessa ANAC sia nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti sia nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento. Tale disciplina rafforza il ruolo dell'ANAC rispetto alle vigenti norme.

L'articolo 214 (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e struttura tecnica di missione) prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuova le attività tecniche e amministrative occorrenti ai fini della adeguata e sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli altri interventi ed effettui, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate, le attività di supporto necessarie per la vigilanza sulla realizzazione delle infrastrutture.

In particolare il Ministero: promuove e riceve le proposte delle regioni o province autonome e degli altri enti aggiudicatori; promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle infrastrutture; promuove la redazione dei progetti delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori; provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli altri enti interessati con

oneri a proprio carico, alle attività di verifica dello stato della realizzazione delle infrastrutture; ove necessario, collabora alle attività dei soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle attività istruttorie con azioni di indirizzo e supporto.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della Struttura tecnica di missione, per le attività di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture. La predetta Struttura svolge, altresì, le funzioni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, previste ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.

L'articolo dispone, infine, che il Ministero anche per le esigenze di detta struttura di missione, possa avvalersi, quali *advisor*, di Università statali e non statali legalmente riconosciute, di Enti di ricerca e società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati.

L'articolo 215 (*Consiglio superiore dei lavori pubblici*) prevede che sia garantita la piena autonomia funzionale e organizzativa, nonché l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato. Si demanda ad un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'attribuzione al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio medesimo, di poteri consultivi, i quali, dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice, siano stati affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Si stabilisce che il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprima parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro, nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONE

L'articolo 216 (*entrata in vigore e disposizioni transitorie*) dispone che il codice si applichi alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore. Si stabilisce inoltre che esso si applichi, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Si prevede, infine, un regime transitorio.

L'articolo 217 (*Abrogazioni*) dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, siano abrogati il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché tutte le altre norme in contrasto con il codice medesimo, che sono elencate nell'articolo in esame .

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto legislativo recante il nuovo codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, dà attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, - rispettivamente sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali - procedendo, contestualmente, in attuazione dei criteri contenuti nella legge delega n. 11 del 2016, ad un riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi, attualmente recata dal decreto legislativo n.163 del 2006.

Sotto il profilo finanziario, nonché nel rispetto dei criteri contenuti nella citata legge delega, il nuovo codice prevede apposita clausola di invarianza finanziaria, **che statuisce che le Amministrazioni provvedono agli adempimenti conseguenti con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

Il comma 13 della citata legge delega ha, infatti, previsto che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi dovessero determinare nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i previsti decreti attuativi siano emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie.

Sulla scorta di tale esigenza, le disposizioni inserite nel nuovo codice, che necessitano di copertura, prevedono al loro interno le relative fonti finanziarie di copertura, fermo restando che la clausola di invarianza assicura che agli eventuali nuovi adempimenti si faccia fronte con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il nuovo codice tende ad incidere in maniera significativa nella materia degli appalti, che rappresenta sicuramente un volano per l'economia, tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea e, al fine di perseguire un contenimento dei tempi nonché la piena verificabilità dei flussi finanziari, prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare nel proprio sito internet il resoconto finanziario al termine dell'esecuzione del contratto.

Nell'ottica di una razionalizzazione della spesa pubblica, inoltre, si prevedono adeguate forme di centralizzazione delle committenze e la riduzione del numero delle stazioni appaltanti, effettuate sulla base del sistema di qualificazione.

Si segnala, inoltre, come la previsione di apposite disposizioni di carattere transitorio esclude il possibile verificarsi di diseconomie di carattere amministrativo o ipotetici effetti negativi in sede di contenzioso, posto che le procedure di affidamento in corso proseguono sino al termine applicando

la disciplina in vigore al momento dell'inizio del relativo procedimento. Ciò eviterà il pericolo di una rinnovazione di talune fasi del procedimento o di considerare non più utili quelle già concluse. Il nuovo codice introduce una serie di prescrizioni mirate ad assicurare penetranti forme di controllo sulle procedure di affidamento, tendenti, in particolare, alla tutela del lavoro e delle condizioni di sicurezza e ad una maggiore trasparenza delle procedure. In questo spirito nessuna delle novità introdotte è suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma, al contrario, i presidi introdotti di maggiore solidità a contrasto di pratiche evasive di obblighi contributivi può determinare evidenti benefici per la finanza pubblica. I maggiori e più penetranti poteri di controllo che le Amministrazioni sono chiamate ad esercitare dovranno essere svolte facendo appello al personale comunque in servizio presso le medesime.

Di seguito si illustra, per singoli articoli che compongono il nuovo codice, l'eventuale rilevanza degli stessi sotto il profilo dei loro effetti sulla finanza pubblica.

L'articolo 1 (*Oggetto e ambito di applicazione*) definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del codice, e, trattandosi di norma **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 (*Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome*) delinea il riparto delle competenze legislative di Stato, regioni e province autonome in materia. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto di carattere **ordinamentale**.

L'articolo 3 (*Definizioni*) contiene le definizioni contenute nel codice, che comprendono quelle contenute nelle direttive europee, con i necessari adeguamenti in relazione all'assetto dell'ordinamento interno. La disposizione è **ordinamentale** e, quindi, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 4 (*Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi*) dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. La disposizione è di tipo **ordinamentale** e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 5 (*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*) dispone circa l'esclusione dell'ambito applicativo del codice per le concessioni o appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da una amministrazione o da un ente a una persona giuridico di diritto pubblico o privato. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere **ordinamentale**

L'articolo 6 (*Appalti e concessioni aggiudicati ad una joint-venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture*) è relativo al regime specifico per le concessioni e gli appalti, aggiudicati, nei settori speciali, ad una *joint-venture* o ad un ente aggiudicatore facente parte di una *joint-venture*. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere **ordinamentale**.

L'articolo 7 (*Appalti e concessioni aggiudicati ad un'impresa collegata*) stabilisce l'esclusione dall'ambito applicativo per le concessioni e agli appalti nei settori speciali aggiudicati da un ente aggiudicatore ad un'impresa collegata oppure aggiudicati da una *joint-venture*, composta da più enti aggiudicatori. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere **ordinamentale**.

L'articolo 8 (Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza) detta le previsioni in merito alla esclusione dal codice delle attività relative al gas e energia elettrica, acqua, elettricità, servizi di trasporto, porti e aeroporti, servizi di trasporto, servizi postali, estrazione di petrolio, gas e prospezione ed estrazione di carbone o altri combustibili solidi, quando sono esposte direttamente alla concorrenza. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere **ordinamentale**.

L'articolo 9 (*Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo*) concerne l'esclusione dall'applicazione del presente codice delle concessioni e degli appalti pubblici di servizi aggiudicati a un'altra amministrazione o a un ente aggiudicatore o a un'associazione di amministrazioni o di enti aggiudicatori in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni normative. La disposizione ha carattere **ordinamentale** e, pertanto, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 10 (*Contratti nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali*), analogamente a quanto previsto dal vigente articolo 31 del decreto legislativo 163 del 2006, ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, interviene nell'ambito delle esclusioni relative a specifici settori, con specifiche previsioni relativamente ai contratti nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere **ordinamentale**.

L'articolo 11 (*Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia*) prevede l'esclusione dell'applicazione del codice agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano una o entrambe le attività relative all'acqua potabile, nonché agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono essi stessi attivi nel settore dell'energia, in quanto esercitano un'attività per la fornitura di energia e combustibili destinati alla produzione di energia. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere **ordinamentale**.

L'articolo 12 (*Esclusioni specifiche nel settore idrico*) introduce specifiche esclusioni nel settore idrico. In particolare, prevede che il codice non si applica alle concessioni aggiudicate per fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile, nonché per alimentare tali reti con acqua potabile. La norma specifica l'ambito di applicazione del codice e avendo, pertanto, natura **ordinamentale** non derivano da essa nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 13 (*Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi*) introduce specifiche esclusioni per i settori speciali, in linea con quanto previsto dall'articolo 24 del d.lgs. n. 163 del 2006. Nello specifico, si prevede che il codice non si applichi agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, nel caso in cui l'ente aggiudicatore non goda di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell'ente aggiudicatore. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere **ordinamentale**.

L'articolo 14 (*Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di una attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo*) introduce esclusioni relativamente all'applicazione del nuovo codice con riferimento agli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori per scopi diversi dal perseguimento delle attività di cui agli articoli relativi agli appalti nei settori speciali o per l'esercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione europea, e ai concorsi di progettazione organizzati a tali fini. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere **ordinamentale**.

L'articolo 15 (*Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche*) introduce esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche. Nello specifico, si prevede che le disposizioni del nuovo codice non si applichino agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori ordinari e alle concessioni principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche. La norma attiene all'ambito di applicazione del codice e riveste la natura **ordinamentale**. Non derivano, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 16 (*Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali*), prevede i casi di non applicazione agli appalti pubblici, ai concorsi di progettazione o alle concessioni da aggiudicare o organizzare in base a norme internazionali. Tali casi di esclusioni erano già contemplati negli articoli 18 e 100 del decreto legislativo 163 del 2006. Viene, inoltre, richiamata l'esclusione nei casi di appalti, concorsi di progettazione e concessioni in materia di difesa e di sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE. La disposizione in parola non fa altro che precisare la portata applicativa del codice. Essa è di tipo **ordinamentale**. Non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 17 (*Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessioni di servizi*) è relativo ad alcuni casi specifici di esclusione sia degli appalti che delle concessioni di servizi, dall'applicazione delle norme contenute nel codice. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere **ordinamentale**.

L'articolo 18 (*Esclusioni specifiche per contratti di concessione*) concerne gli specifici casi di non applicazione delle disposizioni del codice a talune concessioni di servizio. Si tratta di una norma di nuova previsione, ma, trattandosi di norma di natura **ordinamentale**, non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 19 (*Contratti di sponsorizzazione*) disciplina i contratti di sponsorizzazione e i contratti a questi assimilabili quando lo sponsor non è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore. La norma è di natura **ordinamentale** e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 20 (*Opera pubblica realizzata a spese del privato*) è relativa ai casi di esclusione dall'ambito del codice quando, a seguito di convenzione con soggetti privati da parte della amministrazione, le opere pubbliche sono realizzate a spese del privato. La norma attiene all'ambito di applicazione del codice. Ha natura **ordinamentale** e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 21 (*Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti*) disciplina stabilisce che la programmazione delle acquisizioni delle stazioni appaltanti avvenga attraverso il programma biennale degli acquisti dei beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici. Tali programmi, funzionali ad una effettiva programmazione delle attività e sono già compiuti oggi in via ordinaria. Pertanto da tale articolo non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 22 (*Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico*), disciplina le modalità in cui si effettua il dibattito pubblico finalizzato a consentire la partecipazione dei soggetti portatori di interessi nell'ambito del procedimento finalizzato alla realizzazione di opere che hanno impatto sull'ambiente, sulla città o sull'assetto del territorio. La norma disciplina altresì le modalità con cui, per finalità di trasparenza, si rendono pubblici gli esiti delle consultazioni dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione pubblica. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di attività consultive e partecipative già svolte da parte delle amministrazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi di competenza e al cui adempimento, in ogni caso, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 23 (*Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori nonché per i servizi*) disciplina le modalità in cui si effettua la progettazione dei lavori pubblici, che viene articolata su tre livelli: progettazione di fattibilità, progettazione definitiva e progettazione esecutiva. La norma è di carattere **ordinamentale** e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 24 (*Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici*) individua i soggetti che possono espletare le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma ordinamentale.

L'articolo 25 (*Verifica preventiva dell'interesse archeologico*) è relativo, in caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di importanza archeologica, alle attività legate alla salvaguardia dell'interesse archeologico. Tali attività sono già svolte, nell'ambito della legislazione di settore, sia da parte delle stazioni appaltanti, sia, più specificatamente, da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. La norma, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono, comunque, all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 26 (*Verifica preventiva della progettazione*), è attuativo del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere rr) della legge 28 gennaio 2016 n. 111, prevedendo che la stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifichi la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente. Le attività connesse a tali procedure sono già svolte da parte delle stazioni appaltanti come previsto dall'attuale codice dei contratti pubblici. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono, comunque, all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 27 (*Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori*) prevede che l'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni sia effettuata in conformità alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia

ed alle disposizioni in materia di conferenza di servizi. Le attività connesse a tali procedure sono già svolte da parte delle amministrazioni come previsto dall'attuale codice dei contratti pubblici. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono, comunque, all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 28 (*Contratti misti di appalto*), che recepisce gli articoli 3 della dir. 2014/24/UE e gli artt. 5 e 6 della direttiva 2014/25/UE, detta una disciplina per i contratti misti di appalto e la norma ha carattere **ordinamentale**. Non comporta, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 29 (*Principi in materia di trasparenza*), detta disposizioni volte a definire i principi in materia di trasparenza e la norma ha carattere ordinamentale. Non comporta, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 30 (*Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni*), individua i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni e la norma ha carattere **ordinamentale**. Non comporta, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 31 (*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*) disciplina il responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni, in modo parzialmente differente rispetto alla disciplina contenuta nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 163 del 2006, definendone il ruolo e le funzioni. Si prevede, in particolare, che le amministrazioni aggiudicatrici, nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, con un atto formale adottato dal soggetto responsabile dell'unità organizzativa. Le stazioni appaltanti, invece, che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento. Si prevede che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, possa essere definita una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, nonché su ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Il decreto determina altresì l'importo massimo e la tipologia, per i quali il RUP può coincidere con il progettista e/o con il direttore dell'esecuzione del

contratto. Si tratta di attività cui le amministrazioni interessate provvedono, comunque, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 32 (*Fasi delle procedure di affidamento*) prevede che le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente decreto o dalle norme vigenti. La norma esplicita le varie fasi delle procedure di affidamento. Si tratta di una norma di carattere ordinamentale e pertanto non vi sono maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica. Per lo svolgimento delle predette attività, comunque, le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 33 (*Controlli sugli atti delle procedure di affidamento*) prevede che l'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente. Si prevede, inoltre, che restano ferme le norme vigenti che contemplano controlli sui contratti pubblici al fine di prevenzione di illeciti penali. L'articolo attiene alle procedure di vigilanza e di controllo sulle procedure di affidamento di appalti, anche con particolare riguardo alla attività di polizia giudiziaria per la repressione degli illeciti penali. Rientrano, pertanto in compiti già svolti dalle amministrazioni e non producono, così, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni svolgono questi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 34 (*Criteri di sostenibilità energetica e ambientale*) stabilisce misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, come previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, predisposto in attuazione dei commi 1126 e 1127 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'articolo in esame riprende la disciplina prevista dall'articolo 68-bis dell'attuale Codice dei contratti pubblici, come modificato dall'articolo 18 della legge n. 221 del 2015 (collegato ambientale) e non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica. Le Amministrazioni, comunque, provvedono, come già previsto da normativa in materia, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 35 (*Soglie di rilevanza comunitaria*) detta la disciplina sulle soglie di rilevanza comunitaria. La norma ha carattere **ordinamentale** e non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 36 (*Contratti sotto soglia*) dispone che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria avvengano nel rispetto dei principi relativi all'affidamento dei contratti pubblici esclusi nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. La norma ha carattere **ordinamentale** e non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 37 (*Aggregazioni e centralizzazione delle committenze*) prevede che le stazioni appaltanti possano procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro nonché, per qualsiasi importo, attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. L'articolo si inserisce nell'ambito della revisione dei criteri previsti in materia di acquisti di forniture e di servizi ed ha l'obiettivo di aggregare e centralizzare le committenze. E', pertanto, una disposizione che rientra nell'ambito delle attività già espletate dalle pubbliche amministrazioni. Non vi sono effetti negativi sugli oneri di finanza pubblica e, comunque, le Amministrazioni devono svolgere tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 38 (*Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza*) prevede l'istituzione presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. La disposizione rientra nell'attività afferenti la trasparenza delle procedure e non comporta nuovi oneri di finanza pubblica, in quanto rientra nella clausola di salvaguardia finanziaria del presente codice. Le Amministrazioni, infatti, devono svolgere tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 39 (*Attività di committenza ausiliarie*) dispone che le attività di committenza ausiliarie possono essere affidate a centrali di committenza. Al di fuori di tali casi, si prevede la facoltà per le stazioni appaltanti di ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività ivi previste, a prestatori di servizi individuati mediante svolgimento delle procedure di cui al

presente codice. **La norma individua una serie di attività che vengono già espletate dalle pubbliche amministrazioni e, comunque, non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto le Amministrazioni devono svolgere tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

L'articolo 40 (*Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione*) in attuazione dei criteri contenuti nelle lettere i) e s) della legge n. 11 del 2016 ed innovando rispetto al decreto legislativo n. 163 del 2006, prevede che, a decorrere, rispettivamente, dal 18 aprile 2017 e dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice, a seconda che siano svolte dalle centrali di committenza o dalle stazioni appaltanti, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. La disposizione rientra nell'ambito del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e dello sviluppo digitale delle comunicazioni tra amministrazioni e cittadini. Pertanto, i compiti qui rappresentati sono già svolti dalle Amministrazioni e non comportano nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 41 (*Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza*) prevede che CONSIP S.p.A., i soggetti aggregatori e le centrali di committenza, al fine di migliorare la qualità degli approvvigionamenti e di ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare, procedano alla revisione degli accordi quadro, delle convenzioni e delle procedure di appalto utilizzabili, promuovendo anche un sistema di reti di committenza, finalizzato ad incrementare il ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico, e l'effettiva partecipazione delle micro piccole e medie imprese, comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente codice e dalla normativa dell'Unione europea. La norma individua una serie di attività che vengono già espletate dalle pubbliche amministrazioni afferenti la semplificazione delle procedure e non comporta nuovi oneri di finanza pubblica, in quanto rientra nella clausola di salvaguardia finanziaria del presente codice. Le Amministrazioni, infatti, devono svolgere tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 42 (*Conflitto di interesse*) stabilisce che le stazioni appaltanti devono prevedere misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. **La norma rientra nei compiti**

assegnati alle amministrazioni in materia di vigilanza del mercato in materia di concorrenza e di trasparenza. Pertanto, le attività previste dal presente articolo sono inserite nell'ambito di quelle già espletate dalle amministrazioni. Non vi sono, così, nuovo o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 43 (*Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori di Stati membri diversi*) tratta di una disciplina assolutamente innovativa, che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono ricorrere a centrali di committenza ubicate in un altro Stato membro dell'Unione europea che svolgono la propria attività in conformità alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata. **La norma è in linea con la normativa europea in materia di diritto di stabilimento. Rientra, pertanto, negli obblighi discendenti dal TFUE, che già sono imposti alle Amministrazioni. Non vi sono, così, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

L'articolo 44 (*Digitalizzazione delle procedure*) stabilisce che entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita l'AGID, sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici anche attraverso l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. **La norma rientra nell'ambito del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e dello sviluppo digitale del Paese e delle comunicazioni tra amministrazioni e cittadini. Pertanto, i compiti qui rappresentati sono già svolti dalle Amministrazioni e non comportano nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica. Le Amministrazioni, per effetto della clausola di invarianza finanziaria del presente codice, devono svolgere tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

L'articolo 45 (*Operatori economici*) indica i soggetti rientranti nella definizione di operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Tra i soggetti, rientranti nella definizione di operatori economici, sono inserite, le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,

convertito, con modificazioni, dalla legge n 9 aprile 2009, n. 33. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 46 (*Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria*) individua i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, prevedendo che possano partecipare alle procedure in argomento specifiche categorie professionali. La norma ha carattere **ordinamentale** e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 47 (*Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare*) prevede che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento delle società di professionisti e di ingegneria debbano essere posseduti e comprovati dagli stessi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. La norma ha carattere **ordinamentale** e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 48 (*Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici*) definisce sia il raggruppamento temporaneo di tipo verticale, i lavori scorporabili ed il raggruppamento di tipo orizzontale, nel caso di lavori; sia il raggruppamento di tipo verticale ed il raggruppamento orizzontale nel caso di forniture o servizi. La disposizione individua, inoltre, i loro casi di ammissibilità, i requisiti e le responsabilità. La norma ha carattere **ordinamentale** e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 49 (*Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali*), chiarisce, rispetto alla formulazione contenuta nell'articolo 47 del previgente codice, il principio della parificazione delle condizioni di accesso degli operatori economici dei paesi firmatari degli accordi internazionali, vincolanti per l'Unione in materia di appalti di lavori, forniture e servizi. La norma discende dagli obblighi previsti dalla normativa europea in materia di diritto di stabilimento. Rientra, pertanto, negli obblighi già sono imposti agli Stati e alle Amministrazioni. La norma, comunque, ha carattere **ordinamentale** e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 50 (*Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi*) prevede che i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti disciplinati dal nuovo codice possano prevedere clausole sociali compatibilmente

con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità. La norma discende dagli obblighi previsti dalla normativa europea e ha, comunque, carattere **ordinamentale**. Pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 51 (*Suddivisione in lotti*) prevede che, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono suddividere gli appalti in lotti funzionali. La norma ha carattere **ordinamentale** e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 52 (*Regole applicabili alle comunicazioni*) introduce - quale disposizione innovativa - l'obbligo, nei settori ordinari e speciali, di eseguire tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni previsti dal presente codice utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. La norma ha carattere **ordinamentale** e non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica. Essa rientra nell'ambito del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e dello sviluppo digitale del Paese e delle comunicazioni tra amministrazioni e cittadini. **Le Amministrazioni, per effetto della clausola di invarianza finanziaria del presente codice, devono svolgere tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

L'articolo 53 (*Accesso agli atti e riservatezza*) tratta del diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, rimandando alla legge n. 241 del 1990, specificando che il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti. La disposizione è corollario dei principi di trasparenza e di accesso previsti dall'ordinamento, anche tramite mezzi informatici. **Pertanto, i compiti qui rappresentati sono già svolti dalle Amministrazioni, in quanto imposti dall'ordinamento vigente. Non vi sono, quindi, nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica e in ogni caso le Amministrazioni, per effetto della clausola di invarianza finanziaria del presente codice, svolgono tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

L'articolo 54 (*Accordi quadro*) stabilisce le regole sulla conclusione degli accordi quadro da parte delle stazioni appaltanti. In particolare, si precisa che per gli appalti nei settori ordinari non si possono superare i quattro anni e gli otto anni, per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati, in relazione in particolare all'oggetto dell'accordo quadro. La norma ha carattere **ordinamentale** e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 55 (*Sistemi dinamici di acquisizione*) prevede che per gli acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti, è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione; si tratta di un procedimento interamente elettronico, aperto per tutto il periodo di validità a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. La norma rientra nell'ambito del processo di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative, anche mediante l'utilizzo di mezzi informatici. **Pertanto, i compiti qui rappresentati sono già svolti dalle Amministrazioni e non comportano nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica. Le Amministrazioni, per effetto della clausola di invarianza finanziaria del presente codice, devono svolgere tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

L'articolo 56 (*Aste elettroniche*) disciplina l'utilizzo dell'asta elettronica individuando in quali specifici casi sia ammesso. La norma rientra nell'ambito del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e dello sviluppo digitale del Paese e delle comunicazioni tra amministrazioni e cittadini. **Pertanto, i compiti qui rappresentati sono già svolti dalle Amministrazioni e non comportano nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica. Le Amministrazioni, per effetto della clausola di invarianza finanziaria del presente codice, devono svolgere tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

L'articolo 57 (*Cataloghi elettronici*), introduce la previsione secondo la quale, nel caso in cui sia richiesto l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, le stazioni appaltanti possono chiedere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico. Si introducono, inoltre, particolari indicazioni riguardanti l'aggiudicazione di appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione. La norma rientra nell'ambito del processo di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative, nonché nell'ambito del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e dello sviluppo digitale del Paese e delle comunicazioni tra amministrazioni e cittadini. **Pertanto, i compiti qui rappresentati sono già svolti dalle**

Amministrazioni e non comportano nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica. Le Amministrazioni, per effetto della clausola di invarianza finanziaria del presente codice, devono svolgere tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 58 (*Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione*) prevede, coerentemente con la normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto delle regole generali stabilite per le comunicazioni e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, che le stazioni appaltanti ricorrano a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici. Si prevede poi che le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici possano essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Le tecnologie devono essere scelte in modo da assicurare l'accessibilità alle persone disabili, conformemente agli standard europei. **La norma rientra nell'ambito del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e dello sviluppo digitale del Paese e delle comunicazioni tra amministrazioni e cittadini. Pertanto, i compiti qui rappresentati sono già svolti dalle Amministrazioni e non comportano nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica. Le Amministrazioni, per effetto della clausola di invarianza finanziaria del presente codice, devono svolgere tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

L'articolo 59 (*Scelta delle procedure*) individua le procedure di scelta del contraente. La norma ha carattere **ordinamentale** e non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 60 (*Procedura aperta*) stabilisce che nelle procedure aperte qualsiasi operatore economico interessato possa presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. La norma ha carattere **ordinamentale** e non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 61 (*Procedura ristretta*) stabilisce che nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico possa presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara. La norma ha carattere **ordinamentale** e non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 62 (*Procedura competitiva con negoziazione*) prevede che nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico possa presentare una domanda di partecipazione in

risposta a un avviso di indizione di gara contenente le prescritte informazioni. La norma ha carattere **ordinamentale** e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 63 (*Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione*) prevede che, nei casi e nelle circostanze indicate dall'articolo medesimo, le amministrazioni aggiudicatrici possano aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione, dandone conto con adeguata motivazione nel primo atto della procedura. La norma individua i casi in cui la procedura negoziata senza previa pubblicazione possa essere utilizzata nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, nonché ulteriori casi in cui la medesima procedura è consentita, riferiti ai soli appalti pubblici di forniture. La norma ha carattere **ordinamentale** e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 64 (*Dialogo competitivo*) prevede che il provvedimento con cui la stazione appaltante decide di ricorrere al dialogo competitivo per la scelta del contraente debba contenere specifica motivazione del ricorso a tale procedura di gara. L'obbligo di motivazione di un provvedimento amministrativo è insito nella legge n. 241 del 1990. La norma è di **natura ordinamentale** e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 65 (*Partenariato per l'innovazione*) disciplina il partenariato per l'innovazione, un metodo innovativo della pubblica Amministrazione attuativo di uno dei principi cardine della Strategia Europea 2020 "ricerca e innovazione". E' una nuova procedura, non prevista nel decreto legislativo n. 163 del 2006, che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano farvi ricorso per sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi non presenti sul mercato e a condizione che essi corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti. La procedura è strutturata in *steps* successivi, secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori. **La disposizione non è di carattere obbligatorio, bensì è facoltativa.** Pertanto, non comporta nuovo o maggiori oneri per la finanza pubblica, **in quanto le Amministrazioni vi faranno ricorso esclusivamente laddove abbiano le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.**

L'articolo 66 (*Consultazioni preliminari di mercato*) è relativa alle consultazioni preliminari di mercato. La norma prevede l'espletamento di una procedura di consultazione attuativa dei principi della legge n. 241 del 1990, quali la partecipazione, la consultazione, la semplificazione e l'accesso

documentale. **Le Amministrazioni vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

L'articolo 67 (*Partecipazione precedente di candidati o offerenti*) prevede misure volte a garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente che abbia fornito la documentazione riguardante le consultazioni preliminari di mercato o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, e disponendo, come minima misura adeguata, la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente stesso alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione. La norma discende dagli obblighi previsti dalla normativa europea in materia di diritto di tutela della concorrenza, nonché dei principi di partecipazione e di consultazione pubblica. Rientra, pertanto, negli obblighi già sono imposti alle Amministrazioni. **La norma non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica e le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

L'articolo 68 (*Specifiche tecniche*) prevede, in particolare, che le specifiche tecniche siano inserite nei documenti di gara e definiscano le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. Si prevedono particolari misure per garantire che in tutti gli appalti destinati all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un'amministrazione aggiudicatrice, tali specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti. **La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.**

L'articolo 69 (*Etichettature*) stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici possano imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, per gli acquisti di lavori, forniture o servizi che hanno specifiche caratteristiche ambientali o sociali o di altro tipo, etichettature specifiche quale mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondano alle caratteristiche richieste. **La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.**

L'articolo 70 (*Avvisi di preinformazione*) prevede che le stazioni appaltanti rendano nota, di norma entro il 31 dicembre di ogni anno, l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando

un avviso di preinformazione. L'avviso, recante le prescritte informazioni, è pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. **La norma rientra nell'ambito della trasparenza tra amministrazioni e cittadini. Si tratta di compiti già svolti dalle Amministrazioni e che sono svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

L'articolo 71 (*Bandi di gara*) dispone che, fatti salvi i casi in cui le stazioni appaltanti possono indire la gara mediante un avviso di preinformazione o quelli in cui possono ricorrere ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, successivamente all'adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara siano redatti in conformità agli stessi. **Si tratta di una norma ordinamentale, dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 72 (*Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi*) disciplina le modalità di redazione e di pubblicazione dei bandi e degli avvisi, compresa la pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. Le spese per la pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea sono a carico dell'Unione. **Si tratta di una norma mutuata dalla disciplina vigente, i cui adempimenti pertanto sono già previsti, e dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 73 (*Pubblicazione a livello nazionale*) disciplina le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi a livello nazionale (sul profilo di committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC). **Si tratta di una norma mutuata dalla disciplina vigente, i cui adempimenti sono già previsti, e dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 74 (*Disponibilità elettronica dei documenti di gara*) prevede, in via ordinaria, l'accesso con modalità elettronica ai documenti di gara che deve essere garantito da parte delle stazioni appaltanti. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 75 (*Inviti ai candidati*) disciplina le modalità di invito che le stazioni appaltanti devono adottare nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione, nelle procedure competitive con negoziazione. Trattandosi di norma mutuata dalla disciplina vigente, i

cui adempimenti pertanto sono già previsti, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 76 (*Informazione dei candidati e degli offerenti*) indica le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare in ordine alle procedure di gara. **Si tratta di una norma mutuata dalla disciplina vigente, i cui adempimenti sono già previsti, e dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 77 (*Commissione di aggiudicazione*) definisce la composizione della commissione giudicatrice e i requisiti dei commissari. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. **Si tratta di una norma mutuata dalla disciplina vigente, i cui adempimenti sono già previsti, e dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 78 (*Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici*) prevede l'istituzione, presso l'ANAC, dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. **L'ANAC provvederà alla istituzione e alla gestione dell'Albo nazionale con le proprie risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Pertanto dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 79 (*Fissazione di termini*) contiene disposizioni per la fissazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, dei termini per la ricezione delle offerte. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 80 (*Motivi di esclusione*), contiene le cause di esclusione di un operatore economico o un suo subappaltatore dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 81 (*Documentazione di gara*) prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice, sia acquisita, esclusivamente, attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

denominata “Banca dati nazionale degli operatori economici”. **Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti farà fronte agli adempimenti connessi all’istituzione della suddetta Banca dati avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.**

L’articolo 82 (*Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova*) introduce la facoltà, per le amministrazioni aggiudicatrici, di esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all’esecuzione dell’appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valutazione della conformità. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 83 (*Criteri di selezione e soccorso istruttorio*) stabilisce i criteri di selezione degli operatori economici che concorrono alle gare e prevede, inoltre, l’ammissibilità del soccorso istruttorio. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 84 (*Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici*), prevede l’attestazione, da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC, del possesso dei requisiti di qualificazione per i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 di euro. La disposizione prevede, altresì, l’effettuazione da parte dell’ANAC di una ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti dei soggetti (SOA) attualmente operanti in materia di attestazione. **L’ANAC farà fronte agli adempimenti connessi alla ricognizione straordinaria di cui sopra avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.**

L’articolo 85 (*Documento di gara unico europeo*) stabilisce che al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), fornito esclusivamente in forma elettronica e che consiste in un’autodichiarazione. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 86 (*Mezzi di prova*) stabilisce quali certificati, dichiarazioni ed altri mezzi di prova le stazioni appaltanti possono esigere dagli operatori economici come prova dell’assenza di motivi di

esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 87 (*Certificazione delle qualità ambientali*) dispone che, nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici richiedano, agli operatori economici, la certificazione di determinate qualità ambientali (compresa l'accessibilità per i disabili), le stesse amministrazioni devono riferirsi ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 88 (*Registro on line dei certificati (e-Certis)*) prevede che le informazioni concernenti i certificati e altre forme di prove documentali introdotte in *e-Certis* e stabilite dalla Commissione europea siano costantemente aggiornate per il tramite della Cabina di regia. **Agli adempimenti connessi alla istituzione, presso la Cabina di regia, del registro on line (e-Certis), si farà fronte facendo ricorso delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.**

L'articolo 89 (*Avvalimento*) dispone che l'operatore economico può fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, al fine di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per partecipare ad una procedura di gara. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 90 (*Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni*), dispone che gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione da parte di organismi di certificazione, possano presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato di iscrizione o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione competente. I certificati devono indicare le referenze che consentono l'iscrizione negli elenchi o di ottenere il rilascio della certificazione e la relativa classificazione. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 91 (*Riduzione del numero dei candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare*) dispone che nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione - quando lo richieda la difficoltà o complessità dell'opera, della fornitura o del servizio - le stazioni appaltanti possono limitare il numero dei candidati che soddisfano i criteri di selezione e che possono essere invitati a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, purché sia assicurato il numero minimo di candidati qualificati. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 92 (*Riduzione del numero di offerte e soluzioni*) dispone che le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di offerte da negoziare o di soluzioni da discutere, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara. Nella fase finale il numero delle offerte deve comunque consentire di garantire una concorrenza effettiva. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 93 (*Garanzie per la partecipazione alla procedura*) prevede che l'offerta presentata deve essere corredata da una garanzia fideiussoria di natura accessoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Sono, altresì, descritti i contenuti della garanzia. Trattandosi di norma **ordinamentale**, non ne derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 94 (*Principi generali in materia di selezione*) rinvia agli articoli successivi per l'individuazione dei criteri sulla base dei quali gli appalti devono essere aggiudicati, previa verifica della conformità dell'offerta ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara. L'offerta medesima deve provenire da un offerente non escluso e che soddisfi i criteri di selezione fissati dall'amministrazione aggiudicatrice. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 95 (*Criteri di aggiudicazione dell'appalto*) dispone che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del

miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita. La disposizione, inoltre, prevede la possibilità di utilizzare il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro. Sono stabilite, altresì, le modalità per la comunicazione delle varianti in corso d'opera dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture relativi ad appalti e concessioni. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 96 (*Costi del ciclo di vita*) contiene la descrizione di tutti i costi legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro e prevede che le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti devono fornire e il metodo che la stazione appaltante impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati. Trattandosi di norma a carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 97 (*Offerte anormalmente basse*), stabilisce che gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 98 (*Avvisi relativi agli appalti aggiudicati*) detta regole, per le stazioni appaltanti, sulla pubblicazione degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 99 (*Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti*) prevede l'obbligo per la stazione appaltante, ogniqualvolta vi sia un appalto o un accordo quadro di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, di redigere una dettagliata relazione i cui contenuti vengono specificatamente indicati. La relazione deve essere trasmessa alla Cabina di regia per la successiva comunicazione alla Commissione o, quando ve ne sia richiesta, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non derivano dalla stessa nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 100 (*Condizioni di esecuzione dell'appalto*), modificando quanto previsto dall'articolo 69 del decreto legislativo 10 aprile 2006 n. 163, prevede che le stazioni appaltanti possano

richiedere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto nei modi e nei termini stabiliti per l'aggiudicazione dell'appalto e che le condizioni di esecuzione di un appalto debbano essere indicate nel bando di gara o nei documenti di gara. Pertanto, trattandosi di disposizione a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 101 (*Soggetti delle stazioni appaltanti*) disciplina le funzioni del responsabile unico del procedimento e del direttore dei lavori, individuando gli altri soggetti di cui le figure citate si avvalgono nella fase di esecuzione del contratto. La disciplina in questione, già prevista dagli articoli 10, 119, 130, 131 del d.lgs. 163 del 2006, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 102 (*Controlli sull'esecuzione e collaudo*) disciplina il collaudo dei lavori pubblici. La menzionata disciplina, che ricalca sostanzialmente quella prevista dall'art.141 del decreto legislativo n. 163 del 2006, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. **In particolare, per quanto riguarda gli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, al comma 8 è prevista l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti farà fronte all'adempimento di cui sopra avvalendosi delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.**

L'articolo 103 (*Garanzie per l'esecuzione*) disciplina le tipologie di garanzie che l'appaltatore deve costituire per la sottoscrizione del contratto. Trattandosi di disposizione a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 104 (*Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore*) disciplina il sistema delle garanzie di esecuzione e delle coperture assicurative, attualmente contenuta nell'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006, che disciplina la c.d. "garanzia globale" di esecuzione.

La disposizione, che non innova in maniera sostanziale l'istituto in questione, già previsto dalla legislazione vigente, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 105 (*Subappalto*) disciplina il subappalto e le sue condizioni di ammissibilità. La disposizione, che trova corrispondenza nell'articolo 118 del codice vigente, nel prevedere

particolari disposizioni a tutela dei prestatori di lavoro del subappaltatore, **determina sostanziali benefici a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 106 (*Modifica di contratti durante il periodo di validità*) prevede i casi nei quali i contratti di appalto e gli accordi quadro possono essere modificati senza l'espletamento di una nuova procedura d'appalto. La disposizione, a carattere ordinamentale, incide unicamente sulle vicende del rapporto contrattuale, e pertanto non ha impatti sulla finanza pubblica. **Per quanto riguarda l'obbligo previsto, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto, di pubblicare un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la clausola di invarianza contenuta nel codice dà assicurazione che le Amministrazioni chiamate a rispettare tale obbligo devono farlo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

L'articolo 107 (*Sospensione e risoluzione dei contratti*) disciplina i casi di sospensione e risoluzione dei contratti. La disposizione, a carattere **ordinamentale**, incide unicamente sulle vicende del rapporto contrattuale, e pertanto non ha impatti sulla finanza pubblica.

L'articolo 108 (*Provvedimenti e obblighi in seguito alla risoluzione del contratto*) disciplina il rapporto obbligatorio conseguente alla risoluzione del contratto e dunque **non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 109 (*Recesso*), disciplina i casi di scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale da parte della stazione appaltante. **La disposizione, che non innova in maniera sostanziale l'istituto in questione, già previsto dalla legislazione vigente, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 110 (*Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto*) disciplina il procedimento per la stipula di un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori in caso di fallimento dell'appaltatore ovvero di risoluzione del contratto. Trattandosi di disposizione a carattere **ordinamentale**, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 111 (*Controllo tecnico, contabile e amministrativo*) disciplina il potere di controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dei lavori da parte del direttore dei lavori e del

relativo ufficio di direzione lavori. Trattandosi di disposizione a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 112 (*Appalti e concessioni riservati*) disciplina gli appalti e le concessioni riservati a talune categorie di operatori economici. La norma che è finalizzata a favorire l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 113 (*Incentivi per funzioni tecniche*) si prevedono incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche, con espressa previsione che gli stessi gravino sugli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. **E' evidente che le amministrazioni pubbliche dovranno provvedere a risorse invariate e, dunque, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti destinano a tal fine un fondo in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici.**

Gli articoli da 114 a 121 indicano la disciplina applicabile e l'ambito soggettivo per i contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture nei settori speciali: gas ed energia termica, elettricità, acqua, servizi di trasporto, porti e aeroporti, servizi postali, estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi, richiamando espressamente le norme del codice che si applicano a tali settori speciali e prevedendo un rinvio alle specifiche norme previste nei settori ordinari in materia di esecuzione. **Trattasi di norme con carattere ricognitivo, insuscettibili di determinare effetti sulla finanza pubblica.**

L'articolo 122 (*Principi generali*) indica le norme applicabili alle procedure di scelta del contraente nei settori speciali, con la precisazione dei termini di ricezione delle domande di partecipazione. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 123 (*Scelta delle procedure*), prevede le procedure di affidamento (aperte, ristrette o negoziate) cui gli enti aggiudicatori ricorrono nell'aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori o di servizi, inclusi i casi in cui gli enti aggiudicatori possono utilizzare il dialogo competitivo. Sono, altresì, indicati i casi in cui l'offerta è irregolare ed inammissibile. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 124 (*Procedura negoziata con previa indizione di gara*), disciplina la partecipazione degli operatori economici alle procedure negoziate con previa indizione di gara. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, mutuata dalla vigente disciplina, non derivano dalla stessa nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 125 (*Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara*), prevede i casi nei quali gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, mutuata dalla vigente disciplina, non derivano dalla stessa nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 126 (*Comunicazione delle specifiche tecniche*) dispone che, su richiesta degli operatori economici interessati alla concessione di un appalto, gli enti aggiudicatori mettono a disposizione le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, indicando, altresì, le modalità per rendere disponibili tali specifiche tecniche. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 127 (Norme applicabili e avviso periodico indicativo), disciplina la pubblicità degli atti delle procedure di scelta del contraente dei settori esclusi. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 128 (*Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione*) prevede la possibilità per gli enti aggiudicatori di istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi da rendere pubblico con un apposito avviso. **La disposizione è mutuata dalla disciplina vigente e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

L'articolo 129 (*Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati*) stabilisce che i bandi di gara possono essere utilizzati come mezzo di indizione di gara per tutte le procedure, precisando le informazioni che gli stessi devono contenere, nonché le modalità di pubblicazione. Prevede, inoltre, che entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro che faccia seguito alla relativa decisione di aggiudicazione o di conclusione, gli enti aggiudicatori sono tenuti ad inviare un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura di appalto. La

disposizione, di natura **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 130 (*Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi*) prevede le modalità di redazione e pubblicazione di bandi, avvisi periodici indicativi, avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione, avvisi relativi agli appalti aggiudicati, che devono essere conformi ai modelli di formulari redatti dalla Commissione e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 131 (*Inviti ai candidati*), prevede che, nelle procedure ristrette, nei dialoghi competitivi, nei partenariati per l'innovazione, nelle procedure negoziate con previa indizione di gara e nella procedura negoziata senza previa indizione di gara, gli enti aggiudicatori invitino simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 132 (*Informazioni di coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti*), prevede l'obbligo per gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione di informare, entro un termine di sei mesi, i richiedenti della propria decisione sulla qualificazione. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 133 (*Principi generali per la selezione dei partecipanti*), indica le disposizioni del presente codice cui far riferimento per la selezione dei partecipanti e delle offerte nelle procedure di scelta del contraente nei settori speciali. Stabilisce, inoltre, le regole per la selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione. Al fine di acquisire informazioni e documentazioni dagli operatori economici candidati gli enti aggiudicatori devono utilizzare la banca dati istituita presso il MIT, ovvero possono accettare autocertificazioni e richiedere integrazioni. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 134 (*Sistemi di qualificazione*) prevede che gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici. I medesimi enti aggiudicatori stabiliscono norme e criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che

richiedono di essere qualificati e per il funzionamento del sistema di qualificazione. Trattandosi di **norma a carattere ordinamentale, mutuata dalla disciplina vigente, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 135 (*Criteri di selezione qualitativa*) semplifica le analoghe procedure di cui alla disciplina vigente, prevedendo che gli enti aggiudicatori possono stabilire norme e criteri oggettivi, accessibili agli operatori economici interessati, per l'esclusione e la selezione degli offerenti o dei candidati. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 136 (*Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE*), prevede che le norme e i criteri per l'esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti nelle procedure aperte, ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l'innovazione, possono includere i motivi di esclusione di cui al presente codice. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 137 (*Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi*), nel semplificare le analoghe procedure previste dalla disciplina vigente, disciplina le offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi con cui l'Unione Europea non ha concluso un accordo. In particolare, prevede che qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta se la parte dei prodotti originari di paesi terzi supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 138 (*Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, forniture e di servizi*), innovando rispetto al decreto legislativo n.163 del 2006, prevede che la Cabina di regia informi la Commissione europea di ogni difficoltà incontrata dalle proprie imprese nell'ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in paesi terzi. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 139 (*Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti*), innovando rispetto al decreto legislativo n.163 del 2006, stabilisce che gli enti aggiudicatori conservano le informazioni relative ad ogni appalto o accordo quadro al fine di giustificare le decisioni inerenti, in

particolare, la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l'aggiudicazione degli appalti, il ricorso a procedura negoziate, la mancata applicazione delle disposizioni sulle tecniche e strumenti per gli appalti nonché l'eventuale ricorso all'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 140 (*Norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali*) prevede che gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici vengano aggiudicati secondo le specifiche norme previste per gli appalti dei servizi sociali ad eccezione del caso in cui venga utilizzata una procedura negoziata, senza previo avviso di gara. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 141 (*Norme applicabili ai concorsi di progettazione nei settori speciali*) individua le disposizioni che si applicano ai concorsi di progettazione nei settori speciali stabilendo che gli enti aggiudicatori che hanno indetto un concorso di progettazione inviino un avviso sui risultati del concorso. Il predetto avviso deve essere trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea entro trenta giorni dalla chiusura del concorso medesimo. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non derivano dalla stessa nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 142 (*Pubblicazione degli avvisi e dei bandi*) prevede le modalità con cui le stazioni appaltanti devono operare per procedere all'aggiudicazione di un appalto pubblico per i servizi sociali e per altri specifici servizi nei settori speciali. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 143 (*Appalti riservati per determinati servizi*) prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di riservare la partecipazione agli appalti pubblici in materia di servizi sanitari, sociali e culturali a specifici enti in possesso di determinati requisiti. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 144 (*Servizi di ristorazione*) disciplina le modalità di aggiudicazione dei servizi di ristorazione, stabilendo che sono aggiudicati esclusivamente sulla base dell'offerta più vantaggiosa. Riguardo alla valutazione dell'offerta tecnica si dispone la necessità di tener conto degli aspetti qualitativi dei prodotti. E' inoltre prevista una disciplina innovativa e specifica in relazione all'attività di emissione di buoni pasto. L'attuazione di quest'ultima disposizione è demandata ad

un decreto interministeriale MISE/MIT, sentita l'ANAC. Trattandosi di una norma di carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 145 (*Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali*) definisce l'ambito di applicazione ai contratti pubblici concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, mutuata dalla disciplina vigente, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 146 (*Qualificazione*) prevede l'obbligo per i soggetti che operano nel settore dei beni culturali del possesso di adeguati requisiti di qualificazione e, pertanto, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento. I requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori saranno stabiliti con uno o più decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, mutuata dalla disciplina vigente, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 147 (*Livelli e contenuti della progettazione*) prevede, per la progettazione di lavori aventi ad oggetto beni culturali, che sia richiesta, in sede di progetto di fattibilità, la redazione di una scheda tecnica finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento relativo ai livelli e contenuti della progettazione. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, mutuata dalla disciplina vigente, non comporta o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 148 (*Affidamento dei contratti*) prevede una disciplina speciale *ratione materiae* in tema di affidamento di lavori aventi ad oggetto beni culturali, il quale deve di norma essere separato rispetto ad altre categorie di opere; pertanto, non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che per motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento. Trattandosi di norma a carattere ordinamentale, mutuata dalla disciplina vigente, non derivano dalla stessa nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 149 (*Varianti*) prevede, per i contratti aventi ad oggetto beni culturali, la possibilità di varianti in corso d'opera, nel limite del 20 per cento dell'importo contrattuale, che si rendano necessarie per fatti verificatisi in corso e necessarie per la salvaguardia del bene. Trattandosi di

norma a carattere **ordinamentale**, mutuata dalla disciplina vigente, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 150 (*Consuntivo scientifico e collaudo*) L'articolo prevede che per i lavori relativi ai beni culturali è obbligatorio il collaudo in corso d'opera e con decreto siano stabiliti specifiche disposizioni. Trattandosi di una norma a carattere **ordinamentale**, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblico.

~~**L'articolo 151** (*Sponsorizzazioni*) introduce una procedura semplificata in materia di affidamento di contratti di sponsorizzazione. La procedura prevede la pubblicazione di un apposito avviso sul profilo del committente e, trascorso il periodo di pubblicazione, la possibilità di negoziare liberamente il contratto, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse. Infine, è previsto che l'Amministrazione preposta alla tutela del bene impartisca opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori, nonché al collaudo. La clausola di invarianza contenuta nel codice dà assicurazione che tali attività devono essere svolte con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.~~

L'articolo 152 (*Forme speciali di partenariato*) **prevede** che con decreto ministeriale si adottino specifiche disposizioni volte ad individuare, nella materia dei beni culturali, forme di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire, anche mediante concessione, il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, anche con finalità di ricerca scientifica applicata alla tutela, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili. Non è esclusa, infine, l'applicazione della finanza di progetto. Trattandosi di una norma a carattere **ordinamentale**, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblico.

L'articolo 153 (*Ambito di applicazione*), definisce l'ambito di applicazione dei concorsi di progettazione e detta regole procedurali. Trattandosi di disposizione di carattere **ordinamentale** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 154 (*Bandi e avvisi*) disciplina le modalità con le quali le amministrazioni aggiudicatrici indicano e gestiscono i concorsi di progettazione. Si tratta di disposizione di carattere **ordinamentale** dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 155 (*Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti*) prevede che le procedure relative all'aggiudicazione dei contratti di appalto nei settori ordinari sono applicabili ai concorsi di progettazione. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la disposizione prevede che la stazione appaltante possa procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. **Trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**

L'articolo 156 (*Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione*) determina la composizione della commissione giudicatrice. In particolare, prevede che la commissione giudicatrice sia composta unicamente di persone fisiche, alle quali si applicano le vigenti disposizioni in materia di incompatibilità e astensione. Inoltre, stabilisce che, qualora ai partecipanti a un concorso di progettazione sia richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere tale qualifica o una qualifica equivalente. Trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

L'articolo 157 (*Concorso di idee*) In primo luogo, la disposizione precisa che le norme dettate per i concorsi di progettazione dal presente capo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio, previsto dal bando. Trattandosi di una norma a carattere **ordinamentale**, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 158 (*Altri incarichi di progettazione e connessi*) stabilisce che gli incarichi di progettazione, relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo o tecnologico, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, sono affidati secondo le modalità previste dal nuovo codice per i contratti di appalto nei settori ordinari di rilevanza comunitaria. **Trattasi di disposizione di**

carattere ordinamentale, dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

L'articolo 159 (*Servizi di ricerca e sviluppo*) recepisce quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva 2014/24/UE, dall'articolo 32 della direttiva 2014/25/UE e dall'articolo 25 della direttiva 2014/23/UE. La norma chiarisce l'ambito oggettivo di applicazione relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo. **Trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 160 (*Difesa e sicurezza*) esclude l'applicazione delle regole sulla evidenza pubblica per gli appalti pubblici e per i concorsi di progettazione nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato possa essere garantita mediante misure meno invasive. In considerazione delle peculiarità dell'Amministrazione della difesa, è espressamente previsto che, in deroga alle disposizioni sul responsabile unico del procedimento, questa possa nominare un responsabile per ogni fase della procedura. Viene infine rinviata ad un decreto ministeriale la disciplina di dettaglio, anche relativamente agli interventi da eseguirsi per effetto di accordi internazionali, nonché in relazione ai lavori in economia eseguiti da truppe e reparti del genio militare. Si prevede, infine, che per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia. **La disposizione non determina effetti dal punto di vista finanziario.**

L'articolo 161 (*Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza*) disciplina i contratti misti aventi per oggetto appalti o concessioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto, al fine di individuare la disciplina applicabile. **Trattasi di disposizione ordinamentale che non ha impatto sulla finanza pubblica.**

L'articolo 162 (*Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali*) stabilendo che siano esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto gli appalti pubblici ed i concorsi di progettazione nonché le concessioni in materia di difesa o di sicurezza, disciplinate da norme procedurali specifiche in base a un accordo o un'intesa internazionale concluse tra lo Stato e uno o più paesi terzi o relative articolazioni. **Trattasi di**

disposizioni che dettano regole procedurali, come tali insuscettibili determinare effetti sulla finanza pubblica

L'articolo 163 (Contratti secretati) La disposizione in esame stabilisce una generale disciplina per i contratti di lavori, servizi e forniture secretati o che esigono particolari misure di sicurezza. Innovando rispetto alla disciplina vigente, si dispone che gli atti relativi ai contratti secretati, sinora sottoposti solo al controllo successivo della Corte dei conti, siano sottoposti anche al controllo preventivo della stessa Corte dei Conti, che deve esprimersi sulla legittimità e regolarità dei contratti stessi. La Corte dei Conti, **ad invarianza di oneri**, effettua il controllo in modo tale da assicurare la necessaria riservatezza degli atti.

L'articolo 164 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) disciplina i contratti di appalti in caso somma urgenza e di protezione civile.

Si prevede che per agevolare la scelta dei contraenti, le Prefetture, d'intesa con le Autorità regionali e locali di protezione civile, nonché con il MIBACT (per quanto riguarda gli interventi relativi a beni culturali), predispongono elenchi di operatori economici per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture richiesti più ricorrenti in previsione o in occasione di emergenze di protezione civile, verificando il possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione. In considerazione dell'eccezionalità della procedura è prevista la massima trasparenza degli atti relativi all'intervento che sono pubblicati sul profilo del committente. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, gli atti di affidamento vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative. Trattasi di disposizioni ordinamentali, mutate in parte dalla disciplina previgente, sulla quale si interviene solo per assicurare una maggiore trasparenza ed un più incisivo controllo riconosciuto in capo all'ANAC, che si aggiunge, in ogni caso, ai controlli di legittimità già esistenti. **Ovviamente le Prefetture, le amministrazioni pubbliche coinvolte e l'ANAC dovranno far fronte a tali adempimenti con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

L'articolo 165 (Oggetto e ambito di applicazione) prevedendo l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle disposizioni relative alle procedure per l'aggiudicazione delle concessioni. **Trattasi di disposizione di mero rinvio alle disposizioni normative applicabili alle concessioni, dalla stessa non deriva alcun onere a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 166 (*Concessioni*) introduce nel nostro ordinamento, in attuazione della direttiva comunitaria, la disciplina sulle concessioni, chiarendo che si tratta di contratti caratterizzati dal trasferimento al concessionario del rischio operativo riferito alla possibilità che le variazioni del mercato incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Sotto il profilo finanziario, si segnala in particolare:

- che le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario;
- che l'equilibrio economico finanziario rappresenti il presupposto per una corretta allocazione dei rischi e che, ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili;
- che l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al cinquanta per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari;
- che la sottoscrizione del contratto di concessione sia condizionata alla presentazione del contratto di finanziamento.

Si tratta di una norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 167 (*Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche*) recepisce il principio, secondo il quale le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione della prestazione in conformità al diritto nazionale ed europeo. In particolare, la disposizione stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario, fatto salvo il rispetto delle norme specifiche in materia concessioni e purchè tale scelta risponda all'esigenza di gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza ed accessibilità, nonché la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici. **Si tratta di una norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 168 (*Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni*) disciplina i metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni. Trattasi di disposizione dalla quale non discende alcun onere a carico della finanza pubblica. Si prevede espressamente il divieto di pervenire al frazionamento di una concessione al fine di escluderla dall'osservanza delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificino e si introduce una specifica disciplina relativamente all'aggiudicazione di una concessione per lotti distinti. Ciò al fine di evitare l'affidamento di concessioni in casi in cui tale affidamento possa non risultare conveniente per le amministrazioni concedenti.

L'articolo 169 (*Durata delle concessioni*) stabilisce che la durata massima delle concessioni deve essere limitata, determinata nel bando di gara dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario ed è commisurata al valore della concessione. **Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale, da cui non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 170 (*Contratti misti di concessioni*) disciplina i contratti misti di concessione, prevedendo che le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate secondo le disposizioni applicabili al tipo di concessione che caratterizza l'oggetto principale del contratto. **Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale, da cui non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 171 (*Requisiti tecnici e funzionali*) definisce i requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire o dei servizi da fornire oggetto della concessione, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza. La disposizione stabilisce che tali requisiti, relativi anche allo specifico processo di produzione o di esecuzione dei lavori o di fornitura dei servizi richiesti - purché collegati all'oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso - sono definiti nei documenti di gara. Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale, da cui non discendono nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 172 (*Garanzie procedurali nei criteri di aggiudicazione*) stabilisce le garanzie procedurali minime che le amministrazioni aggiudicatrici devono rispettare nell'aggiudicazione delle concessioni, specificando che l'aggiudicazione delle concessioni è subordinata al soddisfacimento di specifiche circostanze riferite all'offerta ed all'offerente. **Trattasi di**

disposizioni ordinamentali, da cui non discendono nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 173 (*Selezione e valutazione qualitativa dei candidati*) prevede la procedura di selezione dei concorrenti per l'aggiudicazione dei contratti di concessione. In particolare, la norma stabilisce che le stazioni appaltanti verificano le condizioni di partecipazione relative alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica dei candidati o degli offerenti sulla base di certificazioni, autocertificazioni o attestati che devono essere presentati come prova. Le condizioni di partecipazione sono correlate e proporzionali alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell'oggetto della concessione e dell'obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva. Per quanto riguarda la capacità finanziaria, si prevede la facoltà per la stazione appaltante di richiedere che l'operatore economico e i soggetti in questione siano responsabili in solido dell'esecuzione del contratto. **Trattasi di funzioni che già sono previste a legislazione vigente e che vengono semplicemente estese alle procedure di affidamento delle concessioni, con la conseguenza che le stesse non impattano in alcun modo sotto il profilo finanziario.**

L'articolo 174 (*Criteri di aggiudicazione*) La disposizione precisa che le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri previsti per l'affidamento dei contratti di appalto. Dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

L'articolo 175 (*Subappalto*) prevede una disciplina per il sub affidamento del contratto di concessione, analoga a quella prevista per il subappalto. Si prevede che il concessionario è obbligato solidalmente con il sub-appaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti a legislazione vigente. Si tratta dunque di una disposizione che può incidere positivamente sulla finanza pubblica, in quanto tende a far emergere il lavoro sommerso e ad arginare fenomeni di evasione contributiva. **Si tratta di una norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 176 (*Modifica di contratti durante il periodo di validità*) precisa le ipotesi specifiche in cui è possibile modificare i contratti di concessione, senza il ricorso ad una nuova procedura di

aggiudicazione. **Trattasi di disposizione ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 177 (*Risoluzione del contratto*) La disposizione stabilisce che la concessione è risolta in tre diverse ipotesi: quando la medesima ha subito una modifica sostanziale; quando il concessionario avrebbe dovuto essere escluso e nell'ipotesi in cui la Corte di Giustizia dell'Unione europea abbia accertato l'inadempimento dello Stato agli obblighi derivanti dai trattati in conseguenza dell'aggiudicazione da parte di una stazione appaltante di una concessione in violazione del diritto dell'Unione europea. Si disciplina la revoca per motivi di pubblico interesse fermo restando che, in tal caso, sono rimborsati al concessionario: il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario; le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione. Infine, la disposizione prevede che l'efficacia della revoca della concessione venga subordinata alla condizione del pagamento da parte del concedente delle suddette somme. **Trattasi di norme che, incidendo semplicemente nel rapporto contrattuale, sono insuscettibili di determinare effetti per la finanza pubblica.**

L'articolo 178 (*Affidamenti dei concessionari*) Si prevede che i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già in essere alla data di entrata in vigore del codice siano obbligati ad affidare una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica. Per la restante parte si prevede che essa possa essere realizzata da società in house per i soggetti pubblici ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Il rispetto di tali previsioni è affidato all'ANAC. Trattasi di disposizione da cui non derivano oneri per la finanza pubblica, posto che l'ANAC dovrà far fronte a tali adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 179 (*Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio*), La norma disciplina la materia delle concessioni autostradali, in conformità alla normativa europea, nell'ottica di assicurare la massima apertura al mercato ed evitare proroghe e rinnovi contrattuali in assenza di procedure ad evidenza pubblica. **Si tratta, dunque, di disposizione che non impatta sulla finanza pubblica e dalla quale possono derivare benefici in termini competitività.**

L'articolo 180 (*Disciplina comune applicabile*) individua le disposizioni applicabili anche con riferimento ai servizi. **Si tratta di una norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 181 (*Partenariato pubblico e privato*) e **l'articolo 182** (*procedure di affidamento*) individuano una disciplina innovativa e organica con lo scopo di promuovere una sinergia tra poteri pubblici e privati per finanziare, costruire o gestire infrastrutture o fornire servizi pubblici. **Ciò sotto il profilo finanziario risulta particolarmente vantaggioso** ai fini della realizzazione di progetti particolarmente complessi ed innovativi, in quanto la cooperazione con i privati fa sì che l'amministrazione possa vedere aumentate le risorse a disposizione e acquisire soluzioni innovative, attingendo a capitali privati. Nel contempo, la nuova disciplina può fungere da stimolo per l'economia nel suo complesso, in quanto si prevede che i ricavi di gestione dell'operatore economico possano provenire non solo dal canone riconosciuto dall'ente concedente ma anche da qualsiasi altra forma di contropartita economica, quale, ad esempio, l'introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna. Per la prima volta si distingue il ricorso al PPP per la realizzazione delle c.d. "opere a freddo" e "opere a caldo", a seconda che le stesse siano o meno dotate di un'intrinseca capacità a generare reddito attraverso ricavi da utenza in misura tale da ripagare i costi di investimento e remunerare adeguatamente il capitale investito. La disposizione chiarisce che la corretta allocazione e distribuzione dei rischi trova presupposto nell'equilibrio economico finanziario, inteso come la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economico e sostenibilità finanziaria. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al cinquanta per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. Infine, la norma prevede che la sottoscrizione del contratto di partenariato pubblico privato avvenga contestualmente al perfezionamento del contratto di finanziamento, onde evitare rischi di insolvenza. Si prevede che la scelta dell'operatore economico avviene con procedure ad evidenza pubblica, anche mediante dialogo competitivo e che l'amministrazione aggiudicatrice esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti. **Tali strumenti di monitoraggio dovranno essere attivati e gestiti dalle**

stazioni appaltanti a risorse invariate.

L'articolo 183 (*Finanziamento del progetto*) prevede, per il finanziamento dei contratti, la possibilità del ricorso alla finanza di progetto. Il contratto deve definire i rischi trasferiti, le modalità di monitoraggio e le conseguenze che potrebbero derivare dall'anticipata estinzione del negozio. Nel caso in cui dovessero verificarsi fatti non riconducibili all'operatore economico e che incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario, si dovrà procedere alla revisione dello stesso. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS.

L'articolo 184 (*Finanza di progetto*), in analogia all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, detta disposizioni in materia di finanza di progetto, nell'ottica di assicurare un più ampio ed efficace ricorso al tale strumento. La disposizione, mutuata peraltro da quella già vigente, e, dunque, insuscettibile di creare nuovi o maggiori oneri, stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Sono, altresì, precisati gli aspetti delle proposte che devono essere esaminati e valutati e che le offerte debbano contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto. La seconda parte dell'articolo è dedicata alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti negli strumenti di programmazione approvati dalle amministrazioni aggiudicatrici. In tal caso la proposta deve contenere uno studio di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Si prevede che l'amministrazione aggiudicatrice debba valutare, entro tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine all'amministrazione è consentito di invitare il proponente ad apportare allo studio di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente. Si stabilisce che lo studio di fattibilità, eventualmente modificato, sia

inserito negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione ed è posto in approvazione. E' previsto che il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Lo studio di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente. **Si tratta di una norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 185 (*Società di progetto*), in analogia all'articolo 156 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, detta disposizioni in materia di società di progetto, disponendo che il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione o per la gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità debba prevedere la facoltà per l'aggiudicatario di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Si prevede che la società così costituita diventi la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. **Si tratta di una norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 186 (*Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto*), in analogia all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, detta disposizione in materia di emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto, prevedendo, tra l'altro, che, al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, le società di progetto e le società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato possano emettere obbligazioni e titoli di debito, purché destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati. A garanzia degli investitori, la norma prevede che la documentazione di offerta deve riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione. In particolare, dispone che le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi, possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. **Trattasi di disposizione che non incide in modo innovativo sulla finanza pubblica, in quanto si limita ad affinare e rendere più garantista una disciplina già esistente.**

L'articolo 187 (*Privilegio sui crediti*), in analogia all'articolo 160 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, interviene in materia di privilegio sul credito, disponendo che i crediti dei soggetti che finanziano o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli simili, la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi abbiano privilegio generale sui beni mobili, ivi inclusi i crediti, del concessionario e delle società di progetto che siano concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali. **Trattasi di disposizione che non ha impatti sulla finanza pubblica.**

L'articolo 188 (*Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità*), in analogia all'articolo 160-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, interviene in materia di locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità. **La disposizione non presenta alcun profilo di novità per quanto riguarda eventuali effetti sulla finanza pubblica**

L'articolo 189 (*Contratto di disponibilità*) reca una disciplina puntuale del contratto di disponibilità e prevede che l'affidatario del contratto di disponibilità sia retribuito con i seguenti corrispettivi: un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell'opera; mediante un eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell'opera stessa, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice e da un eventuale prezzo di trasferimento, sempre in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice. Si prevede che l'affidatario assuma il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il contratto dovrà determinare le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti e, salvo diversa determinazione contrattuale, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa saranno a carico del soggetto aggiudicatore. Si prevede che l'amministrazione aggiudicatrice debba valutare le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'attività di collaudo è, invece, posta in capo alla stazione appaltante che verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti. Si prevede, infine, che l'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resti in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera e dalla messa a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità. **Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 190 (*Subentro*) disciplina il subentro prevedendo che, nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, la stazione appaltante comunichi per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori sono tenuti ad indicare un operatore economico, che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro. La norma precisa che l'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dalla stazione appaltante e che il subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui la stazione appaltante vi presta il consenso. **Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**

L'articolo 191 (*Baratto amministrativo e interventi di sussidiarietà orizzontale*) prevede che gli enti territoriali definiscano, con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa. **Gli enti territoriali individuano tali riduzioni nell'ambito del loro bilancio e pertanto dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

L'art. 192 (*Cessione di immobili in cambio di opere*) prevede che il bando di gara possa stabilire a titolo di corrispettivo, totale o parziale, il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma triennale per i lavori o nell'avviso di preinformazione per i servizi e le forniture e che non assolvono più funzioni di pubblico interesse. Si precisa che possono formare oggetto di trasferimento anche i beni immobili già inclusi in programmi di dismissione. **Trattasi di disposizione dalla quale potrebbero derivare effetti positivi per la finanza pubblica, in quanto un bene pubblico che non soddisfa più il**

pubblico interesse potrebbe essere “monetizzato e diventare corrispettivo per la realizzazione di un’opera rispondente al pubblico interesse.

L’articolo 193 (*Regime speciale degli affidamenti in house*), in aderenza al criterio di cui alla lettera eee) dell’articolo 1, comma 1 della legge n. 11 del 2016, introduce un regime speciale per gli affidamenti *in house*. Esso prevede, l’istituzione presso l’ANAC, l’istituzione di un elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, ciò al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblicità. Tale iscrizione consente di procedere mediante affidamenti diretti dei contratti all’ente strumentale. La disposizione prevede inoltre che le stazioni appaltanti devono comunque effettuare preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta. **La clausola di invarianza garantisce che tali nuove funzioni siano svolte con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

L’articolo 194 (*Società pubblica di progetto*) prevede la stipula di un accordo di programma tra soggetti pubblici e, ove opportuno, la costituzione di una società pubblica di progetto senza scopo di lucro, allorquando il progetto di fattibilità preveda, ai fini della migliore utilizzazione dell’infrastruttura e dei beni connessi, l’attività coordinata di più soggetti pubblici. Si stabilisce che tale società, che può avere carattere anche consortile, è partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati. L’articolo individua i compiti e le competenze attribuiti a tale società, tra i quali si evidenziano le competenze necessarie alla realizzazione dell’opera e delle opere strumentali o connesse, nonché alla espropriazione delle aree interessate e all’utilizzazione delle stesse e delle altre fonti di autofinanziamento indotte dall’infrastruttura. Si prevede, infine, che i soggetti privati interessati alla realizzazione di un’infrastruttura possano contribuire alla stessa attraverso la cessione di immobili di loro proprietà o impegnandosi a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale. Essendo le disposizioni di carattere **ordinamentale** non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 195 (*Affidamento a contraente generale*) disciplina l'affidamento unitario a contraente generale, introducendo le modifiche chieste dal legislatore delegante. Essendo le disposizioni di carattere **ordinamentale** non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 196 (*Procedure di aggiudicazione del contraente generale*) disciplina le modalità di aggiudicazione degli affidamenti a contraente generale. Essendo le disposizioni di carattere **ordinamentale** non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 197 (*Collaudo*), prevede che, per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità, il soggetto aggiudicatore può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi a disposizione del soggetto aggiudicatore per la realizzazione delle predette infrastrutture secondo modalità e limiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 198 (*Sistema di qualificazione del contraente generale*) istituisce il sistema di qualificazione dei contraenti generali ed individua gli operatori economici che possono richiedere la qualificazione. L'articolo 199 (Norme di partecipazione alla gara) prevede gli elementi che i soggetti aggiudicatori hanno facoltà di richiedere agli offerenti per le singole gare. Essendo le disposizioni di carattere **ordinamentale** non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 200 (*Gestione del sistema di qualificazione*) stabilisce che l'attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali venga rilasciata dall'ANAC secondo le procedure ordinarie. **La disposizione non ha effetti finanziari, in quanto l'ANAC dovrà provvedere a risorse invariate.**

L'articolo 201 (*Disposizioni generali*) stabilisce norme generali in materia di valutazione, pianificazione e programmazione di infrastrutture e insediamenti prioritari. In particolare si prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti valuti e, conseguentemente, inserisca negli appositi strumenti di pianificazione e programmazione le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese. La realizzazione di tali opere può essere oggetto di: concessione di costruzione

e gestione; affidamento unitario a contraente generale; finanza di progetto e qualunque altra forma di affidamento prevista dal codice compatibile con la tipologia dell'opera da realizzare. In sede di prima individuazione, si prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettui, anche avvalendosi della Struttura Tecnica di Missione, una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti e ne proponga l'inserimento nel primo documento pluriennale di pianificazione (*project review*). Trattandosi di una norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Tali attività saranno svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane e strumentali disponibili.

L'articolo 202 (*Strumenti di pianificazione e programmazione*) stabilisce che l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese avviene tramite strumenti di pianificazione e programmazione generale quali il piano generale dei trasporti e della logistica e il documento pluriennale di pianificazione. Il piano generale dei trasporti e della logistica dovrà contenere le linee strategiche delle politiche delle mobilità delle persone e delle merci nonché dello sviluppo infrastrutturale del paese. Il Piano, sarà adottato ogni tre anni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del CIPE, acquisito il parere della Conferenza Unificata e sentite le commissioni parlamentari competenti. Il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP), oltre a rappresentare un adempimento normativo secondo le previsioni del decreto legislativo 228 del 2011, costituirà la leva attraverso la quale innescare il mutamento nell'approccio alla valutazione delle opere e conterrà l'elenco degli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilità è stata valutata meritevole di finanziamento, nonché l'elenco degli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica da realizzarsi in coerenza con il PGTL. L'articolo, inoltre, prevede, ai fini dell'inserimento nel DPP, che gli enti territoriali e gli altri enti competenti trasmettano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proposte di interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica di preminente interesse nazionale, comprendenti il progetto di fattibilità, redatto secondo modelli definiti dal medesimo Ministero e corredate dalla documentazione indicata dalle linee guida di cui al decreto legislativo n. 228 del 2011. Si tratta di disposizioni **ordinamentali** e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; in ogni caso le attività saranno svolte dalle pertinenti strutture amministrative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane e strumentali disponibili.

L'articolo 203 (*Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie*) in linea con le disposizioni del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti due distinti Fondi: il Fondo per la progettazione di fattibilità e la *project review* delle infrastrutture di preminente interesse nazionale e il Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale. I Fondi sono costituiti attraverso la confluenza delle risorse disponibili sul capitolo 7514 (Fondo infrastrutture) previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, sul capitolo 7685 (Fondo revoche) previsto dal comma 6 del citato art. 32 del decreto legge 6 luglio 2011, sul capitolo 7536 (Continuità cantieri) previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché le risorse disponibili iscritte sul capitolo 7060 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato "Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche" dove confluiscono le opere della legge obiettivo. L'individuazione delle risorse assegnate ai predetti fondi sarà definita con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con conseguente riqualificazione della spesa.

In particolare, lo scopo del Fondo per la progettazione è quello di finanziare una progettazione di qualità, coerente con la programmazione, in modo che una volta approvati e verificata la sostenibilità tecnica ed economico-finanziaria dei progetti, gli stessi possano accedere alle diverse fonti di finanziamento disponibili, tenuto anche conto della previsione di spesa coerente con il cronoprogramma di realizzazione dell'opera. Una volta approvato il progetto a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità l'opera potrà essere finanziata a valere sul Fondo opere. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definite le modalità di ammissione al finanziamento della progettazione di fattibilità e di assegnazione delle risorse dei fondi e di riprogrammazione delle stesse a seguito di rinuncia, revoca e rideterminazione a seguito delle attività di *project review*, sulla base dei criteri definiti nel Documento Pluriennale di Pianificazione. **L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e la norma genererà un circuito virtuoso, consentendo il reimpiego dei finanziamenti revocati nell'ambito dell'attività di *project review* per la progettazione e la realizzazione delle opere meritevoli di inserimento nel DPP, conseguendo le specifiche finalità di revisione della spesa.**

L'articolo 204 (*Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari*) prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa. **L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto saranno utilizzati i sistemi di monitoraggio già in uso presso le Amministrazioni competenti.**

L'articolo 205 (*Ricorsi giurisdizionali*) prevede che gli atti delle procedure di affidamento di commesse pubbliche, nonché i connessi provvedimenti dell'ANAC, siano impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo competente. In attuazione di uno specifico principio di delega, al fine di razionalizzare il processo in materia di gare pubbliche e avere un effetto deflattivo sul futuro contenzioso, sono apportate modifiche al codice del processo amministrativo. Si prevede che i vizi relativi alla composizione della commissione di gara, all'ammissione e all'esclusione dalla gara per carenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziaria e tecnico-professionali sono considerati immediatamente lesivi e sono ricorribili dinanzi al giudice amministrativo, precludendosi la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti della procedura di gara, anche con ricorso incidentale. Si dispone, inoltre, che il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, venga comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio. Il giudizio è definito in camera di consiglio da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Su richiesta delle parti il ricorso è definito, negli stessi termini, in udienza pubblica. Le parti possono produrre documenti fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a sei giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista della camera di consiglio, fino a tre giorni liberi. Si dispone, inoltre, che il Tribunale amministrativo regionale depositi la sentenza con la quale definisce il giudizio entro trenta giorni dall'udienza di discussione, ferma restando la possibilità di chiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni. Si stabilisce che nel giudizio di appello la sentenza di rigetto possa essere motivata richiamando le argomentazioni della sentenza del Tribunale amministrativo regionale. Sono, da ultimo, previste forme di proposizione di ricorso cumulativo. **Trattandosi di una norma a carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello stato, ma anzi dalla predette disposizioni possono derivare effetti positivi sia in termini di riduzione del contenzioso che in termini acceleratori delle controversie.**

Gli articoli da 206 a 212 definiscono i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale. In particolare:

L'art. 206 (*Accordo bonario*) e **l'art. 207** (*Accordo bonario per i servizi e le forniture*) definiscono, rispettivamente, il procedimento dell'accordo bonario per i lavori, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico possa variare tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, estendendolo, con l'articolo 207, anche ai servizi e le forniture, quando insorgano controversie in fase esecutiva. Si tratta di **disposizioni procedurali**, dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'art. 208 (*Collegio consultivo tecnico*) Si prevede che le parti, al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto, possano prevedere, non oltre 90 giorni dall'avvio dell'esecuzione, l'istituzione di un collegio consultivo tecnico formato da tre membri di esperienza e adeguata qualificazione, per formulare in forma scritta, nel caso in cui insorgano controversie, proposte di soluzione. **Si tratta di una norma procedurale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 209 (*Transazione*) stabilisce che le amministrazioni possono transigere solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. Si tratta di norma **ordinamentale** che non comporta oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 210 (*Arbitrato*) Disciplina l'Arbitrato. Si tratta di norma **ordinamentale** che non comporta oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 211 (*Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari*) In attuazione di un espresso principio di delega istituisce presso l'ANAC la camera arbitrale che cura la formazione e la tenuta dell'Albo degli arbitri e dei segretari, redige il codice deontologico degli arbitri camerali e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione del collegio arbitrale. Pubblica altresì sul sito dell'ANAC l'elenco degli arbitrati in corso e di quelli definiti, nonché i nominativi e i compensi degli arbitri. **Tale disciplina rafforza il ruolo dell'ANAC in funzione anticorruzione. La clausola di invarianza garantisce che tali nuove funzioni siano svolte con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

L'articolo 212 (*Pareri di precontenzioso dell'ANAC*) Stabilisce che su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti l'ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara. Qualora l'Autorità accerti violazioni che determinerebbero l'annullabilità d'ufficio di uno dei provvedimenti ricompresi nella procedura

invita la stazione ad agire in autotutela e a rimuovere gli effetti degli atti illegittimi. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione dell'ANAC comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa tra 250 euro e 25.000 euro poste a carico del dirigente responsabile.

Dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi bensì possibili nuovi o maggiori entrate.

L'articolo 213 (*Indirizzo e coordinamento*) Si prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia con il compito di: effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del presente codice; di esaminare le proposte di modifiche normative nella materia di interesse valutandone il relativo impatto sul sistema normativo vigente; di promuovere la realizzazione, in collaborazione con i soggetti competenti, di un piano nazionale in tema di procedure telematiche di acquisto, al fine della diffusione dell'utilizzo degli strumenti informatici e della digitalizzazione delle fasi del processo di acquisto. Si stabilisce, inoltre, che la Cabina di regia segnali eventuali specifiche violazioni o problemi sistemici all'ANAC per gli interventi di competenza. Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni, la Cabina di regia, anche avvalendosi di ANAC, presenta alla Commissione una relazione di controllo contenente, se del caso, informazioni sulle cause più frequenti di non corretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell'applicazione delle norme, sul livello di partecipazione delle microimprese e delle PMI. **La Presidenza del Consiglio farà fronte all'istituzione della cabina di regia con le risorse del proprio bilancio autonomo. Conseguentemente, dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.**

Art. 214 (*Autorità Nazionale Anticorruzione*) L'articolo attribuisce all'ANAC i poteri di vigilanza e di controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, al fine di prevenire e contrastare la corruzione. La stessa disposizione riconosce all'ANAC la gestione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, nonché la gestione della banca dati nazionale dei contratti pubblici e del casellario informatico. Infine, è stabilito il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie da parte della stessa ANAC sia nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti sia nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento. **Tale disciplina rafforza il ruolo dell'ANAC rispetto alle vigenti norme. La clausola di invarianza garantisce che tali nuove funzioni siano svolte con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

L'articolo 215 (*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ~~struttura tecnica di missione~~*) Analogamente al codice previgente definisce compiti e funzioni del Ministero delle infrastrutture in materia, prevedendo che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuova le attività tecniche e amministrative occorrenti ai fini della adeguata e sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli altri interventi ed effettui, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate, le attività di supporto necessarie per la vigilanza sulla realizzazione delle infrastrutture. In particolare il Ministero: promuove e riceve le proposte delle regioni o province autonome e degli altri enti aggiudicatori; promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle infrastrutture; promuove la redazione dei progetti delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori; provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio carico, alle attività di verifica dello stato della realizzazione delle infrastrutture; ove necessario, collabora alle attività dei soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle attività istruttorie con azioni di indirizzo e supporto. La disposizione riproduce altresì la norma del previgente codice che stabiliva che il predetto dicastero potesse avvalersi, per tali compiti, di una Struttura tecnica di missione, per le attività di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture. La predetta Struttura svolgerà, anche le funzioni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, previste ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228. L'articolo dispone, infine, che il Ministero anche per le esigenze di detta Struttura tecnica, possa avvalersi, quali *advisor*, di Università statali e non statali legalmente riconosciute, di Enti di ricerca e società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati. **Si tratta di compiti e funzioni ed organismi già previsti nella legislazione vigente, e pertanto la copertura è già prevista in legge vigente. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Struttura tecnica di missione nonché quelli relativi avvalimento di soggetti terzi utilizzati per le attività della Struttura medesima trovano già oggi la loro copertura con le risorse di cui all'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché alla legge 17 maggio 1999, n. 144. Pertanto dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.**

L'articolo 216 (*Consiglio superiore dei lavori pubblici*) riprende la normativa vigente, introducendo delle disposizioni acceleratorie dei procedimenti, lasciandone immuta la

composizione e l'ordinamento. Si tratta di norma **ordinamentale** che non comporta oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 217 (*entrata in vigore e disposizioni transitorie*) definisce l'entrata in vigore delle disposizioni nonché le necessarie disposizioni transitorie e di coordinamento. In particolare prevede che il codice si applichi alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore e, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Si tratta di norma **ordinamentale** che non comporta oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 218 (*Abrogazioni*) dispone le abrogazioni. Si tratta di norma **ordinamentale** che non comporta oneri per la finanza pubblica.

Allegato I
Elenco delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, lett. ii) n. 1)
 (Allegato II dir. 24; allegato I dir. 25 e allegato I dir. 23)

In caso di differenti interpretazioni tra CPV e NACE si applica la nomenclatura CPV.

NACE Rev. 1 ⁽¹⁾					Codice CPV
SEZIONE F			COSTRUZIONI		
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	
45			Costruzioni	Questa divisione comprende: —nuove costruzioni, restauri e riparazioni comuni	45000000
	45.1		Preparazione del cantiere edile		45100000
		45.11	Demolizione di edifici; movimento terra	Questa classe comprende: —la demolizione di edifici e di altre strutture, — lo sgombero dei cantieri edili, —il movimento terra: scavo, riporto, spianamento e ruspatura dei cantieri edili, scavo di trincee, rimozione di roccia, abbattimento con l'esplosivo ecc. —la preparazione del sito per l'estrazione di minerali: —la rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e siti minerari. Questa classe comprende inoltre: — il drenaggio di cantieri edili —il drenaggio di terreni agricoli o forestali	45110000
		45.12	Trivellazioni e perforazioni	Questa classe comprende: —trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili, nonché per le indagini geofisiche, geologiche e similari. Questa classe non comprende: —la trivellazione di pozzi di	45120000

				<p>produzione di petrolio e di gas, cfr. 11.20,</p> <p>—la trivellazione di pozzi d’acqua, cfr. 45.25,</p> <p>— lo scavo di pozzi, cfr. 45.25,</p> <p>—le prospezioni di giacimenti di petrolio e di gas, le prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche, cfr. 74.20.</p>	
	45.2		Costruzione completa o parziale di edifici; genio civile		45200000
		45.21	Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile	<p>Questa classe comprende:</p> <p>—i lavori di costruzione o edili di qualsiasi tipo, la costruzione di opere di ingegneria civile:</p> <p>—ponti (inclusi quelli per autostrade sopraelevate), viadotti, gallerie e sottopassaggi,</p> <p>—condotte, linee di comunicazione ed elettriche per grandi distanze,</p> <p>—condotte, linee di comunicazione ed elettriche urbane,</p> <p>— lavori urbani ausiliari,</p> <p>—il montaggio e l’installazione in loco di opere prefabbricate.</p> <p>Questa classe non comprende:</p> <p>—le attività dei servizi connessi all’estrazione di petrolio e di gas, cfr. 11.20,</p> <p>—il montaggio di opere prefabbricate complete con elementi, non di calcestruzzo, fabbricati in proprio, cfr. divisioni 20, 26 e 28,</p> <p>—i lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive, cfr. 45.23,</p>	<p>45210000</p> <p>Eccetto:</p> <p>— 45213316</p> <p>45220000</p> <p>45231000</p> <p>45232000</p>

				<ul style="list-style-type: none"> —i lavori di installazione dei servizi in un fabbricato, cfr. 45.3 —i lavori di completamento degli edifici, cfr. 45.4, —le attività in materia di architettura e di ingegneria, cfr. 74.20, —la gestione di progetti di costruzione, cfr. 74.20. 	
		45.22	Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la costruzione di tetti, — la copertura di tetti, —lavori di impermeabilizzazione. 	45261000
		45.23	Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> —la costruzione di strade, autostrade, strade urbane e altri passaggi per veicoli e pedoni, —la costruzione di strade ferrate, —la costruzione di piste di campi di aviazione, —i lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive, —la segnaletica orizzontale per superfici stradali e la delineazione di zone di parcheggio. <p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> —i lavori preliminari di movimento terra, cfr. 45.11. 	45212212 e DA03 45230000 eccetto: — 45231000 — 45232000 — 45234115
		45.24	Costruzione di opere idrauliche	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la costruzione di: —idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse ecc., — dighe e sbarramenti, — lavori di dragaggio, — lavori sotterranei. 	45240000

		45.25	Altri lavori speciali di costruzione	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> —i lavori di costruzione edili e di genio civile da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di costruzione, che richiedono capacità o attrezzature particolari, —i lavori di fondazione, inclusa la palificazione, —la perforazione e costruzione di pozzi d'acqua, lo scavo di pozzi, —la posa in opera di strutture metalliche non fabbricate in proprio, —la piegatura d'ossature metalliche, —la posa in opera di mattoni e pietre, —il montaggio e lo smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro, incluso il loro noleggio, —la costruzione di camini e forni industriali. <p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> —il noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio, cfr. 71.32. 	45250000 45262000
	45.3		Installazione dei servizi in un fabbricato		45300000
		45.31	Installazione di impianti elettrici	<p>Questa classe comprende:</p> <p>l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> — cavi e raccordi elettrici, — sistemi di telecomunicazione, — sistemi di riscaldamento elettrico, — antenne d'uso privato, — impianti di segnalazione d'incendio, — sistemi d'allarme antifurto, 	45213316 45310000 Eccetto: — 45316000

				<ul style="list-style-type: none"> — ascensori e scale mobili, — linee di discesa di parafulmini ecc. 	
		45.32	Lavori di isolamento	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di materiali isolanti per l'isolamento termico, acustico o antivibrazioni. <p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — i lavori d'impermeabilizzazione, cfr. 45.22. 	45320000
		45.33	Installazione di impianti idraulico-sanitari	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: — impianti idraulico-sanitari, — raccordi per il gas, — impianti e condotti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione o condizionamento dell'aria, — sistemi antincendio (sprinkler). <p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'installazione di impianti di riscaldamento elettrico, cfr. 45.31. 	45330000
		45.34	Altri lavori di installazione	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'installazione di sistemi d'illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti, — l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di accessori ed attrezzature non classificati altrove. 	45234115 45316000 45340000
	45.4		Lavori di rifinitura e completamento degli edifici		45400000
		45.41	Intonacatura	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — i lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di 	45410000

				edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura.	
		45.42	Posa in opera di infissi in legno o in metallo	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> —l'installazione, da parte di ditte non costruttrici, di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre, cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili, in legno o in altro materiale, —il completamento di interni come soffitti, rivestimenti murali in legno, pareti mobili ecc. <p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> —la posa in opera di parquet e altri pavimenti in legno, cfr. 45.43. 	45420000
		45.43	Rivestimento di pavimenti e muri	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> —la posa in opera, l'applicazione o l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: —piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti, —parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti, moquette e rivestimenti di linoleum, —inclusi rivestimenti in gomma o plastica, —rivestimenti alla veneziana, in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri, — carta da parati. 	45430000
		45.44	Tinteggiatura e posa in opera di vetrate	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> —la tinteggiatura interna ed esterna di edifici, —la verniciatura di strutture di genio civile, —la posa in opera di vetrate, specchi ecc. <p>Questa classe non comprende:</p>	45440000

				—la posa in opera di finestre, cfr. 45.42.	
		45.45	Altri lavori di completamento degli edifici	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> —l’installazione di piscine private, —la pulizia a vapore, sabbiatura ecc. delle pareti esterne degli edifici, —altri lavori di completamento e di finitura degli edifici non classificati altrove. <p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> —le pulizie effettuate all’interno di immobili e altre strutture, cfr. 74.70. 	45212212 e DA04 45450000
	45.5		Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore		45500000
		45.50	Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore	<p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> —il noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, senza manovratore, cfr. 71.32. 	45500000

¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea ([GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1](#)).

Allegato II
Attività svolte dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 164
comma 1
(Allegato II dir. 23)

Le disposizioni del presente codice che disciplinano le concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 164 comma 1, si applicano alle seguenti attività:

1) per quanto riguarda il gas e l'energia termica:

a) la messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica;

b) l'alimentazione di tali reti fisse con gas o energia termica.

L'alimentazione, da parte di uno dei soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3 comma 2, lett. e) numeri 2.2 e 2.3, con gas o energia termica di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un'attività se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

i) la produzione di gas o di energia termica da parte di tale ente aggiudicatore è l'inevitabile risultato dell'esercizio di un'attività non prevista dal presente paragrafo o dai paragrafi 2 e 3 del presente allegato;

ii) l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20% del fatturato di tale ente aggiudicatore, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

Ai fini del presente codice «alimentazione» comprende la generazione/produzione, la vendita all'ingrosso e al dettaglio di gas. Tuttavia, la produzione di gas sotto forma di estrazione rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 4 del presente allegato;

2) per quanto riguarda l'elettricità:

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità;

b) l'alimentazione di tali reti fisse con l'elettricità.

Ai fini del presente codice, l'alimentazione con elettricità comprende la generazione/produzione, la vendita all'ingrosso e al dettaglio dell'elettricità.

L'alimentazione, da parte di uno dei soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3 comma 2, lett. e) numeri 2.2 e 2.3, con elettricità di reti che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un'attività se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la produzione di elettricità da parte di tale ente aggiudicatore avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di un'attività non prevista dal presente paragrafo, né dai paragrafi 1 e 3 del presente allegato;

b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30% della produzione totale di energia di tale ente aggiudicatore, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso;

3) attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo.

Nei servizi di trasporto, si considera esistere una rete se il servizio viene fornito alle condizioni operative stabilite dalla competente autorità, quali le condizioni relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio;

4) attività relative allo sfruttamento di un'area geografica al fine della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali;

5) attività relative alla fornitura di:

a) servizi postali;

b) altri servizi diversi dai servizi postali, a condizione che tali servizi siano prestati da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del presente paragrafo, secondo comma, lettera ii), e che le condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto non siano soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti al secondo comma, punto ii).

Ai fini del presente codice e fatto salvo il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante *“Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio”*, e successive modifiche e integrazioni, si intende per:

i) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal peso. Oltre agli invii di corrispondenza, si tratta - ad esempio - di libri, cataloghi, giornali periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;

ii) «servizi postali»: servizi consistenti in raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Includono sia i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del servizio universale, ai sensi del citato decreto legislativo n. 261 del 1999, sia quelli che ne sono esclusi;

iii) «altri servizi diversi dai servizi postali»: servizi forniti nei seguenti ambiti:

- servizi di gestione di servizi postali (servizi precedenti l'invio e servizi successivi all'invio, compresi i servizi di smistamento della posta),

- servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo;

6) attività relative allo sfruttamento di un'area geografica ai seguenti fini:

- a) estrazione di petrolio o di gas;
- b) prospezione o estrazione di carbone o altri combustibili solidi.

Allegato III
Autorità governative centrali
(Allegato I - dir. 24)

Organismi committenti

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero degli Affari Esteri

Ministero dell'Interno (incluse le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e le Direzioni regionali e interregionali dei Vigili del Fuoco)

Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace)

Ministero della Difesa

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (incluse le sue articolazioni periferiche)

Ministero della Salute

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (comprensivo delle sue articolazioni periferiche)

Altri enti pubblici nazionali:

CONSIP S.p.A.¹

Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

¹ Solo quando Consip agisce come centrale di committenza per le amministrazioni centrali

Allegato IV

Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico nei settori ordinari (Allegato III – D.LGS. N. 163/2006)

Organismi

Mostra d'oltremare S.p.A.

Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC

Società nazionale per l'assistenza al volo S.p.A. - ENAV

ANAS S.p.A.

Consip S.p.A.²

Categorie

- Consorzi per le opere idrauliche,
- Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università,
- Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza,
- Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici,
- Enti di ricerca e sperimentazione,
- Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza,
- Consorzi di bonifica,
- Enti di sviluppo e di irrigazione,
- Consorzi per le aree industriali,
- Comunità montane,
- Enti preposti a servizi di pubblico interesse,
- Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero,
- Enti culturali e di promozione artistica.

² Quando Consip agisce in qualità di centrale di committenza per la autorità sub-centrali

Allegato V
Caratteristiche relative alla pubblicazione
(Allegato VIII dir. 24; Allegato IX dir. 25)

1. Pubblicazione degli avvisi e dei bandi

I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 70, 71, 98, 142 e 153 per gli appalti nei settori ordinari e di cui agli articoli 127, 128, 129, 142, e 153 per gli appalti nei settori speciali sono trasmessi dalle stazioni appaltanti all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e pubblicati conformemente alle seguenti regole:

- a) I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 70, 71, 98, 142 e 153 per gli appalti nei settori ordinari e di cui agli articoli 127, 128, 129, 142, e 153 per gli appalti nei settori speciali sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea o dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori qualora per i settori ordinari si tratti di avvisi di preinformazione ovvero per i settori speciali si tratti di avvisi periodici indicativi pubblicati nel profilo di committente ai sensi degli articoli 70 e 127.

Inoltre le stazioni appaltanti possono divulgare tali informazioni tramite internet, pubblicandole nel loro «profilo di committente» come specificato al punto 2, lettera b).

- b) L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea conferma alle stazioni appaltanti la pubblicazione di cui agli articoli 72 e 130.

2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive.

- a) Salvo se altrimenti disposto dagli articolo 74, commi 2 e 3, le stazioni appaltanti pubblicano integralmente i documenti di gara su internet.

b) Il profilo di committente può contenere avvisi di preinformazione, di cui all'articolo 70, ovvero avvisi periodici, di cui all'articolo 127, informazioni sugli inviti a presentare offerte in corso, sugli acquisti programmati, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonché ogni altra utile informazione come punti di contatto, numeri telefonici e di fax, indirizzi postali ed elettronici. Il profilo di committente può includere altresì avvisi di preinformazione ovvero avvisi periodici indicativi utilizzati come mezzo di indizione di gara, pubblicati a livello nazionale a norma degli articoli 73 e 130, comma 7.

3. Formato e modalità di trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica.

Il formato e le modalità stabilite dalla Commissione per la trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica sono accessibili all'indirizzo internet: <http://simap.europa.int>

Allegato VI
Elenco degli atti giuridici dell'Unione
(Allegato III dir. 25)

A. Trasporto o distribuzione di gas o di energia termica

Direttiva 2009/73/CE

B. Produzione, trasporto o distribuzione di elettricità

Direttiva 2009/72/CE

C. Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile

[Nessun atto giuridico]

D. Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari

Trasporto ferroviario di merci

Direttiva 2012/34/UE

Trasporto ferroviario internazionale di passeggeri

Direttiva 2012/34/UE

Trasporto ferroviario nazionale di passeggeri

[Nessun atto giuridico]

E. Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari urbani, dei servizi tramviari, filoviari e di autobus

[Nessun atto giuridico]

F. Enti aggiudicatori nel settore dei servizi postali

Direttiva 97/67/CE

G. Estrazione di petrolio o di gas

Direttiva 94/22/CE

H. Prospezione ed estrazione di carbone o di altri combustibili solidi

[Nessun atto giuridico]

I. Enti aggiudicatori nel campo degli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali

[Nessun atto giuridico]

M. Enti aggiudicatori nel campo degli impianti aeroportuali

[Nessun atto giuridico]

Allegato VII
Termini per l'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 8
(Allegato IV dir. 25)

1. Gli atti di esecuzione di cui all'articolo 8 sono adottati entro i seguenti termini:

a) 90 giorni lavorativi se è possibile presumere il libero accesso a un determinato mercato in base all'articolo 8, comma 1 ;

b) 130 giorni lavorativi nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a).

I termini indicati alle lettere a) e b) del presente comma sono prolungati di quindici giorni lavorativi se la domanda è accompagnata da una posizione motivata e giustificata, adottata da un'amministrazione nazionale indipendente competente per l'attività in questione, la quale analizza in modo approfondito le condizioni per l'eventuale applicabilità all'attività in questione dell'articolo 8, comm.1.conformemente all'articolo 8, commi 2, 3 e 4.

Tali termini decorrono dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui la Commissione riceve la domanda di cui all'articolo 8, comma 1 o, qualora le informazioni che devono essere fornite all'atto della domanda siano incomplete, dal giorno lavorativo successivo alla data in cui essa riceve le informazioni complete.

I termini di cui al presente comma possono essere prorogati dalla Commissione con l'accordo dello Stato membro o dell'ente aggiudicatore che hanno presentato la richiesta.

2. La Commissione può chiedere allo Stato membro o all'ente aggiudicatore interessati o alle Autorità indipendenti competenti di cui all'articolo 8, comma 5, o ad altre amministrazioni nazionali competenti di fornire tutte le informazioni necessarie o di integrare o di chiarire le informazioni fornite entro un termine adeguato. In caso di risposte tardive o incomplete, i termini di cui al comma 1, sono sospesi per il periodo intercorrente fra la scadenza del termine indicato nella domanda di informazioni e il ricevimento delle informazioni in forma completa e corretta.

Allegato VIII
Elenco dei prodotti per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni
aggiudicatrici nel settore della difesa
 (Allegato III dir. 24)

Ai fini del presente decreto legislativo fa fede solo il testo di cui all'allegato I, punto 3, dell'AAP, sul quale si basa il seguente elenco indicativo di prodotti:

Capo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi
Capo 26	Minerali metallurgici, scorie e ceneri
Capo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; eccetto: ex 27.10: carburanti speciali
Capo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi eccetto: ex 28.09: esplosivi ex 28.13: esplosivi ex 28.14: gas lacrimogeni ex 28.28: esplosivi ex 28.32: esplosivi ex 28.39: esplosivi ex 28.50: prodotti tossicologici ex 28.51: prodotti tossicologici ex 28.54: esplosivi
Capo 29	Prodotti chimici organici eccetto: ex 29.03: esplosivi ex 29.04: esplosivi ex 29.07: esplosivi ex 29.08: esplosivi ex 29.11: esplosivi ex 29.12: esplosivi ex 29.13: prodotti tossicologici

	<p>ex 29.14: prodotti tossicologici</p> <p>ex 29.15: prodotti tossicologici</p> <p>ex 29.21: prodotti tossicologici</p> <p>ex 29.22: prodotti tossicologici</p> <p>ex 29.23: prodotti tossicologici</p> <p>ex 29.26: esplosivi</p> <p>ex 29.27: prodotti tossicologici</p> <p>ex 29.29: esplosivi</p>
Capo 30	Prodotti farmaceutici
Capo 31	Concimi
Capo 32	Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri
Capo 33	Oli essenziali e resinoidi, prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche
Capo 34	Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e «cere per l'odontoiatria»
Capo 35	Sostanze albuminoidi; colle; enzimi
Capo 37	Prodotti per la fotografia e per la cinematografia
Capo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche eccetto: ex 38.19: prodotti tossicologici
Capo 39	Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze eccetto: ex 39.03: esplosivi
Capo 40	Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori eccetto: ex 40.11: pneumatici a prova di proiettile
Capo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio
Capo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella
Capo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
Capo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno
Capo 45	Sughero e suoi lavori

Capo 46	Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio
Capo 47	Materie occorrenti per la fabbricazione della carta
Capo 48	Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone
Capo 49	Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche
Capo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti
Capo 66	Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti
Capo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
Capo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili
Capo 69	Prodotti ceramici
Capo 70	Vetro e lavori di vetro
Capo 71	Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia
Capo 73	Ghisa, ferro o acciaio
Capo 74	Rame
Capo 75	Nichel
Capo 76	Alluminio
Capo 77	Magnesio, berillio (glucinio)
Capo 78	Piombo
Capo 79	Zinco
Capo 80	Stagno
Capo 81	Altri metalli comuni
Capo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni eccetto: ex 82.05: utensili ex 82.07: pezzi per utensili
Capo 83	Lavori diversi di metalli comuni
Capo 84	Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici eccetto: ex 84.06: motori ex 84.08: altri propulsori ex 84.45: macchine ex 84.53: macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione

	<p>ex 84.55: pezzi della voce 84.53</p> <p>ex 84.59: reattori nucleari</p>
Capo 85	<p>Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici</p> <p>eccetto:</p> <p>ex 85.13: telecomunicazioni</p> <p>ex 85.15: apparecchi di trasmissione</p>
Capo 86	<p>Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione</p> <p>eccetto:</p> <p>ex 86.02: locomotive blindate</p> <p>ex 86.03: altre locomotive blindate</p> <p>ex 86.05: vetture blindate</p> <p>ex 86.06: carri officine</p> <p>ex 86.07: carri</p>
Capo 87	<p>Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri</p> <p>eccetto:</p> <p>ex 87.08: carri da combattimento e autoblinde</p> <p>ex 87.01: trattori</p> <p>ex 87.02: veicoli militari</p> <p>ex 87.03: veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne</p> <p>ex 87.09: motocicli</p> <p>ex 87.14: rimorchi</p>
Capo 89	<p>Navigazione marittima e fluviale</p> <p>eccetto:</p> <p>ex 89.01A: navi da guerra</p>
Capo 90	<p>Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici</p> <p>eccetto:</p> <p>ex 90.05: binocoli</p> <p>ex 90.13: strumenti vari, laser</p> <p>ex 90.14: telemetri</p> <p>ex 90.28: strumenti di misura elettrici o elettronici</p> <p>ex 90.11: microscopi</p> <p>ex 90.17: strumenti per la medicina</p> <p>ex 90.18: apparecchi di meccanoterapia</p>

	ex 90.19: apparecchi di ortopedia ex 90.20: apparecchi a raggi X
Capo 91	Orologeria
Capo 92	Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi
Capo 94	Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili eccetto: ex 94.01A: sedili per aerodine
Capo 95	Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori)
Capo 96	Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci
Capo 98	Lavori diversi

Allegato IX

Servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144

(Allegato XIV - art. 74 dir. 24; Allegato XVII - art. 91 dir. 25 e Allegato IV - art. 19 dir. 23)

Codice CPV	Descrizione
75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Servizi di fornitura di personale domestico]; 79624000-4 [Servizi di fornitura di personale infermieristico] e 79625000-1 [Servizi di fornitura di personale medico] da 85000000-9 a 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5 e 98500000-8 [Servizi domestici presso famiglie e convivenze] e da 98513000-2 a 98514000-9 [Servizi di manodopera per privati, servizi di personale di agenzia per privati, servizi di personale impiegatizio per privati, personale temporaneo per privati, servizi di assistenza domestica e servizi domestici]	Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi
85321000-5 e 85322000-2, 75000000-6 [Servizi di pubblica amministrazione e difesa e servizi di previdenza sociale], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; da 79995000-5 a 79995200-7; da 80000000-4 [Servizi di istruzione e formazione] a 80660000-8; da 92000000-1 a 92700000-8 79950000-8 [Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi], 79951000-5 [Servizi di organizzazione di seminari], 79952000-2 [Servizi di organizzazione di eventi], 79952100-3 [Servizi di organizzazione di eventi culturali], 79953000-9 [Servizi di organizzazione di festival], 79954000-6 [Servizi di organizzazione di feste], 79955000-3 [Servizi di organizzazione di sfilate di moda], 79956000-0 [Servizi di organizzazione di fiere ed esposizioni]	Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura
75300000-9	Servizi di sicurezza sociale obbligatoria ⁽¹⁾
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1	Servizi di prestazioni sociali
98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 e 98130000-3	Altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative
98131000-0	Servizi religiosi

<p>da 55100000-1 a 55410000-7 da 55521000-8 a 55521200-0 [55521000-8 Servizi di catering per feste private, 55521100-9 Servizi di fornitura pasti a domicilio, 55521200-0 Servizi di fornitura pasti]</p> <p>55520000-1 Servizi di catering, 55522000-5 Servizi di catering per imprese di trasporto, 55523000-2 Servizi di catering per altre imprese o altre istituzioni, 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica</p> <p>55510000-8 Servizi di mensa, 55511000-5 Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria per clientela ristretta, 55512000-2 Servizi di gestione mensa, 55523100-3 Servizi di mensa scolastica</p>	Servizi alberghieri e di ristorazione
<p>da 79100000-5 a 79140000-7; 75231100-5;</p>	Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'articolo 17, comma 1, lett. d)
<p>da 75100000-7 a 75120000-3; 75123000-4; da 75125000-8 a 75131000-3</p>	Altri servizi amministrativi e delle amministrazioni pubbliche
<p>da 75200000-8 a 75231000-4</p>	Servizi della pubblica amministrazione forniti alla collettività
<p>da 75231210-9 a 75231230-5; da 75240000-0 a 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9</p>	Servizi penitenziari, di pubblica sicurezza e di soccorso, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'articolo 17, comma 1, lett. h)
<p>da 79700000-1 a 79721000-4 [Servizi investigativi e di sicurezza, servizi di sicurezza, servizi di monitoraggio di sistemi di allarme, servizi di guardia, servizi di sorveglianza, servizi di sistema di localizzazione, servizi di localizzazione di fuggitivi, servizi di pattugliamento, servizi di rilascio di tesserini identificativi, servizi di investigazione e servizi di agenzia investigativa] 79722000-1 [Servizi di grafologia], 79723000-8 [Servizi di analisi dei rifiuti]</p>	Servizi investigativi e di sicurezza
<p>98900000-2 [Servizi prestati da organizzazioni o enti extraterritoriali] e 98910000-5 [Servizi specifici di organizzazioni ed enti internazionali]</p>	Servizi internazionali
<p>64000000-6 [Servizi di poste e telecomunicazioni], 64100000-7 [Servizi postali e di corriere], 64110000-0 [Servizi postali], 64111000-7 [Servizi postali per giornali e riviste], 64112000-4 [Servizi postali per la corrispondenza], 64113000-1 [Servizi postali per pacchi], 64114000-8 [Servizi di sportello presso gli uffici postali], 64115000-5 [Servizi di affitto di cassette postali], 64116000-2 [Servizi di fermo posta], 64122000-7 [Servizi di messaggeria interna]</p>	Servizi postali
<p>50116510-9 [Servizi di rigenerazione pneumatici],</p>	Servizi vari

71550000-8 [Servizi di lavorazione del ferro]	
---	--

[^{1\)}](#) Tali servizi non rientrano nell'ambito di applicazione del presente codice se sono organizzati in quanto servizi non economici di interesse generale.

Allegato X

Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale

(Allegato X dir. 24; Allegato XIV dir. 25; Allegato X dir. 23)

- Convenzione OIL 87 sulla libertà d'associazione e la tutela del diritto di organizzazione;
- Convenzione OIL 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato collettivo;
- Convenzione OIL 29 sul lavoro forzato;
- Convenzione OIL 105 sull'abolizione del lavoro forzato;
- Convenzione OIL 138 sull'età minima;
- Convenzione OIL 111 sulla discriminazione nell'ambito del lavoro e dell'occupazione;
- Convenzione OIL 100 sulla parità di retribuzione;
- Convenzione OIL 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile;
- Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono;
- Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Convenzione di Basilea);
- Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti;
- Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (UNEP/FAO, lettera convenzione PIC) Rotterdam, 10 settembre 1998, e relativi tre protocolli regionali.

Allegato XI

Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi

(Allegato IV - dir. 24; Allegato V dir. 25)

Gli strumenti e i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi di progettazione devono garantire, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, almeno che:

- a) l'ora e la data esatte della ricezione delle offerte, delle domande di partecipazione e dei piani e progetti possano essere stabilite con precisione;
- b) si possa ragionevolmente garantire che nessuno possa avere accesso ai dati trasmessi in base ai presenti requisiti prima della scadenza dei termini specificati;
- c) solo le persone autorizzate possano fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti;
- d) solo le persone autorizzate possano avere accesso alla totalità o a una parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura di aggiudicazione dell'appalto o del concorso di progettazione;
- e) solo le persone autorizzate possano dare accesso ai dati trasmessi, e solo dopo la data specificata;
- f) i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti restino accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne conoscenza;
- g) in caso di violazione o di tentativo di violazione dei divieti di accesso o dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) e f), si possa ragionevolmente garantire che le violazioni o i tentativi siano chiaramente rilevabili.

Allegato XII
Informazioni che devono figurare nei documenti di gara in relazione alle aste elettroniche
relative agli appalti nei settori ordinari e speciali
(Allegato VI dir. 24; Allegato VII dir. 25)

Nel caso in cui le stazioni appaltanti abbiano deciso di organizzare un'asta elettronica, i documenti di gara contengono almeno i seguenti elementi:

- a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali;
- b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dal capitolato d'onere relativo all'oggetto dell'appalto;
- c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;
- d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica;
- e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
- f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento.

Allegato XIII
Definizione di talune specifiche tecniche
(Allegato VII dir. 24; Allegato VIII dir. 25)

Ai fini del presente codice si intende per:

1) «**specifiche tecniche**»: a seconda del caso

a) nel caso di appalti pubblici di lavori: l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei documenti di gara, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice; tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, la progettazione che tenga conto di tutti i requisiti (compresa l'accessibilità per persone con disabilità) la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo e metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, nonché i processi e i metodi di produzione in qualsiasi momento del ciclo di vita dei lavori. Esse comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione dei lavori nonché i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione all'opera finita e ai materiali o alle parti che la compongono;

b) nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l'accessibilità per le persone con disabilità) e la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione ad ogni stadio del ciclo di vita della fornitura o dei servizi, nonché le procedure di valutazione della conformità;

2) «**norma**»: una specifica tecnica adottata da un organismo riconosciuto di normalizzazione, ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria e che rientra in una delle seguenti categorie:

a) «**norma internazionale**»: norma adottata da un organismo di normalizzazione internazionale e messa a disposizione del pubblico;

b) «**norma europea**»: una norma adottata da un organismo di normalizzazione europeo e messa a disposizione del pubblico;

c) «**norma nazionale**»: una norma adottata da un organismo di normalizzazione nazionale e messa a disposizione del pubblico;

3) «**valutazione tecnica europea**»: la valutazione documentata delle prestazioni di un prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al relativo documento

per la valutazione europea quale definito all'articolo 2, *punto 12*, del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ;

4) «**specifica tecnica comune**»: una specifica tecnica nel settore delle TIC elaborata conformemente agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 1025/2012;

5) «**riferimento tecnico**»: qualunque documento, diverso dalle norme europee, elaborato dagli organismi europei di normalizzazione secondo procedure adattate all'evoluzione delle necessità di mercato.

Allegato XIV

Informazioni che devono figurare negli avvisi e nei bandi nei settori ordinari e speciali
(allegato V dir. 24; allegato VI,X,XI,XII e XVIII dir. 25)

PARTE I - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E NEI BANDI NEI SETTORI ORDINARI³

A - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE NEL PROFILO DI COMMITTENTE DI UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.
3. Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratta o può trattarsi di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.
4. Codici CPV.
5. Indirizzo Internet del «profilo di committente» (URL).
6. Data di spedizione dell'avviso di pubblicazione nel profilo di committente dell'avviso di preinformazione.

B - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE (di cui all'articolo 70)

B1. Informazioni che devono comparire in ogni caso

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto.

Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all'articolo 74, commi 2 e 3, un'indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.

³ Allegato V alla direttiva 24/2014

3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.
4. Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratta o può trattarsi di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.
5. Codici CPV. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
6. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
7. Breve descrizione dell'appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi.
8. Se il presente avviso non funge da mezzo di indizione di una gara, la data o le date previste per la pubblicazione di un bando di gara o di bandi di gara per l'appalto o gli appalti di cui all'avviso di preinformazione.
9. Data d'invio dell'avviso.
10. Altre eventuali informazioni.
11. Indicare se l'appalto rientra o meno nell'ambito di applicazione dell'AAP.

B2. Informazioni ulteriori che devono essere fornite se l'avviso funge da mezzo di indizione di gara (articolo 70, comma 2)

1. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all'amministrazione aggiudicatrice il loro interesse per l'appalto o gli appalti.
2. Tipo di procedura di aggiudicazione (procedure ristrette, che implicino o meno un sistema dinamico di acquisizione, o procedure competitive con negoziazione).
3. Eventualmente, indicare se:
 - a) si tratta di un accordo quadro;
 - b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.
4. Se conosciuti, tempi di consegna o di fornitura di prodotti, lavori o servizi e durata del contratto.
5. Se note, le condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
 - a) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata all'ambito di programmi di lavoro protetti;

- b) l'indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
 - c) una breve descrizione dei criteri di selezione.
- 6.** Se conosciuti, una breve descrizione dei criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto.
- 7.** Se nota, la grandezza complessiva stimata dell'appalto o degli appalti. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
- 8.** Termini ultimi per la ricezione delle manifestazioni d'interesse.
- 9.** Indirizzo cui devono essere inviate le manifestazioni di interesse.
- 10.** Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte.
- 11.** Eventualmente, indicare se:
- a) la presentazione per via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è richiesta o accettata;
 - b) si farà ricorso all'ordinazione elettronica;
 - c) si farà ricorso alla fatturazione elettronica;
 - d) sarà accettato il pagamento elettronico.
- 12.** Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.
- 13.** Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

C - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E BANDI DI GARA (di cui all'articolo 71)

- 1.** Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
- 2.** Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto. Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile

per i motivi illustrati all'articolo 74, commi 2 e 3, un'indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.

- 3.** Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.
- 4.** Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che è coinvolta una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.
- 5.** Codici CPV. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
- 6.** Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
- 7.** Descrizione dell'appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione.
- 8.** Ordine di grandezza totale stimato dell'appalto o degli appalti; se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
- 9.** Ammissione o divieto di varianti.
- 10.** Tempi di consegna o di fornitura di beni, lavori o servizi e, per quanto possibile, la durata del contratto.
 - a) Nel caso di accordi quadro, indicare la durata prevista dell'accordo quadro, precisando, se del caso, i motivi che giustificano una durata dell'accordo quadro superiore a quattro anni; per quanto possibile, indicazione del valore o dell'ordine di grandezza e della frequenza degli appalti da aggiudicare, numero e, ove necessario, numero massimo previsto di operatori economici che parteciperanno.
 - b) Nel caso di un sistema dinamico di acquisizione l'indicazione della durata prevista di tale sistema; per quanto possibile, l'indicazione di valore o dell'ordine di grandezza e della frequenza degli appalti da aggiudicare.
- 11.** Condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
 - a) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata all'ambito di programmi di lavoro protetti;
 - b) indicare, in caso se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione; riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione;
 - c) un elenco e una breve descrizione dei criteri riguardanti la situazione personale degli operatori economici che possono comportarne l'esclusione e dei criteri di selezione; livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti. Indicazione delle informazioni richieste (autocertificazioni, documentazione).

- 12.** Tipo di procedura di aggiudicazione; eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata (in caso di procedure aperte e ristrette e di procedure competitive con negoziazione).
- 13.** Eventualmente, indicare se:
- a) si tratta di un accordo quadro;
 - b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
 - c) si tratta di un'asta elettronica (in caso di procedure aperte o ristrette o di procedure competitive con negoziazione).
- 14.** Se l'appalto deve essere suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno, per più e/o per l'insieme dei lotti. Indicazione di ogni possibile limitazione del numero di lotti che può essere aggiudicato ad uno stesso offerente. Se l'appalto non è suddiviso in lotti, indicazione dei motivi, a meno che tale informazione non sia fornita nella relazione unica.
- 15.** In caso di procedura ristretta, procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione, quando ci si avvale della facoltà di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare: numero minimo e, eventualmente, numero massimo previsto di candidati e criteri oggettivi da applicare per la scelta dei candidati in questione.
- 16.** In caso di procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione, indicare, eventualmente, il ricorso a una procedura che si svolge in più fasi successive, al fine di ridurre gradualmente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare.
- 17.** Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta l'esecuzione dell'appalto.
- 18.** Criteri di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri che determinano l'offerta economicamente più vantaggiosa e la loro ponderazione vanno indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri ovvero, nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo.
- 19.** Termine ultimo per la ricezione delle offerte (procedure aperte) o delle domande di partecipazione (procedure ristrette e procedura competitiva con negoziazione, sistemi dinamici di acquisizione, dialogo competitivo, partenariati per l'innovazione).
- 20.** Indirizzo al quale le offerte o le domande di partecipazione sono trasmesse.
- 21.** In caso di procedure aperte:
- a) periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta;
 - b) data, ora e luogo di apertura delle offerte;

- c) persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura.
- 22.** Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione.
- 23.** Eventualmente, indicare se:
 - a) la presentazione per via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è accettata;
 - b) si farà ricorso all'ordinazione elettronica;
 - c) sarà accettata la fatturazione elettronica;
 - d) sarà utilizzato il pagamento elettronico.
- 24.** Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.
- 25.** Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.
- 26.** Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana relative all'appalto/agli appalti di cui al presente avviso.
- 27.** Nel caso di appalti rinnovabili, calendario previsto per la pubblicazione dei prossimi bandi e avvisi.
- 28.** Data d'invio dell'avviso.
- 29.** Indicare se l'appalto rientra o meno nell'ambito di applicazione dell'AAP.
- 30.** Altre eventuali informazioni.

D - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI
(di cui all'articolo 98)

- 1.** Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
- 2.** Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.
- 3.** Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratta di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.

- 4.** Codici CPV.
- 5.** Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.
- 6.** Descrizione dell'appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione.
- 7.** Tipo di procedura di aggiudicazione; nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione, motivazione del ricorso a tale procedura.
- 8.** Eventualmente, indicare se:
- a) si tratta di un accordo quadro;
 - b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.
- 9.** I criteri di cui all'articolo 95 che sono stati utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti. Se del caso, l'indicazione se è stato fatto ricorso a un'asta elettronica (in caso di procedure aperte o ristrette o di procedure competitive con negoziazione).
- 10.** Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro a seguito della decisione di aggiudicazione o conclusione.
- 11.** Numero di offerte ricevute con riferimento a ciascun appalto, compresi:
- a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese;
 - b) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo;
 - c) numero di offerte ricevute per via elettronica.
- 12.** Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:
- a) informazioni che specificano se l'aggiudicatario è una piccola e media impresa;
 - b) informazioni che specificano se l'appalto è stato aggiudicato a un gruppo di operatori economici (joint-venture, consorzio o altro).
- 13.** Valore dell'offerta (o delle offerte) vincente o dell'offerta massima e dell'offerta minima prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione o delle aggiudicazioni dell'appalto.
- 14.** Se del caso, per ogni aggiudicazione, valore e parte dell'appalto che può essere subappaltato a terzi.

15. Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.
16. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.
17. Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana relative al contratto/ai contratti di cui al presente avviso.
18. Data d'invio dell'avviso.
19. Altre eventuali informazioni.

E - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI MODIFICA DI UN CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLO STESSO (di cui all'articolo 106)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Codici CPV.
3. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.
4. Descrizione dell'appalto prima e dopo la modifica: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture: natura ed entità dei servizi.
5. Se del caso, aumento del prezzo in seguito alla modifica.
6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica.
7. Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto.
8. Se del caso, nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet del nuovo o dei nuovi operatori economici.
9. Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.
10. Denominazione e indirizzo dell'organo nazionale di vigilanza e dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione

del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.

11. Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana relative all'appalto o agli appalti di cui al presente avviso.

12. Data d'invio dell'avviso.

13. Altre eventuali informazioni.

F - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI DI GARA E NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 142)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi.

3. Una breve descrizione dell'appalto in questione, compresi i codici CPV.

4. Condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:

a) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata nell'ambito di programmi di lavoro protetti,

b) l'indicazione, eventuale, se in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione.

5. Scadenze per contattare l'amministrazione aggiudicatrice, in vista della partecipazione.

6. Breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.

G - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI PER GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 142)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, dalla legislazione nazionale, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Una breve descrizione dell'appalto in questione, compreso il valore complessivo stimato del contratto e i codici CPV.

3. Se noti:

a) il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi;

b) tempi di consegna o di fornitura di beni, lavori o servizi e durata del contratto;

c) condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:

- l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata all'ambito di programmi di lavoro protetti,

- l'indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;

d) una breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.

4. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all'amministrazione aggiudicatrice il loro interesse per l'appalto o gli appalti, dei termini per la ricezione delle manifestazioni d'interesse e dell'indirizzo cui devono essere trasmesse le manifestazioni d'interesse.

H - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 142)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Breve descrizione del contratto in questione, compresi i codici CPV.

3. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi.

4. Numero di offerte ricevute.

5. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.

6. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari.

7. Altre eventuali informazioni.

**PARTE II - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI PERIODICI INDICATIVI NEI
SETTORI SPECIALI⁴-(di cui all'articolo 127)**

A. INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE IN OGNI CASO

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attività esercitata.
3. a) Per gli appalti di forniture: natura e quantità o valore delle prestazioni o dei prodotti da fornire (codici CPV);
b) per gli appalti di lavori: natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera o dei lotti relativi all'opera, numero (codici CPV);
c) per gli appalti di servizi: importo totale previsto in ciascuna delle categorie di servizi previsti (codici CPV).
4. Data di invio dell'avviso o di invio della comunicazione che annuncia la pubblicazione di tale avviso nel «profilo di committente».
5. Altre eventuali informazioni.

B. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE CHE DEVONO ESSERE FORNITE SE L'AVVISO FUNGE DA MEZZO DI INDIZIONE DI GARA O CONSENTE UNA RIDUZIONE DEI TERMINI DI RICEZIONE DELLE CANDIDATURE O DELLE OFFERTE (articolo 127)

1. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all'ente aggiudicatore il loro interesse per l'appalto o gli appalti.
2. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale il capitolato d'onere e i documenti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto.

Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all'articolo 74, un'indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.
3. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
4. Termine ultimo per la ricezione delle domande per ottenere un invito a presentare un'offerta o a negoziare.
5. Natura e quantità dei prodotti da fornire o caratteristiche generali dell'opera o categoria del servizio e sua descrizione; indicare se si prevedono uno o più accordi quadro, precisando tra l'altro eventuali opzioni per acquisti complementari e il calendario provvisorio per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare

⁴ Allegato VI alla direttiva 2014/25

anche il calendario provvisorio dei successivi bandi di gara. Indicare se si tratta di acquisto, locazione finanziaria, locazione, acquisto a riscatto, o di una combinazione tra tali possibilità.

6. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

7. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data di inizio.

8. Indirizzo cui le imprese interessate devono manifestare per iscritto il proprio interesse.

9. Termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni d'interesse.

10. Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte.

11. Requisiti di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e tecniche che i fornitori devono soddisfare.

12. a) Data provvisoria, se nota, di inizio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti.

b) Tipo di procedura d'appalto (procedure ristrette, che implicino o meno un sistema dinamico di acquisizione, o procedure negoziate).

13. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto.

14. Eventualmente, indicare se:

a) la trasmissione in via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è richiesta o accettata;

b) si farà ricorso all'ordinazione elettronica;

c) si farà ricorso alla fatturazione elettronica;

d) sarà accettato il pagamento elettronico.

15. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

16. Criteri, se noti, definiti all'articolo 95 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'onori o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a manifestare il proprio interesse di cui all'articolo 127, o nell'invito a presentare un'offerta o a negoziare.

C - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE NEL PROFILO DI COMMITTENTE DI UN AVVISO PERIODICO INDICATIVO, CHE NON FUNGE DA MEZZO DI INDIZIONE DI UNA GARA⁵ (di cui all'articolo 127)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto dalla legislazione nazionale, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attività esercitata.
3. Codici CPV.
4. Indirizzo Internet del «profilo di committente» (URL).
5. Data di spedizione dell'avviso di pubblicazione nel profilo di committente dell'avviso periodico indicativo.

D - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI IN CASO DI PROCEDURE APERTE⁶ (di cui all'articolo 71)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attività esercitata.
3. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
4. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro o di un sistema dinamico di acquisizione), descrizione (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.
5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.
6. Per le forniture e i lavori:
 - a) natura e quantità dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti o la natura e l'entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera (codici CPV);
 - b) indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti e/o per parte di essi. Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti,

⁵ Allegato VI alla direttiva 2014/25

⁶ Allegato XI alla direttiva 25 del 2014

l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti;

c) per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.

7. Per i servizi:

a) natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti;

b) indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;

c) riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

d) indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;

e) indicare se i prestatori possono presentare offerte per una parte dei servizi ~~in questione~~.

8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.

9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.

10. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto. Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all'articolo 159, un'indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.

11. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte indicative quando si tratta di un sistema di acquisizione dinamico.

b) Indirizzo al quale inviarle.

c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

12. a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte.

b) Data, ora e luogo di tale apertura.

13. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.

14. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

15. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.

16. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l'operatore economico aggiudicatario dovrà soddisfare.

17. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta.
18. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto.
19. Criteri di cui all'articolo 169 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'onori.
20. Eventualmente, la data o le date e il riferimento o i riferimenti alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente» cui si riferisce l'appalto.
21. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
22. Data di spedizione dell'avviso o del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore.
23. Altre eventuali informazioni.

E - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI IN CASO DI PROCEDURE RISTRETTE (di cui all'articolo 71)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attività esercitata.
3. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
4. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare, se del caso, se si tratta di un accordo quadro). Descrizione del progetto (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.
5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.
6. Per le forniture e i lavori:
 - a) natura e quantità dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile,

un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti o la natura e l'entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera (codici CPV);

b) indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti e/o per parte di essi. Per gli appalti di lavori; se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti;

c) per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.

7. Per i servizi:

a) natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti;

b) indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;

c) riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

d) indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;

e) indicare se i prestatori possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.

9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data di inizio.

10. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.

11. a) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione;

b) indirizzo al quale inviarle;

c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.

12. Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte.

13. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.

14. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

15. Informazioni riguardanti la situazione propria dell'operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare.

16. Criteri di cui all'articolo 169 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi

attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta.

17. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto.

18. Eventualmente, la data o le date e il riferimento o i riferimenti alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente» cui si riferisce l'appalto.

19. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

20. Data di invio dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore.

21. Altre eventuali informazioni.

F - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI IN CASO DI PROCEDURE NEGOZiate (di cui all'articolo 71)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

4. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare, se del caso, se si tratta di un accordo quadro). Descrizione del progetto (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.

5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.

6. Per le forniture e i lavori:

a) natura e quantità dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti o la natura e l'entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera (codici CPV);

b) indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti e/o per parte di essi. Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti,

l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti;

c) per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.

7. Per i servizi:

a) natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti;

b) indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;

c) riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

d) indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;

e) indicare se i prestatori possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.

9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data di inizio.

10. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.

11. a) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione;

b) indirizzo al quale inviarle;

c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.

12. Eventualmente, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.

13. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

14. Informazioni riguardanti la situazione propria dell'operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare.

15. Criteri di cui all'articolo 95 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'onori o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a negoziare.

16. Eventualmente, nomi e indirizzi di operatori economici già selezionati dall'ente aggiudicatore.

17. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto.

18. Eventualmente, la data o le date e il riferimento o i riferimenti alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso periodico o dell'avviso che annuncia la pubblicazione di tale avviso nel «profilo di committente» cui si riferisce l'appalto.

19. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

20. Data di spedizione dell'avviso o del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore.

21. Altre eventuali informazioni.

G – INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI (di cui all'articolo 129)⁷

I. Informazioni per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi e codici CPV; indicare eventualmente se si tratta di un accordo quadro).

4. Indicazione succinta del tipo e della quantità di prodotti, lavori o servizi forniti.

5. a) Forma di indizione della gara (avviso relativo al sistema di qualificazione, avviso periodico, avviso di gara);

b) data/e e riferimento/i della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

c) nel caso di appalti aggiudicati senza previa indizione di gara, indicare la disposizione pertinente dell'articolo 63.

6. Procedura di appalto (procedura aperta, ristretta o negoziata).

7. Numero di offerte ricevute, precisando quanto segue:

a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI;

b) numero di offerte ricevute dall'estero;

c) numero di offerte ricevute per via elettronica.

Nel caso di più aggiudicazioni (lotti, contratti quadro multipli), tali informazioni sono fornite per ogni aggiudicazione.

⁷ Allegato XII alla direttiva 25 del 2014

8. Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro a seguito della decisione di aggiudicazione o conclusione.

9. Prezzo pagato per gli acquisti d'opportunità effettuati in virtù dell'articolo 63, comma 3, lettera d).

10. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:

a) informazioni che specificano se l'aggiudicatario è una PMI;

b) informazioni che specificano se l'appalto è stato aggiudicato a un consorzio.

11. Indicare, eventualmente, se l'appalto è stato o può essere subappaltato.

12. Prezzo pagato o prezzo dell'offerta più elevata e di quella più bassa di cui si è tenuto conto nell'aggiudicazione dell'appalto.

13. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

14. Informazioni facoltative:

- valore e percentuale dell'appalto che è stata o può essere subappaltata a terzi,

- criteri di aggiudicazione dell'appalto.

II. Informazioni non destinate a essere pubblicate

15. Numero di appalti aggiudicati (quando un appalto è stato suddiviso tra più fornitori).

16. Valore di ciascun appalto aggiudicato.

17. Paese d'origine del prodotto o del servizio (origine unionale o non unionale e, in quest'ultimo caso, ripartizione per paese terzo).

18. Criteri di attribuzione utilizzati.

19. Indicare se l'appalto è stato aggiudicato a un offerente che presentava una variante, ai sensi dell'articolo 129, comma 2.

20. Indicare se vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse, in base all'articolo 97.

21. Data di invio dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore.

H - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI SULL'ESISTENZA DI UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE (di cui all'articolo 123, comma 6, lett. b) e articolo 128)⁸

⁸ Allegato X alla direttiva 25 del 2014

- 1.** Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
- 2.** Principale attività esercitata.
- 3.** Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
- 4.** Oggetto del sistema di qualificazione (descrizione dei prodotti, servizi o lavori, o loro categorie, che vanno acquistati con tale sistema - codici CPV). Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.
- 5.** Requisiti che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione in base al sistema e metodi di verifica di ciascuna di tali condizioni. Se la descrizione dei requisiti e dei metodi di verifica è voluminosa e si basa su documenti cui gli operatori economici interessati hanno accesso, una sintesi dei requisiti e dei metodi principali e un riferimento a tali documenti sarà sufficiente.
- 6.** Periodo di validità del sistema di qualificazione e formalità da espletare per il suo rinnovo.
- 7.** Menzione del fatto che l'avviso è utilizzato come mezzo di indizione di gara.
- 8.** Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni e la documentazione relativa al sistema di qualificazione (se l'indirizzo è diverso da quello di cui al punto 1).
- 9.** Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
- 10.** Criteri, se noti, definiti all'articolo 95 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'onori o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta o a negoziare.
- 11.** Eventualmente, indicare se:
 - a) la trasmissione in via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è richiesta/accettata;
 - b) si farà ricorso all'ordinazione elettronica;
 - c) si farà ricorso alla fatturazione elettronica;
 - d) sarà accettato il pagamento elettronico.
- 12.** Altre eventuali informazioni.

PARTE III - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA RELATIVI AGLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI NEI SETTORI SPECIALI⁹ (di cui all'articolo 142)

I. Bando o avviso di gara

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attività esercitata.
3. Descrizione dei servizi o loro categorie e, se del caso, forniture e lavori accessori oggetto dell'appalto, indicando quantità o valori coinvolti e codici CPV.
4. Codice NUTS del luogo principale di esecuzione dei servizi.
5. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
6. Principali condizioni da soddisfare da parte degli operatori economici in vista della loro partecipazione, o, se del caso, l'indirizzo elettronico a cui si possono ottenere informazioni dettagliate.
7. Scadenze per contattare l'ente aggiudicatore, in vista della partecipazione.
8. Altre eventuali informazioni.

II. Avviso periodico indicativo

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore.
2. Una breve descrizione del contratto in questione, compresi i codici CPV.
3. Se noti:
 - a) il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi;
 - b) tempi di consegna o di fornitura di prodotti, lavori o servizi e durata del contratto;
 - c) condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
 - l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata nell'ambito di programmi di lavoro protetti,
 - l'indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
 - d) una breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.

⁹ Allegato XVIII alla direttiva 25 del 2014

4. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all'ente aggiudicatore il loro interesse per lo/gli appalto/i, termini per la ricezione delle manifestazioni d'interesse e l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le manifestazioni d'interesse.

III. Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Una breve descrizione del contratto in questione, compresi i codici CPV.

3. Se noti:

a) il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi;

b) tempi di consegna o di fornitura di prodotti, lavori o servizi e durata del contratto;

c) condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:

- l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata nell'ambito di programmi di lavoro protetti,

- l'indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;

d) una breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.

4. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all'ente aggiudicatore il loro interesse per lo/gli appalto/i, termini per la ricezione delle manifestazioni d'interesse e l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le manifestazioni d'interesse.

5. Periodo di validità del sistema di qualificazione e formalità da espletare per il suo rinnovo.

IV. Avviso di aggiudicazione

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. Indicazione succinta del tipo e della quantità dei servizi e, se del caso, forniture e lavori accessori oggetto dell'appalto.

4. Riferimento della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5. Numero di offerte ricevute.

6. Nome e indirizzo del/degli operatore/i economico/i.

7. Altre eventuali informazioni.

Allegato XV
Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo o a confermare interesse, previsti per i settori ordinari e per i settori speciali
(allegati IX dir. 24 e XIII dir. 25)

PARTE I - Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo o a confermare interesse, previsti per i settori ordinari di cui all'articolo 75

1. L'invito a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo di cui all'articolo 75 deve contenere almeno:

- a) un riferimento all'avviso di indizione di gara pubblicato;
- b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
- c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase della consultazione, nonché la lingua o le lingue utilizzate;
- d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato conformemente agli articoli 86 e, eventualmente, all'articolo 87 oppure ad integrazione delle informazioni previste da tali articoli e secondo le stesse modalità stabilite negli articoli 86 e 87
- e) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, oppure, all'occorrenza, l'ordine decrescente di importanza di tali criteri, se essi non figurano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, nelle specifiche tecniche o nel documento descrittivo.

Tuttavia, per gli appalti aggiudicati mediante un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione, le precisazioni di cui alla lettera b) non figurano nell'invito a partecipare al dialogo, o a negoziare bensì nell'invito a presentare un'offerta.

2. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso di preinformazione, le amministrazioni aggiudicatrici invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa.

Tale invito comprende almeno le seguenti informazioni:

- a) natura e quantità, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;
- b) tipo di procedura: procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione;
- c) eventualmente, la data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;
- d) ove non si possa offrire un accesso elettronico, indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande di documenti di gara nonché la lingua o le lingue in cui esse devono essere redatte;

- e) indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice che aggiudica l'appalto;
- f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;
- g) forma dell'appalto oggetto della gara: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o più d'una fra queste forme; e
- h) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell'avviso di preinformazione o nelle specifiche tecniche o nell'invito a presentare offerte o a partecipare a una negoziazione.

PARTE II - Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo, a negoziare o a confermare interesse, previsti per i settori speciali di cui all'articolo 131

1. L'invito a presentare un'offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare di cui all'articolo 131 deve contenere almeno:

a) il termine ultimo per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte.

Tuttavia, nel caso di contratti aggiudicati tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione, tali informazioni non figurano nell'invito a partecipare a una trattativa, bensì nell'invito a presentare un'offerta;

b) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase della consultazione, nonché la lingua o le lingue utilizzate;

c) un riferimento a qualsiasi avviso di indizione di gara pubblicato;

d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare;

e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto se non compaiono nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione con cui si indice la gara;

f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto oppure, all'occorrenza l'ordine di importanza di tali criteri, se queste informazioni non figurano nel bando di gara, nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione o nel capitolato d'onere.

2. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso periodico indicativo gli enti aggiudicatori invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a un negoziato.

L'invito comprende almeno tutte le seguenti informazioni:

a) natura e quantità, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;

- b) tipo di procedura: ristretta o negoziata;
- c) eventualmente, la data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;
- d) ove non si possa offrire un accesso elettronico, indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande di documenti di gara nonché la lingua o le lingue in cui esse devono essere redatte;
- e) l'indirizzo dell'ente aggiudicatore;
- f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;
- g) forma dell'appalto oggetto dell'invito a presentare offerte: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o più d'una fra queste forme; e
- h) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell'avviso indicativo o nel capitolato d'onere o nell'invito a presentare offerte oppure a partecipare a una trattativa.

Allegato XVI
Registri di cui all'articolo 83
(allegato XI dir. 24)

I registri professionali e commerciali, le dichiarazioni e i certificati corrispondenti per ciascuno Stato membro sono:

- per il Belgio, «Registre du Commerce»/«Handelsregister»e, per gli appalti di servizi, «Ordres professionnels/Beroepsorden»,
- per la Bulgaria, «...⁽⁴⁹⁾»,
- per la Repubblica ceca, «obchodní rejstřík»,
- per la Danimarca, «Erhvervsstyrelsen»,
- per la Germania, «Handelsregister», «Handwerksrolle», e, per gli appalti di servizi «Vereinsregister»; «Partnerschaftsregister» e «Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder»,
- per l'Estonia, «Registrite ja Infosüsteemide Keskus»,
- per l'Irlanda, un operatore economico può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies» o, in mancanza, un'attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata,
- per la Grecia, «...⁽⁴⁹⁾» del ministero dell'ambiente, della pianificazione territoriale e dei lavori pubblici (...⁽⁴⁹⁾) per gli appalti di lavori; «...⁽⁴⁹⁾» e «...⁽⁴⁹⁾» per gli appalti di forniture; per gli appalti di servizi, il prestatore di servizi può essere invitato a produrre una dichiarazione giurata resa innanzi a un notaio, riguardante l'esercizio dell'attività professionale in questione; nei casi previsti dalla normativa nazionale in vigore, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui all'*allegato I*, il registro professionale «...⁽⁴⁹⁾» nonché «...⁽⁴⁹⁾»,
- per la Spagna, «Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado» per appalti di lavori e di servizi e, per appalti di forniture, «Registro Mercantil» o, nel caso di persone non registrate, un certificato attestante che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione,
- per la Francia, «Registre du commerce e des sociétés» e «Répertoire des métiers»,
- per la Croatia, «Sudski registar» e «Obrtni registar» o, per determinate attività, un certificato attestante che l'interessato è autorizzato a esercitare l'attività commerciale o la professione in questione,
- per l'Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato»; per appalti di forniture e di servizi, anche il «Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato» o, oltre ai

registri già menzionati, il «Consiglio nazionale degli ordini professionali» per appalti di servizi; per appalti di lavori o di servizi, l'«Albo nazionale dei gestori ambientali» oltre ai registri già menzionati,

- per Cipro, l'imprenditore può essere invitato a presentare un certificato del «Council for the Registration e Audit of Civil Engineering e Building Contractors (...⁽⁴⁹⁾)», conformemente alla Registration e Audit of Civil Engineering e Building Contractors Law per appalti di lavori; per appalti di forniture e servizi, il fornitore o il prestatore di servizi può essere invitato a presentare un certificato del «Registrar of Companies e Official Receiver» (...⁽⁴⁹⁾) o, altrimenti, un certificato attestante che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la professione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e con una denominazione commerciale particolare,

- per la Lettonia, «Uzòçmumu reistrs» («Registro delle imprese»),

- per la Lituania, «Juridiniø asmenø registras»,

- per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «Rôle de la chambre des métiers»,

- per l'Ungheria, «Cégnyilvántartás», «egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása», e, per appalti di servizi, taluni «szakmai kamarák nyilvántartása» o, nel caso di alcune attività, un certificato attestante che l'interessato è autorizzato a esercitare l'attività commerciale o la professione in questione,

- per Malta, l'operatore economico ottiene il suo «numru tà registrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-licenzja tà kummerc», e, in caso di partenariati o società, il relativo numero di registrazione rilasciato dall'autorità maltese dei servizi finanziari,

- per i Paesi Bassi, «Handelsregister»,

- per l'Austria, «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»,

- per la Polonia, «...⁽⁴⁹⁾»,

- per il Portogallo, «Instituto da Construção e do Imobiliário» (INCI) per appalti di lavori; «Registro Nacional das Pessoas Colectivas», per appalti di forniture e di servizi,

- per la Romania, «Registrul Comerțului»,

- per la Slovenia, «Sodni register» e «obrtni register»,

- per la Slovacchia, «Obchodný register»,

- per la Finlandia, «Kaupparekisteri»/«Handelregistret»,

- per la Svezia, «aktiebolags-, handels - eller föreningsregistren»,

- per il Regno Unito, l'operatore economico può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» attestante che ha costituito una società o è iscritto in un registro commerciale o, in mancanza, un certificato attestante che l'interessato ha dichiarato sotto

giuramento di esercitare la professione in questione in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.

[\(49\)](#) Si omette il testo in lingua straniera.

Allegato XVII
Mezzi di prova dei criteri di selezione
(allegato XII dir. 24)

Parte I: Capacità economica e finanziaria

Di regola, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:

- a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
- c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

Parte II: Capacità tecnica

Mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all'articolo 83:

- a) i seguenti elenchi:
 - i) un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti; se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa ai lavori analoghi realizzati più di cinque anni prima;
 - ii) un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima;
- b) l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera;
- c) una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall'operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa;
- d) un'indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;
- e) qualora i prodotti da fornire o i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice

o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o il prestatore dei servizi è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la verifica verte sulle capacità di produzione del fornitore e sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità;

f) l'indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa, a condizione che non siano valutati tra i criteri di aggiudicazione;

g) un'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;

h) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni;

i) una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;

j) un'indicazione della parte di appalto che l'operatore economico intende eventualmente subappaltare;

k) per i prodotti da fornire:

i) campioni, descrizioni o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice;

ii) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche tecniche o norme.

Allegato XVIII
Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 96, comma 3
(allegato XIII dir. 24; allegato III dir. 23)

Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

I diritti conferiti mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «diritti speciali o esclusivi» ai sensi del presente decreto. Il seguente elenco contiene una serie di procedure che garantiscono un'adeguata trasparenza preliminare per il rilascio di autorizzazioni sulla base di altri atti legislativi dell'Unione, che non costituiscono «diritti speciali o esclusivi» ai sensi del presente codice:

- a) la concessione di autorizzazioni per la gestione di impianti di gas naturale conformemente alle procedure di cui all'articolo 4 della [direttiva 2009/73/CE](#);
- b) l'autorizzazione o l'invito a presentare offerte per la costruzione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica in conformità della [direttiva 2009/72/CE](#);
- c) la concessione di autorizzazioni, conformemente alle procedure di cui all'articolo 9 della [direttiva 97/67/CE](#), in relazione a servizi postali che non sono né possono essere riservati;
- d) la procedura per concedere l'autorizzazione a svolgere un'attività che comporti lo sfruttamento di idrocarburi ai sensi della [direttiva 94/22/CE](#);
- e) i contratti di servizio pubblico ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 1370/2007](#) relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri con autobus, tram, metropolitana o per ferrovia, che sono stati aggiudicati mediante una procedura di gara conformemente all'articolo 5, *paragrafo 3*, di detto regolamento, purché la durata sia conforme all'articolo 4, *paragrafi 3 o 4*, del regolamento stesso.

Allegato XIX

Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione di cui agli articoli 141 e 152

(Allegato XIX dir. 25)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attività esercitata.
3. Descrizione del progetto (codici CPV).
4. Tipo di concorso: aperto o ristretto.
5. Nel caso dei concorsi aperti: data limite di ricezione dei progetti.
6. Nel caso di concorsi ristretti:
numero di partecipanti auspicato, o margini di variazione accettati;
eventualmente, nomi dei partecipanti già selezionati;
criteri di selezione dei partecipanti;
termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.
7. Eventualmente, indicare se la partecipazione è riservata a una particolare professione.
8. Criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti.
9. Eventualmente, nomi dei membri della giuria selezionati.
10. Indicare se la decisione della giuria sia vincolante per l'ente aggiudicatore.
11. Eventualmente, numero e valore dei premi.
12. Eventualmente, indicare gli importi pagabili a tutti i partecipanti.
13. Indicare se gli autori dei progetti premiati abbiano diritto all'attribuzione di appalti complementari.
14. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
15. Data d'invio del presente avviso.
16. Altre informazioni pertinenti.

Allegato XX

Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione di cui agli articoli 141 e 152 (Allegato XX dir. 25)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attività esercitata.
3. Descrizione del progetto (codici CPV).
4. Numero totale dei partecipanti.
5. Numero dei partecipanti esteri.
6. Vincitore/i del concorso.
7. Eventualmente, premio o premi.
8. Altre informazioni.
9. Riferimento all'avviso di concorso.
10. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
11. Data d'invio del presente avviso.

Allegato XXI
Informazioni da inserire nei bandi di concessione
(allegato V dir. 23)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che può fornire ulteriori informazioni.
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale attività svolta.
3. Se le domande di partecipazione devono includere le offerte, indirizzo di posta elettronica o sito Internet ove si offra gratuitamente accesso gratuito, diretto e completo ai documenti di gara. Se l'accesso gratuito, diretto e completo non è disponibile nei casi di cui all'articolo 74, commi 2 e 3, un'indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.
4. Descrizione della concessione: natura e quantità dei lavori, natura e quantità dei servizi, ordine di grandezza o valore indicativo, e, se possibile, durata del contratto. Se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto. Se del caso, descrivere le eventuali opzioni.
5. Codici CPV. Se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.
6. Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel caso di concessioni di lavori o codice NUTS per il luogo principale di esecuzione delle concessioni di servizi; se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.
7. Le condizioni di partecipazione, tra cui:
 - a) se del caso, indicare se la concessione è limitata a laboratori protetti o se l'esecuzione è limitata a programmi di lavoro protetti;
 - b) se del caso, indicare se in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione; indicare altresì il riferimento alla disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa rilevante;
 - c) eventualmente un elenco e una breve descrizione dei criteri di selezione; livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti; indicazione delle informazioni richieste (autocertificazioni, documentazione).
8. Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte.
9. Criteri di aggiudicazione della concessione se non figurano in altri documenti di gara.
10. Data di spedizione del bando.

11. Nome e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, ove del caso, di mediazione; informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni.

12. Laddove opportuno, condizioni particolari a cui è soggetta l'esecuzione della concessione.

13. Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione o le offerte.

14. Se del caso, indicare i requisiti e i termini connessi all'impiego di mezzi di comunicazione elettronici.

15. Informazioni necessarie ad accertare se la concessione è associata a un progetto e/o programma finanziato con fondi dell'Unione.

16. Per le concessioni di lavori, indicare se la concessione rientra nell'ambito dell'AAP.

Allegato XXII
**Informazioni da inserire negli avvisi di preinformazione concernenti le concessioni di servizi
sociali e di altri servizi specifici**
(allegato VI dir. 23)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che può fornire ulteriori informazioni.
2. Se del caso, indirizzo di posta elettronica o sito Internet ove le specifiche e qualsiasi altro documento giustificativo siano reperibili.
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale attività svolta.
4. Codici CPV. Se l'appalto è suddiviso in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.
5. Codice NUTS per il luogo principale di prestazione o esecuzione delle concessioni di servizi.
6. Descrizione dei servizi, ordine di grandezza o valore indicativi.
7. Condizioni di partecipazione.
8. Se opportuno, termini per contattare l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore in vista della partecipazione.
9. Se del caso, breve descrizione delle principali caratteristiche della procedura di aggiudicazione da applicare.
10. Altre eventuali informazioni rilevanti.

Allegato XXIII
Informazioni da inserire negli avvisi di aggiudicazione di concessioni
(Allegato VII dir. 23)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS e, se del caso, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che può fornire ulteriori informazioni.
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale attività svolta.
3. Codici CPV.
4. Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel caso di concessioni di lavori o codice NUTS per il luogo principale di esecuzione delle concessioni di servizi.
5. Descrizione della concessione: natura e quantità dei lavori, natura e quantità dei servizi, durata del contratto. Se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto. Se del caso, descrivere le eventuali opzioni.
6. Descrizione della procedura di aggiudicazione utilizzata, nel caso di aggiudicazione senza previa pubblicazione, motivazione.
7. Criteri di cui all'articolo 172 utilizzati per aggiudicare la concessione o le concessioni.
8. Data della decisione (o delle decisioni) di aggiudicazione della concessione.
9. Numero di offerte ricevute per ogni aggiudicazione, tra cui:
 - a) numero di offerte ricevute da operatori economici che sono piccole e medie imprese;
 - b) numero di offerte ricevute dall'estero;
 - c) numero di offerte ricevute con mezzi elettronici.
10. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, ed eventualmente, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:
 - a) le informazioni necessarie ad accertare se l'aggiudicatario sia una piccola o media impresa;
 - b) le informazioni necessarie ad accertare se la concessione sia stata aggiudicata a un consorzio.
11. Valore e principali condizioni finanziarie della concessione aggiudicata, inclusi:
 - a) tariffe prezzi e tasse eventuali;
 - b) premi e pagamenti eventuali;

c) eventuali altri elementi utili con riguardo al valore della concessione ai sensi dell'articolo 168, comma 4.

12. Informazioni necessarie ad accertare se la concessione è associata a un progetto e/o programma finanziato con fondi dell'Unione.

13. Nome e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni.

14. Data (date) e riferimento (riferimenti) a precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea rilevanti per la concessione (le concessioni) pubblicizzate nel presente bando.

15. Data di spedizione del bando.

16. Metodo per il calcolo del valore stimato della concessione, se non indicato in altri documenti di gara ai sensi dell'articolo 168.

17. Altre eventuali informazioni rilevanti.

Allegato XXIV

Informazioni da inserire negli avvisi di aggiudicazione di concessioni concernenti servizi sociali e altri servizi specifici (allegato VIII dir. 23)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS e, se del caso, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che può fornire ulteriori informazioni.
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale attività svolta.
3. Codici CPV. Se l'appalto è suddiviso in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.
4. Indicazione succinta dell'oggetto della concessione.
5. Numero di offerte ricevute.
6. Valore dell'offerta prescelta, inclusi tariffe e prezzi.
7. Nome e indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell'operatore economico aggiudicatario (o degli operatori economici aggiudicatari).
8. Altre eventuali informazioni rilevanti.

Allegato XXV

Informazioni da inserire negli avvisi di modifiche di una concessione in vigore della stessa (allegato XI dir. 23)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che può fornire ulteriori informazioni.
2. Codici CPV.
3. Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel caso di concessioni di lavori o codice NUTS per il luogo principale di esecuzione delle concessioni di servizi.
4. Descrizione della concessione prima e dopo la modifica: natura e quantità dei lavori, natura e quantità dei servizi.
5. Se del caso, modifica del valore della concessione, compresi gli eventuali aumenti dei prezzi o delle tariffe provocati dalla modifica.
6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica.
7. Data della decisione di aggiudicazione della concessione.
8. Se del caso, nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet del nuovo o dei nuovi operatori economici.
9. Informazioni necessarie ad accertare se la concessione è associata a un progetto e/o programma finanziato con fondi dell'Unione.
10. Nome e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni.
11. Data (date) e riferimento (riferimenti) a precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea rilevanti per l'appalto (gli appalti) di cui al presente bando.
12. Data di spedizione del bando.
13. Altre eventuali informazioni rilevanti.

